Vita consacrata

Ulrich Rhode SJ

(ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026)

§ 1. Introduzione al corso 1
- A. L'oggetto di questo corso 1
- B. Perché studiare il diritto della vita consacrata? 2
- C. Premesse metodologiche 2
- D. Premesse terminologiche 3
- E. Struttura del corso 4
- F. Sigle e abbreviazioni usate in questa dispensa 4

§ 2. La storia della vita consacrata 6
- A. Oggetto dello studio e accenni terminologici 6
- B. Letteratura 6
- C. Primo periodo: i primi secoli fino al 313 7
- D. Secondo periodo: dall'Accordo di Milano fino al 590 8
- E. Terzo periodo: da Gregorio Magno alla fine dell'alto medioevo (962) 12
- F. Quarto periodo: dall'inizio del Sacro Romano Impero fino al 1140 15
  - a) Monaci 15
  - b) Canonici regolari 16
  - c) Nuovi ordini fondati in Terra Santa 17
  - d) Nuove norme 17
- G. Quinto periodo: dal Decreto di Graziano fino al 1309 18
  - a) Prima del Concilio Lateranense IV 18
  - b) Il Concilio Lateranense IV 20
  - c) Dopo il Concilio Lateranense IV 20
- H. Sesto periodo: dal papato avignonese fino al 1648 25
  - a) Fino al Concilio di Trento 25
  - b) Il Concilio di Trento 29
  - c) Dopo il Concilio di Trento 29
- I. Settimo periodo: dalla Pace di Vestfalia fino al 1750 33
- J. Ottavo periodo: dall'Illuminismo fino al 1904 34
- K. Nono periodo: dalla preparazione del CIC1917 fino al 1983 40
  - a) Fino al Concilio Vaticano II 40
  - b) Il Concilio Vaticano II 46
  - c) Dopo il Concilio Vaticano II 47
  - d) L'elaborazione del CIC1983 49
- L. Decimo periodo: sin dalla promulgazione del CIC1983 52
  - a) Pontificato di Giovanni Paolo II 52
  - b) Pontificato di Benedetto XVI 53
  - c) Pontificato di Francesco 54
  - d) Pontificato di Leone XIV 54
  - e) Documenti non normativi emanati dal dicastero competente per gli istituti 55
  - f) Alcune nuove fondazioni sin dal 1983 55
- M. La tipologia degli istituti secondo l'*Annuario Pontificio* 56
- N. Alcuni sommari della storia 59
  - a) Sviluppo delle forme 59
  - b) Sviluppo della terminologia per gli istituti 60

c) Panoramica delle principali modifiche normative ... 61
d) Dalla regolamentazione eccessiva alla deregolamentazione esagerata ... 62
e) Il diritto proprio ... 63
f) Il nome del dicastero ... 63
§ 3. Statistica ... 63
A. Fonti ... 64
B. Istituti maschili ... 64
a) Numeri secondo l'*Annuarium statisticum* 2023 ... 64
b) Istituti maschili secondo l'*Annuario pontificio* 2026 ... 65
C. Istituti femminili ... 68
a) Numeri secondo l'*Annuarium statisticum* 2023 ... 68
b) Istituti femminili secondo l'*Annuario pontificio* 2026 ... 68
D. Altri istituti ... 69
E. Altri dati statistici ... 70
§ 4. Letteratura canonistica sulla vita consacrata ... 70
A. Manuali ... 70
B. Dizionari ... 72
C. Alcuni altri libri sul diritto della vita consacrata in genere ... 72
D. Riviste ... 73
E. Bibliografie ... 74
F. Biblioteca ... 74
§ 5. Aspetti terminologici ... 74
A. La mancanza di un termine comprensivo ... 74
B. La diversità terminologica nel diritto della vita consacrata ... 75
C. Termini equivoci ... 75
D. Monaci e monache ... 76
§ 6. Le norme vigenti sulla vita consacrata ... 77
A. La distinzione fra *ius universale* e *ius proprium* ... 77
B. Diritto per determinate forme di vita consacrata ... 78
a) Sede apostolica ... 78
b) Conferenza episcopale ... 79
c) Vescovo diocesano ... 80
d) Indici dei principali documenti ... 80
C. Diritto proprio ... 81
a) Sede apostolica ... 81
b) Diritto proprio emanato dagli organi interni dell'istituto ... 82
§ 7. La vita consacrata: concetto, luogo ecclesiale e tipologia ... 82
A. Il concetto canonico di vita consacrata ... 82
a) Lo sviluppo del termine "vita consacrata" ... 82
b) Gli elementi essenziali della vita consacrata ... 83
c) Precisazioni ... 84
d) Le dimensioni attiva e passiva della consacrazione ... 84
B. Professione, voti e altri vincoli sacri ... 85
a) Il concetto di "professione" ... 85
b) Il concetto di "voto" ... 86
c) Il concetto di "vincolo sacro" ... 87
d) Il rito della professione ... 87
C. La vita consacrata come dono di Dio per la Chiesa ... 87
D. Tipologia delle forme di vita consacrata ... 88
a) Panoramica delle forme nella Chiesa latina ... 88
b) Altre distinzioni fra gli istituti ... 90
E. Tipologia nelle Chiese orientali ... 90
F. La vita consacrata come uno stato di vita ... 91
a) La vita consacrata come uno stato di vita specifico ... 91
b) La relazione fra la vita consacrata e gli stati di vita dei laici e dei chierici ... 92

c) È adeguato parlare di tre stati di vita principali nella Chiesa? 93
§ 8. I consigli evangelici 94
A. Il concetto di consigli evangelici 94
B. L'interpretazione dei consigli evangelici 94
a) L'interpretazione dei consigli da parte dell'autorità ecclesiastica 94
b) L'interpretazione dei consigli nel diritto proprio degli istituti 95
C. La castità 95
a) Gli elementi del consiglio evangelico di castità 95
b) Conseguenze in caso di violazione 96
D. La povertà 97
a) Gli elementi del consiglio evangelico di povertà 97
b) Il vincolo sacro di povertà 100
c) Conseguenze in caso di violazione 100
E. L'obbedienza 100
a) L'obbedienza dei membri in genere 100
b) Il vincolo sacro di obbedienza 102
c) Conseguenze in caso di disobbedienza 102
§ 9. Le forme individuali di vita consacrata 103
A. Gli eremiti 103
a) Storia 103
b) Norme 103
B. L'*ordo virginum* 105
a) Storia 105
b) Indice dell'istr. *Ecclesiae sponsae imago* 106
c) Alcuni aspetti 107
C. Le vedove 108
a) Storia 108
b) Norme 108
D. Altre forme individuali di vita consacrata 108
§ 10. Le forme collettive di vita consacrata 109
A. La vita fraterna 109
B. La vita fraterna in comunità 109
C. Le tre forme principali di istituti 110
a) Caratteristiche delle tre forme 110
b) Paragone fra le tre forme 112
c) Terminologia 112
D. La struttura del Libro II, parte III, e i rinvii 113
E. Valutazione della distinzione fra le tre forme 114
F. Distinzioni all'interno delle tre forme principali 116
G. Istituti maschili, femminili e misti 117
a) Parità di trattamento 117
b) Istituti incorporati e misti 117
H. Distinzioni in relazione all'autorità ecclesiastica 118
a) Istituti della Chiesa latina e delle Chiese orientali 118
b) Istituti di diritto diocesano / di diritto pontificio 119
c) I dicasteri della Curia Romana che sono competenti per gli istituti 121
d) L'esenzione di un istituto 122
I. Distinzioni in relazione agli ordini sacri 123
a) Istituti clericali e laicali 123
b) Istituti con o senza la facoltà di incardinazione 126
c) Istituti con o senza Ordinario interno 128
d) La relazione fra le tre funzioni di Superiore, capo della struttura che incardina e Ordinario 129
J. Distinzioni in relazione alla struttura di governo 131
K. Le nuove forme di vita consacrata 131

L. Primo excursus: Associazioni di fedeli fra cui solo alcuni si obbligano a una vita celibe ... 133
M. Secondo excursus: Le associazioni pubbliche clericali con diritto di incardinazione 134
§ 11. La tipologia degli istituti religiosi ... 134
A. Introduzione ... 134
B. IR composti da case autonome o da monasteri ... 136
a) IR con case autonome / IR centralizzati ... 136
b) Monasteri ... 138
c) Paragone fra case autonome e monasteri ... 139
d) La congregazione monastica ... 139
e) Monache (*moniales*) ... 140
f) Monasteri nel diritto orientale ... 140
C. Distinzioni secondo la natura dei voti ... 141
a) Chiesa latina ... 141
b) Chiese orientali ... 142
§ 12. Lo sviluppo di un istituto dalla nascita fino all'estinzione ... 142
A. La fase iniziale, prima della costituzione di un ente canonico ... 142
B. Il carisma o patrimonio dell'istituto ... 143
C. Gli statuti o il diritto proprio ... 144
a) Statuti di un'associazione *in itenere* ... 144
b) Diritto proprio di un istituto ... 145
D. L'associazione *in itinere* ... 149
E. L'erezione di un istituto di diritto diocesano ... 151
F. L'estensione di un istituto in diverse diocesi ... 153
G. L'approvazione come istituto di diritto pontificio ... 153
H. La strutturazione interna dell'istituto ... 154
a) L'autonomia dell'istituto riguardo la sua struttura interna ... 154
b) La provincia ... 155
I. Le modifiche ... 156
a) La tutela del patrimonio dell'istituto ... 157
b) Modifiche di elementi già approvati dalla Santa Sede ... 157
c) Modifiche delle costituzioni ... 157
d) Cambiamento della sede ... 158
J. Collegamenti fra istituti ... 158
a) L'aggregazione ... 158
b) Le fusioni e le unioni ... 159
c) La federazione ... 160
d) Reti di istituti con una spiritualità comune ... 160
K. L'estinzione di un istituto ... 160
§ 13. Le case degli istituti ... 161
A. Storia ... 162
B. Norme ... 162
C. Il concetto di casa ... 162
D. L'erezione di una casa ... 163
E. Diritti e doveri connessi alla casa, e altre conseguenze ... 165
F. La soppressione di una casa ... 167
G. Determinati tipi di case e comunità ... 168
a) La casa autonoma ... 168
b) Le comunità locali delle SVA ... 168
c) La casa dipendente negli IR ... 168
H. Le case degli IS ... 169
§ 14. Le strutture di governo negli istituti ... 170
A. Introduzione ... 170
a) Trattamento del governo degli istituti nel nostro corso ... 170
b) Le norme ... 170

B. I superiori/moderatori ... 171
a) Terminologia ... 171
b) Livelli ... 172
c) I vicari dei superiori e la sostituzione dei superiori ... 173
d) Requisiti per poter diventare superiore ... 173
e) La durata dell'incarico di superiore ... 175
f) La provvisione dell'ufficio di superiore ... 175
g) La professione di fede ... 176
h) La rimozione e il trasferimento dei superiori ... 176
C. I consigli ... 177
a) Strutture ... 177
b) Compiti e modi di lavoro ... 178
D. Gli ufficiali ... 179
E. I capitoli ... 180
a) Terminologia e tipologia ... 180
b) Il capitolo generale ... 180
c) Gli altri capitoli ... 182
F. Strutture di governo negli IS ... 182
G. Gli archivi degli istituti ... 182
§ 15. La potestà e i compiti dei superiori e dei capitoli ... 183
A. La potestà esercitata negli istituti ... 183
a) Il tipo di potestà comune a tutti gli istituti ... 183
b) La potestà di governo ... 185
c) Valutazione ... 186
B. I compiti dei superiori ... 187
a) Descrizione sintetica ... 187
b) La visita canonica ... 187
c) Alcuni altri obblighi dei superiori ... 188
C. La potestà dei superiori ... 188
a) Il carattere personale della potestà ... 188
b) La distribuzione delle competenze ... 189
c) Facoltà dei superiori in tutti gli istituti ... 189
d) Facoltà addizionali in IR clericali e SVA clericali ... 191
e) Facoltà addizionali in IR clericali di diritto pontificio e SVA clericali di diritto pontificio ... 191
D. L'esercizio della potestà ... 192
a) Principi generali per l'esercizio della potestà ... 192
b) Norme del Libro I del Codice sull'esercizio della potestà ... 193
c) Norme addizionali del diritto proprio sull'esercizio della potestà ... 193
d) Il rispetto per i diritti dei membri ... 194
E. L'abuso di potere ... 195
a) Fenomenologia ... 195
b) Punibilità ... 196
c) Prevenzione dell'abuso di potere ... 196
d) Accuse ingiuste di abuso ... 197
F. I ricorsi contro le decisioni dei superiori ... 197
G. I compiti e la potestà dei capitoli ... 198
a) Capitolo generale ... 198
b) Altri capitoli ... 199
§ 16. Il governo e i raggruppamenti dei monasteri ... 199
A. Introduzione ... 199
B. Le autorità interne al monastero ... 200
a) Introduzione storica ... 200
b) Il superiore locale del monastero autonomo ... 201
c) Il capitolo del monastero autonomo ... 203
d) Il governo di un monastero dipendente ... 203
C. Tipologia dei raggruppamenti di monasteri ... 204
a) Introduzione storica ... 204

b) Tipologia attuale dei raggruppamenti 205
D. I modelli di vigilanza sui monasteri 206
a) Monasteri che appartengono a IR di diritto pontificio 206
b) Il monastero di diritto diocesano 210
E. Il monastero sottoposto a un superiore (o a una superiora) dello stesso IR (o della stessa confederazione) 210
a) Caratterizzazione di questo tipo 210
b) Gli esempi 211
c) Le norme 212
d) Strutture di governo 212
e) La confederazione di congregazioni monastiche o canonicali 215
F. Il monastero di monache sottoposto a un superiore (con “vera potestà”) di un IR maschile 216
a) Caratterizzazione di questo tipo 216
b) Gli esempi 216
c) Le norme 217
d) Strutture di governo 217
e) Un esempio della distribuzione delle competenze 219
G. Il monastero affidato alla peculiare vigilanza del vescovo diocesano 219
a) Caratterizzazione di questo tipo 219
b) Gli esempi 220
c) Le norme 220
d) Strutture di governo 221
e) La vigilanza da parte del vescovo diocesano 221
H. Il monastero di monache associato a un IR maschile 222
a) Tipologia 222
b) Gli esempi 222
I. Federazioni, associazioni, conferenze, confederazioni 223
a) La federazione 223
b) L’associazione e la conferenza di monasteri di monache 225
c) La confederazione di federazioni di monasteri di monache 225
J. Livelli di superiori 226
§ 17. I beni temporali e la loro amministrazione 227
A. Norme e documenti 227
a) Norme del Codice 227
b) Norme fuori del Codice 228
B. Premesse 229
C. Lo scopo dei beni 229
D. Lo stile di vita semplice e la generosità 229
E. La personalità giuridica 230
a) L’istituto e le sue componenti 230
b) Le opere apostoliche 231
F. Gli organi per l’amministrazione dei beni 232
a) Il superiore 232
b) L’economo 232
c) La consulta economica 233
d) Il rappresentante legale per l’ambito civile 234
G. Gli atti con cui vengono amministrati i beni 234
a) L’amministrazione ordinaria e straordinaria 235
b) L’assegnazione dei beni al patrimonio stabile 235
c) L’alienazione e atti simili 236
H. La responsabilità dell’istituto per gli atti dei singoli 238
I. Debiti 239
J. Il rendiconto 239
a) rendiconto interno (c. 636 §2) 239
b) rendiconto all’autorità ecclesiastica 239

§ 18. Le relazioni con l'autorità ecclesiastica 240
A. Norme 240
B. Introduzione 241
a) Comunione, comunicazione e collaborazione 241
b) Competenze normali e specifiche 241
c) Il vicario episcopale per la vita consacrata e figure simili 242
C. Autonomia e vigilanza 242
D. La vigilanza sulla vita interna degli istituti 244
a) Istituti di diritto diocesano 244
b) Istituti di diritto pontificio 247
c) Monasteri di cui al c. 615 248
E. La vigilanza e il coordinamento della presenza e delle attività apostoliche degli istituti 249
a) Vigilanza e coordinamento del vescovo in merito alle attività apostoliche 249
b) Altri diritti del vescovo in merito alla presenza e l'attività degli istituti e dei membri 250
F. La possibilità di affidare opere e uffici agli istituti e ai membri 251
a) Opere diocesane affidate ai membri 251
b) Uffici diocesani affidati ai membri 251
c) Opere e uffici affidati agli IS e ai loro membri 252
G. Interventi straordinari 252
a) Interventi in casi di emergenza 253
b) Investigazioni 253
c) Interventi per risolvere i problemi 254
§ 19. Ammissione, incorporazione e formazione 255
A. Aspirantato e postulantato 255
B. L'ammissione all'istituto 255
C. Il noviziato / il periodo di prova 260
a) Il noviziato in un IR 260
b) Il periodo di prova in una SVA e in un IS 262
D. Incorporazione e professione 263
a) Incorporazione tramite o senza vincoli sacri 263
b) Incorporazione temporanea 263
c) Incorporazione perpetua o definitiva 264
d) La professione negli IR 266
e) L'incorporazione negli IS 268
f) L'incorporazione nelle SVA 268
g) Comunicazione alla parrocchia di battesimo 268
E. La formazione 269
a) Le norme 269
b) Alcuni elementi 270
§ 20. Obblighi e diritti dei membri 271
A. Le norme 271
B. Diritti dei membri 271
a) IR 271
b) SVA 273
c) IS 273
C. Obblighi dei membri di tutte e tre le forme di istituti 273
a) Obblighi nell'ambito della vita spirituale 273
b) Uso responsabile dei mezzi di comunicazione 273
c) L'obbligo di segnalazione secondo il m. p. *Vos estis lux mundi* 274
D. Obblighi dei membri degli IR e delle SVA 274
a) Obbligo di abitare nella propria casa 274
b) Rinvii agli obblighi dei chierici 275
E. Obblighi specifici dei religiosi 276
a) La *sequela Christi* 276
b) La clausura 276

c) I beni dei membri ... 278
d) L'abito ... 280
e) Incarichi e uffici fuori del proprio istituto ... 281
f) Altri obblighi dei religiosi, menzionati in diverse parti del Codice ... 281
§ 21. L'apostolato degli istituti ... 282
A. Le norme ... 282
B. Dimensioni e forme dell'apostolato degli IR ... 282
C. Fedeltà al carisma e rinnovamento degli apostolati ... 283
D. Fedeli associati e associazioni unite agli istituti ... 283
a) I singoli fedeli associati a un istituto ... 283
b) Associazioni unite a un istituto ... 284
§ 22. Assenza prolungata ed esclaustrazione ... 285
A. Introduzione ... 285
B. Assenza prolungata dei religiosi ... 286
C. Esclaustrazione di un religioso ... 287
a) Il concetto di esclaustrazione e le sue conseguenze ... 287
b) L'esclaustrazione richiesta ... 287
c) L'esclaustrazione *ad experimentum* ... 288
d) L'esclaustrazione imposta ... 288
D. L'indulto di vivere fuori di una SVA ... 289
E. L'assenza illegittima ... 289
F. L'espulsione immediata ... 289
§ 23. La separazione dall'istituto ... 290
A. Passaggio ad un altro istituto ... 291
a) Il passaggio fra istituti ... 291
b) Passaggio fra monasteri ... 292
B. Abbandono allo scadere dell'incorporazione temporanea ... 293
C. Uscita ... 293
a) Le norme ... 293
b) Storia e teologia ... 294
c) Terminologia ... 294
d) I motivi per un'uscita ... 294
e) La competenza per la concessione ... 295
f) La procedura ... 295
g) Gli effetti dell'indulto ... 295
h) La necessità di trovare un vescovo per un chierico ... 296
i) L'uscita nel contesto della richiesta della dispensa dagli obblighi connessi all'ordine sacro ... 297
D. Non-ammissione allo scadere dell'incorporazione temporanea ... 297
E. Dimissione ... 298
a) Le norme ... 298
b) Cause e tipi di dimissione ... 298
c) La dimissione *ipso facto* ... 300
d) La dimissione obbligatoria ... 301
e) La dimissione facoltativa ... 302
f) Effetti della dimissione ... 305
g) Dimissione di un chierico che è incardinato nell'istituto ... 305
h) Il ricorso contro la dimissione ... 306
F. L'invalidità dei voti ... 307
§ 24. Membri diaconi, presbiteri e vescovi ... 307
A. La via che porta all'ordinazione ... 308
a) La formazione ... 308
b) L'ammissione agli ordini sacri ... 309
c) La promessa di celibato ... 309
d) La promessa di obbedienza nel rito dell'ordinazione ... 309
B. L'ammissione di chierici e l'incardinazione ... 310

a) L'ammissione di chierici 310
b) La possibilità degli istituti di incardinare chierici 310
c) Il momento dell'incardinazione 310
d) Il membro chierico non ancora incorporato definitivamente 311
e) Il membro chierico incorporato definitivamente in un istituto, ma incardinato in una diocesi 311
f) La perdita dell'incardinazione nell'istituto 312
g) La questione dell'incardinazione del chierico dimesso 312
C. Facoltà, diritti e obblighi dei membri chierici 313
a) La facoltà di ricevere le confessioni 313
b) L'abito 313
c) La liturgia delle ore 314
d) L'appartenenza al presbiterio diocesano 314
D. La separazione dall'istituto 314
a) L'esclaustrazione e l'indulto di vivere fuori di una SVA 314
b) L'uscita 314
c) La dimissione 314
E. Membri elevati all'episcopato 314
§ 25. Le conferenze dei superiori maggiori 315
A. Storia e statistica 315
B. Normativa 316

§ 1. Introduzione al corso

A. L'oggetto di questo corso

- La vita consacrata nella Chiesa è oggetto di diverse discipline teologiche, soprattutto:
  - della storia della Chiesa,
  - dell'ecclesiologia,
  - della teologia spirituale,
  - del diritto canonico.
- In questo corso studieremo la vita consacrata soprattutto dal punto di vista del diritto canonico, tuttavia con una dettagliata introduzione storica.
- Il termine *vita consacrata* fu sviluppato verso la metà del XX secolo.
  - In italiano si dice *vita consacrata*, in latino invece *vita consecrata*.
  - Il c. 573 §1 contiene quasi una definizione di questo termine. L'elemento centrale è la professione dei tre consigli evangelici (castità, povertà, obbedienza). Studieremo la definizione in dettaglio più avanti (§ 7 A).
- Nel Libro II, parte III, la prima sezione (cc. 573-730) è intitolata "Gli istituti di vita consacrata" (IVC).
  - Oltre agli IVC, in questa sezione del Codice vengono trattate anche alcune forme individuali di vita consacrata, ovvero gli eremiti (c. 603) e l'*ordo virginum* (c. 604).
- Dopo gli IVC, in una seconda sezione (cc. 731-746), il Codice tratta le "società di vita apostolica" (SVA).
  - In alcune di queste società non si assumono i consigli evangelici. Perciò il Codice non applica il termine "vita consacrata" a queste società.
  - Afferma, però, che le SVA "sono accostate" (*accedunt*) agli IVC (c. 731 §1). Fra le somiglianze con gli IVC ci sono le seguenti:
    - Si tratta di una forma stabile di vita, prevista dal diritto canonico.
    - I membri sono obbligati a una vita celibe per il regno dei cieli.
  - In questo corso studieremo tutte le forme di vita trattate nella parte III del Libro II (cc. 573-746); studieremo, dunque, anche le SVA.
    - A questo riguardo, il titolo del nostro corso ("Vita consacrata") non è esatto. Per essere esatto, il corso dovrebbe avere il titolo "Vita consacrata e società di vita apostolica".
- Oltre alle forme di vita menzionate nel Libro II, parte III, è adeguato includere nel nostro corso anche le associazioni che vengono fondate per trasformarsi un giorno in un IVC o una SVA, le cosiddette associazioni *in itenere*.
- Per descrivere il contenuto del nostro corso senza un riferimento alla struttura del Codice possiamo dire che esaminiamo determinate forme di vita cristiana ...
  - ... che vengono scelte volontariamente,
  - ... che sono state riconosciute come legittime nella Chiesa cattolica
  - ... e che includono la decisione di condurre una vita celibe (una vita, cioè, che esclude sia il matrimonio sia altri rapporti sessuali),
  - ... senza però esaminare lo stato di vita dei chierici come tali.

B. Perché studiare il diritto della vita consacrata?

- Canonisti che sono membri di un IVC o di una SVA saranno inevitabilmente consultati quando nel loro istituto sorgono domande sul diritto canonico.
    - Tali domane arriveranno sia da parte dei superiori e ufficiali, sia da parte dei membri comuni, in modo particolare da membri in situazioni di conflitto.
    - Anzi, in alcuni istituti più grandi esiste la volontà di avere almeno un canonista in ciascuna provincia.
- Canonisti che lavorano nelle curie diocesane saranno consultati riguardo alle relazioni fra la diocesi e gli istituti.
    - In modo particolare, un vicario episcopale per la vita consacrata che non è canonista avrà spesso bisogno di aiuto canonistico. Lo stesso vale per un delegato del vescovo in diocesi che non hanno tale vicario episcopale.
    - Da una parte, le relazioni fra diocesi e istituti riguarderanno le attività apostoliche degli istituti, come le opere e gli uffici nella diocesi affidate agli istituti e ai loro membri, e in modo generale l'apostolato degli istituti.
    - D'altra parte, per quanto riguarda gli istituti di diritto diocesano e i monasteri senza superiore esterno, le relazioni con la diocesi riguarderanno anche la vigilanza sulla vita interna di tali istituti.
- Anche canonisti che lavorano come liberi professionisti saranno ogni tanto consultati dagli istituti e dai loro membri.
    - Gli istituti spesso necessitano di aiuto da parte di avvocati che conoscono non solo il diritto civile del paese, ma anche il diritto canonico sulla vita consacrata.
    - I singoli membri qualche volta si rivolgono a canonisti esterni quando si trovano in situazioni di conflitto con il loro istituto e cercano aiuto da qualcuno che ha una certa distanza dall'istituto o dai conflitti di cui si tratta.

C. Premesse metodologiche

- Il nostro corso si occupa principalmente del diritto della Chiesa **latina**. Tuttavia, si presenteranno anche le maggiori differenze che si trovano nel diritto delle Chiese cattoliche orientali.
- Il nostro corso cerca di evitare ripetizioni di contenuti che vengono presentati in **altri corsi** del programma di licenza in diritto canonico.
    - Per es., all'amministrazione dei beni temporali degli istituti si applicano molte norme del Libro V del Codice. Tuttavia, in linea generale nel nostro corso non studiamo i rispettivi canoni del Libro V. In linea di massima ci limiteremo alla spiegazione dei canoni specifici sull'amministrazione dei beni negli istituti (cc. 634-640; 741 §1; 718).
    - Quando studiamo queste norme, certamente spieghiamo le affermazioni del c. 634 §1 sulla personalità giuridica degli istituti, delle loro province e case. Facendo questo studio, però, presupponiamo la conoscenza delle norme sulle persone giuridiche in genere che si trovano nel Libro I (cc. 113-123).
- Per comprendere la normativa sulla vita consacrata, è importante avere una certa conoscenza della sua **storia**.
    - Di per sé, questo si potrebbe raggiungere in due vie: premettendo all'inizio una storia generale della vita consacrata oppure inserendo un'introduzione storica a ciascuno dei singoli temi trattati.

    - Nel nostro corso, andiamo la prima via, perché permette a ottenere una conoscenza comprensiva della storia. Quando trattiamo, invece, i singoli temi, di regola non includiamo una specifica sezione storica, con alcune eccezioni.
- In linea generale l'**elaborazione dei canoni del CIC** sarà studiata solo per quanto è un aiuto per l'interpretazione delle norme.
    - Dunque, in linea generale non si menzionano tutte alternative che furono prese in considerazione durante l'elaborazione delle norme.
- Questo campo del diritto è caratterizzato dall'interazione fra il diritto universale il **diritto proprio** degli istituti.
    - Menzioneremo, perciò, anche le caratteristiche più importanti o più interessanti del diritto proprio degli istituti, soprattutto di quelli più grandi. Una presentazione esaustiva di tutte le caratteristiche del diritto proprio ovviamente non è possibile.
    - Un aspetto specifico del diritto proprio sono i **privilegi** concessi ai singoli istituti permettendo loro di discostarsi dal diritto universale. Menzioneremo i privilegi più importanti; non offriremo, però, una presentazione esaustiva di questo fenomeno.

D. Premesse terminologiche

- Il titolo della parte III del Libro II del CIC recita: *Gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica*.
    - Purtroppo, per questi istituti e società il CIC non fornisce un termine comprensivo (sul problema del termine comprensivo, cf. § 5 A).
    - In questo corso, per non dover sempre dire "istituti e società", si userà il termine "**gli istituti"** come termine comprensivo.
        - Da punto di vista linguistico, questa scelta non è bella, perché il termine "gli istituti" sembra molto generico.
        - D'altra parte, esiste una certa corrispondenza fra questa scelta e quella fatta nell'*AnnPont*. Sin dal 1984, la rispettiva sezione dell'*AnnPont* è intitolata *Istituti di vita consacrata. Società di vita apostolica*. Le due sottosezioni, però, sono intitolati semplicemente *Istituti maschili* e *Istituti femminili*, con l'intenzione di includere anche le SVA.
    - Il termine più lungo "istituti di vita consacrata" (IVC), invece, in questo corso si usa nello stesso senso che si trova nel Codice, cioè per gli istituti religiosi e gli istituti secolari, non includendo le SVA.
- Per riferirci ai membri dei diversi tipi di istituti, parleremo semplicemente dei "**membri**".
    - Quando invece, vogliamo riferirci in modo esclusivo ai membri degli IR, usiamo – come il Codice – il termine "religiosi".
- Mentre la lingua italiana conosce gli aggettivi "**celibe**" (per gli uomini) e "nubile" (per le donne), nel nostro corso usiamo la parola "celibe" per tutte le persone non sposate.
- Nel nostro corso, il termine "**autorità ecclesiastica**" normalmente si riferisce alla Santa Sede, ai Vescovi a quelli che sono loro equiparatati, e spesso anche a tutti gli Ordinari del luogo (inclusi vicari generali ed episcopali). Qualche volta il termine, a seconda del contesto, può abbracciare anche le conferenze episcopali o i tribunali ecclesiastici. Tuttavia, in questo corso il termine non include *mai* i Superiori maggiori che sono Ordinari.
- Quando in questo corso si usa l'espressione "**Chiese orientali**", ci si riferisce sempre alle Chiese cattoliche orientali.

E. Struttura del corso

- Per quanto riguarda il trattamento accademico delle tre forme trattate nel Libro II, parte III, cioè, degli IR, IS e SVA, bisogna fare una scelta fondamentale:
    - Una opzione è quella di trattare una forma dopo l'altra, in corrispondenza al Codice: prima gli IR, e dopo gli IS e le SVA. Comporta il rischio che la materia riguardante gli IS e le SVA venga trattata come se si trattasse di appendici alle norme sugli IR.
    - L'altra opzione è quella di trattare i singoli temi (erezione, governo, formazione, ecc.) uno dopo l'altro, sempre con rispetto a tutte e tre le forme. In seguito scegliamo questa via.
- Considerando la maggiore vicinanza fra IR e SVA, in questo corso invertiamo l'ordine delle tre forme. Nei singoli paragrafi studieremo normalmente prima le IR, poi le SVA e solo alla fine gli IS.
    - In due casi, però, seguiamo l'ordine IR – IS – SVA: quando studiamo la professione (§ 19 D) e quando studiamo la separazione dall'istituto (§ 23).
- Per il resto, la struttura del nostro corso segue la tabella seguente.
    - Dopo le quattro parti iniziali, dunque, la struttura prende come punto di orientamento gli otto capitoli della sezione sugli IR (cc. 607-709).
    - Tuttavia, fra i temi dei Capitoli II e III si inserisce un paragrafo addizionale, sulle relazioni fra gli istituti e l'autorità ecclesiastica. Il Codice non contiene un terminato capitolo su questo tema. Sembra, però, adeguato trattare questo tema in modo comprensivo.

Struttura del corso

Parte introduttiva	§ 1. Introduzione al corso — § 2. La storia della vita consacrata — § 3. Statistica — § 4. Letteratura canonistica sulla vita consacrata — § 5. Aspetti terminologici — § 6. Le norme vigenti sulla vita consacrata	
Concetti fondamentali	§ 7. La vita consacrata: concetto, luogo ecclesiale e tipologia — § 8. I consigli evangelici	
Tipologia	§ 9. Le forme individuali di vita consacrata — § 10. Le forme collettive di vita consacrata — § 11. La tipologia degli istituti religiosi	
Sviluppo di un istituto	§ 12. Lo sviluppo di un istituto dalla nascita fino all'estinzione	
Singoli temi, ordinati secondo i capitoli sugli istituti religiosi (cc. 607-709)	Capitolo I Case religiose: erezione e soppressione	§ 13. Le case degli istituti
	Capitolo II Il governo degli istituti	§ 14. Le strutture di governo negli istituti — § 15. Il governo e i raggruppamenti dei monasteri — § 16. La potestà e i compiti dei superiori e dei capitoli — § 17. I beni temporali e la loro amministrazione
		§ 18. Le relazioni con l'autorità ecclesiastica
	Capitolo III Ammissione dei candidati e formazione dei membri	§ 19. Ammissione, incorporazione e formazione
	Capitolo IV Obblighi e diritti degli istituti e dei loro membri	§ 20. Obblighi e diritti dei membri
	Capitolo V L'apostolato degli istituti	§ 21. L'apostolato degli istituti
	Capitolo VI Separazione dei membri dall'istituto	§ 22. Assenza prolungata ed esclaustrazione — § 23. La separazione dall'istituto
	Capitolo VII I religiosi elevati all'episcopato	§ 24. Membri diaconi, presbiteri e vescovi
	Capitolo VIII Le conferenze dei superiori maggiori	§ 25. Le conferenze dei superiori maggiori

F. Sigle e abbreviazioni usate in questa dispensa

- AAS = Acta Apostolicae Sedis
- AnnPont = Annuario Pontificio (a meno che non sia indicato diversamente, l'edizione del 2026)
- CCEO = Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1990)
- CIC = *Codex Iuris Canonici*

- CIC Fontes = *Codicis Iuris Canonici Fontes*, ed. P. Gasparri – I. Serédi, 9 vol., Romae 1923-1939.
- CIVCSVA = Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica (1988-2022)
- CO = istruzione *Cor orans* (2018)
- cost. ap. = costituzione apostolica
- CpR = *Commentarium pro religiosis et missionariis* (cf. § 4 A, alla fine).
- DIP = *Dizionario degli Istituti di Perfezione* (cf. § 4 B)
- DIVCSVA = Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica (sin dal 2022)
- DTL = Dicastero per i Testi Legislativi
- ESI = istruzione *Ecclesiae sponsae imago* (sull'*ordo virginum*, 2018)
- EV = *Enchiridion vaticanum*
- EVC = *Enchiridion della vita consacrata*
- IR = istituto religioso (oppure in plurale)
- IS = istituto secolare (oppure in plurale)
- istr. = istruzione
- IVC = istituto di vita consacrata (oppure in plurale)
- LG = Vaticano II, costituzione *Lumen gentium*
- nt. = nota
- OR = L'Osservatore romano
- PC = Vaticano II, decreto *Perfectae caritatis*
- PCTL = Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi
- PE = cost. ap. *Praedicate Evangelium* (2022)
- PotInst = *Potissimum institutioni* (1998)
- PUG = Pontificia Università Gregoriana
- RB = *Regula Benedicti*
- Relatio 1981 = *Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em.mis atque Exc.mis patribus commissionis ad novissimum schema codis iuris canonici exhibitarum, cum responsionibus a secretaria et consultoribus datis* (1981)
- RFIS = *Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis* (2016)
- SC = Vaticano II, costituzione *Sacrosanctum Concilium*
- SchemaIVC = *Schema canonum de institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum* (1977)
- SCPropFide = Sacra Congregatio de propaganda fide
- SCRel = Sacra Congregatio pro religiosis
- SCRIS = Sacra Congregatio pro religiosis et institutis saecularibus (1967-1988)
- SVA = società di vita apostolica
- VC = esortazione apostolica *Vita consecrata* (1996)

§ 2. La storia della vita consacrata

A. Oggetto dello studio e accenni terminologici

- È difficile comprendere le norme vigenti sulla vita consacrata se non si possiede almeno una certa conoscenza della storia della vita consacrata. Perciò questo corso contiene un paragrafo storico, piuttosto esteso.
    - Come è già stato detto, il termine *vita consacrata* fu coniato solo verso la metà del XX secolo. Perciò il nostro studio storico si riferisce a forme di vita che per la maggior parte della storia non sono state chiamate così.
    - L'oggetto del nostro studio sono tutte le forme di vita menzionate sopra nel §1 del nostro corso – non solo, dunque, la vita consacrata nel senso stretto del c. 573 §1.
- I principali elementi di questa panoramica storica sono:
    - **Le forme – individuali e collettive – di vita** consacrata che si sono sviluppati lungo la storia.
    - Lo sviluppo della **terminologia** usata per queste forme di vita.
    - La nascita e lo sviluppo dei **principali istituti**.
        - Come spiegato nel § 1, nel nostro corso usiamo il termine *istituti* come termine comprensivo per i diversi gruppi organizzati di vita consacrata.
        - Bisogna, però, rendersi conto che l'uso della parola *istituti* per i diversi gruppi è un'usanza abbastanza recente. Si diffuse solo nel XX secolo.
        - Per descrivere lo sviluppo storico di un determinato istituto, i momenti principali sono:
            - (1) la fondazione (prima di alcuna approvazione),
            - (2) eventualmente l'approvazione da parte del vescovo locale,
            - (3) l'approvazione da parte della Santa Sede.
                - In questa sezione storica, l'indicazione "approv. [anno]" si riferisce sempre all'approvazione da parte della Santa Sede.
    - Lo sviluppo storico delle **norme del diritto proprio** degli istituti, in modo particolare la nascita di nuovi elementi e strutture.
    - Lo sviluppo delle **norme** sugli istituti che sono state **emanate dalle autorità ecclesiastiche**.

B. Letteratura

- Per la storia della vita consacrata si raccomandano, fra gli altri, questi titoli:
    - ROCCA, G., «Per una storia giuridica della vita consacrata», in: AA. VV., La vita consacrata nella Chiesa (Quaderni della Mendola, 14), Milano 2006, 35-69.
        - L'autore (* 1938, Società San Paolo) era l'editore del *Dizionario degli Istituti di Perfezione*. Offre un'eccellente panoramica dello sviluppo storico delle categorie della vita consacrata.
    - SASTRE SANTOS, E., *La vita religiosa nella storia della chiesa e della società*, Milano 1997.
        - L'autore (* 1944) è clarettiano. È un libro ricco di dettagli, con circa 1.000 pagine e molti riferimenti bibliografici.
    - ÁLVAREZ GÓMEZ, J., *Historia de la vida religiosa*, 3 vol., Madrid 1987-1990.

        - L'autore (1934-2001) era clarettiano.
    - SCHATZ, K., *Geschichte des Ordenslebens*, Frankfurt 1993.
        - L'autore (* 1938) è gesuita; era professore a Francoforte. Si tratta della dispensa di un corso insegnato nell'anno accademico 1993/1994.
- Per accedere ai documenti storici dei papi e dei concili, è utile la raccolta: *Enchiridion della vita consacrata: Dalle Decretali al rinnovamento post-conciliare (385-2000)*, ed. E. Lora – G. Zaccherini, Bologna 2001 (= *EVC*).
    - Questa raccolta include anche documenti del magistero, non solo documenti giuridici.
    - Contiene sia la versione originale (tipicamente latina), sia una traduzione italiana.
        - Include anche la traduzione italiana dei canoni del CIC1917 sulla vita consacrata.
- Fra le altre risorse per accedere ai documenti ufficiali ci sono queste:
    - le *Acta Sanctae Sedis* (1865-1908) / *Acta Apostolicae Sedis* (dal 1909) (online);
    - soprattutto per i documenti pubblicati sin dal 1995:
        - il sito www.vatican.va
        - il sito www.vitaconsacrata.va → Documenti
- Per trovare più informazioni su un determinato tema o istituto, uno strumento di grande valore è il *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, 10 volumi, 1974-2003 (= *DIP*).
    - Il dizionario è stato pubblicato nel corso di circa 30 anni. I primi volumi sono, dunque, meno aggiornati.
        - In effetti, nei primi sette volumi, pubblicati fino al 1983, non si poteva ancora fare riferimento al CIC1983.
        - Il titolo del *DIP* si spiega con il fatto che nel momento della pubblicazione del primo volume, anche le bozze del Codice aveva usato il termine "istituti di perfezione".
    - Per la ricerca di informazioni su un determinato tema, si consiglia di consultare anche l'*Indice analitico* nel vol. X, per non tralasciare le rispettive parole chiave pertinenti.
    - In merito al diritto della vita religiosa, un buon articolo panoramico è: A. CARMINATI, «Diritto dei religiosi», *DIP* 3, 620-655; seguono alcuni altri articoli interessanti, sul diritto religioso missionario, e su diritto e vita consacrata nelle Chiese cattoliche orientali.
    - Questo dizionario contiene anche voci molto elaborate sullo sviluppo dei rispettivi termini tecnici. Si vedano a questo riguardo, per es., le voci *congregazione religiosa, ordo, perfezione, professione, regola e costituzioni, regulares (regolari), religio (religiosus), sanctimoniales*.
        - La voce *sanctimoniales* (vol. X, pp. 701-783) spiega i diversi termini usati per le donne consacrate durante la storia, e contiene anche un sommario generale della storia della vita consacrata femminile.
- In seguito divideremo la storia in dieci periodi.

C. Primo periodo: i primi secoli fino al 313

- Già nei primi secoli c'era una grande varietà di cristiani che sceglievano, come conseguenza della loro fede cristiana, una vita celibe:
    - Alcuni vivevano nelle città, spesso continuando a vivere nelle loro famiglie, altri si ritiravano in luoghi deserti (come un deserto, oppure una piccola isola). C'era anche chi camminava continuamente da un luogo all'altro, spargendo il vangelo come missionario.
    - La vita celibe fu scelta sia da uomini, sia da donne. Le donne, già per motivi di sicurezza, nei primi secoli di regola preferivano rimanere nelle loro famiglie.

    - La vita celibe poteva essere scelta sia da chi non era mai stato sposato (come le vergini), sia da chi aveva perso il coniuge (come le vedove).
    - Alcuni vivevano di un lavoro normale, altri di una vita caritativa, altri ancora di elemosine.
    - Per queste persone c'era una grande varietà di termini:
        - termini greci: *ascetai, monachoi, eunouchoi, philosophoi, diakonai* (sono donne)*, eremitai, anachoretai*;
        - termine siriaco: *ihidaya* (= "solitari");
        - termini latini: *continentes, spadones, (fratres, viri) singulares, confessores, poenitentes, virgines, viduae, velatae*.
- L'ispirazione per una tale vita poteva provenire non solo da fonti cristiane, ma anche non cristiane.
    - La scelta di una vita **celibe** poteva ispirarsi da alcune parole di Gesù, dal suo esempio, da alcune parole di S. Paolo e dal suo esempio, dalla verginità di Maria e di Giovanni Battista.
    - Anche la scelta di una vita **povera** poteva ispirarsi ad alcune parole di Gesù (per es., le parole rivolte all'uomo ricco) e al suo stile di vita.
    - C'erano, però, diversi tipi di asceti anche nel **giudaismo** e nella **cultura antica non cristiana**.
- Esempi di una tale vita ascetica si trovavano non solo nella Chiesa cattolica, ma anche fra gruppi **eretici**.
    - A questo riguardo, il Magistero si oppose a tendenze estremiste, come gruppi che insegnavano che una vera vita cristiana esclude il matrimonio.
- Molti seguaci aveva **Antonio abate** († 356) che nel 275 in Egitto si ritirò al deserto.
    - La sua biografia fu scritta da Atanasio di Alessandria.
    - Molti altri uomini lo seguirono, creando un tipo di "colonie di monaci"; così Antonio divenne "padre dei monaci".
    - In effetti, una figura importante nelle colonie dei monaci era la guida spirituale, chiamato *abba*. Questo, tuttavia, non era un superiore in senso giuridico.
- Riferimenti non normativi alla vita degli asceti e delle vergini si trovano nelle prediche e negli scritti di parecchi padri della Chiesa.
- C'erano, però, già anche alcuni interventi normativi.
    - Il Concilio di Elvira (inizio IV secolo, can. 13) trattava il *pactum virginitatis*. A quelli che non osservano la loro promessa veniva negata la comunione.
    - Fu condannata la convivenza fra vergini e asceti maschi nella stessa casa. Certamente si può comprendere questa prassi, perché per le vergini sarebbe stato difficile vivere da sole. In alcuni casi si mettevano al servizio di chierici celibi e venivano chiamate *agapetai*. Tuttavia, la convivenza fra vergini e asceti maschi poteva anche provocare scandali e abusi. Diversi sinodi, perciò, parlando in modo piuttosto peggiorativo di *parthenoi syneisaktai = virgines subintroductae*, condannavano la prassi; per es., Sinodo di Antiochia (268); Sinodo di Ancira (314, can. XIX).
- In quest'epoca non abbiamo ancora tracce di una vita giuridicamente ordinata degli asceti. Cioè, non ci sono indizi di monasteri o di regole.

D. Secondo periodo: dall'Accordo di Milano fino al 590

- L'inizio di quest'epoca è l'Accordo ("l'Editto") di Milano (313) tramite il quale il cristianesimo divenne religione lecita; finirono, dunque, le persecuzioni.

- In questa epoca apparivano nuovi termini per gli asceti e le vergini, come
    - termini greci: *mozanontes, agapetoi, sinodytae, apotaktikoi*;
    - termini latini: *sancti, conversi, sanctimoniales* (questo termine si riferisce solo a donne).
    - Un tipo molto particolare, diffuso in Siria, era quello degli stiliti (che passavano tutta la loro vita su un tipo di colonna).
    - Per quelli che sceglievano una vita celibe per motivi della fede, si cominciava a usare anche la parola *religiosi*, e per questo stile di vita si usava la parola *religio*. Sono parole che in quest'epoca si usavano non solo per i *monachoi*, ma anche per altri, per es., per i chierici o per le vedove.
    - Man mano, però, la vita dei religiosi otteneva le caratteristiche di uno stato giuridico riconosciuto.
    - Per quelli che vivevano una vita celibe in comunità, divenne prevalente il termine *monachoi*, oppure – sin dal IV secolo in forma latinizzata – *monachi*.
    - Per le donne diventavano prevalenti le parole *sanctimoniales* e *monachae*.
- In alcune regioni orientali si fondano nuove colonie di monaci di stile anacoretico.
    - Alcune colonie furono chiamate **laure**, un termine che più tardi fu usato anche per monasteri delle Chiese ortodosse.
- La novità più grande in quest'epoca era, però, la formazione di **comunità giuridicamente organizzate**.
    - Si parla di monasteri **cenobitici**, un termine usato anche nelle *Regula Benedicti*. La parola viene da *koinos bios* = vita comune.
    - La diffusione di questo tipo di vita sin dal IV secolo può essere spiegata da diverse prospettive:
        - da una prospettiva psicologica-pratica: la Chiesa si era resa conto che le forme individuali potevano più facilmente portare a sviluppi indesiderati (come arroganza o scurrilità), mentre la vita in comunità comprende anche la correzione fraterna;
        - da una prospettiva teologica: ci si rese conto che Dio vuole che gli uomini non vivano isolati, ma in comunione; Dio chiama i fedeli a far parte della *communio sanctorum*;
        - da una prospettiva storica: dopo la fine delle persecuzioni, divenne possibile vivere questo stile di vita senza dover temere la repressione da parte dello Stato.
    - I primi esempi di tali monasteri appaiono in Egitto fra il 320 e il 325, sotto la guida di **Pacomio**.
        - Lui fondò non solo monasteri maschili, ma anche femminili.
    - In Francia **Martino di Tours** (* 397) dopo il servizio militare nel 361 fondò un monastero a Ligugé che viene considerato il primo monastero in Occidente.
    - Fra le caratteristiche dei monasteri cenobitici ci sono:
        - l'abitazione comune,
        - un periodo di prova (più tardi chiamato noviziato),
        - un rito di ingresso,
        - la comunione dei beni,
        - un comune stile di vestirsi,
        - la preghiera comune,
        - pasti comuni,
        - la *stabilitas loci*.

- Fra il monachesimo anacoretico (le colonie di monache) e quello cenobitico ci sono notevoli differenze:
  - Per quanto riguarda i beni, per il monachesimo anacoretico ciò che contava era lo stile di vita semplice. Per il monachesimo cenobitico, invece, importava la comunità dei beni. La vita ascetica in comune veniva considerata una riproduzione della comunità di Gerusalemme (cf. At 4). Il monastero come tale poteva diventare benestante.
  - Per quanto riguarda l'obbedienza, al ruolo di guida spirituale si aggiunge quella di superiore (*abate*).
- Di regola i monachi non erano chierici.
  - Già nel 363, però, troviamo in Italia un primo esempio di un monastero di sacerdoti, fondato dal vescovo Eusebio di Vercelli.
  - In effetti, si diffondeva l'opinione che i presbiteri e *a fortiori* i vescovi dovevano vivere celibi. Così nasce l'ideale del vescovo-monaco.
- Già dal IV secolo c'erano casi di **oblazioni di fanciulli** ai monasteri.
- Nel 434 la parola ***monasterium*** apparse nella legislazione civile riferendosi a una **persona giuridica** capace di possedere beni (*Codex Theodosianus* 3.3.1)
- Si concedevano esenzioni fiscali alle *virgines* e alle *viduae*.
- Il Concilio di Agde (Francia, 506, can. 38) vieta ai monaci di andare vagando senza una lettera di raccomandazione del vescovo.

- Insieme con i primi monasteri apparivano anche le prime **regole**.
  - Le regole erano una conseguenza naturale della vita comune.
  - In Oriente apparivano le regole di Afraate († ca. 345), Pacomio († 346), Basilio († 379), regole degli asceti siriani, per es. Giuliano Saba (regola 317-325).
    - Questi testi, costituiti principalmente da citazioni della Sacra Scrittura, non trattano tanto dell'organizzazione della vita nel monastero, quanto piuttosto della vita ascetica in genere. È discutibile se è adeguato chiamarle "regole".
  - **Basilio di Cesarea** = Basilio Magno (ca. 330-379), che viveva in Cappadocia (oggi Turchia), non compose veramente una regola come documento unico. Si trattava piuttosto di un insieme di diversi scritti composti per gli asceti.
    - Monasteri che facevano riferimento a lui si sviluppavano sia in Oriente, sia – sin dal VIII secolo – in Sicilia e Puglia, e poi anche in altre parti dell'Europa occidentale.
  - In Africa **Agostino** da Ippona (354-430) scrisse una regola, oppure piuttosto alcune regole.
    - Secondo la tradizione, diverse versioni fra loro collegate, furono attribuite a Agostino:
      - la *Consensoria monachorum* (chiamata anche *Regula prima*),
      - l'*Ordo monasterii* (chiamata anche *Regula secunda*),
      - il *Praeceptum* (chiamata anche *Regula tertia* o *Regula ad servos Dei*).
      - Inoltre nella lettera 211 esiste una versione della *Regula tertia* che si rivolge a un monastero femminile.
    - Gli storici hanno dibattuto sull'autore, i destinatari e la data di composizione di queste regole.
    - Fino al XI secolo l'influsso di queste regole era piuttosto indiretto, tramite altre regole.
    - L'ampia diffusione della regola di Agostino comincia solo nel XI secolo.
      - All'inizio i premostratensi usavano l'*Ordo monasterii*.
      - Tuttavia, a partire del XIII secolo prevalse quasi esclusivamente la *Regula tertia*.

- In Occidente furono scritte due regole anonime, la *Regula Magistri* (ca. 500-525) e, usandola come fonte principale, la ***Regula Benedicti (RB)*** (verso il 540). La tradizione attribuisce quest'ultima regola a Benedetto di Norcia, la cui vita fu descritta da Gregorio Magno, e ritiene che Benedetto avesse scritto la regola per il monastero di Monte Cassino (Italia).
  - Gli studiosi, però, discutono se questa vita abbia un fondamento storico oppure se si tratta piuttosto di una descrizione edificante del monaco esemplare.
  - La RB concepisce la vita comune come vita di famiglia, nello spirito di Cristo, rappresentato dall'abate.
  - L'attività principale del monastero è l'ufficio divino in coro.
  - Questo viene alternato con la lettura sacra e dal lavoro manuale.
    - Tradizionalmente questo stile di vita viene riassunta con il motto *Ora et labora*.
      - Si tratta, però, di un motto sviluppato solo nel tardo medioevo.
      - In effetti, si può discutere se il motto riassuma bene la vita del monaco. In modo particolare il motto non menziona lo studio.
  - Ci vuole un noviziato di un anno.
  - Dopodiché il monaco emette la promessa *de stabilitate sua et conversatione morum suorum et oboedientia* (RB 58).
    - Il primo elemento della promessa è la *stabilitas loci* tramite la quale il monaco si lega al suo monastero per il resto della sua vita.
    - Per quanto riguarda il secondo elemento, la *conversatio morum*, esistono proposte diverse su come tradurre questo termine.
      - Una traduzione piuttosto letterale è: "conversione continua".
      - Le costituzioni di una congregazione negli Stati Uniti traduce: "fidelity to the monastic way of life"[1].
      - Esiste comunque un consenso che il termine include la promessa di una vita celibe e povera. Include, però, anche gli altri elementi essenziali della vita monastica.
    - Il terzo elemento è l'obbedienza.
  - L'abate viene eletto da tutti i monaci.
  - Viene assistito dal priore e dagli altri ufficiali del monastero.
  - Alle decisioni più importanti partecipano tutti i monaci.
- Di regola, ciascun **monastero era giuridicamente indipendente**.
  - Un'eccezione erano i monasteri fondati da Pacomio in Egitto; formavano una rete centralizzata.
  - Seguire una determinata regola, in quest'epoca non significava ancora appartenere a un determinato "ordine religioso" nel senso di un insieme di diversi monasteri. Invece, spettava all'abate determinare la regola per il suo monastero. In effetti, un abate poteva cambiare la regola del suo monastero, oppure scegliere un misto di regole diverse.
  - A parte la regola, ciascun monastero aveva le proprie *consuetudines*.
- Il Concilio di Calcedonia (451)
  - è il primo esempio nella storia di un'autorità ecclesiastica che emanò norme sulla vita religiosa nella Chiesa universale;

[1] SWISS-AMERICAN BENEDICTINE CONGREGATION, costituzioni 2022, C 37 §1.

- sottomise i monaci al controllo del vescovo, richiese la sua approvazione per l'erezione di nuovi monasteri, ma richiese anche che dedicasse la necessaria cura ai monasteri (cann. 4, 8, 24);
- impose l'anatema ai monaci che tornarono al mondo (can. 7);
- impose la scomunica alle vergini che si sposavano (can. 16).
  - Già in questa norma si trova – in una traduzione latina – la formulazione che le vergini e i monaci si "consacrano" a Dio (*virgo quae se Deo domino consecravit*).

E. Terzo periodo: da Gregorio Magno alla fine dell'alto medioevo (962)

- Questo periodo comincia con l'inizio del pontificato di **Gregorio Magno** (590-604) che promosse molto la vita consacrata.
  - Prima di diventare papa, per alcuni anni aveva vissuto come monaco, in un monastero a Roma sul monte Celio.
  - Era il primo monaco che divenne papa.
  - È l'autore della vita di Benedetto.
  - Nel 596 Gregorio inviò quaranta monaci da Roma in Inghilterra, sotto la guida di Agostino di Canterbury.
  - Più tardi, da Inghilterra si inviavano monaci missionari anche in altri paesi, nei territori che oggi appartengono ai Paesi Bassi e alla Germania.
- Le norme del Concilio di Calcedonia sulla subordinazione dei monasteri ai vescovi venivano concretizzate da molti sinodi regionali.
- All'inizio dell'alto medioevo un grande influsso provenne dai **monasteri irlandesi**.
  - I primi di questi monasteri, almeno secondo la legenda, furono fondati dal missionario Patrizio (Patrick, 385-461).
  - In effetti, in quei secoli in Irlanda non c'erano città e neanche diocesi. La struttura della Chiesa in Irlanda dipendeva dai monasteri.
  - In Irlanda erano frequenti i "**monasteri doppi**", ovvero un monastero maschile e un monastero femminile, governati dallo stesso abate o dalla stessa abbadessa.
- Una parte dei monaci irlandesi sceglievano la vita come pellegrini, partendo per l'estero e diventando così **missionari**.
  - Un importante monaco irlandese missionario era **Colombano di Bobbio** (= Colombano di Luxeuil, ca. 540-615) che nel 590 si recò in Francia (a Luxeuil), diffondendo il monachesimo irlandese nel continente europeo.
  - Colombano è anche autore di una regola.
    - Questa regola prevedeva un voto di pellegrinare.
  - Nel 628 Onorio I concesse al monastero di Bobbio (in Italia) il privilegio che i vescovi non potevano esercitare la loro giurisdizione sul monastero.
    - La letteratura spesso indica questa decisione come il primo esempio di un'**esenzione** dei religiosi dalla potestà dei vescovi.
    - Bisogna notare che all'epoca non si trattava di un sistema uniforme di esenzione; ciascuna esenzione era, per così dire, un atto amministrativo singolare per un caso unico.
    - Comunque, mentre nei secoli precedenti il controllo dei vescovi sui monasteri era cresciuto, man mano il papa limita questo controllo tramite esenzioni, sottomettendo i monasteri solo alla sua autorità.
- In quest'epoca i monasteri ottennero un ruolo importante nella società.

    - Mentre la vita dei monaci dei primi secoli costituiva una certa protesta contro la vita mondana, in questa epoca il monachesimo veniva pienamente integrato nella società e diventava anzi parte del sistema politico-sociale.
    - Da una parte il potere secolare promuoveva il monachesimo, d'altra parte lo usava anche per la stabilizzazione del suo potere.
    - Si creò una relazione stretta fra l'aristocrazia e i monasteri. Erano le case nobili che fondavano i monasteri e li dominavano.
        - Così il diritto di eleggere l'abate praticamente sparì.
    - I monasteri ottennero ampi territori nei quali promovevano in modo sistematico l'agricoltura.
        - Questo era possibile solo perché diventavano padroni di servi (non da confondere con schiavi).
    - I monasteri divennero importanti centri culturali e scientifici (con biblioteche e scuole) e anche centri di assistenza sociale.
    - Man mano ottennero anche una funzione nelle strutture del governo secolare.
    - Gli abati (e anche le abbadesse) di alcuni monasteri esercitavano una funzione quasi-episcopale.
    - Sin dal VIII secolo si diffonde la prassi che l'autorità ecclesiastica o civile affidava monasteri a una persona esterna che così otteneva il diritto di ricevere i redditi.
        - Tale affidamento fu espresso con la formula ***in commendam***.
        - La persona cui il monastero veniva affidato fu chiamato *abate commendatario*.
        - Questa struttura poteva avere vantaggi per il monastero, perché l'abate commendatario l'integrava nelle strutture di potere dell'epoca e lo doveva proteggere contro avversari; la struttura poteva, però, anche danneggiare lo sviluppo sia economico sia spirituale dei monasteri.
- All'inizio di quest'epoca molti monasteri osservavano la regola di Colombano, oppure un misto fra essa e la *RB*. Con il passare del tempo, però, dominava sempre di più la *RB*. Diversi fattori contribuivano a questo sviluppo:
    - Diversi sinodi prescrivevano la *RB* (per es., il *Concilium Germanicum* 742).
    - C'erano tentativi da parte dei poteri secolari di unificare le regole nei loro regni, per es., nel regno dei carolingi.
    - Molto influsso fu esercitato dall'abate **Benedetto di Aniane** († 821; dell'abazia di Kornelimünster presso Aquisgrana [Aachen], Germania; ogni tanto viene chiamato il "secondo Benedetto"), un grande propagatore della *RB*.
        - È l'editore di una raccolta di regole (*Codex regularum monasticarum*).
        - Cercava anche di unificare le *consuetudines* dei monasteri.
- Si estese la prassi di offrire già **minorenni** (*oblati*) ai monasteri.
    - Alla fine di quest'epoca la maggioranza dei monaci era entrata già come minorenni.
    - Fu considerato vantaggioso dalle famiglie avere almeno un figlio in un monastero.
    - Per valutare questa prassi bisogna rendersi conto che c'era una prassi simile riguardo al matrimonio: quando i figli erano ancora giovani, i genitori concordavano già il loro fidanzamento.
    - C'erano sinodi che confermavano l'obbligo di chi era entrato da bambino di diventare e rimanere monaco (per es., Concilio di Toledo 633, cap. 49). Poi si richiese un'età minima dell'oblazione (Concilio di Toledo 656: dieci anni; Concilio Quinisesto o Trullano 692: dieci anni).
- Nei monasteri maschili si osservava una **clericalizzazione**.

    - Alla fine di quest'epoca la maggioranza dei monaci erano sacerdoti.
    - Si prescrisse che l'abate doveva essere sacerdote (per la prima volta in un Concilio romano 826).
- Sin dal VIII secolo si diffuse la forma di vita dei **canonici** e delle **canonichesse**.
    - Inizialmente non erano religiosi. Si parla, perciò, di "canonici secolari". Menzioniamo questa forma di vita perché portò, sin dal XI secolo, alla nascita dei canonici con voti religiosi, cioè dei "canonici (e canonichesse) regolari".
    - I canonici (secolari) recitavano insieme la liturgia delle ore, spesso nella chiesa cattedrale, e si radunavano nei capitoli. I canonici maschi erano tipicamente sacerdoti.
    - Non essendo religiosi, non rinunciavano alla proprietà privata.
    - Un primo promotore della vita canonicale (secolare) era Crodegango di Metz († 766) che scrisse un tipo di regola per la vita canonicale.
    - Nel 816 il sinodo di Aquisgrana promulgò una nuova regola per i canonici e le canonichesse (*Institutio canonicorum et sanctimonialium Aquisgranensis*).
        - Il sinodo permise solo due *ordines* nella Chiesa: l'*ordo monasticus* e l'*ordo canonicus*.
        - In questa formulazione la parola *ordo* si riferiva a un modo ordinato di vivere, non a una struttura o un ente.
            - Nel diritto vigente questo modo di usare la parola *ordo* si incontra nel termine *ordo virginum* (cf. c. 604 §1).
- Per le religiose, in questa epoca cominciava l'uso della parola *moniales*.
    - Si tratta di una forma abbreviata di *sanctimoniales*.
        - Sembra probabile che a questa abbreviazione abbia contribuito la corrispondenza delle prime tre lettere della parola *moniales* con quelle della parola *monachus*.
- Nel 909 in Francia fu fondata l'abbazia di Cluny, dalla quale sorse la **riforma cluniacense**.
    - L'abbazia di Cluny godeva della protezione del papa. Anche a questo riguardo si può parlare di **esenzione**.
    - Fra gli scopi c'erano i seguenti:
        - orientarsi verso l'aldilà *(extra mundum)*,
        - promuovere la liturgia solenne e il silenzio,
        - liberarsi dal dominio da parte dell'aristocrazia,
        - ricuperare il diritto di eleggere l'abate,
        - assumere come monaci non gli "oblati" (offerti dalle famiglie), ma persone che veramente volevano farsi monaci;
        - una certa centralizzazione il cui centro era l'abate di Cluny, tuttavia ancora senza un capitolo generale;
        - un sistema di visite regolari delle abbazie, come uno strumento di vigilanza.
    - La riforma non toccò la regola; cioè, la regola osservata rimaneva la RB. Tuttavia i monasteri che partecipavano alla riforma osservavano le *consuetudines* di Cluny.
    - Altri monasteri seguivano la riforma di Cluny. La riforma cluniacense si diffondeva prima in Francia, ma poi anche in Italia e Spagna. Caratterizza il periodo fino al 1100 circa.
    - In Germania c'erano tendenze simili che, però, erano indipendenti da Cluny.

- Il sinodo di Augusta (Augsburg, 952, cap. 7) stabilì che il vescovo non dovesse negare ai suoi chierici la possibilità di farsi monaci.

F. Quarto periodo: dall'inizio del Sacro Romano Impero fino al 1140

- Nel 962 Ottone il Grande fu coronato Imperatore. Tradizionalmente è il momento considerato l'inizio del Sacro Romano Impero Germanico.

a) Monaci

- Nel XI secolo si osserva la fondazione di insiemi di nuovi monasteri con una forte dimensione **eremitica**.
    - C'erano principalmente tre esempi:
        - i **camaldolesi**, fondati nel 1012 da Romualdo di Camaldoli; il personaggio più importanti era Pietro Damiani;
            - Sin dal 1966 sono una delle congregazioni della Confederazione benedettina.
        - i **vallombrosani**, fondati nel 1036 da Giovanni Gualberto;
            - Anche loro sin dal 1966 sono una delle congregazioni della Confederazione benedettina.
        - i **certosini**, fondati nel 1084 da Bruno di Colonia.
        - I nomi di questi tre gruppi provengono dai rispettivi luoghi (in Italia: Camaldoli e Vallombrosa) o dalla regione (Chartreuse, in Francia).
    - La fondazione di questi insiemi di monasteri era un tentativo di praticare uno stile di vita più povero di quello dei monasteri tradizionali dell'Impero.
        - Perciò, questi monasteri non volevano più avere servi. Per effettuare i lavori manuali, si creò lo stato dei ***conversi***.
        - Così si creò una distinzione fra due classi di monaci: da una parte i monaci coristi (cioè quelli che partecipavano alla liturgia delle ore nel coro), dall'altra parte i conversi.
            - Fra i monaci coristi c'erano i chierici e quelli che si preparavano agli ordini sacri. Dipendeva dal rispettivo ordine se ci fosse anche la possibilità di monaci coristi che rimanevano laici.
            - I conversi erano sempre laici.
        - Una distinzione corrispondente fra due classi si sviluppò anche nei monasteri femminili; così si distingueva fra le monache (che recitavano nel coro, in latino) e le suore laiche (*conversae*) per le quali le regole di clausura erano meno rigide.
        - Dal punto di vista moderno, l'introduzione di una 'seconda classe' di religiosi può sembrare discriminatoria. Ma l'intento originario era piuttosto inclusivo: gli ordini desideravano che anche coloro che svolgevano lavori manuali si sentissero veri membri della comunità monastica.
    - Inizialmente tutti e tre questi insiemi di monasteri continuavano a vivere secondo la RB. Solo i certosini nel 1127 scrissero una nuova regola. Fu chiamata *Consuetudines Cartusiae*; per i certosini, questo documento *de facto* sostituiva la RB.
- In Francia nel 1098 fu fondato il monastero di Citeaux dal quale nacque l'**Ordine cistercense**. Considera Roberto di Molesme suo fondatore. Il personaggio più importante era Bernardo di Chiaravalle (= Clairvaux), entrato al monastero di Citeaux nel 1112.

- I cistercensi cercavano di distinguersi dai monasteri tradizionali, con queste caratteristiche:
  - un ritorno radicale agli inizi (immaginati) della vita monastica,
  - l'osservanza letterale della RB,
  - la *fuga mundi*, fondando i monasteri in zone non abitate in campagna,
  - uno stile di vita austero,
  - il lavoro manuale dei monaci,
  - il rifiuto di accettare oblati, chiedendo un'età minima di 18 anni per entrare,
  - l'abito bianco invece di quello nero dei benedettini tradizionali,
  - la consapevolezza di essere i "veri" benedettini, cercando di convincere i monaci dei monasteri tradizionali di trasferirsi, anche senza il permesso dell'abate.
- Si creò una forte centralizzazione tramite:
  - il sistema di **filiazione**: un monastero madre fonda monasteri filiali sui quali conserva un certo dominio;
  - un sistema di visite dei monasteri da parte dell'abate del monastero madre;
  - un'assemblea annuale degli abati, cioè un tipo di **capitolo generale**.
  - Questa struttura fu introdotta dalla ***Charta caritatis***, un tipo di costituzione redatta da Stefano Harding, il terzo abate di Citeaux.
    - Nacque così la distinzione fra la *regula* e un altro documento, più tardi tipicamente chiamato *constitutiones*.
    - Nel 1119 la *Charta caritatis* fu approvata dal papa. Questo fatto era una notevole novità. In effetti, finora le regole (come quelle di Agostino e la RB) non erano state approvate dall'autorità ecclesiastica.

- Sin dal XII secolo si creavano anche le prime **congregazioni monastiche** e altri tipi collegamenti fra i monasteri, chiamati **osservanze**, che avevano *consuetudines* comuni.
- Nel XII secolo si cominciava a usare la parola **ordine** *(ordo)* per un insieme di monasteri.
  - Prima la parola *ordo* era stata usata per una forma di vita e anche per uno stato di vita (*ordo monasticus*, *ordo canonicus*), ma non per un organismo composto da vari monasteri.
- Bisogna rendersi conto che in quest'epoca c'erano due tipi di monasteri:
  - Da una parte c'erano i monasteri che non facevano parte di un ordine, soprattutto i monasteri benedettini (tradizionali).
  - D'altra parte c'erano i monasteri che facevano parte di uno degli ordini, come i monasteri dei camaldolesi, certosini, cistercensi ecc.

b) Canonici regolari

- Sin dal XI secolo si creavano gruppi di canonici che emettevano voti religiosi e che, dunque, non furono più considerati canonici secolari, ma **canonici regolari**.
  - Usavano soprattutto una delle regole attribuite ad Agostino.
  - In molti aspetti assomigliavano i monaci; tuttavia, si distinguevano dai monaci in quanto mantenevano il ministero pastorale come elemento essenziale del loro stile di vita.
- Come termine comune che abbracciava sia i monaci sia i canonici, si cominciava ad usare il termine **regolari** (*regulares*), cioè persone che vivevano secondo una regola.
  - In quest'epoca, dunque, i termini *religiosi* e *regulares* erano più o meno sinonimi.

- Un sinodo nel Laterano nel 1059 viene considerato l'origine dei Canonici regolari della Congregazione del Santissimo Salvatore lateranense (**canonici lateranensi**).
    - Qui il termine "congregazione" si riferisce, come nel caso di una congregazione monastica, a un insieme di case.
        - Non si confonde, dunque, con la "congregazione" nel senso moderno di un istituto con voti semplici.
    - Nell'*AnnPont*, dopo l'Ordine di Malta, indicato al primo post degli IR con l'indicazione "Fond. 1080 circa", la congregazione dei canonici lateranensi viene elencata al secondo posto. Tuttavia, mentre per tutti gli altri IR maschili si indica l'anno della fondazione, per questa congregazione canonicale tale indicazione manca. È un indizio del fatto che non si conoscono bene i suoi inizi.
- Verso il 1121 Norberto di Xanten fondò i **premostratensi** = **norbertini**.
    - Il nome proviene dal monastero di Prémontré (Francia).
    - Erano i primi che usavano una suddivisione in **province** (che furono chiamate "circarie").
    - C'era presto anche un corrispondente istituto femminile.

c) Nuovi ordini fondati in Terra Santa

- Verso la fine di quest'epoca e l'inizio della prossima furono fondati diversi ordini in Terra Santa, durante l'epoca delle crociate (che era cominciata nel 1095). Fra gli altri, si tratta dei seguenti ordini:
    - Presso un ospedale a Gerusalemme fu fondato (nel 1099) l'Ordine degli **Ospedalieri di San Giovanni di Gerusalemme** (oggi: Ordine di Malta).
    - Nel 1114 si fondarono, anche a Gerusalemme, i **Canonici regolari del Santo Sepolcro di Gerusalemme**. Anche quest'ordine si occupava di un ospedale e dei pellegrini in Terra Santa.
    - Pochi anni dopo (verso il 1118) fu fondato l'Ordine dei **templari**. Era sin dall'inizio un ordine cavalleresco (il primo nella storia), con lo scopo di proteggere i pellegrini.
    - Nel 1190 fu fondato l'**Ordine teutonico** che si occupava di un ospedale.
    - Sul Monte Carmelo, dopo la terza crociata (1189-1192) si formò l'ordine dei **carmelitani**, un ordine eremitico contemplativo.
        - Il patriarca latino di Gerusalemme, Alberto, tra il 1206 e il 1214 diede alla comunità degli eremiti la prima "formula di vita".
- Torneremo a parlare degli ordini nati in Terra Santa fra poco.

d) Nuove norme

- Dopo il Concilio di Calcedonia (451) i concili ecumenici successivi non si erano più occupati dei religiosi. Questo cambia con i quattro Concili (ecumenici) lateranensi nei secoli XII e XIII.
- Il Concilio Lateranense I (1123, can. 21) vietò di contrarre matrimonio a chi aveva emesso il voto di castità.
- Il Concilio Lateranense II (1139, cann. 7 e 8) anzi dichiarò tale matrimonio invalido.
- Lo stesso concilio (can. 26) abolì la possibilità di *sanctimoniales* fuori dei monasteri. Richiese che vivessero in monasteri secondo le regole di Benedetto, Basilio o Agostino.
    - Qui il Concilio fece riferimento a tre regole nate in tre continenti diversi (Europa, Asia e Africa).
    - Non sembra, però, che intendeva escludere le regole più recenti.

G. Quinto periodo: dal Decreto di Graziano fino al 1309

- Al centro di questo periodo si trova il Concilio Lateranense IV (1215). Suddividiamo il periodo in tre sezioni: prima del Concilio, lo stesso Concilio, e dopo il Concilio.

a) Prima del Concilio Lateranense IV

- Questo periodo comincia con il Decreto di Graziano, redatto intorno al 1140.
    - Tratta della vita consacrata soprattutto nella seconda parte, cause 16-20, su monaci e ministero, monaci e recessione dallo stato clericale, il rapporto tra vescovo e monastero/monaci, oblati e professione religiosa.
- Per spiegare i grandi cambiamenti della vita consacrata in quest'epoca bisogna prendere in considerazione i cambiamenti sociali e religiosi in genere:
    - la crescita dell'importanza delle città e del commercio,
    - la maggiore mobilità della popolazione,
    - la nascita delle università (Bologna 1088; Parigi e Oxford, inizio XII secolo; ecc.),
    - l'emergere di movimenti eretici che non si sottomettevano più alla gerarchia cattolica; molti di questi abbracciavano una vita povera,
    - l'influsso crescente dei Romani Pontefici.
- In quest'epoca ci sono le prime tracce dell'idea di una distinzione fra voti religiosi, riconosciuti dalla Chiesa con le rispettive conseguenze canoniche, e altri voti, chiamati semplici.
    - Così Graziano (D. 27, c. 8) distingue fra quelli che sono *simpliciter voventes* e quelli che hanno il *propositum religionis*.
    - La distinzione fra due tipi di voti si trova esplicitamente verso 1150 nelle sentenze (Lib. IV, Dist. 38, c. 3) di Pietro Lombardo: "Votum aliud est privatum aliud sollemne. Privatum est in abscondito factum, sollemne vero in conspectu Ecclesiae factum."
    - Così nasce la distinzione fra **voti solenni** e **voti semplici**.
- Verso la fine del XII secolo si sviluppa **la triade dei voti di povertà, castità e obbedienza**.
    - Si trovano così almeno nel 1198 nella regola dei trinitari.
    - Nel 1223 si trovano anche nella regola di Francesco.
    - Alcuni dei nuovi ordini aggiunsero a questi tre voti un **quarto voto** che esprimeva il rispettivo carisma (per es., il voto di combattere per la protezione dei pellegrini e l'indipendenza della Terra Santa).
- Nel 1199 Innocenzo III in una lettera decretale dichiarò che non è l'abito che fa il monaco, ma la professione religiosa.
    - Regolamentò anche il ***transitus*** da un ordine a un altro: un religioso ha la possibilità di transitare in un altro ordine se questo prevede una disciplina più severa (lettera decretale *Licet quibusdam*, 1206; cf. X 3.31.18).
    - Determinò che i **fanciulli** non fossero accolti prima dei quindici anni (lettera decretale *Ad evellendum*, 1207).
- Sotto la pressione militare da parte dei musulmani, la situazione in Terra Santa divenne sempre più difficile.
    - Questo comportava grandi cambiamenti per gli ordini presenti nel paese.
    - Molti di essi – ma non i carmelitani – si trasformarono in ordini cavallereschi (= ordini militari).
    - Alla fine, agli ordini nati in Terra Santa non rimaneva altra opzione che emigrare.

- Una volta adottato lo stile di vita militare, gli ordini cavallereschi dopo l'emigrazione tendevano a sottomettere territori al di fuori della Terra Santa.
- Torniamo a parlare dei cinque ordini che avevamo menzionato prima:
  - L'Ordine degli **Ospedalieri di San Giovanni di Gerusalemme** esercitava il dominio su diverse isole nel Mediterraneo, una dopo l'altra: Cipro, Rodi e alla fine Malta. Nel 1798, Napoleone gli tolse il dominio su Malta.
    - L'ordine ha cambiato nome diverse volte; oggi si chiama (nella forma breve) **Ordine di Malta**.
    - A causa del dominio su diverse isole durante la storia l'ordine è diventato un soggetto giuridico nell'ordinamento internazionale. Dettagli su questa posizione dell'Ordine saranno spiegate nel mio corso Relazioni giuridiche tra la Chiesa e la società civile.
    - Oggi rimangono solo pochi membri religiosi dell'Ordine ("primo ceto"). L'ordine ha, però, accettato laici come membri del "secondo e terzo ceto".
  - I **Canonici regolari del Santo Sepolcro di Gerusalemme** dopo l'emigrazione persero la loro unità. Continuarono, però, ancora per secoli. Gli ultimi gruppi si estinsero solo nel XIX secolo.
    - È rimasto l'Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme le cui radici storiche (non molto chiare) lo collegano con quei canonici regolari. L'Ordine equestre attuale, però, non è un istituto religioso, ma un'associazione pubblica.
    - Nell'*AnnPont* l'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme viene menzionato dopo le istituzioni della Curia Romana, prima delle istituzioni collegate con la Santa Sede.
  - L'Ordine dei **templari** fu soppresso nel 1312.
    - Ne parleremo ancora.
    - Sin dal XVIII secolo nacquero parecchi gruppi che tentavano di far rivivere la tradizione dei templari. Questi gruppi, però, non sono stati riconosciuti dalla Chiesa.
    - Nel XX e XXI secolo sono state fondate alcune associazioni di fedeli che intendono richiamarsi agli ideali e allo stile di vita dei templari e che sono state riconosciute da alcuni vescovi italiani. Tuttavia, il gruppo principale, denominato prima "Templari cattolici d'Italia" e poi "Templari oggi", è stato soppresso nel 2022.
  - I **carmelitani**, arrivati in Europa, si assimilarono piuttosto ai mendicanti.
    - Un ramo femminile fu fondato nel XV secolo.
  - L'**Ordine teutonico** nel XIV secolo dominava ampi territori vicini al mar baltico.
    - Una riforma nel 1929 l'ha trasformato in un ordine di canonici regolari.
- Nel 1210, pochi anni dopo la sua conversione, Francesco di Assisi (1181/1182-1226) ottenne dal papa Innocenzo III il permesso di vivere, insieme con i suoi seguaci, secondo la loro regola.
  - Non si sa se questa "regola primitiva" o "protoregola" è mai esistita in forma scritta. Comunque, non è stata conservata in forma scritta.
  - Si trattava di un gruppo di laici che vivevano una povertà radicale, senza avere case, camminando da un luogo all'altro, predicando il Vangelo.
  - Vivevano di lavoro manuale e di elemosine.
  - Come segno della loro approvazione ecclesiale i frati ricevevano la tonsura.

- Al superiore si diede il titolo *minister*, considerandolo un servo degli altri, secondo il detto di Gesù: “chi vuole essere il primo tra voi, sarà vostro schiavo” (Mt 20,26).
- (Torneremo a parlare dei francescani fra poco.)

b) Il Concilio Lateranense IV

- Nel 1215 il Concilio Lateranense IV si è occupato degli ordini religiosi.
  - I monasteri tradizionali (che erano autonomi) furono obbligati a svolgere assemblee regolari degli abati (cost. 12), cioè un tipo di **capitoli generali**.
    - In effetti, l’esperienza dei Cistercensi mostrava che tali capitoli erano fruttuosi.
    - Nel periodo successivo anche i papi emanavano obblighi del genere.
    - In linea generale, però, questo non funzionava, perché era un’idea che veniva troppo “dall’alto”.
  - A parte questo, il concilio (cost. 13) emanò un **divieto**:
    - “Ne nimia religionum diversitas gravem in Ecclesia Dei confusionem inducat firmiter prohibemus ne quis de caetero novam religionem inveniat sed quicumque voluerit ad religionem converti unam de approbatis assumat.” (Affinché l’eccessiva diversità delle religioni non induca una grave confusione nella Chiesa di Dio, proibiamo fermamente che qualcuno in futuro inventi una nuova religione, ma chiunque desideri convertirsi a una religione ne scelga una tra quelle approvate.)
    - Qui incontriamo un uso della parola *religio* che non si riferisce più allo stato di vita dei religiosi in genere, ma alla vita secondo una delle diverse regole usate dai religiosi.
    - Nel divieto del concilio la parola *approbatis* non deve essere interpretato in senso letterale. In effetti, le regole di Basilio, Agostino e Benedetto non erano mai state approvate per decreto formale. Per il concilio ovviamente era sufficiente che una regola era riconosciuta valida dall’esperienza di molti secoli.
    - Per gruppi nuovi questo divieto comportava *de facto* che dovevano scegliere fra la RB e una delle regole di Agostino.
    - Nella letteratura dei secoli successivi il divieto spesso veniva interpretato come una limitazione a quattro regole (Basilio, Agostino, Benedetto, Francesco). Ma nei decreti del concilio un tale elenco non si trova. Non sarebbe nemmeno stato adeguato, considerando che i papi avevano già approvato altre regole.

c) Dopo il Concilio Lateranense IV

(i) Gli ordini mendicanti

- Nello stesso anno del concilio (cioè, nel 1215) Domenico di Guzmán fondò l’**Ordine dei Predicatori** (= **domenicani**) (approv. 1216).
  - L’origine era la missione ricevuta da papa Innocenzo III di predicare la fede cattolica fra gli eretici in Francia.
  - I membri del nuovo ordine erano sacerdoti. Perciò, considerando il divieto emanato dal Concilio Lateranense IV, era naturale che sceglievano una regola di Agostino.

- Tuttavia, questa regola non entrava in molti dettagli. Per i dettagli nel 1228 furono redatte le **costituzioni** dell'Ordine.
- In quest'epoca, il termine ***vita apostolica*** ottenne un nuovo significato. Non si riferiva più semplicemente alla prima comunità di Gerusalemme, ma alla missione ricevuta dagli apostoli di andare nel mondo per proclamare il Vangelo.
- Paragonato con la vita monastica, c'erano notevoli novità:
  - Non importa più il lavoro manuale, ma lo studio.
  - La predicazione viene considerata più importante della preghiera in coro.
  - Non c'è più la *stabilitas loci*. Era possibile inviare un membro da una casa a un'altra.
  - La base economica delle case non proviene più dal possesso di un terreno.
  - Mentre i monaci emettevano la *professio super altare*, i frati compiono la *professio in manibus* del superiore.
  - La struttura dell'ordine ha tre livelli: l'ordine intero – la provincia – la casa.
  - I superiori vengono eletti solo a tempo determinato.
  - Il governo, però, non spetta tanto ai superiori, ma piuttosto ai capitoli (cioè, al capitolo generale e ai capitoli provinciali). Si potrebbe dire che fu creata una struttura "democratica". I superiori (*magister generalis – magister provincialis - prior*) vengono piuttosto considerati mandatari dei membri e dei loro capitoli.
  - Tuttavia, il livello superiore non ha il potere pieno sui livelli inferiori; ha piuttosto un ruolo sussidiario.
  - Al moderatore supremo viene data la facoltà di concedere dispense dalle norme delle costituzioni. È una novità nei confronti degli ordini monastici, perché permettere una maggiore flessibilità.
  - Per proteggere i membri contro il pericolo di scrupoli, le costituzioni determinarono che le loro norme non obbligavano sotto peccato ("lex non obligat ad culpam, sed ad poenam").
- Nel 1232 ai domenicani fu affidata l'inquisizione.

- Un altro ordine fondato solo dopo il concilio erano i **mercedari**, fond. nel 1218 da Pietro Nolasco (approv. 1235), con lo scopo di liberare i prigionieri cristiani che erano stati fatti schiavi dei musulmani o dei pagani. L'ordine scelse la regola di Agostino.
- Nel 1220 Onorio III impose a tutti gli istituti l'obbligo di un noviziato di un anno (lettera decretale *Cum secundum*).
- Nei primi anni dopo il Concilio Lateranense IV alcuni ordini che si erano formati già prima, ottennero un'approvazione pontificia.
  - Nel 1223 i **francescani** ottennero l'approvazione pontificia della loro regola. Si parla della "regola bollata".
    - Questo termine la distingue dalla "regola primitiva" di cui sopra e dalla "regola non bollata", revisionata diverse volte fino al 1221, ma mai approvata dall'autorità ecclesiastica.
    - Al successo dell'approvazione pontificia ha contribuito il **cardinale protettore**
      - È una figura di collegamento fra l'ordine e la Curia romana, una figura nata con Francesco d'Assisi, in un'epoca nella quale nella Curia non c'era ancora un dicastero dedicato ai religiosi.

- Successivamente, il modello si diffondeva; cioè, c'erano anche cardinali protettori di altri ordini religiosi.
- La figura veniva ancora menzionata ai cann. 499 §2; 611 CIC1917.
- Nel 1964 è stata abolita.[2]
  - L'abolizione non riguardava il cardinale patrono, una figura introdotta nel 1921 per l'Ordine di Malta, l'unico istituto per il quale il papa si serve di tale rappresentante.

▪ Paragonato con il carisma originale, la regola bollata, emanata solo 13 anni dopo la regola primitiva, conteneva importanti modifiche:
- I frati non erano più girovaghi, ma vivano in case nelle città.
- Si erano trasformati in un ordine clericale. Fondavano case di studi per la preparazione dei frati al sacerdozio.
- Esercitavano la cura pastorale della popolazione nelle città.

▪ Per riconciliare la povertà iniziale con la nuova situazione, i papi trovarono due soluzioni:
- Nel 1230 Gregorio IX decise che giuridicamente il possesso dei frati rimaneva proprietà dei benefattori. Ma questo non funzionava bene.
- Perciò nel 1245 Innocenzo IV decise che il possesso dei frati fosse proprietà della Santa Sede.

▪ Con il sostegno di Francesco, Chiara di Assisi (1193/1194-1253) verso il 1212 fondò anche un monastero femminile, e scrisse una regola (1216-1217, approvata dal papa nel 1253). Era la nascita delle **clarisse**.

▪ Le divisioni fra i diversi rami provenienti da Francesco che esistono ancora oggi (minoriti, conventuali, cappuccini) avvennero solo nel XVI secolo.

o Nel 1226 i **carmelitani** ricevettero una conferma pontificia della loro regola.

o Nel 1256 la Curia Romana eresse gli **eremitani di Sant'Agostino**.

▪ Si trattava di una fusione fra diversi gruppi esistenti, parzialmente di tipo eremitico, parzialmente di gruppi che vivevano una radicale povertà.

▪ Era un caso eccezionale, in quanto l'iniziativa per questa erezione proveniva dalla Curia Romana.
- È considerato un ordine mendicante; dunque, non si confonde con i canonici regolari di Sant'Agostino.

▪ In quest'ordine, alcuni secoli dopo, entrò Martino Lutero.

▪ Nel 1968 il nome fu mutato in "Ordine di Sant'Agostino" (O.S.A.).

▪ Leone XIV appartiene a quest'ordine.

- I nuovi ordini menzionati sopra furono riassunti con il termine "**ordini mendicanti**".
  - Il termine abbracciava, fra gli altri, i francescani, domenicani, carmelitani, eremitani di Sant'Agostino, mercedari e i servi di Maria.
    - Sarebbe, però, erroneo pensare che questi ordini vivevano soprattutto dalla questua (= mendicità). La loro caratteristica stava piuttosto nel fatto che – a differenza dai monasteri tradizionali – non vivevano dei proventi dell'agricoltura.
  - A differenza dei monaci che vivevano nella clausura dei monasteri, i mendicanti potevano dedicarsi alla cura pastorale dei fedeli, in modo particolare nelle città. In effetti, nelle grandi città si fondarono tipicamente case di quattro ordini: francescani, domenicani, carmelitani e eremitani di Sant'Agostino.

[2] SEGRETERIA DI STATO, Lettera, 28.4.1964, *Commentarium pro Religiosis et Missionariis* 43 (1964) 152.

    - I membri di questi ordini entravano anche in contatto con le università, sia come studenti, sia come docenti. Si pensi, per es., ai domenicani Alberto Magno e Tommaso d'Aquino.
- Il domenicano Tommaso di Aquino (1224-1274) sviluppava, in modo particolare nella *Summa theologiae,* una teologia della vita religiosa.
    - Usa il termine *status perfectionis* che aveva un grande influsso sul linguaggio ecclesiale.
        - Il concetto di *perfezione* è biblico e faceva sempre parte del linguaggio della Chiesa. Per la caratterizzazione della vita religiosa era particolarmente importante quanto Gesù disse all'uomo ricco: "Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi" (Mt 19,21).
        - Il termine *status perfectionis* non voleva dire che i religiosi sono più perfetti degli altri; voleva esprimere che si obbligano solennemente a cercare la perfezione.
            - Per chiarificare questo, qualche volta si aggiungeva: *status perfectionis acquirendae*.
    - Un'allusione all'idea della perfezione si trova ancora nell'incipit del decreto *Perfectae caritatis* del Concilio Vaticano II.

(ii) I monasteri femminili

- Mentre molti monasteri maschili si radunarono in congregazioni monastiche, per i monasteri femminili era difficile seguire quest'esempio. Benché nel XII e XIII secolo c'erano alcuni tentativi del genere, i rispettivi monasteri furono in seguito assorbite da congregazioni miste con un superiore maschile. In effetti, i tentativi dei monasteri femminili di radunarsi fra di loro incontravano spesso la resistenza da parte della Santa Sede. Le visite di altri monasteri e i rispettivi viaggi, infatti, venivano considerate indecorose per le monache.
- Perciò, soprattutto sin dal XII secolo i monasteri femminili si aggregarono agli ordini maschili. L'ordine maschile corrispondente inviava confessori, predicatori, visitatori e talvolta anche economi; si parla della *cura monialium*. Ciò riguardava soprattutto i monasteri delle canonichesse premostratensi, delle monache cistercensi, certosine, domenicane, agostiniane e, con alcune limitazioni, anche delle clarisse. Spesso l'ordine maschile formava anzi una piccola comunità nelle vicinanze del monastero delle monache. Qualche volta gli ordini maschili cercarono di liberarsi dell'onere della cura delle monache; tuttavia, la Santa Sede in linea generale non lo permise.
- Dal punto di vista giuridico, i monasteri maschili e quelli femminili erano considerati appartenenti al medesimo ordine. All'epoca non si parlava quindi – come sarebbe avvenuto in seguito – di un "Primo" e di un "Secondo" Ordine. Si parlava piuttosto di una "**incorporazione**" dei monasteri femminili nell'ordine in questione.

(iii) I terzi ordini e comunità simili

- A parte i nuovi ordini, sin dal XII secolo si osserva la fondazione di altre comunità di fedeli celibi, sia di uomini sia di donne, che non volevano diventare ordini.
    - L'esempio più importante sono i membri dei **terzi ordini**, che in seguito venivano chiamati **terziari** e **terziarie**.
        - Tipicamente erano collegati agli ordini mendicanti.

        - Oggi normalmente si dice che il termine “terzo ordine” presuppone due altri ordini, quello maschile (= primo ordine) e quello femminile (= secondo ordine).
            - Anche il CIC1917 (can. 492 §1) usava l’espressione “primo ordine” per l’ordine maschile.
            - L’origine storico del termine “terzo ordine” è, però, diverso. Si riferiva a tre ordini nella Chiesa nel senso di “stati di vita”. Il primo ordine fu costituito dai chierici, il secondo dai religiosi, e il terzo dai laici. In questo senso il termine “terzo ordine francescano” voleva dire “il gruppo dei laici francescani”.
        - Spesso anche questi terziari e terziarie rimanevano celibi, eventualmente anche con un tipo di voti che, però, non erano riconosciuti come voti religiosi.
        - Nel caso delle donne, questa forma di vita consacrata evitava l’obbligo di vivere in clausura e perciò di dipendere – per motivi economici – da benefattori. Così era possibile dedicarsi ai malati e ad altre opere di carità.
            - Si può pensare, per es., a Elisabetta d’Ungheria († 1231), Caterina da Siena († 1380), Rosa da Lima († 1617).
        - Nel corso del tempo alcuni gruppi di terziari o terziarie si trasformarono in ordini religiosi **(terzi ordini regolari)**; altri invece non assunsero la forma giuridica di ordini.
    - C’erano anche comunità di donne che non cercavano il contatto né con un monastero né con un ordine mendicante. È il caso delle **beghine**.
        - Non avevano né clausura né voti pubblici.
        - Emettevano, però, voti privati nelle mani del direttore spirituale o del parroco.
        - Portavano abiti comuni.
        - Mentre nascevano piuttosto da un’ispirazione contemplativa, *de facto* conducevano soprattutto una vita caritativa.
        - In linea generale l’autorità ecclesiastica considerava questi gruppi come legittimi. Era, però, difficile inserirli nelle strutture normali: non si trattava di religiose, ma neanche di laiche.
        - D’altra parte, l’inquisizione perseguitava alcuni gruppi come eretici.
        - La fioritura più grande delle beghine era nel XIV secolo.
        - Successivamente diminuirono, mentre nascevano nuovi gruppi di donne.
    - Tutti questi gruppi che non erano ordini, possono essere considerati in un certo senso precursori delle congregazioni (con voti semplici) e delle società di vita comune senza voti che furono riconosciute sin dal XVI secolo.
- Nel 1274 il Concilio di Lione (can. 23) decise di sopprimere tutti gli ordini non approvati.
    - Fra i motivi della soppressione c’era probabilmente il peso economico prodotto da un numero troppo alto di case religiose dei mendicanti.
    - Tuttavia, non era chiaro se questa soppressione riguardava solo gli ordini oppure anche tutte le nuove comunità che emettevano solo voti semplici.
- Nel 1298 con la cost. ap. *Periculoso* Bonifacio VIII impose la clausura rigorosa a tutte le monache.[3]
    - *CO* 183 considera questa cost. ap. l’origine della clausura papale.

[3] BONIFACIO VIII, lett. decr. *Periculoso*, 27 maggio 1298 (= VI° 3, 16).

H. Sesto periodo: dal papato avignonese fino al 1648

- Al centro di questo periodo si trova il Concilio di Trento (1545-1563). Suddividiamo il periodo in tre sezioni: prima del Concilio, lo stesso Concilio, e dopo il Concilio.

a) Fino al Concilio di Trento

- Per la vita religiosa, il XIV e XV secolo furono secoli piuttosto difficili.
    - Dal 1309 al 1376/1377 i papi erano costretti a risiedere ad Avignone, e subito dopo quest'esilio cominciò il grande scisma in occidente (1378-1415) con prima due e poi tre papi.
    - La grande peste (1348-1352) uccise circa un terzo della popolazione europea e in maniera ancora più forte toccò anche i religiosi.
- Nel 1312, durante il Concilio (ecumenico) di Vienne (in Francia), il papa **soppresse l'Ordine dei templari**.
    - Fu il primo esempio di una soppressione di un grande ordine religioso.
    - La soppressione aveva ragioni politiche; le accuse presentate nel processo ecclesiastico erano piuttosto un pretesto.
    - Gli altri due grandi ordini cavallereschi, invece, cioè i maltesi e l'ordine teutonico, riuscirono a sopravvivere.
- Il Concilio di Vienne (1311-1312) ordinò anche una **visita annuale** del vescovo ai monasteri femminili.
- Fra i francescani scoppiò **la disputa sulla povertà apostolica**.
    - Nel 1317 Giovanni XXII dichiarò eretica la dottrina radicale degli **spirituali**.
    - I **fraticelli** protestarono contro il papa, furono da lui condannati e alla fine perseguitati dall'Inquisizione.
- In Svezia la vedova Brigida († 1373) fondò l'Ordine del Santissimo Salvatore, chiamato **brigidine**, approv. 1370 (lei stessa, però, non divenne membro del suo ordine).
    - Originalmente l'ordine prevedeva monasteri misti, con monaci e monache.
    - Questo, però, fu proibito da Martino V nel 1422.
- Nella seconda metà del XIV, in diversi ordini maschili esistevano tentativi di affrontare il problema del rilassamento o della decadenza, cercando una maggiore **osservanza** della regola. Così si formarono le cosiddette *congregazioni di osservanza*.
    - Nel monachesimo, si trattava di congregazioni di monasteri che cercavano di vivere una maggiore osservanza.
    - Fra i mendicanti si trattava di gruppi autonomi di frati, alcuni molto numerosi, con costituzioni e un governo proprio nella forma di un vicario generale. In alcuni casi, tali congregazioni riuscirono man mano a riformare l'ordine intero. In altri casi, a partire del XVI secolo, il movimento dell'osservanza comportò vere divisioni degli ordini mendicanti, come vedremo più avanti.
- Verso la fine del XIV secolo nella Chiesa emerse un movimento, inizialmente piuttosto laicale, che fu chiamato *devotio moderna*. Da una parte promuoveva la meditazione e l'esperienza spirituale, d'altra parte l'attività caritativa.
    - In quest'ambito nel 1418 Tommaso a Kempis scrisse il libro *Imitatio Christi*.
    - Dalla *devotio moderna* si svilupparono i **fratelli della vita comune**, un gruppo nato verso il 1380 in Olanda.
        - Erano comunità di sacerdoti e laici con vita comune, ma senza voti.
        - Durante il periodo della Riforma, queste comunità sono quasi sparite.

- Sembra che nel XIV secolo fosse cominciata la prassi dei religiosi di aggiungere ai loro nomi una **sigla** (per es., O.S.B., O.F.M.) per indicare l'ordine di appartenenza.[4]
- Nella stessa epoca cominciò anche la prassi di molti istituti di dare un nuovo nome ai membri, tipicamente in occasione dell'ingresso in noviziato. Si parla del "**nome di religione**".[5]
    - Il diritto universale non ha dato norme su questa prassi. Dipende dal diritto proprio dei singoli istituti, incluse le loro consuetudini.
    - Alcuni istituti non hanno mai adottato questa prassi.
    - Dopo il Concilio Vaticano II una parte degli istituti l'ha abbandonata.
- Nel 1452 alcune beghine chiesero di essere accettate nell'ordine dei carmelitani. Era la nascita dei monasteri delle **carmelitane**.
- All'inizio del XVI secolo c'erano tendenze molto critiche contro i monasteri,
    - sia da un punto di vista politico che riteneva la vita nei monasteri una cosa sorpassata,
    - sia da un punto di vista teologico, quello di Martino Lutero e degli altri riformatori, che ritenevano la vita religiosa contraria al Vangelo.
    - La reazione dei monasteri alla riforma protestante era molto variegata:
        - C'erano monasteri di cui tutti membri abbandonarono la vita religiosa.
        - C'erano altri monasteri contro i quali si esercitava pressione esterna, anche con violenza, in modo da non poter più assumere nuovi membri e si estinsero.
        - C'erano, però, anche monasteri che diventavano centri della resistenza cattolica contro la Riforma.
- In alcuni ordini mendicanti c'erano divisioni fra l'ordine tradizionale e una parte riformata (chiamati "osservanti" o ramo di "stretta osservanza"):
    - La prima divisione era quella fra i francescani. All'inizio di quest'epoca le loro case erano integrate nelle città e svolgevano lavori pastorali. La divisione avvenne nel 1517. Quelli che continuavano come finora furono poi chiamati **conventuali** (OFMConv), quelli che volevano ritornare al carisma originale di Francesco furono chiamati **frati minori** (OFM). Di questi alcuni fuggirono per abbracciare una vita nello stile di pellegrini. Ricevettero una prima protezione da parte del papa nel 1528; da loro si svilupparono i **cappuccini** (OFMCap). Andavano piuttosto in campagna.
    - Anche fra gli eremitani di Sant'Agostino c'erano divisioni.
        - Nel 1593 sorsero gli **agostiniani scalzi**.
            - L'aggettivo "scalzo" significa: senza scarpe, cioè a piedi nudi.
        - Gli **agostiniani recolletti** rimanevano per secoli un brano riformato all'interno dell'ordine degli eremitani di Sant'Agostino; divennero indipendenti solo nel 1912.
    - Fra i carmelitani il nuovo ramo era quello promosso da Teresa di Avila e Giovanni della Croce, prima nei monasteri femminili e poi anche in quelli maschili. La divisione divenne definitiva nel 1593, undici anni dopo la morte di Teresa. Il ramo osservante fu chiamato "**carmelitani scalzi**".
    - A lungo termine, nella maggior parte dei casi il ramo osservante era quello che attirava più membri.
    - Fra i quattro grandi ordini mendicanti solo i domenicani riuscirono a evitare una divisione.

[4] Così lo afferma G. ROCCA, «Sigla», *DIP* 8, 1487.
[5] Cf. V. MACCA, «Nome di religione», *DIP* 6, 321-323.

- Nel XVI secolo apparve anche un nuovo tipo di istituti i cui membri erano sacerdoti che si unirono tra loro per l'impegno apostolico.
    - A differenza dei canonici regolari non si legarono a determinate case.
    - Il primo esempio erano i **teatini**, fondati da Gaetano Thiene e Gian Pietro Carafa (poi Paolo IV) (approv. 1524).
        - Il loro nome officiale è "Ordine dei chierici regolari". Presto, però, il termine "**chierici regolari**" venne usato non solo per loro ma anche per gli altri ordini in questo gruppo.
            - Il nome più conosciuto, teatini, viene dal nome della città di Chieti (in latino *Theate*).
        - Volevano vivere il sacerdozio in modo esemplare.
        - Scelsero una versione della regola di Agostino.
    - Altri tipi di chierici regolari erano i **barnabiti** (fondati da Antonio Maria Zaccaria, approv. 1533), **somaschi** (fondati da Girolamo Emiliani, approv. 1540), **camilliani** (1582), **chierici regolari della Madre di Dio** (1595) e **scolopi = piaristi** (1617).
    - L'esempio più importante fra i chierici regolari divenne la Compagnia di Gesù (**gesuiti**).
        - L'ispirazione iniziale del fondatore, Ignazio di Loyola, era quella di "aiutare le anime". Il centro spirituale della sua ispirazione erano gli esercizi spirituali.
        - Il primo gruppo dei compagni intendeva andare a Gerusalemme e vivere lì. Vedendo che questo non era possibile, si misero a disposizione del Romano Pontefice.
        - L'ispirazione centrale dell'ordine era la vita apostolica nel senso di una missione di andare dai fedeli e dagli infedeli.
            - Perciò la preghiera comune non sembrava più così importante.
            - Non volevano nemmeno un abito comune. Si vestivano come i sacerdoti secolari.
            - Originalmente, la riforma protestante non era fra i motivi per la fondazione del nuovo ordine. Presto, però, la risposta cattolica alla riforma protestante diventava un elemento importante della sua missione.
            - *De facto*, l'apostolato più importante fu costituto dai "collegi", cioè da scuole e università.
        - Nel 1540 i gesuiti ottennero l'approvazione pontificia, sulla base di una breve regola, che ottenne il nome *Formula instituti*. Si tratta di un documento emanato dal papa.
            - Nel 1558 il primo capitolo generale aggiunse un documento più esteso, scritto da Ignazio, chiamato *Costituzioni*.
        - Fra le norme giuridiche dell'ordine ci sono i seguenti punti caratteristici:
            - La struttura dell'ordine è strettamente centralizzata. Sotto il capitolo generale, che si incontra solo raramente, tutto il potere spetta al superiore generale.
            - Per dirigere la vita e la missione dei singoli, Ignazio prevede la ***ratio conscientiae***; vuol dire, il singolo rivela apertamente la sua situazione, anche interna-spirituale, al superiore il quale su questa base decide sulla missione da affidare.
                - Era uno strumento che originalmente proveniva dal monachesimo anacoretico.

- Il noviziato dura non solo un anno (come finora negli altri ordini) ma due.
- Si prevedono diversi **gradi di voti**.
    - Dopo il noviziato si emettono solo voti condizionati ("primi voti") che possono essere sciolti da parte dell'ordine. Si potrebbe dire che si trattava di voti *ad experimentum*, una novità assoluta nella Chiesa.
        - Il Concilio di Trento (*Decretum de Regularibus et Monialibus*, del 1563, cap. 16) riconobbe esplicitamente la eccezionalità di tali voti dei gesuiti.
    - Fra quelli che – dopo il lungo periodo di formazione – emettono gli "ultimi voti" si distingue fra "professi" (con voti solenni) e "coadiutori" (con voti semplici). Solo i voti solenni producono gli effetti giuridici previsti nel diritto canonico.
    - A parte i tre voti tradizionali, i professi normalmente emettono un quarto voto, quello della speciale obbedienza al Romano Pontefice riguardo le missioni.
    - Fra i canonisti c'era un dibattito se i gesuiti che non avevano emesso i voti solenni potevano essere considerati veramente *religiosi*. Gregorio XIII nel 1584 decise questa questione in modo affermativo.
        - Questa decisione fu, però, considerato un privilegio concesso ai gesuiti a causa della prassi specifica dei loro voti e non fu applicata ad altri istituti (fino al 1900).
        - Ciò nonostante, man mano l'introduzione di voti semplici fra i gesuiti contribuì certamente al riconoscimento di altri gruppi con voti semplici.
- Nei secoli successivi, le costituzioni dei gesuiti servivano da modello per le costituzioni di molti altri istituti, in modo particolare per quanto riguarda la struttura, che era composta da dieci parti:
    - 1) l'ammissione;
    - 2) la separazione;
    - 3) la formazione spirituale;
    - 4) la formazione intellettuale;
    - 5) i voti come tali;
    - 6) la vita in conformità ai voti;
    - 7) l'apostolato;
    - 8) la struttura di governo;
    - 9) il superiore generale;
    - 10) la crescita dell'istituto.

- Già alcuni anni prima del Concilio di Trento Angela Merici aveva fondato la Compagnia di Santa Orsola (**orsoline**) per l'educazione delle ragazze povere (fond. 1535; approv. 1544).
    - Questa fondazione non nacque come un brano femminile di una comunità maschile, ma come una fondazione femminile autonoma.
    - Non si prevedeva la vita comunitaria. A questo riguardo, la vita di queste donne può essere considerata un precursore degli istituti secolari. Mentre conducevano una vita celibe secondo i tre consigli evangelici, non emettevano voti.

- Nella Chiesa dell'epoca, però, questa forma di vita incontrava molta resistenza.
- Torneremo a parlare delle orsoline fra poco.

b) Il Concilio di Trento

- Il **Concilio di Trento** nel 1563 emanò un decreto sulla vita religiosa per reagire ai problemi osservati nel periodo precedente.
  - Mentre fino a questo momento, i papi e il concilio erano intervenuti piuttosto in modo puntuale su determinati aspetti della vita consacrata, il decreto tridentino si avvicina a una legislazione sistematica sulla vita religiosa.
  - Il concilio richiese che l'entrata nella vita religiosa doveva essere **volontaria** (cap. 17-18).
  - Richiese un'età minima per entrare nella vita religiosa. L'**età minima** di 16 anni fu richiesta per fare i voti (cap. 15).
    - In quest'epoca non esistevano ancora voti temporali.
  - Si conferma l'obbligo di un **noviziato** di una durata minima di un anno (cap. 15).
    - Nel 1597 la Santa Sede stabilì che il noviziato dovesse essere continuo, cioè che non potesse essere interrotto. Concesse anche la possibilità di prolungare il noviziato.
    - Nei secoli successivi c'erano molti interventi della Santa Sede sulla validità del noviziato, regolando molti dettagli.
      - Da una parte si voleva assicurare una sufficiente formazione e preparazione nei novizi.
      - D'altra parte, la dichiarazione di invalidità di un noviziato era anche una via per permettere l'uscita legittima dall'istituto. In effetti, in quell'epoca la possibilità di ricevere una dispensa dai voti (cioè un indulto di uscire dall'istituto) non esisteva ancora.
  - Ai monasteri che non facevano parte di un ordine (con capitolo generale) si impose l'obbligo di unirsi tramite la creazione di **congregazioni monastiche** (cap. 8).
    - Senza dirlo esplicitamente, questa norma si riferiva solo ai monasteri maschili.
  - Per quanto riguarda gli ordini femminili, il Concilio di Trento sottolineava l'importanza della **clausura** rigida. Era permesso uscire da essa solo in pericolo di morte. Questo rendeva agli ordini femminili un'attività apostolica molto difficile (cap. 5).
  - Si cercava di abolire la prassi delle **commende** (cap. 21).

c) Dopo il Concilio di Trento

- Il successo del decreto del Concilio di Trento era molto limitato.
- D'altra parte, nei monasteri si osservavano anche sviluppi costruttivi.
  - Molti monasteri benedettini si unirono in congregazioni, soprattutto nel corso del XVII secolo.
  - Alcune congregazioni anzi assunsero una struttura centralizzata e abolirono, dunque, la *stabilitas loci*. Questo vale in Francia per le Congregazioni di Saint-Vannes e San Mauro (i cui membri venivano chiamati **maurini**).
    - La centralizzazione può essere spiegata come una difesa contro il sistema degli abati commendatari.
    - Queste congregazioni furono distrutte dalla Rivoluzione francese.

    - Molti monasteri benedettini, soprattutto in Francia, si dedicavano all'attività scientifica, in modo particolare alla scienza storica.
    - Fondarono anche scuole e si dedicavano all'attività pastorale.
- A parte i monasteri, la storia degli istituti dopo il Concilio di Trento era caratterizzata per più di tre secoli dal fatto che nuovi gruppi (maschili e femminili) non volevano sottomettersi alle precedenti rigide norme per gli ordini religiosi, in modo particolare per rendere possibili nuove iniziative apostoliche.
    - Questi gruppi riuscivano a farlo non emettendo i voti (solenni), e quindi non essendo formalmente riconosciuti come religiosi, anche se conducevano una vita simile sotto molti aspetti.
    - I tentativi della gerarchia di impedire questi gruppi non avevano successo; i gruppi furono presto autorizzati.
    - Solo molto lentamente, però, la Chiesa giunse alla conclusione che anche i membri di gruppi in cui non si emettevano voti solenni dovevano essere considerati religiosi. Queste "congregazioni" furono riconosciute definitivamente solo nel 1900 (cost. ap. *Conditae a Christo*) e nel 1917 (dal primo Codice).
    - In seguito studieremo questo sviluppo più dettagliatamente.
- Nel 1566 Pio V con la cost. ap. *Circa pastoralis* cercò di abolire la possibilità di gruppi femminili con voti semplici. Nel 1568 con la cost. ap. *Lubricum vitae genus* fece un tentativo simile riguardo ai gruppi maschili.
    - Tuttavia, i suoi divieti venivano più o meno ignorati.
    - Anzi, già nel 1616 la Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari decise che non fosse legittimo obbligare le terziarie alla clausura e alla professione solenne.
    - Solo nel 1749 il divieto di Pio V fu abrogato formalmente.
- Dopo il Concilio di Trento sorse la questione se le **orsoline** potevano continuare il loro stile di vita.
    - A causa dei diversi interventi delle autorità ecclesiastiche, in effetti si svilupparono diversi generi di orsoline:
        - con voti semplici: nel 1566 Carlo Borromeo istituì un gruppo di orsoline nella sua diocesi di Milano, chiedendo a loro la professione di voti semplici. Man mano cominciavano a vivere in comunità. Sviluppi simili avvennero in altre diocesi. Nel 1582 Gregorio XIII concesse loro l'approvazione pontificia. Dato che queste orsoline non emettevano voti solenni, non erano considerate religiose.
        - claustrali: per la prima volta nel 1612, in Francia una comunità di orsoline si trasformò in monastero, con clausura. Questo le impediva di occuparsi delle ragazze povere.
        - senza voti: rimasero anche gruppi che continuavano a vivere nelle loro famiglie, senza voti. Tali gruppi esistevano fino alla fine del XVIII secolo.
    - La storia delle orsoline nei secoli successivi è complessa.
        - Oggi le monache orsoline sono diventate poche.
        - In Francia, nel 1606 Anne de Xainctonge fondò un nuovo gruppo, chiamato **Société des Sœurs de Sainte Ursule** (approv. 1648), che inizialmente abbracciò la regola delle orsoline di Milano; *de facto*, però, adottarono le costituzioni dei gesuiti.
        - 62 monasteri di orsoline nel 1900 si riunirono in un istituto centralizzato che si chiama **Orsoline dell'Unione Romana** (O.S.U.). Oggi è il più numeroso istituto di orsoline.
        - A parte questo, l'*AnnPont* elenca 27 altri istituti centralizzati di orsoline, di cui 13 usano la stessa sigla O.S.U.
        - Inoltre, ci sono tre istituti secolari che si chiamano "Compagnia di S. Orsola" e che, benché fondati formalmente solo XX secolo, considerano Angela Merici la loro fondatrice.

- Sin dal XVI secolo furono fondate **comunità di chierici con voti semplici** per determinati scopi apostolici e anche **comunità di chierici senza voti**.
    - I membri di tutte queste comunità clericali, a causa dell'assenza di voti solenni, non venivano considerati religiosi. Erano, perciò, considerati "secolari". I rispettivi chierici facevano parte del "clero secolare".
    - Per le comunità con voti semplici man mano diventava usuale il termine "**congregazioni**", oppure più chiaramente: "congregazioni secolari".
    - Da quell'epoca in poi si distinguevano, dunque, tre tipi di comunità:
        - comunità con voti solenni: gli ordini;
        - comunità con voti semplici: le congregazioni (secolari);
        - comunità senza voti.
    - Filippo Neri verso 1571/1572 fondò l'**Oratorio**, una comunità di sacerdoti diocesani. Fu approvato dal papa nel 1612. Vengono anche chiamati **filippini**.
        - I membri non emettono voti. Vuol dire, il singolo rimane libero di separarsi quando lo vuole.
        - Le loro case (chiamata "congregazioni") sono autonome. Non c'è né un capitolo generale né un superiore generale.
        - Fra le SVA elencate nell'*AnnPont*, l'Oratorio di Filippo Neri è quella più antica.
    - Nel 1613 il papa approvò l'**Oratorio di Francia**, fondato nel 1611 da Pierre de Bérulle, seguendo l'esempio dell'Oratorio di Filippo Neri, ma con una struttura centralizzata.
    - Nel 1625 Vincenzo de' Paoli fondò la **Congregazione della Missione** (**lazzaristi)** (approv. 1633).
        - Il nome viene dalla casa centrale a Saint-Lazare.
        - Lo scopo era la cura pastorale dei fedeli che vivevano fuori le città, in campagna, ed erano trascurati.
        - I membri non emettono voti pubblici, per evitare l'obbligo del coro; emettono invece voti privati.
        - Oggi sono una SVA. Dunque, nel nome la parola "congregazione" non corrisponde alla forma canonica. La parola "missione" nel nome della congregazione non si riferisce alle missioni estere. Dunque, non si tratta di una società missionaria sottostante il Dicastero per l'Evangelizzazione. Sottostanno, invece, il DIVCSVA.
        - Lo stesso Vincenzo de' Paoli fondò anche un istituto femminile (cf. sotto).
    - Nel 1642 Jean-Jacques Olier, parroco di Saint-Sulpice a Parigi, fondò i **sulpiziani**, importante per la formazione dei seminaristi (approv. 1664).
        - I membri non emettono voti, ma una promessa di perseverare nella comunità.
        - Oggi è una SVA. Ammettono come membri solo sacerdoti diocesani oppure candidati che sono già vicini all'ordinazione.
    - Nel 1643 Jean Eudes fondò la Congregazione di Gesù e Maria (**eudisti**).
        - Non emettono voti.
        - Oggi è una SVA.
- Per nuove comunità di **donne** fondate dopo il Concilio di Trento rimaneva il problema dell'obbligo della clausura.
    - Per iniziativa di Francesco di Sales, Francesca Frémiot de Chantal fondò l'Ordine della Visitazione di Santa Maria (**visitandine**, anche *Salesian Sisters*, fond. 1610).
        - Il carisma originale era il servizio per i poveri e gli ammalati.
        - Tuttavia, il riconoscimento come ordine (1618) comportò l'obbligo della clausura; perciò l'apostolato originale non era più possibile.

- Un caso un po' simile è la fondazione dell'**Ordine della compagnia di Maria Nostra Signora** da parte di Giovanna di Lestonnac (approv. 1608).
  - L'idea era di fondare un ordine femminile simile alla Compagnia di Gesù, finalizzato all'educazione delle fanciulle del popolo.
  - Tuttavia, una struttura centralizzata non fu concessa, si impose la clausura.
  - Nel 1920 novanta monasteri dell'ordine si decisero di trasformarsi in congregazione con voti semplici.
- Il caso più tragico di una comunità femminile dell'epoca era la fondazione di **Mary Ward** (fond. 1609).
  - Voleva prendere, nella misura in cui Dio lo avesse permesso, "quello dei gesuiti" ("Take the same").
  - Voleva, dunque, vivere senza clausura e senza abito religioso. Come i gesuiti, voleva anche un quarto voto di obbedienza al papa.
  - Voleva anche il governo da parte di una superiora generale.
    - Questa figura all'epoca non esisteva ancora. Gli ordini femminili erano tutti sottomessi a un superiore maschile.
  - Alcuni gesuiti davano sostegno a questo progetto, altri invece no. In effetti, Ignazio di Loyola si era deciso di non accettare un ramo femminile.
  - Fra il potere secolare le seguaci di Mary Ward trovavano alcuni sostenitori (per es., in Baviera, in favore dell'educazione delle ragazze), ma anche avversari che accusavano Mary Ward e le sue compagne di non rispettare lo stile di vita dovuto per le donne.
  - Alla fine, la questione della clausura divenne decisiva. Perciò Urbano VIII nel 1632 soppresse la comunità.
  - A causa di un malinteso Mary Ward non credette all'ordine di soppressione e fu imprigionata, però poi assolta dalle accuse.
  - Nonostante la soppressione, le compagne di Mary Ward potevano riprendere l'attività, ma solo in forma privata, senza alcun riconoscimento.
  - Torneremo a parlare di questa fondazione più avanti.
- Vincenzo de' Paoli, insieme con Louise de Marillac, nel 1633, fondò le Filles de la charité = **Figlie della Carità**.
  - Si occupavano dei malati e di altri tipi di sofferenti.
  - Nella consapevolezza che un riconoscimento come ordine avrebbe comportato l'obbligo della clausura e avrebbe, dunque, impedito la fedeltà al carisma originale, il gruppo fu organizzato senza clausura, senza voti religiosi, originalmente anche senza abito comune.
  - Si emettono solo voti privati annuali. Questo avviene nella santa messa nella solennità dell'Annunciazione del Signore. La prima volta si fanno a voce alta; le rinnovazioni si fanno in modo silenzioso, solo nel cuore.
  - Il gruppo non era autonomo, ma sottoposto al superiore generale dei lazzaristi.
  - Roma concesse l'approvazione nel 1668.
  - Oggi sono la SVA più numerosa che esiste.
    - Benché ci sia una superiora generale, lei e l'intera SVA rimane posta sotto l'autorità del superiore generale dei lazzaristi. Lui nomina un lazzarista come rappresentante permanente presso le Figlie della carità, chiamato "direttore generale", con l'autorità di un superiore maggiore per loro, e anche altri lazzaristi come "direttori provinciali" per le singole province.

    - Tutte le fondazioni di gruppi femminili di quest'epoca, dunque, si trovavano davanti al problema dell'obbligo di clausura per gli ordini femminili. Tuttavia, i modi di affrontare questo problema erano abbastanza differenti, e cambiavano con il tempo:
        - Le orsoline solo parzialmente riuscivano a resistere l'obbligo della clausura; parzialmente si trasformarono in un vero ordine con clausura.
        - Le suore di Mary Ward non trovavano un'uscita da questo conflitto e furono soppresse. Solo senza alcun riconoscimento potevano continuare a livello locale.
        - Le Figlie della carità di Vincenzo de' Paoli riuscirono a evitare l'obbligo della clausura, rimanendo *profilo basso*, senza voti perpetui, senza abito comune. Riuscivano a rimanere, per così dire, alla frontiera fra vita laicale e vita consacrata.
- Sin dal 1586 nella Curia Romana c'era un dicastero che si occupava dei religiosi.
    - Fu eretto da Pio V.
    - Nel 1601 fu unito con il Dicastero per i vescovi, dando origine a un dicastero noto con il nome **Congregazione dei vescovi e dei regolari**, rimasto fino al 1908.
    - Nel corso dei secoli, si crearono anche alcune altre congregazioni con competenze relative ai religiosi, fra cui la Congregazione sullo stato dei regolari (1846-1906)[6].
- Nel 1625 agli alunni dei collegi pontifici fu imposta l'emissione di un giuramento di non farsi religiosi.[7]

I. Settimo periodo: dalla Pace di Vestfalia fino al 1750

- Verso il 1657 cominciava una riforma nel monastero cistercense La Trappe in Francia.
    - Fra le caratteristiche della riforma c'era il lavoro manuale, il rifiuto da attività scientifica, il silenzio, il cibo vegano, la penitenza.
    - I monaci furono espulsi diverse volte, ma potevano anche ritornare al loro monastero.
    - La separazione esplicita dai cistercensi avvenne solo nel 1892. Il nuovo gruppo fu chiamato Cistercensi della stretta osservanza, anche chiamati **trappisti**.
- A Parigi fu fondata la **Société des Missions Étrangères** de Paris (fond. 1663).
    - È il primo gruppo fondato per la missione nei territori pagani. *De facto*, si rivolse soprattutto verso l'Asia Orientale.
    - È un gruppo di chierici.
    - Prima, la missione in Asia Orientale era dominata dal sistema del patronato di Spagna e Portogallo. Nel 1622, però, il papa creò, come dicastero della Curia Romana, la *Sacra Congregatio de Propaganda Fide* (SCPropFide) per liberare le missioni da questo dominio. La Société des Missions Étrangères fu sottomessa a questo dicastero.
    - Oggi è una SVA.
- Jean Baptiste de La Salle fondò i **fratelli delle scuole cristiane** (lassalliani, fond. 1681; approv. 1725).
    - Offrivano scuole elementari gratuite alla popolazione povera.

[6] Alcuni dei suoi documenti si trovano in: *CIC Fontes* 6, nn. 4375-4390.
[7] *CIC Fontes* 7, n. 4430.

    - Di regola, i membri non ricevono l'ordinazione. Emettono voti semplici. Si tratta di una congregazione laicale.
    - Oggi è uno degli IR laicali più numerosi.
- Nel corso del XVIII secolo, la erezione di nuovi ordini si fermò.
    - Fra gli Ordini esistenti, quello eretto come ultimo è l'Ordine dei fratelli di Betlemme (**betlemiti**), fond. in Guatemala nel 1653. Inizialmente era una congregazione. Nel 1711 Clemente XI la eresse in ordine mendicante.
    - Ciò che rimaneva possibile erano alcuni casi speciali di "erezioni":
        - Da una parte c'erano erezioni di nuovi ordini che sono nati separandosi da ordini esistenti; un esempio sono gli **agostiniani recolletti**, diventati indipendenti nel 1912.
        - D'altra parte alcuni ordini soppressi o estinti furono ricostituiti, per es.:
            - I gesuiti furono soppressi nel 1773 e ricostituiti nel 1814, benché in alcune regioni erano comunque sopravvissuti.
            - I canonici regolari della Santa Croce (**Fratelli della Croce**), soppressi dal governo portoghese nel 1834, furono ricostituiti dalla Santa Sede nel 1979.
    - Una vera erezione di un nuovo ordine avvenne nel 2002: la Commissione *Ecclesia Dei* eresse un nuovo ordine di canonici regolari, che celebrano la vecchia liturgia. Finora è, però, questa erezione di un nuovo ordine è rimasto un caso isolato.
- Alfonso di Liguori fondò i **redentoristi** (fond. 1732; approv. 1749).
    - Lo scopo era la missione al popolo, soprattutto in campagna.
    - È una congregazione clericale.
    - Maria Celeste Crostarosa con l'aiuto di Alfonso fondò un ordine monastico, le **redentoriste** = redentoristine.
- Paolo della Croce fondò i **passionisti**, con uno scopo simile a quello dei redentoristi (fond. 1737).
    - È una congregazione clericale.
    - Fondò anche monasteri di monache passioniste.
        - Sono un caso eccezionale perché pur essendo monache emettono voti semplici.
- In quest'epoca alcuni istituti svilupparono la prassi di chiedere un tipo di **postulantato** prima del noviziato.
- Nel 1749 con la cost. ap. *Quamvis justo*, Benedetto XIV intervenne in una controversia che riguardava alcune comunità che risalivano a Mary Ward.
    - La sua risposta conteneva un certo riconoscimento dell'istituto e permise il governo da parte della superiora generale.
    - Il papa, però, vietò di considerare Mary Ward la fondatrice del gruppo. Così si poteva evitare di dire che il gruppo soppresso da Urbano VIII fosse stato ricostituito.
    - Durante la storia, diversi rami si sono sviluppati, con una varietà di nomi. Oggi, l'istituto si chiama **Congregatio Jesu**.
        - Applica le costituzioni dei gesuiti, ovviamente salvo ciò che riguarda il sacerdozio.
        - Tuttavia, i membri emettono voti semplici; si tratta, dunque, di una congregazione.
- Tramite il riconoscimento dell'istituto fondato da Mary Ward, Benedetto XIV abrogò implicitamente le disposizioni di Pio V del 1566 che avevano cercato di abolire gli istituti femminili con voti semplici.

J. Ottavo periodo: dall'Illuminismo fino al 1904

- Gli anni dal 1750 al 1780 vengono comunemente considerati il periodo culmine dell'Illuminismo.
- Il periodo dal 1770 al 1815 – cioè il periodo prima e dopo la rivoluzione francese che comportò il crollo del sistema feudale – comportò la crisi più grave nella storia della vita consacrata.

    - Si stima che furono chiuse circa il 90 % delle case religiose.[8]
    - Già sin dal 1759 diversi governi europei avevano vietato i gesuiti. Alla fine, sotto la pressione dei governi europei, nel 1773 Clemente XIV soppresse l'ordine.
        - Tuttavia, i gesuiti non si estinsero completamente, dato che alcuni principi europei nei loro territori impedirono l'entrata in vigore del decreto di soppressione. In Russia l'ordine sopravvisse fino alla sua restaurazione da parte del papa nel 1814.
    - Nel decennio fra il 1780 e il 1790 diversi Stati cattolici imposero restrizioni dure contro i monasteri, soprattutto contro quelli contemplativi.
        - Parecchi monasteri furono soppressi. Si diceva che tali monasteri fossero inutili per la società civile.
        - Ad altri monasteri si vietava di accettare novizi giovani.
        - Oppure si impose un numero massimo di novizi.
        - C'erano anche divieti totali di accettare novizi.
    - C'era più tolleranza verso i gruppi caritativi perché venivano considerati utili.
    - Dopo la rivoluzione francese (1789), in Francia nel 1792 tutte le forme di vita consacrata furono soppresse. Molti religiosi furono uccisi.
    - Nell'Impero germanico nel 1803 tutti i monasteri ricchi furono soppressi per distribuire i loro beni ai principi. Negli anni successivi anche le case religiose più povere furono soppresse. In Germania verso il 1817 la vita religiosa era praticamente sparita.
    - Da parte degli stessi religiosi, non c'era molta resistenza contro questi interventi.
        - Solo pochi gruppi cercavano di emigrare in estero, in modo particolare i cistercensi del monastero di La Trappe.
- L'interruzione totale della vita consacrata causata dalla rivoluzione francese non durò a lungo.
- Napoleone (periodo di governo: 1799-1815), mentre non ammetteva i vecchi ordini, apprezzava:
    - le figlie della carità e altre suore che si occupavano dei malati, perché ne aveva bisogno per le sue guerre;
    - i fratelli delle scuole cristiane, per promuovere l'istruzione scolastica primaria;
    - le comunità missionarie, perché potevano promuovere gli interessi della Francia nell'oltre mare.
- Nel 1814 comincia l'epoca che comunemente viene chiamata la "Restaurazione".
- Nel 1814 Pio VII, che era imprigionato in Francia sin dal 1809, poteva ritornare a Roma.
    - Subito ricostituì la Compagnia di Gesù.
    - La promozione della vita religiosa in genere divenne un obiettivo importante dei Romani pontefici.
    - Un decreto della Santa Sede cercò di aiutare gli ordini a rinascere.[9]
    - Nel caso di monasteri femminili che erano stati dipendenti da un ordine o monastero maschile, era capitato in molti casi che il monastero femminile continuasse ad esistere, mentre il rispettivo ordine o monastero maschile venisse soppresso.
        - Per non lasciare tali monasteri femminili senza alcuna vigilanza, la Santa Sede ne assunse la cura. Per poter farlo in modo efficace, era necessario affidare tali monasteri femminili alla vigilanza dei vescovi.

[8] Cf. V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, 98.
[9] SACRA CONGREGAZIONE PRO EPISCOPIS ET REGULARIBUS, decr. *Ubi primum*, 22 agosto 1814, *CIC Fontes* IV, n. 1893.

        - Questa è, dunque, l'epoca in cui nacque la particolare cura della Santa Sede per i monasteri delle monache, attraverso i vescovi diocesani.
    - Dove era possibile ristabilire la vita monastica, la grande interruzione aveva anche comportato alcuni vantaggi:
        - Non c'erano più gli oblati.
        - Non c'erano neanche più gli abati commendatari.
    - C'era, però, anche il rischio di un certo romanticismo, sacralizzando le consuetudini della vita religiosa prima della rivoluzione, vedendo ogni tentativo di riforma con sospetto.
- D'altra parte gli Stati europei – anche come un aspetto del giurisdizionalismo – continuavano ad esercitare un controllo rigido della vita religiosa.
    - Durante il XIX secolo in molti Stati europei c'erano nuove soppressioni di monasteri e di altre case religiose, e divieti di fondarne nuovi.
- Mentre prima della rivoluzione francese, gli Stati europei avevano riconosciuto le conseguenze dei voti solenni anche in ambito civile, in modo particolare la rinuncia radicale ai beni, tali riconoscimenti vennero aboliti.
    - Questo poteva motivare le monache ad abbandonare i monasteri, portando con sé i loro beni.
    - Per contrastare queste tendenze, la Santa Sede trasformò i voti solenni di molti monasteri in voti semplici. Tali "dispense" furono concesse per tutti i monasteri delle monache in Francia, Belgio e negli Stati Uniti di America, nonché per alcuni Ordini femminili in genere.[10]
    - Una conseguenza di tali dispense sono le definizioni complicate del termine "monaca" (cf. sotto, § 11 B, e).
- Mentre fino al XVIII secolo i gruppi più numerosi erano i monaci e i mendicanti, sin dal XIX secolo la composizione cambiava.
    - In quest'epoca i gesuiti divennero l'istituto più numeroso.
    - I monaci e i mendicanti, invece, non raggiungevano più i numeri che avevano avuto fino al XVIII secolo.
        - Un'eccezione è la Germania dove i benedettini diventavano il gruppo più numeroso, cominciando dalla Baviera con il sostegno del re.
        - Ma anche in Francia c'era una notevole rinascita dei benedettini, iniziata da Prosper Guéranger (1805-1875), abate di Solesmes.
    - Crescevano, invece, i nuovi istituti dedicati alla cura pastorale, alla scuola, all'impegno caritativo e alla missione in altri continenti.
    - In quest'epoca la Santa Sede non approvò più nuove comunità con voti solenni.
        - Mentre per diversi secoli la Santa Sede era stata piuttosto scettica verso i gruppi con voti semplici, adesso si osserva proprio il contrario. Nuove approvazioni vengono date solo a gruppi con voti semplici.
        - In linea generale il XIX secolo è un secolo con un grandissimo numero di nuove fondazioni, sia maschili, sia femminili.
        - Molte di queste fondazioni nacquero per affrontare un determinato problema sociale.
        - Molte delle fondazioni nacquero piuttosto come gruppi di amici o amiche, pertanto non erano sottoposti alle restrizioni statali. Solo man mano si trasformavano in istituti religiosi.

[10] Cf. G. ROCCA, «Voti. III. Aspetti giuridici particolari. I. La restaurazione dei voti solenni delle monache», *DIP* X, 564-565.

        - Per quanto riguarda le regole e la spiritualità, le nuove fondazioni imitavano più o meno gli istituti precedenti, per es., i gesuiti, i francescani, le figlie della carità.
        - Molte delle nuove fondazioni sottolineavano, però, particolari devozioni, come quella al Sacro Cuore di Gesù, o a Maria, o ad entrambi, a San Giuseppe o ad un altro Santo, ecc.
- Fra le nuove fondazioni maschili, non create specificamente per la missione all'estero, nel XIX secolo ci sono le seguenti:
    - gli **oblati di Maria Immacolata**, fond. nel 1816 per la missione fra i poveri in Francia, ma poi diventato ordine missionario;
    - la Società dell'apostolato cattolico, chiamati **pallottini**, fond. nel 1835 a Roma da Vincenzo Pallotti, senza un apostolato specifico, oggi una SVA;
    - i **clarettiani**, fond. nel 1849 in Catalonia da Antonio Maria Claret, per le missioni popolari e gli esercizi;
    - i **salesiani**, fond. nel 1854 a Torino da Giovanni Bosco, per la cura dei giovani;
    - inoltre diverse comunità di fratelli per scuole e ospedali.
- Poi ci sono moltissime nuove fondazioni femminili, dedicate soprattutto al lavoro caritativo, in modo particolare fra i poveri di tutti i tipi.
    - Queste fondazioni cambiavano radicalmente l'immagine tipica della donna religiosa.
        - Ancora nel XVIII secolo la religiosa tipica era la monaca nella clausura di un monastero.
        - Alla fine del XIX secolo, invece, la religiosa tipica era la suora che si dedicava al lavoro caritatevole o in scuola.
        - In effetti, nel XIX secolo la vita consacrata divenne un fenomeno maggiormente femminile.
    - Alcuni esempi:
        - Società del Sacro Cuore di Gesù (R.S.C.J.), fondata nel 1800 in Francia da Sofia Barat (1779-1865);
        - Suore della misericordia (R.S.M.), fondate nel 1827 in Irlanda da Catherine McAuley (1778-1841).
    - Tipicamente queste fondazioni cominciavano in un determinato luogo, prima o poi venivano riconosciute dal vescovo, poi si espandevano in diverse diocesi e nazioni, e ad un certo momento ricevevano un'approvazione da parte della Santa Sede.
    - Dal punto di vista canonico, tutte queste fondazioni erano congregazioni, con voti semplici.
        - Avevano una struttura centralizzata.
        - Non sottostavano più un ordine maschile, ma erano autonome.
        - Avevano una superiora generale.
            - Già Mary Ward aveva voluto questa figura, ma non vi era riuscita. Adesso la possibilità di una superiora generale fu accettata da Roma.
    - Nel 1854 fu redatto un breve documento intitolato *Methodus*[11] che descriveva la procedura dell'approvazione delle congregazioni da parte dalla Santa Sede.

[11] «Methodus quae a S. Congregatione negotiis et consultationibus episcoporum et regularium praeposita servatur in approbandis novis institutis votorum simplicium», in: G.A. BIZZARRI (ed.), *Collectanea in usum Secretariae S.C. Episcoporum et Regularium*, Romae 1863, 828-829; nuova edizione 1885, 772-773 (online).

    - Il grande aumento di nuove fondazioni finì verso il 1880.
        - Come spiegazione si può accennare al fatto che sempre più gli Stati si impegnavano a prendersi cura dei rispettivi compiti (scuola primaria, ospedali ecc.). Per lavorare in questo campo non era più necessario farsi suora.
- C'erano anche molte nuove fondazioni dedicate al lavoro nei territori di missione.
    - All'inizio il centro di tali fondazioni era la Francia, più tardi anche Italia e poi la Germania.
    - Esempi di nuovi istituti clericali:
        - Congregazione dello Spirito Santo (**spiritani**),
        - Società delle missioni africane ("Seminario di Lione"),
        - Missionari d'Africa = **Padri Bianchi**,
        - Missionari **comboniani** del Cuore di Gesù,
        - Società del Verbo Divino (**verbiti**, Steyler Missionare),
        - **missionari benedettini** (di St. Ottilien).
    - Alcuni di questi gruppi prevedevano voti (sebbene non solenni) o altri vincoli sacri, altri invece non volevano una professione dei consigli evangelici.
        - Di conseguenza, oggi i gruppi appartengono a forme diverse:
            - I missionari benedettini di St. Ottilien sono una congregazione monastica.
            - Altri gruppi sono congregazioni: spiritani, comboniani, verbiti.
            - Altri ancora sono SVA: Società delle missioni africane, padri bianchi.
                - Queste SVA dipendono dal Dicastero per l'Evangelizzazione.
    - C'erano anche fondazioni femminili per la missione.
        - Fino al XVIII secolo solo rarissimamente una donna poteva diventare missionaria.
        - Era, dunque, una notevole novità la fondazione di congregazioni femminili per la missione; per es. le Suore di San Giuseppe di Cluny, fond. 1817 da Marie-Anne Javouhey.
    - Per evitare conflitti fra gli istituti missionari, la Congregatio de Propaganda Fide affidò determinati territori a determinati istituti.
- Anche fuori Europa nacquero nuovi istituti.
    - Esempi importanti in India furono due istituti della Chiesa siro-malabarese fondati da Kuriakose Elias Chavara († 1871), uno maschile, i **Carmelites of Mary Immaculate** (C.M.I., fond. 1831) e uno femminile, la **Congregation of the Mother of Carmel** (C.M.C., fond. 1866). Oggi sono i due istituti più numerosi in tutte le Chiese cattoliche orientali.
- Paragonato con le epoche precedenti, nel XIX secolo i Romani pontefici assunsero un ruolo più importante per lo sviluppo della vita religiosa.
    - Ogni tanto, quando in un istituto c'erano gravi problemi, i papi intervenivano nominando un superiore generale.
    - Roma decretava anche fusioni fra gruppi che erano simili o che si erano separati a causa di interventi dei governi.
- Nel 1857 Pio IX (decr. *Neminem latet*) ordinò che i religiosi maschili, prima della professione perpetua, dovessero emettere **voti temporanei**, normalmente per un periodo di tre anni.
    - I voti temporanei erano considerati voti semplici, anche negli ordini, cioè negli istituti che finora avevano solo avuto voti solenni.
    - L'obbligo di introdurre voti temporanei non fu imposto ai gesuiti i cui "primi voti" erano comunque già caratterizzati da una certa provvisorietà.

    - Nel 1862, tramite la cost. ap. *Ad universalis*, l'introduzione dei voti temporanei negli istituti maschili fu rinforzata, stabilendo che la professione perpetua è invalida se non preceduta da voti temporanei.
- Verso il 1860 la Santa Sede cominciò a dare norme sul **postulantato**.
- Dopo il Concilio Vaticano I (1869-1870) e la sua definizione dell'infallibilità del papa, cominciò il *Kulturkampf* in Prussia.
    - Risultò nel 1872 in un divieto statale dei gesuiti e di istituti simili, e nel 1875 in un divieto di tutti gli istituti religiosi con l'eccezione di quelli che si curavano dei malati.
- Nel 1890 la Congregazione per i vescovi e i regolari (decr. *Quemadmodum*) cercava di proteggere i religiosi contro intromissioni nel loro foro di coscienza.
    - Negli istituti laicali, si vietava ai superiori ogni tentativo di obbligare i sudditi alla **manifestazione della coscienza**.
    - Si chiedeva di garantire la **libera scelta del confessore**.
- Per promuovere una maggiore unità fra le congregazioni di monasteri benedettini, nel 1893 si creò la **Confederazione benedettina.**
    - Per il suo governo si creò la figura dell'abate primate, con la sede a Sant'Anselmo (Roma).
    - È la prima volta nella storia che tutte le congregazioni di monasteri benedettini (maschili) furono riunite in un unico organismo.
    - I monasteri benedettini femminili non divennero membri della Confederazione, ma furono associate.
- Nel corso del XIX secolo, gradualmente la Santa Sede si riferiva anche ai membri delle congregazioni, cioè delle comunità con voti semplici, come religiosi. Dunque, non si parlava più di "congregazioni secolari", ma di "**congregazioni religiose**".[12]
    - Nel 1900 Leone XIII con la cost. ap. ***Conditae a Christo*** emanò una normativa comprensiva per queste congregazioni.
        - Si parla della *magna charta* delle congregazioni.
    - Nel 1901 la Santa Sede emanò un documento intitolato ***Normae secundum quas*** per la procedura dell'approvazione pontificia di nuove congregazioni, un fascicolo di 59 pagine.[13]
        - Sostituì il *Methodus* del 1854.
        - Per riferirsi alle nuove congregazioni, la maggior parte delle norme usavano, come già nel titolo del documento, la parola **istituti**. Sembra che non la usassero come termine tecnico, ma piuttosto come termine generico (nel senso di "ente" o "organismo"). Alcuni numeri del documento, però, ammettevano anche esplicitamente che si trattasse di **congregazioni** (cf. n. 32).
        - Secondo la formulazione della maggior parte delle norme, il documento si riferiva solo a istituti femminili. Questo lascia capire che il documento si rivolgeva *de facto* soprattutto a istituti di suore. *De iure*, tuttavia, il documento si applicava anche a istituti maschili; cf. la nota 1 a piè di pagina.
        - Per l'approvazione pontificia di un istituto si prevedeva un cammino di tre momenti, il cui primo e il secondo, però, potevano essere ommessi:

[12] Cf. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI E I REGOLARI, decreto *Ecclesia catholica*, 11 agosto 1889, ASS 23 (1890-1891) 634-636.
[13] CONGREGAZIONE PER I VESCOVI E I REGOLARI, *Normae secundum quas S. Congr. Episcoporum et Regularium procedere solet in approbandis novis institutis votorum simplicium*, Romae 1901 (online); anche pubblicato in: E. SASTRE SANTOS, *El ordenamiento de los institutos de votos simples según las Normae de la Santa Sede (1854-1958)*, Studia urbaniana 42, Roma – Madrid 1993, 266-299.

- (1) una prima lettera di raccomandazione da parte del dicastero; si trattava di un momento piuttosto informale (n. 1);
- (2) il decreto di lode (***decretum laudis***), che normalmente si concedeva prima dell'approvazione dell'istituto (nn. 2-4);
- (3) l'approvazione dell'istituto (nn. 5-6).

▪ Anche l'approvazione delle costituzioni si svolgeva normalmente in diversi gradi (nn. 18-25).
▪ Prima del noviziato si richiedeva un postulantato, di una durata minima di sei mesi e massima di un anno (n. 65).
▪ Le norme cercavano di limitare il contenuto delle costituzioni agli aspetti giuridici, lasciando fuori gli aspetti storici, dottrinali, morali, ascetici, spirituali (nn. 26-34). Questa era una richiesta problematica, perché comportava un livellamento delle costituzioni di tutti gli istituti. Le costituzioni di quest'epoca sembravano tutte più o meno uguali.
▪ Alle congregazioni fu vietato usare una terminologia che faceva pensare agli ordini religiosi. Perciò fu vietato usare le parole *regula*, *religio*, *monasterium*, *moniales*.

o In un certo senso come conseguenza del riconoscimento dei membri delle congregazioni femminili come vere religiose, parecchi monasteri di monache decisero di unirsi e trasformarsi in congregazioni con voti semplici.
▪ Si tratta di monasteri di monache il cui carisma originale non era quello di monache e che avevano abbracciato la via monastica piuttosto perché la Chiesa non aveva lasciato altra scelta.
▪ Gli esempi principali sono:
- 63 monasteri delle monache orsoline, riunite nella "Unione romana" nel 1900;
- 63 monasteri della Compagnia di Maria Nostra Signora, riuniti nel 1920.

- La nuova normativa circa le congregazioni religiose può essere considerata l'origine della distinzione fra istituti di diritto diocesano e istituti di diritto pontificio.
  - Gli ordini erano tutti di diritto pontificio. Un vescovo non poteva erigere un nuovo ordine.
  - Quando un vescovo eresse una nuova congregazione, questa era di diritto diocesano. In un momento successivo poteva essere approvata dalla Santa Sede come di diritto pontificio.
- Leone XIII nel 1902 (decr. *Perpensis*) rendeva obbligatori **voti temporanei anche agli istituti femminili**.
  - Applicò, dunque, anche agli istituti femminili la disciplina prescritta per i religiosi maschili già sin dal 1857.

K. Nono periodo: dalla preparazione del CIC1917 fino al 1983

- Al centro di questo periodo si trova il Concilio Vaticano II (1962-1965). Suddividiamo il periodo in quattro sezioni: prima del Concilio, lo stesso Concilio, dopo il Concilio, e una sezione speciale sulla preparazione del CIC1983.

a) Fino al Concilio Vaticano II

(i) Eventi prima del 1917

- Nel 1904, per mandato di Pio X, cominciò la preparazione del CIC1917.
  - Per la storia della codificazione delle norme sui religiosi è utile il libro: G. MORI, *I religiosi nella codificazione canonica pio-benedettina. Sedimentazioni e nuovi assetti*, Roma 2003.

    - Contiene gli schemi e i voti degli esperti.
- Nel 1906 Pio X determinò che i vescovi non potevano erigere nuove congregazioni religiose senza la licenza della Santa Sede.[14]
- Nel 1908 Pio X divise la Congregazione dei vescovi e dei regolari in due, creando così la **Sacra congregazione per i religiosi.**
    - Aveva competenza non solo per gli ordini, ma anche per le congregazioni.
    - Il nome rimase fino al 1967.
- Nel 1911 la Congregazione emanò un decreto sui fratelli laici, prevedendo due anni di postulantato e voti temporanei per sei anni.[15]
- Nel 1915 si pubblicò una versione revisionata delle *Normae secundum quas* del 1901.

(ii) Il CIC1917

- Il **CIC1917** trattava i religiosi nella seconda parte del Libro II (*De personis*), sotto il titolo *De religiosis* (cc. 487-681).
    - Presupponeva che ciascun religioso apparteneva a una *religio*. Per l'applicazione dei termini *religio* e *religiosi* non importava più se si emettevano voti solenni o voti semplici.
    - In corrispondenza con l'uso precedente delle parole, il can. 488 CIC1917 spiegava la tipologia delle *religiones*:
        - Una *religio* si chiamava *ordo* se i membri emettono voti solenni, e *congregatio* se emettono voto semplici.
        - Solo per i religiosi con voti solenni si usava il termine *regulares*.
        - Le religiose con voti solenni si chiamavano *moniales*, quelle con voti semplici normalmente si chiamavano *sorores*.
    - Fu introdotta la distinzione fra istituti clericali e laicali.
        - Il criterio era solo numerico, senza riferimento al carisma dell'istituto.
    - L'ultimo titolo della parte sui religiosi era intitolato: *De societatibus sive virorum sive mulierum in communi viventium sine votis* (cc. 673-681).
        - Si trattava di una certa incoerenza, perché questo titolo era inserito nella parte sui religiosi, benché le persone trattate in questo titolo non fossero religiosi.
        - I rispettivi canoni contenevano, però, molti rinvii ai canoni sui religiosi.
        - *De facto*, queste "società senza voti" appartenevano a due tipi:
            - quelle fondate sin dal XVI secolo, i cui membri non volevano essere considerati religiosi, come l'Oratorio di Filippo Neri, le Figlie della carità ecc.;
            - le "società missionarie" fondate sin dal XVII secolo, come la Società per le missioni estere di Parigi, il Pontificio Istituto Missioni Estere, ecc.
                - Tipicamente, queste società erano legato alle diocesi di un determinato paese; ma c'erano anche alcune di carattere internazionale.
- Alcune altre norme del CIC1917
    - Gli istituti di diritto pontificio furono obbligati a inviare ogni cinque anni un **rapporto** dettagliato alla Santa Sede (can. 510).

[14] PIO X., m. p. *Dei providentis*, 16.7.1906, *ASS* 39 (1906) 344-346.
[15] *AAS* 3 (1911) 29-36.

- Tutti gli istituti maschili di diritto pontificio dovevano avere un **procuratore generale** cui spettava trattare le relazioni von la Santa Sede (can. 517 §1).
  - *De facto*, questo ufficio non era una novità. Sin dal XII secolo, si era man mano diffuso fra gli istituti.
  - Avere un procuratore generale è una prassi continuata fino ad oggi. I procuratori generali dei singoli istituti maschili vengono indicati nell'*AnnPont*.
  - Dal punto di vista giuridico, però, sin dal CIC1983 l'esistenza di questa figura non è più obbligatoria.
- Per tutti gli ordini (di voti solenni) sia maschili sia femminili si prescriveva la **clausura papale** (can. 597 §1).
  - Per le monache, però, le norme sulla clausura papale erano più dettagliate (cann. 600-603).
  - Successivamente al CIC1917, sulla clausura delle monache ci sono state diverse revisioni:
    - istr. *Nuper edito* (1924),
    - cost. ap. *Sponsa Christi* (con gli *Statuta generalia monialium)* e istr. *Inter praeclara* e (1950),
    - istr. *Inter cetera* (1956),
    - cf. anche PC 16.
- Fu stabilita l'età minima di 21 anni per la professione perpetua.
- Il divieto di obbligare un membro alla manifestazione della coscienza, introdotto nel 1890 per gli istituti laicali, fu esteso a tutti gli istituti (can. 530 §1 CIC1917).
- Fu introdotta la possibilità di uscire da un istituto – anche da un ordine – ottenendo la dispensa dai voti (cf. cann. 638-640 CIC1917).

(iii) Altre norme

- Fra le altre norme emanate dalla Santa Sede fra il CIC1917 e il Concilio Vaticano II c'erano le seguenti (se non indicato diversamente, l'autore delle norme e la SCRel):
  - 1920 una lettera circolare sulla rielezione delle superiore generali o di monasteri;
  - 1921 una versione revisionata delle norme sull'approvazione di nuove congregazioni religiose[16];
  - 1922 un decreto che chiese di regolarizzare la situazione giuridica delle congregazioni esistenti che non erano state erette con formale decreto;
  - 1923 invito ai monasteri di monache i cui voti solenni erano stati trasformati in voti semplici nel XIX secolo, di ritornare ai voti solenni[17];
  - 1929 SCPropFide, istr. *Quum huic* sull'affidamento di territori di missione a istituti religiosi[18]; si parlava dello ***ius commissionis***;
  - 1931 istr. *Quantum religiones* sulla preparazione dei membri al sacerdozio;
  - 1931 statuti *Sorores externae* per le "suore esterne" dei monasteri di monache[19];
    - Una nuova versione fu emanata nel 1961.
    - Le "suore esterne" vengono ancora menzionate in *CO* 193 e 198.
  - 1937 SCPropFide, istr. *In terris missionum* sulla fondazione di congregazioni religiose indigene;
  - 1940 SCPropFide, norme per redigere le costituzioni di nuove congregazioni in territori di missione[20];
  - 1951 una lettera circolare sull'uso del tabacco[21];
  - 1953 norme per la rielezione e la conferma delle superiore generali[22];

[16] SCREL, Normae secundum quas ..., *AAS* 13 (1921) 312-319.
[17] SCREL, decr. *Circa moniales in Gallia et Belgio*, 23 gennaio 1923, *AAS* 15 (1923) 357-358; cf. una istruzione corrispondente del 6 febbraio 1924.
[18] SCPROPFIDE, istr. *Quum huic*, 8 dicembre 1929, *AAS* 22 (1930) 111-115.
[19] *EVC* nn. 1635-1764; *Leges Ecclesiae* I, n. 1042.
[20] *Leges Ecclesiae* III, col. 3881-3892, n. 1548n.
[21] *EVC* nn. 2341-2347; *Leges Ecclesiae* II, n. 2183.
[22] *EVC* nn. 2688-2697; *Leges Ecclesiae* V, n. 4117.

- 1956 Pio XII, cost. ap. *Sedes sapientiae* sulla formazione dei chierici religiosi[23], e i corrispondenti statuti generali *Sacra Congregatio*[24];
- 1957 decreto sui religiosi chiamati al servizio militare;
- 1961 istr. *Religiosorum institutio* sulla formazione[25];
- 1962 Sacra Congregatio Sancti Officii, notificazione sui religiosi che commettono peccati di carattere omosessuale[26].

(iv) Nuove fondazioni

- Fino al 1938 i vescovi potevano erigere abbastanza facilmente nuovi istituti.[27]
  - La conseguenza era l'erezione di molti istituti non vitali o con gravi difetti.
  - In una lettera del 24 giugno 1938 il Sant'Uffizio chiese alla Sacra congregazione per i religiosi che non si autorizzassero più nuovi istituti senza il nulla osta del Sant'Uffizio.
  - Poco dopo si chiese un numero di almeno 100 membri per concedere una prima approvazione diocesana.
  - Come conseguenza di queste restrizioni nacque la prassi che nuovi gruppi si organizzavano come *piae uniones* (oggi si direbbe: come associazioni) prima di chiedere l'erezione come istituto.
    - Qui è l'origine della figura che oggi si chiama associazione *in itinere*.
  - Successivamente il numero minimo di 100 membri, che sembrava eccessivo, fu ridotto.
- Fra le nuove fondazioni in quest'epoca c'erano le seguenti:
  - la **Società San Paolo (paolini)**, fond. 1914 da Giacomo Alberione, approv. 1949, dedita alla predicazione tramite la stampa e gli altri mezzi di comunicazione sociale.
  - **i piccoli fratelli e le piccole sorelle di Gesù**, che considerano loro fondatore Charles de Foucauld (1858-1916). Mentre lui era in vita non aveva alcun seguace; gli istituti che lo considerano il loro fondatore si sono sviluppati solo dopo la sua morte (approv. 1936 rispettivamente 1947).
    - Non attraggono alti numeri, ma costituiscono in un certo senso un nuovo modello di vita religiosa: la condivisione della vita dei poveri, vivendo con loro, in piccole comunità (non più di 5 membri).
    - Nacquero nello stesso periodo in cui nacquero anche i preti operai.
  - i **Legionari di Cristo,** fond. 1941 in Messico, da Marcial Maciel (1920-2008), decreto di lode 1965.
    - Sin dal 2006 fu noto che il fondatore aveva commesso gravi abusi sessuali e altri tipi di delitti.
- Nella prima metà del XX secolo aumentavano gruppi, tipicamente organizzati come associazioni, che abbracciavano i consigli evangelici, ma che non si consideravano religiosi perché non volevano vivere la "separazione dal mondo" caratteristica per i religiosi; perciò non si obbligavano a una vita fraterna in comunità.
  - Un primo gruppo del genere si formò da ex-gesuiti dopo la soppressione della Compagnia di Gesù nel 1773.[28] Altri gruppi nacquero nel XIX secolo.

---

[23] *AAS* 48 (1956) 354-365.
[24] *Leges Ecclesiae* II, col. 3516-3538, n. 2591.
[25] *EVC* nn. 3451-3508.
[26] *EVC* n. 3610; *Leges Ecclesiae* III, 3072.
[27] Le informazioni in questo capoverso provengono da TORRES, *CpR* 92 (2011) 50, nt. 122, e 81-82, nt. 194.
[28] Si tratta dell'Istituto dei sacerdoti del Cuore di Gesù, fondato da Pierre-Joseph Picot de Clorivière nell'1773, l'anno della soppressione della Compagnia di Gesù. Dopo la restaurazione della Compagnia di Gesù nel 1814 il gruppo si dissolse. Fu, però, ripristinato nel 1918 e approvato come istituto secolare nel 1952. Lo stesso

- Tuttavia, una vera crescita di questi gruppi avvenne solo nella prima metà del XX secolo.
- Per tutti questi gruppi, abbastanza eterogenei, nel 1947 Pio XII con la cost. ap. *Provida Mater* creò la forma giuridica di **istituti secolari.**
- Alcuni esempi sono:
  - l'Opus Dei, fond. in Spagna nel 1928, eretto come *pia unio* nel 1941, come società clericale di vita comune senza voti nel 1943 e come istituto secolare nel 1950; nel 1982 fu trasformato in prelatura personale;
  - Missionarie della Regalità di Cristo, fondate in Italia nel 1919, approv. 1948;
  - Istituto "Caritas Christi", fondato in Francia nel 1937, approv. 1953;
  - Sorelle mariane di Schönstatt, fondate in Germania nel 1926, approv. 1976;
  - Volontarie di Don Bosco, fondate in Italia nel 1917, approv. 1978.
- Nel 1948 con il m. p. *Primo feliciter* Pio XII determinò ulteriori dettagli sugli istituti secolari.
- Ancora più dettagli furono determinati dall'istr. *Cum sanctissimus* del 1948.
- Anche dopo l'emanazione di queste norme, tuttavia, domande importanti circa l'identità degli IS rimasero aperte, e alcune di esse furono poi affrontate durante l'elaborazione del CIC1983.
  - In modo particolare, si discussero le seguenti domande:
    - I membri possono avere un abito comune?[29]
    - I membri possono vivere insieme in comunità?[30]
    - I membri devono praticare un certo riserbo riguardo la loro appartenenza all'IS (come lo faceva e lo fa ancora l'Opus Dei), oppure possono rivelare la loro appartenenza così apertamente come lo fanno i religiosi (per es., aggiungendo una sigla al nome dei membri)?
    - Gli IS possono avere proprie opere?
    - I membri chierici possono essere incardinati negli IS?[31]
  - Per rispondere a queste domande in fin dei conti si optò sempre per la libera scelta: tutto è possibile, a seconda del diritto proprio del singolo istituto.
  - In fin dei conti, perciò, un IS può mostrare *de facto* tutte le caratteristiche di un IR.
  - Di conseguenza, fra gli IS esiste una grande varietà.
  - D'altra parte c'è il rischio di perdere un profilo proprio.

- Il termine "istituto secolare" comportò come termine complementare l'espressione "**istituto religioso**" (come sinonimo del termine *religio* usato nel CIC1917).
  - Vuol dire, solo in quest'epoca il termine "istituto religioso" è diventato un termine tecnico.
  - Il Concilio Vaticano II ha usato il termine "istituto religioso" sia in LG sia in PC.

---

fondatore fondò anche un istituto femminile, la Società delle Figlie del Cuore di Maria, che venne, però, approvato come IR.

[29] L'istr. *Cum sanctissimus*, n. 7, d), rifiutava "un abito che non corrisponde alla condizione secolare. Quando si preparava la prima bozza dei canoni del CIC1983 sugli IS si prevedeva una norma secondo la quale i membri degli IS non hanno alcun segno esterno di consacrazione; cf. *Communicationes* 28 (1996) 197, canon secundus, §1; tuttavia, i consultori non erano d'accordo con tale divieto; cf. *Communicationes* 28 (1996) 77.

[30] L'istr. *Cum sanctissimus*, n. 7, d), negava agli istituiti di avere una vita comune secondo il modo della vita comune dei religiosi; cf. anche *Communicationes* 28 (1996) 76-77.

[31] Cf. *Communicationes* 28 (1996) 80-84.

- Inoltre il XX secolo è caratterizzato dalla nascita di **movimenti che radunano membri di diversi stati di vita**, fra cui anche consacrati che formano rami propri:
    - il movimento di **Schönstatt**, fondato nel 1914 da Josef Kentenich (1885-1968); c'è una grande varietà di categorie, alcune con, altre senza l'obbligo di condurre una vita celibe;
    - l'**Opus Dei**, fondato nel 1928 da Josemaría Escrivá; i membri che si obbligano a una vita celibe sono i "numerari" e gli "associati";
    - il movimento **Regnum Christi** a cui appartengono i Legionari di Cristo (un IR, fondato nel 1941), le consacrate del Regnum Christi (una SVA, approv. 2018) e i consacrati del Regnum Christi (un'altra SVA, approv. 2018);
    - il movimento **Comunione e Liberazione**, fondato nel 1954 da Luigi Giussani, di cui una parte sono i **Memores Domini** (un'associazione privata) che vivono celibi;
    - gli **araldi del Vangelo**, fond. 1956 in Brasile; sono un'associazione privata. Ha comportato la fondazione di due SVA, una clericale (**Virgo flos Carmeli**) e una femminile (**Società "Regina virginum"**), entrambe approv. 2009.
        - Sin dal 2019 gli araldi del Vangelo sono commissariati.

(v) Eventi dal 1942 al 1959

- Nel 1943 la Santa Sede istituì la Confederazione dell'Oratorio di San Filippo Neri, per contrastare l'isolamento delle singole case.
    - La confederazione può essere considerato un modello per la figura della federazione di monasteri di monache, introdotto sette anni più tardi.
- Nel 1950 Pio XII emanò la cost. ap. *Sponsa Christi* sulle monache.
    - Dopo una lunga parte dottrinale contiene una sezione giuridica intitolata *Statuta generalia monialium*.
    - Riforma le norme sulla clausura dei monasteri, introducendo una distinzione fra la clausura papale maggiore e minore (art. IV). Tuttavia, questa distinzione rimase per poco tempo; fu già abolita tramite il m. p. *Ecclesiae sanctae* del 1966.
    - Raccomandò ai monasteri di collegarsi in **federazioni** (art. VII).
        - In questo modo voleva contrastare il pericolo dell'isolamento dei singoli monasteri.
- Nel 1950 la Santa Sede organizzò un grande congresso sulla vita consacrata (*Congressus generalis de statibus perfectionis*).[32]
    - Aveva molto influsso sugli sviluppi dei decenni successivi.
- Verso il 1950 gli autori cominciavano a usare il termine **vita consacrata**.
    - Durante il Concilio Vaticano II questo termine non era ancora molto diffuso. Appare però già in PC 1.
- Nel 1951 presso la Congregazione per i religiosi fu istituito uno ***Studium*** che offre una formazione nel campo della vita consacrata, anche chiamato *Scuola pratica*.
    - Verso il 2020 è stato trasformato in un programma online (*eStudium*). Dura due anni, in due pomeriggi alla settimana.
- Nel 1952 Pio XII con il m. p. *Postquam apostolicis litteris* promulga le norme sui religiosi nelle Chiese orientali, preparate come parte del progettato CICO (= Codice di diritto canonico orientale).
    - Una traduzione italiana si trova nell'*Enchiridion delle Vita Consacrata*.
- Nel 1954 Pio XII pubblicò l'enciclica *Sacra virginitas* sulla verginità consacrata.

[32] Gli atti sono stati pubblicati: *Acta et documenta Congressus generalis de statibus perfectionis*, 4 vol., Romae 1952-1953.

- Nel 1955 la Santa Sede riconobbe[33] la *Unione Romana dei Superiori Generali*, oggi chiamata semplicemente **Unione Superiori Generali** (USG).
    - Oggi abbraccia IR e SVA maschili di diritto pontificio.
- Nel 1959 fu creata la **Confederazione dei canonici regolari di Sant'Agostino**.
    - Dopo la Confederazione benedettina, fondata nel 1893, è l'unica altra confederazione nel senso di un insieme di congregazioni di monasteri.
    - Come la Confederazione benedettina, viene governata da un abate primate.
- Sin dal 1959 l'*AnnPont* contiene un elenco delle conferenze dei superiori maggiori.
    - Il titolo dell'elenco comincia – fino a oggi – con la parola *Federazioni*. L'uso di questa parola, però, non è adeguato e crea confusione (cf. c. 582).
    - Nel 1959 l'elenco comprendeva 27 conferenze. Negli anni successivi, molte altre conferenze furono fondate.

b) Il Concilio Vaticano II

- Il **Concilio Vaticano II** ha trattato la vita consacrata in diversi documenti. Ne menzioniamo quattro:
    - La *Sacrosanctum Concilium* chiese una revisione del rito della consacrazione delle vergini (SC 80).
    - Il decreto *Christus Dominus* trattò l'apostolato dei religiosi nella Chiesa particolare, sottolineando sia la sottomissione ai vescovi, sia la collaborazione con loro (CD 35).
    - Il sesto capitolo della *Lumen gentium*, intitolato "I religiosi" presentò una teologia della vita consacrata (LG 43-47).
        - È la prima volta nella storia che un concilio ha presentato una teologia della vita consacrata.
        - Prima, nel quinto capitolo, il concilio tratta la universale vocazione alla santità. Si sottolinea che tutti i fedeli sono chiamati alla perfezione della carità (LG 39-40) e che molti cristiani praticano i consigli evangelici, "sia a titolo privato, sia in una condizione o stato sanciti nella Chiesa" (LG 39).
        - Il sesto capitolo (LG 43-47) è intitolato "I religiosi".
            - Questo titolo, però, non era scelto bene. In effetti, il capitolo intende trattare tutte e tre le forme di istituti, non solo gli istituti religiosi, ma anche le società di vita comune senza voti e gli istituti secolari.
        - Il capitolo evita le formulazioni tradizionali che sembravano esprimere una superiorità della vita consacrata.
        - Descrive lo stato di vita dei religiosi come uno "stato di consacrazione a Dio" (LG 45).
        - Usa anche il termine *perfectionis Institutum* (LG 45), che aveva un certo successo negli anni postconciliari, ma poi è stato abbandonato.
        - Afferma che "lo stato di vita dunque costituito dalla professione dei consigli evangelici, pur non concernendo la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene tuttavia inseparabilmente alla sua vita e alla sua santità" (LG 44).
    - Il decreto *Perfectae caritatis* chiese un rinnovamento della vita religiosa.
        - La richiesta riguardava anche le società di vita comune senza voti e gli istituti secolari (PC 1).

[33] Cf. *EVC*, nn. 3611-3634; CommRel 42 (1963) 228-231.

- Per raggiungere quest'obiettivo, chiese "il continuo ritorno alle fonti di ogni forma di vita cristiana e alla primitiva ispirazione degli istituti, e nello stesso tempo l'adattamento degli istituti stessi alle mutate condizioni dei tempi" (PC 2).
- Di conseguenza, si chiese anche una revisione del diritto proprio (PC 3).

c) Dopo il Concilio Vaticano II

(i) Nuovi documenti

- Dopo il Concilio, la Santa Sede tradusse le decisioni conciliari in parecchie norme giuridiche:
  - 1964 Segreteria di Stato, rescritto *Cum admotae*: più facoltà per i superiori generali degli istituti clericali di diritto pontificio[34];
  - 1966 SCRel, decr. *Religionum laicalium*: più le facoltà per i superiori negli istituti laicali di diritto pontificio;
    - In questo rescritto si usava ancora il termine *religiones*.
  - 1966 Paolo VI, m. p. *Ecclesiae sanctae*: norme per l'applicazione di PC;
    - In questo m. p. non si parla più di *religiones*, ma di *instituta religiosa*.
    - Il m. p. concesse ai capitoli generali la facoltà di modificare a titolo di esperimento norme delle Costituzioni (ES II 6).
  - 1967 Sacra Congregatio pro gentium evangelizatione, più facoltà per gli IR femminili di diritto pontificio nei territori di missione[35];
  - 1969 SCRIS, istr. *Renovationis causam*, sulla formazione dei religiosi;
    - Permise di sostituire i voti temporanei con una promessa (nn. 34-36).
      - Il CIC1983, tuttavia, ha abolito questa possibilità, su richiesta esplicita di Giovanni Paolo II.[36]
  - 1969 SCRIS, istr. *Venite seorsum*, sulle monache;
  - 1969 SCRIS, decr. *Clericalia instituta*: partecipazione dei religiosi laici al governo degli istituti religiosi clericali;
  - 1970 SCRIS, agli ordini maschili, con l'eccezione dei monaci, si permise di abolire la clausura papale[37];
  - 1970 Sacra Congregatio pro cultu divino, decr. *Consecrationis virginum*: apertura della consacrazione delle vergini a donne che non sono religiose;
  - 1970 SCRIS, decr. *Ad instituenda experimenta*: ulteriori facoltà per gli istituti;
  - 1970 SCRIS, decr. *Dum canonicarum legum*: confessioni delle religiose e dei religiosi laici;
  - 1972 Sacra Congregatio pro Ecclesia Orientali, decr. *Orientalium religiosorum*: più facoltà per gli istituti nelle Chiese orientali;
  - 1974 SCRIS, decr. *Processus iudicialis* sulla dimissione dei religiosi di istituti clericali;
  - 1975 SCRIS, norme *La Sacra Congregazione* sulla dimissione delle religiose[38];
  - 1980 SCRIS, istr. *Nel presentare* sulla formazione negli istituti secolari[39].
- C'erano anche due documenti sulle relazioni fra religiosi e vescovi:
  - Nel 1969 la Congregazione per l'evangelizzazione promulgò l'istr. *Relationes in territoriis* sulle relazioni fra i vescovi e gli istituti che si dedicano all'opera missionaria.
    - Nelle diocesi nei territori di missione, il sistema dello *ius commissionis* venne abrogato e sostituito da un nuovo sistema che si chiamava *mandatum*.

---

[34] Il rescritto fu pubblicato solo con alcuni anni di ritardo: *AAS* 59 (1967) 374-378.
[35] *EVC* nn. 4305-4317; *EV* 2, nn. 350-362.
[36] Cf. *Relatio* 1981, ad can. 503, n. 3; cf. anche *Communicationes* 12 (1980) 132-134; 13 (1981) 171.
[37] *EVC* n. 4558.
[38] *EVC* nn. 4991-4497; *Communicationes* 9 (1979) 15-18.
[39] *EVC* nn. 5255-5277; *EV* vol. S1, nn. 703-740.

        - Il sistema dello *ius commissionis* rimaneva possibile solo dove non c'erano ancora diocesi.
    - Nel 1978 due dicasteri, quello per i vescovi e quello per i religiosi, pubblicarono insieme le note direttive ***Mutuae relationes*** (1978) che trattavano le relazioni fra vescovi e religiosi.
        - Si sottolineava la collaborazione.
- Nel 1970 la Santa Sede pubblicò un libro liturgico per la celebrazione della professione religiosa.
    - Il titolo è: *Ordo professionis religiosae*.
- Furono emanati anche alcuni maggiori documenti non normativi:
    - 1971 Paolo VI, esortazione apostolica *Evangelica testificatio*, sul rinnovamento della vita religiosa secondo il Concilio Vaticano II
    - *1980 Religiosi e promozione umana*[40]*;*
    - *1980 La dimensione contemplativa della vita religiosa*[41]*.*

(ii) Sviluppi e eventi

- Fra le riforme tipiche nei singoli istituti nel periodo postconciliare c'erano le seguenti, soprattutto negli istituti apostolici, meno nei monasteri monastici:
    - l'abolizione di molte piccole regole che ordinavano la via quotidiana;
    - più libertà dei singoli riguardo alla preghiera personale;
    - più libertà riguardo ai contatti con parenti e amici;
    - più ospitalità;
    - più libertà di portare vestiti civili invece dell'abito;
    - più uguaglianza fra tutti i membri dell'istituto;
    - meno silenzio;
    - più condivisione spirituale;
    - una tendenza di formare piccoli gruppi che condividono la vita quotidiana;
    - più elementi democratici.
- Nel periodo postconciliare la Congregazione, per ridurre la sua mole di lavoro, ha terminato la prassi di concedere il "decreto di lode".[42]
    - Sin da quel momento, l'approvazione di un istituto come di diritto pontificio avveniva in un unico momento.
    - Tuttavia, in un certo senso rimanevano comunque due momenti, perché la prima approvazione delle costituzioni si concedeva solo a tempo determinato.
- Furono eretti nuovi organismi internazionali:
    - 1965 la **Unione internazionale delle superiore generali** (UISG);
    - 1974 la **Conferenza mondiale degli istituti secolari** (CMIS).
- Nel 1967 il nome del dicastero competente fu cambiato in **Sacra Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari**, abbreviato SCRIS.
    - Nel 1975 il dicastero fondò una propria rivista, intitolata ***Informationes SCRIS***, che sin dal 2005 si chiama ***Sequela Christi***.
- Nel 1968 la Segnatura Apostolica ha chiarificato la distribuzione di alcune competenze all'interno della Curia Romana.[43]
    - Decise che la competenza per le associazioni che desideravano diventare istituti spettava alla SCRIS.

---

[40] *EVC* nn. 5312-5379; *OR*, 12.11.1980, supplementum, pp. I-V; *EV* 7, nn. 436-504.
[41] *EVC* nn. 5380-5412; *OR*, 12.11.1980, supplementum, pp. VI-VIII; *EV* 7, nn. 505-537.
[42] TORRES, *CpR* 92 (2011) 81, nt. 193.
[43] SEGNATURA APOSTOLICA, Normae *In fidelium associationes*, novembre 1968, *EV* 3/685-693.

- Fra le nuove comunità fondate nel periodo postconciliare, ci sono le seguenti:
    - il **Sodalizio di Vita Cristiana**, fondato nel 1971 in Perù, approv. nel 1997 come SVA laicale, però soppresso nel 2025, dopo una serie di accuse e scandali. Anche i gruppi associati come il *Movimiento de Vida cristiana* furono soppressi.
    - il Cammino Nuovo (**Chemin Neuf**), fondato nel 1973 in Francia.
        - Per i membri chierici nel 1992 fu eretto un IR maschile, sin dal 2009 di diritto pontificio.
    - le **Fraternità monastiche di Gerusalemme**, fondate nel 1975 in Francia.
        - Si tratta di due IR distinti di diritto diocesano, uno maschile e uno femminile.
        - Tuttavia, erigono sempre due case insieme, una maschile e una femminile, e pregano insieme.
    - la **Comunità cattolica Shalom**, fondata nel 1982 in Brasile. È un'associazione privata internazionale, fra i cui membri alcuni si obbligano a una vita celibe.
- Nel 1981 Giovanni Paolo II intervenne nel governo della Compagnia di Gesù, nominando un commissario pontificio, che svolgeva questo ruolo fino al 1983.
- Nel 1982 Giovanni Paolo II tramite la cost. ap. *Ut sit* trasformò l'Opus Dei – che era stato istituto secolare – in prelatura personale.

d) L'elaborazione del CIC1983

(i) Panoramica

- La preparazione del CIC1983 cominciò nel 1965.
- La vita consacrata venne trattata soprattutto dal rispettivo gruppo di studio (*coetus*) specifico.
    - I nomi dei 21 membri iniziali del *coetus* si trovano in *Communicationes* 1 (1969) 31.
        - Da parte della Facoltà di diritto canonico della PUG, fra i membri c'era il p. Jean Beyer SJ.
        - Un altro professore della stessa Facoltà, il p. Ramón Bidagor SJ, ha partecipato in quanto Segretario della Commissione di Riforma.
    - Fino alla pubblicazione dello SchemaIVC del 1977 il *coetus* si è incontrato in sedici sessioni (1966-1974)
        - I verbali di queste sessioni sono stati pubblicati nella rivista *Communicationes* fra il 1984 e il 1996. Ciascuno dei verbali dalla 6ª alla 16ª sessione contiene (1969-1974), in un'appendice, una *Relatio*. Si tratta del testo redatto dal relatore del *coetus* (Marco Said OP) per la preparazione della rispettiva sessione. Quando si vuole studiare il rispettivo verbale, è raccomandabile cominciare la lettura ogni volta con questa *Relatio*.
    - Dopo le prime quattro sessioni il *coetus* ha cambiato nome:
        - Dal 1966 al 1968 si chiamava ***Coetus de religiosis***.
        - Dal 1968 al 1974 si chiamava ***Coetus de institutis perfectionis***.
- Nel 1977 si pubblicò lo schema dei canoni sulla vita consacrata (in questa dispensa abbreviato come SchemaIVC).
    - Il titolo recita: *Schema canonum de institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum*.
        - Ci sono anche traduzioni in francese e italiano.[44]
- Il *coetus* che negli anni 1978-1980 si occupava della revisione dello SchemaIVC si chiamava ***Coetus de institutis vitae consecratae***.
    - Per la revisione dello schema c'erano altre dodici sessioni (1978-1980).
    - I verbali di queste sessioni sono stati pubblicati nella rivista *Communicationes* fra il 1978 e il 1981.
- A parte il *coetus* specifico, la vita consacrata veniva trattata anche in alcuni altri gruppi di studio:

[44] Traduzione fracese in: J. BEYER, Le droit de la vie consacrée, Paris 1988, 174-196; traduzione italiana in: J. BEYER, *Il diritto della vita consacrata*, Milano 1989, 581-602.

    - A gennaio 1975, c'era anche un incontro di un *coetus mixtus* composto da consultori del *Coetus de institutis perfectionis* e del *Coetus de Sacra Hierarchia*[45], in merito a questioni collegate all'incardinazione dei membri degli istituti.
    - Inoltre, anche il gruppo per la *Lex Ecclesiae Fundamentalis* aveva previsto alcuni canoni sulla vita consacrata nelle sue bozze.
        - Cf. SchemaLEF1980, cc. 25 §2 e 27.
- Durante la Congregazione plenaria della Commissione di Riforma nel 1981, fra le sei questioni principali ce n'era una che riguardava la vita consacrata. Si trattava della questione se il decreto di dimissione di un membro di un istituto di diritto pontificio dovesse richiedere la conferma della Santa Sede.
    - Nella votazione, 36 dei 57 membri votarono in favore della necessità della conferma.[46] Il c. 700 CIC1983 fu formulato in modo corrispondente.
    - Tuttavia, nel 2022, tramite il m. p. *Competentias quasdam* il papa Francesco ha cambiato questo canone, abbracciando la posizione della minoranza, per promuovere un maggiore decentramento.
- Nel 1982, nell'ultima tappa dell'elaborazione del Codice, cioè durante la revisione fatta da Giovanni Paolo II insieme ad alcuni vescovi, si prese la decisione di non usare la parola "carisma" in merito agli istituti (cf. più avanti, § 12 B).

(ii) Principi per la revisione

- Nel 1968 il *coetus* preparò quattro principi per la revisione dei canoni sulla vita consacrata.[47]
    - 1) Le norme giuridiche devono favoreggiare la vocazione religiosa data da Dio e perciò devono essere preparate essendo consapevoli del primato del rinnovo spirituale.
    - 2) Le norme non devono entrare in troppi dettagli, per dare spazio allo spirito dei fondatori e lasciare una sufficiente libertà ai singoli istituti.
    - 3) Bisogna permettere ai singoli istituti una sufficiente flessibilità e elasticità. (Si potrebbe parlare dell'applicazione del principio di sussidiarietà, anche se questo termine non appare nel testo.)
    - 4) Si deve promuovere la partecipazione dei membri nel governo degli istituti, anche tramite la limitazione delle cariche dei superiori.
- Inoltre si decise di evitare discriminazioni fra istituti maschili e femminili.[48]

(iii) Relazione fra gli istituti e le associazioni

- Nell'aprile 1968 ci fu un incontro di un gruppo speciale di consultori per discutere la struttura del nuovo Codice. Si chiese se trattare gli istituti come un tipo speciale di associazioni, oppure trattare associazioni e istituti in modo separato. La maggioranza optò per la separazione per chiarificare che l'appartenenza agli istituti costituisce uno stato di vita specifico.[49]
- Lo SchemaCIC1980 si discostò da questa decisione. La parte III del Libro II era intitolata *De consociationibus in Ecclesia*. Una prima sezione tratta gli IVC, la seconda le SVA, la

[45] Cf. *Communicationes* 7 (1975) 63-64; 79-80; 28 (1996) 95.
[46] PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Acta et documenta: Congregatio plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Romae 1991, 286-287.
[47] Cf. *Communicationes* 2 (1970) 170-173; 18 (1986) 179-182; 200-201. I principi vennero anche riprodotti nei *Praenotanda* dello SchemaIVC.
[48] Cf. *Communicationes* 2 (1970) 176-177.
[49] Cf. *Communicationes* 1 (1969) 109-110, con nota 4.

terza le “altre associazioni”. Questa struttura, dunque, trattava gli IVC e le SVA come tipi speciali di associazioni.

- Lo SchemaCIC1982, tuttavia, ritornò alla decisione del 1968, spostando le associazioni nella prima parte del Libro II. Così si arrivò alla struttura finale del CIC. Gli IVC e SVA, dunque, non furono più considerati associazioni.

(iv) Tipologia e terminologia degli istituti

- Nel 1967 si decise di usare il termine *instituta religiosa* come termine comprensivo per ordini e congregazioni.[50]
    - Questo termine, dunque, ha sostituito il termine *religio* che era stato usato nel CIC1917.
    - Non si vedeva più la necessità di distinguere nel Codice fra ordini e congregazioni.[51]
- Fin dall’inizio, tuttavia, il titolo *De religiosis* non piaceva, perché era troppo ristretto.
    - Così nel 1968 si arrivava alla dicitura *instituta perfectionis*.[52]
        - Questo termine era già stato usato nella *Lumen gentium*, n. 45.
    - Tuttavia, in 1974 si decise di abbandonare anche il termine *instituta perfectionis*, sostituendolo con il termine *instituta vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum*[53] o più brevemente, *instituta vitae consecratae*.
        - In effetti, il termine *instituta perfectionis* non era un termine tradizionale.
        - Rischiava di sapere di trionfalismo, e poteva essere interpretato in contrasto con la convinzione che tutti i fedeli sono chiamati alla perfezione.
- Lo SchemaIVC del 1977 partì dall’ipotesi di una grande somiglianza fra tutti gli istituti.
    - Aveva una lunga prima parte (cc. 1-88) su tutti gli “istituti di vita consacrata”.
    - La seconda parte era più breve (38 canoni) e era intitolata: *De iis quae singulis institutorum generibus sunt propria*. Dopo alcuni canoni preliminari conteneva tre titoli:
        - Gli istituti religiosi (cc. 93-118),
            - Il primo capitolo trattava gli istituti monastici, il secondo capitolo gli istituti “canonicali, conventuali e apostolici”.
        - Gli istituti di vita apostolica (cc. 119-122),
            - Questa categoria era prevista per i gruppi che finora erano considerati “società di vita comune senza voti” che avevano, però, altri vincoli sacri e che potevano, perciò, essere considerati istituti di vita consacrata.
            - Per quanto riguardava le “società di vita comune senza voti” che non avevano vincoli espliciti – come tipicamente le società missionarie – si prevedeva di considerarle associazioni.[54]
        - Gli istituti secolari (cc. 123-126).
- Tuttavia, le reazioni ricevute allo SchemaIVC dimostrarono che questa struttura non piaceva; c’era l’impressione che la lunga parte comune (cioè, la prima parte) comportava

[50] Cf. *Communicationes* 17 (1985) 132.
[51] Cf. *Communicationes* 17 (1985) 120-129.
[52] Cf. *Communicationes* 2 (1970) 173-174; 51 (2019) 222; 226; 245; 52 (2020) 200-201, 205.
[53] Cf. *Communicationes* 29 (1996) 96.
[54] Cf. *Communicationes* 7 (1975) 77, nt. 54; 10 (1978) 165; 11 (1979) 297-298; 13 (1981) 377-379; 381; 27 (1995) 106 e 128; 28 (1996) 35; 85.

un livellamento esagerato dei tre tipi. Si decise, perciò, di trattare i tre tipi di istituti in modo più separato.[55]

- Una sfida specifica era l'inserimento delle – secondo la terminologia del CIC1917 – "società di vita comune senza voti". Una parte di queste società, infatti, non si considerava istituti di vita consacrata.[56] La questione del loro inserimento fu affrontata nel 1980, nell'ultima sessione del *coetus*, alla quale furono invitati anche due rappresentanti addizionali delle società.[57] Si presero tre decisioni[58]:
    - Le società non vengono trattate nella sezione sugli istituti di vita consacrata. Invece, si usa la parola ***accedunt*** (che si trova oggi nel c. 731 §1 CIC1983).
    - Si fa però un accenno al fatto che ci sono alcune società i cui membri assumono i consigli evangelici tramite qualche vincolo (sebbene non con voti religiosi) – un accenno che oggi si trova nel c. 731 §2 CIC1983.
    - Come nuovo nome si scelse quello di ***Società di vita apostolica***.

(v) Alcune altre novità del CIC1983

- A parte le novità già menzionate, il CIC1983, se paragonato con il CIC1917, ha comportato anche le seguenti novità:
    - Sono stati aggiunti canoni sulle forme individuali (eremiti, *ordo virginum*) e sulle nuove forme di vita consacrata.
    - Per quanto riguarda la potestà dei superiori e dei capitoli, si decise di abbandonare il termine tradizionale *potestas dominativa*.[59]
    - L'obbligo di fare un postulantato è stato abolito; così la questione della necessità di un postulantato venne lasciata al diritto proprio.[60]
    - Il CIC1983 non incluse più norme sulla dote da portare dalle novizie.[61]
        - Il CCEO, invece, ha mantenuto norme in materia (cc. 454; 488 §4; 545 §4).
    - Le norme del CIC1917 sulla dimissione da un istituto, che erano pesanti sia per l'istituto sia per il dimesso, sono state riformate profondamente.[62]

L. Decimo periodo: sin dalla promulgazione del CIC1983

- Il CIC1983 fu promulgato il 25 gennaio 1983 ed entrò in vigore il 27 novembre 1983.
    - Così il m. p. *Ecclesiae sanctae* del 1966, promulgato in modo provvisorio per l'implementazione del Concilio Vaticano Secondo, è stato abrogato.
- Di seguito, presentiamo prima le principali novità sin dal 1983, ordinate secondo i pontificati. Seguiranno una sezione su documenti non normativi e una sezione che elenca nuove fondazioni.

a) Pontificato di Giovanni Paolo II

- Nel 1984 Giovanni Paolo II pubblicò l'esortazione ap. *Redemptionis donum* sulla consacrazione dei religiosi alla luce del mistero della redenzione.
- Nel 1984 il papa intervenne nell'ordine delle **Carmelitane scalze**, dando alla Congregazione per i religiosi l'incarico di redigere una revisione delle costituzioni.[63]

---

[55] Cf. *Communicationes* 10 (1978) 162-171; 11 (1979) 297-299; 301.
[56] Cf. *Communicationes* 13 (1981) 377-378; 27 (1995) 127; 28 (1996) 85.
[57] Si trattava del rettore generale dei pallottini e del superiore generale degli eudisti. Il superiore generale dei lazzaristi faceva comunque parte del *coetus*.
[58] Cf. *Communicationes* 13 (1981) 388-389.
[59] Cf. *Communicationes* 25 (1993) 283-284.
[60] Cf. *Communicationes* 2 (1970) 180, n. 14; 26 (1994) 66, lettera e).
[61] Cf. *Communicationes* 26 (1994) 72, lettera d).
[62] Cf. soprattutto *Communicationes* 25 (1995) 61-66.
[63] Cf. *EVC*, nn. 5958-5966 = *Il Regno – Documenti* 30 (1985) 205-206; *EVC*, nn. 5969-5971 = *CommRel* 66 (1985) 154-156.

    - Il nuovo testo delle costituzioni fu approvato dalla Santa Sede nel 1990. Questo testo che prevedeva che i monasteri femminili fossero sottoposti alla vigilanza del vescovo diocesano e non fossero più dipendenti dai frati carmelitani scalzi, fu accettato solo da una minoranza dei monasteri. Per gli altri, l'Ordine dei frati carmelitani scalzi preparò un nuovo testo che fu approvato nel 1991 e prevedeva l'associazione ai frati.
    - Oggi, dunque, bisogna distinguere se il singolo monastero segue le costituzioni del 1990 o quelle del 1991.
    - Ai singoli monasteri fu data la libertà di scegliere fra le due versioni.
    - L'*AnnPont* elenca i due tipi di monasteri in modo separato.
        - Circa il 80 % delle carmelitane seguono le costituzioni del 1991.
- Nel 1988 con la cost. ap. *Pastor bonus* il dicastero competente per la vita consacrata di nuovo cambiò nome, in **Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica** (CIVCSVA).
- Nel 1990 il papa promulgò il CCEO che contiene i canoni sulla vita consacrata nelle Chiese orientali.
- Nel 1994 fu celebrata la IX assemblea generale ordinaria del **Sinodo dei vescovi** che si occupava della vita consacrata.
    - Il Sinodo presentò 55 proposte al papa.[64]
    - Giovanni Paolo II nel 1996 rispose con l'esortazione ap. post-sinodale ***Vita consecrata***.
        - Non ha effettuato cambiamenti giuridici.
- Nel 1997 è stata istituita la **Giornata della vita consacrata** che si celebra il 2 febbraio.[65]
- Nel 1999 apparse una nuova istr. sulle monache, *Verbi sponsa*.

b) Pontificato di Benedetto XVI

- Sin dal pontificato di Benedetto XVI (2005-2013), la Santa Sede ha intrapreso azioni più consistenti rispetto al passato contro i **casi di abuso sessuale** negli istituti, soprattutto nei casi in cui lo stesso fondatore aveva commesso abusi.
    - Questo ha portato a un aumento significativo delle
        - visite apostoliche,
        - commissariamenti, cioè la gestione temporanea degli istituti da parte di commissari papali,
        - la nomina di altri delegati apostolici con poteri determinati caso per caso.
    - Il caso più noto di un fondatore delinquente era quello di Marcial Maciel, fondatore dei legionari di Cristo.
- Sotto forma di *excursus* è opportuno menzionare una decisione di Benedetto XVI del 2008, con la quale diede alla Congregazione per il Clero la facoltà di concedere ad alcune **associazioni clericali di diritto pontificio** la possibilità di incardinare i loro membri.
    - Si tratta di un *excursus* perché queste associazioni non vengono considerate parte della vita consacrata.
    - Secondo l'*AnnPont*, la facoltà è stata concessa a sei associazioni.[66]

---

[64] *EVC*, nn. 6781-6895; *EV* 14, nn. 1565-1680.
[65] Cf. *EVC*, nn. 7286-7294; *OR* 19.1.1997, p. 5; *EV* 16, nn. 18-27.
[66] Secondo l'ordine dell'anno di erezione, sono queste:
– 2000 Comunità di San Martino;
– 2002 Società Giovanni-Maria Vianney;
– 2008 Opera di Gesù Sommo Sacerdote (secondo l'*AnnPont* attualmente è sotto commissariamento);

- Dipendono dal Dicastero per il Clero.
- Sin dal m. p. *Competentias quasdam* del 2022 la possibilità di tali associazioni viene menzionata anche nel CIC (c. 265 [2022]).

c) Pontificato di Francesco

- Durante il pontificato di Papa Francesco (dal 2013) c'erano parecchi interventi giuridici che riguardavano la vita consacrata.
  - Sulla base di un'ampia consultazione fra tutti i monasteri delle **monache**, si fece una notevole riforma delle rispettive norme speciali, tramite la cost. ap. *Vultum Dei quaerere* (2016) e la corrispondente istr. *Cor orans* (2018).
    - L'istr. *Cor orans*, pubblicata con l'approvazione specifica del papa, ha derogato da alcuni canoni del CIC1983 sulle monache.
  - Per la prima volta nella storia si promulgò una normativa comprensiva sull'*ordo virginum*: l'istr. ***Ecclesiae sponsae imago*** (2018).
  - Papa Francesco introdusse alcune **modifiche al CIC1983**:
    - Il m. p. *Competentias quasdam* (2022) effettuò un certo decentramento (cc. 686 §1; 688 §2; 699 §2).
    - I tre m. p. *Communis vita* (2019), *Recognitum Librum VI* (2022) e *Expedit ut iura* (2023) fecero piccoli ritocchi piuttosto tecnici in merito alla dimissione dei membri.
  - Il papa intervenne anche nella procedura per l'**erezione di nuovi istituti**; cf. il m. p. *Authenticum charismatis* (2020) e un rescritto in merito alle associazioni *in itinere*, del 15.6.2022.
  - La revisione del diritto canonico penale, fatta nel 2021, comportò l'inserimento del delitto di abuso sessuale da parte di membri degli istituti (c. 1398 §2 [2021]).
  - Un rescritto del 18.5.2022 concesse agli istituti clericali di avere, a determinate condizioni, superiori laici.
  - Nel 2022, tramite *PE* il dicastero competente per la vita consacrata cambiò nome da CIVCSVA in **DIVCSVA**.
- C'erano anche alcuni interventi straordinari in merito a determinati istituti:
  - Fra il 2016 e il 2022, ci fu una crisi nell'**Ordine di Malta**. Nel 2022, il papa intervenne con l'imposizione di nuove costituzioni (*Carta costituzionale e Codice*) e con la rimozione del consiglio (*Sovrano Consiglio*) del superiore generale.
  - Nel gennaio 2025, il papa soppresse il **Sodalizio di Vita Cristiana**, una SVA laicale di diritto pontificio, a causa di abusi sessuali commessi dal fondatore e da altri, e a causa della mancanza di un carisma.

d) Pontificato di Leone XIV

- Nel 2026 Leone XIV ha concesso al DIVCSVA la facoltà di autorizzare il Vescovo diocesano ad emettere il decreto di dimissione della Superiora di un monastero giuridicamente isolato.

- 2008 Fraternità dei sacerdoti operai diocesani del cuore di Gesù (prima era stato un istituto secolare);
- 2017 Associazione clericale della Comunità dell'Emanuele (fa parte della Comunità dell'Emanuele);
- 2019 Fraternità missionaria di Sant'Egidio (fa parte della Comunità Sant'Egidio).

e) Documenti non normativi emanati dal dicastero competente per gli istituti

- Anche dopo la promulgazione del CIC1983, il dicastero competente per gli istituti (SCRIS / CIVCSVA / DIVCSVA) ha emanato parecchi documenti non normativi, cioè senza forza vincolante:
  - 1983 documento-istruzione *Essential elements* sugli istituti dediti all'apostolato[67];
  - 1984 documento informativa *Nella Chiesa* sugli istituti secolari[68];
  - 1990 direttive *Potissimum institutioni*, sulla formazione;
  - 1994 documento *Congregavit nos in unum Christi amor* sulla vita fraterna in comunità[69];
  - 1998 istr. *Attenta alle condizioni* sulla collaborazione inter-istituti per la formazione[70];
  - 2002 istr. *Ripartire da Cristo*: un rinnovato impegno della vita consacrata nel terzo millennio;
  - 2008 istr. *Faciem tuam, Domine, requiram,* sul servizio dell'autorità e l'obbedienza;
  - 2015 *Identità e Missione del Fratello Religioso nella Chiesa*;
  - 2017 lettera *Consacrazione e Secolarità*, sugli istituti secolari;
  - 2017 orientamenti *Per vino nuovo otri nuovi*, sulle sfide attuali;
  - 2018 orientamenti *Economia a servizio del carisma e della missione*, sugli aspetti economici;
    - Questo documento è importante per l'interpretazione delle norme sull'alienazione.
  - 2019 linee orientative *L'arte della ricerca del volto di Dio,* sulla formazione delle contemplative;
  - 2020 orientamenti *Il dono della fedeltà. La gioia della perseveranza*;
  - 2021 orientamenti *La forma di vita eremitica nella Chiesa particolare. Ponam in deserto viam*.[71]

f) Alcune nuove fondazioni sin dal 1983

- La fondazione della **Famiglia religiosa del Verbo Incarnato** cominciò 1984 in Argentina.
  - Consiste di un IR maschile (Istituto del Verbo Incarnato), un IR femminile (Serve del Signore e della Vergine di Matarà, fond. 1988) e un terzo ordine secolare. A causa di abusi sessuali il fondatore è stato rimosso dall'ufficio nel 2010. C'erano diversi commissariamenti e interventi simili da parte della Santa Sede, già dal 1995 e di nuovo del 2019. Gli istituti sono ancora di diritto diocesano. Per mandato della Santa Sede, nel 2001 la sede centrale dell'IR maschile fu trasferita alla diocesi di Velletri-Segni vicino a Roma. La sede dell'IR femminile si trova a Roma. La severa crisi di questi istituti non è ancora risolta.
- Nel 1988, dopo lo scisma provocato da Marcel Lefebvre, il papa istituì la Commissione ***Ecclesia Dei*** e le attribuì la competenza di occuparsi dei fedeli che fino a quel momento si sentivano legati alla Fraternità di S. Pio X.
  - Sulla base di questa competenza, nel corso degli anni la Commissione ha eretto nove nuovi istituti.[72]
    - Per queste erezioni, la Commissione non richiedeva il numero minimo di membri che la CIVCSVA richiedeva nella sua prassi.
  - Sin dalla soppressione della Pontifica Commissione *Ecclesia Dei* nel 2019 i nove istituti sottostanno la CIVCSVA / il DIVCSVA.
- Dal 1999 l'*AnnPont* indica alcuni istituti sotto il titolo "**Altri istituti di vita consacrata**".

---

[67] *EVC* nn. 5716-5819 (online).
[68] *EVC* nn. 5835-5879; *EV* 9, nn. 566-604.
[69] *EVC* nn. 6528-6701 (online).
[70] *EVC* nn. 7331-7409; *EV* 17, nn. 1806-1895 (online).
[71] Il testo è accessibile online in francese, spagnolo e tedesco.
[72] Fra il 2015 e il 2021 l'*AnnPont* aveva segnalato i rispettivi istituti (di diritto pontificio) con tre asterischi. Alla fine si trattava di sei istituti maschili e di tre istituti femminili. Fra gli istituti maschili c'è un Ordine di canonici regolari (*Canonici Regolari della Madre di Dio*, approv. 2002), due congregazioni clericali (*Fraternità San Vicenzo Ferrer*, approv. 1988; *Servi di Gesù e Maria*, approv. 1994) e tre SVA (*Fraternità sacerdotale San Pietro*, approv. 1988; *Missionari della S. Croce*, approv. 2004; *Istituto Cristo Re Sommo Sacerdote*, approv. 2016). Fra gli istituti femminili c'è uno con case autonome (*Oasis de Jesús sacerdote*) e due istituti centralizzati (*Canonichesse regolari della Madre di Dio*; *Madri della S. Croce*). – Per quanto pare, la Commissione ha anche approvato gli statuti della SVA di diritto pontificio "Istituto del Bon Pastore", benché sembra che questo sia stato eretto dalla Congregazione per il Clero (cf. online). Stranamente, però, questa SVA non viene menzionata nell'*AnnPont*. – La Commissione ha anche autorizzato l'erezione di almeno un istituto di diritto diocesano (*Sons of the Most Holy Redeemer*, cf. online), che, però, nel 2025 si è separato dalla Chiesa cattolica.

    - Ordinati secondo l'anno dell'approvazione[73] da parte della Santa Sede, di stratta degli istituti seguenti:
        - 1990 Opera della Chiesa
        - 1993 Società di Cristo Signore
        - 1995 Servidoras, associazione di vergini consacrate (c. 604 §2).
        - 1998 Famiglia monastica di Betlemme
        - 2000 Fraternità missionario Verbum Dei
        - 2001 Famiglia spirituale "l'Opera"
        - 2009 Istituto Id di Cristo Redentore
    - Ritorniamo a questi istituti quando, nello studio della tipologia degli istituti, trattiamo le cosiddette "nuove forme di vita consacrata"; cf. § 10 K.
- Fuori del campo della vita consacrata, nel 2008 Benedetto XVI concesse alla Congregazione per il Clero la possibilità di concedere la facoltà di incardinazione a **associazioni pubbliche clericali** (cf. sopra, sezione b).

M. La tipologia degli istituti secondo l'*Annuario Pontificio*

- L'*AnnPont* – sotto diversi nomi nel corso dei secoli[74] – è stato pubblicato sin dal 1716. Già dall'inizio conteneva alcune pagine che indicavano monasteri e ordini religiosi. È interessante osservare come la tipologia e la terminologia sia cambiata durante il tempo.
- All'inizio si applicava una struttura il cui ordine non si capiva bene:
    - [istituti maschili]
        - canonici regolari
        - chierici regolari
        - chierici secolari in comunità [per es., l'Oratorio di Filippo Neri]
        - monaci
        - frati, e loro riforme
    - [istituti femminili]
        - monasteri di monache claustrali sotto la cura de preti
        - monasteri senza clausura
        - monasteri in cura de' regolari
        - conservatorii
- Nei 150 anni successivi, la struttura rimase simile, con qualche cambio dei termini.
- Dal 1867 gli istituti femminili non vennero più menzionati. Sparirono anche gli istituti senza voti. La struttura divenne questa:
    - canonici regolari
    - chierici regolari
    - congregazioni religiose
    - congregazioni ecclesiastiche
        - Le congregazioni di fratelli si indicano alla fine di questa sezione.
    - monaci
    - ordini mendicanti
- Dal 1880 si applicò un ordine più cronologico, cioè secondo le epoche i cui i diversi tipi si sono sviluppati:
    - canonici regolari
        - In effetti, nel volume del 1880 i monaci precedono i canonici regolari. Solo dal 1881 i canonici regolari si trovano al primo posto.
    - monaci
    - ordini mendicanti
    - chierici regolari
    - congregazioni ecclesiastiche [cioè istituti clericali con voti semplici]
    - istituti religiosi [cioè istituti laicali con voti semplici]

---

[73] I decreti di approvazione degli istituti approvati fino al 2001 sono stati pubblicati in: R. FUSCO – G. ROCCA (eds.), *Nuove forme di vita consacrata*, Roma 2010, 273-283.

[74] 1716-1859: *Notizie per l'anno*; 1860-1870: *Annuario pontificio*; 1873 al 1911: *La Gerarchia cattolica, la cappella e la famiglia pontificia*; dal 1912: *Annuario pontificio*.

        - È interessante notare che il termine “istituto religioso”, dunque, qui aveva un significato molto più ristretto da quello nel CIC1983.
- Dal 1912 gli ordini vennero messi insieme, con una suddivisione, come segue:
    - ordini
        - canonici regolari
        - monaci
        - ordini mendicanti
        - chierici regolari
    - congregazioni ecclesiastiche
    - istituti religiosi
- Dal 1940 si incluse anche un elenco degli istituti femminili, non suddiviso in categorie.
    - L’elenco è intitolato: *Elenco alfabetico degli ordini, congregazioni ed istituti religiosi femminili di diritto pontificio*.
    - Ci si chiede quale sia la differenza fra “congregazioni” ed “istituti”. Dall’*AnnPont* non emerge alcuna riposta. Sembra che il titolo sia stato formulato semplicemente copiando la distinzione fra gli istituti maschili.
    - Benché questo non corrisponda al titolo, l’elenco include anche le società di vita comune senza voti, per es., le *Figlie della Carità di S. Vicenzo de’ Paoli*. Questa inconsistenza rimane fino al 1988.
- Dal 1951 si aggiunsero anche gli istituti secolari maschili, e dal 1952 anche gli istituti secolari femminili.
    - Dopo il riconoscimento degli istituti secolari tramite la cost. ap. *Provida Mater* (1947) ci sono, dunque, voluti alcuni anni prima che questa novità trovasse riscontro nell’*AnnPont*.
- Dal 1957 la suddivisone degli istituti maschili recita:
    - ordini [con le suddivisioni indicate sopra]
    - congregazioni religiose clericali
    - società di vita comune senza voti
    - congregazioni religiose laicali
    - istituti secolari
- Dal 1964 l’elenco degli istituti femminili venne suddiviso in tre sezioni:
    - istituti di perfezione con case autonome (federate e non)
    - istituti di perfezione centralizzati
    - istituti secolari
- Nel 1968 apparve il termine *istituti religiosi*. La struttura diventò questa:
    - istituti religiosi
        - ordini
        - congregazioni religiose clericali
        - società di vita comune senza voti
        - congregazioni religiose laicali
    - istituti secolari
    - Questa struttura certamente non era adeguata, in quanto le società di vita comune senza voti erano inserite come una specie degli istituti religiosi.
- Nel 1983 questo problema venne riparato, come segue:
    - istituti religiosi
        - ordini
        - congregazioni religiose clericali
        - congregazioni religiose laicali
    - istituti secolari
    - società di vita apostolica
- Dal 1984 anche il primo sottotitolo della sezione femminili prese in considerazione le SVA:
    - istituti religiosi e società di vita apostolica
        - ordini e istituti con case autonome
        - istituti centralizzati
            - Questo significa che c’è un unico elenco per gli IR centralizzati e le SVA centralizzate. L’elenco non indica a quale dei due tipi un istituto appartiene.
    - istituti secolari
- Dal 1989, le SVA femminili vengono elencate separatamente. Adesso la struttura della sezione femminile recita:
    - istituti di vita consacrata
        - istituti religiosi
            - ordini e istituti con case autonome

                - istituti centralizzati
            - istituti secolari
        - società di vita apostolica
- Dal 1999 dopo gli elenchi degli istituti maschili e femminili si inserisce una sezione intitolata *Altri istituti di vita consacrata*.
    - La rispettiva *Nota storica* alla fine de libro fa capire che si tratta di “nuove forme di vita consacrata” (cf. c. 605).
- Dal 2002 gli istituti secolari maschili vengono suddivisi in istituti clericali e istituti laicali.
- Dal 2008 si trovano sezioni separate per gli istituti orientali.
    - Fino al 2007 la dipendenza dalla Congregazione per le Chiese orientali era stata segnalata con un asterico accanto al nome dell’istituto.
    - Dal 2008, invece, gli istituti orientali vengono inseriti come un a sottospecie degli istituti religiosi.
        - I rispettivi titoli sono accennano, però, anche ad altri tipi di istituti, recitando:
            - fra gli IR maschili: “Ordini, Congregazioni Religiose e Società di Vita Apostolica Orientali”,
            - fra gli IR femminili: “Istituti Religiosi e Istituti Secolari orientali”.
- Dal 2011 dopo gli IVC e le SVA si inserisce un elenco intitolato *Associazioni pubbliche clericali*.
    - Questo inserimento sembra essere una conseguenza della decisione di Benedetto XVI di concedere ad alcune associazioni pubbliche clericali la facoltà di incardinare i suoi membri chierici; cf. sezione L, b).
- Dal 2024 prima delle *Associazioni pubbliche clericali* viene inserita l’unica prelatura personale.
    - Questo cambio è ovviamente una conseguenza del m. p. *Le Prelature personali* (2023), con il quale papa Francesco aveva chiarificato la natura giuridica delle prelature personali.
- L’attuale suddivisione è questa:

- Istituti di vita consacrata. Società di vita apostolica
  - Istituti maschili
    - Istituti di vita consacrata
      - Istituti religiosi
        - Ordini
          - Canonici Regolari
          - Monaci
          - Ordini Mendicanti
          - Chierici Regolari
        - Congregazioni Religiose Clericali
        - Congregazioni Religiose Laicali
        - Ordini, Congregazioni Religiose e Società di Vita Apostolica Orientali
      - Istituti Secolari
        - Istituti Secolari Clericali
        - Istituti Secolari Laicali
    - Società di vita apostolica
      - Alcune società sono segnate con **, indicando che dipendono dal Dicastero per l'Evangelizzazione.
  - Istituti femminili
    - Istituti di vita consacrata
      - Istituti Religiosi
        - Ordini e Istituti con case autonome
        - Istituti centralizzati
        - Istituti Religiosi e Istituti Secolari orientali
      - Istituti Secolari
    - Società di vita apostolica
  - Altri istituti di vita consacrata
  - Federazioni degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica
    - Organismi internazionali
    - Federazioni nazionali
- Prelatura personale
- Associazioni pubbliche clericali

- Aggiungiamo alcune osservazioni.
  - Mentre nel CIC1983 non c'è più alcun cenno alla tradizionale distinzione fra ordini e congregazioni, l'*AnnPont* continua a usarla, per quanto riguarda gli istituti maschili.
  - Nella presentazione degli istituti femminili nell'*AnnPont*, invece, questa distinzione non è mai stata fatta. Questo è interessante, considerando che secondo il can. 488, 7° CIC1917 la distinzione fra voti solenni e voti semplici era il criterio principale per distinguere fra *moniales* e *sorores*. Ma probabilmente la realtà degli istituti era troppo variegata per una categorizzazione esatta.

N. Alcuni sommari della storia

a) Sviluppo delle forme

- In modo abbreviato, durante la storia si sono sviluppati le seguenti forme di vita:

- *Asceti* e *vergini*: dal I secolo
- *Monasteri*: dal IV secolo
- *Canonici regolari* e *canonichesse regolari*: dal XI secolo
- *Ordini* monastici e canonicali: dal XII secolo
- *Ordini cavallereschi*: dal XII secolo
- *Ordini mendicanti*: dal XIII secolo
- *Chierici regolari*: dal XVI secolo
- (istituti) con voti semplici, più tardi chiamati *congregazioni*: dal XVI secolo; riconosciuti come religiosi solo sin dal 1900 circa
- (istituti) senza voti, sin dal CIC1983 chiamati *società di vita apostolica*: dal XVI secolo
- *istituti secolari*: dal 1947
- [*"nuove forme"*: previste dal CIC1983]

b) Sviluppo della terminologia per gli istituti

- Istituti con voti solenni
  - Fino al XII secolo si poteva parlare di monasteri, anche di monasteri con consuetudini comuni, ma non di istituti (nel senso di: organizzazioni) più estesi.
  - Sin dal XII secolo, invece, man mano si diffuse la consapevolezza di appartenere a un istituto più esteso, per il quale si usava la parola *ordo*.
  - Come termine quasi sinonimo di *ordo* si usava anche il termine *religio*.
  - Il can. 488, 1°-2° CIC1917, invece, diede al termine *religio* un significato più ampio: comprende sia gli istituti von voti solenni, sia gli istituti con voti semplici.
  - Il termine *ordo*, invece, rimase riservato agli istituti con voti solenni.
  - Il CIC1983 ha abbandonato la parola *ordo*. Non distingue più fra istituti con voti solenni e voti semplici. Tutti vengono compresi nel termine *instituta religiosa*.
  - Gli *instituta religiosa* sono una delle due forme di *instituta vitae consecratae*.
- Istituti con voti semplici
  - Questi istituti nacquero nel XVI secolo. All'inizio non esisteva una terminologia comune.
  - Per secoli, i loro membri non venivano considerati religiosi. Perciò erano categorizzati come secolari.
  - Man mano il termine prevalentemente usato per questi istituti diventava *congregationes*, oppure *congregationes saeculares*, per sottolineare la differenza dagli ordini.
  - Nel corso del XIX secolo i membri man mano vennero riconosciuti come religiosi. Di conseguenza, si parlava di *congregationes religiosae*.
  - Il can. 488, 2° CIC1917 incluse le *congregationes (religiosae)* come un tipo di *religio*. È una *religio* i cui membri emettono voti semplici.
  - Il CIC1983 ha abbandonato la parola *congregatio*. Non distingue più fra istituti con voti solenni e voti semplici. Tutti vengono compresi nel termine *instituta religiosa*.
- Istituti senza voti
  - Questo tipo di istituti nacque nel XVI secolo. All'inizio non esisteva una terminologia comune.
  - Il CIC1917 (cann. 673-681) li chiamava *societates in communi viventium sine votis*.
  - Il CIC1983 ha cambiato il nome in *societates vitae apostolicae*.
- Istituti secolari

- Questi istituti si distinguono dagli altri istituti in quanto non considerano la vita fraterna in comunità un elemento essenziale del loro stile di vita.
- Per questi gruppi Pio XII nel 1947 coniò il termine *instituta saecularia*. Sin da quel momento, questo nome non è mai stato cambiato.
- Il CIC1983 ha introdotto il termine *instituta vitae consecratae* come termine comprensivo per gli *instituta religiosa* e gli *instituta saecularia*.

c) Panoramica delle principali modifiche normative

	interventi nei confronti di una pluralità di istituti	**interventi nei confronti di singoli istituti**	**novità nel diritto proprio autonomo**
fino al IV secolo	riconoscimento della vita celibe per il regno dei cieli come uno stato nella vita nella Chiesa		
sin dal IV secolo			composizione di “regole”
451	Concilio di Calcedonia: subordinazione dei monasteri ai vescovi		
sin dal VII secolo		esenzioni di monasteri	
sin dal X secolo			legami fra i monasteri, centralizzazione
XII secolo			fondazione di province
XII secolo			creazione del capitolo generale (cistercensi); approvazione pontificia di costituzioni
fine del XII			triade dei voti
1215	Concilio Lateranense IV: divieto di nuovi ordini / di nuove regole (con poco effetto)		
1298	Bonifacio VIII: clausura rigorosa delle monache		
1566-1568	Pio V: divieti di gruppi con voti semplici (con poco effetto)		
1584		possibilità di religiosi con voti semplici (Gregorio XIII, privilegio per i gesuiti)	
1612		prima approvazione di un istituto senza voti religiosi (Oratorio di Filippo Neri)	
1749		primo permesso di un gruppo con voti semplici, e di un gruppo femminile con una superiora generale (suore di Mary Ward)	
1857	voti temporanei negli istituti maschili		
1890	protezione del foro di coscienza		
1900	Leone XIII, cost. ap. *Conditae a Christo*: riconoscimento e regolamentazione delle congregazioni religiose (con voti semplici)		

1901	*Normae secundum quas* (sul riconoscimento di nuovi istituti)		
1903	voti temporanei negli istituti femminili		
1938	necessità di un nulla osta del dicastero per l'erezione di nuovi istituti		
1947	Pio XII., cost. ap. *Provida mater*: istituti secolari		
1978	note direttive *Mutuae relationes* sulle relazioni fra gli istituti e i vescovi		
2016-2018	nuove norme sulle monache (cost. ap. *Vultum Dei quaerere*, istr. *Cor orans*)		
2018	norme sull'*Ordo virginum* (istr. *Ecclesiae sponsae imago)*		

d) Dalla regolamentazione eccessiva alla deregolamentazione esagerata

- Nei primi secoli della Chiesa non esistevano norme canoniche sulla vita consacrata.
- Prima o poi, tuttavia, l'autorità ecclesiastica ha riconosciuto questo stato di vita e vi ha collegato determinate conseguenze giuridiche.
- Nel corso del tempo, la vita religiosa è diventata uno stile di vita specifico, caratterizzato dal modo di vivere dei monaci e dei canonici regolari.
- La Chiesa, nel Concilio Lateranense IV, cercò di vietare l'introduzione di nuove regole; tali tentativi, però, non ebbero molto successo. Nacquero infatti nuovi gruppi al di fuori dei confini previsti.
- Anche nei secoli successivi, le autorità ecclesiastiche tentarono di obbligare tutti i consacrati a uno stile di vita abbastanza uniforme.
    - Per i religiosi, ciò comportava l'obbligo del coro; per le religiose, l'obbligo della clausura.
    - Tuttavia sorsero sempre nuovi gruppi che non si sentivano chiamati a vivere secondo questi parametri.
- Infine, la Chiesa riconobbe anche le congregazioni con voti semplici come una forma di vita religiosa.
    - Contemporaneamente, però, impose a tali congregazioni norme molto dettagliate, in particolare le *Normae secundum quas* del 1901. Oggi si può dire che queste norme, insieme con il CIC1917, rappresentarono il culmine di una regolamentazione eccessiva della vita consacrata.
- Il Concilio Vaticano II portò alla convinzione che fosse necessario lasciare maggiore libertà ai singoli istituti nel regolamentare la propria vita secondo il rispettivo carisma.
- Tale convinzione comportò una notevole deregolamentazione della vita consacrata.
    - Le norme del CIC1983 sulla vita religiosa sono meno dettagliate di quelle del CIC 1917.
    - Ancora meno prescrizioni riguardano le SVA e gli IS.
    - Una libertà ancora più ampia è concessa alle associazioni i cui membri (o alcuni di essi) abbracciano una vita celibe per il Regno dei cieli.

    - Il Codice ha persino previsto la possibilità del sorgere di “nuove forme” di vita consacrata (c. 605), senza tuttavia stabilire norme specifiche per esse.
- Così, la grande apertura del periodo postconciliare ha comportato il rischio di una vigilanza insufficiente sulle nuove fondazioni.
    - Sembra che tale negligenza sia stata una delle cause che hanno condotto a diversi abusi nei nuovi istituti.
    - In effetti, l’affermazione da parte di nuove fondazioni di essere qualcosa di “nuovo” può comportare la tentazione di sottrarsi alle norme esistenti, sviluppate nel corso della storia e realmente utili per evitare abusi e altri pericoli.
- Sorge dunque la questione se la Chiesa sia passata, nel corso del XX secolo, da una regolamentazione eccessiva a una deregolamentazione altrettanto esagerata.

e) Il diritto proprio

- Con la nascita di monasteri nel IV secolo nacquero anche le prime regole. All’inizio non necessitavano dell’approvazione da parte dell’autorità ecclesiastica.
- Alle regole i monasteri o le reti di monasteri aggiunsero le loro *consuetudines*.
- Nel 1119 (*Charta caritatis* dei cistercensi) cominciò la prassi di istituti di chiedere un’approvazione pontificia del loro documento principale.
- Sin dal Concilio Lateranense IV (1215) nuove regole richiedevano l’approvazione pontificia.
- Per alcuni pochi istituti il documento principale venne incluso in un documento pontificio (*Regula bullata* dei francescani; *Formula instituti* dei gesuiti).
- Sin dal XIX secolo (*Methodus* 1854) la Santa Sede sviluppò una procedura standardizzata per l’approvazione del diritto proprio di nuove congregazioni.
- Nel 1901 la Santa Sede emanò norme dettagliate (*Normae secundum quas*) sulla stesura di nuove costituzioni. Si richiese che il diritto proprio contenesse solo le norme giuridiche, lasciando fuori elementi spirituali.
- Dopo il Concilio Vaticano II (m. p. *Ecclesiae sanctae* II 13) questa richiesta venne ritirata. Si chiese invece un equilibrio fra elementi spirituali e giuridici (cf. c. 587 §3).

f) Il nome del dicastero

- Il nome comunemente usato del dicastero competente per la vita consacrata è cambiato come segue:
    - 1586-1601: Sacra Congregatio super consultationibus regularium
    - 1601-1908: Sacra Congregatio episcoporum et regularium
    - 1908-1967: Sacra Congregatio de religiosis (SCRel)
    - 1967-1988: Sacra Congregatio pro religiosis et institutis saecularibus (SCRIS)
    - 1988-2022: Congregatio pro institutis vitae consecratae et societatibus vitae apostolicae (CIVCSVA)
    - dal 2022: Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica (DIVCSVA)

§ 3. Statistica

- In seguito includiamo alcuni dati statistici, per dare una certa impressione delle realtà di cui le norme giuridiche si occupano.

- Saranno presentati solo dati statici (di un determinato momento). Ovviamente, si potrebbero anche presentare gli sviluppi negli anni (dati dinamici), indicando quali tipi di vita consacrata crescono e diminuiscono, in quali parti del mondo, ecc. Benché anche questo potrebbe essere interessante, qui non lo facciamo, perché non sembra tanto rilevante per il nostro corso.

A. Fonti

- Per informazioni statistiche sulla vita consacrata in genere si può consultare l'*Annuarium statisticum Ecclesiae*.
  - Informazioni su tutti gli istituti si trovano nel n. 5 (*Apostolatus copiae in Ecclesia*).
  - Informazioni sugli istituti di diritto pontificio si trovano nel capitolo VI (nn. 34-50).
  - Le descrizioni di alcune tabelle menzionano solo religiosi e membri degli IS, non i membri delle SVA. È, però, abbastanza ovvio che queste tabelle includono i membri delle SVA nei numeri dei religiosi.
  - La tabella riassuntiva degli istituti maschili di diritto pontificio (n. 34) distingue gli istituti anche secondo la loro dipendenza dai diversi dicasteri (DIVCSVA, Dicastero per le Chiese Orientali, Dicastero per l'evangelizzazione).
- Informazioni statistiche sui singoli istituti di diritto pontificio si trovano nell'*AnnPont*.
  - Per gli istituti femminili si indicano il numero delle case e il numero dei membri.
  - Per gli istituti maschili si indica inoltre il numero dei sacerdoti.
- Informazioni statistiche un po' datate sugli IS si trovano in: *Sequela Christi* 37/2 (2011) 179-200.
- Per le ricerche statistiche in genere è interessante l'articolo «Statistiche» nel *DIP* 10, 785-887.

B. Istituti maschili

a) Numeri secondo l'*Annuarium statisticum* 2023

- (1) Istituti maschili (dritto pontificio e diritto diocesano):

Istituti maschili (dritto pontificio e diritto diocesano)

Sacerdoti (IR, SVA, IS)	128.254
Diaconi permanenti (IR, SVA, IS)	565
Altri membri di IR e SVA	48.183
Altri membri di IS	600
Somma	**177.902**

- (2) IR e SVA maschili di diritto pontificio:

IR e SVA maschili di diritto pontificio

	Istituti	Case	Membri (con voti)
A) Istituti religiosi	237	27.179	162.032
I. Ordini	93	10.886	73.311
Canonici regolari	14	278	2.063
Monaci	54	1.205	12.186
Mendicanti	17	7.543	43.025
Chierici regolari	8	1.860	17.037
II. Congregazioni clericali	105	13.581	74.641
III. Congregazioni laicali	39	2.712	13.080
B) Società di vita apostolica	65	3.271	22.254
Somma (A + B)	302	30.450	184.286

- Non è chiaro perché il totale nella tabella (2) è più alto di quello nella tabella (1). Dovrebbe essere al rovescio, perché la tabella (2) non contiene gli istituti maschili di diritto diocesano. Non ho una spiegazione.
- Comunque, è chiaro che il numero dei membri degli istituti maschili di diritto diocesano è molto basso.

b) Istituti maschili secondo l'*Annuario pontificio* 2026

- In seguito sono elencati gli istituti più numerosi delle diverse categorie. Nelle singole categorie, l'ordine segue il numero dei membri.
- Come primo ordine, ancora prima dei quattro tipi di ordini, si indica (nel 2026) l'Ordine di Malta, con 37 membri.
    - Prima dell'AnnPont 2025 non era menzionato fra gli IR. Nel 2025 fu inserito fra gli ordini mendicanti.
- canonici regolari
    - L'*AnnPont* elenca 14 istituti.
    - Otto di questi istituti sono congregazioni dei canonici regolari di S. Agostino (C.R.S.A.), radunate in una confederazione.
    - A parte questi canonici, l'istituto più numeroso sono i premonstratensi (O.Praem.).
    - C'è anche un istituto con un solo monastero fondato solo nel 1969 e approvato nel 2002 dalla Commissione *Ecclesia Dei*.
- monaci
    - L'*AnnPont* elenca 34 istituti della Chiesa latina.
    - Il gruppo più numeroso è costituito da 19 congregazioni benedettine, radunate nella confederazione benedettina.
        - Alcune di queste congregazioni hanno come membri anche monasteri femminili.
        - La maggior parte delle congregazioni usa come abbreviazione semplicemente O.S.B. Alcune congregazioni, però, aggiungono qualcosa, per es., i silvestrini (O.S.B. Silv.).
    - Il secondo gruppo più numeroso è l'ordine cistercense, consistente di 10 congregazioni.
        - Alcune di queste congregazioni hanno come membri anche monasteri femminili.
    - Altri istituti:
        - trappisti (O.C.S.O.),
        - monaci di S. Paolo primo eremita (O.S.P.P.E.),

        - certosini.
- mendicanti
    - Fra i quattro tipi di ordini questo è il tipo con il numero più numeroso di case e di membri.
    - Si tratta di 18 istituti.
    - I più numerosi sono:
        - frati minori (O.F.M.),
        - cappuccini (O.F.M. Cap.),
        - domenicani (O.P.),
        - carmelitani scalzi (O.C.D.),
        - frati minori conventuali (O.F.M. Conv.),
        - agostiniani (O.S.A),
        - carmelitani (O.C.),
        - fatebenefratelli (O.H. = F.B.F.),
        - agostiniani recolletti (O.A.D.),
        - terz'ordine regolare di S. Francesco (T.O.R.),
        - servi di Maria (O.S.M.),
        - mercedari (O. de M.),
        - trinitari (O.SS.T.).
- chierici regolari
    - L'*AnnPont* elenca otto istituti.
    - Il più numeroso sono i gesuiti (S.J.), con 13.768 membri.
        - Secondo l'edizione del 2026 dell'*AnnPont*, è l'istituto religioso più numeroso, seguito da vicino, però, dai salesiani, una congregazione clericale (cf. sotto).
    - Altri istituti:
        - scolopi = piaristi (S.P. = Schl.P.),
        - camilliani (Min. Inf. = M.I.).
- congregazioni clericali
    - L'*AnnPont* elenca circa 100 istituti.
    - I più numerosi sono:
        - salesiani (S.D.B.),
        - verbiti (S.V.D.),
        - redentoristi (C.SS.R.),
        - missionari oblati di Maria Immacolata (O.M.I.),
        - clarettiani (C.M.F.),
        - spiritani (C.S.Sp.),
        - dehoniani (S.C.I.),
        - passionisti (C.P.),
        - missionari del Sacro Cuore di Gesù (M.S.C.),
        - missionari di San Francesco di Sales d'Annecy (M.S.F.S.),
        - comboniani (M.C.C.J.),
        - Congregazione di Santa Croce (C.S.C.),
        - Legionari di Cristo (L.C.),
        - salvatoriani (S.D.S.).
- congregazioni laicali
    - L'*AnnPont* elenca circa 30 istituti.
    - I più numerosi sono:
        - Fratelli delle scuole cristiane (F.S.C.),

        - Fratelli maristi delle scuole (F.M.S.),
        - Fratelli dell'istruzione cristiana di S. Gabriele (S.G.).
- istituti delle Chiese orientali
    - L'*AnnPont* elenca 15 istituti, quattro dei quali sono antoniani e cinque basiliani.
    - Dall'*Annuarium statisticum* 2023 emerge che gli istituti maschili di diritto pontificio sono composti da 10 istituti monastici, 4 congregazioni clericali e una SVA.
        - Fra gli istituti maschili di diritto pontificio, invece, non ci sono istituti di canonici regolari, mendicanti, chierici regolari, congregazioni laicali o istituti secolari propri delle Chiese orientali.
        - I membri degli istituti maschili di diritto pontificio sono 5.978. Fra essi, il 21 % sono monaci, il 66 % membri di congregazioni clericali e il 13 % membri di una SVA.
        - La SVA è la Congregazione vincenziana malabarese.
    - Il gruppo più numeroso sono i carmelitani della B. Vergine Maria (C.M.I.).
- istituti secolari
    - L'*AnnPont* elenca 16 istituti, 10 dei quali istituti clericali e 6 istituti laicali.[75]
    - Per uno degli istituti si indica il 1791 come anno di fondazione. Si tratta di un gruppo fondato da un ex-gesuita (dopo la soppressione della Compagnia di Gesù) e che è esistito fino alla restaurazione dei gesuiti nel 1814. Tuttavia, nel 1918 il gruppo fu ripristinato.
    - Poi ci sono due istituti fondati nel 1856 in Francia: l'*Institut du* Prado e i *Prêtres du Prado*.
    - Gli altri 13 istituti sono stati fondati solo nel XX secolo.
    - Non sono indicati i numeri dei membri. I più numerosi (con più di 400 membri), secondo la statistica nella rivista *Sequela Christi* del 2011, erano:
        - Prêtres du Prado,
        - Institut Notre-Dame de Vie,
        - Schönstatt-Patres.
- società di vita apostolica
    - L'*AnnPont* elenca 39 società della Chiesa latina.
    - Fra questi, 21 società dipendono dal DIVCSVA, fra cui:
        - lazzaristi (C.M.),
        - pallottini (S.A.C.),
        - araldi di buona novella (H.G.N.),
        - missionari del preziosissimo sangue (C.PP.S.),
        - Fraternità sacerdotale di Pietro (F.S.S.P.),
        - eudisti (C.I.M. [Eud.]),
        - Anche gli oratoriani (C.O.) appartengono in questa categoria. Hanno case autonome.
    - Altre 18 società dipendono dal Dicastero per l'Evangelizzazione:
        - Missionari d'Africa = Padri bianchi (M.Afr.),
        - Società delle Missioni Africane (S.M.A.),
        - Società Missionaria di S. Giuseppe di Mill Hill (M.H.M.),
        - Pontificio Istituto Missioni Estere (P.I.M.E.).
    - Secondo l'*Annuarium statisticum* 2023, una SVA appartiene a una Chiesa orientale.

[75] L'elenco si trova anche su https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_secolare.

C. Istituti femminili

a) Numeri secondo l'*Annuarium statisticum* 2023

Istituti femminili (dritto pontificio e diritto diocesano)

IR e SVA	589.423
IS	18.266
Somma	**607.689**

IR e SVA femminili di diritto pontificio

	Case	Membri (con voti)
IR con case autonome	3.153	32.522
IR e SVA centralizzati	64.316	357.096
Somma	**67.469**	**389.618**

- Dal paragone fra la tabella superiore e quella inferiore si deduce che i membri degli IR e SVA femminili di diritto diocesano sono circa 218.000.

b) Istituti femminili secondo l'*Annuario pontificio* 2026

- Cominciamo con gli elenchi degli istituti femminili della Chiesa latina.
- istituti religiosi con case autonome
    - L'*AnnPont* elenca circa 70 ordini e istituti con case autonome.
    - Le informazioni fornite dall'*AnnPont* su questi istituti sono molto scarse. A parte il nome dell'istituto si indica solo il numero delle case (autonome e filiali) e il numero dei membri.
    - Con poche eccezioni, questi istituti sono ordini (cioè, con voti solenni). Come già accennato nel titolo della sezione ("ordini e istituti"), ci sono, però, anche alcune congregazioni di monache, cioè istituti di monache con voti semplici (cf. 11 B a).
    - L'elenco nell'*AnnPont* non distingue neanche fra istituti di canonichesse, istituti monastici, istituti mendicanti e altri istituti. In effetti, per quanto riguarda la corrispondenza degli istituti a IR maschili, esiste una grande varietà. Ne parleremo nei paragrafi sulla tipologia degli istituti (cf. § 10 G e § 11).
    - Alcuni degli istituti appartengono alla stessa "famiglia". Questo vale per es. per le benedettine (14 istituti) e per le clarisse (6 istituti).
    - Per trovare maggiori informazioni sui singoli istituti, è utile consultare un elenco nel *DIP* ("Elenco degli Ordini monastici femminili", *DIP* 10, 739-742), pubblicato nel 2003. Indica la rispettiva voce del *DIP* alla quale ciascuno dei circa 70 istituti è trattato.
    - Se non si fa l'addizione fra diversi istituti della stessa "famiglia", gli istituti femminili con case autonome più numerosi sono:
        - carmelitane scalze (Costituzioni del 1991),
        - clarisse,
        - benedettine,
        - domenicane,
        - carmelitane scalze (Costituzioni del 1990),
        - clarisse cappuccine,
        - visitandine,
        - trappiste,

        - concezioniste francescane.
- istituti centralizzati
    - L'*AnnPont* elenca circa 1.300 istituti.
    - I nomi di alcuni di questi istituti potrebbero fare confusione.
        - Per es., ci sono "benedettine" (13 istituti) e "clarisse" (2 istituti) che non sono monache.
        - Inoltre, ci sono molti istituti di "francescane" e "domenicane" che non sono ordini mendicanti.
    - Gli istituti più numerosi (con più di 2.000 membri) sono:
        - figlie di Maria ausiliatrice = salesiane di Don Bosco (F.M.A.),
        - missionarie della carità = Sisters of Mother Teresa (M.C.),
        - suore francescane missionarie di Maria (F.M.M.),
        - suore ospedaliere di S. Paolo (S.P.C.),
        - suore di carità delle S. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa = suore di Maria Bambina (S.C.C.G.),
        - missionarie serve dello Spirito Santo (C.M.S.Sp.S.),
        - suore di Nostra Signora della carità del Buon Pastore (R.B.P.),
        - suore di carità della Santa Croce = Kreuzschwestern von Ingenbohl (S.C.S.C.),
        - suore di S. Giuseppe – Sœurs de Saint-Joseph de Cluny (S.J.C.),
- istituti religiosi e istituti secolari orientali
    - L'*AnnPont* elenca 31 istituti.
    - Si tratta di IR e IS. Non viene indicata nessuna SVA.
    - Alcuni hanno più di 2.000 membri. Sono tutti nati in India:
        - suore della madre del Carmelo (C.M.C.),
        - suore dell'adorazione del S. Sacramento (S.A.B.S.),
        - congregazione del Sacro Cuore (S.H.).
- istituti secolari
    - L'*AnnPont* elenca circa 70 istituti.
    - I più numerosi (con più di 1.000 membri), secondo la statistica nella rivista *Sequela Christi* del 2011, erano:
        - Missionarie della Regalità di Cristo,
        - Schönstätter Marienschwestern,
        - Volontarie di Don Bosco,
        - Caritas Christi,
        - Compagnia di S. Orsola – IS di Angela Merici.
- società di vita apostolica
    - L'*AnnPont* elenca 16 società.
    - La più numerosa sono le figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli.
        - In effetti, sono più numerose dell'istituto religioso femminile più numeroso (le salesiane).
        - Fra i membri di tutte le SVA femminili di diritto pontificio, le figlie della carità costituiscono più del 80 %.
        - Nessun'altra SVA femminile supera i 1.000 membri.

D. Altri istituti

- Sotto il titolo "Altri istituti di vita consacrata" l'*AnnPont* elenca sette istituti.

  - Tutti sommati, avevano più[76] di 1.630 membri celibi, inclusi i novizi.[77]
- In effetti, si tratta di istituti con caratteristiche diverse:
  - Il primo istituto nell'elenco è un'associazione di vergini consacrate (c. 604 §2).
  - Gli altri sei istituti hanno rami maschili e rami femminili.
    - Questa particolarità sembra essere il motivo per il quale non vengono inseriti fra gli istituti maschili o femminili.

E. Altri dati statistici

- Secondo la statistica pubblicata nel 2011 nella rivista *Sequela Christi*, nel 2010 c'erano 210 istituti secolari con 32.352 membri. La distribuzione ai diversi tipi era questa:

Statistica degli istituti secolari (2010)

	Di diritto pontificio	Di diritto diocesano	Tutti	Membri
IS clericali	8	2	10	3.987
IS laicali maschili	2	6	8	569
IS femminili	61	119	180	26.580
IS con ramo maschile e femminile	2	6	8	1.216
Totale	**73**	**137**	**210**	**32.352**

- Un articolo sulla vita eremitica, pubblicato nel 2022, ha indicato che gli eremiti presenti nel mondo siano circa 20.000.[78]
- Un articolo sull'*ordo virginum* pubblicato nel 2016 ha indicato l'esistenza di circa 4.000 vergini consacrate nel mondo.[79]

§ 4. Letteratura canonistica sulla vita consacrata

A. Manuali

- In seguito si indicano alcuni libri e articoli che trattano il diritto vigente sulla vita consacrata nella Chiesa latina.
  - Ovviamente meritano attenzione anche i commenti e manuali che trattano l'intero Codice di diritto canonico. Ma non c'è motivo di menzionarli in questa dispensa.
- ANDRÉS, D.J., *Le forme di vita consacrata: Commentario teologico-giuridico al Codice di diritto canonico*, Roma 2014[7].

---

[76] Nell'*AnnPont* 2026 non viene indicato il numero dei membri della Famiglia spirituale "L'opera".
[77] Non è chiaro se le case e i membri di questi istituti sono già inclusi nei numeri indicati nell'*Annuarium statisticum* o meno.
[78] Cf. P. NAVA, «La forma di vita eremitica nella Chiesa particolare», *Sequela Christi* 48/1 (2022) 100 con nt. 3. Sembra, però, possibile che il numero si riferisca agli eremiti cristiani in genere, non solo quelli cattolici.
[79] F. MOTTE, «Studie zu gottgeweihten Jungfrauen», Zenit, 3 febbraio 2016, https://web.archive.org/web/20160807103421/https://de.zenit.org/articles/studie-zu-gottgeweihten-jungfrauen/

    - L'autore (* 1938) è clarettiano. Ha insegnato prima a Madrid, poi alla Lateranense.
    - Le prime edizioni di questo libro furono pubblicate in spagnolo, con il titolo: *El derecho de los religiosos. Comentario al código*. Non trattavano ancora gli IS e le SVA. Fu anche pubblicata anche una traduzione italiana, con il titolo: *Il diritto dei religiosi. Commento esegetico al codice*, 1984.
    - Sin dalla versione spagnola del 2005 il libro ha cambiato il titolo in: *Las formas de vida consagrada* rispettivamente, nella versione italiana: *Le forme di vita consacrata*.
    - L'edizione più recente è quella italiana del 2014.
- BEYER, J., *Le droit de la vie consacrée*, Paris 1988.
    - L'autore (1914-2002) era gesuita, professore della PUG.
    - Traduzione italiana: *Il diritto della vita consacrata*, Milano 1989.
- CALABRESE, A., *Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica*, Città del Vaticano 2011[3].
    - L'autore (1921-2020) era passionista. Ha lavorato nella Curia generalizia del suo istituto e in Segreteria di Stato.
- CASTAÑO, J.F., *Gli Istituti di vita consacrata*, Roma 1995
    - L'autore (1926-2005) era domenicano. Ha insegnato soprattutto all'Angelicum.
- DE PAOLIS, V., *La vita consacrata nella Chiesa*, Venezia 2010[3].
    - L'autore (1935-2017) era scalabriniano. Ha insegnato alla PUG e poi all'Urbaniana. Ha svolto diverse funzioni alla Curia Romana; nel 2010 fu creato cardinale.
- GALLEN, J.F., *Canon Law for Religious*, New York 1983.
    - L'autore (1903-1991) era gesuita. Ha insegnato a Woodstock, vicino a Baltimore.
- GAMBARI, E., *I religiosi nel codice: commento ai singoli canoni*, Milano 1986.
    - L'autore (1913-1999) era monfortano. Ha lavorato nella Congregazione per i Religiosi.
    - Il libro è anche stato tradotto in inglese: *Religious life: according to Vatican II and the new Code of canon law*, Boston 1986.
- HITE, J. – al., ed., *A Handbook on Canons 573-746*, Collegeville 1985.
    - Si tratta di un'opera collettiva a cui dieci autori hanno collaborato, ciascuno per alcuni canoni. Il libro è stato pubblicato sotto gli auspici della Canon Law Society of America.
    - È accessibile online.
- MCDONOUGH, E., *Religious in the 1983 Code*, Chicago 1985.
    - L'autrice (* 1943) è domenicana. Ha insegnato in diverse istituzione negli Stati Uniti, inclusa la Catholic University of America.
- PRIMETSHOFER, B., *Ordensrecht: auf der Grundlage des CIC 1983 und des CCEO unter Berücksichtigung des staatlichen Rechts der Bundesrepublik Deutschland, Österreichs und der Schweiz*, Freiburg i. Br. 2003[4].
    - L'autore (1929-2014) era redentorista. Ha insegnato all'Università di Vienna.
- SEBOTT, R., *Ordensrecht: Kommentar zu den Kanones 573 - 746 des Codex iuris canonici*, Frankfurt 1995.
    - L'autore (* 1937) è gesuita. Ha insegnato alla Facoltà di teologia dei gesuiti a Francoforte.
- TIBI, D., *Ordensrecht. Einführung und Rechtslage und Rechtsfragen*, St. Ottilien 2023.

    - L'autore (* 1980) è benedettino. È professore associato alla Facoltà di teologia a Salisburgo (Austria).
- TORRES, J., sette articoli nella rivista *Commentarium pro religiosis et missionariis*
    - L'autore (1933-2014) era clarettiano. Ha lavorato nella CIVCSVA, anche insegnando nella Scuola pratica del dicastero.
    - Le dispense del suo corso furono prima pubblicate in una serie di fascicoli (che di solito non si trovano nelle biblioteche) e poi, parzialmente solo dopo la sua morte, come articoli nella rivista *Commentarium pro religiosis et missionariis*:
        - cc. 573-606: *CpR* 92 (2011) 7-125
        - cc. 607-640: *CpR* 93 (2012) 7-252
        - cc. 641-661: *CpR* 94 (2013) 125-206
        - cc. 662-672: *CpR* 96 (2014) 239-338
        - cc. 673-685: non pubblicato in *CpR*
        - cc. 686-704: *CpR* 98 (2017) 7-90
        - cc. 705-709: non pubblicato in *CpR*
        - cc. 710-730: *CpR* 99 (2018) 237-287
        - cc. 731-746: *CpR* 100 (2019) 139-172
    - In questa dispensa, si fa riferimento agli articoli di J. Torres con la sola indicazione del volume e delle pagine in *CpR*, senza indicazione del titolo del rispettivo articolo.

B. Dizionari

- *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, ed. G. Pelliccia – G. Rocca, 10 vol., Roma 1974-2003 (= *DIP*)
    - Il dizionario tratta la vita consacrata in generale, non solo la dimensione canonistica.
- *100 Begriffe aus dem Ordensrecht*, ed. D.M. Meier – al., St. Ottilien 2015.

C. Alcuni altri libri sul diritto della vita consacrata in genere

- ABBASS, J., *The consecrated life: a comparative commentary of the Eastern and Latin codes*, Ottawa, 2008.
    - Come indicato nel titolo, il libro presenta un paragone fra i canoni del CIC e del CCEO.
- *Directoire canonique: vie consacrée et sociétés de vie apostolique*, ed. Comité canonique des religieux. Conférence française des Supérieures majeures. Conférence des Supérieurs majeurs de France, Paris, 1986.
    - Il libro ha piuttosto carattere introduttivo. È diviso in 116 domande, la maggior parte delle quali discute uno o diversi canoni.
- LE TOURNEAU, D., *Vade mecum de la vie consacrée*, Flavigny-sur-Ozerain 2014.
    - Il libro presenta il diritto della vita consacrata nella forma di 1524 risposte a particolari domande, ordinate secondo la struttura del Codice.
- MCDERMOTT, R., *Consecrated life: cases, commentary, documents, readings*, Alexandria (VA) 2006.
    - Il libro raccoglie 45 pareri scritti dall'autrice, nel corso di 25 anni, ordinati per canoni.

- *Procedures and documents for canonical separations and other canonical processes: religious institutes societies of apostolic life*, ed. J. Mitchell – D. Ward, prepared by the Legal Resource Center of Religious for the Conference of Major Superiors of Men, Silver Spring 2001.
    - Il libro è indirizzato alla prassi negli istituti.
- *Procedural handbook for institutes of consecrated life and societies of apostolic life*, ed. D. MILLER – E. JARAMILLO, Washington 2021.
    - Il libro è indirizzato alla prassi negli istituti.
    - Sostituisce un altro libro dello stesso titolo, del 2001.
- RINCÓN-PÉREZ, T., *La vida consagrada en la Iglesia latina: estatuto teológico-canónico*, Pamplona 2001.
    - Il libro presenta una visione sistematica della vita religiosa.
    - L'autore (1936-2022) ha insegnato all'Universidad de Navarra.

D. Riviste

- In seguito si indicano riviste che si riferiscono alla vita consacrata e che contengono con una certa frequenza articoli di carattere canonistico.
- *Commentarium pro religiosis et missionariis* (sin dal 1920)
    - Dal 1920 al 1934 il titolo era: *Commentarium pro religiosis*.
    - È l'unica rivista che si occupa principalmente del diritto canonico della vita consacrata.
- *Sequela Christi* (sin dal 2005)
    - È la rivista pubblicata dal dicastero competente per la vita consacrata.
    - È la continuazione della rivista *Informationes SCRIS*, che fu pubblicata dal 1975 al 2004.
    - Ciascun fascicolo tratta un tema principale. Ogni tanto c'è un fascicolo di particolare interesse dal punto di vista canonistico, per es.:
        - 2006/2: Spirito e Legge. Le Costituzioni degli Istituti;
        - 2009/1: Ordo Virginum Immagine e Segno della Chiesa Sposa;
        - 2011/1 e 2011/2: Istituti Secolari;
        - 2014/1: La gestione dei beni ecclesiastici degli Istituti di Vita consacrata nella Chiesa;
        - 2022/1: La vita eremitica.
- *Consacrazione e servizio* (sin dal 1971)
    - È la rivista dell'Unione delle Superiore Maggiore d'Italia
- *Confer* (dal 1962)
    - È la rivista della Conferenza dei superiori maggiori in Spagna.
- *Ordenskorrespondenz* (dal 1965)
    - È la rivista della Conferenza dei superiori maggiori in Germania.
    - La maggior parte degli articoli pubblicati sin dal 2010 è accessibile online, con un embargo di cinque anni.
- *Review for Religious*
    - Veniva pubblicata dai gesuiti della Missouri Province dal 1942 al 2012. Questi volumi sono accessibili online.
    - Una nuova serie è cominciata nel 2021, pubblicata dalla Conferenza dei Superiori Maggiori negli Stati Uniti.
- *Vita consacrata* (dal 1965)

    - Dal 1965 al 1970 si chiamava *Vita religiosa*.
    - Non è legata a una determinata istituzione.
- *Vies consacrées* (dal 1925)
    - Dal 1925 al 1965 si chiamava *Revue des Communautés Religieuses*.
    - Dal 1966 al 2003 si chiamava *Vie consacrée* (cioè, in singolare).
    - La rivista è accessibile online, con un embargo di tre anni.

E. Bibliografie

- A parte le bibliografie canonistiche generali, esistono anche alcune bibliografie specializzate per la vita consacrata. Un elenco di bibliografie pubblicate nel XX secolo si trova in: *CpR* 93 (2012) 344-346.
- La bibliografia specializzata più recente abbraccia gli anni 1996-2011 ed è stata pubblicata in: *CpR* 93 (2012) 347-416.
    - Contiene anche un indice sistematico.

F. Biblioteca

- La migliore biblioteca specializzata nel diritto della vita consacrata è quella dell'*Institutum Iuridicum Claretianum* a Roma.
    - Sul suo sito web c'è un link al catalogo; tuttavia, già da parecchio tempo non funziona.

§ 5. Aspetti terminologici

A. La mancanza di un termine comprensivo

- Il titolo della parte III del Libro II del CIC recita: *Gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica*. Questa espressione lunga provoca la domanda se non è possibile trovare un'espressione più breve che include sia gli IVC sia le SVA.
- Per molti anni, l'*AnnPont* aveva intitolato la rispettiva sezione con un titolo piuttosto breve:
    - 1860-1924: *Ordini religiosi*
    - 1925-1956: *Religiosi*
    - 1957-1964: *Stati di perfezione*
    - 1965-1967: *Istituti di perfezione*
    - 1968-1983: *Istituti religiosi e secolari*
- Sin dal CIC1983, però, nessuno di questi titoli sembrava il più adatto come titolo comprensivo. Perciò, sin dal 1984 la rispettiva sezione dell'*AnnPont* è intitolata: *Istituti di vita consacrata. Società di vita apostolica*.
- La questione si pone anche nelle Facoltà di diritto canonico quando devono dare un titolo al corso sulla parte III del Libro II:
    - Una parte delle Facoltà usa un titolo lungo che menziona sia la vita consacrata, sia le SVA.
    - Altre Facoltà (come quella della PUG) parlano semplicemente di vita consacrata, non indicando le SVA nel titolo del corso.

- Per quanto riguarda il linguaggio canonistico tedesco, il libro *Kanonisches Recht* di Aymans/Mörsdorf ha coniato l'espressione *kanonische Lebensverbände* come termine comprensivo per le tre forme.
- Come già spiegato sopra (§ 1 C), in questo corso usiamo il termine "gli istituti" per tutti e tre i tipi.
    - Sarebbe anche stato possibile usare il termine "le società" per tutti e tre i tipi.
        - In effetti, secondo il c. 607 §2, l'IR è un tipo di società.
        - Certamente, anche l'IS può essere considerato un tipo di società.
            - In effetti, il c. 563 §1 CCEO lo definisce come una società.
        - D'altra parte, la decisione del legislatore di usare la parola "società" solo per le SVA, è un motivo per non usare questa parola per tutti e tre i tipi. Altrimenti la parola potrebbe creare confusione.
    - Certamente, anche l'uso del termine "gli istituti" per tutti e tre i tipi può creare confusione.
        - Sembra, però, che questa confusione sia meno grave, considerando che il legislatore usa il termine "istituto" per due delle tre forme.

B. La diversità terminologica nel diritto della vita consacrata

- La terminologia usata nel diritto proprio e nella prassi dei singoli istituti per i loro superiori e ufficiali, capitoli, case, organi consultivi, e altri elementi è molto variegata. A questo riguardo, il CIC usa termini piuttosto generici. Questo, però, ovviamente non vuol dire che i singoli istituti siano obbligati a usare la terminologia del Codice; possono perfettamente mantenere le loro traduzioni.
- Alcuni esempi:

	Benedettini	Francescani	Domenicani	Gesuiti
domus	abbatia / prioratus	domus	conventus	domus
superior localis	abbas / prior	guardianus	prior conventualis	superior localis
superior maior		minister provincialis	prior provincialis	superior provincialis
supremus moderator	abbas praeses / archiabbas	minister generalis	magister ordinis	praepositus generalis
capitulum generale	capitulum generale	capitulum generale	capitulum generale	congregatio generalis
oeconomus	cellararius	oeconomus	syndicus	oeconomus

- Certamente, in molte sezioni di questa dispensa sarebbe possibili elencare i termini usati negli istituti per questi e altri elementi. Tuttavia, mi sono deciso di non includere tali elenchi; in effetti, dalla prospettiva del diritto canonico non cambierebbero nulla.

C. Termini equivoci

- La varietà terminologica nelle tradizioni dei singoli istituti comporta una serie di termini equivoci che cioè hanno significati diversi a seconda del rispettivo contesto. In seguito si danno alcuni esempi.
- *prior*
    - In alcuni ordini (domenicani, carmelitani, certosini) si riferisce al superiore.

    - In un'abbazia benedettina, invece, si riferisce al sostituto dell'abbate. Si riferisce, invece, al superiore, se una casa religiosa dei benedettini non ha un abbate.
- *minister*
    - Fra i francescani si riferisce a un superiore maggiore (provinciale o generale).
    - Fra i gesuiti si riferisce al sostituto del superiore locale.
- *congregatio*
    - Può riferirsi a un insieme di monasteri, cioè a una "congregazione monastica". In questo senso la parola si trova nei cc. 620; 1405 §3, 2°; 1427 §2; 1438, 3°.
    - Nel CIC1917 si riferiva a una *religio* con voti semplici (can. 488, 2° CIC1917). L'*AnnPont*, nella parte con gli istituti maschili, continua a usare la parola in questo senso. Le congregazioni sono, dunque, una specie di istituti religiosi.
    - Tuttavia, anche alcune SVA portano nel loro nome la parola *Congregatio*. Questo vale per lazzaristi e eudisti.
    - Fra i gesuiti e alcuni altri istituti religiosi la parola si usa per i capitoli.
    - Fra gli oratoriani di Filippo Neri, la parola si usa per la comunità locale.
    - Inoltre, la parola veniva e viene usata anche fuori del campo della vita consacrata, per es., per
        - i maggiori dicasteri della Curia romana, fino al 2022;
        - le singole riunioni plenarie durante un concilio ecumenico oppure nel sinodo dei vescovi;
        - alcune associazioni, per es., le Congregazioni mariane.
- *foederatio*
    - Può riferirsi a un insieme di monasteri, tuttavia collegati in modo meno forte paragonato con la *congregatio*.
    - L'*AnnPont* usa il termine italiano "federazione" per la conferenza dei superiori maggiori (c. 708).
        - Questa è, però, una scelta inadeguata. Sarebbe auspicabile che l'*AnnPont* corregga questa prassi.
- *confoederatio*
    - Il CIC1983 usa il termine per un insieme di congregazioni canonicali o monastiche (cc. 582; 684 §3). Ce ne sono due (benedettini e canonici regolari di S. Agostino), entrambe governate da un abate primate.
    - Ci sono anche confederazioni composte da federazioni di monasteri femminili.
    - Il CCEO usa il termine per un insieme di monasteri (c. 439 §§1-3 CCEO).
    - Gli oratoriani di Filippo Neri usano la parola per la loro SVA.
    - Fuori del campo della vita consacrata, il termine viene usato per un insieme di associazioni (c. 313).
- *constitutiones*
    - Secondo il CIC1983 si riferisce al documento primario del diritto proprio, anche chiamato *Codex fundamentalis* (c. 587 §1).
    - In molti ordini, invece, nel diritto le costituzioni occupano solo il secondo posto, dopo un documento chiamato *regula* (oppure, nel caso dei gesuiti, *formula instituti*).
- *dimissio*
    - Secondo il CIC1983, si riferisce alla separazione imposta, cioè non richiesta (cc. 694-704).
    - Nelle costituzioni dei gesuiti, invece, scritte da Ignazio di Loyola, la parola abbraccia sia la separazione richiesta (*petens*) sia quella imposta (*non petens*).

D. Monaci e monache

- Nella traduzione italiana del Codice si usano le parole *monaci* e *monache*.

- Potrebbe sorgere l'impressione che si tratti delle forme maschile e femminile dello stesso tipo di religiosi. Ma non è così.
- In latino sono due parole diverse: *monachi* e *moniales*.
    - Non hanno nemmeno un'etimologia comune.
    - La parola *monachi* ha un'origine greca; è derivata da *monos* = solo.
    - La parola *moniales* ha un'origine latina; è nata da una divisione della parola *sanctimoniales*, che è derivata da *sanctus*.
- Anche il significato nel diritto canonico vigente è diverso:
    - I monaci sono uno dei quattro tipi di ordini maschili, a differenza dei canonici regolari, dei mendicanti e dei chierici regolari.
    - Le monache, invece, sono le religiose che appartengono ai monasteri (cf. § 11 B di questo corso). Non si tratta solo di monasteri del tipo monastico (in senso stretto), ma anche di altri tipi (canonichesse, monache degli ordini mendicanti, e monache di alcune congregazioni con voti semplici).

§ 6. Le norme vigenti sulla vita consacrata

A. La distinzione fra *ius universale* e *ius proprium*

- Per quanto riguarda le norme sulla vita consacrata, è importante una distinzione fondamentale:
- Da una parte ci sono norme emanate dalla competente autorità ecclesiastica per determinate forme di vita consacrata.
    - Queste norme sono state emanate soprattutto dalla Sede apostolica; fanno parte dello *ius universale* (cf. cc. 617; 620; 626; 633 §1; 638 §1).
        - Il CIC1917 aveva usato il termine *ius commune*.
    - Ma anche le autorità ecclesiastiche inferiori (come la conferenza episcopale e il vescovo) possono emanare norme in merito alla vita consacrata, nell'ambito della loro rispettiva competenza.
    - A parte le norme emanate semplicemente dalla competente autorità ecclesiastica, ci sono anche alcune norme negli accordi fra Chiesa e Stato che fanno riferimento alla vita consacrata.
- D'altra parte ci sono norme emanate per un singolo istituto.
    - Oggi si parla di *ius proprium*[80] (cf. 598 §2; 607 §2; e molti altri canoni).
        - Nel passato si parlava di *ius particulare*. Oggi, però, questo termine fa pensare al diritto emanato per una Chiesa particolare (oppure per il territorio di una conferenza episcopale).

[80] Un accenno linguistico: le espressioni *ius universale* e *ius proprium* vengono usate solo al singolare. Quando si confrontano le norme proprie di diversi istituti, non si crea una forma plurale di *ius proprium*, ma si parla semplicemente dello *ius proprium* di diversi istituti. Questo vale anche per le traduzioni corrispondenti. In inglese, pertanto, per riferirsi al diritto proprio di diversi istituti, si parla del *proper law* di diversi istituti; la forma plurale *proper laws*, invece, farebbe pensare a *leges propriae*.

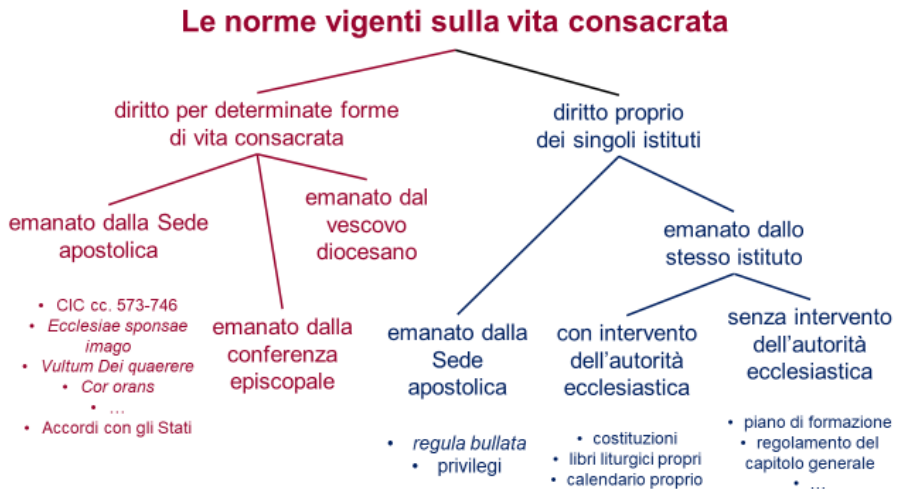

B. Diritto per determinate forme di vita consacrata

a) Sede apostolica

- Le norme canoniche che fanno riferimento alle diverse forme di vita consacrata provengono soprattutto dalla Sede apostolica.
- Se ci limitiamo alla Chiesa latina, le norme principali sono – come è ovvio – i canoni del CIC1983.
    - Si tratta soprattutto della parte III del Libro II, cioè dei cc. 573-746.
        - A questo riguardo, bisogna prendere in considerazione anche:
            - i cambiamenti al Codice fatti da papa Francesco, in merito ai cc. 579; 604 §3; 686 §1; 688 §2; 694; 695 §1; 699 §2; 700; 729;
            - le deroghe da alcuni canoni secondo *CO*; riguardano i cc. 628 §2, 1°; 638 §4; 667 §4; 686 §2;
            - il rescritto in merito ai superiori laici negli istituti clericali (c. 588 §2), del 2022;
            - il rescritto in merito alla dimissione della superiora di un monastero giuridicamente isolato, del 2026.
    - Come spiegato nella parte storica del nostro corso – cf. § 2 K, d) (iii) – durante l'elaborazione del Codice c'era una discussione se trattare gli istituti come un tipo di associazioni o no. Alla fine fu deciso di non trattarli come un tipo associazioni. Tale decisione sembra giusta, considerando la convinzione che la vita consacrata è uno speciale dono di Dio per la Chiesa.
    - D'altra parte, la grande distanza nel Codice fra le associazioni (nella parte I del Libro III) e gli istituti (nella parte III del Libro II) è discutibile. Nasconde la somiglianza fra associazioni e istituti: sono strutture nelle quali si può entrare per propria scelta, ed è anche possibile perdere l'appartenenza a queste strutture (per uscita o dimissione). Questo le distingue dalle strutture gerarchiche della Chiesa alle quali i fedeli appartengono *ipso iure*.
    - A prescindere della parte III del Libro II, ci sono riferimenti alla vita consacrata anche in altre parti del CIC1983.
        - Una parte delle rispettive norme trattano il caso specifico di un chierico membro di un istituto, per es.:
            - cc. 265; 266; 268 §2: l'incardinazione dei membri chierici;
            - cc. 968 §2; 969 §2: facoltà di confessare dei membri sacerdoti;

        - cc. 1019 §1; 1052 §2: lettere dimissorie.
    - Altre norme riguardano solo istituti clericali, per es:
        - c. 134 §1: gli ordinari negli istituti;
        - c. 520: affidamento di una parrocchia a un istituto;
        - c. 833, 8°: professione di fede dei superiori;
        - c. 1427 §1: superiori religiosi come giudici.
    - Altre norme ancora riguardano anche gli istituti laicali e i membri degli istituti in genere, per es.:
        - c. 103: il domicilio dei religiosi e dei membri delle SVA;
        - c. 307 §3: religiosi come membri di associazioni;
        - c. 790 §1, 2°: convenzioni con gli istituti missionari;
        - c. 832: pubblicazioni dei religiosi;
        - cc. 1078 §2, 1°; 1088: voti perpetui come impedimento al matrimonio;
        - c. 1174 §2: liturgia delle ore;
        - c. 1179: esequie dei religiosi e dei membri delle SVA;
        - c. 1370 §3 [2021]: uso di violenza fisica contro un religioso;
        - c. 1394 §2 [2021]: delitto dell'attentato matrimonio di un religioso;
        - c. 1398 §2 [2021]: abuso sessuale commesso da un religioso o membro di una SVA.
- A parte il CIC, il papa o i dicasteri della Curia hanno anche emanato norme su determinate forme di vita consacrata.
    - per le monache:
        - Francesco, cost. ap. *Vultum Dei quaerere*, 29 giugno 2016;
            - Questa cost. ap. (art. 1, n. 2) ha derogato "gli articoli dispositivo-normativi" dei documenti precedenti sulle monache. Vuole dire che le altre parti (dottrinali) di tali documenti rimangono in vigore. Questo fatto, tuttavia, non ha conseguenze giuridiche.
        - CIVCSVA, istr. *Cor orans*, 1 aprile 2018.
    - per le vergini consacrate:
        - CIVCSVA, istr. *Ecclesiae sponsae imago*, 8 giugno 2018.
- Inoltre ci sono parecchi documenti della Santa Sede che trattano aspetti canonici, senza però dare nuove norme.
    - Un esempio importante è:
        - Sacra Congregazione per i Vescovi e Sacra Congregazione per i Religiosi, Notae directivae *Mutuae relationes*, 14 maggio 1978.
    - Abbiamo già elencato una serie di altri documenti nella sezione sulla storia della vita consacrata (§ 2 L, f).
        - Sin dal 2017 il termine tipico usato per questi documenti è *Orientamenti*.
        - Purtroppo alcuni di questi documenti sono accessibili solo in forma cartacea.
- Infine, ci sono alcuni accordi fra la Santa Sede e gli Stati che fanno riferimento alla vita consacrata.
    - Molti accordi trattano la personalità giuridica degli istituti negli ordinamenti civili.
    - Fra altri temi trattati in alcuni accordi ci sono i seguenti:
        - la circoscrizione delle province (Austria 1933; Germania 1933; Italia 1984);
        - la cittadinanza dei superiori (Austria 1933; Baviera 1924; Germania 1933; Italia 1984);
        - l'esenzione dal servizio militare (Italia 1984);
        - l'esenzione da alcuni altri obblighi civili (Austria 1933; Germania 1933);
        - la protezione dell'abito religioso (Austria 1933; Germania 1933).

b) Conferenza episcopale

- Riguardo ai membri, la conferenza episcopale possiede solo un'unica competenza, che è di poco rilievo:

- Secondo il c. 831 §2 spetta alla Conferenza Episcopale stabilire norme sui requisiti perché ai chierici e ai religiosi sia lecito partecipare a trasmissioni radiofoniche o televisive che trattino questioni attinenti la dottrina cattolica o la morale.

c) Vescovo diocesano

- Al vescovo diocesano il CIC non attribuisce determinate competenze legislative che riguardano la vita consacrata. Tuttavia, basandosi sulla sua potestà legislativa – e non interferendo nella vita interna degli istituti di diritto pontificio –, il vescovo può certamente dare norme specifiche per i membri degli istituti.
- Alcuni esempi possono essere questi:
  - norme sugli eremiti e sull'*ordo virginum* nella diocesi;
  - norme sui membri che coprono uffici nella diocesi, in modo particolare sul salario che si paga ai loro istituti;
  - norme su un consiglio diocesano speciale che si occupa della vita consacrata nella diocesi;
  - norme sull'ufficio di vicario episcopale per la vita consacrata.

d) Indici dei principali documenti

CIC, Libro II, parte III: Gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica

Sezione i gli istituti di vita consacrata
- Titolo I Norme comuni a tutti gli istituti di vita consacrata
- Titolo II Gli istituti religiosi
  - Capitolo I Case religiose: erezione e soppressione
  - Capitolo II Il Governo degli istituti
    - Art. 1 Superiori e consigli
    - Art. 2 I capitoli
    - Art. 3 I beni temporali e la loro amministrazione
  - Capitolo III Ammissione dei candidati e formazione dei membri
    - Art. 1 Ammissione al noviziato
    - Art. 2 Il noviziato e la formazione dei novizi
    - Art. 3 La professione religiosa
    - Art. 4 La formazione dei religiosi
  - Capitolo IV Obblighi e diritti degli istituti e dei loro membri
  - Capitolo V L'apostolato degli istituti
  - Capitolo VI Separazione dei membri dall'istituto
    - Art. 1 Passaggio ad un altro istituto
    - Art. 2 Uscita dall'istituto
    - Art. 3 Dimissione dei religiosi
  - Capitolo VII I religiosi elevati all'episcopato
  - Capitolo VIII Le conferenze dei superiori maggiori
- Titolo III Gli istituti secolari

Sezione II Le società di vita apostolica

istr. *Cor orans* sulla vita contemplativa femminile

Introduzione
Norme generali
Capitolo primo: Il monastero autonomo
- I. La fondazione
- II. L'erezione canonica
- III. L'affiliazione
- IV. La traslazione
- V. La soppressione
- VI. Vigilanza ecclesiale sul monastero
- VII. Relazioni tra monastero e Vescovo diocesano

Capitolo secondo: La federazione di monasteri
- I. Natura e fine
- II. La Presidente federale
- III. Il Consiglio federale
- IV. L'Assemblea federale
- V. Uffici federali
- VI. L'Assistente religioso

Capitolo terzo: La separazione dal mondo
- I. Nozione e rilevanza per la vita contemplativa
- II. I mezzi di comunicazione
- III. La clausura
- IV. La clausura papale
- V. Normativa circa la clausura papale
- VI. La clausura definita nelle Costituzioni
  - A. Clausura costituzionale
  - B. Clausura monastica
- VII. Normativa circa la clausura costituzionale

Capitolo quarto: La formazione
- I. Principi generali
- II. La formazione permanente
- III. Strumenti di formazione permanente
- IV. La formazione iniziale
  - A. Aspirantato
  - B. Postulantato
  - C. Noviziato
  - D. Juniorato

Disposizioni finali
Conclusione

C. Diritto proprio

a) Sede apostolica

- Tipicamente il diritto proprio proviene dagli organi interni dell'istituto. In effetti, l'emanazione del diritto proprio fa parte dell'autonomia degli istituti ai sensi del c. 586 §1.
- Tuttavia, ci possono essere anche parti del diritto proprio che provengono dalla Santa Sede.

- In effetti, il documento principale del diritto proprio di alcuni istituti è stato emanato dalla stessa Santa Sede.
    - Un esempio è la *regula bullata* dei Francescani, emanata da Onorio III (1223).
    - Un altro esempio è la *formula instituti* dei gesuiti, nella seconda versione, emanata da Giulio III (1550).
    - Un terzo esempio è molto recente: la nuova Carta costituzionale e il Codice dell'Ordine di Malta, imposti da papa Francesco nel 2022.
- A parte i documenti menzionati finora, possono esistere anche altri documenti emanati dalla Santa Sede per un determinato istituto.
    - Tipicamente si tratta dei **privilegi** concessi a determinati istituti. Se si tratta di privilegi concessi a tempo indeterminato, tali privilegi possono essere considerati parte del diritto proprio.
    - I privilegi concessi agli istituti possono riferirsi ai temi trattati nel Libro II, parte III, ma anche ad altri temi, per es. all'amministrazione dei sacramenti o al diritto penale.
    - Fra gli esempi di privilegi concessi agli istituti ci sono questi:
        - Il CIC1983 (per es. c. 317 §2) accenna al fatto che alcuni istituti religiosi possono, in forza di un privilegio apostolico, erigere associazioni unite all'istituto (tipicamente terzi ordini e confraternite).
        - Ad alcuni istituti è stata concessa la facoltà di cambiare le loro costituzioni senza un intervento successivo da parte dell'autorità ecclesiastica; cf. § 12 C, b) (i).
    - A norma del c. 76 §1, privilegi possono essere concessi "dal legislatore come pure dall'autorità esecutiva cui il legislatore abbia conferito tale potestà".
        - Tuttavia, non risulta che il Romano Pontefice abbia concesso questa potestà ai dicasteri che sono competenti per gli istituti. Perciò, di per sé non è possibile che un dicastero – senza delega o approvazione specifica da parte del papa – approvi costituzioni che contengono norme contrarie al Codice.
        - Sembra, però, che in effetti tali approvazioni vengono date. Finché nessuno si oppone, sembra funzionare.

b) Diritto proprio emanato dagli organi interni dell'istituto

- Tipicamente il diritto proprio degli istituti viene emanato dagli organi interni dell'istituto, cioè dai capitoli e dai superiori, secondo le competenze stabilite nelle costituzioni.
    - Di questa parte del diritto proprio parleremo più avanti (§ 12 C).
- Solo una parte degli istituti rende il loro diritto proprio accessibile al pubblico, almeno parzialmente.
    - Sul sito iuscangreg.it esiste un elenco di tali istituti, con i rispettivi collegamenti.

§ 7. La vita consacrata: concetto, luogo ecclesiale e tipologia

A. Il concetto canonico di vita consacrata

a) Lo sviluppo del termine "vita consacrata"

- L'espressione "vita consacrata" si è diffusa sin dalla metà del XX secolo.
    - Fra i motivi dell'emergere di questa espressione ci sono i seguenti:

        - Paragonato con il termine tradizionale “vita religiosa”, si voleva un termine più teologico.
        - Dopo il riconoscimento degli IS, c’era la volontà di avere un titolo più ampio di quello della “vita religiosa”.
    - Il Vaticano II ha assunto questo nuovo linguaggio in LG 43-46 e in PC.
- Il CIC ha trasformato i termini “vita consacrata” e “istituti di vita consacrata” in termini tecnici con un significato abbastanza chiaro.
    - Il c. 573 §1 fornisce una descrizione teologica della vita consacrata, e il §2 spiega il concetto dell’istituto di vita consacrata.
    - Secondo il §1, per poter parlare di “vita consacrata” non si presuppone necessariamente l’appartenenza a un IVC. Esistono anche forme individuali di vita consacrata.
        - Questo emerge chiaramente dal riconoscimento della vita eremitica come forma di vita consacrata, formulato nel c. 603 §2.
    - Il concetto di “istituto di vita consacrata” si trova nel titolo della prima sezione (cc. 573-730) del Libro II, parte III.
        - Abbraccia sia gli IR, sia gli IS.
        - La seconda sezione (cc. 731-746) tratta le SVA. Considerando questa struttura, è chiaro il c. 573 non vuole riferirsi alle SVA.

b) Gli elementi essenziali della vita consacrata

- Secondo la descrizione al c. 573 §1, gli elementi essenziali della vita consacrata sono i seguenti:
    - l’atto tramite il quale questa forma di vita viene costituita, cioè, la professione dei consigli evangelici,
    - la dedicazione a Dio “con nuovo e speciale titolo”,
        - Senza dirlo esplicitamente, questa formulazione fa riferimento al battesimo come titolo comune (normale) con cui l’uomo si dedica a Dio. In effetti, nel battesimo tutti i fedeli vengono consacrati a Dio (cf. LG 44).
        - Paragonato con il battesimo, la professione dei consigli evangelici, è, dunque, una “nuova” consacrazione. Non la fanno tutti i fedeli, ma solo alcuni; perciò si parla di uno “speciale” titolo.
    - il fondamento trinitario,
        - la sequela di Cristo più da vicino (*pressius*),
        - la vita sotto l’azione dello Spirito Santo,
        - il dono di sé a Dio amato sopra ogni cosa.
    - la stabilità di questa forma di vita,
        - È certamente possibile e lecito obbligarsi a una vita celibe secondo i consigli evangelici solo per un determinato periodo di tempo, con il desiderio di sposarsi più tardi. In questo caso, però, la Chiesa non parla di “vita consacrata”.
        - I voti (o altri vincoli) temporanei negli istituti, invece, vengono emessi con l’intenzione di continuare questa forma di vita per tutta la vita. Perciò anche un fedele che finora ha solo emesso tali voti (o vincoli) temporanei, può già essere considerato un consacrato.
    - gli scopi della consacrazione; sono questi:
        - la dedicazione con nuovo e speciale titolo all’onore di Dio,
        - l’edificazione della Chiesa

        - la salvezza del mondo,
        - la perfezione della carità nel servizio del Regno di Dio.
    - la dimensione escatologica.
        - I consacrati diventano “nella Chiesa segno luminoso, preannunciano la gloria celeste”.

c) Precisazioni

(i) Consacrazione senza riconoscimento?

- La descrizione al c. 573 §1 non fa riferimento a un riconoscimento da parte della Chiesa. Può, dunque, sembrare che anche senza alcun riconoscimento ecclesiale un fedele possa essere considerato consacrato. In effetti, però, senza alcun riconoscimento non si parla di “vita consacrata”. Da questo punto di vista il §1 non è fatto bene.
    - Un chiaro indizio del riconoscimento ecclesiale come condizione per la qualificazione come “vita consacrata” è la struttura del c. 603 sulla vita eremitica. Distingue fra la vita eremitica in genere (§1) e la vita eremitica tramite professione pubblica nelle mani del vescovo che permette la qualificazione come “vita consacrata” (§2).
- Il riconoscimento da parte della Chiesa come requisito per l’applicazione dell’espressione “vita consacrata” appare chiaramente nel c. 573 al §2, parlando degli istituti, quando dice che gli istitutivi di vita consacrata vengono eretti canonicamente dalla competente autorità della Chiesa.

(ii) Quanti consigli evangelici?

- La descrizione al c. 573 §§1 e 2 dà l’impressione che l’uso del termine “vita consacrata” presuppone la professione di tutti i tre i consigli evangelici.
    - In effetti, sembra che questa fosse state l’intenzione quando si preparava il Codice. Tuttavia, almeno più recentemente la Chiesa non è più così esigente, in quanto anche l’*ordo virginum* viene riconosciuto come una forma di vita consacrata (cf. ESI 7), benché le vergini professino uno solo dei consigli evangelici, quello della castità.

(iii) “Consacrazione” di fedeli sposati?

- Certamente, una vita secondo i consigli evangelici è possibile anche per chi non si decide per una vita celibe; cf sotto, § 8 A. Tuttavia, per salvaguardare la chiarezza dei termini, Giovanni Paolo II ha chiarificato che il termine "vita consacrata" rimane riservato ai fedeli che fanno la professione di vivere secondo i consigli evangelici in modo celibe.
- L'ha dichiarato nell'esortazione apostolica *Vita consecrata* (1996), n. 62: "... non possono essere comprese nella specifica categoria della vita consacrata quelle pur lodevoli forme di impegno che alcuni coniugi cristiani assumono in associazioni o movimenti ecclesiali, quando, nell'intento di portare alla perfezione della carità il loro amore, già ‘come consacrato’ nel sacramento del matrimonio, confermano con un voto il dovere della castità propria della vita coniugale e, senza trascurare i loro doveri verso i figli, professano la povertà e l'obbedienza."

d) Le dimensioni attiva e passiva della consacrazione

- Ci si può chiedere se la consacrazione sia piuttosto un evento attivo (la persona si consacra) o passivo (la persona viene consacrata).

    - Si tratta di una questione linguistica e teologica. La risposta non ha conseguenze giuridiche.
    - La risposta alla questione non è evidente.
- Già sin dall'antichità, infatti, in merito ai fedeli che si decidono per una vita celibe secondo i consigli evangelici, esistono formulazioni sia attive sia passive.
    - Da una parte si diceva che la vergine si consacra a Dio.
    - D'altra parte si diceva che il vescovo consacra la vergine.
- Non sarebbe realistico aspettare che ci debba essere una risposta univoca a questa domanda, quasi come se ci dovesse esistere una definizione proveniente dal diritto divino. In effetti, il termine "consacrazione" proviene dal linguaggio umano che si è sviluppato durante la storia; non fa parte del diritto divino.
- Il c. 573 §1 sembra considerare come momento centrale della consacrazione la professione dei consigli evangelici.
    - In questo momento il fedele è innanzitutto attivo: si consacra.
    - Certamente, facendo questo l'uomo risponde – almeno si spera – a una chiamata divina (c. 574 §2). Tuttavia, la vocazione come tale non è ancora una consacrazione. In effetti, se un fedele non risponde alla vocazione ricevuta da Dio, non viene considerato una persona consacrata.
- Altri canoni, invece, fanno riferimento alla Chiesa che accetta la professione.
    - In effetti, il c. 654 recita che con la professione religiosa i membri "sono consacrati (*consecrantur*) a Dio mediante il ministero della Chiesa".
    - Anche nel c. 604 §1 si trova la formulazione che le vergini "sono consacrate" dal vescovo ("*ab Episcopo ... consecrantur*").
    - Il ruolo attivo della Chiesa sarebbe più chiaro se si potesse indicare il momento esatto dell'intervento della Chiesa. Questo, però, non è possibile.
        - È vero che i voti religiosi sono voti pubblici; presuppongo, dunque, l'accettazione della professione da parte del legittimo superiore (c. 1192 §1) che agisce a nome della Chiesa.
            - Tuttavia, negli IS è possibile assumere i consigli evangelici con altri vincoli sacri, per es. con voti privati, che non vengono accettati a nome della Chiesa.
        - È anche vero che il libro liturgico per la professione religiosa prevede, dopo la professione perpetua, una preghiera del sacerdote che preside l'eucaristia, una preghiera che viene chiamata *sollemnis benedictio seu consecratio*.
            - Tuttavia, sarebbe esagerato dire che la consacrazione dipenda da tale preghiera. Una parte degli istituti, infatti, non conosce la prassi di questa preghiera.
- Tutto sommato bisogna dire che la consacrazione è un evento complesso, con una dimensione attiva e una dimensione passiva.

B. Professione, voti e altri vincoli sacri

a) Il concetto di "professione"

- Per comprendere la formulazione del c. 573 §1 bisogna comprendere il termine "professione dei consigli evangelici".
    - Sui consigli evangelici come tali parleremo nel prossimo paragrafo di questo corso (§ 8). Adesso, invece, cerchiamo di chiarificare il concetto di "professione".

- Una spiegazione si può trovare nel c. 573 §2: si tratta dell'atto tramite il quale un fedele "professa di volere osservare i consigli evangelici di castità, di povertà e di obbedienza".
- Per poter parlare di "professione" dei consigli evangelici, ci vuole un atto che viene osservato da altri.
    - Perciò, una promessa fatta a Dio "nell'intimo del cuore", non osservabile da nessuno, non può essere considerato una professione.
    - Tuttavia, voti privati, cioè fatti senza essere accettati da un legittimo superiore, ma comunque osservati da altri, possono costituire una professione.
- In merito ai vincoli assunti in una parte delle SVA, il Codice non usa il termine "professione".

b) Il concetto di "voto"

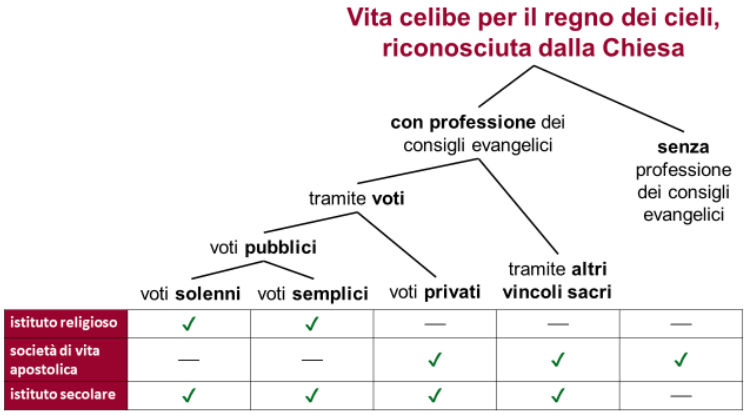

	voti solenni	voti semplici	voti privati	tramite altri vincoli sacri	senza professione dei consigli evangelici
istituto religioso	✓	✓	—	—	—
società di vita apostolica	—	—	✓	✓	✓
istituto secolare	✓	✓	✓	✓	—

- Al c. 573 §2 si indicano diversi modi di una professione: può avvenire "mediante i voti, o altri vincoli sacri".
- Il voto viene trattato nel Libro IV, nei cc. 1191-1198. La definizione del voto si trova nel c. 1191 §1. È "una promessa deliberata e libera di un bene possibile e migliore fatta a Dio".
- Il c. 1192 §1 distingue fra voti pubblici e privati: "Il voto è pubblico, se viene accettato dal legittimo superiore in nome della Chiesa; diversamente è privato."
- Di per sé, la professione dei consigli evangelici può avvenire sia mediante voti pubblici o privati, sia tramite altri vincoli.
    - Tuttavia, perché un istituto possa essere un IR ci vogliono voti pubblici (c. 607 §2).
- Il c. 1192 §2 distingue fra voti solenni e semplici: il voto "è solenne, se è riconosciuto come tale dalla Chiesa; diversamente è semplice."
    - Voti temporanei sono sempre semplici; non vengono mai riconosciute dalla Chiesa come solenni.
    - Per quanto riguarda la caratterizzazione dei voti perpetui come solenni o semplici, ci vuole una determinazione nelle costituzioni; il riconoscimento di voti solenni da parte della Chiesa, dunque, avviene, tramite l'approvazione delle costituzioni.
        - La determinazione dei voti come solenni o semplici nelle costituzioni può avvenire in modo esplicito o implicito. Se un istituto non richiede la rinuncia radicale ai beni, è chiaro che i voti non sono solenni.

c) Il concetto di "vincolo sacro"

- Il Codice non definisce il termine **vincoli sacri**. La parola "vincolo" sembra abbracciare qualsiasi modo in cui il fedele si obbliga a osservare qualcosa. Non si vedono motivi per escludere determinati modi.
    - In modo particolare, può trattarsi di:
        - un voto, pubblico o privato;
            - In effetti, il c. 573 §2 parla di "altri" vincoli sacri. Presuppone, dunque, che anche i voti sono vincoli sacri.
        - una promessa fatta ad altre persone;
        - un giuramento;
            - Il giuramento viene trattato nei cc. 1199-1204.
                - Il giuramento come vincolo sacro di osservare i consigli evangelici è un giuramento promissorio, come trattato nei cc. 1200-1201.
        - altre forme di vincoli, espressi con termini come "risoluzione", "impegno", "buon proposito" o altri.
    - Un vincolo sacro può essere assunto a voce o in forma scritta.
    - Il primo canone sulle SVA spiega nel suo secondo paragrafo (c. 731 §2) che ci sono alcune società "i cui membri assumono i consigli evangelici con qualche vincolo definito dalle costituzioni".
        - In questa norma, dunque, si parla semplicemente di qualche **vincolo**, senza l'aggettivo "sacro".
        - Non esiste una norma che spiega quando un vincolo è da ritenersi sacro. Non esistono neanche conseguenze giuridiche della qualificazione di un vincolo come sacro.
        - Secondo l'uso comune delle parole, un vincolo non sacro sarebbe un vincolo profano. Sembrerebbe, però, strano affermare che ci siano SVA i cui membri assumono i consigli evangelici con un vincolo profano.
        - Possiamo riassumere che anche i vincoli di cui al c. 731 §2, benché il Codice non la dica, sono vincoli sacri.

d) Il rito della professione

- Il Codice stabilisce poco in merito al rito della professione.
- Per la professione negli IR esiste un libro liturgico; cf. § 19 D, d) (iii).
- Il rito della consacrazione delle vergini fa parte del *Pontificale Romanum*; cf. § 9 A.
- Con riferimento all'eremita il c. 603 §2 formula che lui professa pubblicamente i tre consigli evangelici "nelle mani del vescovo diocesano".
- La Santa Sede non ha dato indicazioni sulla professione negli IS. Determinare il rito ti tale professione viene lasciato al diritto proprio del rispettivo IS.
    - Lo stesso vale per i vincoli eventualmente assunti in una SVA.

C. La vita consacrata come dono di Dio per la Chiesa

- Durante il Vaticano II e il periodo dell'elaborazione del Codice c'era un dibattito sull'importanza della vita religiosa o vita consacrata per la Chiesa.
    - C'era chi diceva: la vita consacrata è uno stato di vita *nella* Chiesa, ma non *della* Chiesa. È un elemento importante per la Chiesa, ma non costitutivo.

    - Ad altri, però, questa formulazione non prendeva sufficientemente in considerazione la convinzione che si tratta di uno stato di vita voluto da Dio.
- Il dibattito si concretizzava nella questione della relazione fra gli istituti e le associazioni.
    - C'era chi considerava gli istituti semplicemente come un tipo specifico di associazioni.
    - Questa posizione, però, non sembrava corrispondere bene al ruolo importante che gli istituti hanno avuto e hanno ancora nella vita della Chiesa. Non sembrava riconoscere che la vita consacrata è un dono speciale che Dio ha voluto dare alla sua Chiesa.
- Sul sottofondo di questo dibattito il Concilio II nella *Lumen gentium* 44 ha formulato l'importanza della vita consacrata per la Chiesa così:
    - "Lo stato di vita dunque costituito dalla professione dei consigli evangelici, pur non concernendo la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene tuttavia inseparabilmente alla sua vita e alla sua santità."
    - Il CIC ha ripreso questa formulazione nel c. 574 §1.
    - Nella *Vita consecrata* (n. 29) Giovani Paolo II lo interpreta così:
        - "Questo significa che la vita consacrata, presente fin dagli inizi, non potrà mai mancare alla Chiesa come un suo elemento irrinunciabile e qualificante, in quanto espressivo della sua stessa natura. Ciò appare con evidenza dal fatto che la professione dei consigli evangelici è intimamente connessa col mistero di Cristo, avendo il compito di rendere in qualche modo presente la forma di vita che Egli prescelse, additandola come valore assoluto ed escatologico. Gesù stesso, chiamando alcune persone ad abbandonare tutto per seguirlo, ha inaugurato questo genere di vita che, sotto l'azione dello Spirito, si svilupperà gradualmente lungo i secoli nelle varie forme della vita consacrata. La concezione di una Chiesa composta unicamente da ministri sacri e da laici non corrisponde, pertanto, alle intenzioni del suo divino Fondatore quali ci risultano dai Vangeli e dagli altri scritti neotestamentari."
            - Se la parola "laici" fosse interpretata nel senso del c. 207 §1 (fedeli non chierici), sarebbe corretto dire che la Chiesa è composta unicamente da ministri sacri e da laici.
            - Si vede, dunque, che il papa in questa citazione interpreta la parola "laici" in modo diverso, non includendo i consacrati.

D. Tipologia delle forme di vita consacrata

- In questo momento del nostro corso guardiamo solo una panoramica delle tipologie. Più avanti studieremo le diverse forme in dettaglio.

a) Panoramica delle forme nella Chiesa latina

- Per presentare la tipologia delle forme di vita consacrata, è opportuno creare uno schema che prende in considerazione anche le SVA.
- Perciò il seguente schema porta il titolo ampio: "Tipologia delle forme stabili di una vita celibe per il regno dei cieli, riconosciute dalla Chiesa, nel diritto vigente della Chiesa latina".

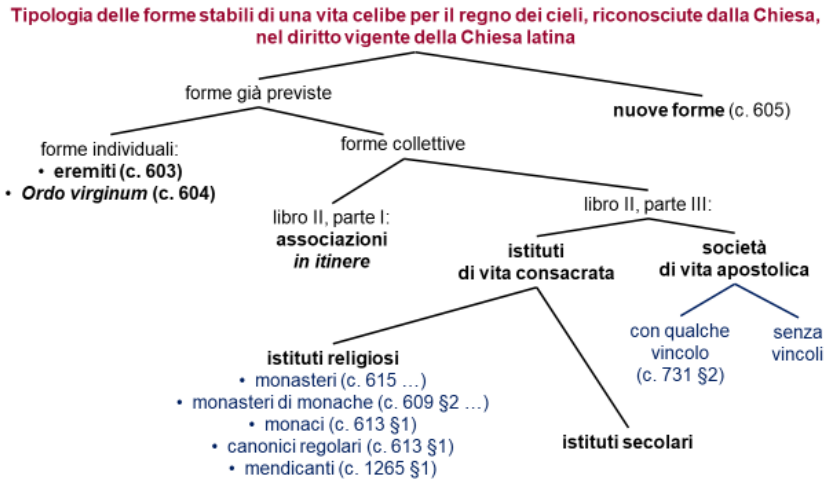

- Per quanto riguarda le forme individuali, il CIC conosce due forme: gli eremiti (c. 603) e l'*ordo virginum* (c. 604).
    - Il c. 570 CCEO conosce anche le vedove.
- L'esistenza di forme individuali solleva la questione di come chiamare le forme in cui i fedeli si riuniscono in modo organizzato.
    - La formulazione "forme associative" non sembra idonea, perché fa pensare alle associazioni, mentre il Codice distingue chiaramente fra le associazioni e gli istituti di cui nel Libro II, parte III.
    - Sembra idonea, invece, la formulazione "forme corporative".
        - Si collegherebbe bene con la parola *incorporatio*, usata dal Codice per il momento in cui l'individuo, dopo la prova iniziale (noviziato o simile) diventa membro dell'istituto (per es., cc. 587 §1; 654).
    - In seguito, tuttavia, usiamo la formulazione "forme collettive", non perché sia migliore, ma semplicemente perché è più diffusa nella letteratura canonistica.
- Per quanto riguarda le forme collettive, esiste innanzitutto la forma di associazione *in itinere*. Non viene trattata nel CIC, ma nella costituzione apostolica sulla Curia Romana (*PE* 127).
    - A questa forma si applicano i canoni del CIC sulle associazioni.
- A parte questo caso specifico, esistono le tre principali forme menzionate nel Libro II, parte III: da una parte gli IR e gli IS, riassunti con il termine IVC, d'altra parte le SVA.
- Per quanto riguarda gli istituti religiosi, il CIC contiene norme su determinati tipi, come vedremo nel prossimo paragrafo (§ 11).
    - La distinzione tradizionale fra ordini e congregazioni non viene più menzionata del CIC. Questo, però, non vuol dire che la distinzione fosse abolita. Ne parleremo al § 11 C.
- Per quanto riguarda le SVA, il CIC menziona che fra esse "vi sono società i cui membri assumono i consigli evangelici con qualche vincolo definito dalle costituzioni" (c. 731 §2).
    - Ci sono, dunque, alcune SVA con e altre senza tali vincoli.
        - Di per sé, quando i membri di una SVA assumono i consigli evangelici con vincoli sacri, sarebbe possibile parlare di "vita consacrata".
        - *De facto*, però, il Codice non usa il termine "vita consacrata" in merito alle SVA.
    - Vedremo una panoramica della situazione effettiva nelle SVA quando trattiamo l'incorporazione negli istituti; cf. § 19 D, f).

- Inoltre, il c. 605 prevede le “nuove forme”. Non si tratta di un’altra forma concreta, ma di un tipo di *jolly* che può essere usato dalla competente autorità, cioè dalla Sede apostolica.

b) Altre distinzioni fra gli istituti

- Fra i tre tipi di istituti (IR, SVA, IS), si possono fare altre distinzioni, per es. fra istituti clericali e laicali, istituti di diritto pontificio / di diritto diocesano ecc.
- Tuttavia, sarebbe esagerato dire che queste distinzioni comportino l’esistenza di forme giuridiche addizionali. Perciò queste distinzioni non sono state inserite nello schema mostrato sopra.
- Tratteremo tutte queste distinzioni più avanti:
    - Nel § 10 studieremo distinzioni che si applicano a tutte e tre le forme.
    - Nel § 11 studieremo distinzioni specifiche fra gli IR.
    - Fra le SVA, una distinzione specifica è quella fra le SVA missionarie (dipendenti dal Dicastero per l’Evangelizzazione) e le SVA sottoposte al DIVCSVA.
    - Fra gli IS non ci sono distinzioni specifiche con rilevanza giuridica.

E. Tipologia nelle Chiese orientali

- Le forme stabili di una vita celibe per il regno dei cieli nelle Chiese orientali emergono dal seguente schema:

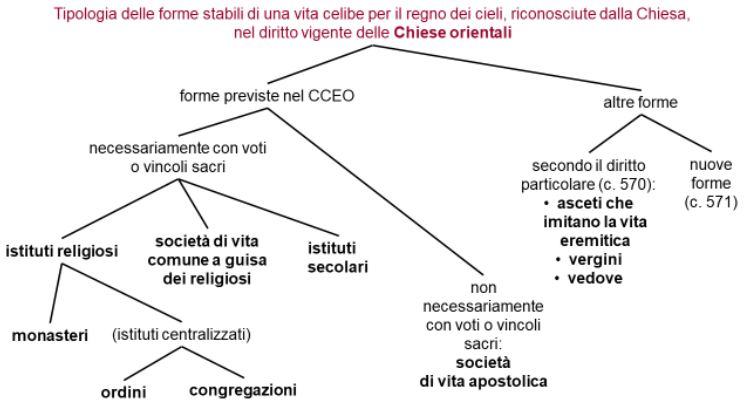

- Il CCEO tratta la vita consacrata nel sul titolo XII.
- La struttura è questa:
    - I monaci e gli altri religiosi
        - canoni generali
        - i monasteri
        - gli ordini e le congregazioni
    - Le società di vita comune a guisa *(ad instar)* dei religiosi
    - Gli istituti secolari
    - Altre forme di vita consacrata e le società di vita apostolica
- Il fatto che il CCEO comincia con i monasteri corrisponde alla loro importanza nelle tradizioni orientali.
    - Tuttavia, alla grande attenzione che il CCEO presta ai monasteri non corrisponde un grande numero effettivo di monachi e monache nelle Chiese orientali; il loro numero è piuttosto basso.

- Il termine “istituti di vita consacrata” non appare nella struttura del CCEO. Appare, però, in parecchi canoni; il significato è ovviamente lo stesso come nel CIC.
- A differenza del CIC1983, nel CCEO si conserva la distinzione fra ordini e congregazioni.
- Si fa una distinzione fra le *societates vitae communis ad instar religiosorum* (cc. 554-562) e le *societates vitae apostolicae* (c. 572).
    - Il primo tipo non ha voti, ma altri vincoli sacri (c. 554 §1); perciò si può parlare di vita consacrata.
    - Il secondo tipo non ha voti e non è nemmeno obbligato ad avere altri vincoli sacri (c. 572); in questo caso non si può parlare di vita consacrata.
    - È una distinzione non prevista nel CIC1983, in cui entrambi i tipi fanno parte delle SVA.
- Nel CCEO ci sono anche alcune particolarità per quanto riguarda le forme individuali (c. 570).
    - Il termine “vergini consacrate” si usa nello stesso senso come nel CIC.
    - Il termine “eremiti” nel CCEO si riferisce a monaci o monache che vivono come eremiti in connessione con un monastero (cc. 481-485).
    - Per quelli che vivono un tipo di vita eremitica senza essere monaci il CCEO usa il termine “asceti che imitano la vita eremitica”.
    - A differenza del CIC, il CCEO menziona anche le vedove.

F. La vita consacrata come uno stato di vita

a) La vita consacrata come uno stato di vita specifico

- Di regola, la scienza canonistica non presta molta attenzione alla caratterizzazione della vita consacrata come uno stato di vita nella Chiesa. In effetti, il riconoscimento come uno stato di vita è privo di conseguenze giuridiche. Le conseguenze giuridiche sono sempre annesse alle determinate forme di vita consacrata, non allo stato di vita consacrata come tale.
- Comunque, il c. 574 §§1-2 fa capire che la Chiesa riconosce la vita consacrata come uno *status*, cioè uno stato di vita nella Chiesa.
    - Il canone afferma questo solo sui consacrati che appartengono a un IVC.
- Sorge la domanda se anche chi vive una delle forme individuali appartenga allo stato di vita consacrata.
    - Per quanto riguarda gli eremiti, il c. 603 afferma che appartengono alla vita consacrata, se una determinata condizione è adempiuta, cioè la professione pubblica dei tre consigli evangelici nelle mani del vescovo. Il canone, però, non parla dello stato di vita consacrata.
    - Per quanto riguarda, invece, l’*ordo virginum*, ESI 20 afferma che la vergine consacrata “acquisisce un nuovo stato di vita”
        - Ci si potrebbe chiedere, però, se si tratta dello stesso stato di vita dei membri degli istituti, oppure di uno stato di vita a sé stante.

b) La relazione fra la vita consacrata e gli stati di vita dei laici e dei chierici

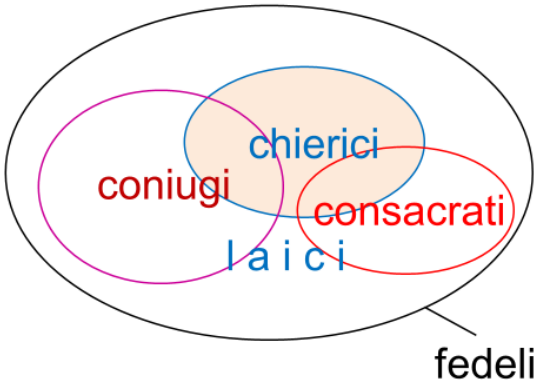

- La distinzione fra diversi stati di vita viene menzionata anche nel c. 207 §2.
  - Nel c. 207 §1 troviamo la distinzione fra chierici e laici.
  - Nel c. 207 §2 si spiega che in entrambi i gruppi alcuni fedeli professano i consigli evangelici.
    - Per poter parlare di uno *status*, il §2 richiede che i rispettivi voti o vincoli sacri siano riconosciuti dalla Chiesa.
- Alcuni canoni affrontano la questione della relazione fra due distinzioni: la distinzione secondo l'ordine sacro da una parte e la distinzione fra la consacrazione secondo i consigli evangelici d'altra parte. I canoni esprimono che si tratta di due distinzioni indipendenti:
  - Il c. 588 §1 parla dello *status* della vita consacrata.
    - Spiega che questo *status* "per natura sua, non è né clericale né laicale".
    - È corretto, ma anche evidente.
  - Il c. 711 parla della *condicio canonica* dei membri degli IS.
    - Afferma che un membro di un IS, "in forza della consacrazione, non cambia la propria condizione canonica, laicale o clericale, in mezzo al popolo di Dio, salve le disposizioni del diritto a proposito degli istituti di vita consacrata."
    - Per quanto riguarda la distinzione fra chierici e laici, è una cosa evidente.
    - Per quanto riguarda, invece, la distinzione fra fedeli consacrati e altri, è chiaro che l'appartenenza a un IS in effetti cambia la condizione canonica del membro.
  - Insomma, entrambe le norme sono inutili.
    - Se non fossero nel Codice, niente cambierebbe.
- Alla base di questi due canoni sta un problema linguistico, ovvero l'ambiguità della parola "laici":
  - Qualche volta viene usato per tutti i fedeli che non sono chierici.
  - In altre occasioni anche i religiosi (o i consacrati in genere) non vengono considerati laici; cf. LG 31: "Col nome di laici si intende qui l'insieme dei cristiani ad esclusione dei membri dell'ordine sacro e dello stato religioso sancito nella Chiesa."
- In linea generale, il CIC presuppone il primo significato. Almeno lo fa chiaramente nel c. 207 §1.

    - Perciò, nella Chiesa latina, i religiosi che non hanno ricevuto il sacramento dell'ordine e le religiose sono considerati laici.
- Il Codice orientale usa una terminologia diversa. Secondo il c. 399 CCEO, "Col nome di laici in questo Codice si intendono i fedeli cristiani che hanno come propria e speciale l'indole secolare e che, vivendo nel secolo, partecipano alla missione della Chiesa, ma non sono costituiti nell'ordine sacro e non sono ascritti allo stato religioso."
    - Nelle Chiese orientali, dunque, i religiosi che non hanno ricevuto il sacramento dell'ordine, e perciò anche tutte le religiose, non sono considerati laici.
    - Sono laici, invece, i membri (che non hanno ricevuto il sacramento dell'ordine) delle altre forme collettive di vita consacrata (società di vita comune a guisa dei religiosi, istituti secolari, società di vita apostolica).
- Certamente, si potrebbe discutere quale dei due modi di usare il termine "laico" sia può adeguato. Sembra, però, una discussione non fruttuosa.

c) È adeguato parlare di tre stati di vita principali nella Chiesa?

- L'idea di distinguere tre stati di vita nella Chiesa – chierici, religiosi o consacrati, laici – ha una lunga tradizione.
    - Si rispecchia anche in alcune norme del Codice, per es.
        - nel c. 463 §2 che parla di persone da invitare al sinodo diocesano;
        - nel c. 512 §1 che parla della composizione del consiglio pastorale diocesano;
        - nel c. 776 che elenca quelli che aiutano nella catechesi.
- La distinzione fra tre stati di vita comporta, però, anche notevoli problemi:
    - Certamente non si tratta di tre stati chiaramente separati, dato che un chierico può essere anche consacrato.
    - Poi, c'è il problema che non esiste una chiara delimitazione dello stato di cui parliamo in questo corso.
        - Per molti secoli venivano considerati religiosi solo coloro che assumevano una forma di vita circoscritta molto chiaramente (tramite i voti "solenni"). I membri con voti semplici non venivano considerati religiosi.
        - Più tardi, anche i membri con voti semplici furono inclusi nel termine "religiosi"; sembra che questa decisione li avesse inclusi nello "stato" della vita religiosa.
        - Poi una simile (o anzi identica) consacrazione fu resa possibile anche ai membri degli IS.
        - Oggi ci si può chiedere se i membri della SVA che assumono i consigli evangelici condividono lo stesso stato di vita dei consacrati, oppure uno stato di vita a sé stante, oppure lo stato dei fedeli comuni (non consacrati).
    - Un terzo problema è il fatto che la tripartizione degli stati di vita non prende in considerazione il sacramento del matrimonio, benché anche questo sacramento comporti uno stato di vita nella Chiesa.
        - Non è convincente dire che i laici sono tipicamente sposati. In effetti, ci sono tanti laici che non sono né sposati né hanno professato i consigli evangelici.
- È meno problematico affermare che ci siano tre principali vocazioni nella Chiesa: le vocazioni all'ordine sacro, a una vita celibe per il regno di Dio, al matrimonio.

- Tale formulazione evita di parlare di una vocazione laicale. In effetti, tramite il battesimo chi lo riceve diventa innanzitutto un laico. Diventare un laico non presuppone, dunque, una particolare “vocazione laicale”.

§ 8. I consigli evangelici

- Per molte delle forme di vita trattate in questo corso, i consigli evangelici sono un aspetto essenziale:
  - Negli IR e negli IS tutti i membri assumono i consigli evangelici con voti o altri vincoli sacri.
  - Lo stesso vale per gli eremiti.
  - Nell’*ordo virginum* si assume uno dei consigli evangelici, quello della castità.
  - Per quanto riguarda le SVA, bisogna distinguere:
    - In alcune SVA i membri assumono i consigli evangelici con qualche vincolo, ma non con voti religiosi (c. 731 §2).
    - In altre SVA i membri non assumono i consigli evangelici. Anche in queste SVA, tuttavia, i membri sono obbligati all’obbedienza e a una vita celibe.

A. Il concetto di consigli evangelici

- Sin dagli inizi della Chiesa la vita consacrata è caratterizzata dai consigli evangelici.
- Come abbiamo visto studiando la storia, tuttavia, la consapevolezza di una triade dei consigli evangelici si è diffusa solo dalla fine del XII secolo.
- Sin dal XIII secolo si diffonde anche l’espressione “consigli evangelici”.
  - Il concetto di “consiglio” si è sviluppato partendo da una distinzione fra la via dei precetti (= comandamenti), validi per tutti i fedeli, e la via dei consigli, abbracciati da alcuni fedeli.
  - L’aggettivo “evangelici” esprime che questi consigli sono stati proposti da Gesù Cristo, sia attraverso il suo stile di vita sia con il suo insegnamento.
- Una vita secondo i consigli evangelici, però, non è un monopolio dei consacrati.
  - In qualche modo la chiamata a vivere secondo i consigli evangelici si rivolge a tutti i fedeli.
  - Questo è stato insegnato chiaramente dal Concilio Vaticano II (cf. LG 39-42).
  - La vita consacrata per la professione dei consigli evangelici è, dunque, solo un modo specifico di vivere secondo i consigli evangelici (cf. LG 43-47).
- Essendo questo modo di vivere una risposta alla chiamata di Cristo, la vita secondo i consigli evangelici è un dono di Dio per la Chiesa.
- Il CIC1983 riassume quanto detto sopra nel c. 575.

B. L’interpretazione dei consigli evangelici

- Per trasformare i consigli evangelici in uno stile vita concreto e giuridicamente chiaro, bisogna interpretarli.
- In modo generale questo compito spetta alla competente autorità della Chiesa, in modo più specifico spetta al diritto proprio dei singoli istituti di vita consacrata.

a) L’interpretazione dei consigli da parte dell’autorità ecclesiastica

- Le competenti autorità della Chiesa interpretano i consigli evangelici

    - sia con l'esercizio del loro magistero,
    - sia con l'emanazione di norme giuridiche, soprattutto nel Codice di diritto canonico.
- Queste norme riguardano, come accennato nel c. 576,
    - il modo concreto di vivere i singoli consigli,
    - le forme di vita stabili di vivere i consigli, sia forme individuali sia collettive,
    - e la vigilanza sui rispettivi istituti.

b) L'interpretazione dei consigli nel diritto proprio degli istituti

- Il modo di vivere i consigli evangelici non è identico in tutti gli istituti. Permette, invece, legittime variazioni.
- Perciò spetta a ciascuno istituto stabilire nel suo diritto proprio il modo specifico di vivere i consigli, attese l'indole e le finalità del rispettivo istituto (c. 598 §1; cf. anche c. 587 §1).
- Innanzitutto, negli IVC e nelle SVA con professione dei consigli evangelici (c. 731 §2) bisogna stabilire il modo in cui si fa questa professione:
    - con quale tipo di voti oppure vincoli sacri,
    - e con quali formule.
- L'interpretazione del modo di vivere i consigli evangelici riguarda soprattutto il consiglio di povertà.
    - Perciò per gli IR il c. 668 §§1-5 ripete il compito di concretizzare nel diritto proprio il modo come il singolo religioso deve vivere la povertà.

C. La castità

- Studieremo adesso l'interpretazione fondamentale dei tre consigli evangelici secondo i cc. 599-601, seguendo l'ordine del Codice.
- Per i singoli consigli evangelici, possiamo studiare:
    - gli elementi che devono caratterizzare la vita di chi assume il consiglio;
    - gli obblighi connessi al rispettivo vincolo sacro;
        - Può darsi, infatti, che l'ambito degli obblighi connessi al vincolo sacro abbraccia non tutti gli elementi di un rispettivo consiglio evangelico ma solo una parte, come vedremo. Questo vale almeno per i consigli di povertà e di obbedienza.
    - le conseguenze in caso di violazione degli obblighi.
        - Ovviamente la Chiesa spera che la consapevolezza di tali conseguenze possa promuovere la fedeltà dei membri a ciò che hanno promesso. Se un membro ritiene di essersi sbagliato riguardo alla propria vocazione, si auspica che attenda di ottenere l'indulto di uscita prima di compiere atti contrari agli obblighi assunti.

a) Gli elementi del consiglio evangelico di castità

- Il c. 599 descrive gli elementi essenziali di una vita celibe secondo il consiglio evangelico della castità.
    - Secondo il linguaggio ecclesiale tradizionale, il termine "castità" qui si riferisce alla castità nel celibato.
        - Ovviamente, esiste anche un significato più ampio del termine "castità", secondo il quale ciascuno – anche chi vive in matrimonio – è obbligato a vivere la sua sessualità in modo casto, osservando i principi morali.

- Il canone inizia con alcuni riferimenti biblici che accennano al senso di una vita celibe secondo questo consiglio evangelico:
    - viene assunta per il Regno dei cieli (cf. la parola di Gesù sugli eunuchi, Mt 19,12),
    - è segno della vita futura (cf. la risposta di Gesù alla domanda in merito alla donna che aveva sette mariti, Lc 20,35-36),
    - è fonte di una più ricca fecondità nel cuore indiviso (cf. l'apprezzamento di San Paolo per la vita celibe, 1Cor 7,34).
- Il contenuto del consiglio, come assunto negli IVC, viene descritto con l'espressione "perfetta continenza nel celibato".
    - La parola "celibato" esprime l'obbligo di rimanere celibe, cioè di non sposarsi.
    - L'espressione "perfetta continenza" si riferisce all'astensione di attività sessuali.
- Anche nelle SVA i membri sono obbligati alla castità nel senza del c. 600, indipendentemente dal fatto se i membri della rispettiva SVA assumono il consiglio evangelico o meno.
    - Il Codice non lo dice esplicitamente, ma lo presuppone. In effetti, non permette che una persona sposata sia ammessa in una SVA (cc. 735 §2; 643 §1, 2°) e prevede la dimissione *ipso facto* per i membri che attentano al matrimonio (cc. 746; 694 §1, 2°).
- Tutto sommato, in merito alla castità gli obblighi sono gli stessi per i membri di tutte e tre le forme di istituti (IR, IS, SVA), indipendentemente dal fatto se assumono la castità con un vincolo sacro o meno.
- Nel caso dei membri che hanno assunto il consiglio con un vincolo sacro, ogni atto contrario alla castità costituisce anche una violazione del vincolo sacro.
    - Nel caso di membri che hanno emesso il vincolo sacro di castità, dunque, le loro attività sessuali che sono contrarie alla dottrina morale della Chiesa costituiscono non sono solo peccati, ma anche violazioni del vincolo sacro.
- A parte le sanzioni in caso di violazione, anche alcune altre norme canoniche cercano di promuovere l'osservanza del consiglio di castità:
    - (IR) le norme sull'uso responsabile dei mezzi di comunicazione (c. 666),
    - (IR) le norme sulla clausura (c. 667 e *CO*).

b) Conseguenze in caso di violazione

(i) Conseguenze della celebrazione (valida o attentata) di un matrimonio

- Fino al 1983 le conseguenze della celebrazione di un matrimonio erano diverse a seconda del carattere solenne o semplice del voto (cf. can. 1073 CIC1917). Nel diritto vigente della Chiesa latina questa differenza non esiste più.
- Nel diritto vigente, la violazione ha conseguenze in diversi ambiti:
    - (IR) Il voto perpetuo costituisce un **impedimento al matrimonio** (c. 1088).
    - (IR, IS, SVA) Sia la celebrazione del matrimonio (di un religioso voti temporanei o di qualsiasi membro di un IS o una SVA) sia il matrimonio attentato (di un religioso con voti perpetui) comportano la **dimissione** *ipso iure* (cc. 694 §1, 2°; 729; 746).
    - (IR, IS) Il matrimonio attentato di un uomo con il voto pubblico perpetuo di castità comporta l'**irregolarità** per ricevere o esercitare l'ordine sacro. La stessa irregolarità si verifica quando un uomo attenta al matrimonio con una donna legata a tale voto (cc. 1041, 3°; 1044 §1, 3° e §2, 1°).
    - (IR) Un religioso con voti perpetui che non è chierico e attenta al matrimonio è punito con l'**interdetto** *latae sententiae* (c. 1394 §2).

- Un religioso chierico è punito – come capita a qualsiasi chierico – con la sospensione latae sententiae, ed eventualmente con altre pene, fino alla dimissione dallo stato clericale (c. 1394 § 1).

(ii) Conseguenze di altre violazioni

- (IR, IS, SVA) Nel caso di un membro che ha commesso un delitto sessuale (tipicamente abuso sessuale) si prevedono due tipi di conseguenze:
  - la **dimissione** obbligatoria, "a meno che ... il Superiore maggiore non ritenga che la dimissione non sia affatto necessaria e che si possa sufficientemente provvedere in altro modo alla correzione del religioso come pure alla reintegrazione della giustizia e alla riparazione dello scandalo" (cc. 695 [2022]; 729; 746),
  - l'imposizione di una **pena** (c. 1398 §2 [2021]).
- (IR, SVA) Inoltre, come nel caso degli altri consigli evangelici, ripetute violazioni del vincolo sacro di castità possono essere un motivo per **dimettere** il membro dall'istituto (dimissione facoltativa; cc. 696; 746).
  - È adeguato che il diritto proprio degli IS contenga una norma analoga (cf. c. 729 [2019]).
  - I membri delle SVA senza vincoli sacri sono obbligati alla stessa castità come i membri (di tutte le forme di istituti) con vincoli sacri. Considerando questo, sembra che anche un membro di una SVA senza vincoli sacri possa essere dimesso per ripetute violazioni della castità, benché il c. 696 §1 lo dica solo in merito ai membri con vincoli sacri.

D. La povertà

a) Gli elementi del consiglio evangelico di povertà

- Come fondamento teologico della povertà il c. 600 accenna all'esempio di Cristo, con un riferimento biblico (2Cor 8,9).
  - A prima vista, può sorprende l'assenza di alcuni altri riferimenti biblici che erano importanti nella storia della vita consacrata:
    - non si fa riferimento al consiglio di Gesù all'uomo ricco di vendere tutto e darlo ai poveri (Mc 10,21);
    - e nemmeno si fa riferimento alla comunione dei beni nella comunità di Gerusalemme (At 4,32).
  - Ovviamente tali riferimenti non sono stati inclusi perché la prassi concreta della povertà dipende molto dal tipo di istituto. Non tutti gli istituti prevedono la rinuncia radicale ai beni oppure la comunione dei beni.
- Per quanto riguarda il contenuto del consiglio di povertà, il canone distingue tre dimensioni:
  - "una vita povera di fatto e di spirito da condursi in operosa sobrietà che non indulga alle ricchezze terrene";
  - la limitazione nell'uso dei beni;
  - la dipendenza nell'uso dei beni.
- Per quanto riguarda il secondo aspetto, cioè le limitazioni, può trattarsi di limitazioni che riguardano i singoli membri e altre che riguardano gli stessi istituti.
  - In seguito, perciò, possiamo esaminare quattro dimensioni del consiglio evangelico della povertà; si vedano le seguenti sezioni da (i) a (iv).
- Per i dettagli il canone contiene un riferimento al diritto proprio degli istituti.

(i) Lo stile di vita semplice e la generosità

- Per quanto riguarda lo stile di vita, sarebbe difficile emanare norme concrete per gli istituti in tutta la Chiesa. Molto dipende dal rispettivo ambiente.
    - L'aggettivo "operoso", usato nel c. 600, ovviamente accenna alla vita di lavoro dei membri. Fa pensare alla richiesta di PC 13 secondo la quale i membri "sentano di obbedire alla comune legge del lavoro".
    - Sembra che i Concilio avesse preferito che i membri vivano dai frutti del loro lavoro piuttosto che da altri introiti come frutti di un grande patrimonio o donazioni.
- A parte questo, ci sono diverse concretizzazioni dello stile di vita povero nei canoni sugli IR:
    - Gli IR "evitino ... ogni forma di lusso, di eccessivo guadagno e di accumulazione di beni" (c. 634 §2).
    - Ogni IR "stabilisca opportune norme circa l'uso e l'amministrazione dei beni, perché sia in tal modo favorita, tutelata e manifestata la povertà che gli è propria" (c. 635 §2).
    - Gli IR "destinino qualcosa dei propri beni per le necessità della Chiesa e per contribuire a soccorrere i bisognosi" (c. 640).
    - (IR) L'abito dei religiosi sia "segno della loro consacrazione e testimonianza di povertà" (c. 669 §1).
- Per gli IS il Codice si limita alla richiesta che "l'amministrazione dei beni dell'istituto ... deve esprimere e favorire la povertà evangelica" (c. 718).
- Riguardo alle SVA il Codice non affronta il tema.

(ii) Le limitazioni nell'uso dei beni da parte dei singoli

- Le limitazioni nell'uso dei beni da parte dei singoli religiosi vengono trattate nel c. 668 §§1-5. Le trattiamo più dettagliatamente più avanti; cf. § 20 E, c). Le limitazioni riguardano:
    - la cessione dell'amministrazione dei propri beni (§§1-2),
    - la comunione dei beni (§3),
    - in alcuni IR, la rinuncia radicale ai propri beni attuali e futuri (§§4-5).
        - Nelle norme su questa rinuncia radicale si rispecchia la tradizionale distinzione fra voti solenni e semplici.
- Ai religiosi si applicano inoltre le limitazioni previste per i chierici (c. 672 con riferimento ai cc. 285-286), in modo particolare il divieto di attività affaristica e commerciale; queste limitazioni sono anche protette da norme penali (c. 1393 [2021]).
    - In linea di principio queste limitazioni valgono anche per i membri delle SVA (c. 739).
- In merito ai membri degli IS il Codice non entra in dettagli; questi vengono lasciati al diritto proprio.
- In merito alle SVA, si chiarifica che "i membri, a norma del diritto proprio, hanno la capacità di acquistare, possedere e amministrare beni temporali e di disporne" (c. 741 §2). Il diritto universale, dunque, non prevede limitazioni; ma il diritto proprio lo può fare.
    - La norma aggiunge che "tutto ciò che loro proviene in considerazione della società rimane acquisito per la società stessa". Questa norma, però, spiega solo una conseguenza naturale di beni acquisiti in tal modo; non si tratta di una limitazione.
- Benché il diritto universale, dunque, non obblighi le SVA a praticare la comunione dei beni, il diritto proprio lo può fare.

- Fra le SVA che prevedono la comunione dei beni, ci sono, per es., i lazzaristi[81] e i Missionari del Preziosissimo Sangue[82]

(iii) Le limitazioni nell'uso dei beni da parte degli istituti

- Per quanto riguarda gli IR come tali, il c. 634 §1 fa riferimento alla possibilità che le costituzioni possono escludere o limitare la possibilità delle persone giuridiche dell'istituto riguardo ai beni temporali.
  - In effetti, nel passato limitazioni generali erano previste nel diritto proprio di alcuni ordini mendicanti. Oggi, però, queste norme tradizionali hanno praticamente perso la loro rilevanza reale; cf. § 17 E, a).
- Il diritto proprio può anche prevedere limitazioni parziali per l'istituto come tale, in modo particolare per quanto riguardo i tipi di introiti che sono ammessi.
  - Per es., può vietare alle comunità di finanziarsi tramite gli interessi provenienti da un patrimonio, obbligando così le comunità a cercare continuamente di che cosa vivere. Tale limitazione esiste, per es., nel diritto proprio dei gesuiti.

(iv) La dipendenza nell'uso dei beni

- In linea generale, l'emanazione di norme sulla dipendenza dei membri nell'uso dei beni viene lasciata al diritto proprio.
  - La dipendenza è forte dove i membri praticano la comunione dei beni, come almeno negli IR.
    - In questi casi, almeno quando si tratta di spese di maggiore importanza, il membro dovrà
      - prima chiedere un tipo di autorizzazione,
      - e dopo rendere conto dell'uso dei soldi.
- Per quanto riguarda i membri degli IR, per cambiare le loro disposizioni sull'amministrazione dei propri beni e per cambiare il loro testamento, hanno bisogno della licenza del superiore competente (c. 668 §2).
- Per i membri degli IS e delle SVA il Codice non entra in dettagli; questi vengono, dunque, lasciati al diritto proprio.

(v) Riassunto

- Il canone sul consiglio evangelico di povertà è poco concreto, perché la prassi della povertà è molto diversa a seconda del tipo di istituti:
  - Gli ordini (cioè gli istituti con voti solenni) praticano la **rinuncia radicale ai beni** (c. 668 §§4-5). Mettono, dunque, in pratica il consiglio di Gesù di "vendere tutto".
  - Sia gli ordini sia le congregazioni praticano la **comunione dei beni** (c. 668 §3): quanto il religioso acquista tramite il suo lavoro (o fonti simili) viene acquistato per l'istituto.
    - Per le SVA e per gli IS il diritto canonico non richiede la comunione dei beni.
      - È lecito avere uno stipendio privato e usarlo, a meno che il diritto proprio non imponga limiti.

[81] CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE, costituzioni 1984, n. 32 §2.
[82] MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE, costituzioni 2009, n. C16.

        - Un modello alternativo alla comunione dei beni abbastanza diffuso è l'obbligo di contribuire con una parte dei propri introiti a coprire i costi comuni della comunità o dell'istituto.
    - L'obbligo di uno **stile di vita povero** (c. 600) vale per tutti gli IVC e per le SVA con professione dei consigli evangelici.
    - In merito alle SVA senza professione dei consigli evangelici non esistono norme sulla povertà.

b) Il vincolo sacro di povertà

- Negli istituti nei quali i consigli evangelici vengono assunti con un vincolo sacro, spetta al diritto proprio definire il contenuto del vincolo sacro.
    - È evidente che il vincolo sacro può riguardare solo il comportamento del singolo, non gli obblighi che spettano all'istituto come tale.
    - A parte questo, il vincolo sacro non può riferirsi a norme molto generiche sullo stile di vita povero e sulla generosità dei membri. Sarebbe troppo difficile distinguere fra comportamenti leciti e illeciti.
    - In linea generale, dunque, il contenuto del vincolo sacro può riferirsi solo agli obblighi nell'ambito delle limitazioni imposte ai singoli membri – cf. sopra, sezione a) (ii) – nonché della dipendenza dai superiori – cf. sopra, sezione a) (iv).

c) Conseguenze in caso di violazione

- In merito alle violazioni nell'ambito della povertà, il diritto universale non prevede conseguenze specifiche. Si determina solo (per IR e SVA), come nel caso degli altri consigli evangelici, che ripetute violazioni del vincolo sacro di povertà possono essere motivo per dimettere il membro (cc. 696 §1; 746).
    - È adeguato che il diritto proprio degli IS contenga una norma analoga (cf. c. 729 [2019]).
    - Nelle SVA senza vincoli sacri violazioni nell'ambito dei beni materiali potrebbero diventare motivo di dimissione se costituiscono una negligenza abituale degli obblighi della vita nella SVA oppure una disobbedienza alle legittime disposizioni imposte a un membro dal suo moderatore (cc. 696 §1; 746).

E. L'obbedienza

- Il consiglio evangelico dell'obbedienza va vissuto in tutti gli istituti, sia in quelli i cui membri emettono vincoli sacri, sia negli altri (nelle SVA senza vincoli sacri). È, tuttavia, opportuno distinguere fra l'obbedienza in genere e il vincolo sacro di obbedienza.

a) L'obbedienza dei membri in genere

- Nella storia della vita consacrata, l'obbedienza era il primo dei tre consigli evangelici che è stato menzionato esplicitamente nelle formule di professione da quando nacquero i monasteri cenobitici.
    - In effetti, un ente organizzato come un IVC o una SVA non è sostenibile senza l'autorità degli organi di governo.
    - Tuttavia, in un istituto di cui uno diventa membro con una motivazione religiosa-spirituale, la sottomissione alle autorità non può solo essere un comportamento esterno e organizzativo. La sottomissione è autentica solo se fa parte del dono di sé nella sequela di Cristo.
- Un'introduzione generale al consiglio evangelico dell'obbedienza si trova al c. 601.

    - Come fondamento teologico dell'obbedienza questo canone accenna all'esempio di Cristo, con un riferimento biblico (Fil 2,8).
    - Il canone afferma che l'obbedienza va vissuta nei confronti dei superiori legittimi.
        - Nel quadro del diritto universale spetta al diritto proprio definire chi sono questi superiori, quali sono le loro competenze e in quale misura possono delegare la loro potestà ad altri, per es., agli ufficiali della casa o della provincia.
    - Benché il c. 601 non lo dica, bisogna obbedire sia ai superiori sia ai capitoli.
        - In modo particolare, anche il moderatore supremo è sottoposto al capitolo generale dell'istituto.
- Il consiglio evangelico dell'obbedienza è strettamente legato alla potestà dei superiori e dei capitoli di governare gli istituti e i loro membri.
    - Bisogna, dunque, comprendere l'obbligo all'obbedienza alla luce delle norme che spiegano ai superiori come esercitare la loro autorità (cc. 618-619; cf. c. 734).
    - In modo particolare, il c. 618 chiede ai superiori di suscitare la "volontaria obbedienza" dei membri.
    - Parleremo più in dettaglio di questo compito dei capitoli e dei superiori nel paragrafo di questo corso sul governo degli istituti (§ 15).
- L'obbligo all'obbedienza esiste quando i superiori "comandano secondo le proprie costituzioni" (c. 601).
    - L'estensione dell'obbedienza dipende, dunque, dal diritto proprio.
    - Quando un superiore comanda oltre i confini tracciati dal diritto proprio, commette un abuso di potere.
        - Nel caso di un tale comande abusivo, il membro non è obbligato a obbedire.
        - A seconda delle circostanze, tale abuso può costituire un delitto (c. 1378 §1 [2021]).
- In conformità con la tradizione teologica, il canone fa riferimento al superiore quale rappresentante di Cristo.
    - È un'immagine che si riferisce solo ai superiori, non ai capitoli.
    - Questa visione si basa sul fondamento teologico-spirituale dell'obbedienza: si presume che piace a Dio che i membri – salvo legittime eccezioni – obbediscano ai propri superiori.
    - Ciò non significa che il contenuto di ogni singolo comando impartito da un superiore rispecchi necessariamente la volontà di Dio. A Dio è gradita l'obbedienza in quanto tale, non necessariamente il contenuto di ogni singolo comando.
    - Questa visione dell'obbedienza, dunque, non esclude la possibilità che un superiore possa dare comandi nocivi o erronei.
    - L'obbligo dell'obbedienza, perciò, non esclude la possibilità di presentare ricorso contro un comando del superiore che il suddito ritiene nocivo o erroneo.
- Sarebbe stato auspicabile menzionare nella descrizione dell'obbedienza al c. 601 anche la responsabilità personale del membro e, di conseguenza, la struttura dialogica dell'obbedienza. A questo riguardo il c. 601 è carente.
    - Da questo punto di vista, il riferimento all'obbedienza nel c. 618 è riuscito meglio.
    - Cf. su questa dimensione l'istruzione *Il servizio dell'autorità e l'obbedienza. Faciem tuam, Domine, requiram* (2008), in modo particolare nn. 20 e 27, e gli Orientamenti *Per vino nuovo otri nuovi* (2017), in modo particolare nn. 24 e 25.

- Nelle attività apostoliche dei membri – come la cura delle anime, l'esercizio pubblico del culto divino e le altre opere di apostolato – essi sono sottoposti alla potestà dei vescovi (cc. 678 §1; 738 §2).
    - Il c. 678 §1 parla di "rispetto devoto e riverenza" (*devotum obsequium ac reverentia*), il c. 738 §2 formula semplicemente che i membri "sono soggetti al Vescovo" (*subsunt Episcopo*).
    - Queste norme, dunque, evitano il termine "obbedienza".
    - In effetti, questa subordinazione ai vescovi non è collegata al consiglio evangelico dell'obbedienza. È la stessa subordinazione dovuta da tutti coloro che svolgono tali attività nella diocesi (cf. c. 394 §1), non solo dai membri degli istituti.

b) Il vincolo sacro di obbedienza

- Negli IVC e nelle SVA con professione dei consigli evangelici l'obbligo di obbedienza proviene non solo dalle norme canoniche, ma anche dal rispettivo vincolo sacro.
    - Secondo la prassi comune degli istituti con vincoli sacri, la formula della professione menziona solo l'obbedienza nei confronti dei superiori, non dei capitoli. Certamente bisogna anche obbedire ai capitoli, nell'ambito della loro competenza, ma non in forza del vincolo sacro.
    - (IVC) A norma del c. 590 §2, "i singoli membri sono tenuti ad obbedire al Sommo Pontefice, come loro supremo superiore, anche a motivo del vincolo sacro di obbedienza."
        - Secondo il senso della norma, vale per tutte le forme di istituti che hanno vincoli sacri, anche per le SVA con vincoli sacri.
        - La norma è necessaria per salvaguardare la posizione del papa nella Chiesa, evitando che un membro possa disobbedire al papa reclamando che a causa del voto debba obbedire di più ai superiori del proprio istituto che al papa.[83]
        - L'obbligo di obbedienza di cui nel c. 590 §2 si rivolge solo verso il papa personalmente, non verso gli ufficiali della Curia romana.
        - Essendo il papa il "supremo superiore" dei membri, il Codice non usa questo termine per il superiore più alto all'interno dell'istituto; questi viene, invece, chiamato "moderatore supremo". Vale per tutte e tre le forme.
- Nella prassi di molti istituti – ed eventualmente anche secondo una determinazione esplicita nel loro diritto proprio – si distingue fra comandi dati "nell'obbedienza" (o "nella santa obbedienza"), cioè con riferimento al voto (o vincolo sacro), e comandi comuni.
    - Dove si pratica questa distinzione, in situazioni normali si danno solo comandi comuni. Se il membro non obbedisce, non commette una violazione del vincolo sacro. Questa prassi cerca di evitare scrupoli.
    - Quando, invece, un superiore comanda con riferimento al vincolo sacro, si presume che il rifiuto di obbedire costituisca una violazione del vincolo sacro.
        - Ovviamente, anche il fatto che un superiore fa riferimento al vincolo sacro di obbedienza non costituisce una garanzia che il comando è giusto.

c) Conseguenze in caso di disobbedienza

- (IR, SVA) La disobbedienza ostinata può essere un motivo per dimettere il membro (cc. 696 §1; 746).

---

[83] Durante l'elaborazione del CIC1983 si discusse molto sul fondamento di questa norma; cf. *Communicationes* 17 (1985) 245-250.

- È adeguato che il diritto proprio degli IS contenga una norma analoga (cf. c. 729 [2019]).
- A questo riguardo non importa se l'obbedienza è stata assunta con un vincolo sacro o meno. In effetti, costituiscono un motivo per la dimissione facoltativa non solo le ripetute violazioni dei vincoli sacri, ma qualsiasi disobbedienza ostinata alle legittime disposizioni dei superiori in materia grave.
- In modo particolare, anche nel caso di un membro che ha assunto l'obbedienza con un vincolo sacro e che è ostinatamente disobbediente alle disposizioni che un superiore ha imposto senza riferimento al vincolo sacro, la dimissione è comunque possibile.

§ 9. Le forme individuali di vita consacrata

- Studieremo le diverse forme di vita consacrata secondo l'ordine storico in cui sono apparse:
  - Cominciamo, perciò, con le forme individuali (in questo paragrafo).
  - Poi passeremo alle forme collettive già previste (§ 10 C-I).
  - Alla fine tratteremo le "forme nuove" (c. 605) (§ 10 K).
- Il CIC tratta le forme individuali nei cc. 603 e 604. Questi canoni si trovano nel titolo con le "norme comuni a tutti gli istituti di vita consacrata" (cc. 573-606). Si tratta di un'inconsistenza, dato che gli eremiti e le vergini consacrate non appartengono a istituti di vita consacrata.

A. Gli eremiti

a) Storia

- Insieme con l'*ordo virginum*, la vita eremitica (= anacoretica) era una delle prime forme di vita consacrata nella Chiesa.
- Sin dal IV secolo circa, questa forma di vita è stata in gran parte assorbita dai monasteri.
- In Oriente sin dal VII secolo la vita eremitica non era più ammessa se non alle dipendenze di una comunità (cf. Concilio Trullano, can. 41); il passaggio alla vita solitaria appariva quasi come il coronamento dell'itinerario del monaco.
- In Occidente, a parte i monasteri cenobitici, nacquero, forme intermedie, cioè monasteri i cui membri conducono una vita eremitica collegata al monastero.
  - L'esempio tipico sono i certosini.
- Nel corso della storia, non ci sono state molte norme sulla vita eremitica.
- In effetti, molti eremiti durante i secoli hanno condotto questo stile di vita senza un riconoscimento ufficiale da parte della Chiesa.
- A differenza dell'*ordo virginum*, tuttavia, questa forma di vita non è mai completamente sparita.
- Sin dalla promulgazione del CIC1983 sembra che aumentino gli "eremiti urbani" che conducono una vita eremitica all'interno delle città.
- Nelle Chiese orientali (cattoliche e non) è rimasta la tradizione eremitica collegata ai monasteri. Il monaco o la monaca deve aver dato prova di sé nella vita cenobitica per alcuni anni prima di essere ammesso alla vita eremitica collegata al monastero.

b) Norme

- Il CIC tratta la vita eremitica nel c. 603.

    - Benché il canone non lo dica esplicitamente, è chiaro che la vita eremitica è aperta a uomini e donne ugualmente.
    - Il §1 parla della vita eremitica in genere.
        - Questo paragrafo, dunque, abbraccia anche la vita eremitica vissuta senza alcun riconoscimento del singolo caso
        - Come elemento caratteristico menziona la "più rigorosa separazione dal mondo", dicendo che gli eremiti "nel silenzio della solitudine, nella continua preghiera e penitenza, dedicano la propria vita alla lode di Dio e alla salvezza del mondo."
            - La caratterizzazione della separazione dal mondo come "più rigorosa" fa ovviamente riferimento alla separazione dal mondo che caratterizza i religiosi a norma del c. 607 §3.
    - Il §2 parla dell'eremita riconosciuto dalla Chiesa.
        - Come condizione per tale riconoscimento, il §2 richiede la professione pubblica dei tre consigli evangelici nelle mani del vescovo diocesano con voto o altro vincolo sacro.
        - Se questa condizione è adempiuta, la vita dell'eremita è considerata un tipo di vita consacrata.
        - Con la professione l'eremita si obbliga contemporaneamente a un determinato programma di vita (*vivendi ratio*).
        - Il fatto che il §2 richieda una relazione così stretta fra l'eremita e il vescovo dimostra che questa norma non si applica a "eremiti" che sono monaci e conducono una vita eremitica collegata a un monastero.
            - Certamente tale forma di vita, prevista nel diritto orientale, è possibile anche nella Chiesa latina; ma non è trattata nel c. 603 §2.
- Il CCEO contiene cinque canoni sugli eremiti (cc. 481-485).
    - Si riferiscono esclusivamente agli eremiti che fanno parte di un monastero.
    - L'amissione alla vita eremitica in questo senso presuppone che il monaco (o la monaca) abbia vissuto nel monastero per almeno sei anni dopo la professione perpetua (c. 482).
    - Inoltre il c. 570 CCEO menziona gli "asceti che imitano la vita eremitica, sia che appartengano a istituti di vita consacrata, oppure no".
        - Lascia al diritto particolare emanare norme su questa forma di vita.
- Nel 2021 la CIVCSVA pubblicò "Orientamenti *La forma di vita eremitica nella Chiesa particolare. Ponam in deserto viam*".[84]
    - Gli *Orientamenti* (n. 27) distinguono quattro tipi di eremiti e eremite:
        - a) membri di un IR di vita eremitica o semi eremitica;
            - Un esempio sono i certosini.
        - b) membri di un IVC che prevede la possibilità di condurre una vita eremitica;
            - I cc. 481-485 CCEO si occupano di questo tipo.
        - c) fedeli che conducono la vita eremitica senza professare i consigli evangelici;
            - Sono abbracciati dal c. 603 §1.
        - d) fedeli che conducono la vita eremitica professando i consigli evangelici nelle mani del vescovo.
            - A questo tipo si applicano entrambi i paragrafi del c. 603.

[84] Il testo è accessibile in Internet; cf. §2 L e).

- Gli *Orientamenti* come tali si rivolgono ai tipi c) e d). Fra altri aspetti, trattano
  - la solitudine e la separazione dal mondo,
  - l'ammissione alla vita eremitica,
  - il lavoro e lo spazio dell'eremita,
  - la copertura sanitaria e la previdenza sociale.
- La prima appendice degli *Orientamenti* offre un esempio per la formula del *propositum* di vita eremitica e per la *professio* dei voti.
  - Si tratta di testi alternativi: il *propositum* si riferisce solo al progetto di vita (senza obbligarsi ai consigli evangelici), la *professio* include anche i consigli evangelici.
- La seconda appendice offre uno schema di progetto di vita eremitica, suggerendo alcuni elementi per redigere un testo da sottoporre all'approvazione del vescovo diocesano.

B. L'*ordo virginum*

a) Storia

- Come spiegato nella parte storica del nostro corso, le vergini sono una delle più antiche forme di vita consacrata nella Chiesa. Esistevano ancora prima della nascita dei monasteri.
  - Si tratta di una forma di vita riservata alle donne.
- Sin dal IV secolo ci sono tracce di una consacrazione da parte del vescovo.
  - Avveniva in una celebrazione eucaristica nella quale la vergine pronunciava il suo *sanctum propositum* di rimanere vergine per Gesù Cristo.
  - Come segno della consacrazione la vergine riceveva dal vescovo il velo e l'anello.
- Nell'alto medioevo questa forma di vita fu in gran parte assorbita da quella nei monasteri femminili.
  - Si tratta di uno sviluppo parallelo a quello degli asceti maschili.
- Finalmente il Concilio Lateranense II (1139, can. 26) proibì completamente la possibilità di vergini consacrate fuori dei monasteri, divieto ripetuto da Bonifacio VIII nel 1298.
- Il rito della consacrazione delle vergini, tuttavia, continuava a essere usato, anche se raramente. Veniva, però, usato solo in alcuni istituti di monache, come in quelli delle benedettine, certosine e trappiste.
  - Le certosine ricevevano – e ricevono ancora oggi – dal vescovo, a parte le insegne tradizionali, anche la stola.
- Dopo la Prima Guerra Mondiale alcuni vescovi consacravano vergini che non erano religiose. Tuttavia, nel 1927 la Santa Sede pubblicò un divieto di questa prassi.[85]
- Nel 1952 in Argentina fu fondato un gruppo di donne che si chiamavano ***Servidoras*****.** Facevano un solo voto, quello della castità, e non desideravano la vita in comunità. Non trovavano una forma giuridica adeguata.
- Il Concilio Vaticano II chiese una revisione del rito della consacrazione delle vergini (SC 80).
- Nel 1970 Paolo VI (decr. *Consecrationis virginum*) aprì la consacrazione delle vergini a donne che non erano religiose.
  - Contemporaneamente la Santa Sede pubblicò il nuovo libro liturgico per la consacrazione delle vergini.[86]

[85] SACRA CONGREGATIO PRO RELIGIOSIS, Dubium, 25 marzo 1927, *AAS* 19 (1927) 138-139.
[86] La versione latina è accessibile online.

    - Il libro contiene anche alcune norme giuridiche sull'ammissione di una donna – monaca o no – a questa consacrazione.
- Sin dal 1979 un canone sull'*ordo virginum* fu inserito nelle bozze per il Codice.[87]
    - Questo avvenne a causa dell'insistenza delle *Servidoras*.[88]
    - Già da questo momento fu presa la decisione di usare l'espressione *ordo virginum*.
    - Così nacque il c. 604 CIC1983.
- Nel 1995 la CIVCSVA approvò le *Servidoras* come un'associazione internazionale dell'*ordo virginum*.
- Sin dal 1999 l'*AnnPont* include una sezione intitolata *Altri istituti di vita consacrata*.
    - Sin da quell'anno quest'elenco include le *Servidoras*, aggiungendo un riferimento al c. 604.
    - Finora sono l'unica associazione internazionale dell'*ordo virginum*.
- Nel 2018 la CIVCSVA emanò l'istruzione *Ecclesiae sponsae imago*.
    - È un documento dettagliato, con 115 numeri.
    - Abbina affermazioni dottrinali e norme giuridiche.
    - Si tratta del primo documento canonico comprensivo su questa forma di vita.
- Nel 2022 al c. 604 fu aggiunto un terzo paragrafo sulle associazioni dell'*ordo virginum*.
    - Tratta le associazioni diocesane e nazionali dell'*ordo virginum*.
    - Tramite *PE* 126 §2 fu chiarificato che la competenza per le associazioni internazionali dell'*ordo virginum* spetta al DIVCSVA.

b) Indice dell'istr. *Ecclesiae sponsae imago*

Introduzione

I. La vocazione e la testimonianza dell'*Ordo virginum*
- Il fondamento biblico della verginità consacrata
- Il carisma e la vocazione
- Il *propositum*, la consacrazione e lo stato di vita
- La fisionomia spirituale
- La forma di vita
    - Sequela evangelica e carismi personali
    - Preghiera e cammino di ascesi
    - Condizioni di vita e stile di prossimità e servizio

II. La configurazione dell'*Ordo virginum* nelle Chiese particolari e nella Chiesa universale
- Radicamento nella Diocesi
- Comunione e corresponsabilità nell'*Ordo virginum* diocesano
- Responsabilità del Vescovo diocesano
- Collaborazioni nella cura pastorale dell'*Ordo virginum*
- Comunione e corresponsabilità tra consacrate di diverse Diocesi
    - Iniziative condivise, servizio di comunione e Vescovo referente
    - Riferimento alla Sede Apostolica e Segretariato per l'*Ordo virginum*
- Permanenza in altra Diocesi e trasferimento
- Fondazioni, associazioni e scelte di vita comune
- Appartenenza all'*Ordo virginum* e riferimento ad altre aggregazioni ecclesiali
- Separazione dall'*Ordo virginum*

[87] Cf. *Communicationes* 11 (1979) 331.
[88] M.M. BENÍTES, *La consagración en el "Ordo Virginum". Identidad canónica y aporte al derecho de la vida consagrada en el CIC*, Buenos Aires 2005, 38-43.

Passaggio ad Istituto di Vita consacrata o Società di vita apostolica
Uscita dall'*Ordo virginum*
Dimissioni dall'*Ordo virginum*
Annotazione e comunicazioni della separazione
III. Il discernimento vocazionale e la formazione per l'*Ordo virginum*
L'impegno del discernimento e della formazione
Cammino di fede, discernimento vocazionale e percorsi formativi
La pratica dell'accompagnamento spirituale
Discernimento vocazionale e percorso formativo previo alla consacrazione
La dinamica del discernimento vocazionale e della formazione previa alla consacrazione
Requisiti e criteri di discernimento
Il ricorso a esperti con competenze psicologiche
Il periodo propedeutico
Il percorso di formazione previa alla consacrazione
L'ammissione alla consacrazione e la cura della sua celebrazione
Formazione permanente
La cura della formazione permanente
Impegno personale e dimensione comunionale
Indicazioni contenutistiche e metodologiche
Conclusione

c) Alcuni aspetti

- Qui non c'è spazio per presentare in modo dettagliato le norme dell'istruzione ESI. Ci limitiamo a alcuni aspetti.
- Sin dalla restaurazione dell'*ordo virginum* gli autori discutevano se si trattasse di una forma di vita consacrata o meno.
    - Il dubbio nacque dal fatto che le vergini fanno la professione di uno solo dei tre consigli evangelici, quello della castità.
        - Questo è evidentemente il motivo per cui il can. 604 §1 non annovera l'*Ordo virginum* tra le forme di vita consacrata, ma si limita a dichiarare che esso è assimilato (*accedit*) a tali forme.
    - Oggi, però, questo dubbio può essere considerato risolto.
        - I documenti più recenti chiaramente annoverano l'*ordo virginum* fra la vita consacrata.
        - ESI 7 lo include fra le "altre forme di vita consacrata".
        - Anche *PE* 126 §1 afferma che è una forma di vita consacrata.
        - ESI 20 afferma che si tratta di uno stato di vita.
- ESI 42-43 sottolinea il radicamento delle vergini consacrate nella diocesi.
    - Esiste, però, anche la possibilità di trasferirsi stabilmente in un'altra diocesi (ESI 62).
- ESI 82 chiede che normalmente la consacrazione presuppone un'età minima di 25 anni.
- A norma di ESI 84 l'ammissione presuppone "che la persona non abbia mai celebrato le nozze e non abbia mai vissuto pubblicamente, cioè in modo manifesto, in uno stato contrario alla castità".

    - Il DIVCSVA ritiene che il divieto di ammissione esiste anche se il matrimonio di una candidata è stato dichiarato nullo.[89]
- Per la formazione, "ordinariamente, si può prevedere la durata di due o tre anni" (ESI 97)
- Secondo ESI 108 "è opportuno che il vescovo dia disposizioni affinché l'avvenuta consacrazione ... venga annotata nel registro dei battesimi."

C. Le vedove

a) Storia

- Un certo accenno alla forma di vita delle vedove si trova già negli Atti degli apostoli (At 6,1).
- Si sviluppava anche una consacrazione delle vedove.
- A partire dal IV secolo, però, questa forma di vita fu assorbita dai monasteri, in modo simile a quella delle vergini.
- A partire dal XX secolo c'erano tentativi di restaurarla, soprattutto dopo le grandi guerre che produssero molte vedove.
    - Un primo esempio erano le *Veuves chrétiennes* (*Fraternité Notre Dame de la Résurrection*), fondate in Francia nel 1943.
        - Per loro la Sacra Congregazione per il culto divino nel 1984 approvò un rito di consacrazione.
    - Nel 2000 l'arcivescovo di Milano istituì il *Ordo Viduarum Ambrosianus*.
    - Altre iniziative seguirono in altre diocesi, soprattutto – ma non solo – in Italia.[90]
- Nel 1996 Giovanni Paolo II menzionò le vedove consacrate in VC 7.

b) Norme

- Le norme del diritto universale non parlano di una forma di vita delle vedove.
- Il c. 570 CCEO, invece, menziona la possibilità di costituire vedove consacrate per il diritto particolare.
- Ovviamente la stessa possibilità esiste anche nelle diocesi latine.

D. Altre forme individuali di vita consacrata

- Mentre il c. 570 CCEO parla solo della consacrazione delle vedove, VC 7 afferma che "torna ad essere oggi praticata anche la consacrazione ... dei vedovi".
    - Sembra, però, che gli esempi di tale prassi siano molto scarsi.
    - A differenza della vita consacrata delle vedove, è da notare che le iniziative di alcuni vedovi sono nuove, senza antecedenti nella storia della Chiesa.
- Il c. 605, parlando di "nuove forme di vita consacrata", non distingue fra forme individuali e forme collettive. Vale, dunque, anche per nuove forme individuali.
    - Nella prassi, però, fa pensare piuttosto a nuove forme collettive. Perciò trattiamo il c. 605 nel prossimo paragrafo del nostro corso (§ 10).

[89] DIVCSVA, Lettera, 15 maggio 2023, Prot. n. OV-1/2023: *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions* 2024, 23-24.
[90] A. KOWATSCH, «Der Stand der Witwen», *Archiv für Katholisches Kirchenrecht* 185 (2016) 148-150.

§ 10. Le forme collettive di vita consacrata

- In questo paragrafo del nostro corso studieremo tutte le forme collettive di una vita celibe per il regno dei cieli, incluse le SVA che non praticano la consacrazione.
- Per comprendere correttamente la distinzione fra le tre forme collettive principali (IR, SVA, IS), bisogna prima chiarificare i termini "vita fraterna" e "vita fraterna in comunità" (cf. sotto, sezioni A e B).
- Poi studieremo la distinzione fra le tre forme collettive principali (cf. sotto, sezioni da C a E).
- Dopodiché studieremo diverse distinzioni all'interno delle tre forme (cf. sotto, sezioni da F a J).
- Successivamente, studieremo le "nuove forme" di cui al c. 605 (cf. sotto, sezione K).
- Infine, aggiungiamo due excursus:
    - sulle associazioni di fedeli fra cui solo alcuni si obbligano a una vita celibe (cf. sotto, sezione L).
    - sulle associazioni pubbliche clericali con diritto di incardinazione (cf. sotto, sezione M).

A. La vita fraterna

- A differenza delle forme individuali, le forme collettive della vita consacrata (incluse le SVA) sono caratterizzate dalla vita fraterna (in latino è identico: *vita fraterna*).
- In modo generale, la vita fraterna viene descritta nel c. 602, con questi elementi:
    - I membri sono radunati in Cristo; non si tratta, dunque, di una riunione meramente umana o sociale.
    - È legittimo usare per questa unione l'immagine della famiglia.
        - Benché il canone non lo dica, questo paragone – come ogni paragone – ha ovviamente anche dei limiti.
    - La vita fraterna serve all'aiuto reciproco dei membri, ma non per qualsiasi fine; il fine ultimo deve essere la realizzazione della vocazione che i membri hanno ricevuto da Dio.
    - Infine, il canone enfatizza un particolare aspetto: i membri siano esempio di riconciliazione universale in Cristo.
        - Questo diventa particolarmente visibile quando i membri provengono da nazioni, culture e gruppi sociali diversi, forse in conflitto fra di loro.
        - La chiamata alla riconciliazione diventa particolarmente importante nei momenti di conflitti all'interno dell'istituto.
- Quanto detto sopra, vale per tutte le forme di istituti, cioè per IR, IS e SVA.
    - Per quanto riguarda le SVA, il c. 732 esprime un riferimento al c. 602 (sulla vita fraterna). Stranamente, però, questo riferimento viene fatto solo per le SVA i cui membri professano i consigli evangelici (c. 731 §2). Questa limitazione è erronea; la vita fraterna deve caratterizzare tutte le SVA.

B. La vita fraterna in comunità

- Dalla vita fraterna vissuta in tutte le forme collettive di vita consacrata, menzionata nel c. 602, bisogna distinguere la vita fraterna in comunità (*vita fraterna in communi*), menzionata nei cc. 607 §2 e 731 §1 e obbligatoria per gli IR e le SVA, ma non per gli IS.
- Non c'è un canone unico che descrive il termine "vita fraterna in comunità". Bisogna ricavare il significato di questo termine dall'insieme di diversi canoni:

- A parte casi eccezionali, i membri appartengono a una casa in cui devono abitare (cc. 665 §1; 740).
- Devono osservare la “vita comune” (cc. 665 §1; 740).
- Devono osservare le norme del diritto proprio sull’assenza della casa (cc. 665 §1; 740).
- Indirettamente il significato del termine “vita fraterna in comunità” risulta anche dall’eccezione costituita dall’esclaustrazione (c. 686 §§1-3) o dall’indulto di vivere fuori (delle case o comunità) della SVA (c. 745).
- Ci sono anche norme sulle sanzioni per chi non osserva la vita fraterna in comunità; a questo riguardo i canoni prevedono:
  - l’assenza illegittima per sei mesi come motivo di dimissione facoltativa (cc. 696 §1; 746);
  - l’assenza illegittima protratta per un anno insieme con l’irreperibilità come motivo per la dimissione *ipso iure* (cc. 694 §1, 3° [2019]; 746).

- Le forme concrete della vita fraterna in comunità possono, però, essere molto variegate.
  - Alcuni IR abbinano la vita religiosa con la vita eremitica, per es. i certosini. In questo caso gli elementi della vita comune saranno molto ridotti.
  - D’altra parte, gli impegni apostolici di un IR possono richiedere molti viaggi e assenze. Anche in questo caso la vita comune sarà piuttosto ridotta.

C. Le tre forme principali di istituti

- A parte le tre principali forme collettive trattate nel Libro II, parte III, esiste anche la forma provvisoria dell’associazione *in itinere*. Di questa forma parleremo nel paragrafo sullo sviluppo di un nuovo istituto (§ 12 D).
- Le tre principali forme trattate nel Libro II, parte III, sono gli IR, gli IS e le SVA.

Forme collettive della vita celibe per il regno dei cieli

			IR	SVA	IS
obblighi secondo il diritto universale	consigli evangelici	assunzione espressa dei consigli evangelici?	sì	possibile	sì
		celibato obbligatorio?	sì		
		subordinazione ai moderatori?	sì		
		comunione dei beni?	sì	no	
		rinuncia radicale ai beni?	negli ordini: sì	no	
		vincoli sacri?	sì, voto pubblici	possibile, ma non voti pubblici	sì: voti o altri vincoli sacri
	vita fraterna in comunità?		sì		no
altre caratteristiche			• separazione dal mondo • testimonianza pubblica	• scopo apostolico	• vita nel mondo • per la santificazione del mondo

a) Caratteristiche delle tre forme

- Per queste tre forme esistono quattro definizioni:
  - Il c. 573 §2 offre la definizione complessiva degli IVC.
    - Vale sia per gli IR sia per gli IS.
      - Secondo la lettera del c. 573 §2, la definizione vale *de facto* anche per le SVA di cui nel c. 731 §2. Tuttavia, il Codice non considera mai le SVA come un tipo di IVC. Le SVA di per sé, dunque, non sottostanno le norme sugli IVC (cc. 573-730), a meno che non esistano rinvii espliciti ad alcuni dei rispettivi canoni.

- Il c. 607 §2 offre la definizione dell'IR.
- Il c. 710 offre la definizione dell'IS.
- Il c. 731 §1 offre la definizione della SVA.

- Le caratteristiche dell'**istituto religioso** sono queste:
  - Le caratteristiche più chiare si trovano nel c. 607 §2: i membri degli IR emettono voti pubblici e conducono vita fraterna in comunità.
    - Per quanto riguarda i voti, la norma aggiunge che sono "perpetui oppure temporanei da rinnovarsi alla scadenza". Tratteremo questa distinzione quando esaminiamo il concetto di incorporazione; cf. § 19 D, c).
  - Il c. 607 §1 aggiunge una descrizione teologica che fa riferimento alla consacrazione di tutta la persona a Dio.
    - Tuttavia, sembra che tale caratteristica valga anche per gli IS.
  - Il c. 607 §3 aggiunge ancora un altro aspetto: i religiosi rendono "testimonianza pubblica ... a Cristo e alla Chiesa", il che "comporta quella separazione dal mondo che è propria dell'indole e delle finalità di ciascun istituto".
    - Per quanto riguarda l'idea della testimonianza pubblica si può pensare all'obbligo di portare l'abito religioso.
    - Considerando la storia della vita religiosa, che era cominciata con gli asceti e i monaci, si capisce bene che il legislatore ha voluto menzionare la "separazione dal mondo".
    - L'affermazione si capisce anche dal confronto che gli IS, i cui membri "vivono nel mondo".
    - Per quanto riguarda la prassi concreta che esprime la "separazione dal mondo", si può pensare all'abito religioso, alla clausura e all'astensione da attività secolari come il commercio.
    - Tuttavia, se si osservano gli stili di vita reali dei religiosi, si vede che le differenze sono notevoli a seconda del carisma degli istituti. Perciò si può dubitare se la "separazione dal mondo" sia veramente un elemento che caratterizza tutti gli IR.
- Le caratteristiche della **società di vita apostolica** sono queste:
  - Il termine "società di vita apostolica" esprime la caratteristica primaria, la "vita apostolica".
    - In effetti, però, anche molti IR e IS condividono quest'aspetto. Ovviamente, dunque, la vita apostolica non può essere considerata una caratteristica esclusiva delle SVA.
  - Conducono vita fraterna in comunità (c. 731 §1).
  - Sono "senza voti religiosi" (c. 731 §1).
    - In alcune società i membri assumono i consigli evangelici con qualche vincolo (731 §2), ma comunque non con voti religiosi, cioè non con voti pubblici.
    - Considerando che si permettono SVA con e senza assunzione dei consigli evangelici con qualche vincolo, è chiaro che anche le soluzioni intermedie sono legittime:
      - Una SVA può prevedere che i membri assumono non tutti i tre consigli evangelici con qualche vincolo, ma comunque uno o due.
      - Una SVA può anche prevedere che solo alcuni dei suo membri assumono i consigli evangelici con qualche vincolo, altri invece no.
    - Offriremo una panoramica delle SVA in merito ai vincoli (sacri) nel § 19 D, f).
- Le caratteristiche degli **istituti secolari** sono queste:
  - I membri emettono voti o altri vincoli sacri (c. 573 §2).

- I membri “vivono nel mondo” (*in saeculo viventes*) e si impegnano per la santificazione del mondo, soprattutto operando all’interno di esso (c. 710).
- L’espressione *in saeculo viventes* potrebbe far pensare al carattere secolare (*indoles saecularis*) che, secondo la *Lumen gentium* n. 31, caratterizza i laici.
  - Tuttavia, non è possibile identificare il carattere secolare dei laici con la secolarità degli istituti secolari.
  - In effetti, ci sono anche istituti secolari clericali. I loro membri chierici non hanno il carattere secolare dei laici.
  - D’altra parte, però, non essendo religiosi, sono chierici secolari (per questo termine cf. cc. 680; 1016).
  - L’aggettivo “secolare” può, dunque, avere due significati diversi:
    - Da una parte viene usata per esprime l’indole specifica dei laici, a differenza dei chierici.
    - D’altra parte viene usata per chi “vive nel mondo”, a differenza dei religiosi.
- Certamente l’espressione *in saeculo viventes* non intende dire solo che i membri non sono religiosi; si vuole dire qualcosa in più. Intende esprimere anche uno stile di vita simile a quello della gente ordinaria.
  - Sembra, però, impossibile tradurre questa caratteristica in conseguenze giuridiche vincolanti. Da una parte, gli IS hanno la libertà di non osservare molte caratteristiche della vita religiosa. D’altra parte, però, potrebbero vivere esattamente come i religiosi senza entrare in conflitto con alcuna norma giuridica.

b) Paragone fra le tre forme

- IR e SVA:
  - Hanno un elemento comune: la vita fraterna in comunità.
  - L’elemento che li distingue è la questione dei vincoli:
    - Negli IR si emettono voti pubblici.
    - Nelle SVA non si emettono voti pubblici.
      - In alcune SVA non esiste alcun tipo di vincoli per assumere i consigli evangelici.
      - In altre SVA si emettono vincoli che non sono voti pubblici.
- IR e IS
  - Hanno un elemento comune: i vincoli sacri.
    - Negli IR sono voto pubblici.
    - Negli IS possono essere voti o alti tipi di vincoli sacri.
  - Secondo le norme, l’elemento che li distingue è la forma di vita:
    - Negli IR i membri conducono vita fraterna in comunità e praticano una “separazione dal mondo”.
    - Negli IS, invece, i membri “vivono nel mondo”.
      - Di conseguenza, non esiste l’obbligo di vita fraterna in comunità.
      - Tuttavia, non esiste neanche un divieto di una vita fraterna in comunità.

c) Terminologia

- La distinzione fra i termini “istituti” e “società” non indica differenze.

- In effetti, la parola *societas* appare nella definizione dell'IR: "Institutum religiosum est societas ..." (c. 607 §2).
- Di per sé la parola "società" sarebbe più adatta anche per gli IR e gli IS, perché lascia capire che si tratta di enti composti da persone.[91]

- I **nomi** di molti istituti furono scelti molto prima del CIC1983 e perciò non corrispondono alla distinzione fra istituti e società.
  - Da una parte ci sono IR i cui nomi contengono la parola "società".
    - Per es., la *Societas Iesu* (= gesuiti), la *Societas verbi divini* (= verbiti).
  - D'altra parte ci sono SVA i cui nomi contengono la parola "istituto".
    - Per es., il Pontificio Istituto Missione Estere.
  - Ci sono anche SVA i cui nomi contengono la parola "congregazione".
    - Per es., la Congregazione della Missione (lazzaristi).
- Solo i membri degli IR sono chiamati *religiosi*.
  - Mentre le prime bozze per il CIC volevano includere nel termine *religiosi* anche gli eremiti (che non appartengono a un IR)[92], più tardi il termine rimase riservato ai membri degli IR.[93]
  - Per i membri delle SVA e degli IS il CIC usa la parola *sodales*.
    - In italiano si traduce come "membri".
  - Anche quando il CIC ha bisogno di un termine comprensivo che abbraccia sia religiosi, sia membri di altre forme, usa la parola *sodales*.
  - Per quelli che chiedono l'ammissione si usa la parola *candidati*.
  - Per quelli che sono stati ammessi a un IR e si trovano nella prima probazione, si usa la parola *novitii* (cc. 646-653).
    - Un termine corrispondente per gli IS e le SVA non esiste. Si continua a usare la parola *candidati* (c. 722 §1) oppure si parla già di *sodales* (c. 735).
    - I novizi non sono ancora considerati *religiosi*.
      - Questo si può desumere dal c. 654, secondo il quale l'incorporazione all'istituto avviene solo con la professione.
- Ovviamente i titoli usati per i membri nella prassi ecclesiale (e. g., *padre*, *don*, *fra*, *suora*, *sor*, *madre* ecc.) non seguono sempre le categorie canoniche. C'è una grande varietà a seconda le culture, i tempi e anche i singoli istituti.

D. La struttura del Libro II, parte III, e i rinvii

- La struttura del Libro II, parte III è questa:
  - cc. 573-730: Gli IVC
    - cc. 573-607: Norme comuni a tutti gli IVC (cioè, agli IR e agli IS)
    - cc. 608-709: IR
    - cc. 710-730: IS
  - cc. 731-746: SVA
- Fra i canoni sugli IS e sulle SVA si trovano molti rinvii ai canoni sugli IR:

---

[91] Per questo motivo, durante l'elaborazione del Codice il card. Ratzinger aveva proposto di sostiuire „istituti" con „società". Tuttavia, la proposta non fu accolta; cf. *Relatio 1981*, p. 132.

[92] Cf. *Communicationes* 16 (1984) 239; 28 (1996) 54, lettere f) e g). Quest'approccio rimase fino allo SchemaIVC del 1977.

[93] Nella prima versione preparata dopo lo SchemaIVC del 1977, gli eremiti non venivano più chiamati religiosi; cf. *Communicationes* 11 (1979) 329.

Capitolo	IR	IS		SVA	
	Canoni IR	Rinvii IS → IR	Norme specifiche IS	Rinvii SVA→ IR	Norme specifiche SVA
Norme comuni IVC	573-606	norme comuni: 573-606	—	732 → 578-597; 606; se tipo del c. 731 §2: anche → 598-602	—
Norme introduttive	607	—	710-712	—	731
I. Case religiose	608-616	—	—	—	733
II. Il governo degli istituti	617-640	—	717-718	734 → 617-633 741 §1 → 636, 638, 639	—
III. Ammissione e formazione	641-661	—	720-724	735 §2 → 642-645	735 §§1 e 3
IV. Obblighi e diritti	662-672	—	714-716; 719	—	736-738 §1; 739 741 §2
V. L'apostolato	673-683	—	713; 725	738 §2 → 679-683	738 §2-740
VI. Separazione	684-704	727 §2 → 693 729 → 694-695; 697-701 730 → 684-685	726-730	743 → 693 746 → 694-704	742-746
VII. Episcopato	705-707	—	—	—	—
VIII. Conferenze dei superiori maggiori	708-709	—	—	—	—

E. Valutazione della distinzione fra le tre forme

- Nella parte storica – cf. § 2 K, d) (iii) – abbiamo già spiegato perché le SVA non sono state inserite nella sezione sugli IVC (cc. 573-730), ma in una sezione a sé stante (cc. 731-746).
- Tuttavia, la tipologia che è risultata da tale decisione e che oggi si trova nel CIC non è riuscita bene, per due motivi.
- Il primo problema:
    - Il CIC presuppone questo schema:

    - Presuppone, dunque, che c'è una chiara distinzione fra IVC e SVA.

- In effetti, però, la definizione degli IVC (c. 573 §2) vale anche per una parte delle SVA, cioè per le SVA i cui membri assumono i consigli evangelici con qualche vincolo (il tipo di SVA menzionato nel c. 731 §2).
- Perciò non è possibile indicare un criterio semplice per distinguere fra IVC e SVA.
  - Non sarebbe corretto dire: “Negli IVC si assumono i consigli evangelici tramite vincoli sacri, nelle SVA no.” In effetti, ci sono anche SVA con vincoli sacri.
  - D’altra parte, non sarebbe corretto dire: “Negli IVC i consigli evangelici vengono assunti con voti, nelle SVA no.” In effetti, ci sono IS in cui non si assumono voti, ma altri tipi di vincoli sacri.
- Insomma, si osserva una certa inconsistenza nel CIC:
  - Applicando letteralmente la definizione del c. 573 §2 alle SVA i cui membri assumono i consigli evangelici con qualche vincolo, sembra che anche queste SVA dovrebbero essere considerate IVC.
  - D’altra parte, però, la struttura del CIC lascia capire l’intenzione di una distinzione esclusiva: un istituto è o IVC o SVA, cioè non è possibile appartenere a entrambe le forme contemporaneamente.

- Il secondo problema:
  - La struttura prevista nel CIC sembra presupporre una notevole vicinanza fra IR e IS, mentre la somiglianza fra IVC e SVA sembra meno forte.
  - In realtà, però, è il contrario. C’è una maggiore somiglianza fra IR e SVA, e meno somiglianza fra IR e IS.
    - Lo dimostra la distribuzione dei canoni

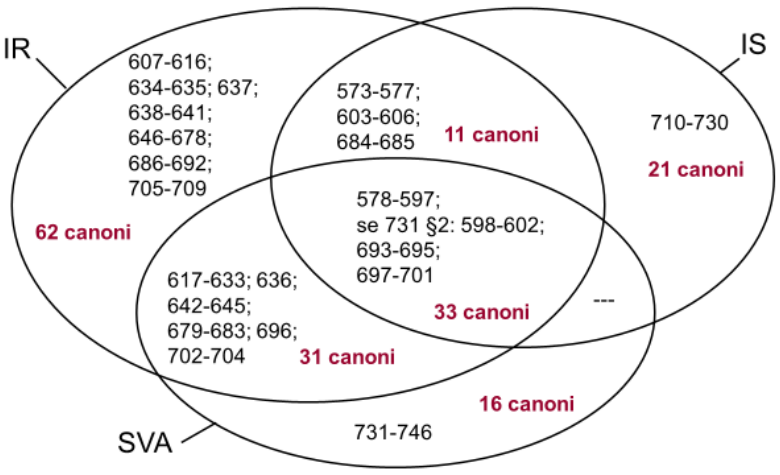

    - Questo fatto non sorprende se si considera la storia dei diversi tipi. Dal punto di vista storico, dopo gli IR le SVA si sono sviluppate. Gli IS sono molto più recenti.
    - Anche il fatto che le organizzazioni mondiali dei superiori generali (USG) e delle superiore generali (UISG) abbracciano sia IR sia SVA, non invece gli IS, è un segno della vicinanza fra IR e SVA.
- Insomma, la struttura del Libro II, parte III ha dato un peso esagerato a un determinato aspetto, cioè alla questione del modo in cui si assumono (o no) i consigli evangelici.
- Una struttura più naturale sarebbe stata questa:

F. Distinzioni all'interno delle tre forme principali

- Fra gli istituti esiste una grande varietà.
    - Per quanto riguarda gli IVC, il c. 577 espone la varietà degli scopi, spiegano che i diversi tipi di istituti seguono più da vicino diversi aspetti della vita di Gesù Cristo:
        - Cristo che prega → istituti i cui membri si dedicano molto alla preghiera (*liturgia*), in modo particolare gli istituti contemplativi (cf. c. 667 §2);
        - Cristo che annuncia il Regno di Dio → istituti i cui membri predicano o insegnano (*martyria*);
        - Cristo che fa del bene agli uomini → istituti i cui membri svolgono attività caritative (*diakonia*);
        - Cristo che condivide la vita nel mondo → istituti i cui membri "vivono nel mondo" (c. 710), in modo particolare gli IS.
    - A questa panoramica corrisponde la prassi dell'*AnnPont* di indicare lo scopo dei singoli istituti, per quanto riguarda gli IR maschili e le SVA maschili.
    - Il c. 577, tuttavia, non cerca di tracciare confini esatti. Non ha conseguenze giuridiche. Dunque, non si tratta di una tipologia giuridica.
- Ci sono però anche distinzioni con conseguenze giuridiche.
    - Innanzitutto è possibile distinguere fra istituti maschili, femminili e misti (cf. sotto, sezione G).
    - Alcune distinzioni sorgono dalla relazione fra gli istituti e l'autorità ecclesiastica (cf. sotto, sezione H). Tali distinzioni riguardano:
        - l'appartenenza di un istituto alla Chiesa latina o a una Chiesa *sui iuris* orientale;
        - il dicastero della Curia Romana da cui un istituto dipende;
        - la distinzione fra istituti di diritto pontificio e diritto diocesano;
        - l'esenzione di un istituto.
    - Altre distinzioni sorgono in relazione agli ordini sacri (cf. sotto, sezione I):
        - la distinzione fra istituti clericali e laicali;
        - la distinzione fra istituti con o senza Ordinario interno;
        - la distinzione fra istituti con o senza la facoltà di incardinare.
    - Per quanto riguarda la struttura di governo, si può distinguere fra istituti che hanno case autonome e altri istituti (cf. sotto, sezione J).
    - Tutte le distinzioni menzionate finora si applicano a due se non tre delle forme collettive. Ci sono, però, anche distinzioni che riguardano solo gli IR. Ne parleremo nel paragrafo successivo (§ 11).
- Quando si esaminano le distinzioni, si possono studiare i seguenti aspetti:
    - l'origine storica della distinzione,

  - lo scopo della distinzione,
  - il criterio della distinzione nel diritto vigente,
  - la statistica dell'appartenenza alle diverse categorie,
  - le conseguenze giuridiche.
- Di seguito, però, non studieremo tutti questi dettagli per tutte le distinzioni; studieremo solo gli aspetti principali.

G. Istituti maschili, femminili e misti

- Nella sezione dell'*AnnPont* che elenca gli istituti, la distinzione primaria è quella fra istituti maschili e femminili. In effetti, tipicamente, i membri di un istituto sono solo uomini o solo donne.

a) Parità di trattamento

- In linea generale le norme del Codice si applicano senza distinzione a istituti maschili e femminili (cf. c. 606).
- Ci sono, però, alcune eccezioni. Ci sono infatti alcune norme speciali per le monache e i loro monasteri.
  - Alcune norme di questo tipo si trovano nel Codice.
    - La Santa Sede esercita una speciale vigilanza sui monasteri delle monache (cc. 609 §2; 616 §4; 686 §2).
    - A parte questo, ci sono alcune altre norme speciali sui monasteri delle monache (cc. 614; 630 §3; 667 §§3-4).
  - Inoltre ci sono norme dettagliate extracodiciali. Attualmente si tratta della cost. ap. *Vultum Dei quaerere* e dell'istr. *Cor orans*.

b) Istituti incorporati e misti

- Possiamo accennare a quattro tipi di collegamenti fra IR maschili e istituti o monasteri femminili:
- (1) Sin dal XII secolo molti monasteri di monache furono aggregati agli ordini maschili; spesso si parla dell'"**incorporazione**" nell'ordine maschile. Si diceva che monasteri di monaci e di monache appartenessero allo stesso ordine, e in molti casi queste affermazioni si fanno ancora oggi nel diritto proprio dei rispettivi istituti.
  - Ci sono esempi di incorporazioni:
    - alle case di canonici regolari: monache premostratensi;
    - agli ordini monastici: certosine, cistercensi, trappiste;
    - agli ordini mendicanti: domenicane, agostiniane, carmelitane; un collegamento meno forte esiste nel caso delle clarisse.
  - In tali casi il moderatore supremo dell'ordine maschile possiede certe facoltà sui monasteri di monache.
  - In alcuni di questi casi esistono capitoli generali misti oppure un consiglio misto del moderatore supremo; cf. § 16 E.
- (2) C'è una maggiore uguaglianza fra monasteri maschili e femminili se entrambi i tipi sono collegati in un'**unica congregazione** ("mista").
  - Esempi sono:
    - alcune congregazioni dei canonici regolari di S. Agostino,
    - alcune congregazioni dei benedettini,
    - molte congregazioni dei cistercensi.
- (3) A parte dei monasteri di monache, ci sono pochi collegamenti simili.

    - Fra gli esempi ci sono i seguenti:
        - Le Suore di carità dell'Ordine teutonico (una congregazione) sono incorporati nell'Ordine teutonico (un ordine di canonici regolari). L'*AnnPont* indica come il loro moderatore supremo il Gran Maestro dell'Ordine teutonico.
        - Le Figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli (una SVA) hanno una superiora generale, ma la loro SVA sottostà il superiore generale dei vincenziani (la SVA maschile fondata dallo stesso santo).
- (4) Nei tempi più recenti, sin dal 1990, sono stati fondati alcuni nuovi istituti con ramo maschile e ramo femminile. L'*AnnPont* li presenta sin dal 1999 in una sezione intitolata "**Altri IVC**".
    - In questi istituti, i rami maschile e femminile sembrano godono probabilmente più o meno di pari diritti.
- Insomma, esiste una grande varietà di collegamenti.
    - In merito al tipo (4) è certamente corretto parlare di istituti misti.
    - Ritengo che anche le congregazioni canonicali e monastici composti da case maschili e femminili – tipo (2) possono essere considerate IR misti.
    - Tuttavia, il mero fatto che monasteri di monache sono sottoposti al moderatore supremo dell'Ordine maschile non sembra giustificare il termine IR misto, perché tale sottomissione non comporta conseguenze per l'Ordine maschile come tale.
    - Comunque, queste considerazioni sul termine "IR misto" non hanno conseguenze giuridiche, perché non si cono norme che fanno riferimento a tale categoria.
    - Ciò nonostante, in merito ai monasteri è necessario riflettere su questi collegamenti, perché possiedono conseguenze per il tipo di vigilanza sui monasteri; cf. § 16 D-G.

H. Distinzioni in relazione all'autorità ecclesiastica

a) Istituti della Chiesa latina e delle Chiese orientali

- Come le persone fisiche (cf. cc. 111-112), anche le persone giuridiche – inclusi gli istituti delle tre forme – normalmente appartengono a una determinata Chiesa *sui iuris*, cioè alla Chiesa latina oppure a una delle 23 Chiese cattoliche orientali.
    - Il fatto che ogni istituto appartiene a una delle 24 Chiese *sui iuris* è presupposto chiaramente nei cc. 432 e 517 §2 CCEO.
- Quando un istituto viene eretto come istituto di diritto diocesano, appartiene alla stessa Chiesa *sui iuris* come la diocesi o l'eparchia in cui è nato.
- L'istituto rimane assegnato alla stessa Chiesa *sui iuris* anche quando diventa istituto di diritto pontificio.
- Come è evidente, la maggior parte degli istituti appartiene alla Chiesa latina.
- Nell'*AnnPont* gli istituti di diritto pontificio delle Chiese orientali sono inclusi in due elenchi separati, uno per gli istituti maschili, l'altro per gli istituti femminili.
    - L'elenco non indica a quale delle 23 Chiese orientali un istituto appartenga. In molti casi è però possibile indovinarlo, sia dal nome, sia dal paese in cui si trova la casa generalizia.
- L'appartenenza a una Chiesa *sui iuris* non impedisce l'estensione in altre Chiese.
    - Tuttavia, per ascrivere una provincia, una casa oppure un monastero dipendente a un'altra Chiesa *sui iuris*, ci vuole il consenso della Santa Sede (c. 432 CCEO).

b) Istituti di diritto diocesano / di diritto pontificio

(i) Origine

- L'origine remota di questa distinzione e la prassi dell'esenzione, tramite la quale il papa sin dal VII secolo ha esento monasteri (e più tardi interi istituti) dalla potestà dei vescovi.
- L'origine prossima della distinzione è la possibilità dei vescovi, riconosciuta più o meno sin dal XIX secolo, di riconoscere nuovi istituti.

(ii) Scopo

- La distinzione serve per chiarificare le competenze delle autorità ecclesiastiche per gli istituti, in modo particolare per chiarificare la distribuzione delle competenze fra Santa Sede e vescovi diocesani.
- La distinzione si applica a tutte e tre le forme di istituti: agli IR, agli IS e, a norma del c. 732, anche alle SVA.
    - Distinzioni simili esistono anche in altri campi del diritto:
        - Per es., fra le associazioni ci sono quelle diocesane, nazionali e internazionali (c. 312 §1).
        - Fra le istituzioni accademiche ci sono quelle dipendenti dalla Sede apostolica – chiamate Università e Facoltà ecclesiastiche – e quelle dipendenti da autorità inferiori (cf. cc. 807-821).

La competenza per la vigilanza sugli istituti

	vigilanza sulla vita interna ("regime interno e disciplina", c. 593)	**vigilanza sulle attività apostoliche** ("cura delle anime, l'esercizio pubblico del culto divino e le altre opere di apostolato", c. 678 §1)
istituti di diritto diocesano	vescovo diocesano	vescovo diocesano
istituti di diritto pontificio	Santa Sede	

- La distinzione determina la competenza per la vigilanza dell'autorità ecclesiastica sulla vita interna dell'istituto.
    - Per questo ambito, il c. 593 usa la formulazione "regime interno e disciplina"; in questo corso, per brevità, userò il termine "vita interna".
    - Non riguarda, invece, la vigilanza sulle attività apostoliche dell'istituto.
        - In effetti, a norma del c. 678 §1, "i religiosi sono soggetti alla potestà dei Vescovi ... in ciò che riguarda la cura delle anime, l'esercizio pubblico del culto divino e le altre opere di apostolato." Per brevità, in questo corso riassumerò quest'ambito con il termine "attività apostoliche".
        - In merito alla vigilanza sulle attività apostoliche, dunque, non c'è differenza fra istituti di diritto diocesano e di diritto pontificio.
        - Il c. 738 §2 dice lo stesso in merito alle SVA.
        - Benché il Codice non lo dica chiaramente, questa subordinazione ai vescovi nel campo delle attività apostoliche, ovviamente vale anche per gli IS.
    - Parleremo più in dettaglio sulla competenza per la vigilanza sulla vita interna nel paragrafo sulle relazioni fra gli istituti e l'autorità ecclesiastica, prendendo in particolare considerazione anche i

monasteri di cui al c. 615 che sono di diritto pontificio, ma affidati alla peculiare vigilanza del vescovo (cf. § 18 D).

- Bisogna fare attenzione a non pensare che la distinzione fra "vita interna" e "attività apostoliche" dipenda dalla casa come edificio: la vita interna può anche svolgersi fuori di una casa dell'istituto, e le attività apostoliche possono essere svolte all'interno della casa.

(iii) Criterio della distinzione (c. 589)

- Quando un vescovo erige un nuovo istituto, inizialmente si tratta di un istituto di diritto diocesano.
- Più tardi, tramite decreto della Santa Sede, tale l'istituto può essere approvato come istituto di diritto pontificio.
- Esiste anche la possibilità che un istituto venga subito eretto dalla Santa Sede, cioè come istituto di diritto pontificio.
  - Nell'epoca moderna, tuttavia, questo è un fenomeno abbastanza raro.
- Per quanto riguarda le condizioni e le procedure di queste erezioni e approvazioni, ne parleremo nel paragrafo sulla "nascita" di un nuovo istituto (§ 12).
- Nel diritto orientale, fra gli istituti di diritto eparchiale e quelli di diritto pontificio, esiste anche un tipo intermedio: gli istituti di diritto patriarcale (cf. c. 413 CCEO; LG 45).

(iv) Statistica

- L'*AnnPont* elenca solo gli istituti di diritto pontifico.
- Fra gli istituti maschili, gli istituti di diritto diocesano sono un fenomeno raro.
  - Ordini di diritto diocesano quasi non esistono (cf. sotto, § 12 E).
  - I pochi IR di diritto diocesano sono dunque quasi tutti congregazioni.
  - Certamente ci sono anche alcuni IS e SVA di diritto diocesano.
  - Tutto sommato, però, gli istituti maschili di diritto diocesano sono pochi e piccoli.
- Fra gli istituti femminili, esistono parecchi istituti di diritto diocesano.
  - Come calcolato nel paragrafo di questo corso sulla statistica (§ 3), fra gli istituti femminili, circa il 15 % delle consacrate appartiene a istituti di diritto diocesano.
  - IR composti da monasteri sono quasi sempre istituti di diritto pontificio.
  - Gli istituti di diritto diocesano hanno dunque tipicamente una struttura centralizzata.

(v) Conseguenze giuridiche

- In modo sintetico, le conseguenze della distinzione vengono descritte nei cc. 593-594:
  - A norma del c. 593, la distinzione riguarda "il regime interno e la disciplina" degli istituti.
  - Di conseguenza, un ricorso contro una decisione del moderatore supremo di un istituto di diritto diocesano presso l'autorità ecclesiastica può essere indirizzato al vescovo diocesano. Nel caso di un istituto di diritto pontificio, tale ricorso può solo essere rivolto alla Sede Apostolica.
  - Per alcuni di diritti di vigilanza, la competenza dipende dalla distinzione fra istituti di diritto diocesano e diritto pontificio. La distinzione, perciò, decide sulla competenza:
    - (IR, IS, SVA) per approvare i cambiamenti delle costituzioni (c. 587 §2),
    - (IR) per prendere visione della conduzione degli affari economici (c. 637),
    - (IR, SVA) per dare il consenso a un'alienazione (c. 638 §4),
    - (IR) per prorogare o imporre un'esclaustrazione (c. 686 §§1 e 3 [2022]),

        - (IR, IS) per concedere l'indulto di uscita (cc. 691 §2; 727 §1; cf. anche c. 1078 §2, 1°),
        - (IR, SVA) per confermare la dimissione in caso di irreperibilità (c. 694 §3),
        - (IR, SVA) per svolgere una visita canonica che riguarda anche la vita interna (cc. 397 §2; 628 §2).
    - (IR) Giudicare un moderatore supremo di un istituto di diritto pontificio in tribunale è riservato alla Rota Romana (c. 1405 §3, 2°).
    - Le norme sul favoreggiamento di abuso sessuale contenute nel m. p. *Vos estis lux mundi*, in linea generale si applicano solo ai moderatori supremi degli istituti di diritto pontificio; cf. art. 6, e) e 10.
    - C'è inoltre un diritto di vigilanza che è previsto solo per gli istituti di diritto diocesano. Riguarda (IR, SVA) la presidenza dell'elezione del moderatore supremo (c. 625 §2).
        - Tuttavia, lo stesso diritto di vigilanza si applica anche a un monastero di cui al c. 615 che appartiene a un istituto di diritto pontificio.
- Inoltre, la distinzione fra istituti di diritto diocesano e diritto pontificio può avere conseguenze per la potestà dei superiori.
    - Questo tipo di conseguenze non si verifica in tutti gli istituti, ma solo in istituti clericali.
    - Perciò tratteremo questo tipo di conseguenze quando esaminiamo la differenza fra istituti clericali e laicali (cf. sotto, sezione I a).

(vi) La vigilanza sui monasteri di cui al c. 615

La competenza per la vigilanza sugli istituti

	vigilanza sulla vita interna ("regime interno e disciplina", c. 593)	**vigilanza sulle attività apostoliche** ("cura delle anime, l'esercizio pubblico del culto divino e le altre opere di apostolato", c. 678 §1)
istituti di diritto diocesano	vescovo diocesano	vescovo diocesano
istituti di diritto pontificio	Santa Sede	
monasteri di cui al c. 615	Santa Sede, però affidamento alla peculiare vigilanza del vescovo diocesano	

- Dalla prospettiva della distinzione fra istituti di diritto diocesano e istituti di diritto pontificio, i monasteri di cui al c. 615 occupano una posizione particolare. Effettivamente sono esclusivamente o quasi esclusivamente monasteri di monache. Si tratta di monasteri che non hanno alcuna superiora o alcun superiore al di sopra della superiora locale. *De facto*, sono tutti o quasi tutti monasteri appartenenti a istituti di diritto pontificio. Tuttavia, per poter effettivamente vigilare su questi monasteri, la Santa Sede li affida al vescovo diocesano. Ne parleremo più in dettaglio nel § 16 G.

c) I dicasteri della Curia Romana che sono competenti per gli istituti

- La competenza della Santa Sede per gli istituti è importante soprattutto per gli istituti di diritto pontificio.
- Tuttavia, è rilevante anche per gli istituti di diritto diocesano, innanzitutto nel contesto dell'erezione, ma poi anche in situazioni di conflitto, oppure in merito alla soppressione.
- La competenza della Santa Sede per gli istituti (e per la vita consacrata in genere) spetta a tre dicasteri diversi[94]:

[94] Cf. TORRES, *CpR* 92 (2011) 83, nt. 195.

- Per la maggior parte degli istituti, la competenza spetta al DIVCSVA (*PE* art. 122 §1).
  - Il dicastero è composto di cinque uffici[95]:
    - Ufficio I: Promozione e formazione
    - Ufficio II: Vita monastica
    - Ufficio III: Governo ordinario, vita e apostolato
    - Ufficio IV: Ufficio disciplinare
    - Ufficio V: Approvazione e ordinamento di IVC, SVA e nuove forme – Istituti secolari – *Ordo Virginum* – Vita eremitica
- Per gli istituti delle Chiese orientali, la competenza spetta al Dicastero per le Chiese orientali (*PE* art. 82 §1).
- Per quanto riguarda i territori di missione, la competenza per le SVA missionarie spetta al Dicastero per l'Evangelizzazione, in modo particolare alla sua *Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari*.
  - Nell'*AnnPont* le rispettive SVA sono segnate con due asterischi.
    - Si tratta esclusivamente di SVA maschili.

d) L'esenzione di un istituto

- Si parla dell'esenzione di un istituto quando il Romano Pontefice lo sottrae ("esime") alla potestà degli Ordinari del luogo e lo sottopone, invece, alla propria autorità o ad altra autorità ecclesiastica.
- La prassi dell'esenzione è cominciata nell'alto medioevo e ha una storia complessa.
  - Nel CIC1917 c'erano molte norme sugli istituti esenti e sui membri di questi istituti. In quell'epoca, dunque, si poteva parlare degli istituti esenti come una determinata categoria di istituti, con le rispettive conseguenze stabilite per il diritto.
  - Il Vaticano II aveva confermato la possibilità dell'esenzione di un istituto (CD 35; LG 45).
  - Durante l'elaborazione del CIC1983, il rispettivo *coetus* aveva grandi dubbi su come affrontare questo tema.
    - Da una parte molti pensavano che l'esenzione avesse perso la sua rilevanza. In effetti, nel CIC1983 l'assetto giuridico degli istituti che nel passato erano stati considerati istituti "esenti" si basa soprattutto sull'autonomia che spetta a tutti gli istituti (cf. c. 586) e sull'approvazione dei rispettivi istituti come istituti di diritto pontificio.
    - D'altra parte, però, il *coetus* si sentiva obbligato a rispettare le affermazioni del Concilio in materia.
  - Così si arrivò alla formulazione del c. 591.
- Il c. 591 conferma la possibilità di esenzioni concesse dal papa a individuali IR.
  - Anche se il c. 591 non esistesse, sarebbe comunque chiaro che il papa può concedere eccezioni dalle norme, senza dover basarsi su un determinato canone che menziona questa possibilità. L'esistenza del c. 591, dunque, non cambia nulla.
  - Secondo il c. 732, la possibilità esiste anche per le SVA.
  - Il CIC1983 menziona l'esenzione solo in questo canone. A parte questo canone, non collega più determinate conseguenze giuridiche all'esenzione. Perciò, sin

[95] https://www.vitaconsacrata.va/it/dicastero/struttura/uffici.html

dall'entrata in vigore del CIC1983, non è più adeguato parlare degli istituti esenti come una categoria di istituti.
    - La possibilità delle esenzioni menzionate al c. 591 abbraccia sia le esenzioni che furono concesse prima dell'entrata in vigore del CIC1983 e che sono rimaste come diritti acquisiti (c. 4), sia le esenzioni concesse dopo il CIC1983.
    - Per conoscere il contenuto concreto di un'esenzione bisogna studiare la singola concessione fatta dal papa.
    - Ora, negli istituti di diritto pontificio la vigilanza sulla vita interna è comunque sottratta ai vescovi (cf. c. 593). Considerando questo, per poter parlare di un'esenzione ai sensi del c. 591, si dovrebbe sottrarre una competenza ai vescovi che non è già sottratta secondo il c. 593.
- Alcuni istituti affermano nel loro diritto proprio di essere esenti.[96] Capita anche che un istituto nel suo diritto proprio afferma di essere non esente.[97] Alla luce di quanto detto sopra si tratta di affermazioni senza conseguenze giuridiche.
- È difficile trovare esempi di esenzioni.
    - Alcuni monasteri di monache sono associati a un istituto di religiosi in modo che il superiore di questo abbia su quel monastero una "vera potestà" definita dalle costituzioni; cf. § 16 F. Di conseguenza, un tale monastero non è sottoposto alla peculiare vigilanza del vescovo diocesano secondo il c. 615. Si può forse formulare che un tale monastero sia esente dalla vigilanza del vescovo? Sembra che tale descrizione non sia adeguata. È piuttosto il contrario: il caso normale è la subordinazione dei monasteri a superiori al di sopra del superiore locale. La vigilanza del vescovo a norma del c. 615 è la conseguenza della situazione specifica di un monastero che non ha tale superiore al di spora della superiora locale.
    - Il papa può certamente decretare il commissariamento di un istituto di diritto diocesano, sottoponendo la vigilanza sulla vita interna dell'istituto solo alla potestà del commissario. Per il periodo del commissariamento, in un certo senso tale decreto adempie quanto stabilito nel c. 591: sottrae al vescovo la competenza che normalmente gli spetta nei confronti degli istituti di diritto diocesano. Tuttavia, non è un caso tipico di esenzione. Normalmente l'esenzione viene considerata come un favore concesso a un istituto in modo permanente.
    - Il decreto di erezione della Fraternità sacerdotale di S. Pietro come SVA di diritto pontificio del 1988 – uno degli istituti che hanno il diritto di celebrare la liturgia secondo i libri liturgici che erano in vigore nel 1962 – incluse il diritto di cui al c. 611, cioè il diritto di esercitare le opere proprie dell'istituto e di avere una chiesa.[98] Normalmente tali diritti dipendono dal consenso del vescovo per l'erezione di una casa a norma del c. 609. In questo caso, però, questi diritti furono concessi indipendentemente da un consenso del vescovo. Sembra, dunque, che in questo caso si può effettivamente parlare di un'esenzione. Può darsi che lo stesso valga anche per alcuni altri istituti simili.

I. Distinzioni in relazione agli ordini sacri

- In relazione agli ordini sacri, si possono fare tre distinzioni fra gli istituti.
    - Ovviamente queste distinzioni possono riguardare solo istituti maschili.

a) Istituti clericali e laicali

- La distinzione fra istituti clericali e laicali si applica a tutte e tre le forme di istituti: secondo il c. 588 §§2-3 agli IR e agli IS, e a norma del c. 732 anche alle SVA.

---

[96] Per es., CROCIGERI, Constitutions 2022, n. 29.1; BAYERISCHE BENEDIKTINERKONGREGATION, Konstitutionen 2009, n. 5.
[97] Per es., CANONICI REGOLARI DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE, Costituzioni 1989, n. 1.
[98] Cf. https://www.fssp.org/de/grundungsdekret-der-priesterbruderschaft-sankt-petrus/

(i) criteri della distinzione

- Per un istituto clericale il c. 588 §2 indica due criteri materiali e un criterio formale:
    - criteri materiali
        - L'istituto è governato da chierici.
        - L'istituto assume l'esercizio dell'ordine sacro.
    - criterio formale:
        - L'istituto viene riconosciuto come clericale dall'autorità della Chiesa.
    - Alla fine il criterio decisivo è quello formale, cioè la decisione dell'autorità. Come base della sua decisione, l'autorità deve applicare i criteri materiali.
- C'erano molte discussioni sul primo criterio materiale, secondo il quale l'istituto è governato da chierici.
    - Nel 1969, la Santa Sede aveva chiarificato il contenuto di questo criterio.[99] Fu precisato che solo chierici possono essere superiori, una limitazione che riguardava anche l'ufficio di superiore locale.
    - Alcuni IR – soprattutto i mendicanti – erano insoddisfatti di questa norma, dicendo che è contraria alla loro indole secondo la quale tutti i fratelli sono uguali.
        - Da questi desideri emerse l'idea di permettere istituti "misti", cioè istituti con uno stato intermedio fra istituti clericali e istituti laicali. L'idea viene menzionata in VC 61; tuttavia, non è stata realizzata.
    - Nel 2022, papa Francesco ha voluto soddisfare almeno in parte le richieste degli istituti che desideravano una maggiore uguaglianza fra i membri chierici e laici; in effetti, il papa ha permesso che – a determinate condizioni – anche negli istituti clericali ci possono essere superiori non chierici.[100]
        - La possibilità creata dal papa si riferisce agli istituti di diritto pontificio.
            - Per quanto riguarda i superiori locali, la possibilità esiste senza richiedere un intervento della Santa Sede. Ci vuole, però, una nomina da parte del moderatore supremo con il consenso del suo Consiglio.
            - Per avere superiori maggiori laici o un moderatore supremo laico, ci vuole un coinvolgimento della Santa Sede.
        - Negli istituti di diritto diocesano il vescovo diocesano può concedere dispense nei singoli casi (c. 87 §1).
- Il c. 588 §3 indica i criteri per gli istituti laicali.
    - criterio materiale:
        - L'istituto ha un compito che non comporta l'esercizio dell'ordine sacro.
    - criterio formale:
        - L'istituto viene riconosciuto come laicale dall'autorità della Chiesa.
    - Certamente, un istituto laicale può anche avere membri chierici.
        - Il diritto universale nemmeno vieta di affidare a un chierico l'ufficio di superiore in un istituto laicale.
            - Questo può, però, essere escluso dal diritto proprio dell'istituto.
            - In effetti, negli istituti laicali tale divieto è abbastanza diffuso.
- Le norme non dicono che ciascun istituto deve essere o clericale o laicale. Tuttavia, è chiaro che questo è il senso della distinzione: una terza ipotesi (come un istituto "neutro" o "misto") non esiste.
- Normalmente il riconoscimento come clericale o laicale avviene tramite una rispettiva norma nelle costituzioni che vengono approvate dalla competente autorità.

---

[99] SCRIS, decr. *Clericalia instituta*, 27 novembre 1969, *AAS* 61 (1969) 739-740.
[100] FRANCESCO, Rescriptum ex Audientia SS.mi, 18 maggio 2022, *OR* 162 (2022), n. 113, 18.5.2022, p. 6 = *AAS* 114 (2022) 789-790.

- Nel diritto orientale, la distinzione viene fatta un po' diversamente (cc. 505 §3; 554 §2 CCEO).
    - Non si applica ai monasteri, ma solo agli ordini e alle congregazioni
    - Non esiste il concetto di "istituto laicale". Viene definito solo il concetto di "istituto clericale". Dunque, alcuni istituti solo clericali, altri non lo sono.
        - Quest'approccio è più semplice e più bello di quello del CIC. Rende più chiaro che non esiste un tipo intermedio fra istituti clericali e laicali.

(ii) Statistica

- Gli ordini sono quasi tutti clericali.
    - In effetti, l'elenco nell'*AnnPont* contiene solo tre ordini laicali:
        - l'Ordine di Malta,
        - i Fatebenefratelli (Ordine ospedaliero di S. Giovanni di Dio),
        - l'Ordine dei Fratelli di Betlemme (betlemiti).
- Per quanto riguarda le congregazioni e gli IS, l'*AnnPont* elenca quelli clericali e quelli laicali separatamente (cf. le statistiche nel § 3 di questo corso).
    - L'elenco delle SVA nell'*AnnPont* non fa questa distinzione.
        - In effetti, sembra che fra le SVA di diritto pontificio ci sia solo un'unica SVA laicale, i Laici consacrati del Regnum Christi.
- Gli istituti femminili sono ovviamente laicali.

(iii) Conseguenze

- Per quanto riguarda le conseguenze della distinzione, è possibile distinguere tre tipi di conseguenze
    - quelle che riguardano sia gli istituti clericali di diritto pontificio e diocesano ugualmente;
    - quelle che riguardano solo istituti clericali di diritto pontificio;
    - e quelle che riguardano solo gli istituti laicali.

(1) Conseguenze che riguardano gli istituti clericali di diritto pontificio e diocesano ugualmente

- Le conseguenze in questa categoria sono collegate soprattutto all'esercizio del *munus sanctificandi* da parte di membri chierici dell'istituto:
- (IR, SVA) È possibile affidare a un istituto clericale una parrocchia (c. 520 §1).
    - In un certo senso, è anche possibile affidare una parrocchia a un istituto laicale o a un'altra comunità di fedeli. In tale caso, tuttavia, non si tratta di un affidamento nel senso del c. 520 (con un parroco), ma di un affidamento nel senso del c. 517 §2 (senza parroco).
        - In effetti, l'*Annuarium statisticum* indica che un notevole numero di parrocchie è stato affidato a comunità di suore.
- (IR) Una casa religiosa di un istituto clericale può avere una chiesa (c. 611, 3°).
    - In questo caso spetta al superiore presentare il rettore della chiesa (c. 557 §2).
- (IR, SVA) Inoltre, il Codice attribuisce alcuni compiti ai superiori degli istituti clericali, sia di diritto pontificio, sia di diritto diocesano. Ne parleremo nel paragrafo sui compiti dei superiori (§ 15).
- (SVA) Solo una SVA clericale può incardinare i suoi membri (cc. 266 §2; 736 §1).
    - Tale limitazione non esiste per gli IR. Tutti gli IR, anche quelli laicali, possono incardinare i loro membri.
- (IR, SVA) I nuovi superiori devono emettere la professione di fede (c. 833, 8°).
- (IR, SVA) I superiori possono portare l'Eucaristia sotto forma di Viatico agli infermi (c. 911 §1).
- (IVC) Non è necessario ascrivere i futuri membri chierici tra i candidati all'ordine sacro tramite la liturgia della *admissio* (c. 1034 §2); cf. § 24 A, a) (ii).

- (IR, SVA) Le esequie dei membri di norma siano celebrate nella loro chiesa od oratorio dal superiore (c. 1179).

(2) Conseguenze che riguardano solo gli istituti clericali di diritto pontificio

- Le conseguenze in questa categoria sono collegate all'esercizio del *munus regendi*.
    - A norma dei cc. 596 §2 e 732, negli IR clericali di diritto pontificio e nelle SVA clericali diritto pontificio si esercita potestà di governo.
    - In modo corrispondente, ai superiori di questi istituti si attribuiscono facoltà addizionali, non attribuite ai superiori degli altri istituti; vedremo gli elenchi di tali facoltà nel § 15 C, d) e e).
    - Ovviamente queste affermazioni si basano sulla convinzione che l'esercizio della potestà di governo debba essere affidato soprattutto ai chierici (cf. c. 129 §1).
    - Le facoltà addizionali dei superiori negli IR clericali di diritto pontificio e nelle SVA clericali diritto pontificio spettano soprattutto ai superiori maggiori di tali istituti; essi hanno la funzione di "Ordinari" (c. 134 §1); cf. sotto sezione c).

(3) Conseguenze specifiche negli istituti laicali

- (IR) Il superiore ha il diritto di proporre un sacerdote per l'ufficio di cappellano (c. 567 §1).
- (IR) Nelle comunità più numerose vi siano confessori ordinari (c. 630 §3).

b) Istituti con o senza la facoltà di incardinazione

(i) Introduzione

- Non è compito del nostro corso dare un'introduzione dettagliata alla figura giuridica dell'incardinazione in genere. Ci limitiamo a una spiegazione breve:
    - Ciascun chierico deve appartenere, tipicamente per tutto il resto della sua vita, a una (e solo una) struttura che ha la facoltà di incardinarlo (c. 265), con le seguenti conseguenze (che il diritto canonico purtroppo non descrive in modo sistematico):
        - Il capo dalla struttura assegna al chierico il ministero sacro concreto da svolgere.
        - Il chierico gli deve la obbedienza canonica.
        - La struttura che incardina ha l'obbligo dare il necessario sostegno al chierico, sia in ambito spirituale che materiale (cioè, il "sostentamento", in modo particolare anche nella vecchiaia).
    - Tutti i chierici che sono membri di istituti devono, dunque, essere incardinati, sia che si tratta di membri di istituti clericali o di istituti laicali ai quali appartiene anche qualche chierico.
- Considerando che l'incardinazione ha carattere permanente, l'incardinazione di un chierico nell'istituto a cui appartiene non è possibile prima della sua incorporazione definitiva nell'istituto.
    - Il Codice esige l'incorporazione definitiva solo nel caso degli IR e delle SVA (can. 266 §2). Per quanto riguarda gli IS, il can. 266 §3 tace su questo aspetto; tuttavia, considerando il carattere permanente dell'incardinazione, lo stesso deve osservarsi anche nel caso degli IS.
    - Di conseguenza, si posso distinguere tre ipotesi:
        - (1) Un chierico è incorporato definitivamente in un istituto e anche incardinato in esso.
        - (2) Un chierico non è ancora incorporato definitivamente nell'istituto, ma si aspetta l'incardinazione nell'istituto nel momento dell'incorporazione definitiva. Fino a quel momento la sua incardinazione precedente, ovunque sia avvenuta, non cambia.

        - (3) Un membro chierico è incardinato in una diocesi (o altra Chiesa particolare) senza la prospettiva di essere incardinato nell'istituto,
            - sia perché l'istituto non ha la facoltà di incardinare,
            - sia perché le costituzioni permettono ai membri del rispettivo istituto la possibilità di essere incardinati nella diocesi.
- A seconda dei tre tipi di forme collettive (IR, SVA, IS), la situazione effettiva è abbastanza variegata, come spiegato di seguito.

(ii) IR

- Tutti gli IR hanno la facoltà di incardinare i membri che sono incorporati definitivamente. Questo vale sia per gli IR clericali sia per quelli laicali. Per i chierici con professione perpetua non c'è altra scelta se non quella dell'incorporazione nell'IR (c. 266 §2).

(iii) SVA

- Fino al CIC1917 incluso, i membri delle società di vita comune senza voti (cc. 673-681) non potevano incardinare i loro membri chierici. Questo aveva provocato difficoltà per le società missionarie. Per es., quando un giovane candidato voleva diventare membro di una società missionaria poteva capitare che il suo vescovo, non conoscendolo, non voleva assumere la responsabilità di incardinarlo. Considerano questo, nel 1947 la Sacra Congregazione de Propaganda Fide cambiò la prassi radicalmente, imponendo l'incardinazione dei membri chierici nelle società missionarie.[101] Molti membri delle società, tuttavia, non apprezzavano questo cambio, perché esso indeboliva la loro relazione con la diocesi di origine. Considerando questo, dopo il Concilio Vaticano II, il dicastero cominciò a permettere entrambe le possibilità: l'incardinazione nella società o nella diocesi. Una parte delle società missionarie accettava con piacere questa libertà e dava ai membri la scelta fra le due opzioni.
- Secondo il diritto vigente tutte le SVA clericali hanno la facoltà di incardinare, a meno che le costituzioni non dicano altrimenti (cc. 266 §2; 736 §1).
    - Nella prassi si verificano tre ipotesi:
        - SVA che incardinano tutti i loro membri chierici,
        - SVA i cui membri chierici sono tutti incardinati nella diocesi,
        - SVA di cui alcuni membri chierici sono incardinati nella SVA, altri nella diocesi. Tipicamente tali SVA lasciano la scelta ai singoli membri.
    - Com'è evidente, in ogni caso l'incardinazione nella diocesi è possibile solo se il rispettivo Vescovo è d'accordo.
- Diamo alcuni esempi[102]:

	incardinazione solo nella SVA	entrambe le possibilità	incardinazione solo nella diocesi
SVA missionarie	• Mill Hill Missionaries • Maryknoll Missionaries • Missionari dell'Africa	• Missions Étrangères de Paris (MEP) • Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME)	——
SVA sottoposte al DIVCSVA	• lazzaristi • Missionari del Preziosissimo Sangue	• oratoriani	• sulpiziani

- Le SVA laicali non possono incardinare.

[101] Cf. PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS, Risposta, 24.7.1947, *Leges Ecclesiae* II 2430-2431, n. 1947.
[102] Una descrizione dettagliata della questione in merito alle SVA missionarie verso il 1994 si trova in: DUSTER, *The canonical status,* 194-236. Cf. anche Cf. M.J. MULLANEY, *Incardination and the universal dimension of the priestly ministry: a comparison between CIC 17 and CIC 83*, Roma 2002, 160-165.

(iv) IS

- Quando Pio XII. nel 1947 introdusse gli IS, non si pensava alla possibilità di membri incardinati. Già nel 1950, però, un primo IS – l'Opus Dei – ottenne questa facoltà. Nei decenni successivi fu concessa anche a parecchi altri IS clericali, sia istituti di diritto pontificio o diocesano. Quando il CIC1983 entrò in vigore, quasi tutti gli IS clericali di diritto pontificio avevano questa facoltà.[103]
- Durante la riforma del Codice si discuteva intensamente sulla questione dell'incardinazione negli IS. Anche nella letteratura canonistica la questione era ampiamente dibattuta.
    - Il ragionamento era questo: "I chierici che sono membri di un IS non hanno l'indole secolare dei laici. D'altra parte, però, sono secolari in quanto non sono religiosi. Come i chierici diocesani appartengono al clero secolare. Devono, dunque, essere incardinati nelle diocesi. L'incardinazione in un IS contraddirebbe il carattere secolare degli IS."
    - Nella prassi, però, la Santa Sede non ha seguito questo ragionamento, ma ha concesso la facoltà di incardinare a molti IS.
- Il can. 266 §3 prevede la possibilità di incardinazione in un IS solo come eccezione, cioè nel caso in cui la Santa Sede ha concesso questa facoltà a un determinato istituto.
    - Il c. 715 §2 affronta più dettagliatamente tale eccezione. Sembra dire che sia giustificata solo quando i rispettivi chierici "sono destinati alle opere proprie dell'istituto o a funzioni di governo all'interno di esso".
        - Queste condizioni, però, non convincono. In effetti, spesso la destinazione a opere proprie o a funzioni di governo nell'IS sarà solo temporanea mentre l'incardinazione ha carattere permanente.
- La prassi reale, comunque, non corrisponde alle norme del Codice. Molti IS hanno la facoltà di incardinare, indipendentemente dalla missione concreta svolta dal rispettivo chierico.
    - Il fatto che un IS ha la facoltà di incardinare i propri membri, non significa necessariamente che incardina tutti i membri chierici; può anche darsi che solo alcuni vengono incardinati nell'IS, altri invece nelle diocesi.[104]
    - Comunque, tutto sommato, membri degli IS incardinati nelle diocesi sono piuttosto l'eccezione, non la regola.

c) Istituti con o senza Ordinario interno

- Secondo il c. 134 §1, i superiori maggiori negli IR clericali di diritto pontificio e nelle SVA clericali di diritto pontificio sono Ordinari.
    - Sono "Ordinari", ma non sono "Ordinari del luogo" (cf. c. 134 §2).
    - Il rescritto del 2022 secondo il quale la Santa Sede può permettere superiori maggiori laici negli istituti clericali – cf. sopra, sezione I a) (i) –, suscita la domanda se anche tali superiori maggiori laici sono Ordinari.
        - Il Dicastero per i testi legislativi – in una risposta "privata" del 2022 – ha dato una risposta negativa.[105]
        - Ha affermato che un istituto clericale che intende avvalersi della possibilità di un superiore maggiore laico deve affidare la funzione di Ordinario a un altro membro, per es., a un vicario (del superiore maggiore) sacerdote.
- Per quanto riguarda le facoltà addizionali dei superiori maggiori in questi istituti si può distinguere se vengono attribuite in modo breve, attribuendole semplicemente all'"Ordinario", oppure se una norma usa la formula lunga "superiori maggiori degli IR

[103] Cf. M.J. MULLANEY, *Incardination,* 168-169.
[104] Cf. M.J. MULLANEY, *Incardination,* 168-169.
[105] DICASTERO PER I TESTI LEGISLATIVI, Risposta, del 10 agosto 2022, Prot. N. 17795/2022: *Communicationes* 54 (2022) 399-400.

clericali di diritto pontificio e delle SVA clericali di diritto pontificio"; cf. gli elenchi al § 15 C, e).

- A prima vista, la differenza fra le facoltà attribuite con la formula breve e quelle attribuite con la formula lunga sembra avere rilevanza quando un IR usa il rescritto del 2022 e affida le funzioni di superiore maggiore e Ordinario a due persone diverse: quella di superiore maggiore a un laico e quella di Ordinario a un sacerdote.
  - Secondo la lettera delle norme, sembra che in tali casi solo le facoltà attribuite con la formula breve spettino all'Ordinario sacerdote, mentre quelle attribuite con la formula lunga – in modo particolare, la facoltà di ammettere ai membri agli ordini sacri e di dare loro lettere dimissorie (c. 1019 §1) – spettino al superiore maggiore laico.
  - Secondo lo scopo della legge (c. 17), però, tale interpretazione non convince. Presupponendo che la risposta del DTL del 2022 è corretta, bisogna dire che in tali casi tutte queste facoltà spettino all'Ordinario, anche quelle descritte con la formula lunga.
  - In effetti, fra tutte le facoltà dell'Ordinario, quella di poter ammettere membri agli ordini sacri e di concedere loro lettere dimissorie è la più importante. Sarebbe inconsistente riservare tante altre facoltà all'Ordinario sacerdote, ma lasciare questa facoltà importante (e altre facoltà attribuite con la formula lunga) al superiore maggiore laico.

- Fra gli istituti senza Ordinari interni ci sono:
  - gli IR laicali di diritto pontificio,
  - gli IR di diritto diocesano,
  - le SVA laicali di diritto pontificio,
  - le SVA di diritto diocesano,
  - gli IS.
    - Durante la Congregazione plenaria del 1981 si discusse la questione se anche i moderatori maggiori degli IS dovessero essere Ordinari. La Commissione decise con una larga maggioranza contro questa possibilità.[106]

d) La relazione fra le tre funzioni di Superiore, capo della struttura che incardina e Ordinario

- Se si dà uno sguardo d'insieme alle distinzioni illustrate in precedenza, emergono quattro combinazioni:

[106] PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Acta et documenta: Congregatio plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Romae 1991, 531-535.

La relazione fra le tre funzioni di
(1) superiore maggiore, (2) capo della struttura che incardina e (3) Ordinario

		Il superiore maggiore è anche …	
		… capo della struttura che incardina	… Ordinario
(i)	• IR clericale di diritto pontificio • normalmente membri di SVA clericale di diritto pontificio	✓	✓
(ii)	• IS con la facoltà di incardinazione • IR di diritto diocesano • IR laicale (con membri chierici) • normalmente membri di SVA clericale di diritto diocesano	✓	×
(iii)	• membri non ancora definitivamente incorporati in un IR o una SVA • membri di SVA clericale di diritto pontificio incardinati nella diocesi	×	✓
(iv)	• SVA laicale (con membri chierici) • membri di SVA clericale di diritto diocesano incardinati nella diocesi • IS senza la facoltà di incardinazione (ma con membri chierici)	×	×

(i) Membri incardinati nell'istituto che ha Ordinari propri

- Questo è l'ipotesi più frequente: la maggior parte degli istituti che hanno membri chierici si trovano in questa situazione.
- In tali casi il superiore maggiore ha un alto livello di autonomia: è contemporaneamente anche capo della struttura che incardina e Ordinario.

(ii) Membri incardinati nell'istituto, ma senza Ordinario proprio

- Questa ipotesi si verifica soprattutto negli IS a cui la Santa Sede ha concesso la facoltà di incardinazione senza prevedere che hanno anche Ordinari propri.
- Altri esempi di questa ipotesi sono molto rari, dato che gli IR e SVA maschili di diritto diocesano sono rari, e gli IR laicali raramente hanno membri chierici.
- Comunque, in tutti questi casi il superiore che desidera che un membro diventi diacono o presbitero, deve rivolgersi al Vescovo del candidato (cf. c. 1018 § 1). Spetta a questo svolgere gli scrutini e decidere sull'ammissione agli ordini sacri.
- A parte questo, i superiori che non sono Ordinari non possono svolgere processi penali e nemmeno esercitare le altre facoltà che si trovano nell'elenco delle facoltà degli Ordinari.

(iii) Membri chierici di un istituto con Ordinari interni, che però non sono incardinati nel loro istituto

- In modo transitorio, tale ipotesi si verifica quando un chierico entra in un istituto (con facoltà di incardinare) e non è ancora definitivamente incorporato.
    - In tali casi, l'incardinazione precedente rimane quasi "sospesa", cioè senza conseguenze giuridiche mentre il chierico rimane membro incorporato solo temporaneamente.
    - L'incardinazione nella diocesi diventa, però, importante se il membro perde l'appartenenza all'istituto.
- In modo permanente, la stessa ipotesi si verifica in alcune SVA; cf. sopra, sezione b).
    - In tali casi, l'incardinazione nella diocesi non produce molti effetti giuridici. Il c. 738 §3 tratta questi casi; li discuteremo nel paragrafo sui membri chierici; cf. § 24 B, e).

(iv) Membri di un istituto senza Ordinario proprio incardinati in una Chiesa particolare

- Ci sono solo pochi istituti in questa categoria.
- Per quanto riguarda gli affari riservati agli Ordinari, la situazione è simile a quella nell'ipotesi (ii).

- Per quanto riguarda l'incardinazione nella Chiesa particolare, la situazione è paragonabile a quella nell'ipotesi (iii).

(v) Valutazione

- Si può dubitare che la varietà di combinazioni illustrate sopra sia ragionevole. Sembra piuttosto che le norme su questi temi si siano sviluppate storicamente, senza che vi sia stata un vero coordinamento della normativa.

J. Distinzioni in relazione alla struttura di governo

- Come struttura normale di governo, il Codice presuppone l'esistenza di un moderatore supremo e – se l'istituto non è piuttosto piccolo – di diversi superiori provinciali. Tutti questi superiori hanno le potestà di un "superiore maggiore" (cf. c. 620). Si può parlare di una struttura "centralizzata".
- Per gli istituti nati nel primo millennio, però, il Codice prevede anche – piuttosto come un'eccezione – la possibilità di case religiose il cui il superiore locale è contemporaneamente superiore maggiore. Tale casa viene chiamata domus *sui iuris*, cioè casa "autonoma" (c. 613 §2).
- Il Codice parla di case autonome solo in merito agli IR, e in modo particolare in merito agli istituti di monaci e canonici regolari (c. 613 §1). Perciò le tratteremo nel paragrafo prossimo di questo corso (§ 11 B).
- Benché il Codice non lo preveda, anche una SVA con case autonome è possibile.
    - In effetti, una tale SVA esiste: l'Oratorio di San Filippo Neri.
        - L'*AnnPont* lo descrive così: "La Confederazione riunisce case autonome, dette 'Congregazioni', nelle quali sacerdoti e laici vivono in vita comune senza voti, uniti tra loro con il solo vincolo della carità. Il Preposito della comunità, che è Superiore Maggiore, viene eletto triennalmente."
        - Le costituzioni dell'Oratorio fanno riferimento al c. 613 che parla di case *sui iuris*. Non è completamente consistente, considerando che il c. 613 di per sé è solo una norma per gli IR, non per le SVA. Ma funziona.
        - L'Oratorio non ha un superiore generale. Si elegge, però, un "Delegato della Sede Apostolica" che esercita la vigilanza sull'istituto.

K. Le nuove forme di vita consacrata

- Il c. 605 esprime una notevole apertura della Chiesa verso le nuove forme di vita consacrata.
    - Sembra che quest'atteggiamento si possa spiegare con l'esperienza storica. Come abbiamo visto nella parte storica del nostro corso, diverse volte nella storia della Chiesa, c'era una mancanza di apertura nei confronti di nuovi sviluppi.
    - In un certo senso ci sono già state diverse approvazioni di "nuove" forme durante la storia.
        - Si può pensare soprattutto:
            - al riconoscimento delle congregazioni come nuova forma di vita religiosa, accanto agli ordini;
            - al riconoscimento degli istituti secolari come nuova forma di vita consacrata, accanto agli ordini e le congregazioni.
        - Tuttavia, nel momento della promulgazione del CIC1983, queste forme ovviamente non erano più nuove; dunque, non sono esempi per il c. 605.

- Il c. 605 non distingue fra nuove forme individuali e collettive. Vale, dunque, per entrambe.
- Il canone non indica in che cosa dovrebbe consistere la novità di una nuova forma.
    - È adeguato che il canone non l'abbia fatto, perché è difficile prevedere il futuro.
    - Il mero fatto che un gruppo desidera non osservare qualche norma specifica prevista per le forme esistenti non è un motivo sufficiente per giustificare il riconoscimento come nuova forma. In effetti, tali desideri si potrebbero anche soddisfare con la concessione di privilegi.
    - Il riconoscimento come nuova forma presuppone, dunque, una differenza piuttosto sostanziale fra la forma di vita praticata da un nuovo gruppo e le norme esistenti.
- Mentre il c. 605 riserva l'approvazione di nuove forme alla Santa Sede, non indica la modalità di tale approvazione.
    - Potrebbe avvenire tramite un documento che approva in modo generale una nuova forma. Sembra che dovrebbe trattarsi di una legge, data dal papa.
    - Potrebbe, però, anche avvenire in modo implicito, quando tramite un atto amministrativo singolare si approva un determinato gruppo che non si lascia facilmente inserire in una delle forme esistenti.
- Ai vescovi il canone affida il compito di promuovere i nuovi doni di vita consacrata, e anche quello di discernerli.
- Nel 1990 la CIVCSVA ha formulato una serie di "Criteri per approvare nuove forme di vita consacrata a norma del c. 605."
    - I criteri sono stati pubblicati nella letteratura.[107]
    - Da una parte chiarificano che anche le nuove forme devono soddisfare gli elementi essenziali degli IVC e ne presenta un elenco.
    - D'altra parte spiegano: "Si tratta di una 'forma nuova di vita consacrata' quando non rientra, senza forzature, in nessuna delle altre forme già stabilite ..."
    - In modo particolare, i criteri affrontano anche il caso di un istituto con un ramo clericale. Dicono che in questo caso è necessario che i membri chierici incardinati dipendano da un membro sacerdote.
        - I criteri vogliono, dunque, impedire che i chierici dipendano da laici.
    - Il documento richiede che i nuovi istituti inviino spesso (ogni anno o ogni due anni) un rapporto sulla loro situazione alla competente autorità ecclesiastica.
- Nel 1996 Giovanni Paolo II menzionò le nuove forme nella *VC*.
    - Disse (*VC* 62): "L'originalità delle nuove comunità consiste spesso nel fatto che si tratta di gruppi composti da uomini e donne, da chierici e laici, da coniugati e celibi, che seguono un particolare stile di vita, talvolta ispirato all'una o all'altra forma tradizionale o adattato alle esigenze della società di oggi."
- In modo corrispondente, nella letteratura si parla della "misteità" (= un sostantivo poco usato, derivato dall'aggettivo "misto") come tratto distintivo di queste comunità.
- Come già menzionato nella parte storica del nostro corso, sin dal 1999 l'*AnnPont* contiene una sezione intitolata *Altri istituti di vita consacrata*.
    - La rispettiva *Nota storica* alla fine dell'*AnnPont* fa capire che la sezione intende riferirsi alle "nuove forme di vita consacrata".

[107] CONGRESSO DELLA CIVCSVA, Criteri per approvare nuove forme di vita consacrata a norma del c. 605, 26 gennaio 1990, *Quaderni di diritto ecclesiale* 5 (1992) 171-172, nt. 25 (online).

- Nel 2002 la CIVCSVA ha preparato uno schema di statuti per associazioni che desiderano un giorno diventare una nuova forma di vita consacrata, composta da un ramo maschile e un ramo femminile; cf. sotto, § 12 C, a).
- A differenza degli IR, le nuove forme non godono *ipso iure* del diritto di incardinazione.
    - Com'è evidente, però, la Santa Sede può concedere questo diritto.
- La prassi del dicastero ha sviluppato una figura giuridica chiamata *Famiglia ecclesiale di vita consacrata*.[108]
    - Tipicamente consiste di un ramo di uomini consacrati, un ramo di donne consacrate, e di laici associati.
    - Ciascuno dei due rami ha una certa autonomia di governo.
    - Se il Presidente di tutta la Famiglia non è chierico, il ruolo di Ordinario spetta al superiore chierico del ramo maschile.
    - Si può concedere il diritto di incardinazione.

L. Primo excursus: Associazioni di fedeli fra cui solo alcuni si obbligano a una vita celibe

- Mentre la figura giuridica *Famiglia ecclesiale di vita consacrata* di cui sopra (sezione K) presuppone sottostrutture per i membri consacrati (maschili e femminili) con una certa autonomia, ci sono anche associazioni di fedeli che hanno alcuni membri che si obbligano a una vita celibe, che, però, non hanno sottostrutture con un governo proprio per questi membri.
    - Si tratta di associazioni in cui tutti i membri – celibi o meno – hanno gli stessi diritti.
    - Alcune di queste associazioni sono state riconosciute dal Pontificio Consiglio per i laici che nel 2022 è stato sostituito dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita.
    - Nei confronti di tali associazioni, sin dal 2007 circa, il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita applica questa prassi:[109]
        - In merito ai membri celibi si può parlare di "celibato apostolico" oppure "celibato per il Regno"; tuttavia, non si ammette il termine "vita consacrata".
            - I loro voti o vincoli sacri non hanno carattere pubblico.
            - Non si permette loro di portare un abito che dimostra che si sono obbligati al celibato.
        - Non si concede di usare una terminologia simile a quella degli istituti (per es., usando le parole "provincia" o "capitolo generale").
        - Non si concede il diritto di incardinazione.
    - Da questa prassi si può dedurre che la Santa Sede desidera una chiara distinzione tra le varie forme di vita consacrata e altre forme simili che non sono riconosciute come vita consacrata.

---

[108] L. LEIDI, «Come riconoscere ed approvare "nuove forme" di vita consacrata: quadro normativo e prassi della CIVCSVA», in R. FUSCO – G. ROCCA – S. VITA, ed., *Le nuove forme di vita consacrata: una vocazione della Chiesa e nella Chiesa*, Roma 2021, 61-62.

[109] Cf. M. BALOG, «La praxis du Conseil pontifical pour les Laïcs dans la reconnaissance des nouvelles associations avec des membres qui professent des voeux selon les conseils évangéliques», in R. Fusco — G. Rocca — S. Vita, ed., *Le nuove forme di vita consacrata: una vocazione della Chiesa e nella Chiesa*, Roma 2021, 76-80.

M. Secondo excursus: Le associazioni pubbliche clericali con diritto di incardinazione

- Fuori del campo della vita consacrata, nel 2008 Benedetto XVI concesse alla Congregazione per il Clero la possibilità di concedere la facoltà di incardinazione a associazioni pubbliche clericali.[110]
    - La concessione fu confermata da Francesco nel 2017.[111]
- La Congregazione per il Clero ha pubblicato una Nota con una serie di criteri per il caso di richieste da parte delle associazioni.[112]
    - Ha chiarificato che il moderatore di un'associazione con il diritto di incardinare ha la potestà di un Ordinario.
- Nel 2022 la possibilità di associazioni pubbliche clericali con la facoltà di incardinazione fu inserita anche nel Codice (c. 265).
- In una parte dei casi, l'associazione è un tipo di ramo clericale all'interno di un movimento più grande. Ma non in tutti i casi è così.
- In alcuni casi sembra che sarebbe stato anche possibile assumere la forma di SVA.
    - Questa possibilità, tuttavia, non sembra adeguata se un'associazione non prevede la vita fraterna in comunità, dato che questa è un elemento essenziale delle SVA.
- Comunque, le associazioni pubbliche clericali non vengono considerate una parte della vita consacrata.
    - Nella Curia romana, la competenza per le associazioni spetta al Dicastero per il Clero.
- Nel 2023 papa Francesco ha chiarificato che le prelature personali sono simili alle associazioni pubbliche clericali con diritto di incardinazione.[113]

§ 11. La tipologia degli istituti religiosi

A. Introduzione

- Nel paragrafo precedente abbiamo studiato la tipologia generale delle forme collettive di una vita celibe secondo i consigli evangelici. In questo paragrafo, invece, esaminiamo più da vicino la tipologia di una di queste forme, cioè degli IR.
- I cc. 674-676 distinguono tre categorie di IR in riferimento al loro apostolato.
    - Si tratta di queste categorie:
        - gli istituti interamente dediti alla contemplazione (c. 674),
        - gli istituti dediti all'apostolato (c. 675),
        - gli istituti laicali dedicati alle opere di misericordia spirituale e corporale (c. 676).
    - La distinzione fra il secondo e il terzo tipo non è riuscita bene. In effetti, non si vedono chiari limiti fra un apostolato e un'opera di misericordia spirituale.
    - Comunque, questi tre canoni ovviamente non cercano di introdurre una tipologia con determinate conseguenze giuridiche.
- A parte questi tre canoni, il CIC non presenta la tipologia degli IR in modo sistematico. Contiene, però, diverse norme che fanno riferimento a determinati tipi di IR. I rispettivi termini usati nel CIC sono:

---

[110] Informazioni sulla concessione di questa facoltà si trovano nell'*AnnPont*, per la prima volta nell'edizione del 2011, p. 1903.
[111] Informazioni su questa conferma si trovano nella *Nota* di cui nella nota seguente.
[112] CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Nota* a proposito dell'incardinazione dei membri chierici in Associazioni Pubbliche Clericali, 31 maggio 2017 (online).
[113] FRANCESCO, m. p. *Le Prelature personali*, 8 agosto 2023, *OR* 163 (2023), n. 182, 8.8.2023, p. 8 = *AAS* 115 (2023) 951-953.

- canonici regolari (c. 613 §1),
- monachi (c. 613 §1),
- monache (*moniales*) (cc. 609 §2; 614; 616 §4; 630 §3; 667 §§3-4; 686 §2),
- casa autonoma (cc. 613 §§1-2; 616 §3; 620; 624 §1),
- monastero (cc. 609 §2; 614; 615; 616 §4; 625 §2; 628 §2, 1°; 630 §3; 637; 638 §4; 667 §§2-4; 684 §3; 688 §2 [2022]; 690 §2; 699 §2 [2022]; 1427 §§1-2),
- congregazione monastica (cc. 620; 1405 §3, 2°; 1427 §2; 1438, 3°),
- abate (c. 1427 §§1-2),
- abate primate (c. 620),
- mendicanti (c. 1265 §1).

- Il CIC non presenta definizioni di questi termini.
  - Presuppone che il lettore capisce a che cosa si riferiscono.
  - L'unica eccezione è forse il c. 613 §2 che potrebbe essere considerato una definizione del termine "casa autonoma".
  - Alcune altre definizioni sono state aggiunte da *CO*; riguardano i termini "monaca" (*CO* 1), "monastero autonomo" (*CO* 6) e "congregazione monastica" (*CO* 12).
    - Alla luce dello scopo di *CO*, si può capire che queste definizioni fanno riferimento solo a istituti femminili. In modo analogo, però, le definizioni possono essere applicate anche agli istituti maschili o misti.
    - A parte queste definizioni, *CO* definisce anche alcuni altri termini che, però, non si trovano nel CIC; cf. il paragrafo di questo corso sul governo e sui raggruppamenti di monasteri (§ 16).
- Per comprendere la tipologia degli IR, è utile leggere il CIC alla luce della tipologia usata dall'*AnnPont*.
  - Come abbiamo visto, la tipologia dell'*AnnPont* è diversa nelle sezioni sugli IR maschili e quelli femminili.
  - Per quanto riguarda gli IR maschili, la tipologia dell'*AnnPont* segue lo sviluppo storico.
  - Per quanto riguarda, invece, gli IR femminili, prende come criterio la struttura di governo.
  - In modo semplificato, la tipologia usata nell'*AnnPont* può essere riassunta così:

IR maschili
- Ordini
  - Canonici regolari
  - Monaci
  - Ordini mendicanti
  - Chierici regolari
- Congregazioni

IR femminili
- Ordini e istituti con case autonome
- Istituti centralizzati

La tipologia degli istituti religiosi

	istituti maschili	istituti femminili
canonici regolari	✓	✓
monaci	✓	✓
mendicanti	✓	✓
chierici regolari	✓	—
congregazioni	✓	✓

- Per quanto riguarda gli IR femminili, la tipologia dell'*AnnPont* nasconde il fatto che *de facto* una tipologia simile a quella degli ordini maschili esiste anche fra gli IR femminili:
  - Ai canonici regolari corrispondono le canonichesse regolari, per es. le canonichesse regolari lateranensi.
  - Ai monaci (per es., benedettini, cistercensi, certosini) corrispondono le rispettive monache (per es., benedettine, monache cistercensi, certosine).
    - Come vedremo – cf. la sezione e) –, bisogna, però, fare attenzione al fatto che il termine "monache" (*moniales*) si usa anche per altri IR femminili.
  - Agli ordini mendicanti (per es., francescani, domenicani, carmelitani) corrispondono le rispettive monache (per es., monache francescane, domenicane, carmelitane).
  - Solo nel caso dei chierici regolari non esistono ordini femminili corrispondenti.
    - È una conseguenza naturale del fatto che l'esercizio dell'ordine sacro è un elemento costitutivo dei chierici regolari.
    - Quanto detto qui non impedisce il fatto che ci sono IR femminili che cercano di imitare gli IR dei chierici regolari in tutto eccetto quanto riguarda l'ordine sacro. Tali IR femminili, tuttavia, non sono stati eretti come ordini, ma come congregazioni.
- È certamente possibile che istituti maschili e femminili della stessa famiglia appartengono a tipi diversi.
  - Per es., i redentoristi sono una congregazione, mentre le redentoriste sono un ordine.
  - Inoltre ci sono molti IR di "benedettine", "francescane", "domenicane", "carmelitane" ecc. che non sono ordini, ma congregazioni.

B. IR composti da case autonome o da monasteri

a) IR con case autonome / IR centralizzati

- Nel primo millennio, le case religiose erano di regola indipendenti fra di loro. Di conseguenza, il superiore della casa non aveva alcun altro superiore al di sopra di sé. Aveva, dunque, una posizione abbastanza forte.
- Anche quando le case si radunarono fra di loro (per es., in congregazioni monastiche), il rispettivo superiore del raggruppamento otteneva di regola solo una potestà assai limitata. Il superiore locale conservava una notevole potestà.
- In una parte degli IR, questa struttura è stata mantenuta fino ad oggi.

- Le norme del CIC sugli IR, però, presuppongono come caso normale una struttura centralizzata, nella quale esiste un superiore generale e nella quale i superiori locali hanno una competenza piuttosto limitata.
    - Quest'approccio del CIC è comprensibile, considerando che nel frattempo circa il 90 % dei religiosi appartengono a istituti con tale struttura centralizzata.
- Nel CIC, gli IR che conservano un'autonomia alta delle singole case vengono trattati, invece, come un caso eccezionale.
    - Il CIC prende questo caso in considerazione tramite il concetto di "casa autonoma" (*domus sui iuris*).
    - L'elemento caratteristico della casa autonoma viene descritto nel c. 613 §2: il superiore di tale casa è contemporaneamente anche superiore maggiore.
    - L'autonomia della casa autonoma non è totale.
        - Ovviamente è sottomessa al papa.
        - È anche possibile che al di sopra del superiore locale (che è contemporaneamente superiore maggiore) c'è un altro superiore maggiore. A questo riguardo esiste una grande varietà, come vedremo nel § 16.

Istituti con o senza case autonome

<table>
<tr><th></th><th>religiosi</th><th>religiose</th></tr>
<tr><td>canonici regolari</td><td colspan="2" rowspan="2">case autonome</td></tr>
<tr><td>monaci</td></tr>
<tr><td>mendicanti</td><td rowspan="3">senza case autonome</td><td>—</td></tr>
<tr><td>chierici regolari</td><td>case autonome</td></tr>
<tr><td>congregazioni</td><td></td></tr>
</table>

- Il c. 613 §1 cerca di spiegare quali sono gli IR con case autonome. Fa riferimento alle case dei canonici regolari e dei monachi, aggiungendo la clausola "a meno che le costituzioni non dicano altrimenti".
    - Per quanto riguarda gli IR maschili, questa spiegazione corrisponde ai fatti.
    - Fra gli IR femminili con case autonome, invece, ci sono non solo le canonichesse regolari e gli IR femminili che corrispondono ai monaci, ma anche le monache degli ordini mendicanti; esistono anche alcune (poche) congregazioni religiose con monache di voti semplici, ma con case autonome.[114]
    - Il fatto che le case autonome sono più frequenti fra gli IR femminili si spiega con lo sviluppo storico che abbiamo studiato nel §2 del nostro corso. Per secoli le

[114] Congregazioni religiose di monache con voti semplici solo almeno le adoratrici del preziosissimo sangue (cf. *DIP* 1, 113) e le passioniste (cf. *DIP* 6, 1234). Nel 2018 la CIVCSVA eresse la congregazione dei monasteri delle monache passioniste, applicando la cost. ap. *Vultum Dei quaerere*; il decreto di erezione è accessibile online. – L'esistenza di congregazioni religiose di monache con voti semplici, ma con case autonome è ovviamente la ragione per la quale la rispettiva sezione dell'*AnnPont* è intitolata: "Ordini e istituti con case autonome" (cioè, non solo "ordini").

autorità ecclesiastiche avevano imposto alle religiose una vita di clausura, anche in un periodo storico in cui i corrispondenti religiosi maschili avevano già creato istituti di carattere centralizzato con maggiore mobilità.
    - Dunque, per quanto riguarda la situazione effettiva degli IR femminili con case autonome, il c. 613 §1 non è fatto bene, perché elenca solo canonici regolari e monaci, tacendo sull'esistenza delle case autonome delle monache degli ordini mendicanti e delle monache che appartengono a congregazioni.
- Come già menzionato diverse volte, l'*AnnPont* distingue gli IR femminili in due categorie: gli IR con case autonome e gli IR centralizzati.
    - Abbiamo appena spiegato che cosa è una casa autonoma.
    - Non esiste, invece, una definizione ufficiale del termine "istituto centralizzato".[115]
    - Il termine si può spiegare così: un IR femminile si chiama centralizzato quando ha una superiora generale con la potestà normale di una superiora generale come descritta al c. 622, cioè con la potestà "da esercitare secondo il diritto proprio, su tutte le province dell'istituto, su tutte le case e su tutti i membri".
    - Nell'ambito degli IR maschili, una distinzione chiara in IR con case autonome e IR centralizzate non funzionerebbe bene. In effetti, esiste la possibilità di un IR con case autonome che è comunque diviso in province; cf. § 16 E, d).
- Fuori dell'ambito degli IR, esiste anche una SVA con case autonome. Si tratta dell'Oratorio di Filippo Neri (cf. § 10 J).

b) Monasteri

Istituti religiosi composti da monasteri

<table>
<tr><th></th><th>religiosi</th><th>religiose</th></tr>
<tr><td>canonici regolari</td><td>case autonome</td><td rowspan="3">monasteri</td></tr>
<tr><td>monaci</td></tr>
<tr><td>mendicanti</td><td rowspan="3">senza case autonome</td></tr>
<tr><td>chierici regolari</td><td>—</td></tr>
<tr><td>congregazioni</td><td>monasteri</td></tr>
</table>

- Per quanto riguarda gli IR maschili, il termine "monastero" si riferisce alle case dei monaci.[116]
    - Le case dei canonici regolari maschili normalmente non vengono chiamate "monasteri".
        - Certamente, nella storia ci sono stati casi in cui anche case dei canonici regolari venivano chiamate "monasteri".
        - Tuttavia, il diritto vigente dei canonici regolari normalmente non usa questo termine.
        - Inoltre, una parte delle norme del CIC sui monasteri non corrisponde bene alla natura degli ordini di canonici regolari.
- Per quanto riguarda, invece, gli IR femminili, il termine "monastero" ha assunto un significato più ampio. In effetti, tutte le case degli IR femminili con case autonome vengono chiamate "monasteri".

---

[115] Durante la preparazione del Codice, si prevedeva una definizione del termine; cf. *Communicationes* 16 (1984) 237 e 239; tuttavia, la definizione non è rimasta nel testo definitivo.
[116] Durante l'elaborazione del Codice si prevedeva una definizione corrispondente; cf. *Communicationes* 27 (1995) 249, canon tertius.

- Se un monastero è una casa autonoma si chiama monastero autonomo (*monasterium sui iuris*). A parte i monasteri autonomi esistono anche i monasteri dipendenti; cf. § 16 B, d).
- A parte quanto detto sopra, i monasteri – in conformità con la tradizione dei rispettivi IR – hanno le seguenti caratteristiche tipiche (che, però, non si verificano in tutti i casi):
    - I membri si obbligano alla *stabilitas loci*.
        - Non si tratta solo di un obbligo, ma anche di un diritto: contro la sua volontà il membro non può essere trasferito da un monastero a un altro.
        - Una conseguenza di questa caratteristica solo le norme per il passaggio da un monastero a un altro (c. 684 §3).
    - Paragonato con altre case religiose, si dà maggiore importanza alla clausura.
        - Il c. 667 §§2-4 fa riferimento a questo fatto.
    - Una parte dei monasteri si dedicano in un modo particolare alla contemplazione.
        - Il c. 667 §§2-3 fa riferimento a questo fatto.
- Considerando l'alto livello di autonomia dei monasteri, sorge la domanda a chi spetta vigilare sul monastero.
    - A questo riguardo esistono soluzioni molto variegate che si rispecchiano in diverse norme del Codice e anche nei documenti extracodiciali sulle monache. Ne parleremo nel paragrafo sul governo dei monasteri (§ 16).

c) Paragone fra case autonome e monasteri

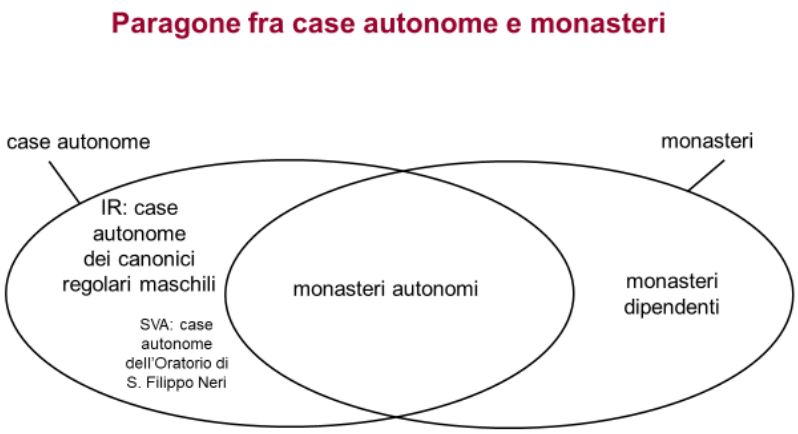

d) La congregazione monastica

- L'aggettivo "monastico" è derivato dalla parola "monaco". Si riferisce, dunque, allo stile di vita dei monaci.
- Nel diritto canonico, tuttavia, il senso dell'aggettivo è più ampio, in modo corrispondente a quello della parola "monastero".
- Perciò, in tutti gli istituti che sono composti da monasteri – cf. sopra, sezione b) – esiste la possibilità che diversi monasteri vengano congiunti in una congregazione monastica.
- Inoltre la dottrina è concorde che le norme del Codice sulle congregazioni monastiche si applicano anche alle congregazioni canonicali, cioè alle congregazioni di case di canonici regolari.[117]

[117] Cf. E. GAMBARI, *I religiosi nel codice: commento ai singoli canoni*, 150, nt. 18; V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, Venezia 2010[3], 351.

- Parleremo più in dettaglio delle congregazioni monastiche e canonicali nel paragrafo sul governo e sui raggruppamenti dei monasteri (§ 16).

e) Monache (*moniales*)

- Come spiegato nel paragrafo sulla terminologia (§ 5 D), l'origine della parola *moniales* è indipendente dalla parola *monachi*.
- Nel medioevo le parole *religiosae* e *(sancti)moniales* erano più o meno sinonimi.
- Quando (sin dal XIX secolo) i membri delle congregazioni (con voti semplici) furono riconosciuti come *religiosae*, la parola ***moniales*** ("monache") fu riservata alle religiose con voti solenni. Le religiose con voti semplici furono chiamate ***sorores*** ("suore").
- Quando la Santa Sede nel XIX concesse ad alcuni monasteri femminili la dispensa dall'obbligo di voti solenni (cf. sopra, § 2 J), continuava comunque il riconoscimento delle rispettive religiose come *moniales*.
- Considerando questi cambiamenti, il legislatore faceva fatica di offrire una definizione chiara del termine *moniales*.
    - Fra gli elementi indicati dal legislatore c'erano i voti solenni (cf. can. 488, 7° CIC1917), la "vita contemplativa canonica" (cf. cost. ap. *Sponsa Christi* del 1950, *Statuta generalia monialium*, art. I §1) oppure la vita contemplativa richiesta dall'istituto (SchemaIVC 1977, can. 105 §1). Esiste, però, la difficoltà che i diversi criteri non corrispondevano esattamente.
    - Come criterio unico i voti solenni non erano sufficienti:
        - "Esistono religiose di voti solenni, membri di istituti centralizzati di vita apostolica, come le religiose della Compagnia di Maria Nostra Signora, le Orsoline dell'Unione romana, le religiose dell'Ordine di Nostra Signora della Mercede, ecc., che non sono monache;
        - inoltre vi sono vere monache con voti semplici."[118]
    - Anche la vita contemplativa come tale non era sufficiente come criterio. Proprio per questo motivo si faceva riferimento alla "vita contemplativa canonica", un termine piuttosto pesante.
    - Infine, anche l'appartenenza ai monasteri era un criterio insufficiente. Ci sono, infatti, monasteri abitati non solo da monache, ma anche da "suore esterne" dello stesso istituto, che si dedicano meno alla preghiera nel coro e più ai lavori.
- Durante l'elaborazione del CIC1983 si voleva dare una definizione che, però, alla fine non fu assunta nel Codice.[119] Il silenzio del Codice su questa questione ha provocato un'incertezza fra gli autori.
- Secondo *CO* 1 "con il nome di monache, a norma del diritto, si intendono, oltre alle religiose di voti solenni anche quelle che nei monasteri professano voti semplici, sia perpetui che temporanei."
- Mentre è difficile offrire una definizione esatta del termine *moniales*, nella prassi di regola non esistono difficoltà: l'*AnnPont* nella sezione sugli IR femminili elenca gli "Ordini e istituti con case autonome". I membri di questi istituti (e solo di questi istituti) sono *moniales*, eccetto le "suore esterne" dei rispettivi monasteri laddove tale classe rara esiste ancora.

f) Monasteri nel diritto orientale

- Nel CCEO il capitolo sugli IR è intitolato: "I monaci e tutti gli altri religiosi".
- Dopo i canoni generali su tutti gli IR, seguono 71 canoni sui monasteri (cc. 433-503). Solo dopo seguono i canoni sugli ordini e sulle congregazioni.

---

[118] TORRES, *CpR* 93 (2012) 34.
[119] Sulle rispettive discussioni cf. *Communicationes* 13 (1981) 404; 27 (1995) 231-233; 253-255; 264-265; 270.

    - A questi si dedicano solo 50 canoni (cc. 504-553), che, però, includono diversi rinvii ai canoni sui monasteri.
    - Così il CCEO lascia capire che nelle Chiese orientali i monasteri sono l'esempio primario di IR.
        - Sarebbe però un errore pensare che tra i religiosi delle Chiese orientali vi siano principalmente monaci. Almeno per quanto riguarda i membri di istituti religiosi maschili di diritto pontificio, dall'*Annuarium statisticum* risulta che solo circa un quarto di essi sono monaci; gli altri appartengono a congregazioni clericali.
- Per la definizione del monastero il CCEO fa riferimento alla tradizione della vita monastica (c. 433 §1).
    - Il CCEO distingue fra monasteri autonomi e monasteri che dipendono da un monastero autonomo (cf. c. 433 §2).
    - Fuori dell'ambito dei monasteri, nel CCEO il concetto di casa autonoma non esiste.
- Un monastero può essere di diritto pontificio, di diritto patriarcale o di diritto eparchiale.
    - Il monastero di diritto patriarcale si chiama monastero **stauropegiaco** (c. 434).
        - Per quanto vedo, attualmente nelle Chiese cattoliche orientali esiste un unico monastero stauropegiaco, in Ucraina.[120]

C. Distinzioni secondo la natura dei voti

a) Chiesa latina

- Nel CIC1983 la distinzione fra ordini e congregazioni non viene più menzionata.
    - Questo, però, non vuol dire che il diritto canonico abbia completamente abbandonato questi termini.
        - Nell'*AnnPont* gli IR maschili continuano a essere presentati seconda questa distinzione.
        - Anche *CO* 79 parla ancora di "ordini".
- Continua a essere menzionata, comunque, la distinzione fra voti solenni e voti semplici (c. 1192 §2).
    - Il Codice, tuttavia, non collega più conseguenza giuridiche a questa distinzione.
- Il c. 668 §4 accenna al fatto che ci sono IR i cui membri per la natura dell'istituto devono compiere la rinuncia radicale ai loro beni.
    - Si tratta dell'obbligo che il diritto prima del CIC1983 prevedeva per i religiosi con voti solenni (cf. can. 581 §1 CIC1917), cioè per i membri degli ordini (a differenza delle congregazioni).
    - È interessante notare che la formulazione del c. 668 §4 attribuisce l'obbligo della radicale rinuncia ai beni non semplicemente al diritto proprio dell'istituto, ma alla natura dell'istituto. Questa formulazione sembra, dunque, presupporre che nonostante il fatto che la distinzione fra ordini e congregazioni non viene più menzionata, continua a esistere la distinzione fra istituti con natura diversa.
    - Ci si potrebbe chiedere se un ordine che finora ha voti solenni, potrebbe abolire la rinuncia radicale ai beni, senza perdere la caratteristica di essere un ordine.
    - Un'altra norma che riflette i due tipi di istituti è il 706 che tratta i beni di un religioso che è diventato vescovo.
- *CO* contiene molte norme che fanno riferimento alle monache di voti solenni. In effetti, però, le rispettive norme si riferiscono a tutte le monache con voti perpetui, anche se sono semplici (cf. *CO* 1-2).
- *CO* 3 ammette che "tutti i monasteri nei quali vengono emessi soltanto voti semplici possono chiedere alla Santa Sede la restaurazione dei voti solenni."

[120] https://en.wikipedia.org/wiki/Stauropegion

    - L'uso della parola "restaurazione" lascia capire che si riferisce a casi in cui il rispettivo monastero una volta nella storia aveva previsto voti solenni. Si spiega con le dispense concesse dalla Santa Sede nel XIX secolo (cf. § 2 J).
- Il fatto che il diritto proprio di un istituto fondato negli ultimi decenni preveda la rinuncia radicale ai propri beni, non comporta automaticamente il riconoscimento come ordine.
    - Lo dimostra l'esempio dei Francescani dell'Immacolata. Le loro costituzioni prevedono la rinuncia radicale ai beni.[121] Vengono, però, considerati una congregazione.

b) Chiese orientali

- A differenza del CIC1983, il CCEO ha conservato la distinzione fra ordini e congregazioni.
- Il criterio è il tipo di professione (c. 504).
    - Tuttavia, a differenza del CIC1983, il CCEO non usa la dicitura "voti solenni" e "voti semplici".
    - Si dice, invece, che la professione negli ordini "è equiparata alla professione monastica", mentre la professione nelle congregazioni non lo è.
        - Gli effetti della professione monastica nel diritto orientale (cc. 466-467 CCEO) sono gli stessi come gli effetti dei voti solenni nella Chiesa latina (c. 668 §4).

§ 12. Lo sviluppo di un istituto dalla nascita fino all'estinzione

- Fino a un certo grado, lo sviluppo di un istituto può essere paragonato a quello di un essere umano. In questo senso possiamo parlare della "nascita" e "crescita" di un istituto.
- Le norme sullo sviluppo di un istituto si trovano soprattutto nel titolo comune sugli IVC (cc. 578-585; 587; 589; 595). Queste norme si applicano anche alle SVA (cf. c. 732).
- Trattiamo in questo paragrafo inoltre il c. 621 sulle province di un IR. Anche questo canone si applica anche alle SVA (cf. c. 734).

A. La fase iniziale, prima della costituzione di un ente canonico

- La nascita di un nuovo istituto comincia con l'iniziativa di una o più persone che si sentono spinti di cominciare qualcosa di nuovo. Di regola, si parla del "fondatore", della "fondatrice" o dei "fondatori".
    - In questo periodo, i fondatori hanno spesso in mente alcuni obiettivi senza sapere esattamente come raggiungerli.
    - Tipicamente cercheranno aiuto da Dio nella preghiera e nel discernimento comune con gli amici.
    - Eventualmente cercheranno anche aiuto da parte di accompagnatori ed esperti.
- In ogni caso, i fondatori si sentono spinti a unire le forze con altri fedeli in un organismo organizzato.
    - Altrimenti rimarrebbe un progetto personale di alcune persone come individui.
- Già durante il periodo iniziale è possibile emettere voti o altri vincoli sacri.
    - Finché non esiste un riconoscimento del gruppo da parte dell'autorità ecclesiastica, tuttavia, non essendoci un superiore legittimo che potrebbe accettare i voti, può solo trattarsi di voti privati (c. 1192 §1).

[121] Costituzioni 2022, n. 32 §1.

- Man mano la prima generazione svilupperà un determinato stile non solo di collaborazione, ma anche di vita fraterna (sebbene non necessariamente nella forma di vita fraterna in comunità).
- Prima o poi la prima generazione svilupperà anche regole che già osservano.
    - All'inizio può trattarsi di regole non scritte.
- Eventualmente cercano anche un riconoscimento civile, in modo particolare per creare un ente che può essere titolare di fondi per il progetto comune.
- C'è all'inizio, comunque, un periodo con certe attività, ma ancora senza alcun riconoscimento da parte dell'autorità ecclesiastica.
- Tutto questo può essere completamente legittimo, e può anche continuare così senza il desiderio di ricevere un riconoscimento ecclesiale come nuovo ente canonico.
    - Tuttavia, dove tale desiderio non esiste, non può nascere un nuovo istituto.

B. Il carisma o patrimonio dell'istituto

- La fase iniziale ha grande importanza per lo sviluppo delle caratteristiche del nuovo istituto, riassunte nel c. 578 con la parola "patrimonio".
    - Come aspetti del patrimonio, questo canone menziona la natura, il fine, lo spirito, l'indole e le sane tradizioni dell'istituto.
    - Il diritto non definisce questi termini. Occorre, dunque, interpretarli secondo il senso letterale delle parole. Non è necessario fare distinzioni precise fra i cinque termini. Sembra che in modo approssimativo i termini possano essere spiegati come segue:
        - la **natura** dell'istituto sembra indicare la sua forma giuridica, per es. IR, SVA, ecc., forse anche le principali qualificazioni giuridiche, per es., istituto clericale o laicale;
        - il **fine** ovviamente significa lo scopo per il quale l'istituto è sorto e continua a servire;
        - lo **spirito** sembra indicare il modo di partecipare al mistero di Cristo, cioè il modo concreto di essere in rapporto con Dio;
        - l'**indole** sembra indicare la specie all'interno del genere che viene determinato dalla forma giuridica; per es., fra gli istituti religiosi ci sono quelli contemplativi, apostolici, caritativi, ecc.; non esiste un elenco fisso di possibili indoli;
        - le **sane tradizioni** sono i modi concreti di attuazione del patrimonio.
- Sorprende che il Codice non parla del "**carisma**" dell'istituto, né in questo canone né in alcun altro.
    - Sarebbe stata una parola idonea, perché proviene dalla Sacra Scrittura, soprattutto dalle lettere di San Paolo, riferendosi a un dono dato alla Chiesa dallo Spirito Santo.
    - I documenti del Concilio Vaticano II l'avevano usata diverse volte, sebbene non nel contesto della vita consacrata.
    - Anche il Codice non ha difficoltà di riconoscere la vita consacrata come un dono peculiare di Dio nella vita della Chiesa (cf. c. 574 §2).
    - In effetti, fino allo SchemaCIC1982 incluso, diversi canoni usavano la parola "carisma", tutti con riferimento agli istituti.

- Nell'ultima tappa della revisione del Codice, però, fatta nel 1982 da Giovanni Paolo II con un piccolo gruppo di vescovi, la parola fu eliminata dal Codice.[122]
- Il card. Umberto Betti, un religioso, ha rivelato di aver proposto questa eliminazione.[123] I suoi argomenti erano
  - il fatto che la parola fosse stata banalizzata,
  - il fatto che fu usata solo nei canoni sui religiosi ecc., mai sui laici, dando a pensare che i laici fossero cristiani di seconda classe,
  - l'opinione che fosse "più giusto parlare di 'spirito, natura, indole, fine'".
- Questi argomenti non convincono. È deplorevole che la proposta è stata accettata. Sarebbe stato più adeguato spiegare il patrimonio di un istituto anche con qualche riferimento al suo carisma.
- Ci sono, comunque, parecchi altri documenti della Santa Sede, pubblicati prima o dopo il CIC1983, che non esitano di parlare del carisma di un istituto.[124]

- Nella fase iniziale di un nuovo gruppo, il suo carisma è ancora plasmabile.
  - In modo particolare, il carisma può subire modifiche quando il gruppo entra in dialogo con l'autorità ecclesiastica in vista di un possibile riconoscimento.
  - Questo fatto dimostra che il carisma della fondazione come tale non si identifica con il carisma del fondatore o dei fondatori.
    - Anzi, anche nei casi in cui un fondatore, invece di aver ricevuto un dono di Dio, si rivela come ingannatore e criminale, è comunque possibile che la sua fondazione possiede un carisma e diventa un dono per la Chiesa.
  - Nella dottrina si usa il termine "istituzionalizzazione del carisma" per riferirsi al processo in cui il carisma della fondazione si inserisce nella Chiesa, nel contatto con l'autorità ecclesiastica, e alla fine viene racchiuso in documenti normativi.
- Mentre l'istituto si sviluppa nel corso della storia, bisogna tutelare il carisma originale; ne parleremo più avanti nella sezione sulle modifiche (cf. sezione I).

C. Gli statuti o il diritto proprio

- Il riconoscimento ecclesiale di qualsiasi gruppo come ente canonico, appartenente a una delle forme giuridiche previste dal diritto, presuppone la stesura di un documento scritto che contiene le norme giuridiche che caratterizzano il gruppo e il suo modo di agire (cf. cc. 117; 299 §3).

a) Statuti di un'associazione *in itenere*

- Prima di essere eretto come istituto con una delle forme di cui nel Libro II, parte III, il gruppo normalmente assumerà la forma giuridica di associazione (su questo tema cf. la prossima sezione, D).
  - Mentre si tratta di un'associazione, il documento scritto con le norme giuridiche principali viene chiamato "**statuti**" (cf. c. 304 §1).
  - Il riconoscimento (*recognitio*, c. 299 §3) o l'approvazione (*probatio* o *approbatio*, cc. 322 §2; 314) degli statuti è un presupposto per poter ricevere la forma giuridica di associazione.

---

[122] La parola "carisma" si trova nella versione italiana del c. 303, come traduzione di *spiritus*.
[123] U. BETTI, «Appunto sulla mia partecipazione alla revisione ultima del nuovo Codice di Diritto Canonico», in: *Il processo di designazione dei Vescovi* (Utrumque Ius 27), Roma 1995, 32 e 41-42.
[124] Un elenco dei documenti che usano il termine viene presentato da: N. HAUSMAN, «Il carisma nel magistero contemporaneo», *Vita Consacrata* 62 (2026) 5-22.

- A rigore, le norme del c. 587 sul diritto proprio di un istituto non valgono per gli statuti di un'associazione.
    - Ciò nonostante, nel caso di un'associazione *in itinere* è raccomandabile prendere già dall'inizio le norme del c. 587 come punto di orientamento per la stesura degli statuti.
    - In modo particolare, per le associazioni non esiste un obbligo di distinguere due livelli di norme.
        - È, tuttavia, molto raccomandabile distinguere le norme già dall'inizio in due livelli, cioè un livello più alto costituito dagli statuti approvati dall'autorità competente, e un livello di norme subordinate le cui modifiche non necessitano di approvazione.
        - Questo permette all'associazione una maggiore flessibilità.
        - Inoltre rende l'associazione più preparata per il momento in cui desidera assumere una delle forme di cui nel Libro II, parte III.
    - È evidente che l'associazione non può ancora usare per sé stessa uno dei nomi riservati alle forme giuridiche di cui nel Libro II, parte III.
        - In modo particolare, non è neanche lecito usare il termine "religiosi" per i membri di un'associazione che ha l'intenzione di diventare IR.
    - Per i dettagli delle sue attività, tuttavia, è lecito usare già la terminologia prevista dal Codice per gli istituti, per es., i termini "noviziato", "maestro dei novizi", "novizi", "postulanti", "capitolo generale", "costituzioni", "superiore", "superiore generale", "professione", "sodali professi".
        - Anzi, l'elenco dei documenti che la Santa Sede richiede da un'associazione che desidera diventare IR (cf. sotto, sezione E), presuppone che l'associazione usa già questa terminologia.
    - Per il caso specifico di associazioni che desiderano un giorno diventare un istituto di vita consacrata composto da un ramo maschile e un ramo femminile, la CIVCSVA nel 2002 ha preparato uno schema degli statuti.
        - È stato pubblicato nella letteratura, nella versione francese.[125]

b) Diritto proprio di un istituto

- Dal momento in cui l'ente viene eretto con una delle forme di cui nel Libro II, parte III, non si parla più di "statuti", ma di "**diritto proprio**".
    - Il diritto proprio viene trattato nel c. 587 §§1-4.
    - Distingue due livelli di norme all'interno del diritto proprio, le costituzioni e le norme subordinate alle costituzioni.
- Si può discutere la domanda se le norme del diritto proprio – in modo particolare in un istituto che può esercitare potestà di governo ai sensi del c. 596 §2 – possono essere considerate leggi nel senso dei cc. 7-22. Tratteremo questa domanda nel paragrafo del nostro corso sulla potestà dei superiori e dei capitoli (§ 15 A).

(i) Il documento normativo principale: le costituzioni

- Il documento principale del diritto proprio viene chiamato "codice fondamentale o **costituzioni**".
    - A parte qualche privilegio concesso a alcuni istituti (cf. le informazioni alla fine di questa sezione), le costituzioni necessitano dell'approvazione da parte della competente autorità della Chiesa, anche per le loro modifiche.
- Il Codice non spiega a chi spetta emanare le costituzioni.

---

[125] R. FUSCO – G. ROCCA (eds.), *Nuove forme di vita consacrata*, Roma 2010, 268-272.

- È, però, chiaro che questo compito spetta al capitolo generale dell'istituto.
- Il capitolo generale, infatti, ha la suprema autorità nell'istituto (c. 631 §1). Sarebbe contradditorio lasciare la potestà di emanare il codice fondamentale, cioè le costituzioni, a un organo inferiore.
    - Certamente, l'autore delle costituzioni in senso letterario può essere un altro, per es., un fondatore.
- È evidente che prima dell'erezione di un nuovo istituto non esiste ancora un capitolo generale dell'istituto come tale. In questa situazione il compito di decidere sul testo delle costituzioni spetterà tipicamente all'organo corrispondente dell'associazione che desidera diventare istituto.

- Per gli istituti che adottano una delle regole classiche (di Agostino, Benedetto ecc.), il codice fondamentale è in primo luogo la regola adottata.
    - Nella Chiesa latina, i principali esempi sono la Regola di Agostino, la *Regula Benedicti*, la Regola di S. Francesco, la *Formula instituti* dei gesuiti.
    - Tuttavia, queste regole non vengono aggiornate. Perciò, nei rispettivi istituti non è sufficiente considerare come costituzioni nel senso del c. 587 §1 solo la Regola; ci vuole almeno un secondo documento che contiene i contenuti che vengono richiesti oggi e che può essere aggiornato quando è necessario.
- Le costituzioni devono contenere:
    - gli elementi necessari per ogni tipo di statuti (cf. c. 94 §1), inclusi il nome dell'ente, la sua sede (cf. c. 595 §1), il suo fine e gli organi che lo rappresentano;
    - il patrimonio dell'istituto come descritto nel c. 578 (cf. sopra 12 B), o almeno gli aspetti giuridici di questo patrimonio;
    - "le norme fondamentali relative al governo dell'istituto e alla disciplina dei membri, alla loro incorporazione e formazione, e anche l'oggetto proprio dei sacri vincoli" (c. 587 §1).
    - Inoltre parecchi canoni del Libro II, parte III, contengono indicazioni dettagliate di elementi che devono essere inclusi nelle costituzioni (oppure nel diritto proprio in genere).
        - Diversi autori hanno composto elenchi di questi canoni.[126]
    - Già un canone che attribuisce un affare al "superiore competente" comporta il compito del diritto proprio di chiarificare questa competenza.
    - La formula di professione usata in un istituto nonché eventuali adattamenti del rito liturgico necessitano dell'approvazione del Dicastero per il culto divino.[127]
        - Sembra, però, che la prassi reale sia piuttosto quella di includere semplicemente la formula della professione nelle costituzioni.
- A norma del c. 587 §3, nelle costituzioni "siano adeguatamente armonizzati gli elementi spirituali e quelli giuridici; tuttavia non si moltiplichino le norme senza necessità."
    - Questa norma si spiega con l'esperienza storica.
    - Nelle grandi regole classiche ci sono molti contenuti spirituali, ma – da una prospettiva moderna – molte lacune riguardo agli aspetti giuridici.
    - D'altra parte, per le costituzioni scritte sin dal XIX secolo, la Santa Sede aveva piuttosto vietato l'inserimento di elementi spirituali. Oggi quella prassi è

---

[126] Per es., A. GUTIÉRREZ, «El nuevo Código de derecho canónico y el derecho interno de los institutos de vida consagrada», *Informationes SCRIS* 9/1 (1983) 108-113; A. MONTAN, «Costituzioni. Attenzioni giuridiche», *Sequela Christi* 32/2 (2006) 183-186. Riguardo gli IS, lo stesso Dicastero nel 1984 ha composto un elenco; è accessibile in: *Sequela Christi* 37/2 (2011) 163-167. Cf. anche: Y. SUGAWARA, «Il ruolo delle costituzioni negli istituti di vita consacrata (can. 587)», Periodica 98 (2009) 689-691.

[127] SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO, decreto, prot. n. 200/70, 2 febbraio 1970, *AAS* 62 (1970) 553; cf. anche: *Ordo professionis religiosae*, Editio typica 1970, Appendix: Exemplar formulae professionis.

considerata erronea, perché rendeva invisibili le differenze fra i carismi degli istituti.
    - Considerando queste esperienze storiche, il c. 587 §3 chiede un equilibrio fra elementi spirituali e giuridici.
- Per quanto riguarda i monasteri delle Chiese orientali, per il principale documento di un monastero il CCEO usa il termine ***typicum***.
    - In merito agli IR, si parla di *typicum vel statuta*.
- L'approvazione delle costituzioni spetta alla competente autorità ecclesiastica (c. 587 §2).
    - Perché un gruppo possa essere eretto come istituto di diritto diocesano, ci vuole l'approvazione delle costituzioni da parte del vescovo diocesano.
        - Se il vescovo ha l'impressione che si tratta di una nuova forma di vita consacrata, deve contattare la Santa Sede, dato che l'approvazione di nuove forme è riservata a essa (c. 605).
    - Mentre l'istituto rimane di diritto diocesano, anche l'approvazione delle modifiche spetta al vescovo diocesano.
        - Senza l'approvazione, le modifiche non possono entrare in vigore.
    - Perché l'istituto possa essere trasformato in istituto di diritto pontificio, ci vuole l'approvazione delle costituzioni da parte della Santa Sede.
        - Tale approvazione è necessaria anche per le successive modifiche.
    - In secoli passati, la Santa Sede aveva concesso ad alcuni istituti la potestà di cambiare le loro costituzioni senza aver bisogno di un'approvazione da parte della Santa Sede.
        - Oggi, tale privilegio spetta ancora ai crocigeri[128], premostratensi, carmelitani, domenicani, agostiniani e gesuiti.[129]
        - Bisogna, però, notare che il primo elemento delle costituzioni (nel senso del c. 587 §1) di questi ordini sono le rispettive regole il cui testo non viene più cambiato.
        - I privilegi di poter cambiare le "costituzioni" si riferiscono, dunque, solo al secondo elemento delle costituzioni (nel senso del c. 587 §1), cioè al documento del diritto proprio intitolato "costituzioni".
        - Benché questi ordini possano modificare queste costituzioni in modo autonomo, si tratta di norme del primo livello.
- In senso ampio, alle norme del primo livello appartengono anche eventuali libri liturgici propri dell'istituto, nonché il calendario proprio (per le feste proprie). Questi documenti richiedono la *recognitio* da parte della Sede apostolica (cf. c. 838 §2 [2017]), cioè del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti.

(ii) Le norme subordinate

- Le norme subordinate del diritto proprio vengono descritte nel c. 587 §4, usando l'espressione "altri codici".
    - Nella prassi, il documento primario di questo livello subordinato viene spesso chiamato "**direttorio**".[130]
- I documenti di questo livello non hanno bisogno dell'approvazione da parte dell'autorità ecclesiastica.
    - Possono, dunque, essere cambiati in modo autonomo. Questo permette all'istituto una maggiore flessibilità.

---

[128] Costituzioni 2022, n. 30.6.
[129] Per le informazioni su tali privilegi cf. .
[130] Cf. PAOLO VI., m. p. *Ecclesiae sanctae*, II, Pars I, 14; *Communicationes* 6 (1974) 77.

- Riduce anche la mole di lavoro per le autorità cui spetta l'approvazione delle costituzioni.

- Il fatto che si tratta di norme subordinate non comporta una forza vincolante minore. A questo riguardo, non c'è differenza fra le costituzioni e le altre norme (cf. c. 598 §2).
- Come è evidente, le norme subordinate non devono essere contrarie alle costituzioni.
  - Per analogia con il c. 135 §2, norme subordinate che fossero contrarie alle costituzioni sarebbero invalide.
  - Altrimenti l'istituto, tramite norme subordinate contrarie alle costituzioni, potrebbe sottrarsi a quanto approvato dalla competente autorità ecclesiastica. Questo ovviamente non è ammissibile.
  - In modo particolare, le norme subordinate non possono permettere che i superiori concedano eccezioni da determinate norme delle costituzioni. Se un istituto desidera tale potestà dei superiori, deve inserirla nelle stesse costituzioni.
- Spetta al diritto proprio determinare chi possiede la potestà di emanare le norme subordinate.
  - A questo riguardo, le determinazioni principali devono esse incluse nelle costituzioni.
- Non ci sono norme che prescrivono determinati contenuti che devono essere necessariamente essere trattati nelle norme subordinate invece delle costituzioni.
  - Come già menzionato, parecchi canoni del Libro II, parte III, contengono indicazioni dettagliate di elementi che devono essere inclusi nelle costituzioni oppure nel diritto proprio in genere.
    - Quando si richiede che un contenuto deve essere incluso nel diritto proprio in genere, spetta all'istituto decidere se preferisce includere tali contenuti nelle costituzioni o nelle norme subordinate.
  - Un esempio tipico per le norme subordinate è un documento che descrive il programma di formazione nell'istituto (oppure diversi documenti per le singole tappe della formazione; cf. § 19 E).
  - Altri esempi sono documenti che trattano:
    - la procedura del capitolo generale (cf. c. 631 §2) e degli altri capitoli;
    - l'amministrazione dei beni temporali.
  - Inoltre, è possibile emanare documenti subordinati non solo per l'istituto intero, ma anche per singole parti, per es., per una provincia.

(iii) L'interpretazione autentica del diritto proprio

- Tramite le *Normae secundum quas* del 1901 la Santa Sede aveva riservato a sé stessa la facoltà di interpretare le costituzioni delle congregazioni religiosi. Successivamente questa riserva fu estesa anche agli ordini.[131] Fu, però, tolta dal CIC1983. Oggi il diritto universale non contiene più alcuna riserva della competenza per l'interpretazione autentica delle costituzioni.
- In linea di principio, chi ha emanato una norma, possiede anche la potestà di interpretarla in modo autentico (cf. c. 16 §1).
- Tuttavia, il diritto proprio può affidare questa competenza anche ad altri.
  - Per es., le costituzioni possono attribuire la competenza di interpretarle in modo autentico al moderatore supremo con il consenso del suo consiglio.
  - D'altra parte, le costituzioni potrebbero anche riservare la competenza per la loro interpretazione autentica all'autorità ecclesiastica. In effetti, molte costituzioni conservano la prassi precedente al CIC1983 e riservano la loro interpretazione alla Santa Sede.

[131] La riserva veniva ancora menzionata nel documento *Essential Elements* del 31.5.1983 (III §16).

(iv) La dispensa dalle norme del diritto proprio

- Si può distinguere fra le dispense concesse dall'autorità ecclesiastica esterna e le dispense concesse dai superiori dell'istituto.
- Come è evidente, i dicasteri competenti della Santa Sede possono dispensare dalle norme del diritto proprio di tutti gli istituti.
- Inoltre, a norma del c. 595 §2 il vescovo diocesano può dispensare dal diritto proprio di un istituto di diritto diocesano.
    - In merito alle questioni della competenza del vescovo cf. § 18 D, a) (ii).
- Ogni Ordinario può dispensare in casi di emergenza a norma del c. 87 §2.
- A parte questo, la potestà dei superiori di concedere dispense dipende dal diritto proprio.
    - Una norma tipica sarebbe questa: il moderatore supremo con il consenso del suo consiglio può dispensare dalle norme delle costituzioni e di tutto il diritto proprio, con l'eccezione delle norme procedurali che lui stesso deve osservare.
    - A parte la potestà degli Ordinari di cui al c. 87 §2 ed eventuali potestà attribuite dal diritto proprio, i superiori non possono dispensare dal diritto proprio.
    - Anche il capitolo generale, benché sia l'autore delle costituzioni, non può dispensare da esse.
        - Altrimenti ci sarebbe il rischio di un abuso: il capitolo potrebbe prevedere una norma nelle costituzioni, approvate dalla competente autorità, ma poi dispensare dalla stessa norma, ingannando così l'autorità esterna sulla prassi reale.
    - In modo corrispondente, senza il consenso dell'autorità ecclesiastica il capitolo generale non può nemmeno autorizzare altri (per es., il moderatore supremo) a dispensare dalle costituzioni.
    - Dispense da tutte le altre norme del diritto proprio, invece, possono essere concesse dall'autore delle rispettive norme o dall'organo al quale l'autore delle norme ha dato tale potestà.
        - Per es., il capitolo generale può concedere al moderatore supremo la potestà di concedere dispense dalle norme della *ratio formationis*.

D. L'associazione *in itinere*

- Teoricamente è possibile e legittimo che un gruppo senza alcun riconoscimento giuridico venga subito eretto come istituto con una delle forme di cui nel Libro II, parte III.
- È da notare, però, che il DIVCSVA aspetta la presenza di almeno 40 membri incorporati come presupposto di tale erezione (cf. sotto, sezione E).
    - Raggiungere il numero di 40 membri di solito richiede molti anni.
    - Normalmente un gruppo non vorrà rimanere senza alcun riconoscimento canonico durante questi anni.
- Per il periodo provvisorio sin dal primo riconoscimento fino all'erezione come istituto, la forma giuridica idonea sarà praticamente sempre quella di **associazione**.
    - In linea generale, a una tale associazione si applicano le stesse norme che si applicano anche ad altre associazioni, cioè i cc. 298-329.
- Di per sé, sono accessibili per un nuovo gruppo tutte le forme di associazione, in modo particolare quelle di:
    - associazione privata senza personalità giuridica,
    - associazione privata con personalità giuridica,
    - associazione pubblica.

- L'atto con cui l'autorità ecclesiastica costituisce una nuova associazione si chiama "riconoscimento" in caso di un'associazione privata (c. 299 §3) e "erezione" in caso di un'associazione pubblica (c. 312 §1).
    - In ogni caso tale atto presuppone la presentazione di statuti e la loro approvazione (cf. sopra, § 12 C).
    - È possibile concedere l'approvazione degli statuti e il riconoscimento o l'approvazione dell'associazione in un unico decreto.
- Il periodo in cui un gruppo si organizza come associazione è il periodo tipico in cui l'autorità ecclesiastica ha il **compito di discernere l'autenticità del carisma**.
    - Con altre parole, spetta all'autorità – nel primo momento tipicamente al vescovo diocesano – esaminare se il gruppo può essere considerato veramente un dono dello Spirito Santo per la Chiesa, e in caso di difficoltà, aiutare il gruppo a trasformarsi per poter diventare tale dono.
    - Per offrire alcuni criteri fondamentali per tale discernimento, il documento *Mutuae relationes* del 1978 aveva formulato:
        - "Per dare ... un giudizio sulla genuinità di un carisma, si presuppongono le seguenti caratteristiche:
            - a) una singolare sua provenienza dallo Spirito, distinta, anche se non separata, dalle peculiari doti personali, che si manifestano nel campo operativo e organizzativo;
            - b) un profondo ardore dell'animo di configurarsi a Cristo per testimoniare qualche aspetto del suo mistero;
            - c) un amore costruttivo verso la Chiesa, che assolutamente rifugge dal provocare in essa qualsiasi discordia."
- Se l'associazione dichiara la sua intenzione di diventare un giorno IVC o SVA, nella prassi della Santa Sede si parla di un'**associazione *in itinere*** (= in cammino).
    - Nel 2022 questo termine appare in un *rescriptum ex audientia Ss.mi* (cf. sotto).
    - Nella Curia Romana, la competenza per una tale associazione spetta al DIVCSVA (*PE* art. 127).
    - Se all'inizio tale associazione veniva costituita come associazione privata, normalmente la Santa Sede aspetta che prima o poi venga eretta in **associazione pubblica**, prima di assumere una delle tre forme di cui nel Libro II, parte III.
        - Lo richiede esplicitamente il direttorio *Apostolorum successores* (n. 107).
    - Riguardo agli IS, la CIVCSVA nel 1998 ha pubblicato un documento intitolato "Primi passi per la fondazione di un istituto secolare di diritto diocesano".[132] Anche questo documento esprime l'aspettativa di erigere un'associazione pubblica.
        - Chiede (n. 3) che il vescovo, prima di erigere un'associazione in itinere, deve esaminare i seguenti aspetti:
            - la natura del carisma,
            - l'autenticità di vita,
            - l'utilità del gruppo,
            - la vitalità del gruppo,
            - la stabilità del gruppo.
        - Chiede che nel decreto di erezione dell'associazione si inserisca la frase "... in vista di essere eretta in Istituto Secolare di diritto diocesano".

[132] In: *Sequela Christi* 37/2 (2011) 170-171.

- Per poter erigere legittimamente un'associazione pubblica in vista di diventare IVC o SVA, il vescovo ha bisogno della **licenza scritta del DIVCSVA**.
    - Questo requisito è stato introdotto tramite un rescritto di papa Francesco del 15 giugno 2022, a richiesta del DIVCSVA.
    - L'introduzione dell'obbligo di tale licenza è un indizio dell'impressione della Santa Sede che nel passato i vescovi avevano concesso tali erezioni troppo facilmente, senza la debita diligenza.
- I membri dell'associazione possono già emettere **voti**.
    - Tuttavia, dato che non si tratta ancora di un IR, non si tratta neanche di voti religiosi.
    - Si potrebbe discutere se un presidente di un'associazione pubblica possa essere un "superiore" nel senso del c. 1192 §1. In questo caso i voti potrebbero già essere voti pubblici, sebbene non voti religiosi.
    - Nella prassi, però, il DIVCSVA afferma che nelle associazioni si emettano solo voti privati.[133]
- Anche quando un'associazione soddisfa tutti i requisiti per diventare IVC o SVA, non esiste un obbligo di presentare tale richiesta. È legittimo rimanere associazione.
    - Quando Pio XII introdusse gli istituti secolari, non riconobbe questa libertà. Chiese che tutte le associazioni che potevano essere riconosciute come istituti secolari assumessero effettivamente questa forma giuridica.[134] Alla luce del diritto di associazione (cf. c. 215), tuttavia, un tale approccio non è più legittimo.

E. L'erezione di un istituto di diritto diocesano

- L'erezione di un nuovo IVC o SVA da parte del vescovo diocesano viene trattata nel c. 579, un canone modificato da papa Francesco nel 2020.
    - Normalmente un nuovo istituto nasce in quanto istituto tramite l'erezione da parte del Vescovo diocesano.
        - Al c. 579 la clausola "nel proprio territorio" accenna al fatto che non può erigere un nuovo istituto chi governa una Chiesa particolare che non ha carattere territoriale.[135]
    - Il c. 589 accenna alla possibilità di un istituto che viene eretto direttamente dalla Santa Sede, in quanto questo canone non menziona solo la possibilità di un'approvazione (di un istituto di diritto diocesano) da parte della Santa Sede, ma anche quella di un'erezione (diretta) da parte della Santa Sede.
        - In effetti, la Pontificia Commissione *Ecclesia Dei* durante il periodo in cui esisteva (1988-2019) aveva eretto alcuni nuovi istituti che non erano stati eretti precedentemente come istituti di diritto diocesano.
        - A parte tali casi isolati, però, un'erezione diretta da parte della Santa Sede non avviene più.
    - Per poter erigere un nuovo istituto, il vescovo – a norma della nuova versione del canone introdotta nel 2020 – necessita della licenza scritta da parte della Santa Sede.
        - Senza tale licenza, l'erezione sarebbe non solo illecita, ma anche invalida.
- Sorge la domanda quali tipi di IR possono essere eretti dal vescovo.
    - Secondo il can. 492 §1 CIC1917 il vescovo poteva erigere solo nuove congregazioni, non nuovi ordini.

---

[133] Ivi, n. 5, 1).
[134] Cf. Pio XII, m. p. *Primo feliciter*, n. 4.
[135] Cf. *Communicationes* 18 (1986) 184-185.

    - Sotto il CIC1917 i vescovi neanche erigevano nuovi IR con case autonome.
    - Tuttavia, il CIC1983 non impone dei limiti.
    - *De facto*, la Santa Sede ha autorizzato l'erezione di qualche monastero di diritto diocesano.[136] Sembra che si tratti di religiosi con voti solenni, cioè di membri di ordini.[137]
- Come presupposto per la concessione della licenza, il DIVCSVA richiede una **documentazione** dettagliata.
    - Il dicastero comunicherà l'elenco dei documenti richiesti quando un'associazione esprime il desiderio di diventare IVS o SVA.
    - La versione del 2007 dell'elenco per un futuro IR è stata pubblicata nella letteratura.[138]
        - In uno dei punti si legge: "Per erigere un Istituto religioso di diritto diocesano si richiedono almeno 40 membri professi, la cui maggior parte deve essere di voti perpetui."
    - I requisiti per un futuro IS o una SVA sono simili.[139]
- Quando il dicastero concede al vescovo la licenza per l'erezione dell'istituto, gli invia anche indicazioni su come procedere[140]:
    - Spesso il dicastero invierà anche *animadversiones* sul testo delle costituzioni, chiedendo di esaminarle. Come è evidente, il dicastero può distinguere fra condizioni indispensabili per l'erezione e semplici suggerimenti.
    - La prima approvazione delle costituzioni (come tali) si concede solo a tempo determinato.
        - Sarebbe, tuttavia, non realistico affermare che le costituzioni perderebbero il loro vigore una volta scaduta l'approvazione.
        - In effetti, l'istituto come tale, in quanto persona giuridica, continua a esistere e effettivamente non potrebbe funzionare senza norme vigenti.
        - L'approvazione *ad tempus*, dunque, esprime la richiesta di rivedere le costituzioni in tempo utile prima della scadenza dell'approvazione e quindi di richiedere una nuova approvazione, che questa volta normalmente sarà definitiva.
    - Il decreto di erezione viene firmato dal vescovo.
    - Nel caso di un istituto von voti o vincoli sacri, il dicastero indicherà che cosa fare a questo riguardo. Ci sono due vie[141]:
        - (1) Si emettono nuovi voti. In questo caso in un primo momento il moderatore supremo emette i voti davanti al vescovo. Poi gli altri membri emettono i loro voti davanti al moderatore supremo.
        - (2) Il vescovo emette un decreto tramite il quale i voti privati che furono emessi prima, ora vengono riconosciuti come voti pubblici.

---

[136] TORRES, *CpR* 93 (2012) 59, nt. 425 (in merito a monasteri maschili), e 62, nt. 432 (in merito a monasteri in genere). In internet si trovano informazioni su un monastero benedettino in Francia che per alcuni anni era di diritto diocesano. Esiste anche un monastero di monache benedettine negli Stati Uniti, con alcune case dipendenti, anche una in Inghilterra.

[137] L'elenco degli ordini maschili sul sito www.gcatholic.org indica due ordini di canonici regolari di diritto diocesano e un ordine (orientale) di monaci di diritto diocesano [accesso: 13.02.2025]. È difficile giudicare se queste informazioni sono corrette. D'altra parte, il sito non pretende che gli elenchi in esso contenuti siano completi.

[138] A. PERLASCA, «Rescriptum ex audientia SS.mi circa l'erezione degli istituti diocesani di vita consacrata (can. 579)», *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 30 (2017) 356-357 (online).

[139] Per gli IS, cf. CIVCSVA, «Primi passi per la fondazione di un istituto secolare di diritto diocesano», *Sequela Christi* 37/2 (2011) 170-171, n. 1. TORRES, *CpR* 92 (2011) 82, menziona il numero di quaranta membri senza distinguere fra le tre forme di istituti.

[140] TORRES, *CpR* 92 (2011) 51.

[141] Esempi delle due vie si trovano in: V.G D'SOUZA, «Erection of a Religious Institute of Diocesan Right: Law and Praxis», *Studies in Church Law* 1 (2005), 83-85 con note 59 e 60.

F. L'estensione di un istituto in diverse diocesi

- In molti casi i nuovi istituti di diritto diocesano non limiteranno la loro presenza e le loro attività a una sola diocesi, ma si estenderanno in diverse diocesi.
- Anzi, questo può già capitare durante il periodo in cui un gruppo è costituito come associazione, cioè in cui non è non ancora eretto come IVC o SVA.
    - Perciò nella documentazione richiesta per l'erezione di un nuovo IR (cf. sopra, sezione E) il DIVCSVA richiede lettere testimoniali "di tutti i vescovi diocesani interessati".
        - È da notare che il dicastero chiede che queste lettere siano inviate direttamente al dicastero. In questo modo si evita il rischio che l'istituto possa sopprimere informazioni critiche che qualche vescovo desidera comunicare.
- Per il periodo dopo l'erezione, l'estensione in diverse diocesi viene menzionata nel c. 595 §1.
    - Secondo questa norma il vescovo della sede principale, per poter svolgere legittimamente determinati affari, deve prima consultare gli altri vescovi nelle cui diocesi l'istituto è esteso.
        - La necessità di tale consultazione si riferisce a tutti gli affari elencati in questo paragrafo, anche all'approvazione delle costituzioni e delle loro modifiche.
    - È sufficiente consultare gli altri vescovi; non ci vuole il loro consenso; perciò il vescovo della sede principale può anche agire quando tutti gli altri vescovo sono contrari.

G. L'approvazione come istituto di diritto pontificio

- Quando un istituto soddisfa i rispettivi requisiti può chiedere di essere approvato come istituto di diritto pontificio (cf. c. 589).
    - Tuttavia, non esiste un obbligo di presentare tale richiesta.
    - Fra i vantaggi di tale approvazione ci sono i seguenti:
        - Si evita il rischio di aspettative molto differenti quando c'è un cambio del vescovo della sede principale. In effetti, si può presumere che la prassi della Santa Sede garantisce una maggiore continuità.
        - Se l'istituto è esteso in più diocesi e forse anzi più nazioni e desidera fare cambiamenti, si evita il peso amministrativo di dover coinvolgere molti vescovi.
        - Nel caso di un IR o una SVA clericale, i superiori maggiori diventano Ordinari, con la rispettiva potestà, in modo particolare con la facoltà di ammettere membri agli ordini sacri.
    - Fra gli svantaggi dell'approvazione ci sono i seguenti:
        - I contatti con l'autorità che esercita la vigilanza sull'istituto come tale e sulla sua vita interna non possono più basarsi facilmente su conoscenza personale o anzi amicizie.
        - Se l'istituto vive in un ambiente nel quale si usa una lingua poco usata nella Santa Sede, la comunicazione (scritta e orale) avrà bisogno di essere tradotta.
- Il dicastero comunicherà l'elenco dei documenti richiesti quando un istituto esprime il desiderio di essere approvato come istituto di diritto pontificio.

- La versione del 2007 per il caso di un IR è stata pubblicata nella letteratura, nella versione tedesca.[142]
- In seguito si presenta un riassunto dei requisiti:
  - 1. un rapporto storico-giuridico sull'origine dell'istituto;
  - 2. un curriculum del fondatore;
  - 3. un curriculum del primo superiore generale;
  - 4. devono essere passati almeno 10 anni sin dall'erezione come IR di diritto diocesano;
  - 5. "Può essere necessario avere una casa o rappresentanza a Roma."
  - 6. statistica dei membri e delle case; "Per l'approvazione pontificia sono necessari almeno 100 professi, di cui la maggior parte con voti perpetui."
  - 7. rapporto sulla situazione patrimoniale;
  - 8. dichiarazione su eventuali eventi straordinari, per es., visioni ecc.; indicazione se nella diocesi della sede principale esiste un altro istituto con lo stesso nome e lo stesso scopo;
  - 9. descrizione dell'abito religioso;
  - 10. dieci copie delle costituzioni aggiornate e del direttorio;
  - 11. lettere testimoniali da parte dei vescovi nelle cui diocesi l'istituto è attivo, da inviare direttamente al dicastero.
  - Inoltre si chiede di versare un acconto equivalente a 500 Euro.
- Un elenco simile in merito all'approvazione di un IS di diritto pontificio è stato pubblicato dallo stesso dicastero.[143]

- Come parte dell'esame della richiesta, il DIVCSVA chiede anche il voto del Rappresentante pontificio (tipicamente del Nunzio apostolico) nel cui territorio si trova la casa generalizia.[144]

H. La strutturazione interna dell'istituto

- Negli IR e nelle SVA, la vita fraterna in comunità comporta la necessità di case dell'istituto.
  - Com'è evidente, queste case sono un elemento importante della struttura interna degli istituti.
  - Parleremo di esse nel prossimo paragrafo (§ 13).
  - In seguito, invece, parliamo di altri livelli della struttura.

a) L'autonomia dell'istituto riguardo la sua struttura interna

- Le decisioni sulla struttura interna vengono trattate nei cc. 581 e 585.
  - Sono norme che riguardano tutte le forme di istituti.
- Le decisioni sulla struttura dell'istituto spettano alla competente autorità interna.
  - Le decisioni fanno, dunque, parte degli affari su cui l'istituto può decidere applicando la sua autonomia di cui al c. 586.
  - Il diritto proprio dovrà indicare a quale autorità spetta prendere le decisioni.
    - Tipicamente sarà il capitolo generale o il moderatore supremo.
- A norma del c. 581, spetta all'autorità interna dividere l'istituto in parti.
  - Non si tratta del tipo di divisione di cui nel c. 122.
    - Un ente diviso nel senso del c. 122 perde la sua integrità, come per es. una parrocchia che viene divisa in due parrocchie.
    - La divisione di cui al c. 581, invece, lascia l'insieme integro; si tratta solo di una suddivisione, cioè una strutturazione dell'istituto.
- È pensabile una grande varietà di strutture interne, per es.,

---

[142] R. HENSELER, «Vom Institutum Iuris dioecesani zum Institutum Iuris pontificii. Die 12 Erfordernisse», in: M. PULTE – T.A. WEITZ (ed.), *Veritas vos liberabit*, Paderborn 2017, 481-489.
[143] CIVCSVA, Documentazione per il riconoscimento pontificio di un istituto secolare di diritto diocesano, maggio 2007, *Sequela Christi* 37/2 (2011) 172-173.
[144] Paolo VI, m. p. *Sollicitudo omnium Ecclesiarum*, 24.6.1969, n. IX, 3.

- suddivisioni secondo la geografia, le lingue, gli apostolati;
- suddivisioni composte da persone o da case;
- suddivisioni su un solo livello o su diversi livelli;
- suddivisioni con o senza un'autorità che ne sta a capo.

- Un'eccezione all'autonomia viene stabilita nel c. 432 CCEO: perché un istituto della Chiesa latina possa erigere una provincia assegnata a una Chiesa *sui iuris* orientale, ci vuole il consenso della Santa Sede.

b) La provincia

- Riguardo gli IR e le SVA, il Codice tratta anche l'esempio tipico della struttura interna, ovvero la provincia (cc. 621; 734).
- Il c. 621 indica i criteri che devono essere soddisfatte affinché una struttura possa essere considerata una provincia.
  - Deve essere una unione di più case.
  - Deve essere una parte immediata dell'istituto.
    - Dunque, non è possibile che una provincia faccia parte di un'altra provincia, come "sotto-provincia".
  - Deve avere un superiore.
- Sulla circoscrizione della provincia non ci sono molte norme.
  - Le norme, dunque, non indicano un determinato criterio.
    - Certamente la parola "provincia" fa pensare a una parte geografica.
    - Ma anche altri criteri sono legittimi:
      - Potrebbe trattarsi delle case con un determinato apostolato.
      - Sarebbe anche possibile stabilire semplicemente un elenco di determinate case che appartengono una provincia.
      - Potrebbe essere una provincia composta dalle case appartenenti a una Chiesa *sui iuris* (cf. c. 432 CCEO).
        - Per ascrivere una provincia a una Chiesa *sui iuris* diversa da quella dell'istituto intero, ci vuole il consenso della Santa Sede (c. 432 CCEO).
        - In tale caso, anche tutte le case di tale provincia saranno ascritte alla stessa Chiesa *sui iuris* della provincia.
  - Le norme non stabiliscono che l'esistenza di una provincia sia possibile solo se l'intero istituto è diviso in province.
    - È, dunque, legittimo erigere l'insieme di alcune case come provincia, mentre altre case non fanno parte di alcuna provincia.
  - Nella prassi gli istituti che sono divisi in province, normalmente assegnano anche i singoli membri alle province.
    - Di conseguenza, è possibile che un membro appartenga a una provincia, ma sia ascritto a una casa di un'altra provincia.
    - Il diritto universale non richiede un'assegnazione dei singoli membri alle province. Tuttavia, questa prassi è certamente legittima.
  - Si potrebbe chiedere se anche case autonome possano essere congiunte in province.
    - È piuttosto atipico, ma le norme non lo escludono.
    - In effetti, ci sono ordini di canonici regolari che lo fanno.
    - Perciò, il fatto che il superiore locale è anche superiore maggiore non esclude altri superiori maggiori su diversi livelli al di sopra di lui.
  - Alcuni accordi tra la Santa Sede e gli Stati determinano ulteriori dettagli sulla circoscrizione delle province (Austria 1933, protocollo finale all'art. 10 §3; Germania 1933, art. 15; Italia 1984, art. 7). In

modo particolare, i rispettivi Stati hanno chiesto di evitare la subordinazione delle province a un superiore provinciale la cui sede si trova all'estero.

- Diversi altri canoni trattano le conseguenze giuridiche dell'essere una provincia:
  - Negli IR la provincia è *ipso iure* una **persona giuridica** (c. 634 §1).
    - Riguardo le SVA, il c. 741 §1 stabilisce che "le loro parti" sono persone giuridiche se non è detto altrimenti nelle costituzioni.
      - Considerando la grande varietà di "parti" – cf. sopra, lettera a) – questa è un'affermazione molto vaga. Sarà necessario che il diritto proprio della SVA crei chiarezza.
  - Il superiore della provincia nonché il suo vicario sono **superiori maggiori** (cc. 620; 734).
  - La provincia deve avere un **economo**, distinto dal superiore maggiore (cc. 636 §1; 741 §1).
  - Per gli IR con Ordinario proprio, ci sono inoltre norme su processi giudiziali interni (cc. 1427 §§1 e 2; 1438, 3°); sono, tuttavia, canoni con poca rilevanza reale.
- In linea generale, fra le persone giuridiche si possono distinguere insiemi di persone e insieme di cose (c. 114 §1).
  - La casa religiosa non è una cosa, ma una persona, più particolarmente una persona giuridica (c. 634 §1).
  - La provincia è, dunque, un insieme di persone giuridiche.
  - L'erezione di una persona giuridica composta di persone presuppone almeno tre persone (c. 115 §2).
  - Per l'erezione di una provincia ci vogliono, dunque, **almeno tre case**.
    - La norma del c. 115 §2, tuttavia, non contiene una clausola invalidante.
    - Sembra, dunque, che l'erezione di una provincia composta da solo due case sia illecita ma valida.
- Secondo il c. 620, anche chi governa una "parte dell'istituto equiparata alla provincia", è superiore maggiore.
  - Il Codice non indica criteri per decidere se tale equiparazione si verifica.
  - Spetta, dunque, al diritto proprio indicare tali criteri.
  - Se una parte dell'istituto soddisfa tutti i criteri indicati nel c. 621, è chiaro che si tratta di una provincia, anche se forse se si usa un termine diverso. Per una tale parte, dunque, non sarebbe necessaria un'equiparazione.
  - Il diritto proprio potrebbe, però, stabilire l'equiparazione nel in caso di una struttura che non soddisfa tutti i criteri indicati nel c. 621.
    - Per es., sarebbe possibile erigere quasi-province che non sono composte da case, ma da membri (distinti, per es., secondo la loro lingua). Poi il diritto proprio potrebbe stabilire che tali quasi-province sono equiparate alle province. Di conseguenza, i loro superiori sarebbero superiori maggiori.
- Il Codice non menziona l'applicazione dei canoni sulla provincia agli IS.
  - Tuttavia, alcuni canoni accennano ai "moderatori maggiori" degli IS (cc. 720; 726 §1).
    - Si capisce che il termine è scelto come termine corrispondente a quello di "superiore maggiore" nel senso del c. 620.
    - Presuppone, dunque, che anche l'IS può erigere province (o al meno strutture simili).
  - Per quanto riguarda gli IS orientali, il c. 567 §1 CCEO non esita di dire esplicitamente che possono avere province e anzi case.

I. Le modifiche

- Riflessioni generali sulle modifiche delle persone giuridiche vengono presentate nel corso sulle Norme generali del Codice. Valgono anche per gli istituti.
- In seguito si presenteranno alcuni aspetti che sono specifici per gli istituti.
- A parte le modifiche trattate in questa sezione I, bisogna inoltre trattare i collegamenti fra istituti (cf. la sezione successiva, sezione J).

a) La tutela del patrimonio dell'istituto

- Gli elementi del patrimonio di un istituto (natura, fine, indole, spirito) devono essere fedelmente custoditi (c. 578).
- Proprio questa tutela è uno degli scopi delle costituzioni, come viene formulato nel c. 587 §1.
- Benché in linea generale il capitolo generale possa modificare le costituzioni, oltrepasserebbe il suo compito se modificasse gli elementi che caratterizzano il patrimonio dell'istituto.
    - In effetti, una tale modifica recherebbe danno ai membri che si sono vincolati all'istituto com'era nel momento della loro incorporazione: volevano vincolarsi all'istituto come era voluto all'inizio, non necessariamente all'istituto radicalmente trasformato secondo le idee di un capitolo generale successivo.
    - Nella prassi certamente potrà essere difficile distinguere fra elementi immodificabili del patrimonio e elementi che meritano un aggiornamento.

b) Modifiche di elementi già approvati dalla Santa Sede

- Secondo il c. 583, elementi già approvati dalla Santa Sede non si possono modificare senza il suo permesso.
    - La stessa idea si trova anche in un inciso del c. 595 §1, anzi con una formulazione più chiara, facendo riferimento a "ciò su cui fosse intervenuta la Sede Apostolica".
- Come abbiamo visto, prima dell'erezione di un istituto bisogna inviare alla Santa Sede una documentazione dettagliata.
    - Sarebbe, però, esagerato affermare che tutti gli elementi menzionati nella documentazione vengano "approvati" (nel senso del c. 583) dalla Santa Sede. Sembra, invece, che la parola "approvare" nel c. 583 e la parola "intervenire" nel c. 595 §1 facciano riferimento a un atto positivo tramite il quale la Santa Sede ha preso una decisione su qualche elemento particolare.
- Se non ci fosse la norma del c. 583, un istituto potrebbe "fare il furbo", adeguandosi alle indicazioni della Santa Sede solo nel momento dell'erezione, pensando che dopo possa cambiare tutto di nuovo secondo le proprie preferenze.
- La norma del c. 583 è rilevante soprattutto per gli istituti di diritto diocesano.
    - In effetti, nella maggior parte dei casi gli interventi della Santa Sede si rispecchieranno anche nelle costituzioni. Nel caso di un istituto di diritto pontificio, poi, la conferma da parte della Santa Sede sarebbe comunque necessaria per poter cambiare le costituzioni (c. 587 §1).

c) Modifiche delle costituzioni

- Con l'eccezione degli elementi menzionati sopra – gli elementi che fanno parte del patrimonio (cc. 578; 587 §1) e gli elementi già approvati dalla Santa Sede (c. 583) – il capitolo generale può modificare le costituzioni.
    - Nel caso di istituti le cui costituzioni comprendono come una prima parte una delle vecchie regole, è chiaro che il *testo* della regola non si tocca.
    - Ma questo non vuol dire che il *contenuto* della regola sia intoccabile. Le modifiche si possono formulare in un testo a sé stante, oppure si possono aggiungere note a piè di pagina al testo della regola.
- È una prassi diffusa che il diritto proprio chieda un voto positivo di almeno due terzi dei voti nel capitolo generale per modificare le costituzioni.

    - Un requisito così esigente protegge l'istituto contro modifiche di punti molto controversi.
    - Le altre norme del diritto proprio, invece, di regola possono essere cambiate con la maggioranza assoluta.
    - In alcuni istituti, una modifica delle costituzioni ha bisogno di un voto favorevole di due o anzi tre[145] capitoli generali consecutivi per avere forza vincolante a tempo indeterminato.
- Tutte le modifiche delle costituzioni, secondo il c. 587 §2, hanno bisogno della conferma da parte della competente autorità ecclesiastica.
    - Negli istituti di diritto pontificio, si tratta della Santa Sede, negli istituti di diritto diocesano del vescovo diocesano.
    - Il vescovo diocesano, prima di confermare le modifiche delle costituzioni, deve consultare gli altri vescovi diocesani, qualora l'istituto sia esteso in più diocesi (c. 595 §1).
    - Senza la conferma la modifica delle costituzioni non entra in vigore.

d) Cambiamento della sede

- Non ci sono[146] norme sul cambiamento della sede; è, però, chiaro che tale possibilità esiste.
    - Di regola, la sede sarà menzionata nelle costituzioni. Per il cambiamento della sede ci vuole, dunque, una decisione del capitolo generale e la successiva approvazione da parte della competente autorità ecclesiastica.
    - Nel caso di un istituto di diritto diocesano, la sede di un istituto è un elemento importante, perché da essa dipende la competenza del vescovo che vigila sull'istituto.
        - Perciò il cambiamento della sede da una diocesi a un'altra presuppone il consenso di entrambi i vescovi interessati.
            - È evidente che ci vuole il consenso del vescovo della nuova sede. Sin dal cambiamento della sede, infatti, la vigilanza spetta a lui. Il consenso del vescovo della nuova sede è proprio il primo atto di vigilanza che deve esercitare.
            - Ci vuole, però, anche il consenso del vescovo della sede attuale. Altrimenti un istituto che si trova in un conflitto con il suo vescovo potrebbe semplicemente sottrarsi alla sua vigilanza sottomettendosi – senza il suo consenso – a un vescovo più generoso. Questo non è ammissibile.
            - In casi di conflitti è ovviamente sempre possibile rivolgersi alla Santa Sede.
    - Nel caso di un istituto di diritto pontificio, il cambio della sede dell'istituto non ha particolari conseguenze canoniche.

J. Collegamenti fra istituti

- (IVC) La possibilità degli istituti di collegarsi viene trattata nei cc. 580 e 582:
    - Il c. 580 tratta l'aggregazione.
    - Il c. 582 tratta fusioni, unioni, confederazioni e federazioni.
    - Le norme dei cc. 580 e 582 si applicano anche alle SVA (c. 732).
- I casi in cui le modalità menzionate nel c. 582 si applicano ai monasteri e ai loro raggruppamenti, saranno trattati più avanti, nel paragrafo dedicato ai monasteri (§ 16). In questo momento, invece, trattiamo i tipi di collegamenti che riguardano gli istituti in genere.

a) L'aggregazione

- Lo strumento dell'aggregazione proviene dalla storia; comportava una certa partecipazione da parte dell'istituto aggregato alla spiritualità dell'istituto aggregante.

---

[145] Cf. Crocigeri, Costitutions 2022, n. 30.6.
[146] Durante l'elaborazione del Codice, una norma era prevista; cf. *Communicationes* 17 (1985) 259 e 261; 28 (1996) 117-118, canon octavus.

- Il can. 492 §1 CIC1917 prevedeva la possibilità che un primo ordine (cioè un ordine maschile) poteva aggregare a sé una congregazione (maschile o femminile) di terziari che vivevano in comunità con voti religiosi semplici e partecipavano alla spiritualità dell'ordine.
- Dopo l'introduzione degli IS fu prevista anche la possibilità di un'aggregazione di un IS a un IR.[147]
- Il c. 580 non limita la possibilità dell'aggregazione a determinati tipi di istituti.

- Come condizioni per un'aggregazione, vengono menzionati solo due criteri:
  - L'aggregazione non si può fare senza il consenso dell'istituto aggregante. È una condizione abbastanza ovvia.
  - L'aggregazione non riduce l'autonomia dell'istituto aggregato.
- Il c. 580 non è fatto bene, perché non spiega lo scopo dell'aggregazione.
- A parte di questo canone, il diritto universale non contiene altre norme sull'aggregazione. Il diritto universale, dunque, non prevede determinate conseguenze giuridiche dell'aggregazione.
- Considerando tutto questo, non si vede l'utilità del canone. Quanto descritto nel canone sarebbe possibile anche se il canone non esistesse.
- Bisogna notare che il termine *aggregatio* (di un monastero) nel diritto orientale ha un significato diverso (cf. c. 440 §1 CCEO).

b) Le fusioni e le unioni

- La possibilità di congiungere due o più persone giuridiche esistenti in un'unica persona giuridica che rimane viene trattata nel c. 121.
- I termini "fusione" e "unione" applicano questa possibilità agli istituti.
  - Non esistono definizioni ufficiali dei due termini.
  - Molti autori ritengono che la distinzione fra i due termini dipenda dal criterio se la persona giuridica che rimane dopo la congiunzione sia una delle esistenti (A + B = A) oppure una nuova (A + B = C).
  - Tuttavia, non è chiaro quale dei termini si applichi a quale modello. Dal punto di vista canonico, questo non è nemmeno importante.
- Secondo il c. 582 le fusioni e le unioni degli istituti sono riservate alla Santa Sede.
  - Questo vale anche quando tutti o alcuni degli istituti coinvolti sono di diritto diocesano.
- Dal punto di vista psicologico, può essere preferibile congiungere gli istituti esistenti in un istituto nuovo (A + B = C). Così si evita l'impressione che uno degli istituti esistenti viene privilegiato.
- Dal punto di vista della mole di lavoro amministrativo, però, sarà piuttosto preferibile che l'istituto che rimane sia uno di quelli esistenti (A + B = A). Così si evita la necessità di preparare un nuovo diritto proprio. Inoltre si riduce il numero delle registrazioni (per es., di immobili), contratti ecc. che devono essere aggiornati.
- Le fusioni e unioni che si verificano nella prassi riguardano soprattutto istituti che sono abbastanza simili, con un carisma comune. Spesso si tratta anzi di istituti che provengono dallo stesso fondatore o dalla stessa fondatrice e che solo per motivi contingenti (per es., a causa di pressioni da parte del potere civile) si erano sviluppati in modo separato.
  - Fusioni o unioni fra istituti con carismi diversi sono piuttosto difficile, come lo dimostra l'esperienza. Può capitare facilmente che una parte dei membri sarà insoddisfatta con l'idea di dover cambiare il carisma.

---

[147] SACRA CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI, istr. *Cum Sanctissimus*, 19.3.1948, n. 18 b); cf. *Communicationes* 11 (1979) 45-46.

- Nella prassi, le fusioni e le unioni sono processi la cui preparazione e implementazione durano anni.
    - Prima o poi ci vorranno votazioni nei rispettivi capitoli generali.
    - Ai membri che si oppongono alla fusione o unione, la Santa Sede concede facilmente l'indulto di uscita.
- Agli istituti che desiderano cominciare un cammino verso la fusione o unione, il dicastero consegnerà un elenco degli elementi e documenti che sono necessari.
    - Il commento di Münster nella versione del 2007 contiene un elenco di questi documenti[148]; in un caso concreto sarebbe da verificare se quest'elenco è ancora aggiornato.

c) La federazione

- Normalmente il termine "federazione" fa pensare a un collegamento fra monasteri femminili; tratteremo questo tipo di federazione più avanti (§ 16 H).
- Esiste, però, anche la possibilità della Santa Sede di erigere una federazione composta da interi istituti (cf. PC 22).
    - Un esempio di un decreto di questo tipo è stato pubblicato nel 2005 nella collana *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions*.[149]
    - Un altro esempio è la Federazione del Regnum Christi, eretta nel 2019. È composta da un IR clericale e due SVA laicali, una maschile e una femminile. Gode di personalità giuridica pubblica.[150]

d) Reti di istituti con una spiritualità comune

- Un fenomeno molto diffuso nella prassi sono reti fra istituti che condividono la stessa spiritualità.
- Per queste reti spesso si usa la parola "famiglia", per es., la "famiglia francescana" o la "famiglia salesiana".
- Spesso queste reti coinvolgono anche associazioni o altri gruppi che non fanno parte della vita consacrata.
- Una rete simile è la *Communio internationalis benedictarum* che raduna le comunità femminili che sono consociate alle Confederazione benedettina.
- Il diritto canonico non contiene norme specifiche su questi tipi di collegamenti.

K. L'estinzione di un istituto

- Un istituto può estinguersi nei seguenti modi:
    - tramite l'unione o la fusione (cc. 121; 582);
        - Di questi temi abbiamo già trattato nella sezione precedente.
    - tramite la cessazione dell'attività per cento anni (c. 120 §1);
        - Nella storia, questo modo di estinzione si è verificato nei casi in cui il potere civile ha vietato un istituto e la Santa Sede ha cercato di evitare l'impressione di essere d'accordo con un tale intervento.
            - Un tale istituto può risorgere quando ci sono di nuovi membri. Come è ovvio, tale rilancio presuppone un intervento della competente autorità ecclesiastica che ammette i nuovi membri.
                - Come un esempio, si veda l'Ordine di San Girolamo che alla fine del XIX secolo rimase senza membri. Sin dal 1925 entrarono nuovi postulanti.

---

[148] Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, *ad canonem* 582, n. 4 (aprile 2007). Cf. anche: D. MILLER – E. JARAMILLO, *Procedural Handbook for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life*, Washington 2021, 49-54.
[149] *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions* 2005, 11-13.
[150] Statuto della Federazione Regnum Christi, 31 maggio 2019, n. 1.

    - tramite la soppressione;
    - teoricamente anche tramite la divisione in istituti nuovi (c. 122). Tuttavia, realisticamente in casi di divisione una parte rimarrà identica con l'istituto esistente, mentre solo un'altra parte sarà eretta come istituto nuovo.
- La soppressione di un istituto viene trattata nel c. 584.
    - È riservata alla Santa Sede, anche quando si tratta di un istituto di diritto diocesano.[151]
        - Nel caso di un istituto di diritto diocesano, si tratta di un'eccezione dalla regola (che, però, non si trova scritta in nessuna norma) secondo la quale normalmente la soppressione di un ente spetta all'autorità che l'ha eretto.
- Nella prassi si possono distinguere due tipi di soppressione:
    - (a) la soppressione di un istituto che non ha più membri;
        - In effetti, la Santa Sede nella sua prassi non concede la soppressione mentre ci sono ancora membri dell'istituto, oppure se ci sono ancora beni il cui futuro non è sistemato secondo le norme del diritto.
    - (b) la soppressione di un istituto che si trova in una crisi così severa da non lasciare più speranza che si possa trovare un'altra soluzione per risolvere la crisi.
        - Tale soppressione di un istituto farà parte di un processo esteso che può durare anni. In tale processo sarà necessario prendere in considerazione molti aspetti, non solo del diritto canonico, ma anche del diritto civile, delle finanze, dell'aiuto psicologico ecc. Di regola sarà necessario che la competente autorità nomini un commissario che si occupa dei dettagli. Si può distinguere fra un commissariamento richiesto dall'istituto e un commissariamento imposto dalla competente autorità.
        - Se un istituto ha l'impressione di non trovare membri idonei per governare l'istituto, può chiedere alla competente autorità la nomina di un commissario.[152]
        - Esiste, però, anche la possibilità che la competente autorità impone un commissario, benché il governo dell'istituto sia contrario a tale intervento.
            - In tali casi il dicastero che decreta la soppressione di regola ne chiede al papa l'approvazione in forma specifica, per evitare processi giudiziali alla Segnatura apostolica che potrebbero provocare lunghi ritardi.
            - Un esempio recente era il decreto di soppressione, emanato nel gennaio 2025, del Sodalizio di Vita Cristiana, una SVA laicale di diritto pontificio.
- Può capitare che già prima dell'estinzione di un istituto la sua ultima casa venga soppressa.
    - Nel caso di un IR, anche questa soppressione è riservata alla Santa Sede (c. 616 §2).

§ 13. Le case degli istituti

- Da questo momento in poi la struttura del nostro corso corrisponde più o meno agli otto capitoli in cui il Codice tratta gli IR (cc. 608-709); cf. quanto abbiamo detto sulla struttura del corso al § 1 E.

---

[151] Cf. *Communicationes* 18 (1986) 202, can. 6 §1.
[152] Cf. N. BAUER, *Governance in general*, in D. Miller – E. Jaramillo (ed.), *Procedural handbook for institutes of consecrated life and societies of apostolic life*, Washington 2021[2], 28-34.

A. Storia

- Come abbiamo studiato nella parte storica, case religiose esistono sin dal IV secolo.
- In quel periodo, normalmente ogni casa era completamente autonoma, nel senso che non c'erano superiori al di sopra del superiore della casa.
    - Secondo il concetto della *stabilitas loci*, il singolo membro era legato alla casa, tipicamente per tutto il resto della vita.
        - In effetti, invece di parlare di *stabilitas loci*, forse sarebbe più adeguato parlare di *stabilitas monasterii*.
- A parte qualche eccezione, superiori di un istituto al di sopra del superiore locale esistono solo sin dal XII secolo.
- A partire da quell'epoca, ci sono due sviluppi diversi:
    - il raggruppamento di case, tipicamente in forma di congregazioni canonicali e monastiche;
    - la fondazione di istituti centralizzati, con l'abbandono della prassi della *stabilitas loci*.
- A parte qualche esempio piuttosto eccezionale, forme collettive di vita consacrata senza case diventano più comuni solo nel XX secolo, con la fondazione degli IS.

B. Norme

- Le case degli IR sono trattate nel primo capitolo sugli IR (cc. 608-616).
    - Fra questi canoni ci sono alcuni (cc. 613-615) che si occupano del governo dei monasteri. Trattiamo questi canoni nel paragrafo del nostro corso sul governo dei monasteri (§ 16).
    - Per i monasteri delle monache, bisogna anche prendere in considerazione *CO*.
- Sulle case delle SVA c'è un unico canone (c. 733).
- Nel CIC non ci sono norme sulle case degli IS.
- Considerando questo, nelle prossime sezioni parleremo solo delle case degli IR e delle SVA. Tratteremo le case degli IS brevemente alla fine in una sezione a sé stante (sezione H).

C. Il concetto di casa

- Il c. 608 distingue fra "comunità" e "casa":
    - La comunità è l'insieme dei membri che tipicamente abitano insieme.
    - Il termine "casa", invece, può avere due significati diversi (benché collegati):
        - da una parte si riferisce al luogo (lo spazio) nel quale una comunità abita;
        - d'altra parte si riferisce alla corrispondente persona giuridica (c. 634 §1).
    - Per es.,
        - il termine "casa" si riferisce allo spazio quando una norma stabilisce che bisogna abitare nella casa (cc. 608; 629; 665 §1) o che una parte della casa sia riservata ai membri (c. 667 §1);
        - il termine "casa" si riferisce alla persona giuridica quando una norma tratta l'erezione di una casa (c. 609) o la sua soppressione (c. 616).
    - I due significati sono collegati:
        - In effetti, non è legittimo "fondare" una nuova comunità religiosa senza "costituire" la rispettiva casa (c. 608).
            - Tale "costituzione" è possibile solo tramite l'erezione della casa come persona giuridica; cf. sotto, sezione G, c).

        - Per quanto riguarda le SVA, il Codice ammette come alternativa anche la costituzione di una "comunità locale" che non è casa (c. 733 §1).
- Negli IR e nelle SVA, l'esistenza di case (nel senso di spazi comuni di abitazione) è una conseguenza naturale della vita fraterna in comunità come elemento essenziale di queste forme di vita.
- Per gli IR, il c. 608 prescrive i seguenti elementi della casa:
    - la comunità che vive nella casa,
    - l'esistenza di un superiore,
        - A norma del c. 629, ciascun superiore deve risiedere nella propria casa. Da questa norma si può dedurre che ciascuna casa deve avere il proprio superiore.
            - Di conseguenza, non è lecito che lo stesso membro sia superiore locale di diverse case contemporaneamente.
    - l'esistenza almeno di un oratorio,
        - La parola "almeno" vuol dire: la casa può anche avere una chiesa.
        - Normalmente nel diritto canonico, per dare a un luogo la funzione di oratorio, ci vuole una licenza dell'Ordinario (c. 1223). Per la casa religiosa, tale licenza non è necessaria; oppure si potrebbe anche dire: il consenso del vescovo per l'erezione di una casa (c. 609 §1) include necessariamente la licenza di avere l'oratorio.
    - la celebrazione e la conservazione dell'Eucaristia, in modo che sia veramente il centro della comunità.
- Ovviamente non è necessario che alla casa in senso giuridico corrisponda anche una casa nel senso architettonico.
    - La comunità può abitare in un appartamento, oppure in diversi appartamenti nello stesso quartiere.
    - Tuttavia, non può trattarsi di spazi troppo distanti. Altrimenti non sarebbe più possibile che la celebrazione dell'Eucaristia sia il centro della comunità.
    - Perciò, non è lecito erigere una casa religiosa "virtuale" i cui membri si incontrano solo via Internet.
        - Ovviamente, gruppi virtuali di membri possono essere molto utili, per es., gruppi della stessa età o gruppi di membri che lavorano nello stesso tipo di apostolato. Ma tali gruppi non possono essere considerati "case" in senso canonico.
- Per quanto riguarda un oratorio in una casa di una SVA, il c. 733 §2 è meno esigente.
    - Stabilisce che "il consenso per l'erezione di una casa comporta il diritto di avere almeno un oratorio, nel quale sia celebrata e custodita la santissima Eucaristia."
    - Non stabilisce, però, che ci sia un obbligo di avere un oratorio.

D. L'erezione di una casa

- Il c. 610 descrive gli aspetti che l'autorità competente deve esaminare quando considera l'erezione di una nuova casa di un IR:
    - l'utilità per la Chiesa e per l'istituto,
    - le condizioni per poter condurre la vita religiosa secondo le finalità e lo spirito dell'istituto,
    - la possibilità di provvedere in modo adeguato alle necessità dei membri.
- Considerando che la casa è *ipso iure* persona giuridica (c. 634 §1), l'erezione presuppone almeno tre membri assegnati alla casa (c. 115 §2).

- *De facto*, però, esiste una prassi diffusa di erigere case con solo due membri.
  - Certamente tale erezione non è invalida, considerando che il c. 115 §2 non contiene una clausola invalidante.
  - Anzi, potrebbe esistere anche un diritto consuetudinario che lo permette.
- Considerando la norma del c. 115 §2, sarebbe, però, più adeguato cercare altre soluzioni, come:
  - la fondazione di una comunità senza personalità giuridica che dipende da una casa (cf. sotto, sezione G, c);
  - il permesso concesso ad alcuni membri di abitare fuori da una casa, a norma del c. 665 §1.

- Per l'erezione di un monastero di monache, e già per la precedente fondazione di un monastero dipendente, ci sono norme più dettagliate in *CO* (nn. 20-53).
  - Per l'erezione di un nuovo monastero di monache, la Santa Sede presuppone la presenza di almeno otto monache con voti perpetui (*CO* n. 39, a).
- L'erezione spetta all'autorità competente secondo le costituzioni (cc. 609 §1; 733 §1).
- Bisogna coinvolgere l'autorità ecclesiastica:
  - Ci vuole sempre il consenso scritto del vescovo diocesano (cc. 609 §1; 733 §1).
    - Questo vale anche per la fondazione di un monastero di monache dipendente (*CO* 29).
    - Dal c. 612 emerge che il consenso del vescovo si riferisce anche alle opere apostoliche per le quali la casa viene eretta.
      - Nella richiesta bisogna, dunque, indicare i rispettivi progetti.
      - Per destinare la casa a nuove opere apostoliche, ci vuole un nuovo consenso del vescovo.
    - A questo riguardo, il vescovo può aggiungere determinate "condizioni" (c. 611, 2°).
      - Considerando che la casa è una persona giuridica e che le persone giuridiche per loro natura sono perpetue (c. 120 §1), il vescovo non può, tuttavia, concedere il suo consenso solo a tempo determinato.
        - Similmente, il vescovo (o il suo successore) non può revocare il consenso.
        - Similmente, non è lecito che il vescovo apponga al suo consenso una condizione risolutiva.
      - Perciò, le "condizioni" di cui nel c. 611, 2° non sono condizioni in senso tecnico. Si tratta piuttosto di limiti imposti alle attività dei membri della casa. Anche se i membri oltrepassano tali limiti, la casa continua a esistere come persona giuridica. Se i membri oltrepassano i limiti imposti dal vescovo, lui non può affermare che il suo consenso sia scaduto e la casa sia soppressa. Può solo cercare altri modi per ricondurre i membri all'osservanza dei limiti che aveva imposto.
    - Di per sé, il consenso del vescovo non è legato a un determinato indirizzo postale. Perciò è legittimo trasferire una casa da una sede a un'altra nella stessa diocesi. Il vescovo potrebbe, però, già dall'inizio, aggiungere al suo consenso la "condizione" che la casa si trovi in un determinato luogo.
  - Per l'erezione di un monastero di monache ci vuole inoltre la licenza della Santa Sede (c. 609 §2).

        - La norma si può spiegare con il fatto che molti monasteri delle monache nel passato appartenevano tipicamente al tipo di monasteri di cui al c. 615.
        - Sin da *CO*, però, aumentano le congregazioni di monasteri femminili. Non si vede perché dovrebbero essere trattate diversamente dalle congregazioni di monasteri maschili.
        - *CO* 29 ha esteso la necessità di una licenza della Santa Sede al caso di una fondazione di un nuovo monastero dipendente.
        - La traslazione di un monastero di monache a un'altra sede è regolata da *CO* 65-66.
    - Certamente l'obbligo di chiedere il consenso del vescovo (o la licenza della Santa Sede) prima di erigere una casa, comporta una notevole limitazione della libertà dell'istituto.
        - È una conseguenza del carattere ecclesiale degli istituti.
        - Nella prassi, normalmente queste norme non faranno problemi. Di regola, il vescovo sarà piuttosto lieto che un istituto desideri erigere una nuova casa nella sua diocesi. Anzi, spesso sono proprio i vescovi che "chiamano" gli istituti a venire nelle loro diocesi.
        - Tuttavia, nel caso di un istituto piuttosto inconsueto, la necessità di avere il consenso dei vescovi può notevolmente limitare l'espansione.
- Il c. 432 CCEO permette di erigere una casa (o un monastero dipendente) ascritta a un'altra Chiesa *sui iuris*.
    - Tale ascrizione richiede il consenso della Santa Sede.
    - La norma presuppone che normalmente l'ascrizione delle case a una Chiesa *sui iuris* segue l'ascrizione dell'istituto (o della provincia). Normalmente, dunque, le case di un istituto della Chiesa latina sono ascritte alla Chiesa latina.
    - Quando una casa viene ascritta a una Chiesa *sui iuris* diversa dalla Chiesa latina, tale casa è soggetta al CCEO e nei limiti stabiliti al c. 150 §2 CCEO anche al diritto particolare della rispettiva Chiesa *sui iuris* nonché alla vigilanza della gerarchia de tale Chiesa (presupponendo che tale gerarchia esiste nel rispettivo territorio).

E. Diritti e doveri connessi alla casa, e altre conseguenze

- Diritti
    - La casa di un IR è *ipso iure* persona giuridica pubblica (c. 634 §1).
    - Lo stesso vale per la casa di una SVA, a meno che non sia detto altrimenti nelle costituzioni (c. 741 §1).
    - Secondo il c. 611, il consenso del vescovo per l'erezione di una casa di un IR comporta il diritto
        - di condurre una vita conforme all'indole e alle finalità proprie dell'istituto,
        - di esercitare le opere proprie dell'istituto,
        - per gli istituti clericali, di avere una chiesa e di esercitarvi il ministero sacro.
            - Questo diritto, però, non esime dalla norma secondo la quale la costruzione di una nuova chiesa richiede il consenso scritto del vescovo (c. 1215 §1).
            - Il fatto che gli istituti clericali hanno il diritto a una chiesa ovviamente non contiene un divieto per altri istituti di avere una chiesa.

- Un’altra conseguenza è menzionata nel c. 312 §2: il consenso del vescovo vale anche per l’erezione, presso la stessa casa o presso la chiesa annessa, di una associazione propria di quell’istituto.
  - La norma fa riferimento a alcuni IR, soprattutto ordini, a cui sono unite determinate associazioni. Tipicamente si tratta di terzi ordini e confraternite.

- Doveri
  - Come già menzionato sopra (sezione C), la casa di un IR deve avere un superiore (c. 608).
  - La casa di un IR deve avere almeno un oratorio, se non una chiesa (c. 608).
  - È obbligatorio che in un oratorio della casa di un IR o una SVA venga conservata l’Eucaristia (c. 934 §1, 1°).
    - Di conseguenza, per quanto possibile, un sacerdote vi celebri la Messa almeno due volte al mese (c. 934 §2).
    - Tuttavia, di regola l’Eucaristia sia conservata solo nella chiesa o nell’oratorio principale; per tabernacoli addizionali ci vuole un permesso dell’Ordinario (c. 936).
  - Di regola, i membri degli IR e delle SVA devono essere ciascuno ascritto a una determinata casa.
    - A questo riguardo, la terminologia è un po’ variegata:
      - Il c. 103 parla di *adscriptio*.
      - I cc. 688 §2 [2022] e 691 §2 parlano di *assignatio*.
    - Un indizio chiaro di quest’obbligo è la norma del c. 103 secondo la quale il domicilio dei membri dipende dalla casa alla quale sono ascritti.
    - Tramite l’ascrizione a una casa si determina la sottomissione del membro a un determinato superiore locale.
    - Normalmente un membro deve abitare nella casa alla quale è ascritta (c. 665 §1).
      - Se un membro vive fuori della casa con il rispettivo permesso del superiore maggiore (c. 665 §1), è comunque possibile ascriverlo a una casa con la cui comunità conserva un certo contatto.
      - Non è nemmeno vietato ascrivere un membro esclaustrato (c. 686 §1 [2022]; cf. c. 745; cf. § 22) a una determinata casa con la quale conserva una particolare relazione.
    - Per giusta causa è possibile che un membro non è ascritto a nessuna casa.
      - In effetti, tipicamente i membri esclaustrati non verranno ascritti a nessuna casa.
      - Un altro esempio sarebbe un membro che svolge una missione in un luogo lontano da qualsiasi casa dell’istituto.
      - Anche un membro vescovo rimane membro ma normalmente non è più ascritto ad alcuna casa.
  - Nelle case di un IR bisogna osservare la clausura adeguata all’indole e alla missione dell’istituto, secondo le determinazioni del diritto proprio, facendo in modo che ci sia sempre una parte della casa riservata esclusivamente ai religiosi (c. 667 §1); cf. § 20 G.
    - Per i monasteri esistono norme più dettagliate (c. 667 §§2-3).
    - Non ci sono norme su una clausura nelle case delle SVA.
- Secondo il c. 103, il domicilio dei membri degli IR e SVA si determina tramite la casa cui sono ascritti.
  - Per i membri sacerdoti che sono incardinati nell’istituto, il domicilio è di particolare importanza in merito alla facoltà di ricevere le confessioni.

        - In effetti, solo l'Ordinario del luogo del domicilio può concedere loro una facoltà senza limiti territoriali (c. 969 §1); cf. § 24 C, a).
        - Di conseguenza, se un membro sacerdote che è incardinato nell'istituto viene trasferito a una casa in un'altra diocesi, scade la facoltà che aveva ricevuto dall'Ordinario del luogo.
    - Se un membro appartiene a una casa ascritta a una Chiesa *sui iuris* diversa da quella del membro, il domicilio del membro dipende dalla Chiesa *sui iuris* della casa, non del membro.
    - Sorge la domanda su come determinare il domicilio di un membro che non è ascritto ad alcuna casa, per es. un membro esclaustrato. Applicando letteralmente il c. 103 si dovrebbe rispondere che tale membro sia girovago (cf. c. 100). Tale risposta, però, non corrisponde al fine della norma del can. 103. Perciò il domicilio del membro che non è ascritto ad alcuna casa si determina come il domicilio dei fedeli che non sono religiosi, cioè secondo il c. 102.

F. La soppressione di una casa

- La competenza per la soppressione della casa di un IR dipende da diversi criteri (c. 616)
    - Normalmente, negli IR spetta al moderatore supremo (c. 616 §1).
        - "Normalmente" vuol dire: quando non si tratta di uno dei casi menzionati nei §§2-4.
    - La soppressione di un'unica casa dell'istituto spetta alla Santa Sede (c. 616 §2).
        - La soppressione di un'unica casa non si identifica con la soppressione dell'istituto. Sono due atti diversi.
    - La soppressione di una casa autonoma maschile spetta al capitolo generale, a meno che le costituzioni non stabiliscano diversamente (c. 616 §3).
        - In effetti, il c. 616 §3 è applicabile solo alle case autonome maschili, considerando che le case autonome femminili sono monasteri di monache e sottostanno, dunque, il c. 616 §4.
    - La soppressione di un monastero di monache spetta alla Santa Sede (c. 616 §4).
        - Sembra una conseguenza naturale della norma secondo la quale l'erezione richiede una licenza della Santa Sede (c. 609 §2).
        - Questa è, però, una norma che abbiamo considerato problematica.
        - *CO* contiene norme più dettagliate sulla soppressione di un monastero di monache (nn. 67-73).
    - C'è una lacuna per le case autonome maschili di cui al c. 615, cioè case autonome maschili che non hanno alcun superiore esterno. Tali case sono, però, molto rare; cf. § 16 G, a).
- Sulla competenza per la soppressione della casa di una SVA non ci sono norme. Tutto dipende, dunque, dal diritto proprio.
- Bisogna coinvolgere l'autorità ecclesiastica:
    - Quando la soppressione spetta a un'autorità interna dell'istituto, bisogna prima consultare il vescovo (cc. 616 §1, 733 §1).
        - Questa consultazione ha due scopi:
            - Il vescovo ha la possibilità di presentare argomenti contrari alla soppressione.
            - Il vescovo può cercare di affrontare già in anticipo i problemi che la soppressione può comportare per la diocesi.
        - Anche se il vescovo si oppone, è comunque lecito procedere alla soppressione.
- Per quando riguarda i beni della casa soppressa, vale il c. 616 §§1, 2 e 4.

- Ci si può chiedere se l'autorità è obbligata a sopprimere la casa (in quanto persona giuridica) quando non c'è più un numero sufficiente di membri assegnati alla casa.
    - È una domanda difficile; in effetti, le norme non determinano un numero minimo di membri come presupposto che la casa possa continuare a esistere.
    - Ciò nonostante, in situazioni normali le norme certamente presuppongono che una casa venga soppressa quando non ci sono più membri e nemmeno la speranza che ci saranno nuovo membri nel prossimo futuro.
    - D'altra parte, in situazioni eccezionali ci possono essere giusti motivi perché una casa, sebbene non abbia più alcun membro, non venga soppressa.

G. Determinati tipi di case e comunità

a) La casa autonoma

- Abbiamo già studiato dettagliatamente il concetto di casa autonoma (cf. sopra § 11 B).
- Abbiamo anche studiato (sopra, sezioni D e F) le norme specifiche sull'erezione e sulla soppressione di case autonome.
- Studieremo più avanti le norme sul governo e sui raggruppamenti dei monasteri (§ 16).

b) Le comunità locali delle SVA

- Per quanto riguarda la struttura delle SVA, i cc. 733 §1 e 740 prevedono non solo la possibilità dell'erezione di case, ma anche la possibilità della costituzione di "comunità locali".
- A differenza della casa, la comunità locale non gode di personalità giuridica (c. 741 §1).
- Esiste una tensione fra la possibilità di essere ascritto a una comunità locale e la norma sulla determinazione del domicilio dei membri delle SVA (c. 103), che menziona solo la casa.

c) La casa dipendente negli IR

- Alcuni autori, interpretando i cc. 608 e 609, affermano che in modo analogo alle SVA, anche negli IR si possa distinguere fra case erette e comunità non erette, cioè senza personalità giuridica.
    - Questi autori accennano al fatto che il c. 609 usa la parola *erigere*, mentre il c. 608 usa la parola *constituere*. Dicono, dunque, che possano esistere case "erette" (con personalità giuridica) e case "costituite" (senza personalità giuridica).
    - In effetti, però, questa interpretazione non corrisponde alle norme sulle SVA. Le norme sulle SVA distinguono fra "case" (con personalità giuridica) e "comunità locali" (senza personalità giuridica). I cc. 608 e 609, invece, usano sempre la parola "casa".
    - Inoltre, l'elaborazione dei canoni sulle case religiose non lascia riconoscere l'intenzione di una distinzione fra case con e senza personalità giuridica.
    - Perciò, i tentativi di usare i cc. 608 e 609 come argomento per provare la possibilità di comunità di IR che non vengono erette come persone giuridiche, non convincono.
    - Una casa religiosa "costituita", ma non "eretta", dunque, non è possibile. Se non è stata eretta, non si tratta di una casa religiosa nel senso dei cc. 608-616.
- Ciò nonostante c'è, tuttavia, la possibilità di case che dipendono da un'altra casa.
    - Il diritto universale non contiene norme sulle case filiali.
    - Esistono, però, nella prassi di molti IR.
        - Tracce di tale possibilità si trovano anche in una risposta della Santa Sede del 1924[153], in cui agli istituti che praticavano questo modello fu chiesto di includere norme su questo tipo di comunità nel loro diritto proprio.

[153] SACRA CONGREGATIO DE RELIGIOSIS, Dubium, 1 febbraio 1924, *AAS* 16 (1924) 95-96.

        - Spetta, dunque, al diritto proprio dare queste norme, in modo particolare sull'erezione e la soppressione di queste case.
    - Esistono anche costituzioni approvate dalla Santa Sede che regolano le case filiali.[154]
    - La prassi di ammettere case filiali emerge anche dagli elenchi pubblicati nella sezione *Attività degli uffici* della rivista *Sequela Christi*, pubblicata dal DIVCSVA, per quanto riguarda l'Ufficio Vita monastica. Questi elenchi, infatti, distinguono fra la "fondazione di un monastero" e la sua "erezione canonica".
        - Questa prassi viene confermata da *CO* che prevede la possibilità della fondazione di un monastero che non è ancora autonomo, ma dipende da un altro monastero o da una federazione (*CO* nn. 20-38).
        - Tale monastero fondato non è ancora una casa religiosa; perciò non gode di personalità giuridica. Possiede, però, già una "superiora locale" (*CO* n. 31).
    - Come abbiamo visto, *CO* prevede anche la possibilità che un monastero in difficoltà venga affiliato a un altro monastero (*CO* nn. 54-64).
        - Si afferma che "durante il tempo dell'affiliazione, l'economia dei due monasteri è amministrata distintamente" (*CO* n. 63). Da questa norma si può probabilmente dedurre che il monastero affiliato conserva la sua personalità giuridica.
    - Nel diritto orientale, i cc. 432; 436 §1; 438 §4; 447 §2; 451 CCEO trattano i monasteri dipendenti.
        - Il monastero dipendente si chiama "filiale" se può aspirare alla condizione di monastero *sui iuris*; altrimenti si chiama "sussidiario" (c. 436 §1).

H. Le case degli IS

- Il CIC non parla di case degli IS.
- Considerando che i membri degli IS non sono obbligati alla vita fraterna in comunità, per la maggior parte dei membri non ci vogliono case.
- Quando nel 1947 Pio XII istituì la figura giuridica degli IS, determinò che ciascun IS doveva avere una o più case, sia come sede del governo, sia per raduni, per i membri in formazione e per membri malati o altri che hanno bisogno di aiuto.
    - Quest'obbligo non esiste più, perché la normativa sugli IS oggi si desume dal Codice.
- Comunque, benché per i membri degli IS la vita fraterna in comunità non sia obbligatoria, non è nemmeno vietata. È dunque possibile che gli IS abbiano case.
- Per le Chiese orientali, il c. 567 §1 CCEO parla esplicitamente di case degli IS.
- Si può concludere che anche le autorità competenti degli IS possano erigere case, anche con personalità giuridica.
    - Bisogna determinare i dettagli nel diritto proprio.
- Tuttavia, secondo il diritto universale l'esistenza di case degli IS non ha conseguenze giuridiche.
    - In modo particolare, l'esistenza di una casa non richiede necessariamente un moderatore. Sarebbe possibile che i membri di una casa prendano le decisioni in modo democratico. Dipende dal diritto proprio.
    - Anche se membri di un IS vivono in una casa dell'IS, il loro domicilio non dipende dalla casa. Dipende, invece, dai criteri normali indicati nel c. 102.

[154] Un esempio sono le costituzioni dei frati minori, art. 230 §2: «Se per circostanze particolari un Guardianato non può essere eretto canonicamente: per il numero esiguo dei frati o per la natura temporanea del servizio, oppure per altre cause, si eriga una Casa filiale sotto qualsiasi nome (luogo, ospizio, residenza, ecc.), ma dipendente dal Guardianato a norma di questi Statuti generali.»

§ 14. Le strutture di governo negli istituti

A. Introduzione

a) Trattamento del governo degli istituti nel nostro corso

- Nel corso della storia, le prime strutture di governo si sono sviluppate nei monasteri, prima nei singoli monasteri (abbate/abbadessa, capitolo conventuale), poi nei loro raggruppamenti (il capitolo generale negli ordini e nelle congregazioni monastiche). Tuttavia, anche dopo il sorgere di tali raggruppamenti, i singoli monasteri mantenevano un alto grado di autonomia, e ancora oggi l'autonomia dei monasteri è più grande di quella delle altre case religiose.
- Solo con la nascita degli ordini centralizzati, a partire dal XIII secolo, anche altri organi di governo si svilupparono:
    - il superiore generale,
    - il superiore provinciale e il capitolo provinciale.

  Oggi gli istituti con una struttura centralizzata sono molto più numerosi degli istituti con case autonome.
- Considerando questo, il Codice tratta le strutture di governo dei monasteri piuttosto come un'eccezione. Come caso normale tratta gli istituti centralizzati.
- Nel nostro corso procediamo in modo analogo:
    - In un primo momento lasciamo da parte i monasteri, discutendo in modo generale:
        - le strutture di governo (§ 14),
        - e i compiti e la potestà degli organi di governo (§ 15).
    - Solo successivamente tratteremo gli aspetti specifici che riguardano i monasteri (§ 16).
    - Infine trattiamo i beni temporali e la loro amministrazione (§ 17).
- Tutti questi quattro paragrafi del nostro corso corrispondono al lungo capitolo 3 del titolo sugli IR, cioè ai cc. 617-640.
- Mentre le parti del Codice sulla costituzione gerarchica della Chiesa scendono dall'alto verso il basso (papa – vescovo – parroco), le norme sulle strutture di governo nell'ambito della vita consacrata ascendano dal basso verso l'alto.
    - Questo modo di procedere sembra adeguato, perché corrisponde allo sviluppo storico.
    - Seguiamo quest'esempio anche nel nostro corso.
    - Come il Codice, cominciamo con gli organi personali (cioè, con i superiori) per passare poi agli organi collegiali (cioè, ai capitoli).
        - I consigli dei superiori non sono organi di governo a sé stanti; sono, invece, organi che assistono i superiori.
- Considerando la grande somiglianza delle norme sulle strutture di governo degli IR e delle SVA e la scarsità di norme sugli IS, in seguito (sezione B-E) trattiamo gli IR e le SVA insieme. Solo alla fine, in una sezione a sé stante (sezione F), tratteremo gli IS.

b) Le norme

- IR
    - Il capitolo sul governo degli IR (cc. 617-640) è strutturato così:
        - art. 1 Superiori e consigli (cc. 617-630)

        - art. 2 I capitoli (cc. 631-633)
        - art. 3 I beni temporali e la loro amministrazione (cc. 634-640).
    - Per quanto riguarda i monasteri, norme importanti sul loro governo si trovano già nel capitolo sulle case (cc. 613-615).
    - In merito ai monasteri di monache, *CO* contiene molte norme sulle federazioni dei monasteri (nn. 86-155), e alcuni accenni agli altri raggruppamenti (nn. 7-14).
- SVA
    - Per i superiori, i consigli e i capitoli, il c. 734 contiene un rinvio ai canoni sugli IR (cc. 617-633).
    - I beni temporali vengono trattati nel c. 741, che contiene un rinvio ai cc. 636, 638 e 639.
    - Tutto sommato, dunque, il governo delle SVA è molto simile a quello degli IR.
- IS
    - C'è un unico canone sul governo degli IS (c. 717) e un altro sui beni temporali (c. 718).
    - Tramite questa scarsità di norme, il legislatore lascia quasi tutto al diritto proprio degli IS.

B. I superiori/moderatori

- Le norme sui superiori/moderatori sono identiche per gli IR (cc. 617-630) e per le SVA (c. 734). Dunque, in seguito trattiamo IR e SVA insieme.

a) Terminologia

- Nei canoni sugli IR, il termine comune per gli organi di governo personali è "superiore".
    - Per chi governa l'istituto intero, tuttavia, si usa il termine "supremo moderatore".
        - Il motivo di questa scelta è ovviamente la norma secondo cui il ruolo di superiore supremo spetta al papa (c. 590 §2).
        - Nella prassi degli istituti il moderatore supremo viene spesso chiamato "superiore generale".
            - Anche i nomi delle loro conferenze internazionali (USG e UISG) usano questo termine.
- I canoni sulle SVA, invece, benché facciano riferimento ai canoni sugli IR, non usano il termine "superiore"; si usa, invece, il termine "moderatore" (c. 738 §1).
- Anche i canoni sugli IS usano il termine "moderatore" (cc. 717 §§1-2).
- Per quanto riguarda le conseguenze giuridiche, non c'è differenza fra "superiore" e "moderatore".
- Ci si può certamente chiedere se il termine tradizionale "superiore" sia idoneo.
    - Sembra contrastare con la uguaglianza nella dignità e nell'agire di tutti i fedeli che deriva dal battesimo (cf. c. 208).
    - Il termine correlato "suddito" sembra ancora più discutibile.
    - Anche la CIVCSVA nel 2017 ha riconosciuto che "nel contesto in cui viviamo la stessa terminologia superiori e sudditi non è più adeguata" (Orientamenti *Per vino nuovo otri nuovi*, 24).
        - Tuttavia, non ha proposto un'alternativa.
- Nel nostro corso, nonostante queste difficoltà, useremo il termine tradizionale "superiore", senza distinguere fra IR e SVA.

- Cerchiamo, però, di evitare la parola “sudditi”. In effetti, di regola è sufficiente la parola “membri”. Usiamo la parola “sudditi” solo eccezionalmente quando è necessario esprimere con chiarezza che si tratta di membri che dipendono da un determinato superiore.

b) Livelli

- Il CIC distingue tre livelli di superiori:
  - il superiore locale: si trova al livello della casa (c. 608);
  - il superiore maggiore: viene definito nel c. 620,
  - il moderatore supremo: governa l’intero istituto (c. 622).
- Mentre le definizioni dei termini “superiore locale” e “moderatore supremo” sono piuttosto semplici, la definizione del termine “**superiore maggiore**” è piuttosto complesso. Il contenuto concreto dipende dal fatto se il rispettivo istituto possiede case autonome oppure una struttura centralizzata:
  - Negli istituti centralizzati sono superiori maggiori:
    - chi governa l’intero istituto,
    - chi governa una provincia o una parte equiparata ad essa,
    - nonché i rispettivi vicari.
  - Negli istituti composti da case autonome sono superiori maggiori:
    - chi governa una casa autonoma,
    - chi governa l’istituto intero, cioè il moderatore dell’ordine monastico/canonicale oppure il superiore della una congregazione monastica/canonicale;
    - l’abate primate, cioè chi governa una confederazione di congregazioni
    - nonché i rispettivi vicari.
    - Tratteremo i superiori nell’ambito dei monasteri nel § 16.
  - Il Codice non esclude la possibilità di un istituto che possiede sia case autonome, sia province. In effetti, tuttavia, questo è un fenomeno raro.
- Qualcuno può avere il ruolo di superiore contemporaneamente su diversi livelli:
  - In una casa autonoma il superiore locale è contemporaneamente superiore maggiore.
  - Il moderatore supremo è contemporaneamente superiore maggiore.
- Alcuni istituti prevedono la funzione di un **visitatore**.
  - Tipicamente, tale visitatore svolgerà la visita canonica delle case, a norma del diritto proprio.
  - Dipende dal diritto proprio se tale visitatore possiede l’ufficio di superiore o meno.
    - Ovviamente non è superiore locale; il visitatore, invece, visita la casa incluso il superiore locale.
    - Il diritto proprio può, però, affidare al visitatore l’ufficio di superiore maggiore.
      - Un esempio è Congregazione sublacense cassinese dei benedettini.[155]
    - Il diritto proprio può, però, anche prevedere che il visitatore non sia superiore.
- obbligatorietà:
  - Ciascuna casa deve avere un **superiore (locale)** (c. 608). Dunque, non è lecito che una casa venga governata solo in forma collegiale (“democratica”).
  - L’esistenza di un **superiore (maggiore)** fa parte della definizione di provincia (c. 621).

[155] Costituzioni 2012, nn. 118-123.

        - Se si crea, dunque, una suddivisione le cui parti non hanno un superiore, tali parti non possono essere province.
    - Molti canoni fanno riferimento al **moderatore supremo** (soprattutto il c. 622).
        - D'altra parte, esiste la possibilità di monasteri che non hanno alcun superiore al di sopra della superiora locale (c. 615). Studieremo le strutture di governo di tali monasteri più avanti; cf. § 16 G.
        - Anche l'Oratorio di Filippo Neri non ha un moderatore supremo. Il governo spetta, invece, a un Delegato della Sede Apostolica.
- Una casa filiale (casa dipendente) non è una casa religiosa nel senso dei cc. 608-616. Perciò, chi governa una casa filiale non è superiore locale.
    - Di conseguenza, di per sé chi governa una casa filiale non possiede i diritti e gli obblighi che il diritto attribuisce al superiore locale. Possiede solo le facoltà che gli spettano secondo il diritto proprio e le decisioni della competente autorità.
    - In merito alla superiora locale di un monastero dipendente o affiliato, cf. § 16 B, d).

c) I vicari dei superiori e la sostituzione dei superiori

- La possibilità di un vicario viene menzionata solo nella definizione del superiore maggiore (c. 620); in effetti, però, anche il superiore locale e il moderatore supremo possono avere vicari.
- In linea generale si può distinguere fra
    - vicari permanenti, che dunque possono sempre esercitare la loro potestà, per es., il vicario generale del vescovo diocesano;
    - e vicari transitori, che possono agire solo quanto il titolare principale è assente o impedito di agire, per es., un amministratore diocesano.
- Entrambi i tipi sono possibili anche negli istituti.
    - Spetta al diritto proprio chiarificare di quale tipo di vicari si tratta.
    - Nella maggior parte degli istituti si prevedono solo vicari transitori.
- Il Codice non determina chi sostituisce un superiore in caso di assenza o impedimento.
    - Spetta, dunque, al diritto proprio determinare chi svolge la funzione di vicario o sostituto.
- Dal punto di vista canonico, anche i vicari sono superiori; anche a loro, dunque, in linea di principio ai vicari si applicano le norme sulla costituzione dei superiori, e sui loro diritti e obblighi.
    - Per es., la stessa l'incompatibilità che esiste fra l'ufficio di superiore provinciale ed economo provinciale, si applica anche al vicario del superiore provinciale.
    - Di seguito faremo, però, cenno ad alcune eccezioni, cioè a norme che si applicano solo ai superiori principali, non ai loro vicari.

d) Requisiti per poter diventare superiore

- Per quanto riguarda la **durata dell'appartenenza all'istituto**, il c. 623 richiede "un periodo adeguato di tempo dopo la professione perpetua o definitiva, da determinarsi dal diritto proprio o, trattandosi di Superiori maggiori, dalle costituzioni".
    - Implicitamente questa norma richiede che il superiore sia membro dello stesso istituto, non un estraneo.
    - Tuttavia, la competente autorità ecclesiastica può dispensare da questo requisito.
        - In un certo senso, questo capita quando il Papa nomina un commissario pontificio per un istituto. Tale commissario possiede la potestà che in circostanze normali verrebbe esercitata dal superiore. Tuttavia, è

discutibile se è adeguato chiamare il commissario un vero superiore; sembra più adeguato dire che solo esercita la potestà (o la funzione) che normalmente viene esercitata dal superiore.

- Bisogna anche prendere in considerazione eventuali **limiti del numero di mandati** e limiti simili, secondo il c. 624.
- Bisogna anche osservare l'eventuale **incompatibilità** con altri uffici (cf. c. 152).
    - Nel diritto universale esistono norme sull'incompatibilità fra superiore e economo (c. 636 §1).
        - Il moderatore supremo non può essere economo dell'istituto, e il superiore della provincia non può essere economo della provincia.
        - Al livello della singola casa, i due uffici devono essere affidati a persone distinte, "per quanto è possibile".
            - Tuttavia, in un monastero autonomo di monache, la superiora non può essere economa (*CO* 47).
    - Considerando che il superiore deve risiedere nella propria casa (c. 629), non è lecito che la stessa persona sia superiore per diverse case (erette canonicamente).
        - Questo, però, non impedisce di costituire una casa dipendente che abbia lo stesso superiore della casa da cui dipende. Questo presuppone, però, una reale vicinanza del superiore alla casa dipendente e ai suoi membri.
    - Il diritto universale non prevede un'incompatibilità fra gli uffici dei superiori sui diversi livelli.
        - Per es., di per sé non è escluso che un superiore generale sia contemporaneamente superiore locale.
    - Com'è ovvio, però, il diritto proprio può stabilire altre incompatibilità.
- Negli istituti **clericali** è necessario che l'istituto sia "governato da chierici" (c. 588 §2).
    - Tuttavia, questo requisito è stato mitigato dal rescritto del 2022.[156]
        - Perciò, i superiori locali possono essere laici. Questo, tuttavia, presuppone una nomina da parte del moderatore supremo con il consenso del suo consiglio.
        - Perché un laico possa essere superiore maggiore – o anzi moderatore supremo – ci vuole un intervento della Santa Sede.
        - In molti istituti sorge la domanda su come riconciliare il rescritto del 2022 con il diritto proprio, sia per quanto riguarda le condizioni per il conferimento dell'ufficio di superiore, sia per quanto riguarda la procedura.
            - In casi di conflitti fra il rescritto del 2022 e il diritto proprio ci sono due possibilità:
                - nel singolo caso chiedere una dispensa da parte dell'autorità ecclesiastica competente, per es., tramite una postulazione[157];
                - modificare il diritto proprio per allinearlo con il rescritto.
            - Per il caso in cui in un istituto con Ordinari propri un laico diventa superiore maggiore, bisogna anche determinare a chi affidare l'ufficio di Ordinario, considerando che quest'ufficio non può essere affidato a un superiore laico; cf. § 10 I, a) (i).

[156] Francesco, Rescriptum ex Audientia SS.mi, 18 maggio 2022: OR 162 (2022), n. 113, 18.5.2022, p. 6 = *Communicationes* 54 (2022) 194-195.
[157] Un esempio di un'ammissione di una postulazione è pubblicato in: *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions* 2024, 21-22.

- In alcuni **accordi** fra la Santa Sede e gli Stati, sono stati concordati ulteriori requisiti.
    - Si tratta di norme sulla cittadinanza dei superiori (Austria 1933, art. X §1; Baviera 1924, art. 13 §2; Germania 1933, art. 15; cf. anche Italia 1984, art 7, che, però, non fa riferimento al superiore, ma al "rappresentante" dell'ente).
- Ovviamente gli istituti possono stabilire ulteriori requisiti.

e) La durata dell'incarico di superiore

- Normalmente, la durata dell'incarico è a tempo determinato (c. 624 §1).
    - Spetta al diritto proprio stabilire la durata, che deve essere "conveniente secondo la natura e le esigenze dell'istituto".
    - Inoltre, "il diritto proprio provveda con norme opportune che i Superiori costituiti a tempo determinato non rimangano troppo a lungo in uffici di governo senza interruzione" (c. 624 §2).
        - Ovviamente la norma intende evitare casi in cui lo stesso membro viene trasferito diverse volte da una casa all'altra, sempre rimanendo superiore. Tale prassi potrebbe condurre allo sviluppo di due "classi" nell'istituto: membri che sono sempre nella classe dei superiori, e altri che sono sempre nella classe di sudditi. È una prassi da evitare.
    - Molti istituti hanno mantenuto i limiti previsti dal can. 505 CIC1917 per i superiori religiosi: i superiori vengono costituiti per tre anni, normalmente rinnovabili una sola volta.
- Per quanto riguarda il moderatore supremo, le costituzioni possono disporre che vengano costituiti a tempo indeterminato.
    - Un esempio è la Compagnia di Gesù il cui moderatore supremo viene eletto *ad vitam*. La stessa Compagnia di Gesù ha considerato cambiare questa tradizione; la Santa Sede, però, finora non lo ammette.
    - Non conosco alcun altro istituto il cui moderatore supremo ancora oggi venga eletto *ad vitam*.
- Per quanto riguarda la durata del mandato del superiore di un monastero autonomo, si veda il § 16 B, b) (iii).

f) La provvisione dell'ufficio di superiore

- Il moderatore supremo viene eletto dal capitolo generale (cc. 625 §1; 631 §1).
    - Se si tratta di un istituto di diritto diocesano, spetta al vescovo diocesano della sede principale presiedere l'elezione (c. 625 §2).
        - Ovviamente lo può fare tramite un delegato.
    - Il c. 625 §1 dice che occorre una "elezione canonica". Questo termine fa pensare alle norme dei cc. 119, 1° e 164-179. È, però, da notare che queste norme sono diritto sussidiario nel senso che il diritto proprio può stabilire diversamente.
    - In modo particolare, il diritto proprio può determinare che la provvisione dell'ufficio si faccia già nel momento dell'elezione, senza la necessità dell'accettazione da parte del membro eletto. Considerando l'obbligo dell'obbedienza, tale modello non è problematico.
- Secondo la tradizione monastica, anche il superiore di un monastero viene eletto. L'elezione spetta al capitolo del monastero; cf. § 16 B, b) (ii).
- Per tutti gli altri superiori, il Codice non stabilisce il modo di provvisione dell'ufficio.
    - In effetti, ci sono istituti più "democratici" i cui superiori vengono eletti, e istituti più "monarchici" i cui superiori vengono nominati da un superiore più alto.
    - Il c. 625 §3 determina però alcune modalità:

        - Se un superiore (al di sotto del moderatore supremo) viene eletto, l'elezione necessità della conferma da parte di un superiore più alto.
        - Se invece un superiore viene nominato, "si premetta una opportuna consultazione". Ovviamente la norma si riferisce a una consultazione fra i membri il cui superiore viene nominato.
- Il c. 626 contiene un'ammonizione di astenersi da abusi, motivi egoistici e campagne. È una norma piuttosto morale, non giuridica.
- La possibilità di costituire un superiore tramite elezione comporta anche la possibilità di costituirlo tramite postulazione (cc. 180-183) quando esiste un impedimento canonico.
    - Un caso tipico sono costituzioni che permettono solo due mandati della superiora generale. In tale caso, un capitolo generale che desidera un terzo mandato della stessa suora può postularla.
    - A detta di fonti attendibili, il DIVCSVA secondo la sua prassi ammette la persona postulata solo se la postulazione fu fatta nel primo scrutinio.
        - Tuttavia, ci sono costituzioni approvate dal dicastero che menzionano la possibilità della postulazione anche in altri scrutini.[158]
- Il diritto universale non determina nulla sulla provvisione dell'ufficio di vicario del superiore.
    - Il diritto proprio di molti istituti prevede che l'ufficio di vicario del moderatore supremo spetta a quello dei suoi vicari che era stato eletto come primo.
        - La prassi viene dalle *Normae secundum quas* del 1901, n. 243.

g) La professione di fede

- Negli IR e SVA clericali i superiori, all'inizio del loro mandato, devono emettere la professione di fede (c. 833, 8°).

h) La rimozione e il trasferimento dei superiori

- A norma del c. 624 §3, i superiori possono essere rimossi o trasferiti a un altro incarico "durante il loro incarico", per ragioni stabilite da diritto proprio.
    - Normalmente tali rimozioni richiederebbero una causa grave, a norma del c. 193 §2. Tuttavia, il c. 624 §3 stabilisce un'eccezione, come emerge anche dal riferimento a questa norma nel c. 193 §2: il diritto proprio può prevedere la possibilità di una rimozione anche senza grave causa.
    - Lo stesso vale in modo analogo per il trasferimento (cf. c. 190 §2).
- La facilità della rimozione (anche senza grave causa) si spiega con il fatto che negli istituti l'incarico di superiore viene considerato non tanto un diritto del titolare, ma piuttosto un modo di vivere l'obbedienza.
- Spetta al diritto proprio stabilire i dettagli, in modo particolare la competenza per la rimozione.
    - La norma fa riferimento alle "ragioni stabilite dal diritto proprio". Ci si può chiedere se ci voglia un elenco di cause, oppure se un semplice riferimento a una "giusta causa" sia sufficiente. Considerando che anche altri canoni del Codice conoscono la rimozione per giusta causa (cf. c. 193 §3), ritengo che anche nel diritto proprio tale riferimento sia sufficiente.
    - In modo particolare, la giusta causa non è necessariamente legata all'ufficio attuale. Anche un bisogno della persona per un'altra missione può costituire una giusta causa.
    - La competenza per la rimozione del moderatore supremo può spettare al capitolo generale, oppure all'autorità ecclesiastica, a norma del diritto proprio.

[158] Cf. AMERICAN-CASSINESE CONGREGATION OF BENEDICTINE MONASTERIES, Costituzioni 1990, C 16.2.

C. I consigli

a) Strutture

- Ogni superiore deve avere il suo consiglio.
    - In merito agli IR e alle SVA il Codice lo richiede esplicitamente (cc. 627; 734).
    - Ma il Codice lo presuppone anche per gli IS (cf. cc. 720; 726 §§1-2; 729-730 in combinato disposto con cc. 684 §1; 694 §2; 697-700).
    - Inoltre bisogna notare la norma che c. 1280 che richiede per ciascuna persona giuridica un consiglio per gli affari economici o almeno due consiglieri; cf. sotto § 17 F, c).
    - Il superiore di un monastero possiede tipicamente due consigli: per gli affari più importanti il ruolo del consiglio viene svolto dal capitolo del monastero; per gli affari meno importanti esiste un consiglio più ristretto; cf. § 16 B, c).
- Spetta al diritto proprio determinare il numero dei consiglieri.
    - È però chiaro che il consiglio del moderatore supremo a norma del c. 699 §1 deve avere almeno quattro membri, almeno se si tratta di una procedura di dimissione.
    - Ci si può chiedere se due persone sono sufficienti per formare un consiglio (a livello provinciale o locale). In effetti, nella prassi di molti istituti, il consiglio del superiore locale è formato da solo due membri.
- La terminologia usata per il consiglio e i consiglieri è molto variegata secondo le tradizioni degli istituti.
- Per quanto riguarda il moderatore supremo, esiste una prassi diffusa secondo la quale questo ha un consiglio a norma c. 627 e un “consiglio allargato” che è più grande e si raduna meno frequentemente. Normalmente il diritto proprio non prevede un obbligo di coinvolgere il consiglio allargato in determinati affari.
- Determinare il modo di selezionare i consiglieri è lasciato al diritto proprio.
    - I consigli dei superiori possono avere come membri solo membri dell’istituto. Sono, infatti, una via come i membri esercitano la loro corresponsabilità per l’istituto.
        - Ovviamente è, però, legittimo invitare anche non membri alle riunioni come esperti.
    - Per quanto riguarda la provvisione dell’ufficio di consigliere, il diritto proprio degli istituti tende a evitare che un superiore possa scegliere semplicemente consiglieri di sua fiducia. Questo si evita
        - con un coinvolgimento della base, per es. tramite un’elezione,
        - o con un coinvolgimento del superiore più alto.
    - Negli istituti centralizzati, secondo la prassi consueta il capitolo generale, dopo l’elezione del moderatore supremo, elegge quattro consiglieri.
        - Per i casi in cui un consigliere deve essere sostituito mentre non è radunato un capitolo generale, ci vuole una procedura speciale. Normalmente, infatti, sarebbe troppo dispendioso svolgere un capitolo generale solo per l’elezione di un consigliere.
    - In una casa con pochi membri è certamente legittimo, secondo il diritto proprio, che il consiglio sia costituito dalla comunità intera.
- Spetta al diritto proprio determinare la durata del mandato dei consiglieri.
    - Il diritto proprio può determinare che coincide con il mandato del superiore, oppure che ci sia una sovrapposizione fra il mandato del superiore e quello dei consiglieri, oppure di almeno una parte di essi.

b) Compiti e modi di lavoro

- A norma del c. 627 §1, è obbligatorio che i superiori si valgano dell'opera del consiglio.
- L'opera del consiglio non deve essere limitato ai singoli che richiedono il suo coinvolgimento; include anche la consultazione del superiore in genere.
- Perciò, è adeguato che il superiore si incontri regolarmente con il suo consiglio, a norma del diritto proprio, anche se l'ordine del giorno non prevede la discussione su determinati atti che richiedono un coinvolgimento del consiglio.
- Il diritto universale stabilisce diversi **casi** in cui per procedere validamente è richiesto il consenso oppure il consiglio, a norma del c. 127.
    - Gli esempi previsti dal Codice sono questi:
        - Si richiede il consenso ...
            - ... del consiglio del moderatore supremo: cc. 647 §§1 e 2, 684 §1, 686 §§1 e 3, 688 §2, 690
            - ... del consiglio del superiore maggiore competente: cc. 638 §3, 665 §1
            - ... del consiglio del superiore locale: c. 703
        - Si richiede il parere («audito consilio») ...
            - ... del consiglio del superiore maggiore competente: cc. 689 §1, 697
        - Si richiede in modo generico l'intervento del Consiglio: cc. 656, 3° (con rinvio del c. 658 a questa norma), 694 §2, 697, 3°.
            - In questi casi è necessario che il diritto stabilisca se ci vuole il consenso oppure solo un parere.
    - *CO* prevede alcuni altri casi, nonché casi in cui la presidente di una confederazione deve coinvolgere il suo consiglio.
    - Il diritto proprio può stabilire altri casi.
    - In merito al c. 127 esiste un'interpretazione autentica.[159]
        - Secondo una di queste interpretazioni il superiore non ha il diritto al voto nelle votazioni del suo consiglio; non può nemmeno dirimere una parità dei voti.
        - Questa interpretazione è, però, contraria al diritto proprio di molti istituti che considerano il superiore membro del consiglio. In modo corrispondente, anche dopo l'interpretazione autentica del 1985 il dicastero continua a approvare costituzioni che prevedono il voto del superiore.
            - Un esempio di un istituto in cui il superiore vota con il suo consiglio sono i domenicani.[160]
            - C'è molta letteratura su questa domanda; gli autori non concordano se la prassi del dicastero sia legittima.
            - Se la prassi di un istituto è così già da molto tempo, potrebbe costituire diritto consuetudinario.
            - In linea generale, a mio parere è meglio che il superiore non abbia il diritto al voto. Alla fine è comunque lui che deve decidere. Se non vota con il consiglio, da un punto di vista psicologico è più facile distinguere fra l'opinione espressa dal consiglio e la decisione finale presa dal superiore.
    - Il c. 699 §1, in merito alla dimissione di un membro, è un caso eccezionale. Richiede che il moderatore supremo e i membri del suo consiglio agiscano in modo collegiale (*collegialiter*).

[159] PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO, Interpretazione autentica, del 14 maggio 1985: AAS 77 (1985) 771.
[160] Cf. Domenicani, *Liber constitutionum et ordinationum 2024*, appendix 14-bis.

        - È possibile che il diritto proprio richiede lo stesso modo di procedere anche per altre decisioni. La Santa Sede ha già approvato costituzioni che lo prevedono.[161]
- Ci si può chiedere se le **riunioni** del consiglio possono anche essere svolte con mezzi digitali.
    - Durante la pandemia di COVID-19 il papa aveva dato alla CIVCSVA la facoltà di permettere eccezioni dall'obbligo della presenza fisica.[162]
        - Sembra, però, che tale facoltà non sarebbe stata necessaria. Il Codice, infatti, non richiedeva comunque la presenza fisica. È vero che il c. 127 §1 parla di quelli che *sunt praesentes*; era, però, possibile interpretare queste parole nel senso che anche una presenza con mezzi digitali è un tipo di presenza.
    - Dopo la pandemia il DIVCSVA ha scritto una nuova lettera su questo tema.[163]
        - Sottolinea che le riunioni svolte tramite mezzi digitali devono rimanere una soluzione straordinaria.
        - Sottolinea anche l'importanza della riservatezza, secondo la gravità della materia.
        - In fin dei conti, però, lascia la regolamentazione al diritto proprio.
- È opportuno redigere un verbale delle riunioni del consiglio. Tramite il verbale sarà possibile provare se un superiore ha rispettato i diritti di cui al c. 127.
- Secondo il diritto proprio di molti istituti, uno dei membri del consiglio funge da vicario del superiore quando questo è assente o impedito. Se si tratta del consiglio generale o di un altro consiglio i cui membri vengono costituti tramite elezione, l'ufficio di vicario spetta tipicamente a quello fra i consiglieri che era stato eletto come primo. Ma il diritto proprio può anche prevedere altri modi per determinare il vicario.

D. Gli ufficiali

- Fra gli altri ufficiali, a parte i superiori, i loro vicari e i consiglieri, il CIC prevede due tipi.
    - Per gli affari economici degli IR e delle SVA, il CIC prevede l'economo; ne parleremo più avanti nel paragrafo sull'amministrazione dei beni; cf. § 17 F, b).
    - Per la formazione dei novizi negli IR, si prevede il maestro dei novizi; ne parleremo nel paragrafo sulla formazione dei membri (§ 19 C).
- Com'è evidente, il diritto proprio può prevedere altri uffici.
    - È evidente che ci voglia qualcuno che si occupi della formazione dei membri con professione temporanea.
        - Per quanto riguarda i monasteri delle monache, *CO* menziona questa monaca, chiamandola "formatrice" (*CO* 37, 39b, 250, 274).
    - Gli IR maschili di diritto pontificio hanno di regola conservato la prassi di avere un procuratore generale; cf. § 2 K, a).
    - Accanto al moderatore supremo, le *Normae secundum quas* (n. 239) prevedevano il segretario generale. È una figura che si è conservata in molti istituti. Ci può essere anche un segretario del superiore maggiore.
    - Un altro ufficio è quello di archivista.
    - Per le federazioni di monasteri di monache, sono previsti gli uffici di segretaria federale e formatrice federale (*CO* 129; 144-148).

---

[161] Per es., CANONICI REGOLARI DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE, Costituzioni 1989, n 120, a).
[162] CIVCSVA, lettera, 1 luglio 2020, prot. n. Sp.R 2452/20 (online).
[163] DIVCSVA, lettera, 19 marzo 2023, prot. n. Sp.R 2452/20 (online).

E. I capitoli

- Le norme sui capitoli sono identiche per gli IR (cc. 631-633) e per le SVA (c. 734). In seguito trattiamo, dunque, le due forme insieme.

a) Terminologia e tipologia

- Mentre i consigli sono organi che sono assegnati ai superiori e normalmente hanno una funzione consultiva, i capitoli sono organi di governo con un potere decisionale.
- Il Codice contiene norme su tutti i capitoli (c. 596), sul capitolo generale (cc. 616 §3; 631) e sul capitolo del monastero (c. 684 §3).
- Il Codice menziona anche la possibilità di altri capitoli, lasciando, però, la loro regolamentazione al diritto proprio (c. 632).
- Nel diritto orientale, non si parla di *capitulum*, ma di *synaxis*.
- Tratteremo i capitoli come segue:
    - Fra poco, nelle sezioni b) e c), tratteremo i capitoli in quanto strutture di governo.
    - Nel paragrafo sui monasteri trattiamo il capitolo del monastero – § 16 B, c) – e il capitolo della congregazione monastica – § 16 E, a) –.
    - Tratteremo i compiti e la potestà dei capitoli nel § 15 F.

b) Il capitolo generale

- A parte gli istituti composti da case autonome, per tutti gli istituti è necessario avere un capitolo generale.
    - In effetti, a parte gli istituti composti da case autonome, è necessario avere un moderatore supremo. Egli viene eletto dal capitolo generale.
    - Per quanto riguarda gli istituti composti da monasteri, tratteremo il capitolo generale nel § 16.
- frequenza
    - La frequenza dipende dal diritto proprio. Indirettamente dipende dalla durata del mandato del moderatore supremo. La durata tipica è di sei anni.
- composizione
    - La composizione deve essere definita nelle costituzioni (c. 631 §1).
    - I partecipanti del capitolo spesso vengono chiamati “capitolari”.
    - Il capitolo generale deve essere composto in modo da rappresentare l’intero istituto (c. 631 §1).
        - Se, dunque, l’istituto è diviso in province, difficilmente si può ammettere che ci siano province non rappresentate nel capitolo generale.
        - Bisogna, però, evitare un malinteso: lo scopo della partecipazione di membri di tutte le province non è quello di difendere gli interessi particolari delle province; lo scopo è la promozione del flusso di informazioni da tutte le province e della corresponsabilità di tutte le province per il bene dell’istituto.
    - Da una parte ci saranno capitolari *ex officio*, per es., il superiore generale (se non è morto o cessato dall’ufficio) e i membri del suo consiglio; d’altra parte ci saranno capitolari eletti.
        - Sin dal Concilio Vaticano II si è diffusa la convinzione che almeno la metà dei capitolari dovrebbe essere determinata tramite un’elezione.
        - Molti istituti prevedono che i superiori maggiori siano membri *ex officio* del capitolo generale. Se l’istituto è grande, però, questo ingrandisce molto il

capitolo, soprattutto considerando che a ciascun superiore provinciale dovrebbe corrispondere almeno un membro eletto, per salvaguardare la maggioranza di membri eletti.
        - A seconda della grandezza di un istituto, l'elezione di capitolari potrebbe avvenire tramite un'elezione diretta da parte dei membri, oppure in capitoli provinciali.
- Modo di procedere
    - Spetta al diritto proprio determinare il regolamento del capitolo (c. 631 §2).
        - Può trattarsi di un documento piuttosto stabile, applicabile a molti capitoli generali successivi, oppure di un documento creato *ad hoc* dal moderatore supremo per un singolo capitolo, oppure di una combinazione fra i due modelli.
    - È necessario che il capitolo si incontri in presenza fisica.
        - In effetti, durante la pandemia di COVID-19, la Santa Sede aveva emesso un divieto di capitoli celebrati in modalità telematica. Anche una celebrazione mista (in parte telematica, in parte presenziale) fu vietata.[164]
        - Se tale divieto esisteva durante la pandemia, è chiaro che esiste a maggior ragione in tempi normali.
    - Il moderatore supremo, a norma del c. 625 §1, viene designato mediante elezione canonica.
        - Questa affermazione fa riferimento ai cc. 119, 1° e 164-179.
        - È, però, importante notare che questi canoni costituiscono diritto sussidiario. Si applicano, dunque, solo a meno che il diritto proprio non stabilisca diversamente.
        - L'elezione del moderatore supremo è probabilmente il caso più frequente per l'applicazione dello strumento della postulazione (cc. 180-183).
    - Secondo la prassi comune degli istituti, la modifica delle costituzioni richiede una maggioranza di due terzi.
        - Esistono anche istituti in cui una modifica delle costituzioni, per avere efficacia permanente, richiede una conferma da parte del capitolo generale successivo.
        - Per quanto riguarda, invece, le norme subordinate del diritto proprio, di regola la maggioranza assoluta è sufficiente.
    - Esistono anche istituti che hanno capitoli generali diversi (forse anche con composizione diversa) per l'esercizio delle diverse competenze:
        - da una parte un capitolo elettivo, solo per le elezioni;
        - d'altra parte un capitolo di affari, per le altre competenze.
    - Fra gli altri aspetti da determinare nel regolamento del capitolo generale ci sono i seguenti:
        - le modalità della convocazione,
        - le modalità di come presentare proposte al capitolo,
        - la preparazione, per es., le commissioni preparatorie,
        - la sostituzione di capitolari morti o impediti sin dalla loro elezione,
        - il quorum necessario per poter prendere decisioni,
        - le lingue usate,
        - la riservatezza delle discussioni,
        - gli uffici all'interno del capitolo: presidente (tipicamente, se esiste, il moderatore supremo), moderatori delle sessioni, scrutatori, segretario, nonché altre funzioni come periti e osservatori, fra cui qualche volta si invitano soprattutto alcuni membri con voti temporanei,
        - le commissioni,
        - le modalità delle elezioni, discussioni e decisioni,
        - la conclusione,
        - la pubblicazione dei documenti.

[164] CIVCSVA, Lettera *A seguito della pandemia*, 1 luglio 2020, *Sequela Christi* 46 (2020) 115-117 (online).

c) Gli altri capitoli

- Per quanto riguarda gli altri capitoli (menzionati al c. 632, cioè i capitoli diversi dal capitolo generale), le differenze fra gli istituti sono molto grandi.
- A parte il capitolo generale, l'esempio più diffuso di un altro capitolo è il capitolo provinciale.
    - Il divieto della Santa Sede di celebrare capitoli in modalità telematica o mista (cf. sopra, sezione b), riguarda anche i capitoli provinciali.

F. Strutture di governo negli IS

- Il governo degli IS viene trattato nel c. 717.
    - È una norma che determina solo poche cose. Tutto il resto viene lasciato alle costituzioni (c. 717 §1).
    - Nel c. 717 §1 si menzionano i "moderatori" in genere, nel §2 il "moderatore supremo". Anche se non viene detto, è chiaro che quest'ufficio deve esistere.
    - Inoltre è da notare che alcune norme sulla separazione da un IS (cc. 729 [2019]; 730) contengono rinvii alle rispettive norme sugli IR, che fanno riferimento al superiore maggiore e al moderatore supremo. Di conseguenza, il diritto proprio di un IS dovrà determinare chi possiede queste funzioni.
- Quando l'autorità ecclesiastica esamina le norme sul governo di un IS che sono contenute nelle sue costituzioni, certamente non sarà sufficiente usare solo i pochi criteri indicati nel c. 717. Sarà necessario applicare altri criteri di buon senso per esaminare se le costituzioni dell'IS sono state fatte bene.

G. Gli archivi degli istituti

- Il diritto universale non contiene norme specifiche sugli archivi degli istituti. È però evidente che tali archivi sono necessari, tipicamente a ogni livello (casa, provincia, istituto intero).
- Di per sé, le norme del Codice sugli archivi della curia diocesana (cc. 486-491) non si applicano agli istituti; tuttavia, possono essere utili come orientamento.
- È opportuno che il diritto proprio contenga norme su questa materia.
- Se un ente (casa, provincia, ecc.) esiste già da diversi decenni, diventa inevitabile distinguere fra un archivio corrente e un archivio storico. Talvolta esiste anche un livello intermedio, chiamato ad esempio "archivio di deposito".
- Di per sé, una distinzione formale fra archivio corrente e archivio segreto non è obbligatoria. Tuttavia, fra i documenti archiviati vi saranno spesso alcuni che richiedono un livello più elevato di confidenzialità. Ciò vale in modo particolare per gli istituti con Ordinari interni che hanno già svolto processi penali. In tali casi, in definitiva, sarà necessaria una distinzione simile a quella tra l'archivio corrente e l'archivio segreto della curia diocesana.
- Il diritto canonico prevede il diritto degli interessati di "ottenere, personalmente o mediante un procuratore, copia autentica manoscritta o fotostatica dei documenti che per loro natura sono pubblici e che riguardano lo stato della propria persona" (c. 487 §2). Non esiste invece un diritto generale di accedere a tutti gli atti che riguardano la propria persona. È evidente che bisogna tenere in considerazione anche i diritti dei terzi, ad esempio di coloro che hanno comunicato informazioni confidenziali in occasione dell'ammissione ai voti o agli ordini sacri.

- Per quanto riguarda il diritto dell'interessato di consultare gli atti relativi alla propria persona, possono inoltre esistere norme nel diritto civile dello Stato.

§ 15. La potestà e i compiti dei superiori e dei capitoli

- Potestà e compiti sono due temi strettamente connessi; perciò li trattiamo insieme in questo paragrafo.
- La struttura del paragrafo sarà come segue:
    - un esame generale della potestà che viene esercitata negli istituti (sezione A),
    - i compiti dei superiori (sezione B),
    - la potestà dei superiori (sezione C) e il suo esercizio (sezione D) nonché i ricorsi contro le decisioni dei superiori (sezione E),
    - la potestà e i compiti dei capitoli (sezione F).
- Come già spiegato prima – cf. § 14 B, a –, anche in questo paragrafo usiamo la parola "superiori" come termine generale per tutte le forme di istituti, benché il Codice per le SVA e gli IS usi il termine "moderatori".

A. La potestà esercitata negli istituti

- In modo generale, il c. 596 parla della potestà dei capitoli e dei superiori negli IVC.
    - Secondo il c. 732, la norma si applica anche alle SVA.
- Secondo la formulazione del canone, si possono distinguere due tipi di potestà: il tipo comune a tutti gli istituti (§§1 e 3), e quello addizionale (*insuper*) negli IR e SVA clericali di diritto pontificio che viene chiamato "potestà (ecclesiastica) di governo" (§2).
    - La distinzione fra i due tipi esisteva già nel can. 501 §1 CIC1917.

a) Il tipo di potestà comune a tutti gli istituti

- Il c. 596 §1 parla della potestà comune a tutti gli istituti.
    - Spiega che questa potestà è definita dal diritto universale e dalle costituzioni.
    - È una norma che non cambia niente. Se fosse cancellata dal Codice, non ci sarebbero conseguenze.
- La norma non usa un determinato nome per questa potestà.
    - Nel can. 501 §1 CIC1917 veniva chiamata *potestas dominativa*.
    - È un termine sviluppato nel medioevo, inizialmente per la potestà del padrone sui servi. Successivamente fu usato anche per la potestà dei superiori religiosi, in modo particolare da Francisco Suárez (1548-1617).
    - Si presupponeva che l'origine della *potestas dominativa* dei superiori (e dei capitoli) stava nel fatto che i religiosi volontariamente si sottomettevano a loro tramite il voto di obbedienza.
    - Secondo questa visione la potestà dei superiori è una potestà che viene "dal basso", quasi tramite un contratto fra i membri dell'istituto. Si potrebbe dunque parlare di una potestà privata.
    - Tuttavia, dopo la promulgazione del CIC1917, l'opinione secondo la quale la potestà negli istituti fosse solo privata fu contestata. Cresceva l'opinione che l'erezione degli istituti da parte dell'autorità ecclesiastica conferiva un carattere pubblico alla potestà esercitata negli istituti.

    - Considerando questi dibattiti, durante la preparazione del CIC1983 si decise di abbandonare il termine *potestas dominativa*.[165] Non fu, però, sostituito da alcun nuovo termine.
- Alcuni autori che desiderano provare che la potestà dei superiori di cui al §1 sia effettivamente identica con la potestà di governo di cui al §2, usano argomenti che non sono veramente convincenti.
    - A prima vista potrebbe sembrare che una potestà diversa dalla potestà di governo non sia sufficiente per alcuni atti che i superiori possono effettivamente porre in tutti gli istituti.
        - Esempi:
            - Anche un superiore generale laico può concedere lo scioglimento di voti temporanei (cf. c. 688 §2).
            - Anche i superiori generali, quando erigono case e province, sembrano costituire nuove persone giuridiche.
        - Tuttavia, queste possibilità dei superiori (e capitoli) si potrebbero spiegare anche in un modo diverso: si potrebbe affermare che il legislatore con la sua potestà di governo può attribuire agli atti dei superiori *ipso iure* effetti che i superiori non possono produrre con la propria potestà.[166]
        - Perciò, l'esistenza di tali atti non prova necessariamente che i rispettivi superiori godano di potestà di governo.
    - Diversi canoni usano parole come "decreto", "indulto" ecc. per determinati atti dei superiori. Dato che questi termini normalmente si usano per atti amministrativi, cioè per atti che presuppongono il possesso di potestà esecutiva (c. 35), un tipo di potestà di governo (c. 135 §1), si potrebbe affermare che di conseguenza anche i superiori che emanano tali documenti possiedano potestà di governo.
        - In realtà, però, tale terminologia non permette conclusioni sulla natura della potestà dei superiori. È ben possibile che alcuni atti chiamati "decreti" sono atti amministrativi che si basano su potestà di governo, altri invece no.
    - A norma del c. 596 §3, alcune delle norme sull'esercizio della potestà di governo si applicano anche alla potestà dei superiori e dei capitoli in tutti gli istituti. Queste norme riguardano, per es., la possibilità di delegare la potestà e la supplenza della potestà in situazioni di errore o dubbio. Qualcuno, potrebbe, dunque affermare che tale somiglianza permette la conclusione che anche la potestà di cui al §1 sia potestà di governo.
        - In realità, però, il rinvio al c. 596 §3 non permette conclusioni sulla natura della potestà di cui al c. 596 §1. In effetti, lo strumento tecnico del rinvio è sempre possibile, indipendentemente dalla somiglianza o diversità delle materie a cui si riferisce. Al contrario, proprio l'esistenza del c. 596 §3 dimostra che il legislatore ritiene che la potestà di cui al §1 non sia potestà di governo; se fosse potestà di governo, la norma del §3 sarebbe superflua.
- Nonostante la debolezza di alcuni argomenti prodotti in favore dell'affermazione che la potestà di cui al §1 sia potestà di governo, ci sono anche argomenti più convincenti. In effetti, l'origine della potestà dei superiori e dei capitoli non può essere solo la volontà dei membri.
    - Nel primo periodo di esistenza di un nuovo gruppo, prima di un riconoscimento da parte della Chiesa, la "potestà" esercitata nel gruppo proviene solo dalla volontà dei membri. Questa situazione rimane anche quando il gruppo si costituisce come associazione privata.
    - Da quando, però, il gruppo viene eretto come associazione pubblica, comincia ad agire a nome della Chiesa; cf. c. 116 §1. La capacità di agire a nome della Chiesa presuppone una partecipazione alla potestà data da Gesù Cristo a chi governa la Chiesa. La potestà di cui al c. 596 §1 è, dunque, una potestà pubblica.
    - È contradittorio pensare che una potestà pubblica nella Chiesa possa provenire da un'altra fonte e non da Gesù Cristo.

---

[165] *Communicationes* 25 (1993) 283-284.
[166] Cf. *Communicationes* 27 (1995) 91: „Solutio votorum fiet a iure, non proprie a superiore laicali."

- In modo corrispondente, il c. 618 afferma che i superiori ricevono la loro potestà "da Dio mediante il ministero della Chiesa".
- Da un punto di vista teologico, dunque, non si vede una differenza fra la potestà esercitata in tutti gli istituti secondo il c. 596 §1 e la potestà di governo, posseduta in alcuni istituti secondo il c. 596 §2.

b) La potestà di governo

- Secondo il c. 596 §2 i superiori e i capitoli degli IR clericali di diritto pontificio godono "inoltre" (*insuper*) potestà di governo.
  - A norma del c. 732, l'affermazione vale anche per le rispettive SVA.
  - Non si applica agli IS.
- Il concetto di "potestà di governo" viene spiegato nel c. 129.
  - Per una spiegazione più approfondita si vedano i commenti sulle norme generali.
  - Il c. 596 §2 ha aggiunto al termine "potestà di governo" l'aggettivo "ecclesiastica". Ma questo non cambia niente. La potestà di governo è sempre potestà ecclesiastica di governo. Non esiste un altro tipo di potestà di governo.
- Come vedremo – cf. sotto, sezione C d) –, i superiori maggiori degli IR e delle SVA clericali di diritto pontificio hanno una serie di facoltà che non spettano ad altri superiori.
  - Alcune di queste facoltà vengono attribuite in modo breve, in quanto i rispettivi superiori sono "Ordinari" (cf. c. 134 §1), mentre per altre facoltà si usa la formula lunga "superiori maggiori degli IR e delle SVA clericali di diritto pontificio". La differenza di formulazione non importa.
  - Dal c. 596 §2 emerge che tali facoltà addizionali costituiscono una partecipazione alla potestà di governo.
  - Queste facoltà non spettano ad altri superiori (negli istituti laicali, negli istituti di diritto diocesano, negli IS).
    - A questa osservazione corrisponde bene l'avverbio *insuper* al c. 596 §2: si tratta di facoltà addizionali, aggiunte alla potestà comune esercitata in tutti gli istituti.
  - Ci si può chiedere se la decisione di riservare queste facoltà addizionali ad alcuni istituti sia necessaria per motivi teologici. La risposta è negativa.
    - Innanzitutto, invece di riservare queste facoltà agli istituti di diritto *pontificio*, sarebbe stato ovviamente possibile concederle anche agli istituti di diritto *diocesano*.[167]
      - In effetti, secondo il diritto orientale tutti i superiori dei monasteri autonomi godono di potestà di governo (c. 441 §2 CCEO), anche nei monasteri di diritto eparchiale (cf. c. 434 CCEO).
    - A parte questo, però, sarebbe anche possibile concedere tali facoltà a istituti *laicali*. Lo dimostra la prassi della Chiesa.
      - Si può accennare, per es., al fatto che la Santa Sede ha concesso al superiore generale dei Fatebenefratelli (un religioso laico) la potestà di ammettere alcuni membri agli ordini sacri e di concedere loro lettere dimissorie.[168]
  - Ovviamente la Chiesa in linea generale vuole riservare ai chierici le facoltà che vengono attribuiti agli Ordinari. La Chiesa è convinta che c'è una relazione specifica fra il sacramento dell'ordine e il governo della Chiesa.

[167] Anzi, durante l'elaborazione del Codice, c'era un periodo in cui era previsto attribuire la potestà di governo anche agli istituti di diritto diocesano; cf. *Communicationes* 25 (1993) 260-262; 269, can. 1; 284.
[168] La facoltà fu confermata nel 1968; cf. C. MEZZOGORI, *Vocazione sacerdotale e incardinazione nei movimenti ecclesiali*, Roma 2012, 290, nt. 338. In merito alla questione se la facoltà vale ancora, cf. § 24 A, b).

        - Questo, però, non esclude la possibilità di concedere le rispettive facoltà, ogni tanto, anche ad altri fedeli, inclusi i superiori religiosi laici.
        - Secondo la risposta della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede del 1977, sono strettamente riservati ai chierici solo gli "uffici intrinsecamente gerarchici".[169]
- Ovviamente i superiori che godono di potestà di governo non esercitano solo le facoltà addizionali che sono riservate a loro, ma pongono anche gli atti che vengono posti dai superiori in tutti gli istituti, per es., nominando superiori, erigendo case religiose ecc. Sorge la domanda se lo fanno con la potestà di cui al c. 596 §1 o § 2. Occorre rispondere che lo fanno con la potestà di cui al §1, come gli altri superiori.
    - In effetti, il c. 596 §2 afferma che in questi istituti si esercita "inoltre" la potestà di governo. Questo presuppone che possiedono anche la facoltà di cui al c. 596 §1. Questa facoltà è ovviamente sufficiente per porre i rispettivi atti. Si può, dunque, presupporre che nel campo delle facoltà "normali" dei superiori e dei capitoli non c'è differenza fra gli istituti.
    - Ciò nonostante, nella letteratura canonistica la posizione contraria è molto diffusa. Molti autori presuppongono che i superiori e i capitoli negli istituti con potestà di governo esercitano sempre potestà di governo.
        - In modo particolare, spesso si dice che i capitoli generali di questi istituti possiedono potestà legislativa e che possono, dunque, emanare vere leggi, mentre negli altri istituti non si emanano leggi, ma solo qualcosa di più semplice.
        - Tuttavia, benché questa posizione sia molto diffusa, non si vedono argomenti convincenti per provarla.

c) Valutazione

- Tutto sommato, la distinzione fra due tipi diversi di potestà al c. 596 non è convincente.
- Per quanto riguarda la *quantità* delle facoltà dei superiori, è comprensibile che il legislatore ha voluto dare più facoltà ai superiori di alcuni istituti e meno facoltà ad altri.
- Per quanto riguarda, invece, la *qualità* della potestà, non si vede una differenza fra le due potestà menzionate al c. 596. È certo che entrambe le potestà non sono private, ma pubbliche. Perciò i capitoli e i superiori, quando esercitano queste potestà, agiscono "a nome della Chiesa" (c. 116 §1). Questa capacità si può spiegare solo tramite il possesso della potestà che proviene da Gesù Cristo. L'abilità di esercitare questa potestà non è limitata a chi ha ricevuto il sacramento dell'ordine. (È una problematica da discutere quando si interpreta il c. 129 §§1-2.)
- Per quanto riguarda le norme procedurali sull'esercizio della potestà di cui al c. 596 §1, il fatto che il Codice non la considera potestà di governo suscita alcune domande difficili. In modo particolare, sembra che gli atti posti con questa facoltà non siano atti amministrativi; cf. c. 35 e più avanti la sezione D, a). Durante l'elaborazione del Codice non c'è stata una sufficiente riflessione su queste domande.

[169] PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Acta et documenta: Congregatio plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Romae 1991, 37.

B. I compiti dei superiori

a) Descrizione sintetica

- Una descrizione sintetica dei compiti dei superiori viene offerta nel c. 619:
    - "I Superiori attendano sollecitamente al proprio ufficio
        - e insieme con i religiosi loro affidati si adoperino per costruire in Cristo
            - una comunità fraterna
            - nella quale si ricerchi Dio e lo si ami sopra ogni cosa.
        - Diano perciò essi stessi con frequenza ai religiosi il nutrimento della parola di Dio
        - e li indirizzino alla celebrazione della sacra liturgia.
        - Siano loro di esempio
            - nel coltivare le virtù
            - e nell'osservare le leggi e le tradizioni del proprio istituto;
        - provvedano in modo conveniente a quanto loro personalmente occorre;
        - visitino gli ammalati procurando loro con sollecitudine le cure necessarie,
        - riprendano gli irrequieti,
        - confortino i timidi,
        - con tutti siano pazienti."
    - Il canone sottolinea che i compiti dei superiori si riferiscono sia alla comunità come un insieme, sia ai singoli membri.
    - Certamente la descrizione si riferisce principalmente al superiore locale.

b) La visita canonica

- Un compito importante di molti superiori – tipicamente dei superiori maggiori o dei loro delegati – è la visita delle case e dei membri.
- La visita di cui al c. 628 §§1 e 2 spesso viene chiamata "visita canonica", a differenza di altre visite, nel senso abituale della parola.
    - Il §1 tratta la visita da parte dei superiori (o dei loro delegati), il §2 tratta la visita da parte del vescovo.
    - In questo momento trattiamo solo la visita da parte dei superiori.
        - Tratteremo la visita da parte del vescovo nel § 18 D e F.
- La visita canonica da parte dei superiori è prevista per gli IR e le SVA (c. 734).
- È contemporaneamente un diritto e un obbligo dei superiori.
- L'oggetto della visita sono le case e i membri affidati al superiore (c. 628 §1).
- Il canone si riferisce ad una visita fisica, non solo con mezzi digitali.
- Il diritto proprio deve stabilire la competenza per la visita. La visita canonica potrebbe, per es., spettare:
    - solo al superiore provinciale,
    - sia al moderatore supremo, sia al superiore provinciale,
    - a un membro delegato dal superiore come "visitatore".
        - Il diritto proprio potrebbe stabilire determinate condizioni per la possibilità di delega, per es., la necessità del consenso del consiglio del superiore.
- Il diritto proprio deve anche stabilire una determinata frequenza per la visita canonica.
    - Tale visita può essere chiamata "ordinaria".
    - Il superiore può, però, anche decidere di svolgere una visita "straordinaria" se lo ritiene opportuno.
- Si possono distinguere diversi scopi della visita:

    - Serve a chi visita per avere un'impressione della situazione della casa e dei membri, in modo particolare dei problemi da risolvere.
    - Serve a chi visita per promuovere la vita e l'apostolato della comunità.
    - Serve per favorire la comunicazione fra chi visita e chi viene visitato.
    - In modo particolare, serve per favorire anche la comunicazione con i membri che per diversi motivi (salute, apostolato, dubbi vocazionali, ecc.) attualmente non risiedono nella casa.
- Metodi
    - Chi visita può fare domande ai membri; essi devono rispondere (c. 628 §3).
        - Ovviamente tali domande devono rispettare il diritto dei membri alla propria intimità (c. 220).
    - Altri elementi della visita possono essere un sopralluogo (per es., della chiesa, della sagrestia) o un'ispezione dei documenti, per es. in merito all'economia.
- La prassi della visita canonica nei singoli istituti è molto variegata.
    - In alcuni istituti, il centro della visita sono i colloqui personali di chi visita con ciascun membro visitato.
    - In altri istituti, l'oggetto della visita è piuttosto la comunità in quanto tale, il governo da parte del superiore, l'economia della casa, la chiesa della casa ecc.

c) Alcuni altri obblighi dei superiori

- I Superiori devono risiedere nella propria casa e non se ne allontanino se non a norma del diritto proprio (c. 629).
    - Sembra che questa norma non desideri solo ripetere l'obbligo del superiore in quanto membro di una comunità, ma l'obbligo del superiore come tale.
        - Perciò, a differenza degli altri membri, nel caso del superiore si può parlare dell'obbligo di residenza. La violazione dell'obbligo di residenza costituisce un delitto (c. 1396).
        - Nella prassi, però, molto dipende dalla natura dell'istituto e dal tipo di superiore. In effetti, in un istituto centralizzato può capitare che il superiore provinciale sia spesso in viaggio per le visite delle case. Questo può essere completamente giustificato; anzi, può essere il modo specifico di esercitare l'ufficio di superiore.
- Nei monasteri di monache, nelle case di formazione e nelle comunità più numerose degli istituti laicali il superiore deve garantire l'accessibilità di confessori ordinari (c. 630 §3).
- Se l'istituto possiede una chiesa, il superiore deve vigilare sull'adempimento degli oneri di Messe (c. 957).
- Il moderatore supremo di un istituto di diritto pontificio deve trasmettere alla Santa Sede, nel modo e nel tempo da questa fissati, una breve relazione sullo stato e sulla vita del proprio istituto (cc. 592 §1; 732).
    - Parleremo di quest'obbligo nel paragrafo sulle relazioni fra gli istituti e l'autorità ecclesiastica; cf. § 18 D, b).

C. La potestà dei superiori

a) Il carattere personale della potestà

- Nel periodo postconciliare il Dicastero competente per la vita consacrata ha chiarificato che la potestà dei Superiori deve essere "personale", nel senso che i superiori non possono essere considerati meri esecutori delle decisioni dei capitoli.[170]

[170] SCRIS, decretum *Experimenta circa regiminis*, 2 febbraio 1972, AAS 64 (1972) 393-394. Già prima, il carattere personale della potestà dei superiori era stato sottolineato dal *Coetus de Institutis perfectionis*; cf. *Communicationes* 25 (1993) 281.x

- Tale carattere personale della loro potestà corrisponde alla tradizione della vita religiosa.

b) La distribuzione delle competenze

- Spetta al diritto universale e proprio determinare la distribuzione delle competenze ai diversi tipi di superiori. Questa distribuzione riguarda:
    - sia la distribuzione delle competenze fra capitoli e superiori; cf. sotto, sezione F a),
    - sia la distribuzione fra i diversi livelli di superiori.
- Per quanto riguarda le competenze dei superiori, ci sono diversi canoni che assegnano determinate facoltà a determinati livelli di superiori, come si vede nelle sezioni successive.
- Quando il diritto universale attribuisce una determinata facoltà al superiore maggiore, ci si può chiedere se il diritto proprio la possa comunque riservare al moderatore supremo.
    - Questo è certamente possibile quando il diritto universale la attribuisce al superiore maggiore "competente (a norma del diritto proprio)".
    - Quando invece il diritto universale la attribuisce semplicemente al "superiore maggiore", una riserva non sembra possibile, a rigore. Si tratterebbe infatti di una norma contraria al diritto universale.
    - Nelle prassi, però, funzionerà. Il diritto proprio potrebbe al meno vietare al superiore maggiore di esercitare una facoltà senza il permesso del moderatore supremo.

c) Facoltà dei superiori in tutti gli istituti

- Le facoltà menzionate in questa sezione spettano ai superiori indipendentemente dal fatto se l'istituto e clericale o laicale, di diritto pontificio o di diritto diocesano.

(i) Descrizioni generali

- In merito al moderatore supremo, il c. 622 offre una descrizione generale della sua potestà. La esercita, "secondo il diritto proprio, su tutte le province dell'istituto, su tutte le case e su tutti i membri; gli altri Superiori godono di quella potestà nell'àmbito del proprio incarico."
    - In linea generale si può presumere che tutte le facoltà possedute dal superiore locale e dal superiore provinciale spettino anche al moderatore supremo, a meno che il diritto proprio non preveda altro.
    - Tuttavia, questo è molto diverso per quanto riguarda gli istituti composti da monasteri, come vedremo nel § 16.
- Il Codice non offre una descrizione generale della potestà del superiore provinciale. Una descrizione della sua potestà sarebbe complessa:
    - Innanzitutto, la sua potestà non abbraccia gli affari riservati ad altri, come al moderatore supremo, al capitolo generale al capitolo provinciale.
    - Anche per quanto riguarda i singoli membri della provincia, possono esistere eccezioni, in modo particolare nel caso di membri che dimorano per un periodo prolungato fuori della provincia.
    - A parte tali riserve, però, tutte le facoltà possedute dai superiori locali delle case della provincia spetteranno anche al superiore provinciale, a meno che il diritto proprio non preveda altro.
- Il Codice non offre nemmeno una descrizione generale della potestà del superiore locale.
    - Da una parte, la sua potestà non abbraccia gli affari riservati ai superiori più alti oppure ai diversi tipi di capitoli (generale, provinciale, locale).
    - A parte tali riserve, però, la sua facoltà si estenderà su tutti i membri della casa e su tutti gli affari della casa.

- Il Codice non determina quale superiore è competente ad ascrivere un membro a una determinata case e ad assegnare ai singoli membri le loro missioni principali.
    - Se un istituto è suddiviso in province, normalmente queste facoltà spetteranno al superiore provinciale.

(ii) Attribuzione di determinati affari ai diversi livelli di superiori

- Il Codice contiene parecchie norme che attribuiscono le facoltà per determinati affari ai diversi livelli di superiori. In seguito queste norme si indicano in modo abbreviato, senza menzionare tutte le condizioni e procedure necessarie.
    - Al moderatore supremo spettano i seguenti affari:
        - (IR) Può sopprimere una casa (c. 616 §1).
        - (IR) Può erigere la casa di noviziato (c. 647 §1).
        - (IR) Può permettere che un candidato faccia il noviziato in un'altra casa dell'istituto (c. 647 §2).
        - (IR) Può permettere la rinuncia radicale ai beni se non è richiesta dal diritto proprio (c. 668 §4).
        - Può concedere il passaggio da un istituto a un altro della stessa forma (cc. 684 §1; 744 §1).
        - (IR, SVA) Può concedere l'esclaustrazione (cc. 686 §1 [2022]; 745) e chiedere un'esclaustrazione imposta (c. 686 §3).
        - (IVC) Può concedere l'indulto di uscita a un membro con professione temporanea (cc. 688 §2 [2022]; 726 §2).
        - (IR) Può riammettere un ex-membro (c. 690 §1).
        - Insieme con i membri del suo consiglio, agendo in modo collegiale, può dimettere un membro (cc. 695-699).
        - Nelle SVA, il moderatore supremo può anche concedere l'indulto di uscita a un membro incorporato definitivamente, a meno che le costituzioni riservino questa facoltà alla Santa Sede (c. 743).
    - Al superiore maggiore spettano i seguenti affari:
        - (IVC) Può ammettere i candidati al noviziato (cc. 641; 720).
        - (IR, SVA) Deve dare un attestato perché un ex-membro possa essere accettato nel noviziato di un altro istituto (c. 645 §2).
        - (IR) Può permettere che il gruppo dei novizi, per determinati periodi di tempo, dimori in un'altra casa dell'istituto (c. 647 §3).
        - (IR) Può permettere l'anticipazione della prima professione (c. 649 §2).
        - (IR) Può prolungare il noviziato (c. 653 §2).
        - Negli IS può ammettere alla professione (c. 720).
        - (IR) Può permettere un'assenza prolungata nei limiti del c. 665 §1.
        - (IR) Può dare il permesso per determinati negozi di carattere economico (c. 672 in connessione con c. 285 §4).
        - (IR) Può dare il consenso al passaggio di un membro da un monastero *sui iuris* ad un altro (c. 684 §3).
        - (IVC) Può escludere un membro dall'ammissione alla professione successiva (cc. 689 §1; 726 §1).
        - Può emettere la dichiarazione di una dimissione avvenuta *ipso iure* (c. 694 §2).
        - Può preparare la dimissione di un membro (cc. 695 §§1-2; 697).
        - (IR, SVA) Può espellere un membro dalla casa (c. 703).
        - (IR) Può permette la pubblicazione di scritti che trattano questioni di religione o di costumi (c. 832).
    - Al superiore locale si attribuisce un'unica facoltà specifica:
        - (IR, SVA) Qualora un ritardo risultasse pericoloso, può espellere immediatamente un membro dalla casa (c. 703).
- Per alcuni altri affari il diritto universale lascia al diritto proprio il compito di assegnarli a determinati superiori.
    - Questo riguarda, fra gli altri, i seguenti affari:
        - (IR) la visita delle case e dei membri (c. 628 §1);
        - (IR) l'ammissione alla professione temporanea (c. 656, 3°);

        - (IR) la ricezione della professione temporanea (c. 656, 5°);
        - (IR) il prolungamento del periodo di appartenenza con voti temporanei (c. 657 §2);
        - (IR) il permesso ai membri di cambiare le disposizioni sui propri beni (c. 668 §2);
        - (IR) la licenza ai membri di assumere incarichi o uffici fuori dell'istituto (c. 671);
        - (IR, SVA) la stipulazione di una convenzione con il vescovo sull'affidamento di un'opera diocesana (c. 681 §2);
        - (IR, SVA) il coinvolgimento nella procedura di provvisione di un ufficio diocesano ad un membro (c. 682 §1);
        - (IR) concedere o negare il permesso di predicare ai membri nelle loro chiese o oratori (c. 765).
- Similmente, la distribuzione della competenza per tutti gli altri affari (che non sono menzionati nel Codice) spetta al diritto proprio.

d) Facoltà addizionali in IR clericali e SVA clericali

- Negli IR e SVA clericali i superiori hanno alcune (poche) facoltà che riguardano il *munus sanctificandi*.
- (IR, SVA) Hanno il dovere e il diritto di portare l'Eucaristia sotto forma di Viatico agli infermi (c. 911 §1).
- (IR, SVA) Spetta a loro celebrare le esequie dei membri (c. 1179).

e) Facoltà addizionali in IR clericali di diritto pontificio e SVA clericali di diritto pontificio

- Negli IR e SVA clericali di diritto pontificio i superiori hanno una serie di facoltà che riguardano il *munus regendi*.
- Queste sono le facoltà esercitate negli istituti i cui superiori, a norma del c. 596 §2, possiedono potestà di governo.

(i) Facoltà attribuite ai moderatori supremi

- Solo il moderatore supremo può concedere determinate riduzioni di oneri delle messe (c. 1308 §§1 e 4).
    - A differenza delle facoltà dei superiori maggiori, menzionate prima, che spettano solo ai superiori degli IR e delle SVA, questa competenza viene attribuita anche al moderatore supremo di un IS. Nella versione originale del 1983 non era così; erano menzionati solo gli IR e le SVA. La versione introdotta nel 2022 tramite il m. p. *Competentias quasdam*, però, usa il termine IVC. Non corrisponde bene al c. 596 §2. Sorge l'impressione che questa novità era piuttosto una svista.
- Negli IR, il moderatore supremo può svolgere processi giudiziali all'interno dell'istituto (cc. 1427 §2; 1438, 3°).

(ii) Facoltà attribuite ai superiori maggiori, cioè facoltà degli Ordinari

- Le facoltà addizionali negli IR e SVA clericali di diritto pontificio spettano per la maggior parte ai superiori maggiori degli istituti, cioè ai superiori che hanno la funzione di **Ordinari** (c. 134 §1).
- In alcune norme queste facoltà vengono attribuite in modo breve, attribuendole semplicemente all'"Ordinario", altre norme usano la formula lunga "superiori maggiori degli IR clericali di diritto pontificio e delle SVA clericali di diritto pontificio". Non importa quale formula si usa.
- Le facoltà attribuite ai superiori in modo breve (facoltà dell'"Ordinario") sono queste:
    - Possono svolgere processi penali e porre altri atti simili.
        - Queste facoltà risultano da molti canoni del Libro VI e dalla sezione del Libro VII sui processi penali.
    - Possono dispensare dalle leggi disciplinari in casi urgenti secondo il c. 87 §2.
    - Possono permettere che una casa religiosa abbia più di un tabernacolo (c. 936).
    - Possono dispensare dalle irregolarità e impedimenti non riservati alla Santa Sede (c. 1047 §4).
    - Possono permettere la restaurazione di immagini preziose (c. 1189).

    - Possono benedire luoghi sacri, all'eccezione delle chiese (c. 1207).
    - Possono anche decidere sulla loro profanazione (c. 1212).
    - Possono determinare che un luogo diventi oratorio oppure che un oratorio venga profanato (cc. 1223-1224)
    - Il Libro V prevede anche determinate facoltà nell'ambito dei beni temporali (cc. 1265 §1; 1267 §2; 1276 §§1 e 2; 1279 §§1 e 2; 1281 §1; 1283, 1°; 1284 §2, 6°; 1288; 1301 §§1-3; 1302 §§1-3; 1304 §1; 1305; 1310 §1 [2022]).
        - Tuttavia, molte di queste norme sono state fatte senza la debita diligenza. Molte di esse richiedono uno studio approfondito per esaminare se possono essere applicate anche ai superiori maggiori che non sono Ordinari; cf. § 17 A.
    - Possono esercitare le facoltà che vengono attribuite all'"Ordinario proprio" di una persona.
        - Facoltà del genere si trovano nei cc. 162; 285 §4; 289; 1053.
        - A norma del c. 107 §1, l'Ordinario proprio di una persona viene determinato dal domicilio e quasi-domicilio. Non esiste una norma secondo la quale il ruolo di Ordinario proprio di un membro di un istituto spetta all'Ordinario interno dell'istituto. Ciò nonostante, le rispettive norme vengono normalmente interpretate così. Probabilmente si può parlare di un'interpretazione consuetudinaria (cf. c. 27).
    - Ci sono anche alcune facoltà stabilite fuori del Codice:
        - L'Ordinario può conferire i ministeri di lettore e accolito.[171]
        - Può dispensare dall'obbligo di recitare la liturgia delle ore.[172]
- Le facoltà attribuite ai superiori menzionati con la formula lunga sono queste:
    - Giudicano sull'ammissione dei membri agli ordini di diaconato e presbiterato (c. 1025 §§1-2; 1029; 1051, 2°).
    - Possono concedere lettere dimissorie (c. 1019 §1).
    - Hanno alcune facoltà specifiche nel campo dei beni temporali (c. 1302 §3).
    - Negli IR, possono svolgere processi giudiziali di prima istanza all'interno dell'istituto (c. 1427 §1).
- C'è stato un dibattito fra gli autori sulla domanda se i superiori che sono Ordinari possano erigere fondazioni autonome (cioè, con personalità giuridica). Il PCLT nel 2016 ha dato una risposta negativa.[173]

(iii) Facoltà attribuite a tutti i superiori, inclusi i superiori locali

- Tutti i superiori nei rispettivi istituti, inclusi i superiori locali possono dispensare da voti privati (c. 1196, 2°), da giuramenti promissori (c. 1203) e da giorni festivi e di penitenza (c. 1245).
- Tutti i superiori nei rispettivi istituti possiedono la facoltà per ascoltare le confessioni dei loro sudditi e alcuni altri (c. 968 §2) e possono anche delegarla (c. 969 §2).
    - È una facoltà di poco rilievo, dato che di regola i sacerdoti ricevono comunque dal competente Ordinario del luogo la facoltà di confessare in modo illimitato.

D. L'esercizio della potestà

a) Principi generali per l'esercizio della potestà

- In modo generale il c. 618 descrive l'esercizio della potestà da parte dei superiori:
    - "I Superiori esercitino in spirito di servizio quella potestà che hanno ricevuto da Dio mediante il ministero della Chiesa.
    - Docili perciò alla volontà di Dio nell'adempimento del proprio incarico,
    - reggano i sudditi quali figli di Dio,

---

[171] PAOLO VI, m. p. *Ministeria quaedam*, 15 agosto 1972: AAS 64 (1972) 529-534, n. IX.
[172] PAOLO VI. m. p. *Sacram liturgiam*. 25 gennaio 1964: AAS 56 (194) 1394, n. VII; conferma che è ancora in vigore: CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Responsa, 15 novembre 2000: *Notitiae* 37 (2001) 193, n. 2 e); cf. anche: W.H. WOESTMAN, «Canon 276», *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions* 1998, 51-52.
[173] PCLT, Risposta, del 14 luglio 2016, Prot. N. 15389/2016: *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 184 (2015) 155-157.

- e suscitando la loro volontaria obbedienza nel rispetto della persona umana,
- li ascoltino volentieri
- e promuovano altresì la loro concorde collaborazione per il bene dell'istituto e della Chiesa,
- ferma restando l'autorità loro propria di decidere e di comandare ciò che va fatto."

b) Norme del Libro I del Codice sull'esercizio della potestà

(i) Esercizio della potestà di governo

- Quando i superiori esercitano potestà di governo a norma del c. 596 §2, devono osservare le rispettive norme del Libro I. Questo riguarda in modo particolare:
  - le norme sugli atti amministrativi singolari (cc. 35-93),
  - le norme sull'esercizio della potestà di governo (cc. 129-144).
- Teoricamente questo vale anche per i capitoli che esercitano potestà di governo. In effetti, pero, le facoltà dei capitoli negli istituti in cui si esercita potestà di governo non oltrepassano le facoltà dei capitoli negli altri istituti.

(ii) Esercizio della potestà di cui al c. 596 §1

- Quando i superiori (e i capitoli), invece, esercitano la potestà comune a tutti gli istituti a norma del c. 596 §1, di per sé non sono legati alle norme sulla potestà di governo.
  - Per es., di per sé le norme sulla forma scritta (cc. 37; 51) non si applicano.
    - In effetti, però, sarebbe dannoso se i superiori *maggiori* non osservassero la forma scritta per i loro atti giuridici. Creerebbe troppe incertezze.
    - Forse esiste anzi un obbligo consuetudinario dei superiori maggiori di osservare la forma scritta.
    - Sarebbe comunque opportuno che il diritto proprio imponga tale obbligo.
    - Quando, invece, i superiori *locali* esercitano la potestà di cui al c. 596 §1, non sembra necessario richiedere l'osservanza delle norme sulla potestà di governo. È adeguato che i superiori locali godano di più flessibilità, in modo simile ai parroci.
- A norma del c. 596 §3, alcune delle norme sull'esercizio della potestà di governo si applicano anche alla potestà dei superiori e dei capitoli in tutti gli istituti. Queste norme riguardano, per es., la possibilità di delegare la potestà e la supplenza della potestà in situazioni di errore o dubbio.
  - L'elenco esatto dei canoni inclusi in questo rinvio (cc. 131, 133 e 137-144) non è del tutto convincente. Sarebbe stato possibile includere ancora altri canoni.
- L'obbligo di osservare le norme sulla provvisione e la perdita degli uffici (cc. 145-196) non dipende dal fatto se si eserciti o meno la potestà di governo. Bisogna, dunque, osservare queste norme per tutti gli uffici in tutti gli istituti.

c) Norme addizionali del diritto proprio sull'esercizio della potestà

- Il diritto proprio potrebbe contenere norme più dettagliate sull'esercizio della potestà, per es.:
  - norme che richiedono l'intervento di un consiglio per poter emanare determinati atti (cf. c. 627 §2);
  - norme che richiedono la forma scritta delle decisioni;
  - norme che richiedono l'indicazione del diritto di presentare ricorso.

d) Il rispetto per i diritti dei membri

- In un certo senso anche tutte le norme sui diritti dei membri sono norme sull'esercizio della potestà dei superiori.
    - Da una parte, ci sono i diritti specifici che spettano ai membri in quanto membri. Il can. 654 fa cenno a questi diritti. In modo indiretto ne parla anche il c. 670, accennando a un obbligo degli istituti: "L'istituto ha il dovere di procurare ai suoi membri quanto, a norma delle costituzioni, è necessario per realizzare il fine della propria vocazione."
    - D'altra parte, i membri godono ovviamente anche dei diritti e degli obblighi di tutti i fedeli (cc. 208-231).
    - Esaminiamo i diritti dei membri più in dettaglio nel § 20 del nostro corso.
- Fra i canonici sui compiti dei superiori, il Codice fa un riferimento specifico al diritto dei membri alla propria intimità (cf. c. 220).
    - Il diritto canonico cerca di proteggerla tramite la separazione fra foro esterno e foro interno. Questo vuol dire che i membri devono avere la possibilità di affidarsi ad altri, sia nella confessione, sia fuori della confessione, con la certezza che le informazioni che comunicano in modo confidenziale non saranno comunicate ai superiori.
    - La norma principale sulla protezione dell'intimità dei membri è il c. 630.
        - I §§1-4 trattano la dovuta libertà in merito al sacramento della penitenza.
            - Non è lecito obbligare un membro a confessarsi presso un determinato confessore.
            - I superiori non ascoltino le confessioni dei propri sudditi a meno che questi non lo richiedano spontaneamente (§4). La norma vale anche per il maestro dei novizi e il suo aiutante (c. 985).
                - La norma si spiega con il fatto che il superiore non potrebbe usare le informazioni ricevute nella confessione per il governo esterno (c. 984 §2). Se il superiore non ascolta le confessioni dei propri sudditi non può cadere nella tentazione di violare questo divieto, e non può essere accusato di averlo violato.
                - Come conseguenza di questa norma, quando un membro desidera confessarsi con il proprio superiore, questi – se non si tratta di un caso di emergenza – può rifiutarsi; non è obbligato a indicare determinati motivi per questo diniego.
        - Il §1 tratta anche la "direzione della coscienza"; oggi si parla piuttosto di "direzione spirituale" o "accompagnamento spirituale".
            - Bisogna lasciare la dovuta libertà ai membri anche a questo riguardo.
                - In merito ai membri degli IS, la stessa libertà viene richiesta al c. 719 §4.
            - Ovviamente, anche questa libertà non è senza limiti; per es., se un membro dice che deve fare spesso lunghi viaggi per incontrare il suo direttore spirituale, a seconda delle circostanze il superiore potrebbe rispondere che questo diventi troppo costoso.
        - Il §5 tratta la "manifestazione della coscienza".
            - "Manifestare la propria coscienza" vuol dire rivelare al superiore la situazione interna della persona, incluse le emozioni, e inclusa anche la situazione della propria relazione con Dio.

- Tale manifestazione ha una lunga tradizione nella Chiesa, sin dalle colonie dei monaci nei primi secoli.
- Rende, però, la persona che si apre particolarmente vulnerabile, e può comportare il rischio di abusi di potere da parte del superiore. Considerando tale rischio, la Chiesa sin dal 1890 ha tracciato dei limiti a riguardo.
- In vista di questa tensione il §5 cerca di trovare una via media:
    - Da una parte incoraggia i membri a palesare l'animo proprio con spontanea libertà.
    - D'altra parte vieta ai superiori di "indurre" i membri alla manifestazione della coscienza. Tale apertura è auspicabile solo quando è veramente volontaria.

- Bisogna applicare in modo analogo quanto il c. 240 §2 stabilisce sui seminari: "Nel prendere decisioni riguardanti l'ammissione degli alunni agli ordini o la loro dimissione dal seminario, non può mai essere richiesto il parere del direttore spirituale e dei confessori."
    - Questa norma deve essere osservata anche riguardo all'ammissione all'istituto e alla professione, nonché alla dimissione dall'istituto.
- Il diritto alla propria intimità spetta anche ai candidati che chiedono l'ammissione all'istituto (cf. c. 642). Ne parleremo; cf. § 19 B.

E. L'abuso di potere

- Ovunque qualcuno possiede un potere su altri, esiste il rischio di abusarne. Ovviamente questo vale anche per i superiori religiosi.
- Possono abusare del loro potere (in senso sociologico) in generale ("abuso di potere") e, in modo più particolare, anche della potestà annessa al loro ufficio ("abuso di potestà").
- In senso ampio, si può parlare di "abuso di potere" quando il potere viene usato per una finalità estranea ai fini per i quali è stata affidata.
- Un abuso di potere non avviene necessariamente a vantaggio personale di chi detiene il potere o di persone a lui vicine. Può anche accadere che un superiore ritenga di agire a beneficio del proprio istituto, ma che tuttavia eserciti il proprio potere in modo abusivo.

a) Fenomenologia

- In un senso ampio, qualsiasi uso del proprio potere che comporta una violazione di una norma canonica, è abusivo.
    - Per es., il superiore può commettere una violazione dell'intimità del membro (cf. c. 220), in uno dei modi seguenti:
        - Il superiore interroga un membro con domande che riguardano la propria intimità, per es., sul suo orientamento sessuale o sul risultato di un esame psicologico.
        - Il superiore obbliga un membro a manifestare la sua coscienza (cf. c. 630 §5).
        - Il superiore obbliga un membro a mostrargli i risultati di una perizia psicologica.
        - Il superiore pone domande a un direttore spirituale, uno psicologo o un medico su questioni sottoposte al segreto professionale.

    - Il superiore nega al membro qualcosa di cui questi ha bisogno, per es. per la cura della salute (cf. c. 670).
        - Come è evidente, i rispettivi diritti dei membri non sono senza limiti. Dipendono anche dalle possibilità dell'istituto. Tuttavia, un trattamento discriminatorio fra i membri nel campo della cura della salute sarà normalmente un indizio di una violazione dei loro diritti.
    - Il superiore obbliga un membro del suo consiglio a votare a favore del suo progetto.
    - Il superiore obbliga un membro a rinunciare a un suo ufficio o incarico.
        - In effetti, una rinuncia deve essere un atto volontario. Se il membro non vuole rinunciare a un ufficio, il superiore può cercare di rimuoverlo, a norma del diritto.
- L'abuso si verifica anche quando il superiore viola delle leggi civili.
    - Per es., il superiore chiede che i membri stranieri depositino i loro passaporti presso lui, per evitare che possano tornare in patria senza il suo permesso.
- Similmente, è abusivo ordinare a un membro di compiere atti illegittimi, immorali o contrari alla legge civile.
    - Per es., il superiore vieta a un membro di fare una denuncia che il membro è obbligato a fare, per es., secondo il m. p. *Vos estis lux mundi*.
    - Il superiore prescrive ai membri ciò che esattamente devono dire al visitatore apostolico (cf. c. 628 §3).
    - Il superiore obbliga il suo segretario a redigere un documento falso per evadere le tasse.
        - Se, invece, superiore e segretario cospirano per evadere le tasse, è semplicemente un delitto secondo il diritto civile, ma non abuso di potere.
- Anche senza violare una norma specifica, è comunque abusivo sfruttare il proprio potere a vantaggio personale o a vantaggio di persone a vicine al superiore.
    - Per es., il provinciale usa i fondi della provincia per assegnare una borsa di studio a suo nipote.
    - L'abbadessa ospita sua madre nel monastero durante gli ultimi anni della sua vita, cosa che non farebbe mai per la madre di un'altra consorella.
    - Com'è ovvio, anche l'economo può commettere abusi di questo tipo
    - Il superiore si vendica di una critica fattagli da un membro comandando al membro una missione spiacevole.

b) Punibilità

- A norma del c. 1378 §1 [2021], l'abuso di potestà ecclesiastica è un delitto.
    - Il termine *potestas ecclesiastica* si riferisce non solo alla potestà di governo, ma a qualsiasi potestà che viene esercitata a nome della Chiesa, dunque anche alla potestà di cui al c. 596 §1.

c) Prevenzione dell'abuso di potere

- Per contrastare il rischio di abusi di potere ci vuole un approccio olistico. Occorre prendere in considerazione almeno cinque dimensioni:
- (1) Per quanto riguarda i superiori come persone, si raccomanda:
    - di esaminare bene l'idoneità di quelli che vengono presi in considerazione per diventare superiori,
    - di limitare in modo adeguato la durata del loro incarico,
        - se possibile rinunciando allo strumento della postulazione quando il numero massimo di mandati è esaurito,

    - di preparare i nuovi titolari bene per il loro compito,
    - di sospenderli o anzi rimuoverli se eventi specifici lo consigliano.
- (2) Per quanto riguarda l'attività dei superiori in genere, si raccomanda:
    - di descrivere in modo chiaro le loro competenze,
    - di limitare in modo adeguato la loro potestà in ambito civile,
    - di obbligarli a rendere conto ai superiori più alti e/o ai capitoli,
    - di procurare un buon accompagnamento, sia in ambito professionale che spirituale,
    - di fare attenzione alla separazione tra foro interno e foro esterno.
- (3) Per quanto riguarda i singoli atti, si raccomanda:
    - di prescrivere consultazioni nei rispettivi consigli,
    - di prevedere controlli previ per determinati atti di grande importanza,
    - di applicare il "principio dei quattro occhi" o garanzie simili, in modo particolare in ambito economico,
    - di obbligare i superiori a documentare le loro decisioni e di archiviare i rispettivi documenti.
- (4) Per quanto riguarda le comunità e istituzioni, si raccomanda:
    - di formare i membri su questi pericoli e sulle possibilità di difendersi,
    - di applicare con fedeltà le norme sulle visite,
    - di affidare l'esame del rendiconto economico a persone ben formate.
- (5) Per quanto riguarda abusi concreti osservati, si raccomanda:
    - regolamentare bene nel diritto proprio la possibilità di presentare ricorsi contro le decisioni dei superiori,
    - di ascoltare le possibili vittime e prestare loro il dovuto sostegno,
    - di applicare le dovute pene o misure disciplinari.
- Quanto detto sopra vale non solo per i superiori, ma anche per altri detentori di potere, in modo particolare per gli economi.

d) Accuse ingiuste di abuso

- Quanto più si parla del pericolo di abuso di potere, cresce anche il pericolo che qualcuno consideri abusiva ogni decisione che non gli piace.
    - Certamente un istituto, come ogni organismo organizzato, non può funzionare se le autorità non possiedono la potestà di prendere anche decisioni che non trovano l'applauso di tutti.

F. I ricorsi contro le decisioni dei superiori

- In questa sezione discutiamo i ricorsi contro le decisioni di carattere amministrativo.
    - Quando, invece, una decisione si basa sulla potestà giudiziale – una possibilità prevista negli IR clericali di diritto pontificio (cc. 1427 §§1-2; 1438, 3°), è evidente che l'impugnazione è regolata dal diritto processuale.
- Si tratta di un tema trascurato dal diritto universale. A parte il ricorso specifico contro la dimissione (cf. c. 700 [2023]), infatti, nel diritto universale non esistono norme sui ricorsi contro le decisioni dei superiori.
- È però chiaro che qualcuno che si sente gravato da una decisione può fare ricorso.
    - Per i casi di violazioni di diritti soggettivi, la possibilità dell'impugnazione segue già dalla garanzia generale del c. 221 §1.
    - Tuttavia, anche senza la violazione di un diritto soggettivo esiste comunque la possibilità dell'impugnazione quando qualcuno si sente gravato.

- Si può distinguere fra
    - ricorsi all'interno dell'istituto, cioè a un'autorità superiore interna,
    - e ricorsi all'autorità esterna.
- Comunemente si ritiene che un ricorso all'autorità esterna è possibile solo quando le possibilità di ricorsi interni sono esaurite.
    - Ovviamente non ha senso presentare un ricorso ad un'autorità interna che non abbia la potestà di intervenire nel rispettivo affare.
        - In modo particolare, non è possibile presentare un ricorso contro una decisione di un capitolo a un superiore, se il diritto proprio non prevede che tale superiore abbia la potestà di revocare le decisioni del capitolo.
- Le procedure per i ricorsi interni all'istituto possono essere stabilite nel diritto proprio.
    - Se il diritto proprio non stabilisce niente, bisogna applicare *per analogiam* le norme sui ricorsi gerarchici (cc. 1732-1739).
    - Paragonato con queste norme, è possibile che il diritto proprio estende le possibilità di impugnare le decisioni dei superiori.
        - Per es., potrebbe prevedere scadenze più lunghe.
        - Potrebbe prevedere la possibilità di una conciliazione e determinare che le scadenze per fare ricorso vengano sospese durante il tentativo di conciliazione.
- Il ricorso all'autorità esterna segue le norme sui ricorsi gerarchici (cc. 1732-1739).
    - Quando l'atto impugnato è un atto amministrativo, basato sulla potestà esecutiva, l'applicazione di queste norme è evidente.
    - Tuttavia, anche in caso di altri atti di carattere amministrativo, che non si basano sulla potestà di governo, non si vede un'alternativa all'applicazione delle norme sui ricorsi gerarchici, *per analogiam*.
- Se, nel contesto di una controversia, il membro necessita di consulenza professionale e non ha mezzi propri, ha il diritto che il suo istituto copra i rispettivi costi.
    - Ovviamente tali costi non dovrebbero oltrepassare limiti ragionevoli. Altrimenti l'istituto può legittimamente rifiutarsi di coprirli.

G. I compiti e la potestà dei capitoli

a) Capitolo generale

- Il c. 631 §1 menziona cinque compiti del capitolo generale:
    - tutelare il patrimonio dell'istituto di cui al c. 578;
    - promuovere un adeguato rinnovamento dell'istituto, sempre in armonia con il suo patrimonio;
    - eleggere il moderatore supremo (cf. c. 625 §1);
    - trattare gli affari di maggiore importanza;
    - emanare norme, che tutti i membri sono tenuti ad osservare.
- Ovviamente il diritto proprio può attribuire al capitolo generale anche altri compiti.
    - Tipicamente, dopo l'elezione del moderatore supremo, il capitolo generale eleggerà anche i membri del consiglio del moderatore supremo.
        - In effetti, il c. 631 §2 contiene un certo cenno a questa prassi in quanto fa riferimento alle "elezioni" al plurale.
        - A questo riguardo, molti IR continuano ad applicare, più o meno, le indicazioni contenute nelle *Normae secundum quas* del 1901.
- Spetta alle costituzioni definire la potestà del capitolo generale (c. 631 §1).

    - In modo particolare, bisogna distribuire la potestà fra il capitolo generale e il superiore generale.
        - Sembra naturale che l'emanazione di norme di carattere legislativo spetti al capitolo generale, mentre la competenza per gli atti di carattere esecutivo spetti piuttosto al moderatore supremo.
        - Tale distribuzione, però, non è obbligatoria. Anche al capitolo generale possono spettare competenze esecutive, e anche al moderatore supremo può essere data la potestà di emanare norme.
    - Una questione specifica è quella del ruolo del moderatore supremo durante il capitolo generale. Dipende dal diritto proprio. Si potrebbe prevedere che il moderatore supremo governi anche durante il capitolo, oppure che il moderatore supremo cessi dall'ufficio quando inizia un capitolo, affidando la sua potestà al capitolo stesso oppure ad un altro membro dell'istituto, per es., al presidente del capitolo.
    - Secondo il diritto proprio, al capitolo generale può spettare la competenza di rimuovere il moderatore supremo. È, però, anche possibile riservare questa competenza all'autorità ecclesiastica.
- Per quanto riguarda gli IR maschili composti da case autonome, il c. 616 §3 menziona una facoltà specifica, quella di sopprimere una casa autonoma. (Le costituzioni possono, però, attribuire questa competenza a un organo diverso.)
    - Nei rispettivi IR femminili tale soppressione è riservata alla Sede apostolica (c. 616 §4).

b) Altri capitoli

- Riguardo ai compiti e alla potestà degli altri capitoli (a parte il capitolo generale) il diritto universale non determina niente. Tutto dipende dal diritto proprio.
- Tipicamente, negli ordini mendicanti i capitoli provinciali possiedono un'ampia potestà.
    - Se i capitoli provinciali hanno molte competenze, sorge la questione della distribuzione della potestà fra moderatore supremo e i capitoli provinciali.
- Negli istituti più recenti, invece, spesso la competenza dei capitoli provinciali si limita, più o meno, a quella di eleggere i partecipanti del capitolo generale.

§ 16. Il governo e i raggruppamenti dei monasteri

A. Introduzione

- In questo paragrafo trattiamo le strutture di governo negli IR i cui membri vivono in monasteri – per questo termine cf. § 11 B, b) –, cioè negli IR i cui membri sono monachi o monache (*moniales*; per questo termine cf. § 11 B, e).
- In linea generale, le affermazioni di questo paragrafo si applicano anche ai canonici regolari. In effetti, anche le loro case sono case autonome, benché normalmente non vengano chiamate "monasteri".

Istituti religiosi composti da monasteri

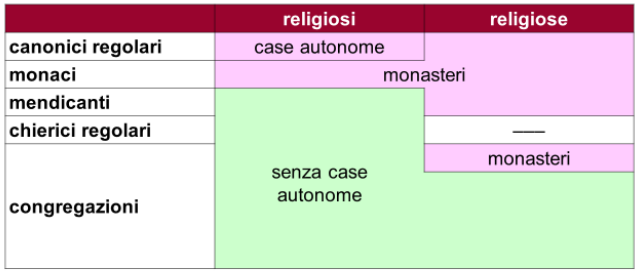

- Benché le prime strutture di governo si sono sviluppato nei monasteri, il CIC tratta queste strutture piuttosto come un'eccezione. Seguiamo quest'approccio anche nel nostro corso.
- L'eccezionalità di questi istituti deriva soprattutto dalle seguenti caratteristiche:
    - I monaci e le monache entrano innanzitutto in una casa, cioè, in un monastero, al quale si legano tramite la *stabilitas loci*. Solo in modo derivato appartengono anche a un istituto o un ordine.
    - Il superiore di un monastero non ha solo le facoltà di un superiore locale, ma anche quelle di un superiore maggiore.
    - Mentre negli istituti centralizzati, tutte le facoltà del superiore locale spettano anche ai superiori più alti, nei monasteri non è così. Il superiore più alto può intervenire nel singolo monastero solo eccezionalmente, soprattutto nel contesto della visita canonica o in caso di conflitti.
    - Anzi, ci sono anche monasteri che non hanno, al di sopra del superiore locale, alcun altro superiore (si tratta dei monasteri di cui al c. 615).
    - Mentre negli istituti centralizzati l'esistenza di un capitolo generale è obbligatorio, ci sono, però, monasteri di monache che ricevono le loro costituzioni dal rispettivo IR parallelo di religiosi maschi.
- Considerando tutti questi tratti specifici dei monasteri, forse sarebbe stato più conveniente se il capitolo sul governo degli istituti avesse previsto una sezione speciale concernente il governo degli IR composti da monasteri.
- In questo paragrafo tratteremo
    - le autorità interne al singolo monastero (sezione B),
    - i raggruppamenti dei monasteri (sezione C),
    - le strutture di governo e di vigilanza (sezioni D-G),
    - la possibilità di un monastero di monache di associarsi a un IR maschile (sezione H),
    - le strutture di comunione fra i monasteri (sezione I).
    - Infine faremo un paragone fra i diversi livelli di superiori negli istituti centralizzati e nei monasteri (sezione J).

B. Le autorità interne al monastero

a) Introduzione storica

- Nelle colonie dei monaci, c'era una guida spirituale che, però, non aveva ancora una potestà giuridica sugli altri monaci.
- La figura del superiore nacque con la nascita dei monasteri cenobitici a partire del IV secolo.

  - Tipicamente la figura si chiamava *abbas* (abate) rispettivamente *abbatissa* (abbadessa).
  - In quell'epoca, al di sopra di questo superiore locale di regola non c'erano altri superiori
  - Secondo la RB, l'abate viene eletto dal capitolo del monastero.
- In effetti, con i monasteri nacquero anche i loro capitoli.
  - Si tratta della riunione di tutti i monaci del monastero, sotto la presidenza dell'abate.
  - La prassi di chiamare gli organi collegiali degli istituti "capitoli" viene dalla prassi monastica di un'assemblea quotidiana dei membri del monastero in cui veniva letto un capitolo della regola.
  - Dall'appartenenza al capitolo, con il diritto al voto, deriva il modo di dire italiano "avere voce in capitolo".

b) Il superiore locale del monastero autonomo

- Abbiamo già spiegato dettagliatamente il concetto di "monastero autonomo"; cf. § 11 B, b).

(i) Titolo

- Secondo la tradizione monastica, il superiore di un monastero autonomo tipicamente si chiama "abate" (rispettivamente "abbadessa", negli istituti femminili).
  - Il termine "abate" viene anche usato nel c. 1427 §1.
  - Per quanto riguarda il corrispondente termine femminile, in italiano esistono le parole "abbadessa" e "badessa". Nel linguaggio quotidiano la forma "badessa" è più comune. Nei documenti ufficiali, però, si preferisce la forma "abbadessa". Seguiamo questa usanza anche nel nostro corso.
- Esistono, però, anche altri titoli:
  - Per i monasteri che non sono abbazie, il superiore viene spesso chiamato "priore", oppure più chiaramente "priore conventuale" per distinguerlo dal priore che funge da vicario dell'abato, qualche volta chiamato "priore claustrale".
  - Per la superiora di un monastero di monache di un ordine mendicante si usano anche altri titoli, per es., "priora" o "superiora".

(ii) Elezione

- Secondo la tradizione e il diritto proprio degli istituti monastici, il superiore del singolo monastero viene eletto dal capitolo del monastero.
- Il c. 625 § 2 fa riferimento a tale elezione nel caso di un monastero giuridicamente isolato (c. 615). In questo caso il vescovo diocesano presiede l'elezione (c. 625 §2).
- Tuttavia, un monastero di monache (non solo un monastero di cui al c. 615, ma qualsiasi monastero di monache) di cui il numero di membri con professione perpetua scende al numero di cinque, perde il diritto di elezione. In tale situazione scatta un meccanismo specifico che conduce alla nomina di una superiora amministratrice (*CO* 45).

(iii) Durata del mandato

- Secondo la tradizione monastica gli abati e le abbadesse di regola venivano eletti *ad vitam*.
- Il Codice accetta questa tradizione, permettendo che le costituzioni degli istituti monastici non richiedano una provvisione a tempo determinato (c. 624 §1).

- Ciò nonostante, sin dal Concilio Vaticano II molte costituzioni degli istituti monastici sono state cambiate per limitare il periodo di ufficio di questi superiori, sia prevedendo l'elezione a tempo determinato, sia prevedendo l'obbligo di offrire la rinuncia quando il superiore raggiunge una determinata età.

(iv) Potestà

- Il superiore locale del monastero autonomo è contemporaneamente anche superiore maggiore (c. 620).
- La potestà del superiore locale del monastero autonomo è notevole:
    - Secondo il diritto universale possiede innanzitutto le facoltà che il Codice attribuisce al **superiore locale** e al **superiore maggiore**.
        - Nei monasteri maschili possiede di regola anche le facoltà di un **Ordinario** (cf. c. 134 §1) – cf. § 16 C, e) (ii) –, considerando che i monasteri appartengono quasi tutti a ordini di diritto pontificio e che tutti gli ordini di diritto pontificio che sono composti da monasteri sono IR clericali.
        - La **superiora** di un monastero di monache giuridicamente **isolato** a norma del c. 615 possiede **due facoltà addizionali**:
            - Con la conferma del vescovo diocesano può concedere l'indulto di uscita a una monaca con voti temporanei (*CO* 81e).
            - Con il consenso del suo consiglio può dimettere una monaca (c. 699 §2 [2022]).
    - A queste facoltà si aggiungono quelle che il **diritto proprio** attribuisce al superiore del monastero autonomo.
        - Spesso il diritto proprio gli attribuisce anche, con l'approvazione della Santa Sede, alcune facoltà che secondo il diritto universale sarebbero riservate al moderatore supremo.
            - Per es., c'è una congregazione benedettina nella quale il superiore maggiore è competente a permettere la formazione di un novizio fuori del proprio noviziato (cf. c. 647 §1), a concedere l'esclaustrazione (cf. c. 686 §1), l'indulto di uscita per un monaco con voti temporanei (cf. c. 688 §2) e la riammissione di un monaco che era uscito (cf. c. 690 §1).[174]
    - Inoltre, bisogna notare che, secondo il livello alto di autonomia del singolo monastero autonomo, tutte queste facoltà tipicamente appartengono solo al superiore del monastero, non al superiore della congregazione monastica. Tipicamente il superiore della congregazione monastica può intervenire solo in occasione della visita canonica oppure in caso di ricorso; cf. sezione E, d).
- In linea di principio, il vicario del superiore locale possiede le stesse potestà, a meno che il diritto proprio stabilisca qualche eccezione.
    - Bisogna, però, notare che la tradizione monastica il vicario possiede questa potestà solo quando il superiore principale è assente oppure impedito. Questo vuol dire che si tratta solo di un vicario transitorio; cf. § 14 B, c).

(v) La benedizione dell'abate e dell'abbadessa

- Negli IR in cui ci sono abati o abbadesse esiste la tradizione che si celebra la benedizione del neoeletto abate rispettivamente dell'abbadessa da parte di un vescovo. Tipicamente spetta al vescovo nella cui diocesi si trova il monastero.
    - La benedizione non ha conseguenze giuridiche. L'abate o l'abbadessa può esercitare il suo officio anche prima della benedizione.

[174] AMERICAN-CASSINESE CONGREGATION OF BENEDICTINE MONASTERIES; costituzioni 1990, C 37; C 91; C 94.2; C 96.

  - Nell'ordine cistercense la benedizione può anche essere celebrata dall'abate generale.[175]
- Il CIC non tratta questa celebrazione. Viene trattata solo nel rispettivo libro liturgico, intitolato *Ordo benedictionis abbatis et abbatissae* nonché nel diritto proprio dei rispettivi istituti.
  - La versione italiana del libro liturgico è intitolata: *Benedizione abbaziale*, con i due capitoli *Benedizione dell'abate* e *Benedizione dell'abbadessa*.[176]
- Il libro liturgico prevede che all'abate si consegnino le insegne episcopali, cioè l'anello, la mitra e il bastone pastorale.
  - All'abbadessa, secondo la *editio typica* del libro liturgico, queste insegne non si consegnano.
    - L'anello si consegna se l'abbadessa non l'aveva ricevuto in occasione della sua professione religiosa.
    - Tuttavia, la versione del libro liturgico per i paesi di lingua tedesca prevede la consegna dell'anello e del bastone pastorale all'abbadessa.
  - L'uso delle insegne segue un motu proprio di Paolo VI del 1968.[177] È permesso solo nei monasteri del proprio istituto (oppure, nel caso dell'abate primate, della propria confederazione).
    - Come è evidente, questa restrizione non si applica all'abate di un'abbazia territoriale (cf. cc. 368; 370).
    - L'uso delle insegne è concesso anche agli abati emeriti.[178]

c) Il capitolo del monastero autonomo

- Secondo la tradizione monastica (e anche canonicale), il capitolo della casa svolge un importante ruolo di governo.
- Il Codice menziona il capitolo del monastero autonomo nel c. 684 §3, nel contesto del passaggio di un membro da un monastero a un altro dello stesso istituto, della stessa congregazione o confederazione.
  - Questo paragrafo, dunque, presuppone l'esistenza di un capitolo in ciascun monastero autonomo.
- Secondo il diritto proprio di molti istituti monastici, il capitolo assume anche la funzione di consiglio dell'abate per gli affari di maggiore importanza.
  - Tipicamente, per gli affari di minore importanza esiste un altro organo che è più ristretto dell'abate / dell'abbadessa.
  - Tale distinzione fra due livelli di consultazione veniva già menzionata in RB 3.
  - La prassi menzionata non si discosta dal c. 627. Anche il capitolo può essere considerato un consiglio ai sensi di questo canone. Si può dire, dunque, che i rispettivi istituti usano due consigli diversi, a seconda dei casi, per mettere la norma in pratica.
- Nella *CO* il capitolo di un monastero autonomo di monache viene chiamato "capitolo conventuale", e gli viene attribuita una serie di facoltà.

d) Il governo di un monastero dipendente

- Benché il CIC1983 non lo spieghi, ci sono anche monasteri che non sono *sui iuris*, ma che dipendono da un monastero autonomo oppure – come previsto in *CO* – da una federazione.
  - In linea generale, un monastero dipendente può esistere non solo per un periodo transitorio, ma anche in modo permanente. In effetti, fra i monasteri maschili questo modello esiste.
- *CO* menziona due tipi di monasteri dipendenti:

---

[175] Cistercensi, Costituzioni 2005, n. 85a.
[176] La versione italiana del libro liturgico è accessibile online.
[177] PAOLO VI, m. p. *Pontificalia insignia*, 21 giugno 1968, *AAS* 60 (1968) 374-377.
[178] *Ibidem*, n. 4.

- Un tipo sono le nuove **fondazioni** che dipendono ancora da un monastero *sui iuris* o da una federazione (nn. 20-38).
  - Tuttavia, l'istruzione evita di usare la parola "monasteri" per queste fondazioni.
  - Si prevede che una nuova fondazione dovrebbe normalmente essere trasformata in un monastero autonomo entro 15 anni (*CO* 38).
- Un altro tipo si verifica nel caso di un monastero che si trova in situazioni di difficoltà e che, perciò, viene affiliato a un altro monastero autonomo o una federazione (nn. 54-64). Durante tale periodo la caratteristica di essere *sui iuris* viene sospesa. Per un monastero in questa situazione l'istruzione parla di un **monastero affiliato**.
- Ovviamente *CO* vuole escludere che un monastero dipendente di monache esista in modo permanente.

- struttura di governo del monastero dipendente o affiliato:
  - Il monastero dipendente femminile ha una superiora locale che non è superiora maggiore (*CO* 31; 59) e un "capitolo locale" che non è capitolo conventuale (*CO* 36; 64).
    - Le norme sulla superiora locale del monastero dipendente o affiliato suscitano la domanda se desiderano attribuire a essa tutti i diritti e gli obblighi che un superiore locale normale possiede secondo le norme del Codice. Non è chiaro. Nella prassi dipenderà dal diritto proprio.
  - Per quanto riguarda i monasteri dipendenti maschili, spetta al diritto proprio determinare la loro struttura di governo.

C. Tipologia dei raggruppamenti di monasteri

- Il termine "raggruppamenti" è una scelta mia per riassumere gli ordini composti da monasteri e le congregazioni, federazioni, associazioni, conferenze nonché commissioni di monasteri. In senso ampio abbraccia anche le confederazioni, benché i loro membri principali non sono direttamente i monasteri, ma le loro congregazioni o federazioni.

a) Introduzione storica

- Mentre i primi monasteri era normalmente indipendenti fra di loro, a partire del secondo millennio hanno cominciato di collegarsi in **congregazioni**.
- D'altra parte, sempre a partire del secondo millennio, sono nati nuovi **ordini**, i cui monasteri sin dall'inizio sono rimasti collegati.
- I cistercensi inventarono anche il sistema della **filiazione** dei monasteri – un sistema, però, che non veniva imitato da altri ordini.
- In due casi, diverse congregazioni dello stesso ordine si sono collegate in **confederazioni**. Si tratta dei benedettini (1896) e dei canonici regolari di S. Agostino (1956). L'ordine cistercense, in quanto similmente suddiviso in congregazioni monastiche, ha una struttura simile.
- La maggior parte dei **monasteri di monache** si sono associati agli ordini maschili corrispondenti.
  - Alcuni monasteri di monache hanno mantenuto una relazione così stretta con l'ordine (o con la congregazione) maschile da potere esser considerati veri membri del rispettivo ordine (o della rispettiva congregazione). In questo senso si può parlare di un **ordine misto** (o di una **congregazione mista**).

- Alcuni monasteri di monache non sono membri del rispettivo ordine maschile, ma sottostanno comunque a un **superiore** – tipicamente al moderatore supremo – **dell'ordine maschile**, in modo che questo abbia una "vera potestà" sul monastero di monache.
- Altri monasteri di monache non sottostanno più la potestà di un superiore maschile, ma sono comunque **associati** a un ordine maschile. In tali casi, l'associazione a un ordine maschile si limita più o meno a un sostegno spirituale.
- Finalmente, ci sono anche monasteri di monache che sono nati e rimasti senza alcun collegamento con un ordine maschile.
- Sin dal 1950 la Chiesa ha incoraggiato i monasteri di monache a collegarsi in **federazioni** per contrastare il loro isolamento. La presidente della federazione non è una superiora dei monasteri che sono membri della federazione. Sin dalla cost. ap. *Vultum Dei quaerere* (2016) l'appartenenza a una federazione è obbligatoria.
- Sin dal XX secolo si osserva anche un crescente numero di monasteri di monache che si collegano non solo nella forma di una federazione (senza superiora comune), ma nella forma di una **congregazione femminile** (con superiora comune).

b) Tipologia attuale dei raggruppamenti

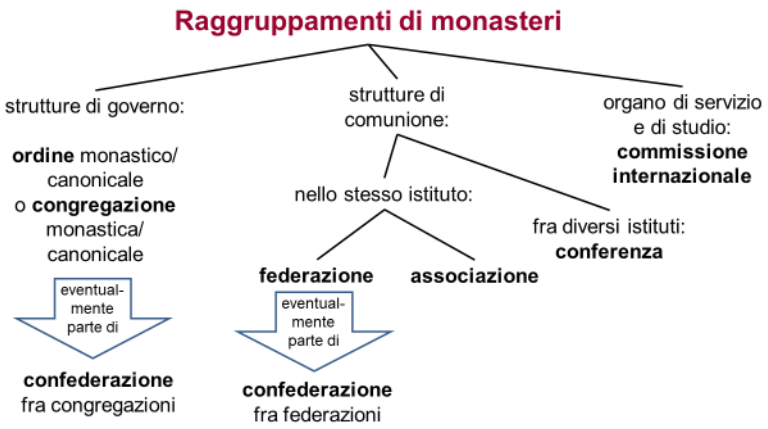

- Un breve elenco dei diversi tipi di raggruppamenti di monasteri si trova in *CO* 7-12. Alcuni di questi raggruppamenti vengono menzionati anche nel CIC.
  - In questo momento presentiamo solo una breve panoramica dei diversi tipi di raggruppamenti. Più avanti, nelle sezioni sulla vigilanza sui monasteri, spiegheremo i diversi tipi più dettagliatamente.
- *CO* distingue tre tipi di raggruppamenti.
  - Sono questi:
    - la "strutture di governo" è sottoposte a un'unica superiora,
    - la "struttura di comunione", è sottoposta a una presidente che non è superiora, ma possiede una certa potestà conferita dalla Santa Sede,
    - l'"organo di servizio e di studio" non ha né una superiora né una presidente con potestà.
  - Mentre *CO* applica questa distinzione solo ai monasteri di monache, la possiamo usare anche per i monasteri in genere.
- Strutture di governo

    - Una pluralità di monasteri possono essere congiunti in un **ordine (monastico o canonicale)** o una **congregazione (monastica o canonicale)** con un superiore che guida l'ordine o la congregazione e possiede una "vera potestà" sui singoli monasteri.
        - Una definizione della congregazione monastica si trova in *CO* 12.
    - Diverse congregazioni monastiche possono collegarsi in una **confederazione** (di congregazioni).
- Strutture di comunione
    - La **federazione** di monasteri non è una struttura di governo, ma una struttura di comunione (*CO* 7).
        - È stata creata per i monasteri femminili per evitare il loro isolamento.
    - L'**associazione** di monasteri è simile alla federazione (*CO* 8).
        - Le definizioni fra federazioni e associazioni in *CO* 7 e 8 sono leggermente diverse; ma una distinzione chiara non esiste.
    - Mentre le federazioni e le associazioni di monasteri collegano monasteri dello stesso istituto, la **conferenza** di monasteri collega monasteri di diversi istituti (*CO* 9).
    - Diverse federazioni possono collegarsi in una **confederazione** (di federazioni, *CO* 10).
        - Bisogna fare attenzione a non confondere la confederazione di congregazioni (si tratta di un organo di governo, cf. sopra) con la confederazione di federazioni (che non è sottoposta a una superiora).
- Organi di servizio e di studio:
    - Con il nome di **commissione internazionale** si intende un organo centralizzato di servizio e di studio per i monasteri di monache dello stesso istituto (*CO* 11).

D. I modelli di vigilanza sui monasteri

a) Monasteri che appartengono a IR di diritto pontificio

(i) Introduzione

- I cc. 614 e 615 presentano diversi modelli della vigilanza sui monasteri. Presuppongono, senza dirlo, che i monasteri appartengono a IR di diritto pontificio.
- I monasteri maschili appartengono quasi tutti allo stesso tipo, perché sottostanno un superiore che governa un raggruppamento di monasteri.
- I monasteri femminili invece, appartengono, a tipi diversi, e fra di loro si osserva, soprattutto sin dall'emanazione della *CO* nel 2018, molto movimento. È difficile mantenersi aggiornati.
    - Per quanto io sappia, non esiste un elenco pubblico che può fornire una panoramica sulla distribuzione dei monasteri femminili ai diversi tipi.
    - Fra le fonti utili ci sono queste:
        - Il sito OSB Atlas informa circa le strutture tra benedettini e benedettine.
        - C'è anche un sito dei cistercensi che informa sulle loro strutture.
        - Una fonte per conoscere gli sviluppi recenti fino al 2020 è la sezione "Attività degli uffici" nella rivista *Sequela Christi*, in quanto informa sulle erezioni di nuove congregazioni monastiche, soprattutto femminili.
    - Tuttavia, le informazioni in queste fonti non sempre coincidono.

(ii) Le tipologie offerte dal CIC e da CO

- Quando si cerca di visualizzare i monasteri autonomi alla luce di criteri indicati nei cc. 614-615, si arriva a una tipologia abbastanza complessa:

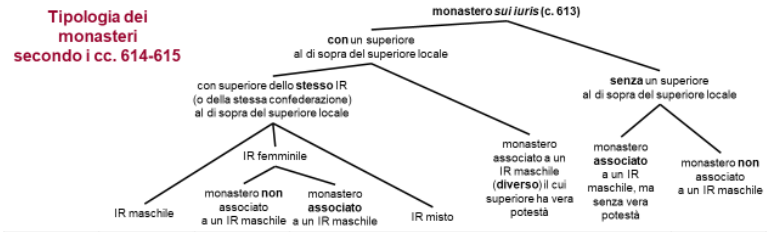

associato a un IR maschile (can. 614)? (cf. sezione G)	—	no	sì (associato o anzi un collegamento più forte)		no
autorità che vigila	abate che governa l'IR (o la confederazione)	presidente (monaca) che governa la congregazione	abate che governa l'IR misto	superiore maggiore che governa l'IR maschile	peculiare vigilanza del vescovo diocesano **(c. 615)**
tipo secondo *CO* 75	—	(1) congregazione monastica	(2) Ordinario religioso		(3) affidamento al vescovo diocesano
sezione in questa dispensa	D			E	F

- Il c. 614 fa cenno al fatto che un monastero di monache può essere associato a un IR maschile. Esamineremo tale collegamento più in dettaglio nella sezione G.
    - Tuttavia, per distinguere i monasteri secondo il tipo di vigilanza, il criterio indicato al c. 614 non importa.
    - In effetti, come emerge dal c. 615, c'è la possibilità che un monastero di monache sia associato a un IR maschile senza che il superiore del IR maschile abbia una "vera potestà" sul monastero di monache. Tale collegamento non ha conseguenze per la questione su chi vigila sul monastero.
    - Considerando questo, per l'esame della tipologia dei monasteri secondo la vigilanza, il c. 614 può essere ignorato.
    - Così arriviamo a una tipologia più semplice:

autorità che vigila	abate che governa l'IR (o la confederazione)	monaca presidente che governa la congregazione	abate che governa l'IR misto	superiore maggiore che governa l'IR maschile	peculiare vigilanza del vescovo diocesano **(c. 615)**
tipo secondo *CO* 75	—	(1) congregazione monastica	(2) Ordinario religioso		(3) affidamento al vescovo diocesano
sezione in questa dispensa	D			E	F

- Per determinare il tipo di vigilanza su un monastero, la tipologia presupposta dal c. 615 distingue tre modelli:
    - (1) il monastero sottoposto, oltre al proprio superiore, a un altro superiore maggiore;
    - (2) il monastero associato a un istituto di religiosi in modo che il superiore di questo abbia su quel monastero una "vera potestà" definita dalle costituzioni;

    - (3) il monastero affidato alla peculiare vigilanza del vescovo diocesano.
- Per maggiore chiarezza, aggiungiamo alcune precisioni:
    - È evidente che questa tipologia non intende prendere in considerazione il Romano Pontefice in quanto supremo superiore di tutti i religiosi; cf. c. 590 §2 e in questa dispensa § 8 E, b). Altrimenti le formulazioni dovrebbero essere modificate.
    - Nella prassi, l'ufficio di chi governa un IR monastico è normalmente affidato al superiore locale di uno dei monasteri (per es., a un "abate generale", "abate preside" o "arciabate"). È chiaro gli altri monasteri di tale IR appartengono al tipo (1). È, però, evidente, che anche il monastero il cui superiore governa l'intero IR appartiene al tipo (1). Benché tale caso comporta un'identità personale fra il superiore locale e il superiore dell'IR, giuridicamente esiste un "altro superiore" oltre al proprio superiore. Sarebbe assurdo affermare che in tale caso non ci fosse un "altro superiore" diverso dal proprio superiore e che perciò tale monastero fosse affidato alla peculiare vigilanza del vescovo diocesano, a norma del c. 615.
- In *CO* 75 si trova una tripartizione simile, per quanto riguarda i monasteri femminili. Si distinguono:
    - (1) congregazioni monastiche femminili;
    - (2) monasteri di monache associati a un istituto maschile, il cui superiore è "**Ordinario religioso"** per il monastero di monache;
        - Mentre la nota a piè di pagina aggiunta a *CO* 75 fa riferimento al c. 614, è evidente che il tipo (2) intende riferirsi solo al caso in cui il superiore dell'IR abbia una "vera potestà" sul monastero di monache.
        - A norma di *CO* 75, 2° si tratta sempre di un superiore maggiore.
        - Il termine "Ordinario religioso" ha sostituito il termine "**superiore regolare**", che era stato usato dal CIC1917.
            - Il termine "superiore regolare" continua a essere usato nel diritto proprio di molti IR.
    - (3) monasteri affidati alla peculiare vigilanza del vescovo diocesano.
- Se questa tripartizione viene applicata solo ai monasteri di monache, ci sembra essere una corrispondenza esatta fra la tripartizione del c. 615 e quella di *CO* 75.
- Tuttavia, se si prendono in considerazione anche i monasteri di monaci, sorge un problema provocato dagli "IR misti", cioè IR composti da monasteri di monaci e monasteri di monache.
    - Se un IR è composto solo da monasteri di monaci, secondo la tipologia di *CO* 75 sarebbe ovviamente simile a una congregazione monastica, cioè al tipo (1).
    - Per quanto riguarda i monasteri di monaci all'interno di un IR misto, sembra che non ci sia differenza: anche questi devono appartenere al tipo (1).
    - I monasteri di monache che appartengono a un IR misto, invece, secondo la tipologia di *CO* 75 appartengono al tipo (2).
    - Così la semplice distinzione fra monaci e monache deciderebbe sul tipo di monasteri, benché la competenza per la vigilanza è la stessa. Questo non è consistente.
    - Tale problema è provocato dal fatto che il tipo (2) menzionato in *CO* 75 abbraccia due sottospecie:
        - i monasteri di monache che fanno parte di un "IR misto";
        - i monasteri di monache sottoposti a un superiore maschile di un altro IR.
    - Benché *CO* 75 abbraccia entrambi i tipi, in effetti ci sono notevoli differenze.
        - Nel caso di un "**IR misto**" le caratteristiche tipiche sono queste:
            - C'è un capitolo generale che decide sulle costituzioni che i singoli monasteri devono applicare. Non ci vuole un atto di accettazione delle costituzioni da parte del monastero di monache.

- C'è un moderatore supremo dell'IR che possiede una potestà simile sui monasteri maschili e quelli femminili.
- La possibilità che un monastero di monache si sottrae dal governo dell'Ordinario religioso e si sottomette alla vigilanza del vescovo diocesano a norma del c. 615 non è prevista.
- Questo modello è prevalente nell'ambito monastico.

▪ Le caratteristiche tipiche dei monasteri di monache che **non** fanno parte di un **IR misto** sono queste:

- Le costituzioni di questi monasteri – tipicamente fatte dal rispettivo IR maschile – hanno il carattere di un'offerta. Spetta ai singoli monasteri di monache se le vogliono accettare.
- Non esiste un moderatore supremo. Ci vogliono norme specifiche per chiarificare chi esercita le funzioni che normalmente spettano al moderatore supremo.
- Le costituzioni lasciano ai singoli monasteri la scelta fra il governo da parte di un superiore di un IR maschile e la peculiare vigilanza da parte del vescovo diocesano.
- Questo modello è prevalente negli Ordini mendicanti.

(iii) La tipologia usata nel nostro corso

- Considerando quanto spiegato sopra, in seguito ci discostiamo dalla tipologia di *CO* 75, come segue:
  - Riassumiamo in un unico modello (sezione D) tutti i monasteri che sono sottoposti a un superiore dello stesso IR (o della stessa confederazione) che si trova al di sopra del superiore locale. Includiamo in questo tipo:
    - i monasteri degli IR maschili con un superiore al di sopra del superiore locale,
    - i monasteri degli IR femminili con una superiora al di sopra della superiora locale,
    - i monasteri degli IR misti.
  - Nella sezione E includiamo i monasteri di monache associati a un IR il cui superiore possiede una "vera potestà" sul monastero di monache, ma solo se si tratta di un IR maschile diverso. Dunque, la sezione E non abbraccia gli IR misti.
  - Nella sezione F trattiamo i monasteri che non hanno un altro superiore al di sopra della superiora locale.
    - Uso qui il termine femminile perché *de facto* si tratta esclusivamente o quasi esclusivamente di monasteri di monache.
- La distinzione fra un monastero di monache che fa parte di un "IR misto" e un monastero di monache che non fa parte di un "IR misto", ma è solo affidato a un IR maschile il cui superiore ha una "vera potestà" sul monastero di monache dipende dalle caratteristiche delle due sottospecie indicate sopra.
  - La mera affermazione, per es. nelle costituzioni, di appartenere allo stesso ordine dei monaci, dunque, non è sufficiente per costituire un "IR misto".
  - Anche il fatto che il moderatore di un IR maschile possiede alcune (poche) facoltà sul monastero di monache, senza avere una "vera potestà" su di esso, non è sufficiente per costituire un "IR misto".
    - In effetti tali facoltà sono anche compatibili con la peculiare vigilanza da parte del vescovo diocesano a norma del c. 615.

b) Il monastero di diritto diocesano

- Monasteri di diritto diocesano sono un fenomeno molto raro, ma esistono; cf. § 12 E.
- Tuttavia, la tipologia del c. 615 li ignora.
    - Si può presumere che non ci siano congregazioni o ordini composti da diversi monasteri di diritto diocesano, benché in teoria la possibilità esiste.
    - Sembra anche improbabile che ci sia un monastero di monache di diritto diocesano sottoposto a un Ordinario religioso di un altro istituto.
    - Quando un nuovo monastero di diritto diocesano viene eretto, sarà, dunque, un monastero senza alcun superiore più alto del superiore locale. Sarebbe, però, fuorviante applicare il c. 615. Questo canone, infatti, si riferisce a monasteri appartenenti a IR di diritto pontificio che la Santa Sede affida alla peculiare vigilanza del vescovo diocesano
- Un monastero di diritto diocesano sottostà la vigilanza del vescovo diocesano come qualsiasi IR di diritto diocesano. In tale caso, dunque, le facoltà del vescovo diocesano vanno molto oltre quelle che il vescovo possiede su un monastero di cui al c. 615. Per es., il vescovo potrebbe ordinare un commissariamento oppure rimuovere il superiore locale.
- Nelle seguenti sezioni D, E e F i monasteri di diritto diocesano non vengono presi in considerazione.

E. Il monastero sottoposto a un superiore (o a una superiora) dello stesso IR (o della stessa confederazione)

a) Caratterizzazione di questo tipo

- Sia l'ordine monastico (o canonicale) sia la congregazione monastica (o canonicale) è un insieme di monasteri (o di case autonome) governato da un superiore che possiede, salve le eccezioni previste dal diritto proprio, la funzione di un moderatore supremo ai sensi del diritto universale.
- Tale ordine o congregazione viene considerato un IR.
- A questo riguardo, in teoria una distinzione chiara fra "ordine" e "congregazione" non esiste. La prassi è questa:
    - Per quanto riguarda i monasteri maschili, si parla di **congregazione** monastica (o canonicale) solo laddove diverse congregazioni sono congiunte in una confederazione (quella dei benedettini o dei canonici regolari di S. Agostino) oppure in un ordine (quello dei cistercensi).
    - Negli altri casi di insiemi di monasteri maschili si parla di un **ordine** (per es., certosini, trappisti, e fra i canonici regolari i premostratensi).
    - Alcuni monasteri femminili fanno parte di queste congregazioni o ordini. In tali casi si può parlare di un IR misto (**ordine misto** o **congregazione mista**) nel senso spiego sopra, nella sezione C, b).
    - Per un raggruppamento di monasteri femminili con una superiora comune si parla sempre di **congregazione** monastica.
- Il can. 488, 2° CIC1917 offriva una definizione della congregazione monastica; veniva definita come "plurium monasteriorum sui iuris inter se coniunctio sub eodem Superiore".
    - Nel diritto vigente, *CO* 12 offre una definizione simile: "Con il nome di Congregazione monastica si intende una struttura di governo, eretta dalla Santa Sede, tra più monasteri autonomi del medesimo Istituto, sotto l'autorità di una Presidente, che è Superiora maggiore a norma del diritto, e di un capitolo generale, che nella Congregazione monastica è la suprema autorità, a norma delle Costituzioni approvate dalla Santa Sede."

        - Considerando lo scopo di *CO* è naturale che la definizione si riferisce solo ai monasteri femminili; potrebbe, però, essere applicata in modo analogo anche alle congregazioni monastiche maschili o miste.
- Nel diritto orientale, il termine corrispondente alla congregazione monastica è *confoederatio* (c. 439 §§1-3 CCEO).

b) Gli esempi

- Tutti gli esempi indicati in inseguito si riferiscono a IR di diritto pontificio.
- monasteri maschili:
    - La maggior parte dei monasteri maschili fa parte di una congregazione. La sezione dell'*AnnPont* sugli ordini maschili indica 37 congregazioni:
        - 8 congregazioni dei canonici regolari di S. Agostino confederati,
            - Solo raramente queste congregazioni hanno come membri anche monasteri femminili.
        - 19 congregazioni dei benedettini confederati,
            - Alcune di queste congregazioni hanno come membri anche monasteri femminili.
        - 10 congregazioni dei cistercensi.
            - Tipicamente queste congregazioni hanno come membri anche monasteri femminili.
    - Inoltre ci sono 11 ordini non composti da congregazioni:
        - 6 ordini di canonici regolari (premostratensi, fratelli dalla croce, ordine teutonico, crocigeri, crocigeri della stella rossa, canonici regolari della madre di Dio),
        - 5 ordini monastici (eremiti camaldolesi di Monte Corona, trappisti, certosini, monaci di San Paolo primo eremita, gerolamini).
            - Alcuni di questi ordini hanno come membri anche monasteri femminili. Questo vale per i trappisti e per i certosini.
- monasteri femminili:
    - Come indicato sopra (in merito ai monasteri maschili), alcuni monasteri di monache sono membri
        - di congregazioni miste (dei canonici regolari di S. Agostino, dei benedettini o dei cistercensi)
        - o di ordini misti che non sono composti da congregazioni (trappisti, certosini).
        - Per quanto si vede, questo modello non viene usato da monasteri di monache che appartengono agli ordini mendicanti.
    - Inoltre esistono congregazioni composte solo da monasteri femminili.
        - Nel 2016, secondo un articolo pubblicato in *Sequela Christi*, c'erano cinque congregazioni monastiche femminili.[179]
        - Dopo la pubblicazione di *Vultum Dei quaerere* e *CO* almeno sei nuove congregazioni furono erette.[180]
        - Oggi esistono almeno 12 congregazioni femminili, fra cui dieci congregazioni femminili benedettine.[181]

[179] O. PEPE, «Le federazioni dei monasteri fra presente e futuro», *Sequela Christi* 42 (2016) 327.
[180] Nel 2020 il Dicastero ha informato sull'erezione di sei congregazioni monastiche femminili; cf. *Sequela Christi* 46 (2020) 193.
[181] Le congregazioni femminili benedettine sono (con l'anno della fondazione):
– Congregatio Dominae Nostrae a Calvario (1621 [!])

- L’obbligo di collegarsi in federazioni, imposto da questi documenti, ha dunque effettivamente comportato anche alla fondazione di nuove congregazioni monastiche.

c) Le norme

- Il Codice menziona le case dei canonici regolari e dei monaci (c. 613 §1) e le congregazioni monastiche (cc. 620; 1405 §3, 2°; 1427 §2; 1438, 3°). Non menziona esplicitamente gli ordini monastici che non sono composti da congregazioni. Comunque, in linea di principio tutti gli ordini monastici o canonicali e tutte le congregazioni monastiche e canonicali vengono considerati IR e sottostanno le rispettive norme.
- Alle congregazioni di monasteri di monache si applicano inoltre, se non è previsto altro, le norme sulle federazioni che si trovano in *CO* (cf. *CO* 14).
- Al primo posto del diritto proprio, c’è tipicamente la regola (la regola di Agostino o la RB).
- Al secondo posto del diritto proprio si trovano le costituzioni.
  - Fino al Concilio vaticano secondo, si usavano normalmente le stesse costituzioni per i monasteri maschili e quelli femminili.
  - Nel periodo postconciliare, però, la Santa Sede ha cominciato a richiedere costituzioni a sé stanti per i monasteri di monache.
    - Alcuni esempi di ordini misti o congregazioni miste con costituzioni a sé stanti per i monasteri di monache sono:
      - la congregazione benedettina di Beuron,
      - la congregazione cistercense di Mehrerau,
      - le certosine,
      - le trappiste.

d) Strutture di governo

(i) IR composti solo da monasteri maschili o solo da monasteri femminili

- Ciascun ordine o congregazione possiede un **capitolo generale.**
  - Nel caso dei cistercensi, il capitolo della congregazione non si chiama capitolo generale, perché questo termine è riservato al capitolo dell’ordine intero (composto da diverse congregazioni).
  - Spetta al capitolo generale emanare le costituzioni della congregazione.
- Chi governa l’ordine o la congregazione è considerato un **moderatore supremo** ai sensi del diritto universale.
  - La definizione del termine “superiore maggiore” al c. 620 contiene un riferimento esplicito al superiore della congregazione monastica.
    - Mentre è vero che tale superiore è superiore maggiore, in effetti viene anche considerato il moderatore supremo dell’IR. Possiede perciò in linea

---

- Congregatio Immaculatae Conceptionis B.M.V. in Polonia (1932)
- Monasteria "Vita et Pax" (1958); Congregatio Reginae Apostolorum (1946/1984)
- Congregación Monástica de Santa Hildegarda Monjas Benedictinas en España (2019)
- Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento (ca. 2020)
- Benedictine Nuns of Christ the King (Philippines) (2020)
- Monastic Congregation “Mater Christi” Italia-Svizzera (2021)
- European Benedictine Congregation of the Resurrection (2021)
- Monache Camaldolese (2024)
- Congregation of the Mother of the Incarnation (2024)
- Abbazia Mater Ecclesia – Isola San Giulio (ca. 2022).

Altre congregazione femminili (non benedettine) sono:

- Congregazione delle Monache della Passione di Gesù Cristo (2018)
- Congregazione monastica „Figlie del Cuore di Gesù“ (ca. 2020)

di principio le singole facoltà che il Codice attribuisce al supremo moderatore.

- Tuttavia, la sua potestà effettiva viene definita dal diritto proprio. Tipicamente la sua potestà è piuttosto limitata.
  - Tipicamente le facoltà che spettano al superiore del monastero autonomo non possono essere esercitate dal superiore della congregazione monastica, a meno che l'affare non arriva presso lui nel corso della visita canonica oppure come conseguenza di un ricorso.
  - Il diritto proprio può anche, con l'approvazione della Santa Sede, prevedere che alcune delle facoltà che normalmente spetterebbero a un moderatore supremo, sono riservate al superiore del monastero; cf. sopra sezione B, b).
  - La soppressione di un monastero della congregazione è riservata al capitolo generale della congregazione, a meno che le costituzioni non stabiliscano diversamente (c. 616 §3).
  - Per quanto riguarda le facoltà tipiche del superiore della congregazione monastica, lui
    - svolge, personalmente o tramite altri, la visita canonica dei monasteri della congregazione (c. 628 §1),
    - vigila sull'amministrazione economica dei monasteri,
    - presiede le elezioni degli abati,
    - accetta la rinuncia di un abate,
    - nomina un amministratore quando il capitolo conventuale non riesce a eleggere un abate,
    - pone gli atti tipici che riguardano il capitolo generale della congregazione (convocazione, presidenza ecc.),
    - invia una relazione alla Santa Sede (c. 592 §1),
    - concede il consenso al passaggio di un monaco a un altro IR (fuori della propria congregazione o confederazione, c. 684 §1),
    - collegialmente con il suo consiglio può dimettere un monaco (cc. 695-699),
    - tratta i ricorsi contro le decisioni degli abati,
    - interviene nei singoli monasteri in situazioni di crisi, a norma del diritto proprio.
- Di conseguenza, per il superiore della congregazione di regola non si usa il titolo "superiore generale", cioè il titolo tipico del moderatore supremo di un IR.
  - Nei cc. 1405 §2, 3°; 1427 §2; 1438, 3° si usa il titolo *Abbas superior*.
  - Nella prassi delle congregazioni maschili si incontra una grande varietà di titoli, come "abate generale", "priore generale", "arciabate", "presidente", "abate presidente", "preposito generale"; ma appare anche il titolo "superiore generale".
  - La superiora di una congregazione femminile tipicamente porta il titolo "presidente".

- Quanto detto sopra sul superiore di una congregazione monastica (o canonicale), vale anche il moderatore supremo di un ordine monastico (o canonicale). Anche la sua potestà nei confronti dei singoli monasteri dipende dal diritto proprio.
  - Per quanto riguarda i titoli usati per il moderatore supremo, esiste una notevole varietà.
    - Negli ordini dei canonici regolari si usano i titoli "abate generale", "superiore generale", "gran maestro" e "maestro generale".
    - Negli ordini monastici si usano i titoli "padre maggiore", "abate generale", "ministro generale" e "priore generale".

- Alcuni istituti che sono composti da monasteri (o da case autonome) possiedono anche **province**.

- Un esempio è l'ordine dei Crocigeri, un ordine di canonici regolari. Diverse case possono essere unite in una provincia, governata da un priore provinciale e un capitolo provinciale.[182]
- Un altro esempio e la Congregazione sublacense cassinese dei benedettini. Una provincia, composta da almeno tre monasteri, viene governata da un visitatore e da un capitolo provinciale.[183]

- In una parte delle congregazioni dei cistercensi e fra i trappisti continua la prassi della **filiazione** di monasteri.
  - Secondo questo modello, l'abate del monastero ("madre") che ha fondato un nuovo monastero ("figlia) conserva una serie di facoltà su di esso.
    - Viene chiamato *pater immediatus*.
    - Fra le sue facoltà c'è soprattutto quella della visita canonica (c. 628 §1).
    - Le sue altre facoltà vengono stabilite nelle costituzioni della rispettiva congregazione.
    - Per es., nella congregazione cistercense di Mehrerau il *pater immediatus* svolge le funzioni seguenti nei confronti dei monasteri figlie maschili:
      - nomina il primo abate di un nuovo monastero di monaci;
      - prende l'iniziativa per l'elezione del superiore di un monastero figlia vacante, presiede la sua elezione, la conferma e installa il nuovo titolare;
    - In merito alle sue facoltà nei confronti di un monastero di monache, cf. sotto, sezione (ii).

(ii) Aspetti specifici negli "IR misti", cioè negli IR composti da monasteri maschili e femminili

- Dipende dal rispettivo diritto proprio se i monasteri femminili di un "IR misto" hanno un **capitolo generale proprio**. Anche in merito alle altre strutture di governo esiste una varietà fra i rispettivi IR misti.
  - Almeno in una parte delle congregazioni miste dei **cistercensi** esistono due capitoli: il capitolo della congregazione, composto solo dagli abati (maschili), e un capitolo femminile.
    - Da questi capitoli delle congregazioni bisogna distinguere il capitolo generale dell'intero ordine cistercense. È composto da monaci e monache.
    - Il consiglio dell'abata generale è composto da quattro monaci e due monache.
  - I monasteri delle **certosine** hanno sin dal 1973 un capitolo generale proprio. È presieduto dal ministro generale (cioè, dal moderatore supremo) dei certosini, che però non ha il diritto al voto.
    - A parte questo, le certosine sottostanno al ministro generale dei certosini. Esercita la sua potestà tramite i visitatori.
  - Le **trappiste** hanno un capitolo generale comune con i trappisti.
    - Il Consiglio dell'abate generale (cioè, del moderatore supremo) è composto da due monaci e due monache.
- Secondo *CO* 75, il superiore maschile cui un monastero di monache è sottoposto, viene chiamato **Ordinario religioso**.
  - CO, dunque, usa questa dicitura
    - sia per il superiore maschile di un "IR misto" di cui un monastero di monache è membro,
    - sia per il superiore di un IR maschile che possiede una "vera potestà" su un monastero di monache che non appartiene allo stesso IR (su questo tipo cf. sotto, sezione E).
  - Il un "IR misto", in linea generale le competenze del moderatore supremo sui monasteri maschili e femminili sono le stesse.
- Fra i trappisti e fra le congregazioni cistercensi che conservano la prassi della filiazione, una parte delle facoltà dell'Ordinario religioso vengono svolte dal ***pater immediatus***.
  - Per es., nella congregazione cistercense di Mehrerau il *pater immediatus* svolge le funzioni seguenti nei confronti dei monasteri figlie femminili:
    - conferma la prima abbadessa di un nuovo monastero di monache (che viene nominata dalla abbadessa del monastero che l'ha fondato);

[182] CANONS REGULAR OF THE ORDER OF THE HOLY CROSS, Constitutions 2022, nn. 40.0-43.1.
[183] CONGREGAZIONE SUBLACENSE CASSINESE, Costituzioni 2012, nn. 108-123.

- prende l'iniziativa per l'elezione della superiora di un monastero figlia vacante, presiede la sua elezione, la conferma e installa la nuova superiora;
- vigila sulla clausura;
- nomina il confessore ordinario;
- presiede la liturgia della professione solenne;
- è coinvolto nella procedura del trasferimento imposto a una monaca che ha commesso violazioni gravi.

e) La confederazione di congregazioni monastiche o canonicali

- Ci sono tre esempi del fatto che diverse congregazioni monastiche o canonicali sottostanno un superiore comune.
  - Il primo esempio nella storia era l'ordine cistercense.
  - Nel 1893 fu fondata la Confederazione benedettina.
  - Nel 1959 fu fondata la Confederazione dei canonici regolari di Sant'Agostino.
- Finora non ci sono confederazioni di congregazioni monastiche femminili.
- Il c. 620 contiene un riferimento indiretto alla confederazione di congregazioni monastiche, in quanto menziona l'abate primate, cioè l'abate che governa tale confederazione.
  - Il titolo "Abate primate" si usa solo nelle confederazioni dei benedettini e dei canonici regolari di Sant'Agostino. È però chiaro che l'"Abate generale" dei cistercensi adempie una funzione simile.
- A norma del c. 620, l'abate primate è superiore maggiore. Tuttavia, lo stesso canone indica non ha "tutta la potestà che il diritto universale attribuisce ai Superiori maggiori".
  - In effetti, in linea generale le facoltà di un moderatore supremo spettano all'abate che governa la singola congregazione, non all'abate primate.
  - Per quanto riguarda le facoltà dell'abate primate, come un esempio si può studiare il diritto proprio della confederazione benedettina.[184] Spetta all'abate primate:
    - per cause gravi, svolgere la visita canonica di una congregazione oppure di un monastero della confederazione;
    - trattare i ricorsi contro il superiore di una congregazione monastica, se il rispettivo diritto proprio lo prevede così;
    - concedere una dispensa perché un monaco di una congregazione possa essere eletto per un ufficio in un'altra congregazione;
    - decidere sulle controversie nate fra diverse congregazioni;
    - svolgere la funzione di moderatore supremo per i monasteri che appartengono direttamente alla confederazione, senza appartenere a una congregazione;
    - svolgere la funzione di Gran Cancelliere dell'Ateneo Sant'Anselmo.
- Mentre le confederazioni sono composte soprattutto da congregazioni, anche alcuni monasteri come singoli – che non sono membri di una congregazione – possono essere membri della confederazione. Si parla di **monasteri fuori delle congregazioni**.
  - Per quanto riguarda la confederazione dei canonici regolari di S. Agostino sembra che questo fenomeno non esista; almeno l'*AnnPont* non lo menziona.
  - A questo riguardo, la confederazione benedettina parla di "membri straordinari".
    - I suoi statuti affermano che solo per grave causa e con l'indulto della Santa Sede è lecito che un monastero non appartiene a una congregazione.
    - L'*AnnPont* 2026 indica l'appartenenza di 377 monasteri, 6 dei quali sono "fuori delle Congregazioni".[185]
    - Per questi monasteri l'abate primate assume il ruolo che normalmente viene svolto da chi governa la congregazione monastica.[186]

---

[184] Lex propria Confoederationis benedictinae, 2008, nn. 46-50; 66.
[185] Sul sito http://www.osbatlas.com/ si elencano le congregazioni monastiche dei benedettini. Esiste anche la voce "Monasterium monachorum extra Congregationes".
[186] Cf. Lex propria Confoederationis benedictinae, 2008, n. 50.

- Per l'Ordine cistercense, l'*AnnPont* 2026 indica l'appartenenza di 68 monasteri, 6 dei quali sono "fuori delle Congregazioni".[187]
  - Per questi monasteri, l'abate generale assume il ruolo che normalmente viene svolto da chi governa la congregazione monastica.[188]
  - Le costituzioni dei cistercensi prevedono come un'eccezione la possibilità che anche un monastero di monache può appartenere direttamente all'Ordine cistercense, senza appartenere a una congregazione.[189]

F. Il monastero di monache sottoposto a un superiore (con "vera potestà") di un IR maschile

a) Caratterizzazione di questo tipo

- A norma del c. 615, alcuni monasteri di monache sono sottoposti a un superiore religioso maschile che possiede una "vera potestà" sul monastero di monache.
  - Può trattarsi di un superiore di un "IR misto". Abbiamo già trattato questo caso sopra, nella sezione D.
  - Può, però, anche trattarsi di un superiore di un istituto diverso dall'istituto del monastero di monache. Questo è il caso che trattiamo in questa sezione E.
  - I cc. 614 e 615 fanno riferimento a questo modello.
    - Si tratta sempre dell'associazione a un IR maschile. Mentre in teoria nel c. 615 la parola *religiosorum* potrebbe riferirsi anche a un IR femminile, CO 75 limita il modello esplicitamente alla sottomissione a un IR maschile.
- Sorge la domanda su che cosa significa avere una "vera potestà" sul monastero di monache.
  - Non è sufficiente avere qualsiasi facoltà specifica.
  - Bisogna, invece, avere almeno quelle facoltà che spetterebbero al vescovo diocesano se si trattasse di un monastero di cui al c. 615; cf. sotto, sezione c).

b) Gli esempi

- *De facto*, questo tipo si trova soprattutto fra monasteri di monache appartenenti agli ordini mendicanti. I monasteri di questo tipo sono normalmente associati al moderatore supremo dell'IR maschile **corrispondente**.
  - Per es., può trattarsi di un monastero di monache domenicane sottoposto al maestro generale dei domenicani.
- Tipicamente ai monasteri di monache che non fanno parte di un "IR misto" ma che sono comunque sottoposti a un Ordinario religioso, le rispettive costituzioni lasciano la scelta se preferiscano sottostare a un Ordinario religioso (come superiore) oppure al vescovo diocesano (non come superiore, ma come autorità che vigila).
  - Tale scelta viene lasciata, per es., alle agostiniane[190], le carmelitane scalze che seguono le costituzioni del 1991[191], le clarisse[192] e le monache domenicane.[193]

---

[187] Il sito dei cistercensi li elenca sotto il titolo *Monasteria directe Ordini incorporata*.
[188] Constitutiones ordinis cisterciensis, 2005, art. 8.
[189] Cistercensi, Costituzioni 2005, art. 10 e 12.
[190] Costituzioni 1988, n. 249-250.
[191] Costituzioni 1991, n. 201.
[192] Costituzioni 1989, art. 253.
[193] Costituzioni delle monache dell'Ordine dei predicatori, 1986, n. 174, II e III. Secondo un articolo pubblicato nel 2023, fra circa 190 monasteri di monache domenicane solo sette hanno scelto il modello dell'Ordinario religioso; cf. D. JORAL CARVAJAL, «Adeguamento delle Costituzioni delle monache dell'Ordine dei Predicatori», in L.-M. LE BOT, ed., *La tradizione domenicana del diritto*, Roma 2023, 239, nt. 72, e 244.

- In alcuni casi le rispettive costituzioni prevedono anzi la procedura per cambiare da un modello (Ordinario religioso) all'altro (peculiare vigilanza del vescovo) o viceversa.

c) Le norme

- A parte della menzione indiretta al c. 615, il Codice non parla di questo tipo specifico di monasteri.
- Viene, però, menzionato in alcuni numeri di *CO*.
- Al primo posto del diritto proprio c'è tipicamente la **regola** (per. es., la regola di Agostino, la RB, la regola dei francescani, la regola del Carmelo). È un documento comune per monasteri maschili e femminili.
- Al secondo posto ci sono le **costituzioni**. Sin dal periodo postconciliare la Santa Sede ha chiesto che ci siano costituzioni specifiche per i monasteri femminili.
  - Tipicamente tali costituzioni permettono sia il modello del monastero sottoposto a un Ordinario religioso, sia il modello dell'affidamento al vescovo diocesano a norma del c. 615. Spetta al singolo monastero fare la scelta fra le due opzioni.
  - Sorge la domanda chi emana le costituzioni.
    - Tipicamente vengono emanate dal capitolo generale dell'Ordine maschile corrispondente. Ovviamente bisogna, però, coinvolgere le monache nella preparazione delle norme.
      - Un caso speciale sono le costituzioni delle carmelitane (1990). Furono emanate da una commissione istituita dal papa.
    - L'organo che emana le costituzioni, però, tipicamente non ha la potestà di imporle ai singoli monasteri di monache. Ci vuole, dunque, una decisione di ciascuno monastero di obbligarsi alle rispettive costituzioni.
      - Si può, però, dubitare se il singolo monastero abbia una vera libertà di prendere una decisione contraria.
- Fra le altre norme del diritto proprio ci sono, a seconda dei casi, statuti della federazione e statuti del singolo monastero.

d) Strutture di governo

- Gli IR femminili che si trovano in questa categoria **non** hanno un **capitolo generale** proprio.
  - Fino a un certo grado questa mancanza viene supplita dall'Assemblea federale (*CO* 133-141).
- Dipende dalle costituzioni determinare a quale superiore dell'IR maschile spetta la funzione di **Ordinario religioso** per il monastero femminile.
  - Di regola si tratta del moderatore supremo dell'istituto maschile.
    - Tuttavia, può anche trattarsi di un altro superiore maggiore dell'istituto maschile.[194]
  - Ovviamente l'Ordinario religioso può delegare la sua potestà.
- Le facoltà dell'Ordinario religioso sono determinate nelle costituzioni (cf. c. 615).
  - L'Ordinario religioso deve avere almeno le facoltà che spettano al vescovo diocesano nel caso di un monastero di cui al c. 615 (cf. *CO* 82).
    - Per un elenco di queste facoltà, cf. sotto (sezione F).
  - "Tuttavia, è il minimo da tenere, non un criterio da seguire. Infatti, il Superiore regolare è vero Superiore religioso, cosa che non è mai il vescovo. Esso può

[194] Un esempio è il monastero di Fahr (Svizzera), un monastero di monache benedettine, che dipende dall'abate dell'abbazia (maschile) di Einsiedeln. Viene governata da una priora. Il sito web del monastero afferma che si tratta di un "monastero doppio", oggi l'unico rimasto al mondo.

avere compiti molto più concreti e impegnativi, collegati con il tipo di osservanza, con il carisma dell'Ordine, con la tutela delle caratteristiche spirituali e storiche della famiglia religiosa a cui si appartiene, pur rispettando l'autonomia del monastero *sui iuris*."[195]

- Gli IR femminili che si trovano in questa categoria **non** hanno – almeno non nel proprio istituto – un **moderatore supremo**.
    - Sorge, dunque, la domanda su chi eserciti le funzioni che il Codice normalmente affida al moderatore supremo; cf. § 15 C, b).

Competenze che normalmente spettano al moderatore supremo, nel caso di monasteri di monache

norma	affare	competenza in monastero di monache con moderatore supremo	competenza in monastero di monache con Ordinario religioso	competenza in monasteri giuridicamente isolati (c. 615)
c. 592 §1	relazione per la Santa Sede	presidente con il suo consiglio (*CO* 127)		
c. 616 §1	soppressione di una casa	Santa Sede (c. 616 §4)		
c. 647 §1	erezione di un noviziato	Il monastero è comunque *ipso iure* sede del noviziato (*CO* 15).		
c. 647 §2	formazione di un novizio fuori del noviziato	moderatore supremo	?	?
c. 668 §4	permesso di rinuncia radicale ai beni	moderatore supremo	Normalmente le monache emettono comunque voti solenni.	
c. 684 §1	consenso per passaggio ad un altro istituto (non della stessa [con]federazione; cf. c. 684 §3)	moderatore supremo	?	?
c. 686 §1	concessione dell'esclaustrazione	fino a un anno: superiora maggiore (*CO* 177) fino a tre anni: presidente con consenso del suo consiglio (*CO* 130; 178)		
c. 686 §3	iniziativa per esclaustrazione imposta	moderatore supremo	?	?
c. 688 §2	uscita durante professione temporanea	moderatore supremo	?	superiora maggiore con conferma del vescovo (*CO* 81e)
c. 690 §1	riammissione di un membro	Superiora maggiore (c. 690 §2)		
cc. 695-699	dimissione	moderatore supremo	?	superiora maggiore (c. 699 §2 [2022])

    - Per una parte di queste funzioni ci sono norme specifiche che le affidano
        - alla superiora del monastero, eventualmente con il coinvolgimento del suo consiglio (cc. 684 §3; 690 §2; *CO* 177),
        - alla presidente della federazione con il suo consiglio (*CO* 130; 127; 178)
        - o alla Santa Sede (c. 616 §4).
    - Alcuni altri affari quasi non si verificano nel caso dei monasteri delle monache (cc. 647 §§1 e 2; 668 §4; cf. *CO* 33; 60; 258; 261).
    - Si nota che il diritto universale non attribuisce nessuna di queste competenze all'Ordinario religioso.
    - Rimane una lacuna in merito alla competenza per emanare l'indulto di uscita per una monaca con professione temporanea (c. 688 §2) e il decreto di dimissione (c. 699 §2 [2022]).
        - È auspicabile che queste competenze vengano chiarificate nelle costituzioni.
        - Sembra naturale assegnare queste competenze in modo analogo alle norme emanate per i monasteri di cui al c. 615:
            - Considerando che nel caso di un monastero di cui al c. 615 l'indulto di uscita per una monaca con voti temporanei può essere dato dalla superiora maggiore con la conferma del vescovo (*CO* 81e), sembra naturale assegnare questa competenza alla superiora maggiore con la conferma dell'Ordinario religioso.
            - Considerando che nel caso di un monastero di cui al c. 615 il decreto di dimissione può essere emanato dalla superiora

[195] TORRES, *CpR* 93 (2012) 61.

maggiore con il consenso del suo consiglio (c. 699 §2 [2022]), sembra naturale applicare la stessa competenza nel caso di un monastero con Ordinario religioso. Se, invece, si desidera garantire una maggiore protezione alle monache, le norme potrebbero richiedere un coinvolgimento dell'Ordinario religioso.

e) Un esempio della distribuzione delle competenze

- Come un esempio tipico possono servire le costituzioni delle monache dell'Ordine di S. Agostino.
- Affermano: "Tutti i Monasteri fanno parte integrante dell'Ordine, a norma del diritto comune e delle Costituzioni".[196]
- Essendo parte dell'Ordine di S. Agostino, composto da frati e da monache, le costituzioni attribuiscono alcune facoltà al moderatore supremo dell'Ordine (che porta il titolo "Priore generale") in quanto tale.
    - Secondo queste facoltà spetta al Priore generale come tale (cioè, senza essere "Ordinario religioso" per un monastero)[197]:
        - 1. dare esortazioni e istruzioni per promuovere l'unità dell'Ordine e la fedeltà al carisma agostiniano;
        - 2. rilasciare il diploma di affiliazione all'Ordine dei genitori delle professe di voti solenni e perpetui;
        - 3. affiliare all'Ordine fedeli che si siano resi particolarmente benemeriti del monastero, su richiesta del capitolo conventuale;
        - 4. visitare i monasteri, salvi i diritti dei vescovi diocesani per i monasteri di cui al c. 615;
        - 5. dare un'interpretazione pratica alle costituzioni;
        - 6. entrare in clausura;
        - 7. dare il suo consenso scritto per l'erezione e la soppressione dei monasteri.
    - Il Priore generale possiede queste facoltà sia per i monasteri per i quali lui è Ordinario religioso sia per i monasteri di cui al c. 615. Questo fatto dimostra che tali facoltà non sono sufficienti per considerare il Priore generale un superiore con una "vera potestà" nel senso del c. 615. Altrimenti non sarebbe possibile spiegare il fatto che ci sono monasteri secondo il c. 615 che sono sottoposti al Priore generale nell'ambito di queste facoltà.
    - Da una parte, dunque, le costituzioni parlano di un unico ordine per i frati e le monache. In questo senso è un ordine misto. Tuttavia, la potestà del Priore generale come tale non è sufficiente per inserire l'Ordine fra gli IR misti nel senso della sezione D (sopra).
- Una parte dei monasteri di monache dell'Ordine sono affidati al vescovo diocesano secondo il c. 615.
    - Le costituzioni enumerano le competenze che un vescovo possiede su tali monasteri secondo il Codice; cf. sotto, sezione F, e); inoltre aggiungono il compito generale di vigilare sull'osservanza della clausura.[198]
- Per gli altri monasteri al Priore generale spetta il ruolo di Ordinari religioso.
    - Per tali monasteri il Priore generale possiede le stesse facoltà che spettano al vescovo diocesano nel caso di un monastero di cui al c. 615.[199]
    - C'è, inoltre, un'altra facoltà importante: in quanto Ordinario religioso, il Priore generale riceve i voti religiosi delle monache.
    - Le costituzioni aggiungono: "Il Priore Generale può delegare alcune delle suddette facoltà nell'atto della nomina di un suo eventuale delegato, fatta con decreto scritto."[200]

G. Il monastero affidato alla peculiare vigilanza del vescovo diocesano

a) Caratterizzazione di questo tipo

- A norma del c. 615, un monastero che non ha, oltre alla superiora locale, un altro superiore maggiore e che non è associato o un IR maschile che abbia sul monastero una "vera potestà", è affidato alla peculiare vigilanza del vescovo diocesano.

---

[196] Costituzioni 1988, n. 248.
[197] *Ibid.*
[198] Costituzioni 1988, n. 250.
[199] Costituzioni 1988, n. 249.
[200] *Ibid.*

  - Nella letteratura, qualche volta si parla di “monasteri giuridicamente isolati” o semplicemente “monasteri isolati” o di “monasteri completamente indipendenti”. Non esiste una terminologia uniforme.
- Il modello del c. 615 non esclude la possibilità che tale monastero è anche associato a un IR maschile (cf. c. 614), presupposto che il superiore dell’IR maschile non abbia una “vera potestà” sul monastero di monache.
  - Non esclude nemmeno l’affermazione che il monastero sia parte integrante di un ordine maschile. Tuttavia, non si tratta di un “IR misto” nel senso presentato sopra nella sezione D.

b) Gli esempi

- Fra gli esempi di questo modello ci sono esclusivamente o quasi esclusivamente monasteri di monache:
  - le carmelitane scalze che seguono le costituzioni del 1990[201];
  - una parte dei monasteri delle carmelitane scalze che seguono le costituzioni del 1991, delle clarisse e delle monache domenicane (cf. le note a piè di pagina aggiunte sopra, sezione D);
  - le visitandine.
- Di per sé, anche un monastero maschile potrebbe appartenere a questa categoria.
  - *De facto*, però, quasi tutti i monasteri maschili sono membri di un IR maschile o un “IR misto”.
  - In Francia esiste la *Communauté des Chanoines de Lagrasse* che, secondo l’*AnnPont* 2026, possiede solo due monasteri, di cui uno sembra essere un monastero dipendente.
    - Può darsi che il monastero principale sia effettivamente un monastero secondo il c. 615; sarebbe, però, necessario esaminare le rispettive costituzioni.
  - Di per sé, quando un ordine monastico diminuisce fino al momento in cui rimane un solo monastero, questo potrebbe anche essere considerato un monastero secondo il c. 615. Nell prassi, però, sarà più probabile che la Santa Sede se ne prende cura in un altro modo.
    - Come un esempio se vede l’Ordine di San Girolamo (*Monasterio de Santa María del Parral*); secondo l’*AnnPont* 2026 è affidato a un assistente delegato.
- Considerando che i monasteri di cui al c. 615 sono *de facto* tutti – o quasi tutti – monasteri femminili, in questo corso, quando mi riferisco ai membri di questi monasteri, uso i termini femminili.

c) Le norme

- Questo tipo di monastero viene definito nel c. 615.
- Alcuni canoni del Codice determinano le facoltà specifiche del vescovo su questi monasteri. Bisogna, però, prendere in considerazione le modifiche apportate dal m. p. *Competentias quasdam* e da *CO*; cf. sotto, sezione d).
- CO ha anche aggiunto alcune altre facoltà del vescovo; cf. sotto, sezione d).
- Nel 2026 il papa ha concesso al DIVCSVA la facoltà di autorizzare il vescovo a emettere il decreto di dimissione della superiora.[202]
- Per quanto riguarda il diritto proprio, vale quanto è stato detto sopra in merito ai monasteri sottoposti a un Ordinario religioso; cf. sopra, sezione E, c).

[201] Costituzioni 1990, n. 133.
[202] LEONE XIV, Rescriptum ex audientia SS.mi, 25 marzo 2026.

d) Strutture di governo

- Per quanto riguarda le funzioni del capitolo generale e del moderatore supremo, in linea generale vale quanto abbiamo detto sopra sui monasteri sottoposti a un Ordinario religioso; cf. sopra, sezione E, d).
- Ci sono, però, due eccezioni: spettano alla superiora con il consenso del suo consiglio
    - la competenza per emanare l'indulto di uscita per una monaca con professione temporanea (*CO* 81e)
    - e la competenza per emanare il decreto di dimissione (c. 699 §2).

e) La vigilanza da parte del vescovo diocesano

- Nel modello di cui al c. 615 il vescovo non è un superiore a cui i membri del monastero debbano obbedire in base al voto di obbedienza. Il vescovo svolge solo una funzione di vigilanza che gli viene affidata dalla Santa Sede.
- Secondo la versione originale del CIC1983 la vigilanza si concretizzava tramite sei facoltà del vescovo.
    - Tuttavia, una di queste facoltà, in merito alle alienazioni (c. 638 §4), è stata derogata da *CO*.
        - *CO* 81 d) fa cenno al fatto che tale facoltà continua se è inclusa nel diritto proprio.
    - Un'altra facoltà, in merito alla dimissione (c. 699 §2 [1983]), è stata abolita dal m. p. *Competentias quasdam* (2022).
- Nel Codice rimangono, dunque, solo le seguenti quattro facoltà del vescovo diocesano:
    - Presiede l'elezione della superiora locale (c. 625 §2).
    - Svolge la visita canonica del monastero (c. 628 §2, 1°).
        - *CO* 111 parla di una "deroga" di questa competenza. È, però, una formulazione fuorviante. La modifica introdotta da *CO* riguarda solo il fatto che il vescovo (cf. *CO* 81 b) viene accompagnato dalla presidente della federazione.
    - Il vescovo esamina il rendiconto dell'amministrazione del monastero (c. 637).
    - Ci vuole la sua conferma per l'indulto di uscita di una monaca con voti temporanei (c. 688 §2 [2022]).
- *CO* prevede alcuni altri diritti del vescovo:
    - La superiora o la presidente federale deve sentirlo prima di autorizzare l'assenza di una monaca dal monastero per un periodo prolungato oppure un'esclaustrazione (*CO* 176-179).
    - Nel caso di un monastero che osserva la clausura papale può permettere la partecipazione fisica delle monache ad eventi e a ministeri della comunità ecclesiale (*CO* 188 b).
- Inoltre, secondo il rescritto del 2026 il DIVCSVA può autorizzare il vescovo a emettere il decreto di dimissione della superiora.
- Ovviamente, ci sono altre facoltà del vescovo che non dipendono dal fatto che si tratti di un monastero di cui al c. 615 (cf. cc. 567; 612; 630 §3; 678 §1; 683 §2; 687; 667 §4; 806 §1).
- Com'è evidente, il vescovo può esercitare queste facoltà tramite un altro, per es., tramite il vicario episcopale per la vita consacrata.
- Nel caso di un monastero dipendente da un monastero autonomo che si trova in una diocesi diversa sorge la domanda se le competenze del vescovo spettino al vescovo del monastero autonomo oppure a quello del monastero dipendente.
    - Tale domanda si pone in modo analogo in merito a case dipendenti da case (non monasteri) di un istituto di diritto diocesano. La trattiamo nel contesto degli istituti di diritto diocesano; cf. § 18 D, a).

- Se il vescovo ritiene che occorra un intervento non coperto dalle sue facoltà (per es., la rimozione dell'abbadessa o il commissariamento del monastero), deve rivolgersi alla Santa Sede.

H. Il monastero di monache associato a un IR maschile

a) Tipologia

- Il c. 614 menziona la possibilità di un monastero di monache di associarsi a un IR maschile.
    - Un tale monastero deve comunque avere il proprio governo, cioè la propria superiora.
        - Se si tratta di un monastero autonomo, è superiora maggiore; se si tratta di un monastero dipendente, è solo "superiora locale".
    - La cost. ap. *Vultum Dei quaerere* (art. 9 § 4) ha raccomandato ai monasteri di monache di associarsi "all'Ordine maschile corrispondente".
    - Bisogna definire in un adeguato documento i reciprochi diritti e obblighi che sorgono tra la relazione fra il monastero di monache e l'IR maschile.
- Applicando il criterio menzionato nel c. 615, fra i monasteri associati a norma del c. 614 si possono distinguere due tipi:
    - i monasteri sui quali il superiore dell'istituto maschile possiede una "vera potestà" ed è, dunque, Ordinario religioso; ne abbiamo parlato:
        - nella sezione D, per quanto riguarda istituti misti,
        - nella sezione E, per quanto riguarda i monasteri di monache sottoposti a un superiore di un IR maschile diverso.
    - i monasteri sui quali *non* esiste una "vera potestà" del superiore dell'istituto maschile.
        - Può trattarsi di monasteri che fanno parte di una congregazione monastica femminile (cf. sopra, sezione D). Può anche trattarsi di monasteri affidati alla peculiare vigilanza del vescovo diocesano a norma del c. 615 (cf. sopra, sezione F).
        - In tutti questi casi le conseguenze dell'associazione all'IR maschile riguardano tipicamente soprattutto l'aiuto spirituale. Comunque, il diritto universale non prevede determinate conseguenze di tale associazione.

b) Gli esempi

Relazioni fra monasteri di monache e IR maschili

	monastero sottoposto a un superiore esterno dello stesso istituto	monastero di monache sottoposto a un superiore (con vera potestà) di un IR maschile cui è associato	monastero affidato alla peculiare vigilanza del vescovo diocesano (c. 615)
monastero non solo associato, ma anzi **membro dell'IR** (misto)	• monastero di monache membro di una congregazione mista (canonichesse regolari di S. Agostino, benedettine, monache cistercensi) • certosine • trappiste	—	—
monastero associato a un IR maschile il cui superiore è **Ordinario religioso**	—	• monastero **con** Ordinario religioso di agostiniane, carmelitane (1991), clarisse, domenicane	—
monastero associato a un IR maschile il cui superiore **non ha una vera potestà** sul monastero	• monastero membro di una congregazione monastica femminile di monache benedettine, associato a un IR maschile	—	• monastero di carmelitane (1990) • monastero **senza** Ordinario religioso di agostiniane, carmelitane (1991), clarisse, domenicane
monastero **non associato**	(possibile)	—	• monastero di visitandine

- Per elencare gli esempi, è opportuno presentarli secondo la tipologia in merito alla vigilanza (cf. sopra, sezioni C-F):
    - monasteri femminili sottoposti a un **superiore dello stesso IR al di sopra della superiora locale** (cf. sezione D);
        - I monasteri di monache che fanno parte di una congregazione monastica (o canonicale) mista hanno una relazione stretta con questa congregazione; tale relazione va oltre la mera associazione ai sensi del c. 614.
            - Esempi: una parte dei monasteri di canonichesse regolari, benedettine, monache cistercensi.
        - Lo stesso vale per i monasteri femminili che fanno parte di un ordine monastico che non è suddiviso in congregazioni.
            - Vale per le certosine e le trappiste.
        - I monasteri di monache che fanno parte di una congregazione monastica femminile tipicamente sono associate a un IR maschile.
            - Si tratta soprattutto delle congregazioni monastiche composte di monasteri di monache benedettine.
        - In teoria, è anche possibile un monastero di monache che fa parte di una congregazione monastica femminile e che non è associato a un IR maschile.
            - Non so ce si cono veramente esempi del genere.
    - monasteri di monache **associati a un IR maschile (diverso) il cui superiore ha una "vera potestà**" sul monastero (sezione E);
        - Può trattarsi, per es., di monasteri di monache agostiniane, carmelitane (1991), clarisse e domenicane.
    - monasteri di monache affidati alla **peculiare vigilanza** del vescovo diocesano (sezione F).
        - Molti di questi monasteri sono associati a un IR maschile il cui superiore non ha una "vera potestà" sul monastero. Esempi sono:
            - tutti i monasteri di carmelitane (1990);
            - una parte dei monasteri di monache agostiniane, carmelitane (1991), clarisse e domenicane.
        - Alcuni altri monasteri non sono in alcun modo associati a un IR maschile.
            - L'esempio più diffuso sono i monasteri delle visitandine.

I. Federazioni, associazioni, conferenze, confederazioni

- Mentre, secondo *CO*, i raggruppamenti trattati sopra, nella sezione D, sono "strutture di governo", i raggruppamenti trattati in seguito (sezione H) vengono chiamate "strutture di comunione".

a) La federazione

- Nel 1950 Pio XII raccomandò ai monasteri delle monache di radunarsi in federazioni.
- Il Concilio Vaticano II ha ripetuto questa raccomandazione (PC 22).
- Nel 1974 la Santa Sede sviluppò un modello di statuti di una federazione.[203]
- Un elenco delle federazioni che esistevano nel 1976 si trova nel *DIP* 3, 1437-1438.
    - L'elenco dimostra che in alcuni IR c'era un'unica federazione, mentre i monasteri di altri IR erano radunati in diverse federazioni dello stesso istituto.
    - Gli istituti con i numeri più alti di federazioni erano, in quel momento, le clarisse (32 federazioni), seguite dalle visitandine (20), carmelitane scalze (12) e domenicane (11).
- Nel 2016 c'erano 166 federazioni.[204]

[203] *CpR* 55 (1974) 365-377.
[204] O. PEPE, «Le federazioni dei monasteri fra presente e futuro», *Sequela Christi* 42 (2016) 327.

- Tuttavia, quando *CO* entrò in vigore nel 2018, quasi la metà dei monasteri di monache non facevano parte di alcuna federazione o altro raggruppamento.[205]
- *CO* 7 presenta una definizione: “Con il nome di Federazione di monasteri si intende una struttura di comunione tra più monasteri autonomi del medesimo Istituto, eretta dalla Santa Sede che ne approva gli Statuti, perché nella condivisione del medesimo carisma i monasteri federati superino l’isolamento e promuovano l’osservanza regolare e la vita contemplativa.”
- Nella *Vultum Dei quaerere* (n. 30) papa Francesco scrisse: “La federazione è un’importante struttura di comunione tra monasteri che condividono il medesimo carisma, affinché non rimangano isolati. Scopo principale delle federazioni è promuovere la vita contemplativa nei monasteri che ne fanno parte, secondo le esigenze del proprio carisma, e garantire l’aiuto nella formazione permanente e iniziale, nonché nelle necessità concrete, attraverso lo scambio di monache e la condivisione dei beni materiali; in funzione di questi scopi, esse dovranno essere favorite e moltiplicate.”
- Di conseguenza, papa Francesco impose un obbligo ai monasteri di monache di appartenere a una federazione.
    - Se per ragioni speciale non è possibile, ci vuole un permesso della Santa Sede (*Vultum Dei quaerere*, art. 9 §1; cf. *CO* 93).
    - Le disposizioni finali di *CO* chiarificano che l’obbligo di entrare in una federazione esiste anche per i monasteri associati a un monastero maschile e per i monasteri che sono membri di una congregazione monastica.
    - Tuttavia, è noto che il dicastero è disposto a concedere dispense dall’obbligo di diventare membro di una federazione se si tratta di un monastero associato o congregato e la rispettiva struttura adempie tutti i compiti che *CO* ha affidato alle federazioni.[206]
- *CO* 86-122 descrive dettagliatamente le strutture e competenza della federazione.
    - I suoi organi sono la presidente, il consiglio federale, l’assemblea federale, l’economa federale, la segretaria federale, la formatrice federale e l’assistente religioso.
    - La **presidente** della federazione non è considerata una superiora (cf. c. 620).
        - Tuttavia, possiede notevoli facoltà sui monasteri della federazione, in modo particolare nel caso di un monastero di cui il numero delle monache scende al numero di cinque (*CO* 45).
        - Non essendo superiora, la presidente non possiede la potestà di cui al c. 596 §1. La sua potestà è, dunque, una potestà che le viene conferita dalla Santa Sede.
        - Alcuni statuti non parlano di una presidente, ma di una preside.
    - L’**assistente (religioso)** della federazione (*CO* 149-155) è un sacerdote che rappresenta la Santa Sede presso la federazione.
        - Per la nomina, la presidente della federazione presenta i nomi di tre candidati al DIVCSVA.
        - L’assistente esercita la sua funzione solo nei confronti della federazione come tale, non nei confronti dei singoli monasteri.

---

[205] Questo fatto fu comunicato nella conferenza stampa per la presentazione di *CO*.
[206] N.A. Bauer, «Cor orans. Implementing New Papal Norms for Nuns», in Canon Law Society of America, ed., *Proceedings of the eighty-first Annual Convention*, Washington (D.C.) 2020, 71.

b) L'associazione e la conferenza di monasteri di monache

- Salvi i rispettivi statuti, le norme di *CO* sulle federazioni si applicano in modo corrispondente anche alle associazioni e le conferenze di monasteri di monache (cf. *CO* 13).
- *CO* 8 definisce l'**associazione** di monasteri così:
  - "Con il nome di Associazione dei monasteri si intende una struttura di comunione tra più monasteri autonomi del medesimo Istituto eretta dalla Santa Sede perché, nella condivisione del medesimo carisma, i monasteri associati collaborino tra di loro secondo gli Statuti approvati dalla Santa Sede."
  - Mentre le descrizioni degli scopi di una federazione e un'associazione sono leggermente differenti, non emerge una chiara differenza fra i due tipi di raggruppamenti.
  - Nel 2016 c'erano 47 associazioni di monasteri di monache.[207]
  - La condizione di essere "del medesimo Istituto" non ha impedito l'approvazione di un'associazione che abbraccia sia carmelitane scalze che seguono le costituzioni del 1990, sia altre che seguono le costituzioni del 1991.[208]
- *CO* 9 definisce la **conferenza** di monasteri così:
  - "Con il nome di Conferenza dei monasteri si intende una struttura di comunione tra monasteri autonomi, appartenenti ad Istituti diversi e presenti in una medesima regione, eretta dalla Santa Sede che ne approva gli Statuti, al fine di promuovere la vita contemplativa e di favorire la collaborazione tra i monasteri in contesti geografici o linguistici particolari."
  - Mentre, dunque, le federazioni e le associazioni radunano monasteri dello stesso IR, la conferenza raduna monasteri di diversi IR.

c) La confederazione di federazioni di monasteri di monache

- *CO* 10 definisce: "Con il nome di Confederazione si intende una struttura di collegamento tra Federazioni di monasteri, eretta dalla Santa Sede che ne approva gli Statuti, per lo studio di temi relativi alla vita contemplativa in relazione al medesimo carisma, per dare indirizzo unitario ed un certo coordinamento all'attività delle singole Federazioni."
- Nel 2016 c'erano cinque confederazioni di questo tipo.[209]
- Bisogna distinguere chiaramente fra la confederazione di congregazioni e la confederazione di federazioni.
  - Mentre a norma del c. 620 l'abate primate di una confederazione di congregazioni è superiore maggiore, la presidente che presiede una confederazione di federazioni non è una superiora.

---

[207] O. PEPE, «Le federazioni dei monasteri fra presente e futuro», *Sequela Christi* 42 (2016) 319-332, 327.
[208] Cf. https://stjosephsassociation.org/about
[209] O. PEPE, «Le federazioni dei monasteri fra presente e futuro», *Sequela Christi* 42 (2016) 327. Probabilmente si tratta delle confederazioni elencate da TORRES, *CpR* 92 (2011) 59, nt. 146, nella seguente citazione (ho diviso la citazione in cinque paragrafi, per favorire la leggibilità):

- "Il 21 febbraio 1956 le Benedettine dell'Adorazione Perpetua del Ss.mo Sacramento formarono una Confederazione comprendente le Federazioni francese, tedesca, italiana, olandese-belga, polacca.
- Invece, alcuni monasteri di Clarisse, quattro francesi e due del Belgio, formarono la Confederazione 'Santa Agnese di Praga'.
- Sono anche Clarisse, cinque Federazioni americane che hanno formato nel 1995 la Confederazione 'Nuestra Señora de Guadalupe',
- come anche le Federazioni della Spagna e del Portogallo, unite il 17 settembre 2002 nella Confederazione 'Santa Clara'.
- Sette Federazioni concezioniste della Spagna e una del Portogallo hanno formato il 15 gennaio 1999 la Confederazione 'Santa Beatriz da Silva'."

J. Livelli di superiori

- Come un'appendice, possiamo fare un paragone fra i diversi livelli di superiori negli istituti centralizzati e nei monasteri.
    - La presentazione che segue prende in considerazione solo i superiori all'interno dello stesso istituto.
        - Non prende in considerazione l'Ordinario religioso di un monastero di monache associato a un IR maschile.
        - Non prende nemmeno in considerazione il Romano Pontefice in quanto superiore supremo.

I diversi livelli di superiori

	esempio	superiore locale (di una casa non auto-noma)	superiori maggiori			
			superiore locale di una casa autonoma	superiore di una provincia	moderatore supremo	superiore al di sopra del moderatore supremo
Monastero isolato (c. 615)	Monastero di monache carmelitane, affidato alla peculiare vigilanza del Vescovo		✓			
IR centralizzato non suddiviso in province	tipicamente gli IR di diritto diocesano	✓			✓	
congregazione monastica, non membro di una confederazione	congregazione monastica femminile		✓ Abbadessa		✓ Presidente	
IR suddiviso in province	tipicamente IR di diritto pontificio	✓		✓	✓	
monastero, membro di una congregazione, membro di una confederazione	Monastero tipico di monaci benedettini		✓ Abate		✓ Abate Preside / Arciabate	✓ Abate Primate

    - un solo livello:
        - Nel caso di un monastero di cui al c. 615, c'è un unico livello, quello della superiora locale. È contemporaneamente anche superiora maggiore. In teoria è anche moderatrice suprema; ma la maggior parte delle facoltà che normalmente spettano a una moderatrice suprema, sono affidate ad altri.
    - due livelli:
        - In un istituto centralizzato che non è diviso in province, ci sono due livelli: quello del superiore locale e quello del moderatore supremo; questo è anche superiore maggiore.
        - Anche in una congregazione di monasteri di monache che non fa parte di una confederazione, ci sono superiore su due livelli: la superiora locale (che è superiora maggiore) e la superiora della congregazione (che è moderatrice suprema).
    - tre livelli:
        - In un istituto centralizzato diviso in province, ci sono tre livelli: quello del superiore locale, quello del superiore di provincia (che è superiore maggiore) e quello del moderatore supremo (che è anche superiore maggiore).
        - Similmente ci sono tre livelli nel caso di un monastero membro di una congregazione monastica che fa parte di una confederazione. In questo caso su tutti e tre i livelli ci sono superiori maggiori. Tuttavia, l'abate primate ha solo poche facoltà, e anche il superiore della congregazione monastica ha solo una potestà limitata.

§ 17. I beni temporali e la loro amministrazione

- Il Codice tratta i beni temporali e la loro amministrazione nel capitolo sul governo degli IR (cc. 634-640). Perciò anche nel nostro corso trattiamo il tema dopo i paragrafi sugli organi di governo.
    - In questo contesto non si trattano i beni del singolo membro; questo è un tema trattato nel contesto dei diritti e degli obblighi dei membri (cf. § 20 H).

A. Norme e documenti

a) Norme del Codice

- A norma del c. 1257 §1, i beni degli istituti, essendo beni di persone giuridiche pubbliche, sono beni ecclesiastici e sottostanno le norme del Libro V (cf. cc. 635 §1; 741 §1; 718). C'è, però, una serie di eccezioni a questo principio:

(i) Leggi speciali per gli istituti

- Il c. 635 §1 afferma che le norme del Libro V si applicano solo "a meno che non sia espressamente disposto altro". Questa clausola fa cenno al fatto che ci sono norme specifiche sui beni degli istituti nel Libro II. Queste norme prevalgono le norme del Libro V, secondo il principio *lex specialis derogat legi generali*.
    - Le *leges speciales* sono un po' diverse per le tre forme:
        - All'amministrazione dei beni degli IR si applicano soprattutto i cc. 634-640.
        - Per quanto riguarda le SVA, il c. 741 §1 determina alcuni principi e rinvia per il resto a una parte dei canoni sugli IR, cioè ai cc. 636, 638 e 639.
            - Il fatto che non si rinvia ai cc. 634, 635 e 637 si può spiegare così:
                - Gli aspetti trattati per gli IR ai cc. 634 §1 e 635 §1 vengono trattati per le SVA nello stesso c. 741 §1.
                - Ovviamente non si è voluto imporre le norme su uno stile di vita semplice degli IR (cc. 634 §2; 635 §2) alle SVA, considerando che ci sono SVA i cui membri non assumono il consiglio evangelico di povertà.
                - Quanto detto al c. 637 sui monasteri secondo il c. 615 non si applica alle SVA.
                - Il fatto che l'affermazione del c. 637 sulle case degli IR di diritto diocesano non viene esteso alle case delle SVA di diritto diocesano, sembra essere una svista. Deve comunque essere applicato *per analogiam*.
        - Per quanto riguarda gli IS, a parte un cenno generale alla povertà evangelica e all'applicazione del Libro V, tutto viene lasciato al diritto proprio (c. 718).
    - A causa del principio *lex specialis derogat legi generali* i seguenti canoni del Libro V vengono sostituti da altre norme.
        - (IR, SVA) La norma del c. 1281 sulla distinzione fra amministrazione ordinaria e straordinaria viene sostituita dal il c. 638 §§1-2 e il rispettivo diritto proprio.
        - (IR, SVA) Le norme del c. 1292 §§1-2 sulle alienazioni vengono sostitute dal c. 638 §§3-4.
        - (IR, SVA) La norma del c. 1280 sul consiglio economico viene sostituta dai cc. 627; 734 che prevedono comunque un consiglio di ogni superiore.
        - (IR, SVA) La norma del c. 1287 §1 sulla rendicontazione viene sostituta dal c. 637, per quanto riguarda gli istituti di diritto diocesano e i monasteri di cui al c. 615. Implicitamente lo stesso c. 637 fa capire che anche gli altri istituti di diritto pontificio non sono obbligati alla rendicontazione di cui al c. 1287 §1.

(ii) L'autonomia degli istituti (c. 586) e il loro diritto proprio

- A parte le *leges speciales* bisogna prendere in considerazione anche la giusta autonomia di tutti gli istituti, riconosciuta al c. 586. Anche tale autonomia esclude l'applicazione di alcuni canoni del Libro V agli istituti:
    - L'autonomia degli istituti senza Ordinari propri esclude la vigilanza dell'Ordinario del luogo di cui ai c. 1276 §§1-2; 1279 §§1-2. Spetta al diritto proprio degli istituti trattare i rispettivi affari.
    - L'autonomia degli istituti esclude anche la possibilità della Conferenza episcopale di emanare norme sull'amministrazione dei beni degli istituti. Perciò agli istituti non si applicano le norme date dalla Conferenza episcopale per la locazione dei beni della Chiesa, a norma del c. 1297.

(iii) Canoni del Libro V formulati senza la debita attenzione agli istituti

- A parte le norme del Libro V che comunque non si applicano agli istituti, ci sono alcune altre norme del Libro V che non sono state formulate bene, per quanto riguarda gli istituti. Il problema è costituito dalle norme che affidano determinate competenze all'Ordinario. Secondo la lettera di questi canoni, negli istituti senza Ordinari interni tali competenze spetterebbero all'Ordinario del luogo. Questa interpretazione, tuttavia, non si concilia con l'autonomia degli istituti. Bisogna, perciò, concludere che alcune di queste competenze spettano al competente superiore religioso, anche quello che non è Ordinario.
    - Devono spettare all'autonomia degli istituti le competenze di cui ai cc. 1267; 1283, 1°; 1284 §2, 6°; 1288; 1304 §1; 1305.
    - D'altra parte, oltrepassano l'autonomia di un istituto senza Ordinari interni le competenze di cui ai cc. 1265, 1301 §§1-2 e 1310 §1 [2022].
    - Per la ricezione di beni affidati fiduciariamente per cause pie (c. 1302 §§1-2), il §3 contiene una spiegazione esplicita del termine "Ordinario". La complessità della spiegazione è, però, sorprendente. Sorge la questione se sia fatta bene.

b) Norme fuori del Codice

- A parte il Codice, ci sono diversi documenti della CIVCSVA su questo tema:
    - una lettera circolare del 2004 sulle alienazioni[210];
    - *Linee orientative* per la gestione dei beni, del 2014;
    - **Orientamenti** *Economia a servizio del carisma e della missione*, del 2018.
        - Quanto era stato detto nella lettera del 2004 e nelle linee orientative del 2014, è tutto stato ripreso dagli Orientamenti del 2018. Dunque, non è più necessario consultare i documenti precedenti.
- Inoltre ciascun istituto deve avere opportune norme circa l'uso e l'amministrazione dei beni nel suo diritto proprio (cc. 635 §2; 741 §1; 718).
    - In modo particolare, il diritto proprio deve trattare:
        - il modo di costituire l'economo (c. 636 §1),
        - i momenti e i modi della rendicontazione (c. 636 §2),
        - i criteri per la distinzione fra amministrazione ordinaria e straordinaria (c. 638 §1),
        - le facoltà dei superiori e degli ufficiali per disporre dei beni (c. 638 §2).
    - A questo riguardo, gli *Orientamenti* del 2018 (n. 58) parlano di un "**direttorio economico"**.
    - Torres, nel suo commento, offre la bozza di un indice di un direttorio economico di un istituto, un indice di circa cinque pagine.[211]
- In alcuni paesi l'amministrazione dei beni temporali degli istituti è anche regolata da accordi fra Stato e Chiesa.

---

[210] *EV* vol. 22, pp. 1954-1957, nn. 3286-3295 (online).
[211] TORRES, *CpR* 93 (2012) 218-222.

B. Premesse

- Bisogna fare due premesse importanti.
- La prima: in merito ai beni temporali e la loro amministrazione, le norme canoniche trattano solo pochi aspetti. Un'amministrazione responsabile e moderna dovrà, però, prendere in considerazione anche molti altri aspetti per i quali il legislatore canonico non ha ancora dato norme.
    - I recenti documenti della CIVCSVA (cf. sezione B) accennano a questo bisogno, menzionando, fra gli altri, i seguenti temi:
        - i piani pluriennali e le proiezioni,
        - l'utilizzo di *budget* e di bilanci preventivi,
        - la distinzione fra i bilanci delle opere e quelli delle comunità,
        - la verifica degli scostamenti,
        - i sistemi di monitoraggio per le opere in perdita,
        - la collaborazione con esperti,
        - la trasparenza dell'amministrazione,
        - la documentazione delle transazioni,
        - i sistemi di archiviazione e conservazione informatica dei dati,
        - la certificazione dei bilanci e i cosiddetti *audit* per le opere,
        - la collaborazione fra gli istituti,
        - la formazione degli economi.
    - In questo corso, concentrato sulle norme canoniche, non abbiamo il tempo per discutere questi temi.
- La seconda premessa: come già menzionato, le norme sui beni degli istituti e sulla loro amministrazione si trovano soprattutto nel Libro V.
    - Il Libro V sarà studiato nel rispettivo corso nel programma di licenza. In questo corso non c'è tempo per un'introduzione generale alle norme del Libro V. Dovremo limitarci a qualche breve cenno.
- In linea generale, dunque, il presente paragrafo del nostro corso si limita alle norme specifiche che riguardano i beni degli istituti e la loro amministrazione.
- Perciò, se si vuole informare un economo di un istituto sulle norme canoniche che deve conoscere, i pochi punti menzionati di seguito non sono affatto sufficienti. È necessario fornire molte più informazioni.

C. Lo scopo dei beni

- Come tutti i beni ecclesiastici, i beni degli istituti non sono, in sé, un obbiettivo, ma sono i mezzi per raggiungere i fini che si inseriscono fra i fini della missione della Chiesa (cf. c. 1254). Il loro fine non si limita, dunque, al bene privato dell'istituto e dei suoi membri: i beni servono per adempiere la missione che la Chiesa ha ricevuto da Gesù Cristo.

D. Lo stile di vita semplice e la generosità

- Nel contesto del consiglio evangelico della povertà, abbiamo già presentato le norme sullo stile di vita semplice e la generosità che si chiede agli istituti; cf. § 8 D, a).

E. La personalità giuridica

a) L'istituto e le sue componenti

- La personalità giuridica dell'istituto e delle sue componenti (province, case ecc.) è importante soprattutto in merito ai beni dell'istituto.
    - Ci sono, però, anche altre conseguenze della personalità giuridica, per es., la capacità di essere parte in un processo giudiziale.
- Per quanto riguarda la questione su quali enti possiedano la personalità giuridica, bisogna distinguere fra le tre forme collettive.
    - Negli IR, l'istituto intero, le province e le case sono *ipso iure* persone giuridiche (c. 634 §1).
        - Anche la congregazione monastica, in quanto viene considerata un IR, gode di personalità giuridica.
        - *CO* 97 conferma che anche la federazione è persona giuridica.
        - In merito alle associazioni e confederazioni di monasteri nonché alle confederazioni di federazioni, *CO* 8-10 usa la parola "erigere", un indizio abbastanza chiaro che anche questi enti sono persone giuridiche.
        - La casa filiale (per es., un monastero dipendente) non gode *ipso iure* di personalità giuridica.
    - Nelle SVA bisogna distinguere (c. 741 §1):
        - L'intera società è persona giuridica.
        - Le province e le case sono persone giuridiche se non è detto altrimenti nelle costituzioni.
        - La "comunità locale", menzionata al c. 733 §1 come alternativa alla casa, non gode *ipso iure* di personalità giuridica.
    - Il Codice tace sulla personalità giuridica degli IS.
        - Nel c. 718 ci sono, però, parecchi indizi che provano che anche l'intero IS gode di personalità giuridica.
        - Se un IS ha province e case, spetta al diritto proprio dare norme sulla loro personalità giuridica.
- Tutte le persone giuridiche menzionate sopra sono persone giuridiche pubbliche (cf. c. 116).
- La personalità giuridica comporta la capacità di acquistare, di possedere, di amministrare e alienare beni temporali (c. 634 §1).
    - Come un'eccezione, il c. 634 §1 accenna alla possibilità che le costituzioni di un IR possono escludere o ridurre tali diritti.
        - La possibilità di *escludere* tali diritti non ha più rilevanza reale.
            - Il fatto che il canone menziona questa possibilità si spiega con la tradizione di alcuni ordini mendicanti (Frati Minori, Frati Minori Conventuali, Cappuccini, Clarisse) il cui diritto proprio stabiliva che i loro beni non appartenevano all'ordine; tipicamente erano proprietà della Santa Sede.
            - Esaminando, però, il diritto proprio vigente di questi ordini si può osservare che questa limitazione ha perso la sua rilevanza reale.[212] Sarebbe, dunque, stato più adeguato non menzionarla più nel Codice.

[212] A prima vista, le Costituzioni dei Frati Minori del 2021 determinano ancora (art. 73): "La proprietà degli edifici e dei beni che sono necessari per la vita e le opere dei frati, rimanga realmente in dominio di coloro ai quali i frati prestano servizio, o dei benefattori o della Chiesa o della Santa Sede." Tuttavia, stabiliscono anche (art. 244 §1): "L'Ordine, la Provincia, la Casa possono, in quanto persone giuridiche, acquistare, amministrare, alienare ed usare beni temporali, a norma del diritto universale e proprio dell'Ordine." Le costituzioni dei Frati Minori Conventuali (del 2019), dei Cappuccini (del 2013) e delle Clarisse non indicano alcuna limitazione in merito alle conseguenze della personalità giuridica. Cf. anche H. PREE – N. HECKEL, *Das kirchliche Vermögen, seine Verwaltung und Vertretung*, Wien 2021^3, 49, nt. 54.

        - Questo vale anche per la norma connessa al c. 706, 1°, per quanto riguarda i religiosi che vengono nominati vescovi titolari.
    - È, invece, importante la possibilità di *ridurre* i diritti connessi alla personalità giuridica.
        - Per es., come un modo di vivere la povertà, il diritto proprio può includere un divieto per le case di vivere semplicemente dagli interessi di un patrimonio.
- Tipicamente, dunque, la proprietà dei beni di un istituto è distribuita a diverse persone giuridiche: l'istituto intero, le province e le case.
    - Questo protegge il patrimonio dell'istituto: quando un ente fa bancarotta, gli altri non hanno l'obbligo di rispondere.
    - La distribuzione è anche in sintonia con il principio di sussidiarietà: quando il livello inferiore è capace di amministrare bene i suoi beni, non c'è un motivo per centralizzare l'amministrazione.
- Quanto abbiamo detto finora, si riferisce ovviamente alla personalità giuridica canonica.
    - Per quanto riguarda la personalità giuridica civile, la situazione è molto variegata a secondo le legislazioni civili.
    - Il diritto canonico richiede che i beni delle persone giuridiche canoniche siano messi al sicuro in modi validi civilmente (c. 1284 §2, 2°).
    - Le norme canoniche, tuttavia, non richiedono che a ciascuna persona giuridica canonica debba corrispondere una persona giuridica civile.
        - È certamente legittimo che diverse persone giuridiche canoniche (per es., tutte le case di una provincia) svolgano i loro affari tramite la stessa persona giuridica civile.
        - Viceversa, può anche essere necessario che una sola persona giuridica canonica possieda diverse persone giuridiche civili. Per es., una provincia che si estende sul territorio di diversi Stati potrebbe avere persone giuridiche civili diverse per i singoli Stati.

b) Le opere apostoliche

- Spesso una persona giuridica canonica che comprende una grande istituzione educativa o caritativa, crea una persona giuridica *civile* a sé stante per limitare la responsabilità della persona giuridica civile creata per l'ente religioso (cf. *Orientamenti* 2018, n. 85).
    - Ci possono anche esistere motivi economici, per es. fiscali, per creare diverse persone giuridiche civili, per es., per un monastero e per la sua birreria.
    - A seconda della potestà che l'istituto mantiene o meno sulla persona giuridica civile dell'opera apostolica, la sua creazione può costituire un'alienazione.
- È anche possibile che un istituto chiede alla competente autorità ecclesiastica di costituire un'opera apostolica come persona giuridica *canonica* a sé stante, per es., come associazione o come fondazione.
    - Nella prassi, però, questo capita piuttosto raramente.
- Sin dal 1991 la CIVCSVA ha sviluppato un nuovo tipo di persone giuridiche canoniche.
    - Questo tipo si spiega con il fenomeno di istituti che possiedono grandi opere apostoliche ma che diventano troppo deboli per gestire queste opere bene.
    - In tali casi gli istituti hanno chiesto alla Santa Sede l'erezione di nuove persone giuridiche pubbliche che in un certo senso sostituiscono gli istituti.
    - È un fenomeno finora limitato al mondo anglofono. Si parla di ***ministerial public juridic persons*** *(MPJP)* che esercitano la *sponsorship* delle opere apostoliche.

        - Non è facile tradurre questo termine in italiano. In italiano parole come *sponsor* e *sponsorizzazione* fanno piuttosto pensare a un sostegno economico; ma questo non è il senso che si intende esprimere con la parola inglese.
        - Il primo ente canonico di questo tipo fu creato negli Stati Uniti di America nel 1991 con il nome *Catholic Health Care Federation* (CHCF), per esercitare la *sponsorship* per 87 ospedali.
        - Con il passare del tempo, il dicastero ha sviluppato un elenco di requisiti che devono essere soddisfatti per erigere una nuova MPJP.[213]
        - ricerca svolta nel 2024/2025 ha trovato 58 MPJP, distribuiti in otto paesi (26 Stati Uniti; 15 Australia e Nuova Zelanda; 8 Canada; 7 Irlanda; 1 Inghilterra; 1 Singapur-Malaysia).[214]
        - È da notare che non tutte le MPJP sono di diritto pontificio. Esistono anche alcune MPJP di diritto diocesano.
    - Per una parte degli scopi delle MPJP sarebbe certamente stata sufficiente la personalità giuridica *civile*. Il motivo per la decisione di farle erigere anche come persone giuridiche *canoniche* è l'intenzione di conservare il carattere cattolico delle rispettive opere apostoliche. Dal punto di vista canonico, le MPJP devono soddisfare requisiti simili come gli istituti religiosi, per es., osservare le norme del Libro V del Codice e inviare rapporti regolari alla competente autorità ecclesiastica.

F. Gli organi per l'amministrazione dei beni

a) Il superiore

- Secondo il principio formulato nel c. 1279, l'amministratore principale di una persona giuridica è chi la regge. Nel caso degli istituti, è il rispettivo superiore.
    - Dove c'è un economo distinto dal superiore, spetta anche a lui amministrare i beni, ma sempre sotto la direzione del superiore.
- Nell'ambito canonico, il superiore, essendo l'amministratore principale dei beni, sarà normalmente anche il rappresentante della persona giuridica (c. 118).
    - Più avanti (sezione d) parleremo del rappresentante legale nell'ambito civile.

b) L'economo

- Le norme sull'economo riguardano solo gli IR e le SVA (cc. 636 §1; 741 §1).
- È necessario avere un economo distinto dal superiore:
    - nell'istituto intero,
    - nella provincia,
    - nei monasteri di monache (*CO* 47).
    - Dove il superiore non può essere economo, anche il vicario del superiore non lo può essere, considerando che il vicario svolge la stessa funzione, almeno nei periodi in cui il superiore principale è assente o impedito.
- Nelle altre case, l'obbligatorietà di un economo distinto dal superiore è mitigata dalla clausola "per quanto è possibile".
- L'economo svolge la sua funzione "sotto la direzione del superiore" (c. 636 §1).

---

[213] N. BAUER, «Ministerial Public Juridic Persons: The Newest Twist on Sponsorship of Apostolic Institutions Founded by Religious Institutes», *Jurist* 80 (2024), 464-465.
[214] L. HALLINAN – al., *Inclusive Governance in a Synodal Church*, Australian Catholic University (online), 8; alle pp. 34-60 si trova un elenco delle 58 istituzioni.

    - Questo, però, non vuol dire che il superiore possa trattare l'economo solo come un esecutore tecnico o un segretario. Bisogna, invece, riconoscere all'economo una certa responsabilità nel modo di svolgere gli affari.
- L'esistenza di un economo distinto dal superiore ha diversi vantaggi:
    - Il superiore viene liberato dalla mole di lavoro degli affari economici quotidiani.
    - Il coinvolgimento di due persone (superiore e economo) negli affari, soprattutto quelli più importanti, garantisce un maggiore controllo. In un certo senso, è un'applicazione del cosiddetto "principio dei quattro occhi".
- Sorge la domanda se l'economo deve essere un membro dell'istituto.
    - Il Codice non lo dice.
        - Questo silenzio è intenzionale. In effetti, il *coetus* voleva permettere la possibilità di un economo che non è membro.[215]
    - D'altra parte, *CO* 47 stabilisce che l'economa di un monastero di monache deve essere una monaca con voti perpetui. Questa norma può essere considerata una legge parallela (cf. c. 17), da prendere in considerazione per l'interpretazione del c. 636 §1, almeno per i casi in cui la nomina di un economo distinto dal superiore è obbligatorio. Da questo si può dedurre che, quando è obbligatorio nominare un economo distinto dal superiore, questo deve essere membro dell'istituto.
        - Quando l'istituto non trova un membro che può svolgere bene tutti gli affari, è possibile nominare comunque un membro come economo e mettergli accanto una persona che non è membro e che assiste l'economo nello svolgimento degli affari.
        - Ci sono anche già stati casi in cui la Santa Sede ha dato una dispensa per rendere possibile un economo dell'intero istituto che non è membro.[216]
        - Anzi, nei Paesi Bassi sono state sviluppate Linee guida generali per i casi in cui un istituto di diritto diocesano non può trovare un economo fra i membri. La Santa Sede le ha approvate.[217]
    - Nella singola casa, invece (a prescindere del monastero di monache) sembra legittimo nominare un economo che non è membro dell'istituto.
        - Sarebbe infatti possibile che lo stesso superiore locale svolge anche la funzione di economo. A tale superiore si può ovviamente dare un assistente per gli affari economici che non è membro. Alla fine rimane solo una decisione terminologica se tale assistente viene chiamato economo o meno.

c) La consulta economica

- A norma del c. 1280, ogni persona giuridica deve avere "il proprio consiglio per gli affari economici o almeno due consiglieri".
- Ora, i superiori negli IR e SVA (cc. 627; 734) e i moderatori maggiori degli IS (cf. sopra, § 14 C) devono comunque avere il proprio consiglio. È legittimo che tale consiglio svolga anche la funzione di consiglio per gli affari economici.
- Tuttavia, gli scopi dei due consigli sono diversi. Tramite la partecipazione al consiglio del superiore, i rispettivi membri esercitano la loro corresponsabilità per il bene dell'istituto. I

---

[215] Cf. *Communicationes* 27 (1995) 102.
[216] Cf. R. HENSELER – D. MEIER, *ad canonem* 636, in: *Münsterischer Kommentar*, n. 1 (febbraio 2009).
[217] Le linee guida sono state pubblicate (con commento) in: A. LEYS, «Structuring 'Completion' of a Religious Institute: Some Canonical Provisions», *Jurist* 76 (2016) 447-486; sono accessibili anche online. Nel 2015 le linee guida erano state approvate *ad experimentum* per cinque anni; nel 2022 ottennero l'approvazione definitiva (online).

membri della consulta economica, invece, contribuiscono piuttosto la loro particolare conoscenza nell'ambito economico. Considerando questa differenza, può certamente appartenere alla consulta economica anche chi non è membro dell'istituto, ovviamente a norma del diritto proprio.

- Quanto più grande è il patrimonio, tanto più sarà raccomandabile avere un organo a sé stante per le questioni economiche.
    - Perciò gli *Orientamenti* del 2018 (n. 61) chiedono che il diritto proprio preveda una consulta economica per l'istituto intero e per le province.
    - Gli Orientamenti non affermano che sia obbligatorio che tutte le persone giuridiche degli istituti debbano avere una consulta economica distinta dal consiglio del superiore. Infatti, se ci fosse tale obbligo, anche la casa religiosa, essendo persona giuridica pubblica, dovrebbe avere due organi distinti, il che in molti casi sarebbe esagerato.
    - Gli Orientamenti affermano (n. 64) che l'economo è membro *ex officio* della Consulta economica.

d) Il rappresentante legale per l'ambito civile

- Il rappresentante legale di una persona giuridica per l'ambito civile può essere distinto dal superiore. Può essere l'economo, oppure un terzo.
- Anzi, secondo gli *Orientamenti* del 2018 (n. 65), "per ragioni di adeguata distinzione delle competenze, è preferibile che l'ufficio del rappresentante legale sia assunto da una persona diversa dal Superiore e dall'economo, eccetto che la legislazione civile disponga diversamente".
    - Tuttavia, non sono d'accordo con questa affermazione.
    - Se un istituto preferisce distinguere le funzioni, può certamente farlo. Tuttavia, non esiste un motivo per una raccomandazione generale del genere.
    - È certamente adeguato prevedere misure adeguate di sicurezza, per es., il cosiddetto "principio dei quattro occhi". Questo, però, si può fare perfettamente anche quando il superiore è il rappresentante legale per l'ambito civile.
- Per quanto riguarda Italia, la Santa Sede e lo Stato italiano si sono messi d'accordo che i rappresentanti legali degli IR e delle SVA devono essere "cittadini italiani aventi il domicilio in Italia. Questa disposizione non si applica alle case generalizie e alle procure[218] degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica."[219]

G. Gli atti con cui vengono amministrati i beni

- Mentre le norme del c. 638 di per sé si applicano solo agli IR e alle SVA (c. 741 §1), l'applicazione del Libro V agli IS (cf. cc. 1281 §§1-2; 1291-1295) comporta un regime molto simile.

[218] In quest'articolo il termine 'procura' si riferisce all'istituto religioso intero in quanto agisce nell'ordinamento giuridico italiano. La dicitura era stata introdotta dal Concordato fra la Santa Sede e l'Italia del 1929 (art. 29 lett. b) che aveva riconosciuto la personalità giuridica di queste procure. Spetta al moderatore supremo nominare il rappresentante legale della procura.

[219] Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense, del 18.02.1984, art. 7; cf. Legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 7.

Atti degli IR ecc. in materia economica (c. 638)

Norma	Tipo di atto	Requisiti
c. 638 §§1-2	amministrazione **ordinaria**	• potestà ordinaria (tramite l'ufficio di **economo**) o delegata per il rispettivo negozio
c. 638 §1	amministrazione **straordinaria**	• requisiti secondo il diritto proprio • tipicamente decisione del **superiore** competente
c. 638 §3, prima frase, e c. 638 §4	se riguardano il patrimonio stabile: alienazioni e negozi rischiosi che **non necessitano** di una licenza della Santa Sede	• licenza scritta del **superiore** competente **con il consenso del suo consiglio** • altri requisiti nel caso di un IR di diritto diocesano o di un monastero secondo il c. 615
c. 638 §3, seconda frase, e c. 638 §4	alienazioni e negozi rischiosi che **necessitano** di una licenza della Santa Sede	• tutto come nella riga precedente • inoltre: **licenza della Santa Sede**

a) L'amministrazione ordinaria e straordinaria

- Il diritto proprio deve (c. 638 §1)
  - definire gli atti di amministrazione straordinaria,
  - stabilire i requisiti per porre tali atti.
- Secondo il c. 638 §2, gli atti di amministrazione ordinaria possono esse posti anche dagli officiali a ciò designati.
  - Lascia capire che, al contrario, tali officiali, incluso l'economo, non hanno la facoltà di porre atti di amministrazione straordinaria.
  - Questo, però, non esclude la possibilità del superiore di dare deleghe, a norma del diritto.
    - Deve, però, trattarsi di deleghe specifiche. Una delega generale per tutti gli atti di amministrazione straordinaria è illegittima, perché andrebbe contro il fine della distinzione fra amministrazione ordinaria e straordinaria.
- Se l'istituto, con l'approvazione del competente superiore, approva un preventivo economico (tipicamente annuale) la distinzione fra amministrazione ordinaria e straordinaria normalmente sarà molto semplice: sono atti di amministrazione ordinaria tutti quelli che non oltrepassano il preventivo; gli atti che lo oltrepassano sono atti di amministrazione straordinaria.
- In merito ai monasteri di monache, "sono atti di amministrazione straordinaria quelli che superano le esigenze abituali per il mantenimento e il lavoro della comunità e per la normale manutenzione degli edifici del monastero" (*CO* 49). "Per le spese e gli atti di amministrazione straordinaria è necessaria l'autorizzazione del Consiglio del monastero e del capitolo conventuale a seconda del valore della somma, da determinarsi nel diritto proprio" (*CO* 51).

b) L'assegnazione dei beni al patrimonio stabile

- Il termine "patrimonio stabile" è un termine tecnico presupposto dal Libro V (cf. cc. 1285; 1291). A norma del c. 1291, tutte le persone giuridiche pubbliche devono assegnare una parte dei loro beni al patrimonio stabile.
  - Questa assegnazione è un presupposto per l'applicabilità delle norme sull'alienazione, di cui parleremo fra poco (sezione c).
- In merito agli istituti, gli *Orientamenti* del 2018 (n. 38) definiscono il concetto di "patrimonio stabile" così: "Il patrimonio stabile è costituito da tutti beni immobili e mobili che per legittima assegnazione sono destinati a garantire la sicurezza economica dell'Istituto." In seguito (nn. 39-40) gli *Orientamenti* spiegano più dettagliatamente gli elementi tipici del patrimonio stabile e i criteri per l'assegnazione.
- È un obbligo che riguarda tutte le forme di istituti.
- Il diritto universale non stabilisce la competenza per questa assegnazione.

- In linea generale, l'assegnazione potrebbe essere fatta da un capitolo o dal competente superiore. Spetta all'istituto decidere (cf. gli *Orientamenti* del 2018, nn. 38 e 72).
- Per i beni posseduti dall'istituto intero è evidente che lo deve fare l'autorità dell'intero istituto.
- Per i beni posseduti al livello delle province, invece, potrebbe anche farlo un organo di governo della provincia.

- Nelle *Linee orientative* del 2014 (n. 1.4) la CIVCSVA ha chiesto a tutti gli istituti di creare l'elenco dei beni costituenti il patrimonio stabile.
  - È un indizio del fatto che anche trenta anni dopo l'entrata in vigore del Codice molti istituti non l'avevano ancora fatto.

c) L'alienazione e atti simili

- Il c. 638 §3 richiede alcuni requisiti per alcuni atti specifici che riguardano i beni, cioè per le alienazioni e atti simili.
  - L'osservazione di tutti questi requisiti è per la validità dell'atto.
  - A norma del c. 1295, questi requisiti devono essere inclusi negli statuti della persona giuridica.
  - Dipende dalle leggi civili del paese e dagli statuti civili dell'ente, se l'inosservanza dei requisiti canonici comporta l'invalidità dell'atto anche nell'ordinamento civile.
- Il c. 638 §3 è diviso in due frasi, riferendosi a due livelli di atti.
  - Per gli atti del livello inferiore (c. 638 §3, prima frase), ci vuole:
    - il consenso del consiglio del superiore competente,
      - Spetta al diritto proprio determinare quale sia il superiore competente.
    - la licenza scritta del superiore competente,
    - se si tratta di un istituto di diritto diocesano, anche il consenso scritto dell'Ordinario del luogo (c. 638 §4).
      - Secondo lo scopo della norma, si tratta dell'Ordinario del luogo dove è ubicato il bene.
      - Secondo il c. 638 §4 tale consenso era necessario anche nel caso di un monastero di cui al c. 615; tuttavia, per tali monasteri *CO* 52 ha derogato da quest'obbligo. L'obbligo rimane, però, se viene menzionato nel diritto proprio dell'istituto.
      - Nel caso di un monastero di cui al c. 615 ci vuole inoltre il parere della presidente della federazione (*CO* 52).
  - Per gli atti del livello superiore ci vuole inoltre (*insuper*) la licenza della Santa Sede (c. 638 §3, seconda frase).
- Il livello inferiore abbraccia due tipi di atti:
  - (a) le alienazioni;
    - Tramite questo trattamento delle alienazioni il legislatore intende proteggere il patrimonio stabile degli istituti.
    - Nel Libro V le alienazioni vengono trattate ai cc. 1291-1294.
      - Il c. 1291 ha carattere generale. Vale anche per gli istituti. Chiarifica che i requisiti per un'alienazione devono essere osservati solo quando si tratta di un'alienazione di beni che appartengono al patrimonio stabile.
      - Il c. 1292 §§1-2, in merito alle somme limite, non si applica agli istituti, perché cede alla *lex specialis* del c. 638 §3. Mentre il c. 1292 §1 richiede una licenza per un'alienazione solo al di sopra di una certa somma ("minima"), il c. 638 §3 non indica alcuna somma minima. Si applica, dunque, a tutte le alienazioni di patrimonio stabile, anche se il valore del bene è solo piccolo.

        - Ovviamente il diritto proprio può determinare quale superiore è competente a partire di quale valore del bene da alienare. In questo senso il diritto proprio può imitare la figura della somma minima di cui ai cc. 1292-1292.
    - Il c. 1292 §§3-4 nonché i cc. 1293-1294 si applicano anche agli istituti.
  - Benché il Codice non lo dica, la dottrina ritiene che il passaggio di un bene da una persona giuridica a un'altra dello stesso istituto non viene considerato un'alienazione.
- (b) i negozi da cui la situazione patrimoniale (*condicio patrimonialis*) della persona giuridica potrebbe subire detrimento.
  - Le norme fanno riferimento a questo tipo di negozi per proteggere l'istituto contro i rischi di negozi pericolosi.
  - Questo tipo di negozi viene descritto al c. 1295.
  - Di per sé non è limitato a negozi che riguardano beni che appartengono al patrimonio stabile.
  - Rimane, però, oscuro determinare esattamente il termine "situazione patrimoniale" (*condicio patrimonialis*). Certamente la norma non intende presupporre che non ogni piccola perdita di pochi soldi comporti un detrimento per la situazione patrimoniale. A norma del c. 14, in caso di dubbio la norma su questo tipo di negozi non si applica.

- Il livello superiore abbraccia tre tipi di atti:
  - (c) negozi che superano la somma fissata dalla Santa Sede per le singole regioni,
    - Segue dal contesto di questa norma che anche qui il termine "negozi" si riferisce sia alle alienazioni di patrimonio stabile sia ai negozi da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento.
    - Di regola il DIVCSVA recepisce per le singole regioni la somma massima fissata dalla conferenza episcopale a norma del c. 1292 §1 (cf. *Orientamenti* 2018, n. 57).[220]
      - Si applica la somma fissata dalla conferenza episcopale nel cui territorio il rispettivo bene si trova.
      - Alcune conferenze episcopali non hanno fissato una somma massima unica, ma diverse somme a seconda della grandezza della diocesi. Questo vale almeno per gli Stati Uniti di America e per la Germania. Per questi paesi il DIVCSVA ha determinato tramite decreto la somma da applicare dagli istituti.[221]
  - (d) negozi che riguardano donazioni votive fatte alla Chiesa,
  - (e) negozi che riguardano cose preziose per valore artistico o storico.
    - Una vecchia risposta della Santa Sede lascia capire che questa norma non si applica se la cosa è di valore così basso che non oltrepassa la trentesima parte della somma fissata dalla Santa Sede.[222]
- Gli *Orientamenti* del 2018 (n. 81) hanno chiarificato che un'alienazione di immobili che supera la somma massima richiede la licenza della Santa Sede anche quando non si tratta del patrimonio stabile. Ha richiesto la stessa licenza della Santa Sede anche per il trasferimento di beni ad enti civili (n. 90).
  - Potrebbe sembrare che il dicastero si riferisse al tipo (a), dicendo: la limitazione del concetto di "alienazione" ai beni del patrimonio stabile, espressa nel c. 1291, non si applica agli istituti.

---

[220] Una tabella delle somme stabilite per diversi paesi si trova in un Prontuario pubblicato dai Frati Minori nel 2018 alla pagina 196.
[221] Per la Germania: DIVCSVA, decreto, Prot. N. Sp.R. 3320/2025, 4 agosto 2025 (5.000.000 €); per gli Stati Uniti di America: CIVCSVA, letter, 3 giugno 2015 (bene situato in diocesi con meno di 500.000 cattolici: 5.705.000 $; con più cattolici: 11.408.000 $).
[222] SACRA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO, Risposta, 12.07.1919, *AAS* 11 (1919) 416-419.

        - Tuttavia, se questo fosse così, tutte le alienazioni, anche quelle di oggetti di piccolissimo valore, richiederebbero la licenza scritta del superiore e il consenso del suo consiglio. Sarebbe una conseguenza assurda.
    - Perciò, l'affermazione del dicastero può solo riferirsi al tipo (b), chiarificando: quando l'alienazione di supera la somma massima, è da ritenersi sempre un negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento.
        - Questa interpretazione è stata confermata dal PCTL.[223]
    - Inoltre, gli *Orientamenti* hanno chiarificato che per alcuni atti la licenza della Santa Sede non è necessaria:
        - per l'acquisto di nuovi beni, nuove costruzioni o ristrutturazioni degli immobili, a meno che ci vuole un credito che supera la somma massima (n. 75);
        - per locazioni, comodati e altri contratti simili, se hanno una durata di meno di 9 anni (n. 78).
- Gli *Orientamenti* (nn. 80-82; 86-88; 90; 96) indicano dettagliatamente quale procedura e quali documenti sono richiesti quando si chiede al dicastero la licenza per un'alienazione o per un negozio che supera la somma massima.
- Quando il DIVCSVA concede la licenza per gli atti del secondo livello, impone una tassa:
    - Quando si tratta di un'alienazione chiede il 0,1 % del ricavo.
    - Quando si tratta di un negozio di cui al c. 1295 ("... detrimento"), chiede una piccola somma fissa (attualmente € 100).

H. La responsabilità dell'istituto per gli atti dei singoli

- Se un atto comporta obblighi economici sorge la domanda su chi deve rispondere. Il Codice affronta questa domanda al c. 639 §§1-4.
    - Nella prassi, queste norme saranno applicate solo nei confronti di un ente ecclesiale. Se un ente non ecclesiale ritiene possedere un diritto, cercherà di reclamarlo secondo le leggi civili del rispettivo paese.
- Se l'atto è stato posto dalla persona giuridica, cioè dal suo rappresentante (c. 118) o da un suo delegato, risponde la persona giuridica (c. 639 §1).
    - Questo significa che le persone giuridiche di un istituto non hanno una responsabilità le une per le altre.
        - Per es., se una casa fa bancarotta, non sorge una responsabilità della provincia.
        - Ovviamente, ci saranno spesso motivi perché la provincia comunque venga in aiuto, volontariamente.
    - Inoltre, il fatto che un'autorità superiore ha concesso un permesso per tale atto non comporta una responsabilità di quest'autorità per il rispettivo atto.
- Se l'atto è stato posto da un membro sui beni propri, è il membro che risponde.
    - Il fatto che un superiore abbia dato una licenza per un atto, non comporta una responsabilità del superiore per tale atto (c. 639 §2).

---

[223] PCTL, Risposta, del 3 dicembre 2018, Prot. N. 16489/2018, *Communicationes* 50 (2018) 428-430.

- Se l'atto è stato posto da un membro (che non è il rappresentante) sui beni dell'istituto, bisogna esaminare come questo sia avvenuto:
    - Se l'ha fatto per mandato del superiore, risponde l'istituto (c. 639 §2).
    - Se l'ha fatto senza alcuna licenza, il membro risponde personalmente (c. 639 §3).
    - Fra queste due ipotesi c'è una "zona grigia": gli atti posti senza mandato, ma con "qualche tipo" di licenza. In questa zona bisogna esaminare se il rispettivo caso è più vicino all'ipotesi del §2 o del §3.
- Le norme dei §§1-3 non impediscono mai la responsabilità di chi ha avuto un profitto dall'atto (§4). Di conseguenza, se l'atto ha prodotto un guadagno di qualcuno, gli oneri prodotti vanno innanzitutto coperti da tale guadagno.

I. Debiti

- Il c. 639 §5 indica le condizioni perché sia legittimo contrarre debiti.
- Gli *Orientamenti* 2018 (nn. 87-88) contengono ulteriori indicazioni.

J. Il rendiconto

- Si può distinguere fra il rendiconto interno all'istituto e quello dato all'autorità ecclesiastica.

a) rendiconto interno (c. 636 §2)

- Spetta al diritto proprio stabilire norme sul rendiconto interno, determinando
    - chi deve dare un rendiconto,
    - e a chi,
    - quando,
    - e in quale modo.
- Considerando che gli economi devono agire "sotto la direzione del rispettivo superiore" (c. 636 §1) è chiaro che ci vuole un rendiconto dell'economo per il superiore.
- A parte gli economi, anche altri amministratori devono dare un rendiconto, per es., gli amministratori delle opere che sono proprietà dell'istituto.
- A parte gli economi e altri amministratori, il diritto proprio può richiedere
    - un rendiconto dei superiori ai superiori più alti, ultimamente al moderatore supremo;
    - un rendiconto dei superiori ai capitoli, ultimamente al capitolo generale.
- Per quanto riguarda il modo del rendiconto, il diritto proprio può chiedere un *audit*, cioè una verifica della correttezza del bilancio.
    - Può trattarsi di un *audit* fatto da un organo interno all'istituto oppure un *audit* da parte di un'agenzia esterna.

b) rendiconto all'autorità ecclesiastica

- A norma del c. 637 i monasteri di cui al c. 615 devono dare ogni anno un rendiconto all'Ordinario del luogo.
- Per quanto riguarda gli istituti di diritto diocesano, a norma del c. 637 l'Ordinario ha il diritto di prendere visione della conduzione degli affari economici delle case religiose situate nella sua diocesi.
    - Dunque, non esiste un obbligo di questi istituti e case di presentare un rendiconto di propria iniziativa. Potrebbe sembrare che lo debbano fare a norma del c. 1287 §1, come tutti gli amministratori di beni non sottratti al vescovo. Tuttavia, il c. 637 è una *lex specialis* che esime da quest'obbligo.

    - Dunque, mentre la lettera del c. 637 sembra dare un diritto all'Ordinario, in effettiva si può piuttosto considerare una limitazione dei diritti dell'Ordinario.
    - Per quanto riguarda l'amministrazione dei beni delle case delle SVA di diritto diocesano, il c 741 §1 rinvia ad altri canoni, ma non al c. 637. Ciò nonostante, per analogia deve vale anche per le SVA.
- Per quanto riguarda gli altri istituti di diritto pontificio, nella relazione che il moderatore supremo deve inviare alla Sede apostolica in concomitanza al capitolo generale (cc. 592 §1; 732) bisogna anche informare sulla situazione delle finanze e degli immobili (cf. *Orientamenti* 2018, n. 96).
    - Questa norma, però, chiede solo un'informazione generica; non si tratta di un rendiconto tipico.

§ 18. Le relazioni con l'autorità ecclesiastica

- Dopo aver trattato i primi due capitoli sugli IR (cc. 608-640) e prima di trattare il terzo capitolo (cc. 641-661) trattiamo un altro tema, ovvero le relazioni fra gli istituti e l'autorità ecclesiastica. Nel Codice non esiste un capitolo o una sezione a sé stante su questo tema; viene trattato in diversi luoghi. In questo paragrafo, però, lo trattiamo in modo panoramico, dopo i paragrafi del corso che erano dedicati al governo degli istituti (§§ 14-17).
- Cominceremo con la presentazione delle norme su questa materia (sezione A), per passare poi ai principi che devono caratterizzare queste relazioni (sezione B und C).
- Successivamente, per non perdersi nella massa di norme specifiche su questa materia, è utile distinguere quattro dimensioni di queste relazioni:
    - la vigilanza sulla vita interna degli istituti (sezione D);
    - la vigilanza e il coordinamento della presenza e delle attività apostoliche degli istituti (sezione E);
    - la possibilità di affidare opere e uffici agli istituti e ai membri (sezione F);
    - interventi straordinari (sezione G).

A. Norme

- Mentre nel Codice le norme su questo tema sono sparse in molti luoghi diversi (come si vedrà fra poco), ci sono alcuni documenti che trattano questo tema in modo più sistematico:
    - le note direttive *Mutuae relationes* (1978),
    - e il direttorio per il ministero pastorale dei vescovi *Apostolorum successores* (2004), ai nn. 98-107.
- Una parte delle norme sulle relazioni con l'autorità ecclesiastica riguarda l'apostolato degli istituti.
    - Di per sé, queste norme appartengono a due paragrafi del nostro corso: a questo paragrafo (sulle relazioni con l'autorità ecclesiastica) e al § 21 (sull'apostolato degli istituti).
    - Mi sono deciso di trattare queste norme già in questo paragrafo. Questa decisione evita il rischio di considerare l'apostolato soprattutto come un tema che riguarda le relazioni con l'autorità ecclesiastica.
    - Certamente, la mia decisione renderà il paragrafo sull'apostolato piuttosto breve. Ma questo non è un problema.

B. Introduzione

a) Comunione, comunicazione e collaborazione

- Per una descrizione generale delle relazioni fra la Chiesa particolare e gli istituti è utile consultare i documenti *Mutuae relationes* e *Apostolorum successores*.
- Si chiede al vescovo di essere consapevole che i membri fanno parte a pieno titolo della famiglia diocesana.
    - I membri degli istituti si sentano parte viva della comunità diocesana, disposti a prestare ai pastori la maggior collaborazione possibile, in conformità al carisma dell'istituto.
    - Gli organismi consultivi diocesani riflettano adeguatamente la presenza della vita consacrata nella diocesi (cf. cc. 463 §1, 5° e 9°; 498 §1, 2°; 512 §1).
        - Questo vale anche per il Concilio particolare (c. 443 §3, 2°).
- Si chiede anche al vescovo di favorire le vocazioni alla vita consacrata (c. 385).
- Tra gli istituti, e anche tra questi e il clero secolare, si favorisca una ordinata collaborazione, nonché il coordinamento di tutte le opere e attività apostoliche sotto la guida del vescovo (c. 680).

b) Competenze normali e specifiche

- In linea generale il vescovo può esercitare anche nei confronti dei religiosi le stesse facoltà che possiede su tutti i fedeli. Diamo alcuni esempi:
    - Spetta al vescovo (o in alcuni casi all'Ordinario del luogo) provvedere gli uffici nella diocesi. Di conseguenza, spetta anche a lui affidare un ufficio diocesano a un membro di un istituto.
    - Come gli altri insegnanti di religione nelle scuole necessitano della *missio canonica* del vescovo (c. 805), la stessa norma vale anche per i membri degli istituti.
    - Come agli altri sacerdoti nella diocesi, il vescovo concede anche ai sacerdoti che sono membri degli istituti la facoltà di ricevere le confessioni. Ne parleremo nel paragrafo sui membri chierici; cf. § 24 C, a).
    - Come gli altri fedeli, anche i membri degli istituti necessitano un consenso del vescovo per cominciare la costruzione di una chiesa (c. 1215 §§1 e 3; cf. c. 611, 3°).
    - Ci vuole il consenso del vescovo anche per fondare una nuova scuola (c. 801).
    - È possibile imporre pene ai membri degli istituti, come ad altri fedeli, sia in via giudiziale o extragiudiziale.
        - Il c. 1320 fa cenno a questa possibilità, chiarificando, però, che il vescovo può punire i membri solo "in tutto ciò in cui gli sono soggetti". Il senso di questa restrizione sembra essere questo: se un membro di un istituto di diritto pontificio commette un delitto nell'ambito della vita interna dell'istituto, la competenza per un processo penale è riservata alla Santa Sede.
        - I membri degli istituti con Ordinari propri possono essere puniti anche da questi. In tali casi può, dunque, esiste una competenza cumulativa fra l'Ordinario del luogo e l'Ordinario dell'istituto.
- In seguito, nelle sezioni C-G, non studiamo tutte queste competenze "normali" del vescovo o dell'Ordinario del luogo. Studiamo, invece, le competenze specifiche che le autorità ecclesiastiche possiedono nei confronti degli istituti e dei loro membri.

c) Il vicario episcopale per la vita consacrata e figure simili

- Quanto più numerosi sono gli istituti e i membri che risiedono nella diocesi, tanto più sarà necessario che il vescovo nomini una persona che si occupa della vita consacrata nella diocesi.
- Per questo scopo, in molte diocesi esiste un vicario episcopale per la vita consacrata.
    - Questa figura veniva già menzionata in *Mutuae relationes* (n. 54).
    - Viene anche menzionata in *Apostolorum successores* (n. 102).
- L'ufficio di vicario episcopale può essere dato solo a un sacerdote.
    - Mentre tale vicario possiede la potestà di Ordinario del luogo (c. 134 §2), di per sé non può svolgere gli affari riservati al vescovo diocesano. Il vescovo gli può, però, dare mandati speciali per tali affari (c. 134 §3).
- È però anche possibile affidare più o meno gli stessi compiti a un altro fedele; tale fedele, però, non può essere chiamato vicario episcopale.

C. Autonomia e vigilanza

(i) I concetti

- I concetti di autonomia e vigilanza sono correlati. L'una non può esistere senza l'altra:
    - Nella Chiesa cattolica nessun ente possiede un'autonomia assoluta. Altrimenti un ente non si troverebbe più nella comunione con il papa.
    - D'altra parte, l'esercizio di vigilanza su un ente presuppone un certo livello di autonomia. Se l'autorità ordina la vita di un ente che non gode di autonomia, non si tratterebbe solo di vigilanza, ma di un governo diretto.
    - Nei confronti delle diocesi come tale e delle parrocchie, dunque, il vescovo esercita non solo una funzione di vigilanza, ma anche la funzione di governo. Nei confronti degli istituti, delle associazioni e delle fondazioni, invece, il vescovo esercita una funzione di vigilanza, non di governo.
- L'autonomia degli istituti viene descritta nel c. 586 §1 (cf. c. 732).
    - L'autonomia di un ente può essere definita come il diritto dei suoi organi di governo di decidere – nei limiti previsti – sui propri affari.
    - L'autonomia viene qualificata come "giusta" per chiarificare che non si tratta di autonomia assoluta, ma di una autonomia a norma del diritto.
        - Il diritto su cui l'autonomia si basa, comprende sia il diritto divino sia il diritto meramente ecclesiastico.
        - L'autonomia, dunque, non è solo una concessione del legislatore, ma nel suo nucleo spetta agli istituti per la loro propria natura (cf. il diritto di associarsi, c. 215). Si può parlare di uno *ius nativum*.
    - L'autonomia spetta sia all'istituto intero sia alle sue parti e case.
        - L'esercizio dell'autonomia spetta agli organi di governo, cioè ai superiori, agli altri ufficiali e ai capitoli.
    - A norma del c. 586 §1, l'autonomia si riferisce alla "vita, specialmente di governo".
        - Il paragrafo non distingue fra vita interna e attività apostoliche.
        - In linea generale, dunque, l'autonomia si riferisce a entrambi gli ambiti.
    - L'autonomia esiste nei confronti dell'autorità ecclesiastica: l'autorità non può interferire in modo arbitrario nella vita dell'istituto, ma solo a norma del diritto.
        - Fra i destinatari della norma sull'autonomia sono, dunque, tutti quelli che partecipano alla potestà del papa, i vescovi e quelli che partecipano alla potestà dei vescovi.

- A norma del c. 586 §2, è compito degli Ordinari dei luoghi conservare e tutelare tale autonomia.
    - A causa del compito di tutelare l'autonomia gli Ordinari devono fare attenzione che quelli che partecipano all'autorità del vescovo – per es., i parroci – non infrangano l'autonomia degli istituti.
- Come scopi dell'autonomia il c. 586 §1 menziona la propria disciplina e la conservazione del proprio patrimonio (nel senso del c. 578).
- L'autonomia trova i suoi limiti nella legittima vigilanza da parte dell'autorità ecclesiastica.
    - Spetta all'ordinamento canonico determinare i limiti fra autonomia e vigilanza.
    - Nell'ambito della **vita interna** dell'istituto – il "regime interno e alla disciplina" ai sensi del c. 593 – l'autonomia è ampia, la vigilanza invece piuttosto limitata. In questo ambito, in linea generale l'istituto può fare ciò che ritiene adeguato senza essere impedito.
    - In merito alle **attività apostoliche** – "in ciò che riguarda la cura delle anime, l'esercizio pubblico del culto divino e le altre opere di apostolato" (c. 678 §1) – l'autonomia è più limitata. Consiste soprattutto nel diritto di astenersi da questa attività: il vescovo non può obbligare i membri a svolgere determinate attività nella diocesi. L'autonomia, però, non si riferisce alle modalità dell'esercizio di queste attività: il vescovo può dare direttive sulle attività apostoliche nella sua diocesi e può vietare agli istituti e ai loro membri di svolgere tali attività se non sono disposti a osservare le sue direttive.
    - Mentre la vigilanza da parte dei vescovi deve muoversi nei limiti previsti dal diritto, il papa, a causa della sua potestà piena e immediata, può esercitare la vigilanza anche con misure che non sono previste dalle norme. Anche il papa deve, però, rispettare l'autonomia che spetta agli istituti in base alla loro natura.

(ii) Gli strumenti della vigilanza

- Fra gli strumenti che sono a disposizione dell'autorità per esercitare la vigilanza, è possibile distinguere fra strumenti ordinari e straordinari.
- Gli strumenti **ordinari** si usano senza essere motivati da determinati problemi.
    - Da una parte promuovono il **flusso di informazioni** perché l'autorità conosca la situazione reale dell'ente vigilato.
    - D'altra parte richiedono **interventi** dell'autorità in affari di maggiore importanza.
- Gli strumenti **straordinari** si possono usare quando sorgono problemi non previsti.
    - Da una parte servono per **investigare** meglio la situazione (la "diagnosi").
    - D'altra parte servono per **intervenire** negli affari (la "terapia").
        - Può trattarsi di interventi di emergenza per situazioni urgenti.
        - Può anche trattarsi di interventi per effettuare modifiche durature.

D. La vigilanza sulla vita interna degli istituti

La competenza per la vigilanza sugli istituti

	vigilanza sulla vita interna ("regime interno e disciplina", c. 593)	**vigilanza sulle attività apostoliche** ("cura delle anime, l'esercizio pubblico del culto divino e le altre opere di apostolato", c. 678 §1)
istituti di diritto diocesano	vescovo diocesano	vescovo diocesano
istituti di diritto pontificio	Santa Sede	
monasteri di cui al c. 615	Santa Sede, però affidamento alla peculiare vigilanza del vescovo diocesano	

- Per quanto riguarda la vigilanza sulla vita interna degli istituti bisogna distinguere fra:
  - la vigilanza sugli istituti di diritto diocesano (sezione a),
  - la vigilanza sugli istituti di diritto pontificio in genere (sezione b),
  - la vigilanza sui monasteri di cui al c. 615 (sezione c).

a) Istituti di diritto diocesano

- La vigilanza sugli istituti di diritto diocesano spetta soprattutto ai vescovi diocesani.
  - Per quanto riguarda la questione della competenza dei vescovi, si può distinguere fra affari
    - che riguardano l'istituto intero e che perciò sottostanno la vigilanza del vescovo della sede principale (cf. c. 595 §1),
    - e affari che riguardano determinati luoghi, persone o affari e che, perciò, sottostanno la vigilanza del vescovo della diocesi in cui l'affare si svolge.
- Ancora prima dell'erezione di un nuovo istituto, il vescovo della sede principale ha un ruolo importantissimo. Gli spetta discernere l'autenticità del carisma dell'istituto. Approva gli statuti dell'associazione in *itinere* e la erige, e poi approva le costituzioni ed erige l'istituto di diritto diocesano. Tutti questi atti presuppongono un esame attento della realtà del gruppo. Abbiamo già studiato più in dettaglio questa fase previa dell'esistenza dell'istituto (cf. § 12 D e E).

(i) Il flusso di informazioni

- Perché l'autorità ecclesiastica possa mantenersi informato sulla vita degli IR e SVA (c. 734), il mezzo principale è la **visita canonica** da parte del vescovo (c. 628 §2).
  - Per gli istituti di diritto diocesano, la visita riguarda non solo le attività apostoliche, ma anche la vita interna.
  - La visita, però, non riguarda l'istituto come tale, ma le case dell'istituto nel territorio della diocesi. Dunque, se l'istituto possiede case in diverse diocesi, ciascun vescovo visita le case nel proprio territorio.
  - La visita è un diritto e un dovere del vescovo.
    - Se il vescovo è impedito di svolgerla personalmente, può svolgerla tramite un altro; tuttavia, come sostituto occorre scegliere un sacerdote.
  - La frequenza della visita si deduce dal c. 396 §1. Ogni cinque anni il vescovo deve visitare tutta la diocesi, dunque anche queste case.
  - Durante la visita il vescovo può fare domande ai membri (c. 628 §3).
    - Deve trattarsi di domande legittime.

        - Se sono legittime, i membri sono obbligati a rispondere.
        - Il c. 628 §3 chiarifica che nessuno può distogliere i membri da tale obbligo. È ovvio che questa chiarificazione si riferisce soprattutto al superiore: non deve obbligare i membri a tacere o a mentire.
- A norma del c. 637 il vescovo ha il diritto di prendere visione della conduzione degli affari economici delle case religiose di diritto diocesano.
    - Può farlo durante la visita oppure indipendentemente dalla visita.
    - Considerando che la norma menziona le singole case, è chiaro che anche questa competenza spetta al vescovo della diocesi della rispettiva casa.
        - Non si tratta di una competenza del vescovo della sede principale di prendere visione degli affari economici dell'intero istituto. Tuttavia, certamente anche i beni posseduti dall'istituto intero sottostanno la vigilanza del vescovo. In questo caso può trattarsi solo del vescovo della sede principale.
    - Per quanto riguarda l'amministrazione dei beni delle SVA, il c. 741 §1 rinvia ad altri canoni, ma non al c. 637. Ciò nonostante, la norma vale anche per le SVA; cf. § 17 J, b).
- A norma del c. 592 §1 ogni Moderatore supremo deve trasmettere alla Sede Apostolica, nel modo e nel tempo da questa fissati, una breve relazione sullo stato e sulla vita del proprio istituto.
    - L'obbligo proviene dal c. 510 CIC1917, che l'aveva limitato agli istituti di diritto pontificio. Durante l'elaborazione del CIC1983 si prese la decisione di estendere l'obbligo anche agli istituti di diritto diocesano.[224] Tuttavia, le rispettive linee orientative del dicastero del 2008[225] lasciano capire che esso aspetta la relazione solo dagli istituti di diritto pontificio.

(ii) Il coinvolgimento del vescovo in determinati atti

- Per quanto riguarda gli atti della vita interna di un istituto di diritto diocesano che richiedono un coinvolgimento di un vescovo, bisogna distinguere a seconda della competenza del vescovo. Tuttavia, non è sempre facile determinare tale competenza.
    - Alcune competenze spettano solo al vescovo della sede principale:
        - (IR, SVA) Lui presiede l'elezione del superiore generale (cc. 625 §2; 734).
        - Le modifiche delle costituzioni richiedono la sua approvazione (cc. 587 §2; 732).
        - Spetta a lui concedere una dispensa che riguarda l'intero istituto (c. 595 §2).
            - In linea generale, chi ha dato una norma può anche concedere eccezioni. Questo principio, però, non vale se l'emanazione di una norma richiede l'intervento di un'autorità superiore. Dato che l'emanazione delle costituzioni da parte del capitolo generale richiede l'approvazione dell'autorità ecclesiastica (c. 587 §2), il capitolo generale non possiede la possibilità di concedere eccezioni e non può nemmeno delegare tale potestà ad altri. La dispensa dalle costituzioni è, dunque, riservata alla competente autorità ecclesiastica.
                - Ovviamente una norma delle costituzioni potrebbe già dall'inizio contenere una clausola che attribuisce a determinati superiori la facoltà di dispensare o di permettere eccezioni. Se tale norma ha ricevuto l'approvazione della competente autorità, anche i rispettivi superiori godono della facoltà menzionata nella norma.
            - Se si tratta di una dispensa che riguarda l'intero istituto, la competenza può solo spettare al vescovo della sede principale.
            - Un caso specifico di quanto detto sulle dispense è l'ammissione di una postulazione (cf. c. 182 §1).
        - (IR, SVA) La dichiarazione di dimissione *ipso facto* per assenza illegittima di un anno in caso di irreperibilità richieda la conferma del vescovo della sede principale (cc. 694 §3 [2019]; 746).

[224] *Communicationes* 11 (1979) 64; 26 (1994) 34, can. octavus, e 40-41.
[225] *AAS* 100 (2008) 580-584.

        - (IS) Sembra che anche la competenza per concedere l'indulto di uscita a un membro di un IS debba spettare a questo vescovo (cf. c. 727 §1). In effetti, la norma parallela in merito ai religiosi (c. 691 §2) che menziona la "casa di assegnazione" non si può applicare, perché i membri degli IS non sono assegnati a una casa. D'altra parte, sembra improbabile che tale competenza dipenda dal domicilio e quasi-domicilio del membro; cf. quanto detto più avanti sui religiosi non assegnati a una casa.
        - (IR, SVA) Anche la competenza per dare il consenso per alcune alienazioni e negozi patrimoniali rischiosi (cc. 638 §4; 741 §1) può solo spettare al vescovo della sede principale se l'alienazione o il negozio non è legato a un determinato territorio.
    - Altre competenze spettano solo al vescovo della casa di assegnazione di un membro.
        - (IR) Questo si dice esplicitamente al c. 691: spetta a questo vescovo concedere l'indulto di uscita a un religioso con professione perpetua.
        - (IR) Sembra che per analogia solo questo vescovo sia competente a concedere un'esclaustrazione che supera i cinque anni o di imporre l'esclaustrazione (c. 686 §§1 e 3 [2022]).
        - Se un religioso non è assegnato ad alcuna casa, sembra che la competenza per tali atti debba spettare al vescovo della sede principale.
            - A prima vista si potrebbe anche pensare al vescovo competente per il domicilio o quasi-domicilio del religioso. Questa ipotesi, però, non convince. Innanzitutto, se un religioso non è assegnato ad alcuna casa, il domicilio non può essere determinato secondo il c. 103. Sembra, perciò, che il domicilio e quasi-domicilio di tale religioso dipendano dalla sua dimora e intenzione secondo le norme del c. 102. Così sorgerebbe un influsso della volontà e degli spostamenti del religioso sulla competenza del vescovo. Sarebbe anche possibile una competenza cumulativa di diversi vescovi. Tutto questo, però, non si concilia bene con l'intenzione del legislatore che tramite la formulazione "casa di assegnazione" (c. 691 §2) ha voluto determinare una competenza chiara ed unica.
    - Sembra che altre competenze spettino all'Ordinario del luogo di un membro, a norma del c. 107 §1, cioè all'Ordinario competente secondo il domicilio e quasi-domicilio.
        - (IR, SVA) In effetti, alcuni atti dei singoli membri nel campo economico richiedono il coinvolgimento dell'Ordinario del luogo, in modo simile ai chierici diocesani (cc. 672 e 739 in combinazione con c. 285 §4). Considerando che i rispettivi atti riguardano soprattutto il membro come individuo, non l'istituto come tale, non sembra consistente attribuire la competenza all'Ordinario della sede principale.
    - C'è anche una competenza del vescovo della diocesi in cui un affare si svolge.
        - (IR, SVA) Si tratta delle alienazioni e dei negozi patrimoniali rischiosi che richiedono il consenso del vescovo e che riguardano beni situati in una determinata diocesi (cc. 638 §4; 741 §1). Tale competenza si spiega con lo scopo della norma; tale norma, infatti, vuole non solo proteggere l'istituto come tale, ma anche l'appartenenza del rispettivo bene alla Chiesa.
    - In alcuni casi anche una competenza cumulativa di diversi vescovi sembra pensabile.
        - A norma del c. 595 §2, la competenza per concedere dispense dalle costituzioni spetta al Vescovo diocesano. Se si tratta di un affare che non riguarda l'istituto intero ma piuttosto un determinato luogo (forse lontano dalla sede principale) o un determinato membro (che forse risiede lontano dalla sede principale), sarebbe fastidioso doversi necessariamente rivolgere al vescovo della sede principale. Sembra che il vescovo del luogo dell'affare o il Vescovo compente per la casa del membro sia competente.
        - D'altra parte, sembra che anche il vescovo della sede principale, menzionato al c. 595 §1, possieda comunque anche la potestà di cui al §2.
        - In tali casi si può, dunque, presumere una competenza cumulativa di entrambi i vescovi.

(iii) Il coinvolgimento della Santa Sede in determinati atti

- Alcuni affari di un istituto di diritto diocesano richiedono un intervento della Santa Sede:

- (IR, SVA) Le alienazioni e i negozi patrimoniali rischiosi che superano la somma fissata richiedono la licenza della Santa Sede (cc. 638 §3, seconda frase; 741 §1). Lo stesso vale se si tratta di donazioni votive fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico o storico.
- Perché un membro possa passare da un istituto di una delle tre forme collettive (IR, IS, SVA) a un istituto di un'altra forma ci vuole la licenza della Santa Sede (cc. 684 §5; 730; 744 §2).
- Cambiare norme delle costituzioni che riguardano "ciò su cui fosse intervenuta la Sede Apostolica" (c. 595 §1), richiede un coinvolgimento della stessa Santa Sede.
- (IR) Se esiste un'unica casa, spetta alla Santa Sede sopprimerla e disporre dei beni (c. 616 §2).
- Inoltre, la soppressione dell'istituto spetta alla Santa Sede (c. 584).

b) Istituti di diritto pontificio

- (Anche i monasteri di cui al c. 615 di regola appartengono a istituti di diritto pontificio. Tuttavia, non li trattiamo in questa sezione, ma nella sezione successiva.)
- La vigilanza sulla vita interna di un istituto di diritto pontificio spetta unicamente alla Santa Sede (c. 593).

(i) Il flusso di informazioni

- Il moderatore supremo di un istituto di diritto pontificio deve trasmettere alla Santa Sede, nel modo e nel tempo da questa fissati, una breve relazione sullo stato e sulla vita del proprio istituto (cc. 592 §1; 732).
  - La CIVCSVA ha emanato linee orientative per la stesura di questa relazione.[226]
  - La relazione deve essere inviata "in concomitanza con il Capitolo generale".
  - Le linee orientative prevedono dieci temi:
    - 1. Carisma e missione dell'istituto
    - 2. Statistiche d'istituto
    - 3. Diritto proprio dell'istituto: regola, costituzioni e altre norme
    - 4. Il primato dello spirito
    - 5. Vita in comunità
    - 6. Missione e ministeri
    - 7. Pastorale vocazionale e formazione
    - 8. Relazioni nella Chiesa
    - 9. Finanze e immobili
    - 10. Stato dell'istituto
  - Il c. 704 aggiunge un aspetto specifico: la relazione deve menzionare i membri che si sono separati dall'istituto, "a qualunque titolo".
    - In conformità con i temi trattati nei cc. 684-704 sotto il titolo "separazione dei membri dall'istituto", il termine "separazione" nel c. 704 include anche l'esclaustrazione.
  - Anche l'Ufficio Statistico della Chiesa, una dipendenza della Segreteria di Stato, chiede i dati statistici degli istituti. Lo fa annualmente, per l'*Annuarium statisticum*.
- (Il c. 397 §2 afferma che il vescovo "può visitare i membri degli istituti religiosi di diritto pontificio e le loro case solo nei casi espressamente previsti dal diritto". In effetti, però, l'unico caso del genere sono i monasteri secondo il c. 615; cf. c. 628 §2, 1°.)

(ii) Il coinvolgimento della Santa Sede in determinati atti

- Gli atti della vita interna di un istituto di diritto pontificio che richiedono un intervento della Santa Sede sono i seguenti:
  - Le modifiche delle costituzioni richiedono l'approvazione della Santa Sede (c. 587 §2).

[226] La versione attuale è del 11.5.2008, *AAS* 100 (2008) 580-584.

- (IR, SVA) La dichiarazione di dimissione *ipso facto* per assenza illegittima di un anno in caso di irreperibilità richieda la conferma della Santa Sede (cc. 694 §3 [2019]; 746).
- Le alienazioni e i negozi patrimoniali rischiosi che superano la somma fissata richiedono la licenza della Santa Sede (cc. 638 §3, seconda frase; 741 §1). Lo stesso vale per l'alienazione di donazioni votive fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico o storico.
- (IVC) Spetta alla Santa Sede concedere l'indulto di uscita a un membro con professione perpetua (cc. 691; 727 §1).
- (IR) Spetta alla Santa Sede concedere un'esclaustrazione che supera i cinque anni o di imporre l'esclaustrazione (c. 686 §§1 e 3 [2022]).
- Perché un membro possa passare da un istituto di una delle tre forme collettive (IR, IS, SVA) a un istituto di un'altra forma ci vuole la licenza della Santa Sede (cc. 684 §5; 730; 744 §2).
- Per quanto riguarda gli istituti di diritto pontificio, solo la Santa Sede può concedere dispense dalle costituzioni.
  - In merito a questo tema si veda quanto è stato detto sopra sulle dispense concesse dal vescovo agli istituti di diritto diocesano (sezione a).
- (IR) Se esiste un'unica casa, spetta alla Santa Sede sopprimerla e disporre dei beni (c. 616 §2).
- Inoltre, la soppressione dell'istituto spetta alla Santa Sede (c. 584).

c) Monasteri di cui al c. 615

- Il c. 615 si riferisce a monasteri che non hanno un altro superiore al di sopra della superiora locale. Si tratta di monasteri di diritto pontificio.
  - Nel caso raro di un monastero di diritto diocesano il vescovo possiede comunque un'ampia potestà sul monastero, in modo corrispondente agli istituti di diritto diocesano; cf. sopra § 16 D, c).
- Considerando che questi monasteri non hanno un superiore al di sopra della superiora locale, la Santa Sede li affida alla peculiare vigilanza del vescovo.
  - Mentre per gli istituti di diritto diocesano il vescovo è per così dire l'autorità naturale che vigila, per i monasteri di cui al c. 615 il vescovo è piuttosto un mandatario della Santa Sede.

(i) Il flusso di informazioni

- La visita canonica del monastero è affidata al vescovo (c. 628 §2, 1°).
  - *CO* 111 parla di una "deroga" di questa competenza. È, però, una formulazione fuorviante. La modifica introdotta da *CO* riguarda solo il fatto che il vescovo (cf. *CO* 81 b) viene accompagnato dalla presidente della federazione.
- Inoltre, il monastero deve presentare una volta all'anno il rendiconto della sua amministrazione all'Ordinario del luogo (c. 637).
- Spetta alla presidente della Federazione inviare una relazione alla Santa Sede in occasione della fine del suo mandato (*CO* 127).

(ii) Il coinvolgimento del vescovo in determinati atti

- Nel paragrafo sui monasteri abbiamo già elencato gli atti che richiedono un coinvolgimento del vescovo; cf. § 16 G, e). Si tratta
  - dell'elezione della superiora locale (c. 625 §2),
  - dell'assenza prolungata di una monaca dal monastero e dell'esclaustrazione (*CO* 176-179),
  - della partecipazione fisica delle monache ad eventi e a ministeri della comunità ecclesiale (*CO* 188 b).
  - della conferma per l'indulto di uscita di una monaca con voti temporanei (c. 688 §2 [2022]).

(iii) Il coinvolgimento della Santa Sede in determinati atti

- Le norme sugli atti degli istituti di diritto pontificio che richiedono un coinvolgimento della Santa Sede – cf. sopra, sezione b (ii) – si applicano anche ai monasteri di cui al c. 615.
- Se si tratta di un monastero femminile, ci sono anche alcuni altri atti che richiedono un coinvolgimento della Santa Sede:
  - L'erezione del monastero richiede la licenza della Santa Sede (c. 609 §2).

- Dopo tre anni di esclaustrazione, un'ulteriore proroga dell'esclaustrazione di una monaca è riservata alla Santa Sede (c. 686 §2; *CO* 130; 177-178).
- Anche la soppressione del monastero è riservata alla Santa Sede (c. 616 §4).

E. La vigilanza e il coordinamento della presenza e delle attività apostoliche degli istituti

- Nella sezione precedente, sulla vita interna, c'erano grandi differenze fra istituti di diritto diocesano, di diritto pontificio e monasteri di cui al c. 615. In questa sezione e nella prossima, invece, trattando le attività apostoliche degli istituti, la distinzione fra i diversi tipi di istituti non è rilevante.
- Nella sezione precedente, in merito alla vita interna degli istituti, avevamo descritto il compito dell'autorità solo con la parola "vigilanza". In questa sezione, invece, sulle attività apostoliche degli istituti, parliamo di "vigilanza e coordinamento".
  - In effetti, spetta al vescovo coordinare tutte le opere di apostolato nella diocesi sotto la sua direzione (cf. cc. 394 §1; 680).
  - Tuttavia, come spiegato nella presentazione sull'autonomia degli istituti (sezione C), tale coordinamento non include la potestà del vescovo di obbligare gli istituti e i loro membri a svolgere determinate opere di apostolato.
- In questa sezione ci riferiamo alle attività apostoliche svolte dagli istituti senza un affidamento da parte del vescovo; parleremo dei compiti affidati dal vescovo nella prossima sezione (sezione F).

a) Vigilanza e coordinamento del vescovo in merito alle attività apostoliche

- Il principio generale sulle relazioni fra istituti e vescovi nell'ambito delle attività apostoliche si trova nel c. 678 §1: "I religiosi sono soggetti alla potestà dei vescovi, ai quali devono rispetto devoto e riverenza, in ciò che riguarda la cura delle anime, l'esercizio pubblico del culto divino e le altre opere di apostolato."
  - Una formulazione identica si trova nel c. 738 §2 nei confronti delle SVA.
  - Non esiste una norma simile in merito agli IS. Ciò nonostante, questa subordinazione vale anche per gli IS e i loro membri. In effetti, vale per tutti i fedeli nella diocesi.
    - Perciò, anche un'associazione che desidera svolgere attività nella diocesi dovrebbe sottomettersi a questa potestà del vescovo.
- Alcuni esempi: anche gli istituti e i membri devono osservare, quando celebrano la liturgia in modo pubblico,
  - l'obbligo di raccogliere una determinata colletta,
  - l'obbligo di leggere una lettera pastorale del vescovo,
  - un eventuale divieto di chierichette,
  - un eventuale divieto di distribuire la comunione nella mano.
- Tuttavia, se il vescovo intende emanare norme sulle attività degli istituti, deve prima coinvolgere gli istituti per ascoltare le loro opinioni (c. 678 §3).
- Come riflesso del diritto del vescovo di vigilare sulle attività apostoliche degli istituti, i loro membri nel rito di ordinazione devono emettere una promessa di obbedienza nei confronti dei vescovi; cf. § 24 A, d).
- Una conseguenza di questa potestà del vescovo è il diritto di svolgere la **visita canonica in merito alle attività apostoliche** (c. 683 §1).
  - Il c. 806 §1 lo ripete in merito alle scuole cattoliche sotto la direzione dei religiosi.

    - A questo riguardo, non c'è differenza fra istituti di diritto diocesano e di diritto pontificio.
    - Questa visita fa parte della visita della diocesi di cui al c. 396 §1 che dovrebbe essere svolta almeno ogni cinque anni.
    - Tuttavia, viene lasciato alla discrezionalità del vescovo in quale misura vuole esercitare il suo diritto alla visita nei confronti delle singole attività apostoliche.
    - La visita nei confronti delle attività apostoliche riguarda in modo particolare le chiese e gli oratori cui accedono abitualmente i fedeli, le scuole e le altre opere di religione o di carità. Non si tratta solo delle opere affidate agli istituti dal vescovo, ma anche delle opere proprie degli istituti.
        - A questo riguardo, la formulazione del c. 683 §1 ("... le scuole e le altre opere di religione o di carità spirituale o temporale *affidate* ai religiosi ...") non è riuscita bene; è troppo restrittiva.
- Ovviamente la subordinazione delle attività apostoliche alla potestà del vescovo non deve essere un pretesto per non obbedire ai superiori, anche per quanto riguarda queste attività. Il c. 678 §2 rammenta quest'obbligo dei membri.
- Nella prassi possono certamente sorgere incertezze sull'ambito della potestà dei vescovi in merito al coordinamento delle opere di apostolato.
    - Per es., viene discusso se il vescovo ha la potestà di prescrivere che i salari pagati ai dipendenti delle opere diocesane e delle opere dei religiosi devono essere uguali. La risposta deve essere negativa, considerando che le competenze dei vescovi in merito agli affari economici sottostanno le rispettive norme specifiche.

b) Altri diritti del vescovo in merito alla presenza e l'attività degli istituti e dei membri

- (IR, SVA) Come studiato dettagliatamente nel paragrafo sulle case (§ 13 D), l'erezione di una casa presuppone il consenso del vescovo (cc. 609 §1; 733 §1).
    - Questo vale anche per la fondazione di un monastero di monache dipendente (*CO* 29).
- (IR) Ci vuole un nuovo consenso per destinare la casa ad opere apostoliche differenti (c. 612).
    - Mentre il testo del c. 612 richiede il consenso del vescovo solo per un'opera apostolica legata a una casa, sarebbe evidentemente un abuso fondare un'opera non collegata ad alcuna casa al solo scopo di eludere tale requisito. Pertanto, si deve ritenere che anche la fondazione di un'opera apostolica non associata a una casa, ma che possa avere ripercussioni sulla diocesi in cui ha sede, presupponga il consenso del vescovo per analogia con il c. 612.
- (IR, SVA) Prima della soppressione di una casa bisogna consultare il vescovo (cc. 616 §1; 733 §1).
- (IR, SVA) Per concedere l'indulto di esclaustrazione a un chierico è necessario il consenso dell'Ordinario del luogo in cui il chierico dovrà dimorare (cc. 686 §1 [2022]; 745).
    - Una norma simile esiste per le monache (*CO* 177).
- (IR, SVA) Come i chierici (cc. 672; 739), anche i membri degli IR e delle SVA hanno bisogno di un tipo di permesso del vescovo o dell'Ordinario del luogo per determinati atti possibilmente dannosi come: l'attività affaristica e commerciale (c. 286), parte attiva nei partiti politici e nella guida di associazioni sindacali (c. 287 §2), pubblicazioni sui giornali ecc. che sono soliti attaccare apertamente la religione cattolica o i buoni costumi (c. 831 §1).

F. La possibilità di affidare opere e uffici agli istituti e ai membri

- Le norme su questo tema si riferiscono agli IR e alle SVA (cc. 681-682; 738).

a) Opere diocesane affidate ai membri

- Il c. 681 parla della possibilità del vescovo di affidare un'opera a un istituto.
    - In tale caso l'opera rimane soggetta all'autorità e alla direzione del vescovo.
    - È obbligatorio stipulare una convenzione tra il vescovo e il superiore competente (c. 681 §2).
        - Come contenuti minimi della convenzione il paragrafo elenca:
            - l'opera da svolgere,
            - i membri che vi si devono impegnare,
            - l'aspetto economico.
        - Gli autori discutono se tale convenzione è un contratto.
            - Tuttavia, non vedo motivi per dubitare che si tratti di un contratto. Un contratto è un atto giuridico bi- o multilaterale, tramite il quale due o più parti stabiliscono i diritti e i doveri reciproci. Tutto questo vale anche per la convenzione fra vescovo e istituto.
        - Tuttavia, quando una delle parti non adempie gli obblighi concordati nella convenzione, è abbastanza improbabile che l'altra parte la chiami in giudizio (ecclesiastico o civile). Considerando questo, la convenzione assomiglia piuttosto a una dichiarazione d'intenti.
- Due canoni in altri libri del Codice trattano esempi di opere affidate agli istituti:
    - Il c. 520 parla dell'affidamento di una parrocchia, ripetendo l'obbligo di una convenzione.
        - Si noti che è anche possibile nominare un membro parroco senza affidare la parrocchia a un istituto.
        - In Austria e nella regione italiana Trentino-Alto Adige continua la prassi dell'incorporazione di parrocchie in case religiose (tipicamente: in monasteri). Vuol dire che in tali casi la parrocchia non è una persona giuridica a sé stante, ma una parte giuridica del monastero.
    - Il c. 790, 2° parla di una convenzione sull'opera missionaria affidato a un istituto (nei cosiddetti territori di missione).

b) Uffici diocesani affidati ai membri

- Il c. 682 parla della possibilità affidare a un singolo membro un ufficio nella diocesi.
    - Gli uffici nelle diocesi sono molti, per es., l'ufficio di parroco, di vicario parrocchiale, di giudice, di vicario episcopale, ecc.
    - La provvisione dell'ufficio deve essere fatta "su presentazione, o almeno con il consenso, del superiore competente."
        - Nel caso della presentazione (cf. cc. 158-163), spetta al superiore selezionare il membro. Se la presentazione è stata fatta secondo le norme del diritto e la persona presentata è idonea, il vescovo è obbligato a istituire la persona presentata (cf. c. 163).
        - Nel caso del consenso, spetta al vescovo selezionare il membro.
        - Normalmente il consenso del superiore è sufficiente. Il superiore possiede il diritto di presentazione solo quando esiste una norma che lo stabilisce.
            - Un esempio è l'ufficio di rettore di una chiesa che appartiene a un istituto (c. 557 §2).

- Per l'ufficio di cappellano di una casa laicale il vescovo deve consultare il superiore, "il quale ha il diritto, sentita la comunità, di proporre qualche sacerdote" (c. 567 §1). Il diritto di fare proposte, però, non è un diritto di presentazione; non produce l'obbligo di cui al c. 163.

  - Per un ufficio affidato a un singolo membro il Codice non richiede una convenzione fra vescovo e superiore.
    - È, però, molto opportuno stipulare una convenzione anche in questo caso. Crea più chiarezza sui rispettivi obblighi e diritti.

- Il membro che ha un ufficio diocesano può essere rimosso sia da chi glielo ha affidato (tipicamente il vescovo), sia dal superiore (c. 682 §2).
  - Alcuni canoni su uffici specifici rinviano a questo canone (cc. 538 §2; 547; 552; 563; 1742 §2). In modo particolare, la normativa del canone si applica anche quando si tratta dell'ufficio in parroco (cf. c. 1742 §2); perciò, per la rimozione di un parroco che appartiene a un IR o una SVA non è necessario osservare la procedura complicata descritta ai cc. 1740-1747.
  - La rimozione può avvenire a discrezione (*ad nutum*) dell'uno o dell'altro.
    - Questo vuol dire che non è necessaria una causa grave, come richiesto normalmente per la rimozione (c. 193 §§1-2).
  - Prima della rimozione bisogna informare l'altra autorità.
    - Secondo il senso di tale obbligo di informazione, è necessario lasciare un po' di tempo fra l'informazione e la rimozione perché l'altro possa reagire.
  - In fin dei conti è comunque molto facile rimuovere un membro da un ufficio diocesano.
    - Questo è problematico.
    - Da una parte, rende difficile la pianificazione della diocesi se il superiore può ritirare il suo membro così facilmente.
    - D'altra parte, rende anche difficile la pianificazione dell'istituto se il vescovo può rimuovere il membro così facilmente.
    - A mio parere, quando si affida un ufficio diocesano a un membro, è sempre opportuno stipulare una convenzione che tratta anche la possibilità di rimuovere il membro. In effetti, sia il vescovo sia il superiore potrebbero obbligarsi a non usare l'ampia facoltà che possiedono secondo il c. 682 §2. Ovviamente nel caso di una causa grave la rimozione deve sempre essere possibile.

c) Opere e uffici affidati agli IS e ai loro membri

- Benché il Codice non ne parla, il vescovo può certamente affidare opere e uffici anche agli IS e ai loro membri.
  - Certamente non può provvedere un ufficio a un membro di un IS senza il consenso del moderatore (cf. c. 682 §1). Questo segue dalla natura della relazione fra un IS e i suoi membri.
  - È meno ovvio se si può applicare la norma del c. 682 §2 sulla rimozione. Sembra, infatti, che questa norma vada oltre ciò che è richiesto dalla natura della relazione fra un IS e i suoi membri.

G. Interventi straordinari

- Quando un vescovo viene informato di particolari problemi di un istituto o di un membro, deve domandarsi se il problema entra nell'ambito della propria potestà.
  - Se si tratta di un istituto di diritto diocesano, il vescovo in linea di principio possiede la potestà per i rispettivi interventi, ovviamente rispettando le norme del diritto.

    - Se si tratta, invece, di un istituto di diritto pontificio, il vescovo di regola è competente solo nel campo delle attività apostoliche dell'istituto, non per la sua vita interna (cc. 397 §2; 593; cf. però anche il c. 628 §2, 1°). Se si tratta, dunque, di un problema che riguarda la vita interna di un istituto di diritto pontificio, il vescovo in linea generale informerà la Santa Sede.
- Invece di intervenire direttamente in un problema, il vescovo deve prima chiedere al rispettivo superiore di affrontarlo.
    - Questo modo di procedere è una conseguenza dell'autonomia dell'istituto.
    - Il c. 683 §2 lo menziona nel contesto della visita pastorale.
    - Il c. 679 lo menziona per il caso di problemi gravi provocati da un singolo membro.

a) Interventi in casi di emergenza

- Per una causa molto grave e urgente, il vescovo può proibire ad un membro di un IR o di una SVA di dimorare nella sua diocesi (cc. 679; 738 §2).
    - Il divieto non si identifica con la pena di proibizione di dimorare in un determinato territorio di cui al c. 1336 §3, 1°; si tratta, invece, di una misura disciplinare. Non viene imposta come risultato di un processo penale. Bisogna, invece, applicare le norme sugli atti amministrativi, osservando le particolarità indicate nel c. 679.
    - È possibile distinguere tre momenti della procedura:
        - Prima di imporre il divieto il vescovo deve chiedere al superiore maggiore di intervenire.
        - Solo se il superiore maggiore non affronta il problema in modo efficace, il vescovo può imporre il divieto di dimora.
        - In questo caso deve subito informare la Santa Sede.
    - Ovviamente tale divieto è pensato come una misura di emergenza. Sarà comunque necessario affrontare anche non solo il problema che si vede nella superficie, ma anche il problema più profondo.
    - Com'è evidente, quando sorge un tale problema "molto grave e urgente", non si può dare per scontato che il membro osserverà il divieto.
    - Inoltre, oggi come oggi i membri che provocano problemi, spesso lo fanno tramite i mezzi di comunicazione. Per affrontare un tale problema, il divieto di dimorare nella diocesi non aiuterà.
    - Certamente nella prassi il divieto di cui al c. 679 verrà imposto solo molto raramente.

b) Investigazioni

- Quando un problema di un istituto richiede un esame approfondito, si può fare una visita straordinaria.
- Il c. 683 §1 (cf. c. 738 §2) fa cenno a tale visita del vescovo "in caso di necessità".
- Se si tratta di un istituto di diritto pontificio, il vescovo, però, non può fare una visita che riguarda la vita interna dell'istituto.
    - È vero che il vescovo può entrare nella clausura di un monastero di monache e può anche permettere, per causa grave e col consenso della superiora, che altri siano ammessi nella clausura (c. 667 §4). Questo diritto è, però, un semplice diritto di entrare; di per sé non comporta il diritto di fare una visita canonica del monastero. Il diritto di fare una visita canonica spetta al vescovo solo se si tratta di un monastero di cui al c. 615; cf. sopra, sezione D, c).
- Una visita straordinaria per mandato della Santa Sede viene comunemente chiamata "**visita apostolica**".

- Non esistono norme su questo tema.
- In una prima fase il visitatore (o i visitatori) raccoglie le informazioni, tramite colloqui personali e lo studio dei documenti. Poi redigerà una relazione per il Dicastero.
- Normalmente il visitatore non ha la potestà di intervenire negli affari dell'istituto.

c) Interventi per risolvere i problemi

- Mentre la visita straordinaria serve soprattutto alla "diagnosi" dei problemi, una volta terminata la visita comincia la fase della "terapia".
  - Tipicamente il dicastero affida a una o più persone l'incarico di aiutare l'istituto ad affrontare i problemi.
  - Le facoltà delle persone incaricate vengono determinate nel singolo caso. Le figure tipiche sono l'"assistente apostolico", il "delegato della Santa Sede"[227] e il "commissario pontificio".
    - È possibile affidare questo ruolo alla stessa persona che aveva già svolto la visita apostolica.
    - L'aggettivo "pontificio" indica che la nomina è stata fatta dal papa; se si usa uno degli altri termini, si può presuppore che la nomina è stata fatta dal competente dicastero.
  - L'**assistente apostolico** assiste il governo ordinario dell'istituto con consigli e proposte.
    - L'assistente normalmente non possiede la potestà di prendere decisioni.
      - Se vede la necessità di intervenire, deve rivolgersi al Dicastero.
  - Un **commissario pontificio** sostituisce il governo ordinario.
    - Viene nominato dal Romano Pontefice.
    - Tipicamente, il commissario non è un membro dell'istituto.
      - Ma non è escluso scegliere un membro dello stesso istituto come commissario.
    - Tipicamente, il moderatore supremo (e quelli che lo assistono) non viene rimosso; ma gli viene tolta la facoltà di esercitare il suo ruolo di governo durante il mandato del commissario.
    - In effetti, quando si guarda l'elenco degli istituti nell'*AnnPont*, si vede che alcuni istituti attualmente vengono governati non da un superiore generale, ma da un commissario.
      - Tipicamente il commissario governa con l'aiuto di un consiglio composto da membri dell'istituto.
    - Anche il commissario deve osservare le norme del diritto proprio, a meno che abbia ricevuto dalla competente autorità determinate facoltà che permettono eccezioni.
  - Agli assistenti apostolici e ai commissari pontifici si chiede di riferire alla Santa Sede. Sono tenuti al segreto nei confronti di persone esterne.
    - Non ricevono un onorario per il loro lavoro.
    - L'istituto è, però, obbligato a rimborsare le spese. Viene anche chiesto, al termine della missione, di mostrare gratitudine per il servizio reso.
  - Se si tratta di un istituto di diritto diocesano, anche il vescovo della sede principale può nominare un commissario o una delle altre figure.

[227] Nel 2010 la Santa Sede ha reso pubblico il decreto che spiegava le competenze del Delegato pontificio presso i Legionari di Cristo: SEGRETERIA DI STATO, Decreto, 9 luglio 2010, *Communicationes* 42 (2010) 294-296.

§ 19. Ammissione, incorporazione e formazione

- Nel titolo sugli IR, ammissione, professione e formazione vengono trattate nel terzo capitolo (cc. 641-661).
    - Ci si può chiedere se il titolo di questo capitolo ("Ammissione dei candidati e formazione dei membri") sia scelto bene, considerando che il capitolo tratta non solo l'ammissione dei candidati e la formazione dei membri, ma anche un altro tema, molto importante, cioè la professione di cui risulta l'incorporazione nell'istituto.
- Per le SVA, c'è un unico canone (c. 735). Contiene un rinvio a alcuni canoni sull'ammissione agli IR (cc. 642-645).
- In merito agli IS, il Codice contiene cinque canoni (cc. 720-724). È molto, soprattutto se si considera la scarsità di norme su altri aspetti degli IS.
- Le norme numeriche sulle diverse tappe della formazione possono essere riassunte così:

Indicazioni numeriche sulle tappe della formazione

		IR		SVA	IS
		IR normale	monache		
aspirantato			1-2 anni (*CO* 175)		
postulantato			1-2 anni (*CO* 268)		
ammissione: età minima		17 anni (c. 643 §1, 1°)	17 anni (c. 643 §1, 1°)	17 anni (c. 735 §2)	18 anni (c. 721 §1, 1°)
noviziato / prova iniziale		noviziato: 1-2 anni (c. 648 §§1 e 3)	noviziato: 2 anni (*CO* 279)	prova (c. 735 §1)	prova iniziale: almeno due anni (c. 722 §3)
incorporazione temporanea	**età minima**	18 anni (c. 656, 1°)	[19 anni]	*[dipende dal diritto proprio]*	[20 anni]
	durata	3-6 anni (c. 655), eccezionalmente fino a 9 anni (c. 657 §2)	3-6 anni (c. 655); eccezionalmente fino a un massimo di 12 anni dall'inizio dell'aspirantato (c. 657 §2; *CO* 288)		almeno 5 anni (c. 723 §2)
incorporazione definitiva: età minima		21 anni (c. 658, 1°)	non prima di 9 anni dall'inizio dell'aspirantato (*CO* 287)		[25 anni]

A. Aspirantato e postulantato

- Le *Normae secundum quas* del 1901 avevano richiesto per le congregazioni religiose un postulantato, di una durata di almeno sei mesi e al massimo un anno.
    - Il latino, per questo periodo si usa la parola *postulatus*. In italiano, esistono le parole "postulato", "postulantato" e "postulandato". Recentemente, si preferisce piuttosto la parola "postulantato".
- Il Codice non ne parla più; dunque, non è più obbligatorio, ma nemmeno vietato. Tutto dipende dal diritto proprio.
- Per le monache *CO* ha prescritto sia un aspirantato sia un postulantato (*CO* 262-276).
    - Durante l'aspirantato non è ancora obbligatorio vivere nel monastero. Deve durare almeno dodici mesi, al massimo due anni.
    - Durante il postulantato la postulante vive già nel monastero. Il postulantato deve durare almeno dodici mesi, al massimo due anni.

B. L'ammissione all'istituto

- norme
    - Una norma fondamentale si trova al c. 597 per gli IVC, norma applicabile anche alle SVA (c. 732).
    - Norme più dettagliate sull'amissione in un IR si trovano nei cc. 641-645.
    - I cc. 642-645 valgono anche per le SVA (c. 735).
    - Agli IS si applicano i cc. 720-721.

- Il Codice tratta l'ammissione al noviziato (IR) rispettivamente al periodo di prova (SVA e IS) come il momento dell'amissione all'istituto, e ne stabilisce la competenza e i requisiti.
    - Ovviamente, se l'istituto prevede un periodo previo al noviziato rispettivamente al periodo di prova, per es. un postulantato, può essere opportuno verificare l'esistenza dei requisiti già in occasione dell'ammissione al periodo previo.
    - Un caso eccezionale di ammissione all'istituto si verifica quando un membro ha già concluso il noviziato, successivamente è uscito e poi desidera entrare di nuovo. In tale caso non è necessario ripetere il noviziato; ci vuole, però, un periodo di prova (c. 690).
        - La possibilità di una riammissione senza nuovo noviziato non esiste nel caso di un membro dimesso. Se un membro è stato dimesso è desidera entrare di nuovo, deve fare tutto il percorso da capo.
- competenza
    - Negli IR la competenza di ammettere un candidato spetta al superiore maggiore (c. 641).
        - Per la riammissione senza nuovo noviziato la competenza spetta al moderatore supremo con il suo consiglio (c. 690 §1) oppure, nel caso di un monastero autonomo, al superiore maggiore con il suo consiglio (c. 690 §2).
    - Il Codice non affronta la questione della competenza nelle SVA.
    - Negli IS il moderatore maggiore deve coinvolgere il consiglio (c. 720).
        - In questo canone la formula "con il consiglio" manca di chiarezza. È necessaria una chiarificazione nel diritto proprio.
- Per quanto riguarda i requisiti, possiamo distinguere fra le norme fondamentali sull'idoneità, gli impedimenti invalidanti e altri requisiti che riguardano solo la liceità.
- Innanzitutto, il c. 597 §1 richiede l'appartenenza alla Chiesa cattolica.
    - (IR, SVA) Considerando che i candidati devono presentare attestati di battesimo, di confermazione e di stato libero (c. 645 §1), normalmente si noterebbe se un candidato non cattolico volesse entrare.
        - È molto opportuno che anche gli IS chiedano tali attestati.
    - Ciò nonostante, può capitare che il superiore competente decide di ammettere un candidato non cattolico, sia intenzionalmente, sia a causa di inavvertenze o errori. A norma del c. 597 tale ammissione sarebbe illecita. Sorge la questione se sarebbe anche invalida.
        - Secondo il principio enunciato al c. 10, si dovrebbe dire che la mancanza di appartenenza alla Chiesa cattolica non tocca la validità dell'ammissione.
        - Le norme parallele in cc. 450, 1°; 559 § 1 CCEO, tuttavia, richiedono l'appartenenza alla Chiesa cattolica per la validità dell'ammissione.
        - A parte questo sembrerebbe contradditorio affermare che una persona non cattolica – e perciò non sottomessa alle norme del diritto canonico – possa validamente essere membro.
        - È perciò chiaro che bisogna rimediare tale caso quando successivamente si scopre. Una sanazione non sarà possibile senza il coinvolgimento della Santa Sede.
    - Il diritto universale non prescrive un periodo minimo di appartenenza alla Chiesa cattolica prima dell'ammissione.
        - Alcuni istituti, tuttavia, nel loro diritto proprio prevedono un'appartenenza di almeno tre anni.
- Inoltre, il c. 597 §2 chiede che l'ammissione sia preceduta da una adeguata preparazione.
    - A questo riguarda il diritto universale non spiega ulteriori dettagli; la preparazione richiesta dipende, dunque, dal diritto proprio.
    - Si può pensare, per es., a un candidato che viene ammesso a un noviziato che si svolge in una lingua che non conosce ancora. Ovviamente non dovrebbe cominciare il noviziato senza una sufficiente preparazione linguistica.
- Per quanto riguarda altre norme fondamentali sull'idoneità, il c. 642 richiede:

    - l'età richiesta (ne parleremo più avanti),
    - la salute,
    - l'indole adatta
    - e la maturità sufficiente per assumere il genere di vita proprio dell'istituto
- La salute, l'indole e la maturità siano anche verificati, se è necessario, da esperti.
    - La formula "se è necessario" (*si opus fuerit*), è abbastanza vaga. La decisione sulla necessità spetta a chi ammette.
    - La norma contiene un cenno al diritto del candidato di proteggere la propria intimità (c. 220).
    - Ovviamente un esame personale del candidato da parte di un esperto è possibile solo con il consenso del candidato.
        - Anche la comunicazione dei risultati dell'esame da parte dell'esperto richiederà il consenso del candidato, osservando le norme del diritto civile.
        - Non sarebbe legittimo ottenere il consenso del candidato con la minaccia che senza il suo consenso non sarà ammesso. Peraltro, un esame forzato in questa maniera probabilmente non sarebbe fruttuoso.
        - Se chi ammette ritiene l'esame tramite un esperto necessario, deve, dunque, cercare di convincere il candidato dell'utilità dell'esame.
        - Se il candidato non si lascia convincere, chi ha la potestà dell'ammissione rimane libero di decidere ciò che considera adeguato. In modo particolare, il rifiuto del candidato di sottoporsi a tale esame può comportare un dubbio sulla sua idoneità, sufficiente per non ammetterlo.
        - Sulle rispettive domande è utile consultare un direttorio pubblicato nel 2008 dalla Congregazione per l'educazione cattolica sulle perizie psicologiche nella formazione dei sacerdoti[228] nonché i nn. 191-196 della *Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis* del 2016. Molte di queste riflessioni saranno applicabili anche ai membri degli istituti.
- È evidente che un istituto femminile non può accettare candidati maschi, e viceversa.
    - Sorge, dunque, la domanda se si può ammettere un candidato transessuale, sia che si abbia sottoposto alla chirurgia di riassegnazione del sesso o meno.
    - Nel 2003 la CIVCSVA, dopo coinvolgimento della Congregazione per la dottrina della fede, ha inviato una lettera su questo tema, non pubblicata ufficialmente[229], ai superiori generali.
        - Il documento non formula un divieto assoluto. Chiede, però, ai superiori di "usare la massima prudenza".
        - Afferma che "l'atteggiamento ambiguo e anomalo del transessuale non potrebbe essere una limpida testimonianza della castità consacrata".
            - L'affermazione è ambigua. Se vuole riferirsi solo ad alcuni transessuali, ovvero a quelli che dimostrano un atteggiamento ambiguo e anomalo, è certamente condivisibile.
            - Se invece presuppone che tutti i transessuali dimostrano un atteggiamento ambiguo e anomalo, è discutibile. Ci si può chiedere se tale posizione non sarebbe troppo rigida, in modo particolare se si considera che un transessuale non potrà né sposarsi né diventare chierico.

[228] CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Direttorio *Ogni vocazione*, 29 giugno 2008, *Communicationes* 40 (2008) 322-335.
[229] La lettera è accessibile online.

- In ogni caso, il problema fondamentale non è il consiglio evangelico della castità, ma la salute psichica. È un dato di fatto che la transessualità sia spesso accompagnata da gravi problemi psichici. È chiaro che l'ammissione in un istituto presuppone una buona salute mentale.
- A parte questo, a mio parere l'ammissione di un transessuale agli ordini sacri non si può mai giustificare, perché provocherebbe almeno dubbi circa la validità dell'ordinazione e di conseguenza anche circa la validità dei sacramenti se una persona che era nata un con corpo femminile viene ordinata sacerdote.
- Per casi in cui non si tratta dell'ordine sacro, invece, ritengo che un divieto assoluto non è giustificato. Similmente allo stato libero, anche l'appartenenza a un determinato sesso non è un elemento richiesto dal diritto divino per l'appartenenza a un istituto.

- Altri requisiti per la validità dell'ammissione sono elencati nei cc. 643 e 721.
  - L'ammissione presuppone l'età minima.
    - Per gli IR e le SVA, si richiede un'età minima di 17 anni, per gli IS di 18 anni.
      - Secondo lo scopo della norma, l'età minima deve essere raggiunta al momento dell'ingresso nel noviziato o nella prova iniziale. La decisione sull'ammissione può essere presa già prima.
  - L'ammissione presuppone lo stato libero.
    - È necessario non vivere in matrimonio.
    - Ovviamente la norma si riferisce a un matrimonio che è considerato valido dalla Chiesa cattolica.
    - Chi ha ricevuto una dichiarazione di nullità del suo matrimonio dalla competente autorità ecclesiastica, può essere ammesso.
    - Esiste anche la possibilità che un candidato divorziato riceva la dispensa dall'impedimento di matrimonio.[230]
      - Il DIVCSVA è disposto a concedere tale dispensa se determinate condizioni sono adempiute:
        - Si richiede che il divorzio non sia avvenuto per la colpa del candidato, che la separazione dei coniugi è irreversibile, e che l'altro coniuge è d'accordo con l'ingresso nell'istituto.
          - A seconda del caso concreto, il dicastero può chiedere un processo canonico di separazione (cf. cc. 1153 §1; 1692-1696).
        - Si richiede anche che il candidato non abbia obblighi morali verso figli minorenni.
      - Se la dispensa è concessa a un uomo, il dicastero sottolineerà che non potrà essere ammesso al sacerdozio.
  - Non è possibile ammettere qualcuno che è già incorporato in un altro IVC o in una SVA
    - Negli IR il termine "incorporazione" si riferisce ai primi voti temporanei; nelle SVA spetta al diritto proprio stabilire il momento dell'incorporazione; cf. sotto, sezione D.

[230] Cf. A. RAVA, «L'ammissione di separati e di divorziati negli istituti religiosi», *QDE* 18 (2005) 202-212; cf. anche un esempio in *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions* 2002, 9-11.

        - Il senso di questo requisito è evidente. Evita che una persona sia contemporaneamente incorporato in due istituti diversi.
        - Più avanti tratteremo il passaggio da un istituto a un altro (§ 23 A).
    - (IR, SVA) Ingresso e ammissione non devono essere indotti da violenza, da grave timore o da inganno.
        - Secondo i cc. 125-126, timore e dolo normalmente comportano solo la rescindibilità dell'atto, non l'invalidità. Nel caso dell'ingresso e dell'ammissione, dunque, il c. 643 § 1, 4° stabilisce conseguenze più forti.
        - Un esempio tipico di dolo sarebbe un candidato che nasconde fatti importanti sulla sua vita passata per evitare un rifiuto da parte del superiore.
    - (IR, SVA) È ammesso invalidamente chi ha nascosto di essere stato incorporato in un IVC o in una SVA.
- Altri requisiti per l'amissione in un IR o una SVA si trovano nel c. 644.
    - Mentre i requisiti indicati nel c. 643 riguardano la validità dell'ammissione, quelli indicati nel c. 644 sono richiesti solo per la sua liceità.
    - (IR, SVA) Per ammettere un chierico secolare è necessario consultare il suo Ordinario.
        - Studieremo questa norma nel § 24 B, a).
    - (IR, SVA) Non è lecito ammettere una persona gravata di debiti che non può estinguere.
        - Questo divieto protegge il diritto del creditore. Dopo l'ingresso in un IR il novizio o membro non potrebbe più guadagnare soldi per soddisfare il diritto del creditore. Anche per un membro di una SVA questo sarebbe difficile.
        - Il divieto, però, non impedisce l'istituto di pagare i debiti. Così può risolvere il problema.
            - Ovviamente il pagamento presuppone l'osservanza delle norme sull'amministrazione dei beni.
- Ancora un altro requisito per la liceità si trova nei cc. 451; 517 §2 CCEO:
    - Per essere ammesso al noviziato di un monastero o di un IR di un'altra Chiesa *sui iuris*, ci vuole una licenza della Santa Sede.
    - Questa licenza non è necessaria se il candidato è destinato a una provincia, una casa o un monastero dipendente che appartiene alla propria Chiesa *sui iuris* del candidato.
    - Nella prassi, la licenza viene chiamata "indulto di adattamento"[231]; concede la facoltà di conformarsi al patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare della Chiesa *sui iuris* dell'istituto in cui il candidato entra.
        - Tuttavia, l'indulto non cambia l'ascrizione del membro, cioè non include il passaggio da una Chiesa *sui iuris* a un'altra. Un membro di una Chiesa *sui iuris* orientale rimane membro di essa, e lo stesso vale per un membro della Chiesa latina. Perciò, se il membro perde l'appartenenza all'istituto, tutto è come prima dell'ingresso.
- Il diritto proprio può stabilire altri criteri per l'ammissione, anche per la validità (cc. 643 §2; 721 §2).
    - Per es., molti istituti richiedono la conclusione del postulantato (o di un periodo simile) come criterio per l'ammissione al noviziato.
    - Altri criteri stabiliti dal diritto proprio potrebbero essere, per es.,
        - una formazione scolastica o professionale minima

[231] Cf. DICASTERO PER LE CHIESE ORIENTALI, documento del 22 nov. 2024 (online).

        - o un'età massima.
    - Un esempio specifico sono i sulpiziani, una SVA. Ammettono solo sacerdoti o candidati già vicini all'ordinazione. Aver ricevuto l'ordinazione sacerdotale è una condizione per l'ammissione all'incorporazione temporanea.[232]
- Se si tratta di un candidato per il quale si prevede l'ordinazione sacra, è opportuno esaminare già nel momento dell'ammissione l'esistenza di irregolarità o impedimenti all'ordine sacro (cf. cc. 1041-1049; *PotInst* 49).
- (IR, SVA) Il c. 645 elenca i documenti che sono necessari per l'ammissione.
    - Normalmente lo stato libero viene provato tramite un attestato recente di battesimo. Presupponendo che il registro dei battesimi è curato bene, tale attestato prova che il candidato non è vincolato da un matrimonio.
    - Il diritto proprio può chiedere altri documenti.
        - Un esempio sarebbe un documento dell'autorità civile che certifica che il candidato non ha commesso reati sessuali.
- Un'ammissione invalida ha notevoli conseguenze, perché comporta l'invalidità del noviziato (o del periodo di prova) e negli IR anche della professione temporanea (c. 656, 2°) e di quella perpetua (c. 658, 2°).

C. Il noviziato / il periodo di prova

- terminologia
    - Negli IR, il periodo fra l'ammissione all'istituto e i voti temporanei viene chiamato "noviziato".
    - Riguardo alle SVA e gli IS, si parla del "periodo di prova", "prova iniziale" o semplicemente "prova" (*probatio*; cc. 720-721; 735 §1).
        - Tuttavia, non è vietato alle SVA o agli IS usare il termine "noviziato" nel loro diritto proprio.
- Per quanto riguarda le norme su questo periodo, si nota una grande differenza fra le tre forme. Ci sono molte norme sul noviziato negli IR, ma pochissime sul periodo di prova nelle SVA e negli IS. Ci si può chiedere se questa differenza non dia una libertà eccessiva alle SVA e agli IS.

a) Il noviziato in un IR

- I cc. 646-653 trattano il noviziato. Si applicano solo agli IR.
- Il c. 646 descrive lo scopo del noviziato, indicando tre dimensioni:
    - Chiede che i novizi "prendano meglio coscienza della vocazione divina, quale è propria dell'istituto".
        - Presuppone, dunque, non solo una vocazione divina "astratta", ma una vocazione "concreta" alla vita nel rispettivo istituto.
    - Chiede che i novizi si formino mente e cuore secondo lo spirito dell'istituto.
    - Chiede che siano verificate le intenzioni e l'idoneità dei novizi.
- Il c. 647 tratta la casa del noviziato.
    - Non vuol dire che il noviziato deve essere una casa religiosa a sé stante. Può essere parte di una casa religiosa esistente. Per es., nei monasteri è normalmente così (cf. *CO* 258).
    - Il c. 647 §1 parla della "erezione" della casa di noviziato.

[232] Sulpiziani, Costituzioni (2003), n. 52.1.

        - Normalmente nel diritto canonico la parola “erezione” si usa quando si costituisce una persona giuridica. In questo caso, però, non è così; il noviziato come tale non gode di personalità giuridica.
    - L’erezione del noviziato spetta al moderatore supremo con il consenso del suo consiglio.
    - I §§2-3 descrivono due eccezioni dall’obbligo di dimorare nella casa del noviziato.
        - L’eccezione di cui al §2 si riferisce a un novizio individuale. Presuppone una concessione del moderatore supremo con il consenso del suo consiglio.
        - L’eccezione di cui al §3 si riferisce all’intero gruppo dei novizi. Questa eccezione può essere permessa dal superiore maggiore. In questo modello il gruppo dei novizi sarà normalmente accompagnato dal maestro.
- I cc. 648-649 trattano la durata del noviziato.
    - Deve durare almeno dodici mesi, ma normalmente non più di due anni.
        - Nei monasteri di monache dura due anni (*CO* 279).
        - La prima professione può essere anticipata, ma non oltre quindici giorni.
            - È dunque possibile che il noviziato duri solo circa undici mesi e mezzo.
        - Se ci sono dubbi sull’idoneità del novizio, il superiore maggiore può prolungare il noviziato, ma non oltre sei mesi (c. 653 §2).
        - Esistono norme differenti sulla durata del noviziato nei monasteri delle Chiese orientali (cc. 457; 461 §2 CCEO).
    - Le costituzioni possono prevedere esercitazioni apostoliche (c. 648 §2).
        - Tali esercitazioni non costituiscono un’assenza nel senso del c. 649 §1. Possono, dunque, anche superare tre mesi senza interrompere il noviziato.
            - Se non fosse così, non si capirebbe il senso della norma sulle esercitazioni.
        - Il periodo delle esercitazioni, però, non viene conteggiato come parte della durata minima di dodici mesi.
    - Ci sono norme dettagliate sull’assenza dal noviziato (c. 649 §1).
        - Secondo lo scopo delle norme, esse si riferiscono alla somma delle assenze durante i dodici mesi del “noviziato canonico”.
            - Se il diritto proprio richiede una durata del noviziato che supera i dodici mesi, le norme del can. 649 §1 non si applicano alle assenze prima o dopo del “noviziato canonico”. Tali assenze al di fuori dei dodici mesi vengono trattate secondo il diritto proprio.
        - Ciò che conta per l’applicazione del c. 649 §1 è il tempo totale delle assenze, che può essere composto da diverse assenze singole.
        - Se la somma delle assenze durante i dodici mesi del noviziato canonico non supera i quindici giorni, non esiste alcun problema.
        - Un’assenza totale che superi i quindici giorni (ma non i tre mesi) deve essere ricuperata.
            - Diamo un esempio: le costituzioni prevedono la durata di un anno. Il novizio entra all’inizio di gennaio. Tutto il mese di maggio è in ospedale a causa di una malattia, e di nuovo tutto il mese di agosto. La somma delle assenze è dunque 62 giorni. Questi giorni persi devono essere ricuperati. Il noviziato termina, dunque, solo nei primi giorni di marzo dell’anno successivo.
        - Un’assenza totale che superi i tre mesi rende invalido il noviziato.
            - Bisogna, dunque, fare attenzione di non accumulare troppi giorni di assenza. Altrimenti si dovrebbe ricominciare da capo.

- Questa norma rigida non si applica alle assenze provocate dalle esercitazioni apostoliche ai sensi del c. 648 §2. Il periodo che il novizio dimora fuori del noviziato per tale esercitazione non conta come parte dei dodici mesi; il calcolo della presenza nel noviziato si riprende dopo il ritorno dall'esercitazione.

  - Lo scopo delle norme sulla durata è la protezione della formazione. Il legislatore vuole che la formazione nel noviziato venga presa sul serio. In modo particolare vuole impedire che l'istituto impieghi i novizi già come lavoratori nei suoi apostolati invece di curarsi della loro formazione.
- I cc. 650-651 trattano il maestro dei novizi e gli eventuali aiutanti.
  - Il maestro deve essere membro dello stesso istituto.
    - Di per sé, questo impedisce un noviziato comune di diversi istituti.
    - Ma ovviamente in casi speciali si può chiedere una dispensa.
  - Il maestro deve essere un membro con voti perpetui.
  - La direzione dei novizi è riservata al maestro (c. 650 §2). Questa norma ha lo scopo di proibire un'intromissione diretta dei superiori. Tuttavia, è legittimo che il superiore competente dà degli ordini generali al maestro in merito alla direzione dei novizi.
- Il c. 652, un canone abbastanza lungo, descrive come si svolge il noviziato.
- Il c. 653 tratta la fine del noviziato. Ci sono quattro possibilità:
  - (1) Il novizio lascia il noviziato per volontà propria. È sempre libero di farlo.
  - (2) L'autorità competente dimette il novizio.
    - A questo riguardo, il diritto universale non entra in maggiori dettagli.
    - Tuttavia, sembra che si possa applicare in modo analogo quanto disposo nel c. 51.[233]
      - La dimissione presuppone, dunque, una giusta causa.
      - Bisogna indicare questa causa almeno sommariamente al novizio.
      - Il novizio può fare ricorso. Normalmente, però, tale ricorso non avrà successo, dato che non esiste un diritto alla continuazione del noviziato o all'ammissione alla professione.
        - Il ricorso può avere successo se il novizio dimostra che le norme del diritto proprio sulla dimissione sono state violate o che il motivo della dimissione era discriminatorio.
  - (3) Il noviziato viene prolungato, entro i limiti previsti (c. 653 §2).
  - (4) Il novizio viene ammesso alla professione temporanea.
- Il diritto proprio di alcuni istituti tratta il caso specifico di un novizio che si trova in pericolo di morte. Stabilisce che il novizio può già emettere, per motivi spirituali, la professione dei consigli evangelici che, però, se sopravvive, non ha effetti giuridici.[234]

b) Il periodo di prova in una SVA e in un IS

- Riguardo al periodo di prova in una SVA tutto viene lasciato al diritto proprio (c. 735 §§1-2).
  - È evidente che il periodo di prova deve svolgersi in una casa (o in più case) della società, considerando che la vita fraterna in comunità fa parte dell'essenza delle SVA.

[233] Cf. il caso analogo della dimissione di un seminarista dal seminario, trattato al n. 197 della RFIS.
[234] Cf. *Relatio* 1981, ad c. 579, n. 3.

    - Per quanto riguarda la durata del periodo di prova, esiste una notevole varietà. I Missionari di Africa chiedono circa dieci mesi.[235] I sulpiziani chiedono fra uno e tre anni.[236]
- Negli IS il periodo di prova deve durare almeno due anni (c. 722 §3); gli altri dettagli vengono lasciati al diritto proprio.
    - Il diritto universale non prescrive che questo periodo deve svolgersi in una casa dell'IS.

D. Incorporazione e professione

- Considerando la somiglianza fra IR e IS in merito ai vincoli sacri, in questa sezione è opportuno trattare le tre forme in quest'ordine: IR – IS – SVA.

a) Incorporazione tramite o senza vincoli sacri

- Negli istituti con vincoli sacri, l'incorporazione avviene quando il membro assume il vincolo sacro per la prima volta.
    - Come già spiegato sopra (§ 10 C), le definizioni delle tre forme di istituti si distinguono a seconda dei tipi di vincoli sacri.
        - Negli IR si emettono voti pubblici (c. 607 §2).
        - Negli IS si assumono i consigli evangelici con vincoli sacri (c. 712).
            - Può trattarsi di voti o di un altro tipo di vincoli sacri.
        - In alcune SVA si assumono i consigli evangelici con qualche vincolo, ma non con voti pubblici (c. 731 §§1-2). In altre SVA non ci sono vincoli espliciti.
- Nelle SVA senza vincoli sacri, spetta al diritto proprio definire il momento e le modalità dell'incorporazione.
    - La modalità tipica è la seguente: quando le rispettive condizioni sono soddisfatte, il membro presenta domanda di incorporazione all'organo competente di governo e questo prende la decisione; questa decisione è l'elemento essenziale dell'incorporazione. Diventa efficace nel momento della notifica al membro.

b) Incorporazione temporanea

- Negli IVC ci vuole un periodo di incorporazione temporanea, prima dell'incorporazione perpetua o definitiva.
    - Negli IR ci vuole un periodo di appartenenza con voti temporanei con una durata totale fra tre e sei anni, in casi particolari fino a nove anni (cc. 655; 657 §2).
        - Per quanto riguarda i monasteri di monache, la cost. ap. *Vultum Dei quaerere* (n. 15) determina che la formazione prima della professione perpetua sia, per quanto possibile, non inferiore a nove anni, né superiore a dodici.
            - Secondo *CO*, ci vogliono almeno quattro e al massimo sei anni per aspirantato (1-2 anni), postulantato (1-2 anni) e noviziato (2 anni). La prima professione temporanea si emette per tre anni. Poi eventualmente si emettono altre professioni temporanee annuali fino a completare un minimo di nove anni di formazione iniziale (*CO* 287).
        - I gesuiti non emettono voti temporanei.
            - I loro "primi voti" dopo il noviziato vengono tuttavia emessi a condizione che l'Ordine li ammetta un giorno ai "voti ultimi". Per quanto riguarda alcune conseguenze, questi primi voti hanno già gli stessi effetti giuridici dei voti perpetui: comportano l'impedimento al matrimonio (c. 1088), permettono di essere nominati

[235] Costituzioni 2017, n. 124.
[236] Costituzioni 2003, art. 52, 2.

superiore locale (c. 623), consentono al membro di chiedere l'esclaustrazione (c. 686) e permettono il passaggio a un altro istituto (c. 684). L'ordinazione diaconale e presbiterale può avvenire già prima degli ultimi voti. Il membro è quindi soggetto ai propri superiori religiosi anche per quanto riguarda l'esercizio dell'ordine sacro, ma è ancora senza incardinazione (un'eccezione al can. 265).

- Per quanto riguarda alcune altre conseguenze, invece, i primi voti non hanno ancora gli effetti di voti perpetui. La rinuncia radicale ai beni si fa solo prima degli ultimi voti (c. 668 §4); e questi ultimi voti sono anche un presupposto per poter diventare superiore maggiore o maestro dei novizi (c. 651 §1). L'incardinazione avviene al momento dei voti ultimi.

- Negli IS questo periodo intermedio (fra il periodo di prova e l'incorporazione perpetua o definitiva) deve durare almeno cinque anni (c. 723 §2).
  - Questo periodo viene chiamato "prima incorporazione". Avrebbe provocato confusione parlare qui di "incorporazione temporanea", dato che ci sono IS nei quali esistono solo vincoli temporanei, anche dopo l'incorporazione definitiva, come spiego più avanti.
- I monasteri nelle Chiese orientali sono un caso eccezionale. Esiste la possibilità di passare dal noviziato subito alla professione perpetua. In questo caso il noviziato deve durare tre anni (c. 457 §1).

- In merito alle SVA non esistono norme che richiedono una incorporazione temporanea dopo il periodo di prova. Spetta al diritto proprio stabilire la tempistica.
  - In merito all'uscita e alla dimissione da una SVA il c. 742 fa riferimento ai "membri non ancora incorporati in modo definitivo", mentre il c. 743 tratta il "membro incorporato definitivamente". Queste formulazioni, però, non impongono alle SVA un obbligo di prevedere un periodo con incorporazione temporanea.
  - Nella prassi le SVA prevedono comunque un periodo con incorporazione temporanea. Non so se ci sono eccezioni, cioè istituti che passano dopo la prova iniziale subito all'incorporazione definitiva.

c) Incorporazione perpetua o definitiva

(i) Tipologia

- In tutti gli istituti, il percorso regolare dei membri conduce prima o poi all'incorporazione "perpetua" o "definitiva".
  - I due termini non sono sinonimi. Il loro significato può essere ricavato dal c. 723 §§3-4, che tratta gli IS:
    - Si parla di incorporazione "perpetua" quando l'incorporazione si fa esplicitamente per il resto della vita, tramite un vincolo sacro.
    - Si parla, invece, di incorporazione "definitiva" quando il membro viene incorporato definitivamente senza tale vincolo perpetuo. Può capitare tramite "vincoli temporanei da rinnovarsi ad ogni scadenza" oppure senza vincoli.
  - La prassi di "vincoli temporanei da rinnovarsi ad ogni scadenza" esiste almeno sin dal XVII secolo.
    - È cominciata nelle società di vita comune senza voti, in modo particolare fra le Figlie della carità che rinnovano i loro voti privati una volta all'anno.
    - Prima dell'introduzione dei voti temporanei negli IR maschili (nel 1857), tale modello ovviamente non era possibile per gli IR.
    - A partire da questo momento, però, la Santa Sede ha approvato alcuni istituti che prevedevano solo voti temporanei[237], e alcuni IR hanno conservato questa prassi fino a oggi.[238]

[237] Cf. TORRES, *CpR* 94 (2013) 177, nt. 149; *Communicationes* 11 (1979) 339. Torres menziona tre istituti: le Suore Serve dei Poveri (fino al 1948), le Suore di Cristo al Getsemani (fino al 1985), e le Figlie della Madonna del Divin Amore.

[238] Fra gli IR che conservano questa prassi fino ad oggi ci sono, per quanto io sappia, la Società delle Figlie del Cuore di Maria (cf. *DIP* 3, 1570-1573) e le Figlie della Madonna del Divin Amore (cf. *DIP* 3, 1599-1600).

        - Il CIC1917 ha menzionato la possibilità di "vota temporaria, elapso tamen tempore renovanda" nella definizione degli IR al c. 488, 1°, e il can. 574 §1 ha menzionato la possibilità di professioni annuali.
        - Dopo un certo numero di anni di incorporazione temporanea sembrava, però, necessario garantire ai membri con incorporazione temporanea comunque una stabilità paragonabile a quella della professione perpetua. Per l'incorporazione temporanea che raggiungeva tale stabilità, sin dal 1956 si cominciò a usare il termine incorporazione "definitiva". Fu stabilito che questo accadeva quando sei anni con incorporazione temporanea erano scaduti.[239] Sin dal CIC1983, però, tale durata non viene più stabilita dal diritto universale; spetta al diritto proprio stabilirla.
    - Per quanto riguarda gli IR il diritto vigente non ammette più il modello dei "voti temporanei da rinnovarsi ad ogni scadenza". In effetti dopo la scadenza del periodo massimo con incorporazione temporanea (di nuove anni) negli IR si ammettono solo i voti perpetui (cc. 655; 657 §2).
        - Ciò nonostante, la definizione degli IR al c. 607 §2 continua a menzionare il modello dei "voti temporanei da rinnovarsi alla scadenza". Sembra adeguato, perché gli IR cui la Santa Sede aveva concesso l'incorporazione "definitiva" prima del 1983, possono continuare questa prassi, basandosi su un privilegio che, a norma del c. 4, rimane in vigore.[240]
        - Il c. 623 usa la dicitura "professione perpetua o definitiva" in merito all'idoneità per poter diventare superiore. In questa norma la dicitura si può giustificare non solo con i privilegi di cui sopra, ma anche con il rinvio al c. 623 nel c. 734 in merito ai moderatori nelle SVA.
    - Per gli IS, il c. 723 §§3-4 ammette sia l'incorporazione "perpetua" sia quella "definitiva", dichiarando: "L'incorporazione definitiva è equiparata a quella perpetua, in ordine a determinati effetti giuridici, che devono essere stabiliti nelle costituzioni." (c. 723 §4).
        - Non si richiede, dunque, un'equiparazione completa, le costituzioni possono prevedere un'equiparazione solo parziale. Secondo la lettera questa norma lascia un'ampia libertà alle costituzioni degli IS, per quanto riguarda la determinazione degli effetti giuridici prodotti da un'incorporazione definitiva. Tale libertà potrebbe, però, comportare modelli abusivi. Spetterà all'autorità ecclesiastica esaminare attentamente se le norme previste nelle costituzioni sono giuste.
    - Per quanto riguarda le SVA, dare norme sull'incorporazione viene lasciato al diritto proprio.
        - Il Codice fa riferimento ai membri "incorporati definitivamente" (c. 743), senza usare l'aggettivo "perpetuo". Tale incorporazione definitiva abbraccia qualsiasi modo di incorporazione che si riferisce a tutto il resto della vita.

(ii) Effetti

- Negli IR, secondo il diritto universale la professione perpetua produce i seguenti effetti:
    - Dopo un periodo determinato dal diritto proprio, il membro può diventare superiore (c. 623).
    - Il membro può diventare maestro dei novizi (c. 651 §1).
    - Se il membro è già chierico, viene incardinato nell'istituto (c. 266 §2).
    - Se il membro non è ancora chierico, può essere incardinato nell'istituto tramite l'ordinazione diaconale (c. 266 §2).
    - Se si tratta di istituto con voti semplici il membro può, a norma del diritto proprio, chiedere a fare la rinuncia radicale ai beni (c. 668 §4).
    - Il membro può chiedere e ricevere l'indulto di esclaustrazione (c. 686 §1).
    - Il membro può passare ad un altro istituto, dopo un periodo di prova, ma senza l'obbligo di fare un nuovo noviziato rispettivamente una nuova prova simile (c. 684).
    - Il membro non chieda l'indulto di uscita se non per cause molto gravi ponderate davanti a Dio. La competenza per concedere l'indulto spetta alla competente autorità ecclesiastica (c. 691).
- Nelle SVA, secondo il diritto universale l'incorporazione definitiva produce i seguenti effetti:
    - Dopo un periodo determinato dal diritto proprio, il membro può diventare moderatore (cc. 734; 623).

---

[239] SACRA CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI, Statuta generalia *Sacra Congregatio*, 7.7.1956, art. 8 §2, *Leges Ecclesiae* II, col. 3516-3538, n. 2591.
[240] Cf. *Relatio* 1981, ad can. 583.

  - Se la SVA gode della facoltà di incardinare, le conseguenze sono le stesse come negli IR (c. 266 §2).
  - Il membro può chiedere e ricevere l'indulto di vivere fuori della società (c. 745).
  - Il membro può passare ad un altro istituto, dopo un periodo di prova, ma senza l'obbligo di fare un nuovo noviziato rispettivamente una nuova prova simile (c. 684).
  - La competenza per concedere l'indulto di uscita è riservata al moderatore supremo, a meno che le costituzioni non la riservino alla Santa Sede (c. 743).
  - La dimissione del membro presuppone l'osservanza delle stesse norme come per gli IR (c. 746).
- Negli IS, secondo il diritto universale l'incorporazione definitiva produce i seguenti effetti:
  - Il membro può diventare moderatore supremo (c. 717 §2).
  - Se l'IS gode della facoltà di incardinare, le conseguenze sono le stesse come negli IR (c. 266 §2).
  - Il membro può passare ad un altro istituto, dopo un periodo di prova, ma senza l'obbligo di fare un nuovo noviziato rispettivamente una nuova prova simile (c. 684).
  - Il membro chieda l'indulto di uscita solo dopo avere seriamente ponderato la cosa davanti al Signore. La competenza per concedere l'indulto spetta alla competente autorità ecclesiastica (c. 727 §1).
- In tutti gli istituti, il diritto proprio può stabilire altri effetti, per es. in merito:
  - al voto attivo e passivo nelle elezioni,
  - alla partecipazione nei capitoli,
  - alla possibilità di ricevere uffici, per es. quello di consigliere.

d) La professione negli IR

- Il c. 654 spiega il concetto di "professione religiosa". È un atto con diverse dimensioni:
  - Il membro assume l'obbligo di osservare i consigli evangelici,
  - viene consacrato a Dio mediante il ministero della Chiesa,
  - e viene incorporato all'istituto con i diritti e i doveri definiti giuridicamente.

(i) Ammissione alla professione

- L'ammissione alla professione temporanea avviene prima della fine del noviziato (c. 653 §2).
- Il c. 656 elenca i requisiti per la validità della professione temporanea.
  - Ci vuole l'ammissione da parte del superiore competente, "con il voto del suo consiglio a norma del diritto".
    - È necessario che il diritto proprio stabilisca in modo chiaro come interpretare la formulazione "con il voto".
- Il c. 657 spiega le quattro possibilità che esistono verso la fine dell'appartenenza con professione temporanea:
  - (1) Il membro viene ammesso alla prossima professione temporanea.
    - Tuttavia, l'appartenenza con voti temporanei normalmente non può superare sei anni (c. 655), oppure, in casi particolari, nove anni (c. 657 §2)
  - (2) Il membro viene ammesso alla professione perpetua.
  - (3) Di propria iniziativa il membro decide di abbandonare l'istituto con la scadenza della professione temporanea (c. 688 §1); cf. § 23 B.
  - (4) Si decide di non ammettere il membro a un'altra professione (c. 689 §1); cf. § 23 D.
    - Tale decisione richiede una giusta causa.
    - Spetta al superiore maggiore, udito il suo consiglio.
- Il c. 658 elenca i requisiti per la validità della professione perpetua. Sono gli stessi come per la professione temporanea, e due altri.

(ii) Momento della professione

- A norma del c. 649 §2, la prima professione temporanea, alle fine del noviziato, può essere anticipata, ma non oltre quindici giorni.
    - Tale "anticipazione" si riferisce alla durata minima del noviziato come stabilita sia del diritto universale (cioè, un anno) sia dal diritto proprio.
    - *Per analogiam*, lo stesso deve valere per una successiva professione temporanea.
- La professione perpetua può essere anticipata per giusta causa, ma non oltre un trimestre (c. 657 §3).
    - Tale "anticipazione" si riferisce alla durata minima del periodo con incorporazione temporanea come stabilita sia del diritto universale (cioè, tre anni) sia dal diritto proprio.
- Può capitare che una professione temporanea scada, ma il momento non sia ancora opportuno per la prossima professione (tipicamente quella perpetua), tipicamente perché si desidera una celebrazione con maggiore solennità mentre questo nel momento della scadenza per qualche motivo specifico non è possibile.
    - In tali casi, per evitare periodi senza professione è necessario emettere nuovamente una professione temporanea per il breve periodo di transizione.
    - Tuttavia, l'omissione di tale professione temporanea normalmente non produrrà problemi.

(iii) L'atto della professione

- Per la professione religiosa esiste un libro liturgico.[241]
    - La prima parte si riferisce alla professione dei religiosi maschi, la seconda a quella delle religiose.
    - Il libro stabilisce che la professione si faccia normalmente in una celebrazione eucaristica, dopo la proclamazione del vangelo.
    - Alcuni istituti hanno la prassi di fare la professione *coram sanctissimo Sacramento*, cioè direttamente prima della comunione. La Santa Sede ha informato che non concederà più a nuovi istituti questa prassi.[242]
- Una risposta della Sacra Congregazione per il Culto Divino[243] ha dato indicazioni per la stesura della formula della professione.
    - Deve esprimere che la professione comporta castità, povertà, obbedienza;
    - che i relativi obblighi si intendono assunti "secondo la Regola o le Costituzioni";
    - che venga dichiarato il nome o l'ufficio di chi in nome della Chiesa riceve la professione;
    - che venga precisato il tempo per cui si emette la professione.
    - La formula necessita dell'approvazione della Santa Sede.
    - È lecito che il singolo aggiunga, d'intesa con i superiori, alcune espressioni della sua volontà o devozione, che però siano sobrie e perspicue del tutto consone alla gravità e solennità della professione.
- Tutte queste indicazioni riguardano la stesura di nuove formule di professione. Le formule tradizionali rimangono legittime anche se non adempiono questi criteri.
    - Per es., i benedettini usano la loro formula tradizionale che fa riferimento alla stabilità, conversione continua e obbedienza, ma non contiene un riferimento esplicito a castità e povertà.
- In molti IR alla professione dei tre consigli evangelici si aggiunge un "quarto voto", legato al carisma specifico del rispettivo istituto.

---

[241] *Ordo professionis religiosae*, Editio typica 1970. La versione latina è accessibile online.
[242] *Ibid.*, *Praenotanda*, 15.
[243] Risposta, 14 febbraio 1973, *Informationes SCRIS* 1 (1975) 49 (online).

(iv) Ricezione della professione

- È necessario che la professione sia "ricevuta" dal legittimo superiore. Questo richiede la sua presenza nel momento della celebrazione.
    - Solo se ricevuti da tale autorità, i voti si considerano pubblici (cf. c. 1192 §1).
    - Il superiore, può, però, lasciarsi sostituire da un altro.
    - Non è necessario che la ricezione avvenga in modo esplicito, cioè con parole.

e) L'incorporazione negli IS

- Nelle norme sugli IS, il Codice non parla di "professione", ma solo di "incorporazione".
    - Tuttavia, nel c. 573 §1 si parla di "professione" in merito a tutti gli IVC.
- Per quanto riguarda l'amissione all'incorporazione e i requisiti per la sua validità, tutto viene lasciato al diritto proprio.
- L'appartenenza con incorporazione temporanea deve durare almeno cinque anni (c. 723 §2). A parte questo, spetta al diritto proprio determinare la tempistica.

f) L'incorporazione nelle SVA

- Il Codice non determina dettagli in merito all'incorporazione nelle SVA (cf. c. 735 §1). Spetta al diritto proprio determinare la tempistica, le competenze e le modalità.
- La situazione effettiva nelle SVA esistenti è la seguente[244]:
    - SVA missionarie
        - Tutte le SVA missionarie sono SVA maschili.
        - Nella maggior parte delle società missionarie il membro emette un giuramento tramite il quale si impegna a dedicare la vita all'attività missionaria e a rimanere stabilmente nella società.
        - Nel Pontificio Istituto Missioni Estere i membri fanno lo stesso tramite una promessa di aggregazione all'istituto.
        - In molte di queste società, il vincolo include anche l'obbedienza al superiore, ma non tutti e tre i consigli evangelici. Perciò non si tratta di società di cui al c. 731 §2.
    - SVA maschili sottoposte al DIVCSVA
        - Fra le SVA maschili sottoposte al DIVCSVA ci sono alcune i cui membri assumono i consigli evangelici con vincoli nel senso del c. 731 §2, per es.:
            - i lazzaristi (voti privati);
            - i pallottini (promessa alla società).
        - Fra le SVA maschili i cui membri non assumono i consigli evangelici ci sono, per es.:
            - gli eudisti;
            - i Missionari del Preziosissimo Sangue;
            - gli oratoriani;
            - i sulpiziani.
    - Nelle SVA femminili tipicamente si emettono voti privati per assumere i consigli evangelici.
        - Si tratta, dunque, di vincoli nel senso del c. 731 §2.
        - In modo particolare, questo vale per la SVA più grande, le Figlie della Carità.

g) Comunicazione alla parrocchia di battesimo

- Se si tratta della professione perpetua in un IR, bisogna informare la parrocchia di battesimo per l'annotazione della professione nel libro dei battezzati (c. 535 §2).
    - L'annotazione è importante perché la professione perpetua in un IR comporta un impedimento al matrimonio (c. 1088).
    - Se il membro non era ancora cattolico nel momento del battesimo, invece della parrocchia del battesimo si informa la parrocchia del luogo dove il membro era stato accolto nella piena comunione delle Chiesa cattolica. Questo vale anche per altre annotazioni (per es., nel caso dell'uscita dall'IR).

---

[244] Cf. P.S.A. TOURE, *Le società di vita apostolica nella Chiesa. Storia, natura giuridica e vincoli*, Roma 2022, 467-494.

- Le norme non richiedono un'annotazione dell'incorporazione definitiva in un IS o in una SVA.
    - A prima vista, si potrebbe pensare che si potrebbe paragonare tale incorporazione alla consacrazione nell'*Ordo virginum*. La rispettiva istruzione (ESI 108) indica infatti che "è opportuno che il vescovo dia disposizioni affinché l'avvenuta consacrazione ... venga annotata nel registro dei battesimi." Tale annotazione della consacrazione di una vergine si farebbe benché la consacrazione non comporti un impedimento al matrimonio.
    - Tuttavia, una richiesta del vescovo di annotare l'incorporazione definitiva in un IS o una SVA probabilmente non avrebbe successo, perché gli IS e le SVA, almeno quelli di diritto pontificio, in molti casi non sarebbero consapevoli di tale richiesta e perciò non invierebbero una richiesta alla parrocchia del battesimo.

E. La formazione

- In un senso ampio, i membri degli istituti si trovano sempre in un cammino di formazione.
- *CO* distingue fra la formazione "iniziale" (*CO* 250-289), che comprende il postulantato, il noviziato e il periodo dell'appartenenza con professione temporanea, anche chiamato "juniorato", e la formazione "permanente" (*CO* 231-249), dopo la professione perpetua.
- Un aspetto specifico della formazione è la formazione di membri agli ordini di diaconato e presbitero. Tratteremo questo tema nel § 24 A.

a) Le norme

(i) La formazione negli IR

- norme nel Codice:
    - La formazione dei novizi negli IR viene trattata nelle norme sul noviziato, soprattutto nei cc. 646 e 652.
    - La formazione negli IR dopo il noviziato viene trattata nei cc. 659-661.
- norme e documenti del diritto universale extracodiciale:
    - Nel 1957 la Sacra Congregazione per i Religiosi ha pubblicato un decreto in merito alle questioni che si pongono nei paesi in cui anche i religiosi devono svolgere il servizio militare obbligatorio.[245]
    - Negli anni '90 la CIVCSVA ha pubblicato due istruzioni sulla formazione negli IR:
        - le direttive *Potissimum institutioni* (1990), sulla formazione negli IR;
        - l'istr. *Attenta alle condizioni* (1998) sulla collaborazione inter-istituti per la formazione.
    - Le direttive *Potissimum institutioni* sono divise in sei sezioni:
        - I. Introduzione (nn. 1-5)
        - II. Consacrazione religiosa e formazione (nn. 6-41)
        - III. Le tappe della formazione dei religiosi (nn. 42-71)
        - IV. La formazione negli istituti dei religiosi interamente dediti alla contemplazione specialmente delle monache (nn. 72-85)
        - V. Questioni attuali concernenti la formazione dei religiosi (nn. 86-100)
        - VI. I religiosi candidati ai ministeri diaconale e presbiterale (nn. 101-109)
    - *CO* contiene parecchie norme sulla formazione delle monache (*CO* 231-289).
    - Nel 2019 la CIVCSVA ha pubblicato le linee orientative *L'arte della ricerca del volto di Dio,* sulla formazione delle religiose contemplative.
- norme nel diritto proprio:
    - Il Codice chiede norme sulla formazione nel diritto proprio. Si chiede un regolamento (*ratio*):
        - per il noviziato (c. 650 §1),

[245] SCREL, decreto *Militare servitium*, 30 luglio 1957: AAS 49 (1957) 871-874.

- per la formazione dopo il noviziato (c. 659 §2)
- e per i membri che si preparano a ricevere gli ordini sacri (*ratio studiorum*, c. 659 §3).

(ii) La formazione negli IS

- La formazione negli IS durante il periodo di prova è trattata nel c. 722, la formazione dopo il periodo di prova nel c. 724.
- Nel 1980 la SCRIS ha pubblicato il sussidio *Nel presentare* sulla formazione negli istituti secolari.[246] Il sussidio non intendeva dare norme vincolanti.
- Norme più dettagliate devono essere incluse nelle costituzioni (cc. 722 §3; 724 §1).

(iii) La formazione nelle SVA

- Per le SVA, il tema della formazione viene trattato brevemente nel c. 735 §3.
- L'istr. sulla collaborazione inter-istituti (del 1998; cf. sopra) dice (n. 2) che si applica ugualmente alle SVA, tenuto conto del carattere loro proprio.
- Si chiede un regolamento (*ratio*) per la prova e per la formazione.
- A norma del c. 736 §2, per la preparazione agli ordini sacri bisogna osservare le norme previste per il clero secolare; cf. § 24 A, a) (i).

b) Alcuni elementi

- Qui non c'è spazio per una presentazione dettagliata dei contenuti dei canoni e delle istruzioni sulla formazione. Ci limitiamo ad alcuni elementi.
- Innanzitutto, la formazione non deve essere abbandonata all'arbitrarietà dei formatori. Ci vogliono documenti sulla formazione nel diritto proprio.
- I criteri per determinare la formazione sono (c. 659 §2):
  - le necessità della Chiesa,
  - le condizioni delle persone e dei tempi,
  - le finalità e l'indole dell'istituto.
- La formazione deve comprendere diverse dimensioni: spirituale, apostolica, dottrinale, pratica (cf. cc. 660 §1; 735 §3).
- La formazione non deve essere ostacolata affidando ai membri troppi compiti incompatibili con essa (cf. cc. 660 §2; 661).
- Il primo responsabile della formazione è lo stesso membro (*PotInst* 29).
- "Al termine di circa dieci anni di professione perpetua, quando si presenta il rischio di una vita 'abitudinaria' e la perdita di ogni slancio ... sembra che si imponga un periodo prolungato in cui si prendono le proprie distanze in rapporto alla vita ordinaria per 'rileggerla' alla luce del Vangelo e del pensiero del fondatore. Alcuni istituti offrono ai loro membri questo tempo di approfondimento nel 'terzo anno', detto a volte anche 'secondo noviziato' o 'seconda probazione', ecc." (*PotInst* 70).
- In ogni istituto sarà designato dai superiori un responsabile della formazione permanente (*PotInst* 71).
- Un candidato alla vita religiosa proveniente da un movimento ecclesiale, quando entra nel noviziato, deve porsi sotto l'autorità dei superiori e dei formatori legittimamente incaricati di formarlo. "Non può, quindi, dipendere nello stesso tempo da un responsabile esterno all'istituto al quale ormai appartiene, anche se prima di entrare apparteneva a tale movimento." (*PotInst* 93)

[246] SCRIS, Sussidio *Nel presentare*, 6 aprile 1980, *EVC* nn. 5255-5277; *EV* vol. S1, nn. 703-740.

- Programmi inter-istituti possono essere consigliabili. Non è, però, ammesso un “noviziato intercongregazionale”; dovrebbe, invece, trattarsi di servizi complementari (*Attenta alle condizioni*, 15).
- Si incoraggia una collaborazione inter-istituti per la formazione dei formatori (*Attenta alle condizioni*, 23-26).

§ 20. Obblighi e diritti dei membri

A. Le norme

- Innanzitutto è opportuno menzionare che gli obblighi e diritti di tutti i fedeli, menzionati nei cc. 208-223, valgono anche per i membri degli istituti.
    - In effetti, abbiamo già parlato del diritto dei membri alla privacy; cf. c. 220 e § 15 D, d).
- Inoltre esistono diritti e doveri che spettano ai membri in quanto membri.
    - Il c. 654 accenna a questo fatto.
- Per quanto riguarda i singoli obblighi e diritti dei membri bisogna distinguere fra le tre forme di istituti.
    - Il Codice contiene un elenco degli obblighi e dei diritti degli IR e dei loro membri (cc. 662-672). Si tratta del quarto capitolo del titolo sugli IR.
        - In questo catalogo, il c. 672 contiene un rinvio ad alcuni degli obblighi dei chierici.
    - Per i membri delle SVA, il Codice menziona l’obbligo di abitare nella casa o comunità (c. 740), un rinvio generico agli obblighi dei chierici nonché gli obblighi determinati nelle costituzioni (cc. 737; 739).
    - Per i membri degli IS il Codice menziona gli obblighi, specialmente di carattere economico, dell’istituto verso i membri, da definire nel diritto proprio (c. 718), nonché alcuni obblighi e diritti dei membri in ambito spirituale (c. 719).
- Altri diritti e obblighi dei membri si trovano sparsi in diversi libri del Codice e anche in qualche documento extracodiciale.
- In seguito,
    - cominciamo con una sezione sui diritti dei membri (sezione B),
    - per passare poi a una sezione con gli obblighi comuni ai membri di tutte e tre le forme (sezione C),
    - agli obblighi comuni dei membri degli IR e delle SVA (sezione D),
    - e infine agli obblighi specifici dei religiosi (sezione E).

B. Diritti dei membri

a) IR

- Per la verità, il catalogo sugli IR contiene un unico diritto dei membri, presentato come obbligo dell’istituto (c. 670); tutti gli altri canoni nel catalogo degli “obblighi e diritti” stabiliscono obblighi dei membri.
- Secondo il c. 670, l’IR ha il dovere di procurare ai suoi membri quanto, a norma delle costituzioni, è necessario per realizzare il fine della propria vocazione.
- Bisogna interpretare quest’obbligo in modo ampio:

    - Innanzitutto abbraccia tutto ciò che corrisponde alla dignità umana del membro: alloggio, cibo, vestiti, assistenza sanitaria, cura nella vecchiaia, ecc. In effetti, non esiste alcun altro canone che stabilisca questi obblighi irrinunciabili dell'istituto verso i suoi membri.
        - Il questo senso il canone esprime una conseguenza della comunione dei beni che viene praticata dagli IR. Da una parte ciò che i membri acquistano tramite il loro lavoro, viene acquistato all'istituto (c. 668 §3). Viceversa, l'istituto è obbligato a procurare ai membri ciò di cui hanno bisogno.
    - A parte questo, l'obbligo dell'istituto verso i membri include anche elementi specifici per la vita religiosa: il diritto alla formazione; il diritto alla possibilità reale di avere tempo per la preghiera e accesso ai sacramenti; il diritto a partecipare, a norma del diritto proprio, alle consultazioni interne dell'istituto ecc.
    - È chiaro che in caso di conflitti canonici fra il membro e l'istituto l'obbligo dell'istituto include anche il pagamento di un'assistenza giuridica adeguata e eventuali tasse imposte dal tribunale, in modo particolare dalla Segnatura Apostolica.
- Certamente può essere difficile chiarificare l'ambito dei bisogni. È difficile soprattutto quando il membro non vive in una casa dell'istituto, in modo particolare durante periodi estesi di assenza a causa di dubbi vocazionali, oppure nel periodo di un'esclaustrazione imposta.
- L'istituto può legittimamente collegare la disponibilità di curarsi del membro al comportamento del membro. Se il membro fugge della casa chiedendo soldi per vitto e alloggio l'istituto può rispondere che il membro certamente riceverà una camera e del cibo sufficiente appena sarà ritornato alla casa in cui dovrebbe abitare.
- L'obbligo dell'istituto di curarsi del membro non si estende ai parenti (genitori, figli, o altri) del membro.
    - Se essi si trovano in situazioni di bisogno, l'istituto può dare loro sostegno in modo volontario; ma secondo il diritto canonico non è obbligato.
    - Una questione diversa è un eventuale diritto di parenti in necessità verso l'istituto secondo il diritto civile, soprattutto quando il membro si trova in una relazione lavorativa e il salario passa all'istituto. L'esistenza di tali diritti dipende dalle leggi del rispettivo Stato.
- La Rota ha trattato casi in cui un religioso aveva arrecato danni ad altri e aveva, dunque, l'obbligo di ripararli. Considerando che nel caso di un religioso con voti solenni tutto ciò che acquista viene acquistato dall'istituto, la Rota ha concluso che l'istituto deve anche rispondere per i danni, in conformità con la *regula iuris* 55 in VI° secondo la quale *qui sentit onus, sentire debet commodum, et e contra*.[247]
    - È, però, chiaro che queste sentenze affermano un diritto verso l'istituto solo nell'ordinamento canonico; in ambito civile può essere diverso.
    - Inoltre, nella dottrina la decisione citata della Rota viene contestata.[248]

[247] *Coram* Pompedda, sent., 8 novembre 1983, in *RRD* 75, 579, n. 11. Si tratta di una citazione presa da una sentenza *coram* Prior del 20 aprile 1914, in *RRD* 7, 189, n. 39. Argomentazioni simili si trovano anche in alcune altre sentenze: *coram* Lega, sent., 16 marzo 1912, in *RRD* 4, 143-144, n. 4; *coram* Sincero, sent., 26 luglio 1913, in *RRD* 5, 475-476, nn. 4-5; *coram* Many, sent., 30 marzo 1914, in *RRD* 6, 164-167, nn. 22-26; *coram* Sincero, sent., 16 agosto 1915, in *RDD* 7, 439-440, n. 3; *coram* Grazioli, sent., 20 maggio 1939, in *RRD* 31, 357-358, n. 6; *coram* Pinto, sent., 26 marzo 1999, in *RRD* 91, 227, n. 16.

[248] Cf. H. PREE – N. HECKEL, *Das kirchliche Vermögen, seine Verwaltung und Vertretung*, Wien 2021^3, 207, nt. 252.

b) SVA

- Per quanto riguarda le SVA, il c. 737 accenna all'impegno della SVA "di guidare i membri alla realizzazione della propria vocazione secondo le costituzioni".

c) IS

- Negli IS, spetta al diritto proprio definire i rispettivi diritti del membro (cc. 718).

C. Obblighi dei membri di tutte e tre le forme di istituti

a) Obblighi nell'ambito della vita spirituale

- Gli obblighi dei religiosi nell'ambito spirituale vengono elencati nei cc. 663-664. Si potrebbe discutere se si tratta di veri obblighi giuridici. È comunque utile che vengano menzionati.
    - Per la maggior parte delle devozioni, il canone non entra in questioni quantitative, tuttavia con due eccezioni:
        - la partecipazione all'eucaristia sia quotidiana, quando possibile;
        - si faccia annualmente un ritiro.
    - Ulteriori determinazioni possono essere fatte nel diritto proprio. Ma questo non vuol dire che tutte le forme di devozione menzionate nel canone debbano essere dichiarate obbligatorie.
    - L'obbligo dei religiosi (e anche dei membri delle SVA e degli IS) di celebrare la liturgia delle ore è anche menzionato nel c. 1174 §1.
        - Tuttavia, anche per quanto riguarda la "celebrazione della liturgia delle ore secondo le disposizioni del diritto proprio", è legittimo che un istituto nel suo diritto proprio non la dichiari obbligatoria.
        - I superiori che sono Ordinari possono dispensare dall'obbligo di recitare la liturgia delle ore – cf. § 15 C, d (i) –, ovviamente a condizione che ci sia una giusta e ragionevole causa (c. 90 §1).
- I canoni sui membri delle SVA non contengono una norma esplicita in materia; tuttavia, il rinvio generale agli obblighi dei chierici (c. 739) include gli obblighi che riguardano la vita spirituale elencati nel c. 276.
- Per i membri degli IS, un elenco simile si trova al c. 719.

b) Uso responsabile dei mezzi di comunicazione

- L'ammonizione del c. 666 di usare i mezzi di comunicazione in modo responsabile è certamente giustificata.
- Benché il Codice ha inserito questa ammonizione fra i canoni sugli obblighi dei religiosi, in effetti essa vale ma per tutti i fedeli, anzi per tutti gli uomini. Perciò la inseriamo qui, nella sezione sugli obblighi dei membri di tutte le forme di istituti.
- Difficilmente si può parlare di un obbligo giuridico. È piuttosto un obbligo morale.
- Per quanto riguarda le monache, il tema viene anche trattato in *CO* 168-171. Per un istituto la cui missione prevede la contemplazione, il silenzio e la "separazione dal mondo", è ovviamente un tema importante da affrontare, eventualmente anche con norme nel diritto proprio sull'uso dei mezzi di comunicazione.
- Ma anche per tutti i membri sarà un ambito in cui esercitarsi bene durante la formazione.
- È da notare che le definizioni dei delitti sessuali di cui ai cc. 1395 §3 e 1398 non presuppongono un contatto fisico; si verificano anche se commessi con i mezzi di comunicazione.
    - Anzi, il delitto che riguarda immagini pornografiche di minori ecc. di cui al c. 1398 §1, 3° sarà tipicamente commesso con i mezzi di comunicazione.

- Ciascuno che compie tali atti commette un peccato; i membri degli istituti, però, commettono contemporaneamente anche una violazione dei vincoli sacri e un delitto che deve essere punito.

c) L'obbligo di segnalazione secondo il m. p. *Vos estis lux mundi*

- Per i membri di tutte le forme di istituti, il m. p. *Vos estis lux mundi* (secondo la versione attuale del 2023) stabilisce l'obbligo di fare una segnalazione all'Ordinario competente se ricevono notizie di determinati delitti o almeno fondati motivi per ritenere che sia stato commesso uno dei rispettivi delitti.
- Si tratta dei seguenti delitti:
  - abuso sessuale nel senso del §1 a) del motu proprio,
    - se commesso da un chierico o da un membro di un istituto,
  - favoreggiamento nel senso del §1 b) del motu proprio, cioè atti o omissioni che cercano di interferire o eludere le indagini (civili o canoniche) sugli stessi abusi sessuali (nel linguaggio comune si parla di "copertura" e "insabbiamento"),
    - se commesso da un cardinale, vescovo, legato pontificio, Ordinario, moderatore supremo di un istituto o moderatore di un'associazione internazionale.
- Per i dettagli di queste fattispecie e per le procedure si veda il testo del motu proprio.
- Non adempiere l'obbligo di segnalazione è un delitto (c. 1371 §6).

D. Obblighi dei membri degli IR e delle SVA

a) Obbligo di abitare nella propria casa

- L'obbligo di abitare nella propria casa esiste per i membri degli IR e delle SVA (cc. 665 §1; 740). Non esiste negli IS, in conformità alla loro natura.
- Per quanto riguarda gli IR, è possibile distinguere quattro livelli legittimi di uscite e assenze:
  - (1) l'uscita breve legittima che non richiede alcun permesso;
  - (2) l'assenza breve con il permesso del superiore locale a norma del c. 665 §1;
  - (3) l'assenza prolungata con il permesso del superiore maggiore, col consenso del suo consiglio, a norma del c. 665 §1;
  - (4) l'esclaustrazione, cioè l'assenza con riduzione dei diritti, a norma dei cc. 686-687.
- Il livello (1) presuppone che non si tratti di una casa per la quale ci sono norme sulle condizioni per uscire dalla clausura.
- Il diritto universale non fornisce indicazioni chiare per la delimitazione fra i livelli da (1) a (3).
  - Spetta al diritto proprio e le legittime consuetudini dell'istituto determinare questi limiti.
  - Secondo una prassi abbastanza diffusa fra gli istituti, un'assenza non appartiene più al livello (1) se include almeno una notte fuori della casa. Questo vuol dire, per passare una notte fuori della casa ci vuole almeno il consenso del superiore locale.
  - A parte la durata, si possono prendere in considerazione anche altri criteri, in modo particolare la distanza di un viaggio o i costi.
- Per quanto le SVA, si possono distinguere semplicemente due livelli:
  - le assenze regolate dal diritto proprio (cf. c. 740),

  - le assenze con riduzione dei diritti a norma del c. 745,
- Tratteremo il fenomeno delle assenze prolungate (c. 665 §1) e dell'esclaustrazione (cc. 686-687) rispettivamente dell'indulto di assenza da una SVA a norma del c. 745 in un paragrafo a sé stante (§ 22).

b) Rinvii agli obblighi dei chierici

(i) Panoramica

- In merito agli IR, il c. 672 contiene un rinvio a sei canoni del catalogo degli obblighi dei chierici.
- In merito ai membri delle SVA, il c. 739 stabilisce che "sono tenuti agli obblighi comuni ai chierici, a meno che non risulti altrimenti dalla natura delle cose o dal contesto". Gli obblighi comuni ai chierici sono quelli formulati nei cc. 273-289.
- Bisogna notare che i rinvii nei cc. 672 e 739 si riferiscono solo agli obblighi formulati in questi canoni, non ai diritti dei chierici.
- In fin dei conti, non esiste una maggiore differenza fra il rinvio per gli IR (c. 672) e quello per le SVA (c. 739).
- In merito agli IS, il Codice non contiene un rinvio agli obblighi dei chierici. Perciò abbiamo inserito questa materia in questa sezione sugli obblighi dei membri degli IR e delle SVA. Tuttavia, il diritto proprio degli IS potrebbe certamente prevedere alcuni obblighi del genere.

(ii) I singoli obblighi dei chierici che si applicano anche ai religiosi

- A norma del c. 672, ai religiosi si applicano le norme sugli obblighi dei chierici in merito ai seguenti temi:
  - il celibato (c. 277),
  - cose sconvenienti allo stato di vita dei chierici (c. 285 §1),
  - cose aliene dallo stato di vita dei chierici (c. 285 §2),
  - l'assunzione di uffici pubblici, che comportano una partecipazione all'esercizio del potere civile (per es., sindaco, parlamentare, giudice; c. 285 §3),
  - il compimento di alcuni altri atti nel campo economico (c. 285 §4):
    - l'amministrazione di beni riguardanti i laici;
    - l'esercizio di uffici secolari che comportano l'onere del rendiconto;
    - la fideiussione, anche su propri beni;
    - la firma di cambiali, quelle cioè con cui viene assunto l'impegno di pagare un debito senza una causa definita.
  - attività affaristica e commerciale (c. 286),
    - Si tratta di un obbligo protetto anche da una norma penale (c. 1393 §1 [2021]).
  - l'impegno per pace e giustizia (c. 287 §1),
  - attività nei partiti politici e nella guida di associazioni sindacali (c. 287 §2),
  - servizio militare (c. 289 §1),
  - incarichi e pubblici uffici civili (c. 289 §2),
  - la formazione permanente dei chierici (c. 279 §2).
- Per la spiegazione di queste fattispecie rimando al corso sulla vita dei chierici nel programma di licenza.
- Qualche volta si fa riferimento al c. 285 §4 per dimostrare che un religioso non può adottare un figlio senza la debita autorizzazione.
  - Mentre quest'argomento non è sbagliato, sembra ridurre l'adozione a un atto di carattere economico; in realtà, però, l'adozione di un figlio è certamente un atto che comporta anche altri obblighi gravi, non facilmente compatibili con la vita religiosa, a seconda dei casi.
- In alcune delle norme indicate sui chierici si esprime un divieto assoluto, in altre si chiede una licenza del proprio Ordinario oppure si chiede di consultarlo.
  - Il termine "proprio Ordinario" nel c. 285 §4 si riferisce
    - all'Ordinario interno dell'IR se si tratta di un IR clericale di diritto pontificio;
    - al superiore maggiore se si tratta di un IR laicale di diritto pontificio;
    - all'Ordinario del luogo se si tratta di un IR di diritto diocesano.

- Anche quando una norma esprime un divieto assoluto, è possibile concedere una dispensa.

E. Obblighi specifici dei religiosi

a) La *sequela Christi*

- Come suprema regola di vita dei religiosi, il c. 662 indica la "sequela di Cristo proposta dal Vangelo ed espressa nelle costituzioni del proprio istituto".
  - Si tratta del primo canone del catalogo degli obblighi e diritto dei religiosi. È una buona scelta del Codice aver cominciato il catalogo così e non con qualche dettaglio.
  - Certamente tutti i fedeli sono chiamati a seguire Gesù Cristo.
  - In questo canone si tratta di un modo specifico di seguire Cristo, espresso nel c. 573 §1 con la formulazione "seguendo Cristo più da vicino" (*Christum pressius sequentes*) e caratterizzato da una vita celibe secondo i consigli evangelici.

b) La clausura

- L'obbligo della clausura è un obbligo specifico degli IR che deriva dalla "separazione dal mondo" (c. 607 §3) che li caratterizza, secondo la visione del Codice – che, però, è realistica solo per una certa parte degli IR.
  - In merito alle SVA e agli IS non si parla di clausura.
- Il tema viene trattato nel c. 667 e in *CO* 156-218.
- Il termine "clausura" si riferisce a uno spazio della casa religiosa che è riservato ai membri dell'istituto, e alle rispettive regole.

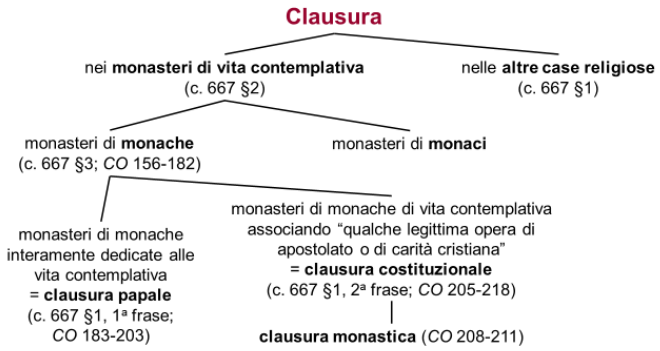

- Si distinguono diversi livelli di clausura.
  - Il livello più semplice deve esistere in tutte le case religiose (c. 667 §1). Determina che lo spazio della clausura è riservato ai membri dell'istituto.
    - Se la clausura si limita a questo livello, non è necessario che ci siano norme sull'uscita dalla clausura.
    - Di regola, la clausura di questo livello comprenderà almeno le camere da letto.
    - Dove è possibile senza impedire l'ospitalità, sarà auspicabile avere anche un altro spazio in cui i membri possono essere sicuri di essere fra di loro, senza essere sorpresi dalla presenza di altre persone.

        - La clausura va osservata “secondo le determinazioni del diritto proprio”. Questo implica la possibilità che il diritto proprio preveda eccezioni a quest’obbligo.
    - Un livello più rigido deve osservarsi nei monasteri di vita contemplativa.
        - Nel caso di monasteri maschili la clausura sarà definita nel diritto proprio (c. 667 §2).
        - Potrebbe comprendere anche norme sull’uscita dalla clausura; ma non è obbligatorio avere tali norme.
    - Un terzo livello deve osservarsi nei monasteri di monache di vita contemplativa che associano “qualche legittima opera di apostolato o di carità cristiana” (c. 667 §3, seconda frase).
        - Le rispettive norme devono essere definite nelle costituzioni.
        - In questo caso *CO* parla di “clausura costituzionale” (*CO* 205-218).
        - Come una sottospecie *CO* menziona la “clausura monastica” senza definire chiaramente la particolarità.
    - Il quarto livello, quello più rigido, si chiama “**clausura papale**”. Deve essere osservato nei monasteri di monache interamente dedicate alla vita contemplativa.
        - Le rispettive norme si trovano in *CO* 183-203.
    - Secondo la cost. ap. *Vultum Dei quaerere*, art. 10 §1, un monastero di monache che desidera un tipo diverso di clausura da quello stabilito finora, può presentare una richiesta corrispondente alla Santa Sede.
- Per tutti e quattro i livelli ci vogliono regole in merito alla questione su chi, in casi eccezionali, può **entrare** nella clausura.
    - Dove si tratta solo di una clausura del livello più basso, tutto può dipendere dalla prassi della singola casa, sotto la responsabilità del superiore locale. Già a partire dal secondo livello sarà opportuno avere anche regole scritte.
    - Per il terzo e quarto livello, cioè per i monasteri delle monache, un aspetto specifico viene trattato nel Codice: a norma del c. 667 §4, il vescovo diocesano ha la facoltà di entrare, per giusta causa, nella clausura dei monasteri di monache situati nella sua diocesi e può anche permettere, per causa grave e col consenso della superiora, che altri siano ammessi nella clausura.
    - A parte questo, l’ingresso nella clausura dei monasteri delle monache è regolato da *CO* e dal diritto proprio.
- Anche per quanto riguarda la possibilità di **uscire** dalla clausura, la situazione è variegata a seconda del livello di clausura.
    - Dove c’è solo una clausura del livello più basso, normalmente non esistono limitazioni in merito all’uscita dalla clausura. Uscire è sempre possibile, anche senza alcun permesso, a meno che il diritto proprio o le indicazioni della competente autorità non prevedano altro.
    - Già a partire del secondo livello è opportuno che ci siano regole scritte per l’uscita dalla clausura.
    - Per quanto riguarda il terzo e il quarto livello, cioè i monasteri delle monache, la clausola finale del c. 667 §4, secondo la quale il vescovo poteva permettere l’uscita delle monache dalla clausura, è stata derogata da *CO* 174-175. Concedere tali permessi spetta ora unicamente alla superiora maggiore. Bisogna osservare le norme di *CO* e del diritto proprio.
- Bisogna distinguere fra la semplice uscita dalla clausura, trattata sopra, e l’assenza dalla casa religiosa nonché l’esclaustrazione. Abbiamo già trattato sopra l’assenza dalla casa

religiosa in generale – cf. sopra, sezione D, a) –, e tratteremo l'assenza prolungata e l'esclaustrazione nel § 22.

c) I beni dei membri

- Mentre i cc. 634-640 trattano i beni degli IR e la loro amministrazione (cf. sopra, § 17), il c. 668 tratta di beni dei singoli religiosi.
    - Il Codice, invece, non stabilisce niente in merito ai beni dei membri delle SVA e degli IS. Viene lasciato al diritto proprio emanare norme su questo tema; cf. § 8 D.
- Il Codice non prescrive niente in merito ai beni durante il noviziato.
    - Tuttavia, poiché il noviziato ha lo scopo di preparare alla vita religiosa, non è accettabile che un novizio disponga dei suoi beni a propria discrezione. Ci vogliono norme su questa materia nel diritto proprio.
- Prima della prima professione i novizi devono adempiere alcune disposizioni (c. 668 §1):
    - Devono cedere l'amministrazione dei propri beni a chi preferiscono.
        - Possono scegliere come amministratore, per es., un parente, un amico o un economo dell'istituto.
    - Devono disporre dell'uso e dell'usufrutto dei beni.
        - A differenza dell'uso, l'usufrutto include anche il diritto ai frutti dei beni, per es., agli interessi di un capitale.
        - È possibile che il diritto proprio dell'istituto contenga norme su quali decisioni vengono ammesse.
- Almeno prima della professione perpetua i religiosi devono redigere un testamento, che risulti valido anche secondo il diritto civile (c. 668 §1).
    - La parola "almeno" accenna al fatto che questo può avvenire anche più presto, per es., insieme con la cessione prima della prima professione.
        - Anzi, se il religioso aveva già fatto un testamento prima di entrare nell'istituto, questo è sufficiente.
    - Il diritto universale non prescrive niente in merito al contenuto di tale testamento.
    - L'obbligo di redigere un testamento promuove la certezza giuridica nel caso della morte del membro.
- Per le modifiche delle disposizioni di cui sopra ci vuole una licenza del superiore competente (c. 668 §2).
    - Tuttavia, se c'è una giusta causa per una modifica, il superiore difficilmente potrà negare tale licenza.
- La norma del c. 668 §3 tratta i beni acquistati dal religioso dopo l'incorporazione nell'istituto. La norma descrive la prassi della "comunione dei beni", con la quale i religiosi imitano l'esempio della prima comunità di Gerusalemme.
    - Ciò che un religioso acquista tramite la propria attività, rimane acquisito per l'istituto.
        - Questo si applica, per es., a un salario guadagnato dal religioso, agli stipendi per la celebrazione della santa messa, all'onorario che il religioso riceve per un libro scritto durante l'appartenenza all'istituto, ecc.
        - La norma non determina quale persona giuridica dell'istituto riceve i beni. Spetta al diritto proprio dare determinazioni. Ovviamente le rispettive norme possono applicare distinzioni, per es., a seconda del valore dei beni.
    - Anche ciò che il religioso acquista "a motivo dell'istituto", rimane acquisito per l'istituto.

        - Questo si applica, per es., a una tipica donazione consegnata dai fedeli in occasione dell'esercizio dell'apostolato del religioso.
    - Ciò che il religioso riceve come pensione, sussidio, assicurazione, a qualunque titolo, rimane acquisito dall'istituto, a meno che il diritto proprio non disponga diversamente.
        - La clausola finale indica che il diritto proprio può determinare altra cosa. In effetti, l'alternativa tipica sarebbe che queste entrate vengano aggiunte ai beni propri del religioso (di cui, però, il religioso non può disporre, dato che ha ceduto la loro amministrazione a un terzo).
    - Ciò che il religioso riceve per altri motivi, viene aggiunto ai propri beni la cui amministrazione è stata ceduta dal novizio a un terzo, secondo il c. 668 §1.
        - L'esempio tipico sarà un'eredità ricevuta dai genitori del religioso.
- Se si tratta di una congregazione (cioè, di un IR con voti semplici) quanto detto finora può continuare così fino alla morte del religioso oppure fino alla sua separazione dall'istituto.
    - Se muore come religioso, i beni passeranno all'erede determinato nel suo testamento.
    - Se il religioso, invece, perde l'appartenenza all'istituto, recupera i suoi beni. Ovviamente può anche fare un nuovo testamento.
- Se si tratta, invece, di un ordine (cioè, di un IR con voti solenni) il religioso dovrà compiere la **rinuncia radicale ai suoi beni** (c. 668 §4).
    - Tramite la rinuncia radicale ai beni si segue il consiglio di Gesù di "vendere tutto" e di "darlo ai poveri".
    - Bisogna distinguere fra il momento in cui quest'atto si pone e il momento in cui diventa efficace:
        - Il momento tipico in cui l'atto si pone è alcune settimane prima della professione perpetua.
        - Tale rinuncia diventa efficace nel momento della professione.
    - Tipicamente la rinuncia radicale ai propri beni contiene i seguenti elementi:
        - Il religioso regala i suoi beni ad altri in modo che non mantiene nulla per sé stesso.
        - Redige anche un atto tramite il quale rinuncia a qualsiasi bene che altrimenti potrebbe ricevere nel futuro.
        - Benché le norme del diritto universale non ne facciano menzione, è anche raccomandabile redigere un nuovo testamento nel quale il religioso nomina l'istituto suo erede.
            - A prima vista può sembrare che un nuovo testamento sia superfluo, considerando che il religioso ha donato tutto ad altri e non possiede più niente che potrebbe dare in eredità.
            - Tuttavia, secondo il diritto civile potrebbe ancora possedere qualcosa, per es., diritti d'autore. Per tali casi è opportuno che ci sia un testamento che nomina come unico erede l'istituto.
    - Per quanto possibile, bisogna redigere questi atti "in forma valida anche secondo il diritto civile".
        - Ovviamente la donazione dei beni esistenti si farà sempre in un modo valido dal punto di vista del diritto civile.
        - Per quanto riguarda i beni futuri, gli ordinamenti civili normalmente non consentono una rinuncia anticipata ai beni futuri.

        - Se un ordinamento civile consente tale rinuncia e il religioso usa questa possibilità, diventa libero dalla tentazione di appropriarsi di tali beni e quindi di violare il proprio voto. Ciò semplicemente non sarebbe possibile, neanche nell'ambito civile. Se il religioso davvero volesse appropriarsi di tali beni, dovrebbe prima uscire dall'istituto.
        - Se un ordinamento civile non consente tale rinuncia, rimane la possibilità che un religioso si appropri effettivamente di tali beni, violando così il proprio voto. In tal caso è opportuno che i superiori lo ammoniscano e, se il religioso non si ravvede, impongano sanzioni, anzi fino all'avvio della procedura di dimissione.
- In una congregazione (cioè, in un istituto con voti semplici) la rinuncia radicale ai beni normalmente non si fa.
    - In effetti, in questo punto si mostra tradizionalmente la distinzione fra voti solenni e voti semplici.
    - Oggi esistono, però, anche congregazioni che obbligano alla rinuncia radicale ai beni.
    - Nel caso di una congregazione tipica, cioè di una congregazione il cui diritto proprio non obbliga alla rinuncia radicale ai beni, esiste comunque la possibilità che il singolo religioso la faccia volontariamente.
        - Questo presuppone, però, una licenza del moderatore supremo, è il §4 lo ammette solo dopo i voti perpetui.
- Può capitare facilmente che, secondo la legge civile, il religioso che abbia fatto la rinuncia radicale ai beni riceva comunque qualcosa. L'esempio tipico è un'eredità, per es., da parte dei genitori.
    - In questo caso, secondo il diritto canonico i rispettivi beni "toccheranno all'istituto, a norma del diritto proprio" (c. 668 §5).
    - In tale situazione esiste l'obbligo del religioso di compiere gli atti giuridici necessari (per es., una donazione) per adeguare la situazione civile a quella canonica.
    - La clausola "a norma del diritto proprio" permette la possibilità che il diritto proprio rinuncia al diritto dell'istituto di ricevere tali beni.
    - In effetti, a mio parere è meglio che un istituto non accetti eredità che il deceduto non abbia voluto lasciare all'istituto. Altrimenti, come insegna l'esperienza, ci saranno spesso controversie spiacevoli.
- Se un religioso che ha fatto la rinuncia radicale ai beni successivamente esce dall'istituto oppure se viene dimesso, non possiede più nulla.
    - L'istituto deve però osservare l'equità e la carità evangelica verso di lui (c. 702 §2); cf. § 23 E, f).

d) L'abito

- Il Codice parla dell'abito solo in merito agli IR (c. 669), non alle SVA o agli IS.
    - Ma questo non comporta un divieto per le SVA o per gli IS di prevedere un abito.
- Si indicano due funzioni dell'abito:
    - è segno della consacrazione del religioso,
    - e testimonianza di povertà.

- In quanto segno della consacrazione del religioso, l'abito fa parte della "testimonianza pubblica che i religiosi", a norma del c. 607 §3, "sono tenuti a rendere a Cristo e alla Chiesa".
- Il c. 669 §1 impone ai religiosi l'obbligo di portare l'abito dell'istituto.
    - Ovviamente, i religiosi lo possono fare solo se l'istituto effettivamente ha un abito.
    - Il §2, però, lascia comprendere che ci sono IR che non hanno un abito proprio.
    - Sorge la domanda come riconciliare i due paragrafi del canone. Ci sono due possibilità:
        - La prima posizione afferma che il §1 impone un obbligo ai singoli religiosi di portare l'abito se l'istituto ha un abito, ma non impone un obbligo all'istituto di averlo.
        - La seconda posizione afferma che il §1 impone anche un obbligo all'istituto di avere un abito. In questo caso il §2 si potrebbe giustificare solo con l'esistenza di privilegi o diritto consuetudinario *contra legem*.
        - Nel *coetus* si sosteneva la prima posizione.[249]
- A norma del §2, "i religiosi chierici di un istituto che non ha abito proprio adotteranno l'abito clericale a norma del can. 284."
    - Tale abito deve corrispondere alle norme emanate dalla conferenza episcopale e alle legittime consuetudini locali.

e) Incarichi e uffici fuori del proprio istituto

- Negli IR, assumere un incarico (*munus*) o un ufficio (*officium*) fuori del proprio istituto presuppone una licenza del legittimo superiore (c. 671).
- Secondo il suo scopo, la norma non si riferisce solo a incarichi o uffici previsti dall'ordinamento canonico, ma di qualsiasi incarico o ufficio.
- Nella prassi il caso più frequente è probabilmente quello di padrino di battesimo o cresima. Non è vietato assumerlo, ma presuppone la licenza.
- Sarebbe adeguato prevedere una norma simile anche nel diritto proprio delle SVA e degli IS.

f) Altri obblighi dei religiosi, menzionati in diverse parti del Codice

- Per entrare in un'associazione ci vuole il consenso del superiore (c. 307 §3).
    - A causa della posizione della norma nel Codice è chiaro che essa si riferisce alle associazioni riconosciute secondo il diritto canonico.
- Per pubblicare scritti che trattano questioni di religione o di costumi ci vuole una licenza del superiore maggiore (c. 832).
    - Il diritto universale non richiede che la concessione della licenza sia menzionata nello scritto. Ma il superiore lo può imporre.[250]
- Per scrivere sui giornali ecc. che sono soliti attaccare apertamente la religione cattolica o i buoni costumi, ci vuole una licenza dell'Ordinario del luogo (c. 831 §1).

[249] Cf. *Communicationes* 13 (1981) 190.
[250] CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istruzione *Il Concilio Vaticano II*, 30 marzo 1992, *Communicationes* 24 (1992) 18-27, n. 17 §2.

§ 21. L’apostolato degli istituti

- In un senso generale il termine apostolato si riferisce alla missione che la Chiesa e ogni suo membro ha ricevuto da Cristo di testimoniare il vangelo nei confronti di altri, con l’esempio della vita, le parole e le opere.
- Le norme canoniche sull’apostolato, però, di regola si riferiscono in un senso più stretto a un’attività più o meno strutturata o organizzata di diffondere il vangelo. In questo senso spesso, ma non sempre, si parla delle opere di apostolato (per es., al c. 678 §1). In merito all’apostolato svolto dai membri verso altri che non sono membri dello stesso istituto, il Codice parla anche di “apostolato esterno” (per es., al c. 678 §2).

A. Le norme

- Il diritto canonico contiene parecchie norme sui diversi tipi di apostolato in genere, soprattutto in merito al *munus docendi* (Libro III: predica, missione, scuole, università e facoltà). Contiene anche alcune norme, soprattutto extracodiciali – il m. p. *Intima Ecclesiae natura* (2012) – sul servizio della carità. Lo studio di tutte queste norme, però, non fa parte del nostro corso perché non si tratta di norme specifiche per gli istituti e i loro membri. In seguito trattiamo solo le norme specifiche.
- L’apostolato degli IR viene trattato nel quinto capitolo sugli IR (cc. 673-683).
    - I cc. 673-676 descrivono le diverse dimensioni e forme dell’apostolato.
    - Il c. 677 §1 tratta la tensione tra la fedeltà al carisma dell’istituto e le adattazioni alle necessità attuali.
    - Il c. 677 §2 tratta le associazioni di fedeli unite agli istituti.
        - In questo contesto è opportuno menzionare anche il c. 303 sui terzi ordini.
    - I cc. 678-683 trattano le relazioni con le autorità ecclesiastiche, soprattutto il vescovo, nell’ambito dell’apostolato.
        - Abbiamo già studiato questo tema nel § 18. Qui non è necessario trattare di nuovo questi canoni.
- Benché l’apostolato è un elemento essenziale delle società di vita apostolica, menzionato anche nel nome di questa figura, i canoni sull’apostolato delle SVA non contengono norme che sono specifiche per le SVA. Si limitano, invece, a un rinvio (nel c. 738 §2) ai cc. 679-683, in merito alle relazioni con l’autorità ecclesiastica.
- L’apostolato degli IS viene accennato già nella definizione del concetto dell’istituto secolare nel c. 710.
    - Inoltre bisogna menzionare il c. 725 che tratta la possibilità di fedeli associati a un IS.

B. Dimensioni e forme dell’apostolato degli IR

- Innanzitutto il c. 673 sottolinea il fatto che l’apostolato dei religiosi “consiste in primo luogo nella testimonianza della loro vita consacrata, che essi sono tenuti ad alimentare con l’orazione e con la penitenza.”
    - L’apostolato consiste, dunque, in primo luogo in ciò che il religioso è, non in ciò che fa.
    - Il canone può essere letto come un’ammonizione contro ogni forma di attivismo.
    - Fa capire che senza la relazione del religioso con Dio la sua vita religiosa, incluso il suo apostolica diretto verso altri, diventa come un contenitore vuoto.

- L'apostolato della testimonianza della vita consacrata può essere svolto da tutti i membri, anche da quelli anziani o malati che non possono più svolgere alcun lavoro.

- A parte questa caratteristica comune, i cc. 674-676 inseriscono gli IR in tre categorie a seconda del tipo del loro apostolato:
  - gli istituti interamente dediti alla contemplazione (c. 674);
  - gli istituti dedicati alle opere di apostolato (c. 675);
  - gli istituti laicali che si dedicano alle opere di misericordia spirituale e corporale (c. 676).
  - La distinzione fra il secondo e il terzo tipo non è riuscita bene. Ma questo non è veramente un problema, perché si tratta di canoni piuttosto fenomenologici, senza conseguenze giuridiche.

C. Fedeltà al carisma e rinnovamento degli apostolati

- La tensione fra la necessaria fedeltà al carisma di ognun istituto e il rinnovamento dell'apostolato viene accennata nel c. 677 §1:
  - Da una parte gli istituti "mantengano con fedeltà la missione e le opere proprie dell'istituto".
  - D'altra parte "le adattino con prudenza alle necessità dei tempi e dei luoghi, adottando anche mezzi nuovi e convenienti".
- La norma lo dice in merito agli IR; ma ovviamente vale per tutti gli istituti.

D. Fedeli associati e associazioni unite agli istituti

- Sembra adeguato trattare in questo paragrafo sull'apostolato anche i fedeli associati e le associazioni unite agli istituti, per due motivi:
  - Da una parte può essere considerato parte dell'apostolato di un istituto promuovere le relazioni con questi fedeli e associazioni.
  - D'altra parte tali fedeli e associazioni possono essere considerati collaboratori degli istituti e dei loro membri nel loro apostolato.

a) I singoli fedeli associati a un istituto

- In merito agli IS il c. 725 menziona la possibilità dell'istituto di "associare a sé, con qualche vincolo determinato dalle costituzioni, altri fedeli che si impegnino a tendere alla perfezione evangelica secondo lo spirito dell'istituto e a partecipare della sua stessa missione".
- Il Codice non accenna alla possibilità degli IR e delle SVA di avere tali fedeli associati. Ma certamente tutti gli istituti lo possono fare.
  - Un esempio specifico sono chierici diocesani che si decidono di collaborare per un determinato tempo con una SVA missionaria.
- Per quanto riguarda gli istituti monastici, un esempio tipico sono gli **oblati** che si associano in qualche maniera a un monastero.
  - Bisogna distinguere quest'uso della parola "oblati" da alcune altre realtà:
    - Non si confondano con gli oblati nel senso di bambini che i genitori in altre epoche della storia offrivano ai monasteri.
    - Non si confondano neanche con membri di IR che portano nel loro nome la parola "oblati" o "oblate" come per es., gli Oblati di Maria Immacolata. I membri di tali istituti sono ovviamente veri religiosi.
  - Fra gli oblati associati a un monastero è possibile distinguere due tipi:

- Può trattarsi di oblati **esterni o secolari**, cioè oblati che non abitano nel monastero.
- Può anche trattarsi di oblati **conventuali, regolari o claustrali**, cioè oblati che abitano negli edifici del monastero ed eventualmente portano anche un abito simile a quello dei monaci, senza però essere religiosi.

- Mentre il c. 725 usa il termine "fedeli" che nel Codice normalmente si riferisce a fedeli cattolici, anche persone non cattoliche, battezzate o no, possono entrare in una relazione, anche giuridica, con un istituto, una provincia o una casa di un istituto.
- Su tutto questo tema il diritto universale non contiene norme; tutto dipende dal diritto proprio degli istituti.

b) Associazioni unite a un istituto

- In modo generale, la possibilità di associazioni "unite" a un IR viene menzionata nel c. 677 §2.
  - Similmente, il c. 311 parla di associazioni "in qualche modo unite" a un IVC. Le parole "in qualche modo" lasciano comprendere che c'è una varietà di modi in cui un'associazione può essere unita a un istituto.
- Il Codice menziona due tipi specifici:
  - Il c. 303 menziona le associazioni "i cui membri conducono una vita apostolica e tendono alla perfezione cristiana partecipando nel mondo al carisma di un IR, sotto l'alta direzione dell'istituto"; aggiunge che queste associazioni "assumono il nome di terzi ordini oppure un altro nome adatto".
    - L'articolo *Terz'Ordine Secolare* nel *DIP* elenca 14 terzi ordini[251], nati fra il XIII e il XIX secolo ed esistenti ancora nel momento della pubblicazione dell'articolo nel 1997. Non è facile verificare se tutti esistono ancora.
    - Comunque, oggi la maggior parte di essi nei loro nomi non usano più il termine "terzo ordine".
    - È da notare che alcuni gruppi che una volta erano terzi ordini si sono trasformati in IR, ma hanno conservato il termine "terzo ordine" nel loro nome. Tipicamente hanno aggiunto l'aggettivo "regolare" ai loro nomi. Un esempio è il *Terzo ordine regolare di San Francesco*.
  - Altri canoni fanno riferimento alle associazioni "erette da membri di IR in forza di un privilegio apostolico".
    - La formulazione si trova in forma esplicita nei cc. 317 §2 e 320 §2. Alcune altre norme (cc. 312 §1, 3°e §2; 328) fanno riferimento ad associazioni erette in forza di un privilegio apostolico senza menzionare il titolare ti tale privilegio. È, però, abbastanza chiaro che anche queste norme si riferiscono ai privilegi degli IR.
    - Può certamente trattarsi di terzi ordini; ma può anche trattarsi di altri tipi di associazioni, come confraternite o congregazioni mariane.[252]

---

[251] Cf. BOAGA – AL., «Terz'Ordine Secolare» (cf. nt. +), 1101.1109-1129. Sostituendo i nomi indicati nel Dizionario con quelli che oggi si trovano in Internet, risulta il seguente elenco: *Fraternità Secolari Agostiniane (FAS)* (degli Agostiniani); *Orden Tercera Agustino-Recoleta* (degli Agostiniani recolletti); *Terz'Ordine degli Agostiniani Scalzi*; *Ordine Secolare Carmelitano* (dei Carmelitani); *Ordine Secolare dei Carmelitani Scalzi (OCDS)*; *Fraternita laica di San Domenico* (dei Domenicani); *Ordine francescano secolare (OSFS)* (dei diversi rami francescani insieme); *Terz'Ordine mercedario* (dei Mercedari); *Terz'Ordine minimo* (dei Minimi); *Oblati di S. Benedetto* (dei Benedettini); *terziari dei premostratensi*; *Ordine secolare servitano (OSSM)* (dei Servi di Maria); *Società di Maria* (dei Maristi); *Terz'Ordine trinitario* (dei Trinitari).

[252] F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius Canonicum*, vol. III, Romae 1933, 510, n. 468, con nt. 16, elencavano, a parte dei terzi ordini, in modo non tassativo, i seguenti esempi: Confraternita del SS. Rosario (Domenicani); Confraternita B. V. del Monte Carmelo (Carmelitani); Confraternita della SS. Trinità (Trinitari); Confraternita della B. M. V. dei sette dolori (Serviti); Congregazione mariana (Gesuiti); Congregazione della Buona Morte (Gesuiti); Confraternita di Maria SS. della Salute, di San Giuseppe e di San Camillo (Camilliani); Congregazione della B. V. del Perpetuo Soccorso (Redentoristi); Congregazione dell'Assunzione della B. V. in aiuto delle anime nel Purgatorio (Redentoristi).

    - Un’associazione unita a un IR può appartenere a entrambi i tipi specifici contemporaneamente, a solo uno dei due tipi, oppure a nessuno di essi.
    - A norma dell’art. 127 PE la competenza del DIVCSVA si estende anche ai terzi ordini, ma non ad altre associazioni unite a un istituto.
- Sia nel caso dei terzi ordini, sia nel caso delle associazioni erette in forza di un privilegio apostolico, bisogna pensare non a una singola associazione unita a un IR intero, ma a una rete di associazioni, tipicamente nella forma di associazioni locali unite alle singole case religiose e/o associazioni regionali unite alle singole province di un IR.
- Mentre le norme menzionate del Codice si riferiscono a associazioni unite a un IR o un IVC in genere, è ovviamente anche possibile che un’associazione si unisce a una SVA.

§ 22. Assenza prolungata ed esclaustrazione

A. Introduzione

- I fenomeni dell’assenza e dell’esclaustrazione possono essere compresi solo sulla base dell’obbligo di abitare in una casa dell’istituto. Si tratta, dunque, di temi che riguardano solo gli IR e le SVA. In merito ai membri degli IS questi concetti non si applicano
- Il Codice tratta l’assenza nel capitolo sui diritti e obblighi dei membri (c. 665); l’esclaustrazione, invece, viene trattata nel capitolo sulla separazione dall’istituto (cc. 686-687; cf. c. 745).
    - Questo trattamento separato dei due temi è problematico. Nasconde la notevole somiglianza fra assenza prolungata ed esclaustrazione.
    - A parte questo, è comunque problematico considerare l’esclaustrazione un tipo di separazione dall’istituto. Psicologicamente, questo trattamento dà l’impressione che un membro esclaustrato si trovi già a metà strada verso l’uscita. Certamente, per una parte dei membri esclaustrati è così. Ci sono, però, anche casi molto diversi di esclaustrazione; possiamo, per es., pensare alla religiosa che viene esclaustrata per alcuni anni per prendersi cura dei suoi genitori anziani.
- Considerando queste difficoltà, nel nostro corso trattiamo i due fenomeni insieme.
- I diversi tipi di assenza vengono spiegati anche in: CIVCSVA, Orientamenti *Il dono della fedeltà*, 2020, nn. 67, 70-73 e 79.

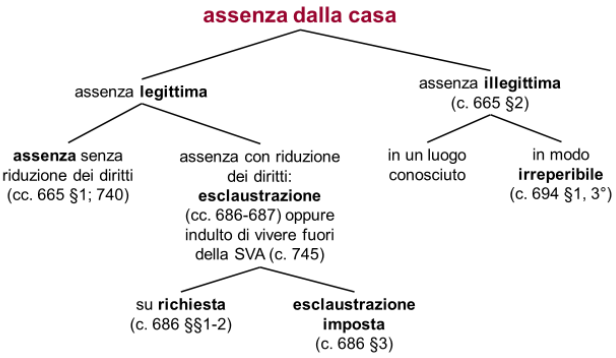

- Le principali forme di assenza legittima si lasciano desumere da questo schema. Saranno spiegate più avanti (sezione B-D).
- Successivamente studieremo anche l’assenza illegittima (sezione E).

- Infine un tipo molto particolare di assenza – non incluso nello schema – è quella provocata per l'espulsione immediata di cui al c. 703. Ne parleremo in una sezione a sé stante (sezione F).
- La possibilità del vescovo, menzionata nel c. 679, di proibire a un membro la dimora nella diocesi – cf. § 18 G, (i) – di per sé non è correlata al tema delle assenze. In effetti, per tale membro rimane l'obbligo di abitare in una casa dell'istituto.

B. Assenza prolungata dei religiosi

- In merito agli IR, il c. 665 §1 prevede il concetto di "assenza prolungata". Si tratta di un'assenza che richiede la licenza del superiore maggiore.
    - Per le SVA, una norma parallela a quella del c. 665 non esiste. L'intera disciplina delle assenze senza riduzione dei diritti del membro dipende dal diritto proprio (c. 740).
    - L'applicabilità del c. 665 §1 richiede che ciascun IR determini il confine fra l'assenza breve che può essere permessa dal superiore locale (cf. sopra, § 20 E) e l'assenza prolungata che, a norma del c. 665 §1, richiede la licenza del superiore maggiore con il consenso del suo consiglio.
        - Per quanto riguarda le assenze delle monache, la durata di quindici giorni costituisce un certo limite (*CO* 175). Fino a tale durata, la superiora maggiore può concedere l'assenza da sola. Al di sopra di quindici giorni ha bisogno del consenso del suo consiglio; inoltre deve sentire Vescovo diocesano o l'Ordinario religioso competente (*CO* 176).
        - Come criterio per determinare il confine fra i due tipi di assenza, a parte la durata, si possono usare anche altri criteri (i costi, i paesi, gli scopi).
            - In modo particolare, sembra adeguato che un'assenza con lo scopo di affrontare dubbi vocazionali dovrebbe sempre richiedere la licenza del superiore maggiore.
- I limiti entro i quali il superiore maggiore, con il consenso del suo consiglio, può concedere la licenza per un'assenza prolungata dipendono dal suo scopo:
    - Se l'assenza viene concessa "per motivi di salute, di studio o di apostolato da svolgere a nome dell'istituto", può essere concessa senza limite temporale.
        - Se si tratta di motivi di studio o di apostolato, di regola la causa dell'assenza sarà una missione da parte del superiore e non una richiesta. Com'è evidente, se il superiore ha dato una missione che comporta una tale assenza, non ci vuole più alcuna licenza.
    - Se l'assenza viene concessa per altri motivi, il superiore maggiore la può concedere solo per un anno.
        - Un motivo tipico di questo genere di assenza è il desiderio del religioso di affrontare i dubbi vocazionali tramite una vita più "normale", fuori dalla casa religiosa.
        - Un altro motivo può essere la cura del religioso per i suoi genitori anziani.
- Per la concessione di un'assenza prolungata a una monaca, *CO* 176 impone un requisito addizionale:
    - nel caso di un monastero di cui al c. 665 §1 bisogna prima sentire il vescovo;
    - se il monastero dipende da un Ordinario religioso, bisogna sentire questo.
- Le assenze concesse a norma del c. 665 §1 non comportano limitazioni dei diritti e degli obblighi del religioso.
    - In modo particolare, conserva il diritto e obbligo di portare l'abito, a norma del diritto proprio.
    - Conserva anche il diritto al voto attivo e passivo nelle elezioni dell'istituto.
- Per il periodo di un'assenza prolungata, sarà opportuno – a seconda delle circostanze – concordare bene i contatti fra il membro e una comunità, per es., tramite visite regolari, incontri con il superiore, la partecipazione a determinati eventi della comunità.

C. Esclaustrazione di un religioso

a) Il concetto di esclaustrazione e le sue conseguenze

- Si parla di “esclaustrazione” solo in merito agli IR.
- In un senso ampio, anche l’esclaustrazione è un tipo di assenza.
- A differenza dell’assenza di cui al c. 665 §1, l’esclaustrazione comporta una riduzione dei diritti.
    - Infatti, a norma del c. 687 il religioso esclaustrato manca di voce attiva e passiva nelle elezioni dell’istituto.
    - L’esclaustrazione non comporta un divieto di portare l’abito dell’istituto, a meno che non sia stabilito altrimenti nel rispettivo indulto.
    - Per quanto riguarda gli altri obblighi (per es., la liturgia delle ore), l’esclaustrato rimane esonerato da quelli non compatibili con la sua nuova situazione di vita.
    - È evidente che l’esclaustrato rimane obbligato a osservare i voti religiosi.
        - Tuttavia, per quanto riguarda il modo concreto di vivere i voti, in modo particolare quello della povertà, l’esclaustrazione può comportare modifiche, a seconda quanto viene determinato dal competente superiore.
        - Se l’esclaustrazione si concede a un membro che ha dubbi vocazionali e che desidera provare una vita “normale”, di regola sarà opportuno che abbia a pensare al proprio sostentamento da solo.

b) L’esclaustrazione richiesta

- Concedere un’esclaustrazione richiesta presuppone una grave causa (c. 686 §1 [2022]).
- Può essere concessa solo a membri con voti perpetui.
    - L’idea sottostante sembra essere questa: se un membro con voti temporanei si trova in un problema così grave da richiedere un’esclaustrazione, sarebbe meglio che abbandoni l’istituto e non venga mai ammesso ai voti perpetui.
    - In effetti, spesso sarà così; ma non sempre. In casi eccezionali è sempre possibile rivolgersi alla competente autorità e cercare una soluzione eccezionale, non prevista dalle norme.
- Può essere concessa dal moderatore supremo, con il consenso del suo consiglio, per un periodo di al massimo cinque anni.
    - La versione originale del Codice prevedeva al massimo tre anni; la modifica avvenne tramite il m. p. *Competentias quasdam* del 2022.
    - È possibile concedere l’esclaustrazione già dall’inizio per cinque anni, oppure concederla prima per un periodo inferiore e poi prolungarla fino alla durata comprensiva massima di cinque anni.
        - Secondo la formulazione del canone potrebbe sembrare che dopo una prima concessione di qualsiasi durata una proroga sia sempre riservata all’autorità ecclesiastica. Ma tale interpretazione non è ragionevole.
- Una proroga oltre il limite di cinque anni è riservata alla competente autorità ecclesiastica.
    - Nel caso di un istituto di diritto diocesano, si tratta del vescovo diocesano.
        - Secondo le norme sulla competenza per gli atti amministrativi (c. 136) e per analogia con i cc. 688 §2 [2022] e 700 [1983] si tratta del vescovo competente per la casa di assegnazione del membro.[253]
    - Nel caso di un istituto di diritto pontificio, si tratta della Santa Sede.
- Per la concessione dell’esclaustrazione a un chierico ci vuole sempre il previo consenso dell’Ordinario del luogo in cui il chierico dovrà dimorare.

---

[253] Questa competenza corrisponde anche a un’interpretazione autentica in merito alla competenza per concedere l’esclaustrazione secondo il can. 638 CIC1917; cf. PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS, Responsum ad propositum dubium, 24.7.1939: *AAS* 31 (1939) 321.

- Per la concessione dell'esclaustrazione alle monache ci sono norme specifiche, che hanno derogato da quanto è stabilito nel c. 686 §2.
    - Una monaca con voti perpetui può ricevere, per un periodo massimo di un anno, l'indulto di esclaustrazione dalla superiora maggiore, con il consenso del suo consiglio (*CO* 177). Prima la superiora deve ascoltare
        - il vescovo diocesano, se si tratta di un monastero di cui al c. 615,
        - oppure l'Ordinario religioso, se il monastero dipende da lui.
    - Inoltre ci vuole il previo consenso dell'Ordinario del luogo in cui la monaca dovrà dimorare.
    - Una proroga per un tempo non superiore a due anni può essere concessa dalla presidente federale, con il consenso del suo consiglio (*CO* 130; 178-179).
    - Al di sopra di questi limiti, la concessione spetta alla Santa Sede (c. 686 §2; *CO* 180).
        - Mentre le norme del c. 686 §1 e di *CO* 177 prevedono la concessione dell'indulto di esclaustrazione solo per i membri con voti perpetui, la norma del c. 686 §2 in merito all'esclaustrazione concessa alle monache non menziona tale limite. In effetti, è ovvio che per la Santa Sede tale limite non esiste.

c) L'esclaustrazione *ad experimentum*

- L'esclaustrazione *ad experimentum* è una figura giuridica sviluppata dalla prassi della Santa Sede per un chierico religioso che desidera farsi chierico diocesano.[254]
    - Per un periodo di prova nella diocesi viene esclaustrato. Se il vescovo lo accetta entro il periodo previsto – oppure se viene incardinato *ipso iure* nella diocesi a norma del c. 693 dopo cinque anni – perde l'appartenenza e l'incardinazione nell'istituto.
    - Si comprende bene che la Santa Sede ha sviluppato questa prassi. Infatti, per un tale chierico sarebbe spiacevole dover sottoporsi per anni a un periodo di prova senza avere la certezza che, in caso di esito positivo della prova, possa effettivamente passare alla diocesi.
- Tecnicamente l'esclaustrazione *ad experimentum* contiene due elementi:
    - Da una parte contiene già l'indulto di uscita dall'istituto a norma del c. 691, che, però, diventa efficace solo nel momento dell'incardinazione della diocesi.
    - D'altra parte contiene l'indulto di esclaustrazione per il periodo fino a quel momento.
- Nel rescritto con cui il dicastero concede l'esclaustrazione *ad experimentum*, il dicastero inserisce una clausola che chiede al Vescovo di trasmettere al dicastero copia del decreto di incardinazione o di accoglienza in prova (cf. Orientamenti *Il dono della fedeltà*, n. 79).
- Se prima della fine della prova il religioso o il vescovo è insoddisfatto e decide di terminare la prova, l'esclaustrazione *ad experimentum* perde la sua efficacia, e il chierico religioso deve riprendere la vita nel suo istituto.

d) L'esclaustrazione imposta

- Imporre un'esclaustrazione a un religioso che non l'ha chiesta presuppone cause gravi. Può essere fatto solo "salva l'equità e la carità" (c. 686 §3).
    - Può trattarsi di cause la cui colpa spetta al religioso, oppure di cause per i quali non è colpevole.
    - Un esempio tipico sarebbe una malattia psichica che rende la convivenza con il membro insopportabile.
- A differenza dall'esclaustrazione richiesta, quella imposta è possibile anche quando il religioso ha solo voti temporanei.

---

[254] Esempi di tali esclaustrazioni si trovano in: *Roman replies and CLSA Advisory Opinions* 1999, 7-9; 2010, 34.

- L'imposizione presuppone una richiesta del moderatore supremo con il consenso del suo consiglio.
    - Prima di chiedere l'esclaustrazione imposta occorre ascoltare il membro (cf. c. 50; Orientamenti *Il dono della fedeltà*, n. 73).
    - Nel caso di un chierico, di regola sarà necessaria una dichiarazione di accoglienza da parte del Vescovo del luogo in cui il chierico esclaustrato dimorerà (cf. Orientamenti *Il dono della fedeltà*, n. 73).
- L'imposizione spetta all'autorità ecclesiastica competente.
    - Nel caso di un istituto di diritto diocesano si tratta del vescovo diocesano.
        - Si tratta del vescovo della casa di assegnazione del membro; cf. sopra sezione b).
    - Nel caso di un istituto di diritto pontificio si tratta della Santa Sede.

D. L'indulto di vivere fuori di una SVA

- In merito ai membri delle SVA, il c. 745 contiene una norma molto simile a quella sull'esclaustrazione richiesta dai religiosi.
- Le differenze sono queste:
    - Non si parla di "esclaustrazione", ma di un "indulto di vivere fuori della SVA".
        - Questa dicitura non è riuscita bene. Il membro, infatti, vive fuori delle case e comunità della SVA, ma non fuori della SVA come tale.
    - La durata massima è di tre anni.
        - A differenza del c. 686 §1, dunque, il c. 745 non è stato modificato dal m. p. *Competentias quasdam*. Ci si può chiedere se questa differenza è intenzionale oppure una svista.
    - La questione del diritto al voto non viene toccata. Si dice solo in modo generale che sono sospesi i diritti e gli obblighi incompatibili con la condizione del membro.
- A differenza delle norme sui religiosi, non esiste una norma sulla possibilità di imporre a un membro di una SVA una misura paragonabile a quella dell'esclaustrazione imposta.
    - Ma certamente l'autorità ecclesiastica lo può fare comunque.
    - Per la procedura, sarà opportuno usare il c. 686 §2 come punto di orientamento.

E. L'assenza illegittima

- L'assenza illegittima di un religioso viene menzionata nel c. 665 §2.
    - Ai superiori spetta il compito di cercarlo sollecitamente e di aiutarlo, perché ritorni e perseveri nella propria vocazione.
    - È evidente che lo stesso obbligo spetta anche ai moderatori nelle SVA.
- Inoltre, un'assenza illegittima può essere motivo di dimissione. Le rispettive norme si applicano anche alle SVA (c. 746):
    - Se si tratta di un membro definitivamente incorporato, un'assenza illegittima che si protrae per sei mesi è un motivo sufficiente per dimetterlo dall'istituto (c. 696 §1); cf. sotto § 23 E, e).
    - Se si tratta di un membro non ancora definitivamente incorporato, il diritto proprio può stabilire che anche una durata più breve è un motivo sufficiente per la dimissione (c. 696 §2).
    - Se l'assenza illegittima si protrae per dodici mesi ininterrotti durante i quali il membro è irreperibile, viene dimesso *ipso facto* (c. 694 §1, 3° e §3 [2019]); cf. sotto § 23 D, c).

F. L'espulsione immediata

- L'espulsione di cui al c. 703 non è una forma di dimissione; il membro espulso rimane membro.
    - A questo riguardo, la traduzione spagnola del Codice può provocare malintesi perché usa la parola *expulsar* sia per la dimissione (cc. 694-702) sia per l'espulsione di cui al c. 703.
- L'espulsione è l'ordine imposto al membro di terminare la dimora nella casa.
    - Tale espulsione può essere imposta anche a un membro di una SVA (c. 746).

- I motivi che possono giustificare questa misura molto eccezionale sono due:
    - un caso di grave scandalo esterno;
    - un pericolo imminente di un gravissimo danno per l'istituto.
    - Di per sé, può trattarsi di cause la cui colpa spetta al membro o di altre cause, per es., una malattia psichica che richiede un intervento immediato.
- La competenza spetta normalmente al superiore maggiore.
    - Qualora il ritardo risultasse pericoloso, l'espulsione può anche essere imposta dal superiore locale con il consenso del suo consiglio.
- In forza dell'obbligo di obbedienza la competente autorità può non solo espellere il membro dalla casa, ma può anche obbligarlo di dimorare in un determinato altro luogo.
- Anche dopo l'espulsione la responsabilità dell'istituto per il membro continua in tutti gli ambiti, incluso quello economico.
- Si tratta di una misura di emergenza. Successivamente il superiore competente deve scegliere una di queste due vie:
    - iniziare un processo di dimissione a norma del diritto,
    - oppure deferire la cosa alla Santa Sede.

§ 23. La separazione dall'istituto

- In questo paragrafo studiamo i vari modi in cui l'incorporazione, almeno temporanea, di un membro può terminare. Si tratta di cinque modi:
    - il passaggio ad un altro istituto (sezione A),
    - l'abbandono dell'istituto allo scadere dell'incorporazione temporanea (sezione B),
    - l'uscita dall'istituto per propria iniziativa del membro (sezione C),
    - la decisione di non ammettere un membro alla continuazione dell'incorporazione allo scadere dell'incorporazione temporanea (sezione D),
    - la dimissione di un membro incorporato (sezione E).
- Alla fine del paragrafo trattiamo un tema vicino, la dichiarazione dell'invalidità dell'incorporazione (sezione F).
- Quando abbiamo studiato le norme sul noviziato (o del periodo di prova), abbiamo già trattato la possibilità del novizio (o del candidato) di lasciare l'istituto o di essere dimesso; cf. § 19 C. Non riprendiamo questi temi in questo paragrafo.
- La separazione da un IR viene trattata nel sesto capitolo sugli IR (cc. 684-704).

- Questo capitolo, nel contesto della “uscita”, tratta anche l’esclaustrazione (cc. 686-687). Non è adeguato, perché l’esclaustrazione è una separazione dalla casa, ma non dall’istituto. Abbiamo trattato l’esclaustrazione insieme con l’assenza prolungata nel § 22.

- Le rispettive norme sugli IS (cc. 726-730) e sulle SVA (cc. 742-746) contengono molto rinvii ai canoni sugli IR.
- I diversi tipi di separazione vengono spiegati anche in: CIVCSVA, Orientamenti *Il dono della fedeltà*, 2020, nn. 68-98.
- Considerando la vicinanza fra IR e IS in merito alla professione, in questo paragrafo studiamo le tre forme secondo l’ordine IR – IS – SVA.

A. Passaggio ad un altro istituto

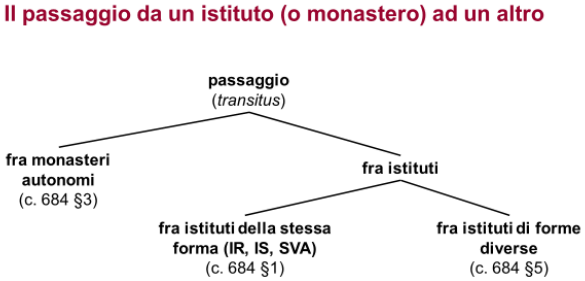

- Trattiamo in un primo momento – sezione a) – il passaggio fra due istituto; poi – sezione b) – trattiamo il caso specifico di un passaggio fra due monasteri autonomi.

a) Il passaggio fra istituti

(i) Introduzione

- È certamente possibile che l’appartenenza a un istituto termina (allo scadere dell’incorporazione temporanea, tramite uscita, o tramite dimissione), e il membro poi ricomincia da capo in un altro istituto.
- Il diritto canonico prevede, però, anche il passaggio (*transitus*) diretto da un istituto a un altro, senza l’obbligo di fare di nuovo il noviziato (o la prova corrispondente in un IS o una SVA).
- Tale passaggio è l’oggetto di alcuni canoni in merito agli IVC (cc. 684-685; 730) e di una norma quasi identica per le SVA (c. 744).
- Secondo le norme sull’ammissione in un istituto (cc. 643 §1, 3°; 721 §1, 2°; 735 §2), non è possibile ammettere qualcuno che è già membro di un altro istituto. Le norme sul passaggio da un istituto ad un altro prevedono in un certo senso la possibilità di un’eccezione a questo divieto. Tuttavia, non permettono mai una doppia appartenenza. Durante un periodo di prova il membro appartiene ancora all’istituto precedente. Se la prova ha successo, il membro in un unico momento perde l’appartenenza all’istituto precedente e acquisisce l’appartenenza al nuovo istituto.

(ii) Presupposti e competenza

- A parte del passaggio fra monasteri – cf. sotto, sezione b) –, un passaggio da un istituto da un altro, senza cominciare da capo (con il noviziato rispettivamente il periodo di prova) è possibile solo per membri definitivamente incorporati (c. 684 §1).
- Per poter passare da un istituto ad un altro *dello stesso tipo* (cioè, da un IR ad un altro IR; da un IS ad un altro IS; o da una SVA ad un’altra SVA) ci vuole la concessione dei moderatori supremi di entrambi gli istituti, previo consenso dei rispettivi consigli.

- La formulazione del c. 744 §1, in merito a un passaggio fra due SVA, non menziona la concessione del moderatore supremo della società che accoglie. Sembra che l'ammissione da parte di un altro superiore maggiore sarebbe sufficiente, a norma del diritto proprio; cf. c. 735 §1.

- Per poter passare da un istituto di una delle tre forme (IR, IS, SVA) a un istituto *di un'altra forma*, ci vuole la licenza della Santa Sede.
  - Non sarebbe ragionevole pensare che tale licenza possa sostituire la concessione dei moderatori supremi, con il consenso dei rispettivi consigli. Dunque, la licenza della Santa Sede è un requisito che si aggiunge ai requisiti normali.
  - Un membro chierico che finora era incardinato nel suo istituto potrebbe cercare di passare in un istituto che non incardina i suoi membri. È evidente che tale passaggio suscita problemi specifici.
- Un consenso della Santa Sede è anche necessario ogniqualvolta che si desidera passare a un istituto di un'altra Chiesa *sui iuris* (cc. 487 §4: 544 §4 CCEO).

(iii) Procedura

- Ci vuole un periodo di prova.
  - Tuttavia, qui non si parla di un noviziato (di un IR) o di una prova iniziale paragonabile al noviziato, come previsto negli IS e nelle SVA.
  - La durata e le modalità della prova devono essere stabilite nel diritto proprio dell'istituto che accoglie.
  - Per il passaggio fra due IR o due IS, la prova deve durare almeno tre anni (cc. 684 §2; 730).
  - Per il passaggio fra due SVA il diritto universale non prescrive una durata minima (cf. c. 744).
- Gli Orientamenti *Il dono della fedeltà* (n. 69) presuppongono che il periodo di prova inizierà solo dopo aver ricevuto il consenso.
  - Nella prassi, però, può essere utile passare già un po' di tempo, con i debiti permessi, nel nuovo istituto per la mutua conoscenza, prima di presentare le richieste formali ai due moderatori supremi.
- Durante il periodo di prova i diritti e gli obblighi che il membro possedeva nell'istituto anteriore sono sospesi. Rimane, però, l'obbligo di osservare gli eventuali vincoli sacri (cc. 685 §1; 730).
- Verso la fine del periodo di prova si decide, come in casi normali, sull'ammissione all'incorporazione definitiva nel nuovo istituto.
- Se il membro, per propria volontà o per decisione del nuovo istituto, non passa all'incorporazione definitiva nel nuovo istituto, deve ritornare all'istituto di provenienza, salva la possibilità di chiedere l'indulto di uscita.
- Con l'incorporazione nel nuovo istituto cessano i vincoli sacri, i diritti e gli obblighi che il membro aveva nell'istituto anteriore (cc. 685 §2; 730).
  - Nel caso di un passaggio fra due IR, non è tanto adeguato dire che i voti cessano. In effetti, in quanto i voti sono una promessa fatta a Dio di vivere secondo i consigli evangelici e comportano la consacrazione del religioso, ci sono dimensioni dei voti che rimangono vive.

b) Passaggio fra monasteri

- Paragonato con quanto spiegato sopra, il passaggio fra due monasteri è più semplice (c. 684 §3).
  - Nel linguaggio monastico, tale passaggio viene chiamato "trasferimento della stabilità".
  - Tale passaggio presuppone che si tratta di monasteri dello stesso IR (cioè, dello stesso ordine o della stessa congregazione monastica) o della stessa federazione o confederazione.
    - Il passaggio fra monasteri dello stesso IR non costituisce una "separazione dall'istituto"; in effetti, in tale caso il membro non cambia istituto.

        - Si tratta, però, di una “separazione dall’istituto”, se i due monasteri non appartengono allo stesso IR, ma solo alla stessa federazione o confederazione.
            - Al c. 684 §3 il termine “confederazione” si applica sia alle confederazioni di congregazioni sia alle confederazioni di federazioni. Vale, infatti, il principio *ubi lex non distinguit neque nos distinguere debemus*.
- Secondo un’interpretazione autentica del 1987[255], il passaggio fra monasteri secondo il c. 684 §3 è possibile anche con voti temporanei.
- Perché sia possibile il passaggio secondo il c. 684 §3 ci vuole il consenso:
    - del superiore maggiore del monastero attuale,
    - del superiore maggiore del monastero che accoglie,
    - del capitolo del monastero che accoglie.
    - Per quanto riguarda il passaggio fra due monasteri dell’ordine cistercense, il suo diritto proprio contiene delle norme specifiche.[256]
- Altri requisiti per il passaggio possono essere determinati dal diritto proprio.
- Non si indica la necessità di una prova. Ma nella prassi sarà quasi sempre necessaria.
- Una nuova professione non è richiesta.
    - Ovviamente questa affermazione si applica solo al caso di un membro che ha già emesso i voti perpetui. Nel caso di un membro con voti temporanei si segue il percorso normale, a norma del diritto universale e proprio.
- Quando una superiora nega a una monaca il consenso per il passaggio, bisogna informare la Santa Sede (*CO* 122).

B. Abbandono allo scadere dell’incorporazione temporanea

- Quando un’incorporazione temporanea è scaduta, il membro è libero di abbandonare l’istituto.
    - (IR, IS) Questa libertà viene formulata nei cc. 688 §1; 726 §1.
    - Comunque, segue già dalla natura dell’incorporazione temporanea. Perciò esiste ovviamente anche nelle SVA che praticano un’incorporazione temporanea.
    - In effetti, la possibilità di facilitare la separazione dall’istituto era proprio lo scopo dell’introduzione di voti temporanei nel XIX secolo.
- Ovviamente, il membro che riflette sulla possibilità di abbandonare l’istituto allo scadere dell’incorporazione temporanea, è moralmente obbligato a seguire la chiamata di Dio. Ma a questo riguardo, il diritto canonico non si intromette. Lascia tutto alla libera decisione di coscienza del membro.

C. Uscita

a) Le norme

- Le norme per l’uscita dagli IR e dagli IS sono uguali:
    - Le norme sull’uscita da un IR si trovano:
        - nel c. 688 §2 [2022] per l’uscita durante i voti temporanei,
        - nel c. 691 per l’uscita durante i voti perpetui.
    - Le norme sull’uscita da un IS si trovano:
        - nel c. 726 §2 per l’uscita durante l’incorporazione temporanea,
        - nel c. 727 per l’uscita durante l’incorporazione perpetua.
- Le norme sull’uscita da una SVA si trovano:
    - nel c. 742 in quanto contiene un rinvio alle costituzioni in merito a un’uscita durante l’incorporazione temporanea,

---

[255] PONTIFICIA COMMISSIONE PER L’INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO, interpretazione autentica, 29 aprile 1987, *AAS* 79 (1987) 1249, *EV* vol. 10, p. 1281, n. 1839.
[256] Constitutiones ordinis cisterciensis, 2005, art. 27.

- nel c. 743 per l'uscita durante l'incorporazione definitiva.
- Per quanto riguarda la procedura e gli effetti dell'indulto di uscita, si applica il c. 692.
- Inoltre, per l'uscita dei chierici in tutti gli istituti bisogna osservare il c. 693 (cf. cc. 727 §2; 743).

b) Storia e teologia

- Fino al XIII secolo la dispensa dai voti religiosi fu considerata contraria al diritto divino e perciò impossibile.[257] Solo lentamente si diffuse l'idea che il papa potesse concedere una dispensa. Opinioni meno rigide si diffusero sin dall'introduzione di voti semplici sin dal XVI secolo; ma la prassi rimase abbastanza rigida. Un importante passo verso una disciplina un po' meno rigida era il CIC1917 (cf. cann. 638-640 CIC1917). Dopo il Concilio Vaticano II la facoltà di concedere l'uscita a membri con voti temporanei fu anzi concessa agli stessi moderatori supremi, senza coinvolgimento dell'autorità ecclesiastica.
- Ci si può chiedere come mai la Chiesa possa liberare da una promessa fatta a Dio.
  - La risposta tradizionale sosteneva che, rigorosamente parlando, l'indulto di uscita non concedesse una dispensa dall'obbligo di adempiere ciò che qualcuno ha promesso a Dio; fosse piuttosto una dichiarazione ufficiale secondo la quale, nelle circostanze concrete del caso, l'obbligo di adempiere la promessa non esistesse più.
  - Da quando il diritto canonico prevede la possibilità dell'indulto di uscita esiste, però, anche una spiegazione più semplice, ovvero: dato che il diritto canonico prevede la possibilità dell'indulto di uscita, la promessa fatta a Dio si considera fatta secondo queste norme del diritto.

c) Terminologia

- Per la separazione richiesta e concessa durante l'incorporazione il Codice usa il termine *egressus*. In italiano viene tradotto come "uscita".
- L'atto di concessione dell'uscita è un rescritto nel senso del c. 59 §1, oppure almeno un atto paragonabile al rescritto, posto senza potestà di governo.
- Il Codice, però, non parla di "rescritto", ma di "indulto". L'uso di questo termine tradizionale non ha conseguenze giuridiche.
  - Per la maggior parte, i canoni parlano dell'*indultum discedendi* (cc. 688 §2 [2022]; 691 §1; 726 §2; 727 §1; 743).
  - Solo nel c. 684 §2 si usa il termine tradizionale *indultum saecularizationis*. Considerando che il *coetus* voleva abbandonare questo termine[258], sembra che si tratti di una svista.

d) I motivi per un'uscita

- Perché un membro di un IVC con incorporazione temporanea possa chiedere l'indulto di uscita, ci vuole una grave causa (cc. 688 §2; 726 §2).
- Perché un religioso con voti perpetui possa chiedere l'indulto, si chiede che ci siano cause molto gravi (*ob gravissimas causas*) e che il religioso le abbia "ponderate davanti a Dio" (c. 691 §1). Nel caso di un membro di un IS si chiede che faccia la richiesta solo "dopo avere seriamente ponderato la cosa davanti al Signore" (c. 727 §1).
- Per quanto riguarda l'uscita da una SVA, il Codice non entra nella questione dei motivi.

---

[257] Cf. A. GAUTHIER, «Dispensa», *DIP* 3, 720-722.
[258] Cf. *Communicationes* 27 (1995) 64.

e) La competenza per la concessione

- Per i membri degli IVC con incorporazione temporanea, la competenza per concedere l'indulto di uscita spetta al moderatore supremo con il consenso del suo consiglio.
    - Se si tratta di un monastero di cui al c. 615, la competenza spetta alla superiora maggiore con il consenso del suo consiglio (*CO* 81e). Per l'efficacia dell'indulto ci vuole la conferma da parte del vescovo della casa di assegnazione (c. 688 §2 [2022]).
    - Secondo la versione originale del Codice, la conferma del vescovo era anche necessaria negli IR di diritto diocesano. Il m. p. *Competentias quasdam* (2022) ha abolito questo requisito.
- Per i membri degli IVC con incorporazione perpetua, la competenza spetta alla competente autorità ecclesiastica (cc. 691 §2; 727 §1):
    - Se si tratta di un istituto di diritto pontificio, la competenza spetta solo alla Santa Sede.
    - Se si tratta di un istituto di diritto diocesano, il membro può scegliere se preferisce rivolgersi al vescovo della casa di assegnazione o direttamente alla Santa Sede.
- Per i membri delle SVA con incorporazione perpetua, la competenza spetta al moderatore supremo con il consenso del suo consiglio, a meno che le costituzioni riservino la concessione alla Santa Sede (c. 743).

f) La procedura

- Il membro che vuole uscire presenta la sua domanda al moderatore supremo.
    - Il moderatore supremo deve inoltrare la domanda all'autorità competente insieme con il voto suo e del suo consiglio.
    - Se l'istituto è diviso in province, è opportuno che il moderatore supremo chieda prima il parere del superiore della provincia del membro (cf. Orientamenti *Il dono della fedeltà*, n. 78).
- Essendo un rescritto, secondo le norme generali (c. 62) l'indulto di uscita diventerebbe efficace con la firma di chi lo concede.
    - Per gli indulti di uscita esiste, però, una *lex specialis* (c. 692): per l'efficacia dell'indulto è necessario:
        - che venga notificato al membro,
        - e che non venga da lui rifiutato all'atto della notificazione.
    - Con questa norma il legislatore permette al membro fino all'ultimo momento di cambiare opinione, cioè di decidersi di rimanere membro dell'istituto.
- Applicando il principio *ubi eadem es ratio idem est ius*, sembra che la norma del c. 692 valga anche ai membri degli IS e delle SVA.
- Considerando la possibilità del membro di rifiutare l'indulto, è molto opportuno che l'indulto gli venga consegnato in presenza fisica da un membro dell'istituto incaricato dal competente superiore oppure da un'altra persona debitamente incaricata.
    - Nel caso di una consegna tramite posta non sarebbe chiaro come – e fino a quando – il membro potrebbe usare la possibilità di rifiutare l'indulto.

g) Gli effetti dell'indulto

- A norma dei cc. 692 e 728, l'indulto di uscita comporta *ipso iure* la dispensa dai vincoli sacri, come pure da tutti gli obblighi derivanti dall'incorporazione.
- Nel caso di un religioso con voti perpetui occorre comunicare la separazione dall'istituto alla parrocchia del battesimo, per la registrazione nel libro dei battezzati (c. 535 §2).
- Per quanto riguarda le conseguenze economiche della separazione, si veda quanto diremo nella sezione sugli effetti della dimissione; cf. sezione E f).

h) La necessità di trovare un vescovo per un chierico

- In tutti gli istituti, non si deve concedere l'indulto a un chierico, "finché egli non abbia trovato un vescovo che lo incardini nella diocesi o almeno lo riceva in prova" (c. 693; cf. cc. 727 §2; 743).
    - Nella letteratura si parla della ricerca di un *Episcopus benevolus* (cf. can. 641 §1 CIC1917).
    - Questo requisito si trova solo nelle norme sull'uscita di un membro con incorporazione definitiva. In effetti, non è possibile che un membro con incorporazione temporanea sia incardinato in un istituto.
- La norma presuppone che non si tratta di un chierico che è comunque già incardinato in una diocesi, anche come membro di un istituto. In tale caso, di per sé non sarebbe necessario trovare un vescovo.
    - Appena tale chierico ha ricevuto l'indulto, deve svolgere il suo ministero nella diocesi di incardinazione.
    - Ovviamente, anche nel caso di un chierico che è comunque incardinato in una diocesi, esiste la possibilità di concordare un periodo di prova. In tale caso, però, il periodo di prova serve solo per il chierico per potersi decidere se vuole veramente lasciare l'istituto. Nel caso di un chierico che è comunque incardinato nella diocesi, il vescovo di per sé non ha la possibilità di rifiutare l'uscita del chierico.
    - Per quanto riguarda quanto detto sopra, vi sono tuttavia delle eccezioni, segnatamente nel caso di chierici di una SVA incardinati in una diocesi. In questo caso, le relazioni con il vescovo devono essere definite dalle costituzioni o da particolari convenzioni (can. 738 §3). *De facto*, diverse SVA concordano con le diocesi che il Vescovo diocesano non sia obbligato ad assumere tale membro al servizio nella diocesi; cf. § 24 B, e).
- Quando un chierico che finora è incardinato in un istituto rivolge a un vescovo una richiesta del genere, il vescovo ha tre possibilità:
    - non accettare il chierico;
    - incardinarlo subito;
        - Gli Orientamenti *Il dono della fedeltà*, n. 79, hanno chiarificato che la rispettiva procedura contiene tre momenti: (1) il vescovo redige un documento in cui si dichiara disponibile a incardinare il chierico; (2) la competente autorità concede l'indulto di uscita; (3) il vescovo redige il decreto di incardinazione (*pure et simpliciter*).
        - Gli Orientamenti dichiarano che un decreto di incardinazione sarebbe invalido se fosse emesso prima che il membro abbia ricevuto l'indulto di uscita.
    - riceverlo in **prova**.
        - Durante la prova il chierico rimane membro dell'istituto, e rimane incardinato nell'istituto. Tuttavia, cominciando il ministero nella diocesi non può più adempiere la maggior parte degli obblighi come membro dell'istituto. Nella prassi, questo richiede l'esclaustrazione dall'istituto, rispettivamente un indulto simile nel caso di un IS o una SVA.
        - Considerando questo, la Santa Sede per tali casi ha sviluppato la figura dell'esclaustrazione *ad experimentum*; cf. § 22 C, c).
            - Anche il moderatore supremo di una SVA può concedere un indulto paragonabile, a meno che le costituzioni della SVA non riservino la concessione dell'indulto di uscita alla Santa Sede.
        - Se il chierico e il vescovo sono soddisfatti dalle esperienze fatte durante la prova, il vescovo può incardinare il chierico nella diocesi.
        - Se l'uno o l'altro non è soddisfatto, possono decidere di terminare la prova. In questo caso il chierico deve ritornare al suo istituto.
        - Se il vescovo per cinque anni non reagisce, l'incardinazione nella diocesi avviene *ipso iure*.
- In casi eccezionali, la CIVCSVA ha concesso indulti di uscita benché i rispettivi chierici non avevano trovato un vescovo disposto ad accoglierli. I rispettivi indulti furono concessi a condizione che
    - un vescovo aveva concesso al chierico almeno l'esercizio dell'ordine sacro, in modo simile a quanto disposto nel c. 701[259];

[259] Cf. TORRES, *CpR* 98 (2017) 46.

- o il sacerdote aveva concordato di non voler mai più celebrare l'eucaristia e che era disposto a rimanere celibe[260];
- o il sacerdote aveva concordato di non esercitare l'ordine sacro prima di trovare un vescovo.[261]

i) L'uscita nel contesto della richiesta della dispensa dagli obblighi connessi all'ordine sacro

- Se un membro chierico chiede la dispensa dagli obblighi connessi all'ordine sacro, incluso il celibato, il rescritto concesso dal competente dicastero include anche l'uscita dall'istituto, inclusa la dispensa dai vincoli sacri.

D. Non-ammissione allo scadere dell'incorporazione temporanea

- La possibilità di non ammettere un membro alla professione successiva allo scadere dell'incorporazione temporanea viene trattata nel c. 689 per gli IR e nel c. 726 §1 per gli IS.
- Nelle SVA tutto dipende dalle costituzioni (cf. c. 742).
- La competenza per la non-ammissione spetta al superiore maggiore, udito il suo consiglio.
- La non-ammissione presuppone una giusta causa.
  - Mentre i motivi indicati nel diritto universale che possono giustificare una *dimissione* presuppongono sempre un comportamento colpevole, la *non-ammissione* è possibile anche per altri motivi, per es., a causa di una semplice mancanza di idoneità per la missione dell'istituto.
  - Il c. 689 §§2-3 definisce più dettagliatamente il concetto di "giusta causa" per quanto riguarda la salute.
    - Benché il Codice non lo dica, sembra che le norme del c. 689 §§2-3 debbano essere applicate anche agli IS e alle SVA (se queste praticano un'incorporazione temporanea).
    - Se un membro è diventato demente, la non-ammissione non è più un'opzione. Rimane membro dell'istituto mentre permane la demenza, anche per tutto il resto della vita, benché si tratterà del caso anomalo di un membro senza professione.
    - Inoltre, un'infermità non può esse motivo di non-ammissione se è dovuta a una negligenza da parte dell'istituto, oppure a lavori sostenuti nell'istituto stesso.
    - Un'altra infermità fisica o psichica che a giudizio di esperti rende il membro non idoneo alla vita nell'istituto costituisce un motivo per non ammetterlo alla professione.
      - La norma, però, non vieta di ammettere il membro comunque generosamente.
      - Certamente le diverse clausole del canone cercano di evitare un trattamento moralmente ingiusto. Ma anche quando le norme del c. 689 §§2-3 permettono una non-ammissione, è buono chiedersi se non sia ingiusta.
      - D'altra parte, una permanenza nell'istituto non è sempre la migliore soluzione per un membro che è diventato infermo. È possibile praticare la carità verso il membro infermo anche in altri modi.
- Il membro può presentare ricorso contro la non-ammissione.

---

[260] SCRIS, lettera *Dans sa maternelle*, 1 giugno 1984, n. 13: *Informationes SCRIS* 10 (1984) 109-115 = EV vol. 9, pp. 848-861, nn. 847-860.
[261] Cf. *Roman replies and CLSA advisory opinions* 1997, 18-19.

- Questo ricorso non segue le norme del ricorso contro una dimissione (cf. sotto, sezione E e) (iv). Si veda, invece, quanto abbiamo detto in genere sui ricorsi contro le decisioni dei superiori (§ 15 E).

E. Dimissione

- Dimettere un membro dal suo istituto incide gravemente nella sua vita. Perciò, per evitare dimissioni ingiuste il diritto lo ammette solo per alcune cause particolarmente gravi e solo se si osserva una determinata procedura che cerca di proteggere i diritti del membro.

a) Le norme

- La dimissione da un IR è regolata dai cc. 694-704.
  - Bisogna fare attenzione al fatto che quattro di questi canoni (cc. 694, 695, 699 e 700) sono stati modificati, il can. 700 anzi due volte.
  - Gli stessi canoni si applicano anche alle SVA (c. 746).
  - Per la dimissione *ipso iure* in casi di irreperibilità, bisogna prendere in considerazione anche una lettera circolare della CIVCSVA del 2019.[262]
  - Per la dimissione della superiora di un monastero giuridicamente isolato (c. 615), bisogna prendere in considerazione un rescritto del 2026.
- In merito alla dimissione da un IS, il c. 729 [2019] contiene un rinvio a molte di queste norme, ma non a tutte.
- In seguito, studieremo le norme per tutti gli istituti insieme.
  - Dove la disciplina è diversa per gli IS, lo accenneremo.

b) Cause e tipi di dimissione

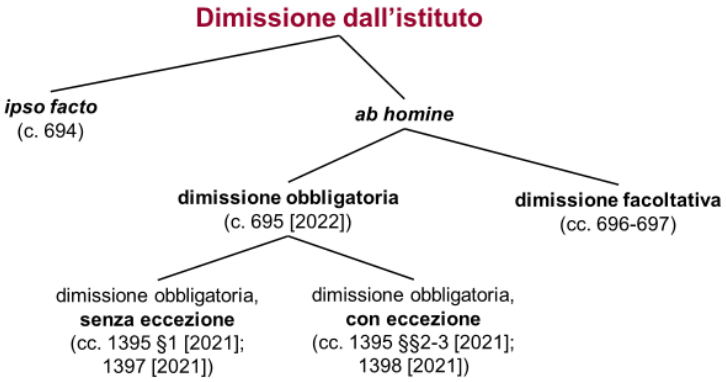

[262] CIVCSVA, Lettera circolare, 8 settembre 2019, *Communicationes* 51 (2019) 423-426.

Dimissione dall'istituto

	Dimissione *ipso facto*	Dimissione obbligatoria	Dimissione facoltativa
Motivi	c. 694 §1	c. 695 §1	c. 696 §§1-2
Tipo della offesa	singola offesa		offesa continuativa
Procedura	c. 694 §2	cc. 695 §2; 698-700	cc. 697; 698-700
Competenza per l'istruzione	Superiore maggiore	Superiore maggiore	
Competenze per la decisione		Moderatore supremo con il suo consiglio (collegialmente)	
Bisogna ammonire il membro?	no		sì, due volte

- Il Codice prevede tre tipi di dimissione. La distinzione dipende dalle cause che possono motivare la dimissione.
    - Per la *dimissione ipso iure* e la dimissione obbligatoria, il Codice fornisce un elenco esaustivo di cause.
    - Per quanto riguarda, invece, la dimissione facoltativa, bisogna distinguere:
        - Per gli IR e le SVA, il Codice contiene un elenco a cui il diritto proprio può aggiungere altre cause.
        - Per gli IS, il Codice lascia la determinazione delle cause al diritto proprio.
- Secondo le norme del Codice, la dimissione di un membro presuppone sempre una o più violazioni di norme morali o giuridiche da parte del membro.
- In seguito per ciascuno dei tre tipi di dimissione spiegheremo:
    - prima le cause che lo possono provocare,
    - e poi la procedura da seguire.
- Per quanto riguarda le procedure, sarebbe possibile paragonare le loro fasi con le fasi di un processo giudiziale.
    - Sono cinque tappe:
        - la fase introduttoria,
        - l'istruzione,
        - la discussione,
        - la decisione,
        - eventualmente l'impugnazione.
    - Ma non faremo questo paragone in modo esplicito.
- Nel caso della dimissione *ipso facto*, tutta la procedura si svolge presso il superiore maggiore.
- Per le procedure della dimissione obbligatoria e facoltativa le norme distinguono due fasi: la prima fase si svolge presso il superiore maggiore, e solo per la decisione si passa al supremo moderatore.
    - Può capitare che non si tratti di una distinzione reale dei livelli. Ci sono istituti in cui al di sopra dei superiori locali c'è solo il moderatore supremo. In questo caso tutte le fasi della procedura si svolgono presso di lui.
    - Ma anche quando esistono superiori maggiori al di sotto del moderatore supremo lui può comunque attirare la procedura a sé sin dall'inizio. In effetti, anche il moderatore supremo ha la potestà di un superiore maggiore (cf. c. 620).
        - Alcuni autori hanno negato questa possibilità, accennando al fatto che il Codice ovviamente ha voluto distinguere i livelli.

- Questo argomento, però, non convince. Il fatto che la legge affida la prima fase al superiore maggiore (e non subito al supremo moderatore) si spiega facilmente con il ragionamento che il supremo moderatore di solito si trova in un luogo più lontano e non può così facilmente raccogliere le prove. L'idea che il Codice abbia voluto separare due livelli, per es., per promuovere una maggiore trasparenza, è un'ipotesi che non si può provare. Se il legislatore l'avesse voluto, avrebbe potuto dirlo.
- Anche la Segnatura Apostolica ha confermato la facoltà del moderatore supremo di svolgere la procedura fin dall'inizio.[263]

c) La dimissione *ipso facto*

(i) Le cause

- Tre comportamenti di un membro comportano *ipso facto* la dimissione (c. 694 §1 [2019]):
  - l'abbondono della fede cattolica in modo notorio;
    - La CIVCSVA spiega questa fattispecie così: "L'abbandono della fede cattolica è considerato notorio quando il fatto è divulgato in modo che divenga di pubblico dominio, a motivo del mezzo usato (stampa, web, pubblica dichiarazione), o della pubblicità del fatto. L'abbandono della Chiesa cattolica può configurarsi anche attraverso un vero *actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica* che si concretizza nella: a) decisione interna di uscire dalla Chiesa cattolica; b) attuazione e manifestazione esterna di questa decisione; c) recezione da parte dell'autorità ecclesiastica competente di tale decisione."[264]
  - la celebrazione, almeno attentata, di matrimonio, anche solo civile;
    - Bisogna applicare l'interpretazione stretta (c. 18). Perciò un "matrimonio" fra due persone dello stesso sesso non è considerato matrimonio. Tale "matrimonio" sarà certamente motivo di una dimissione facoltativa secondo i cc. 696-697.
  - (IR, SVA) l'assenza illegittima dalla casa dell'istituto per dodici mesi ininterrotti, se il membro è irreperibile.
    - Questa fattispecie è stata aggiunta dal m. p. *Communis vita* (2019) che ha affrontato il problema dell'irreperibilità di membri assenti.
      - Secondo la corrispondente lettera circolare del dicastero, il membro è irreperibile quando, non conoscendo l'indirizzo postale, non è possibile inviargli posta cartacea.
    - L'assenza illegittima di un membro irreperibile può, però, anche essere motivo di una dimissione facoltativa di cui al c. 696; cf. sotto, sezione e).

(ii) La procedura

- Prima bisogna raccogliere le prove (c. 694 §2).
- Poi il superiore maggiore con il proprio consiglio emette la dichiarazione del fatto (*declaratio facti*) perché la dimissione consti giuridicamente.
- Nel caso dell'assenza illegittima, i dodici mesi si computano solo a partire del momento in cui il superiore competente ha emesso una dichiarazione di irreperibilità.
  - Almeno un anno dopo il superiore emana la dichiarazione della dimissione *ipso facto*.
  - Per constare giuridicamente tale dichiarazione ha bisogno di conferma (c. 694 §3):
    - nel caso di un istituto di diritto diocesano la conferma spetta al vescovo della sede principale;
    - nel caso di un istituto di diritto pontificio spetta alla Santa Sede.

---

[263] Cf. G.P. MONTINI, «La dimissione da una società di vita apostolica per concubinato (can. 695)», *Periodica* 113 (2024) 187-190 con nt. 39.
[264] CIVCSVA, Orientamenti *Il dono della fedeltà*, 2 febbraio 2020, n. 82.

- A seconda delle circostanze del caso, l'abbandono della fede cattolica e il matrimonio attentato possono anche provocare pene *latae sententiae* (cc. 1364; 1394) e irregolarità (c. 1041, 2° e 3°); può dunque essere adeguato o anzi obbligatorio svolgere anche un processo penale.
- La dimissione deve essere comunicata al moderatore supremo (cf. cc. 592 §1; 704).

d) La dimissione obbligatoria

(i) Le cause

- Il Codice prevede la dimissione obbligatoria nel caso di alcuni delitti definiti nel diritto penale (c. 695 §1 [2022]).
    - Dopo la riforma del diritto penale nel 2021, l'elenco dei canoni nel c. 695 §1 è stato aggiornato, tramite il m. p. *Recognitum Librum VI* del 2022.
    - Questo, però, non vuol dire che la dimissione in questi casi sia una pena.[265]
    - Eventualmente bisogna, però, anche svolgere un processo penale contro il membro; cf. sezione (ii).
    - L'obbligo della dimissione si verifica anche nel caso di un complice ai sensi del c. 1329 §1, per es., nel caso di un membro che induce una donna a chiedere un aborto.
- Nel caso di alcuni delitti il Codice obbliga l'istituto a dimettere il membro, senza lasciare un margine di discrezionalità.
    - Questo vale per i seguenti delitti (cc. 1395 §1 [2021]; 1397 [2021]):
        - il concubinato,
        - la permanenza scandalosa in un altro peccato esterno contro il sesto precetto del Decalogo,
        - omicidio,
        - rapimento o detenzione di una persona con la violenza o la frode,
        - mutilazione,
        - l'inflizione di una grave ferita,
        - l'aborto.
    - Questa obbligatorietà è, però, troppo rigida. Per motivi di giustizia, anche nel caso di tutti questi delitti si dovrebbe esaminare se la dimissione è adeguata, prendendo in considerazione le circostanze del caso, in modo particolare il tempo che è già trascorso sin da quando il delitto è stato commesso e la situazione attuale (età, salute) del membro.
- La dimissione deve essere imposta anche quando il membro non ha commesso il delitto personalmente, ma ha incaricato un altro a compiere l'atto (c. 1329 §2).
    - Perciò, nel caso dell'aborto commette il delitto anche chi chiede a un altro (per es., un medico) di procurarlo.
- Nel caso dei delitti sessuali di cui al cc. 1395 §§2-3 [2021]; 1398 §1 [2021] il membro deve essere dimesso a meno che il superiore maggiore non ritenga che la dimissione non sia affatto necessaria e che si possa sufficientemente provvedere in altro modo alla correzione del membro come pure alla reintegrazione della giustizia e alla riparazione dello scandalo.
    - La ragione di questa discrezionalità del superiore sembra essere il fatto che i delitti sessuali possono avere una gravità molto variegata.

[265] Cf. Dicastero per la Dottrina della Fede, *Vademecum*, 5 giugno 2022, n. 8: *AAS* 114 (2022) 918-954.

(ii) *La procedura presso il superiore maggiore (c. 695 §2)*

- Il superiore maggiore nomina un notaio cui spetta autenticare gli atti.
- Raccoglie le prove relative ai fatti e all'imputabilità.
- Rende note al membro l'accusa e le prove, dandogli facoltà di difendersi.
- Il superiore maggiore e il notaio firmano gli atti.
- Le risposte del membro vengono verbalizzate, e il membro viene chiesto di firmarle.
- Gli atti vengono trasmessi al moderatore supremo.
- Poi si passa alla procedura presso il moderatore supremo, come spiegato più avanti, nella sezione sulla dimissione facoltativa, sezione e) (iii).
    - È da notare che anche il moderatore supremo, essendo un superiore maggiore, possiede la facoltà di cui al c. 695 §1 [2022]; cioè, se si tratta di un delitto sessuale e alle condizioni menzionate in questo paragrafo, può arrivare alla convinzione che la dimissione non è necessaria.
- Dato che la causa per una dimissione obbligatoria presuppone sempre un delitto, in teoria – almeno di regola – sarà necessario svolgere anche un processo penale.
    - Nella prassi, però, spesso la dimissione sarà una sanzione sufficiente; in tale caso l'Ordinario a norma del c. 1344, 2° potrà decidere di non avviare un processo penale. Nel caso di un delitto riservato, tale decisione spetta al Dicastero per la Dottrina della Fede.
    - Se si decide, invece, di iniziare anche un processo penale, In questo caso sarà opportuno coordinare bene le due procedure: il processo penale e la procedura di dimissione.
        - Se il moderatore supremo è Ordinario e possiede – *ex officio* oppure per delega del Dicastero – la facoltà di svolgere il processo penale, può congiungere le due procedure, cioè la procedura di dimissione e il processo penale.
        - In altri casi, le due procedure saranno svolte da autorità diverse: la procedura di dimissione dal moderatore supremo con il suo consiglio, il processo penale dall'Ordinario del luogo competente oppure dal Dicastero per la Dottrina della Fede.

e) La dimissione facoltativa

(i) Le cause (c. 696)

- Per quanto riguarda le cause per i diversi tipi di dimissione, esiste una differenza fondamentale:
    - Una sola violazione (imputabile) è sufficiente per una dimissione *ipso facto* (c. 694 [2019]) o per una dimissione obbligatoria (c. 695 [2022]).
    - La dimissione facoltativa, invece, presuppone che il membro non si lascia correggere. Aver commesso una delle violazioni di cui al c. 696, dunque, non è sufficiente per la dimissione se poi il membro si ravvede.
- Per gli IR e le SVA il c. 696 §1 fornisce un elenco di cause sufficienti per motivare la dimissione di un membro con incorporazione definitiva.
    - Le due cause più importanti nella prassi sono:
        - la disobbedienza ostinata alle legittime disposizioni dei Superiori in materia grave,
        - e l'assenza illegittima protratta per sei mesi.
    - Le altre cause nell'elenco non possono facilmente condurre a una dimissione; è, infatti, facile per il membro affermare che si pente e desidera migliorare. In questo caso diventa difficile, se non impossibile, dimetterlo.
    - Quando un istituto desidera dimettere un membro problematico e non trova una causa sufficiente per farlo, può essere una soluzione dare al membro una

missione di cui si aspetta che il membro non la adempirà e poi dimettere il membro per disobbedienza.
    - Dipende dalle circostanze del caso concreto se questo modo di procedere è accettabile o abusivo.
  - Il diritto proprio può aggiungere altre cause. Devono, però, avere una simile gravità.
  - Tutte queste cause possono ovviamente anche motivare la dimissione di un membro con incorporazione temporanea. Anzi, per tali membri il diritto proprio può aggiungere anche cause di minore gravità (c. 696 §2).
  - Il Codice presuppone che anche le cause aggiunte dal diritto proprio si riferiscono a trasgressioni commesse dal membro. Altrimenti la procedura prevista nel c. 697, che prevede due ammonizioni, non avrebbe senso.
- Per gli IS, il Codice non fornisce un elenco di cause per una dimissione facoltativa. Lascia al diritto proprio dell'IS stabilire le cause.
  - L'elenco delle cause contenuto nel c. 696 infatti non sarebbe in linea con la natura degli IS, in quanto menziona come causa anche l'assenza illegittima dalla casa o comunità; negli IS, invece, non esiste l'obbligo di abitare in una casa o comunità dell'istituto.

(ii) La procedura presso il superiore maggiore (c. 697)

- Il superiore maggiore ascolta il suo consiglio e poi decide se avviare la procedura di dimissione.
- Nomina un notaio, cui spetta autenticare gli atti.
- Raccoglie le prove.
- Ammonisce il membro,
  - per iscritto o davanti a due testimoni
    - Secondo la giurisprudenza della Segnatura apostolica, è sufficiente inviare le ammonizioni via e-mail.[266] Questo è, però, rischioso, perché il membro potrebbe affermare che non le abbia ricevute.
  - con la esplicita comminazione della conseguente dimissione in caso di mancato ravvedimento,
  - notificandogli chiaramente la causa della dimissione
  - e accordandogli piena facoltà di rispondere in propria difesa.
  - Ci si può chiedere come ammonire un membro se non si sa dove dimora.
    - Sin dalla promulgazione del m. p. *Communis vita*, invece di seguire la procedura della dimissione facoltativa, si potrebbe applicare la procedura della dimissione *ipso facto*, spiegata sopra nella sezione c).
    - Anche dopo la promulgazione del m. p. *Communis vita* rimane, però, anche la soluzione tradizionale, ovvero l'affissione delle ammonizioni (e alla fine, del decreto di dimissione) alla bacheca della casa in cui il membro dovrebbe dimorare, la cosiddetta *citatio edictalis* (cf. can. 1720 CIC1917). In effetti questa via sarà spesso più facile paragonata con la procedura introdotta dal m. p. *Communis vita*.
- Se il membro risponde, viene chiesto di firmare le sue risposte.
- Se dopo almeno quindici giorni il membro non si ravvede, il superiore maggiore procede a una seconda ammonizione.
- Se dopo almeno altri quindici giorni il membro ancora non si ravvede, il superiore maggiore ascolta di nuovo il consiglio e poi giudica
  - se l'incorreggibilità è sufficientemente provata,
  - e se le difese del religioso sono insufficienti.

[266] SEGNATURA APOSTOLICA, Sententia definitiva, 12.03.2021, 54192/19 CA.

- Se il suo giudizio conferma che sia così, il superiore e il notaio firmano gli atti.
- Poi gli atti vengono trasmessi al moderatore supremo, unitamente alle risposte del membro.
- Poi si passa alla procedura presso il moderatore supremo, come spiegato in seguito.

(iii) La procedura presso il moderatore supremo (c. 699 [2022]) e la notifica del decreto

- A partire di questo momento, la procedura della dimissione obbligatoria e di quella facoltativa è la stessa.
- Anche il moderatore supremo procede con l'aiuto di un notaio.
- Convoca il suo consiglio.
    - Il consiglio deve avere almeno quattro membri.
        - Se il consiglio normalmente non ha tanti membri, bisogna aggiungere altri membri *ad hoc*, secondo il diritto proprio.
    - A meno che si tratti di un monastero di cui al c. 615, per arrivare alla decisione sulla dimissione il moderatore supremo e i suoi consiglieri agiscono in modo collegiale.
        - Questo significa che si pone un atto collegiale.
        - È un caso eccezionale. Solo in questo canone il Codice richiede che un superiore e i membri del suo consiglio agiscano in modo collegiale.
        - In questa maniera si imita il modo di procedere di un tribunale collegiale.
            - Tuttavia, non si tratta di un processo giudiziale.
    - Le almeno cinque persone procedono ad una accurata valutazione delle prove, degli argomenti e delle difese.
    - Si fa una votazione segreta sulla questione se dimettere il membro o meno.
        - A parte le elezioni (cf. c. 172 §1, 2°), è l'unico caso per il quale il Codice chiede una votazione segreta.
        - La norma che richiede il segreto della votazione intende ovviamente proteggere la libertà dei membri del collegio votante.
        - Di conseguenza, non è legittimo rendere pubblico (per es., nel decreto) il fatto di una decisione unanime; altrimenti le decisioni dei singoli non rimarrebbero segrete.
- Se la maggioranza ha votato per la dimissione, il moderatore supremo emette il decreto di dimissione.
    - Emerge dal testo del canone (*decretum ferat*) che il moderatore supremo non ha la libertà di discostarsi dalla decisione che è stata presa collegialmente.
    - Il decreto deve esprimere almeno sommariamente i motivi, in diritto e in fatto.
    - Il decreto deve indicare il diritto, di cui gode il membro dimesso, di ricorrere all'autorità competente entro trenta giorni dalla ricezione della notifica (c. 700 [2023]).
- Ci si può chiedere chi possa dimettere lo stesso moderatore supremo.
    - Il diritto universale non affronta questa domanda.
    - Di per sé potrebbe essere affrontata nelle costituzioni.
    - A parte questo, bisogna rivolgersi all'autorità ecclesiastica competente, cioè al Vescovo (per gli istituti di diritto diocesano) oppure alla Santa Sede.
- Se si tratta di monastero di cui al c. 615, la procedura è un po' diversa:
    - Fino alla modifica tramite il m. p. *Competentias quasdam* (2022) la competenza spettava al vescovo diocesano; sin dalla modifica spetta alla superiora maggiore con il consenso del suo consiglio.
    - In questo caso la decisione, dunque, non spetta a un collegio, ma a una persona sola, con l'intervento del consiglio.
        - Si applica, dunque, il c. 127 §1.
        - Una conseguenza di questa procedura è la seguente: anche se il consiglio ha dato il consenso, la superiore rimane libera di non decretare la dimissione.

- La modifica fatta nel 2022 ha provocato la domanda chi possa emettere il decreto di dimissione della stessa superiora del monastero di cui al c. 615. Papa Leone XIV ha dato la risposta con un rescritto del 2026 tramite il quale ha concesso al DIVCSVA la facoltà di autorizzare il vescovo ad emettere tale decreto.
  - In tale caso, dunque, la procedura normale non si applica. Spetta, invece, al vescovo svolgere l'indagine e sottomettere i risultati al dicastero.

- Mentre la versione originale Codice richiedeva la conferma del decreto di dimissione da parte dell'autorità ecclesiastica, nel 2022 questo requisito è stato abolito.
  - La questione se richiedere una conferma del decreto di dimissione era una delle sei questioni principali durante l'assemblea plenaria della Commissione di riforma del Codice nel 1981. La maggioranza della Commissione optò per la necessità di tale conferma.[267] Perciò questo requisito fu inserito nel c. 700 [1983].
  - Tramite il m. p. *Competentias quasdam* (2022), però, la necessità di tale conferma è stata abolita.
- Di per sé, il decreto di dimissione diventa efficace nel momento della notifica al membro (cf. c. 700).
  - Nella prassi bisogna, però, prendere in considerazione che entra trenta giorni il membro può presentare ricorso e che tale ricorso ha effetto sospensivo.

f) Effetti della dimissione

- Quando la dimissione diventa efficace, l'incorporazione all'istituto finisce. Cessano i vincoli sacri nonché i diritti e gli obblighi derivanti dall'incorporazione (c. 701).
- Nel caso della dimissione di un religioso con voti perpetui bisogna comunicare la separazione dall'istituto alla parrocchia del battesimo, per la registrazione nel libro dei battezzati (c. 535 §2).
- Il dimesso non può esigere nulla dall'istituto per qualunque attività in esso compiuta (c. 702 §1).
- L'istituto deve però osservare l'equità e la carità evangelica verso il membro dimesso (c. 702 §2).
- A seconda delle leggi civili del paese la separazione dall'istituto può anche comportare obblighi economici dell'istituto verso il membro in ambito civile, in modo particolare per quanto riguarda la previdenza (pensione).

g) Dimissione di un chierico che è incardinato nell'istituto

- Come spiegato sopra – sezione C, g) –, per concedere l'*indulto di uscita* a un chierico che è incardinato nell'istituto, è necessario che questo prima trovi un vescovo che lo accolga.
- Nel caso della *dimissione* non è così. L'istituto può dimettere un chierico anche se, almeno finora, nessun vescovo è disposto ad accoglierlo.
- Il chierico dimesso che non ha (ancora) trovato un vescovo non potrà esercitare gli ordini sacri (c. 701).
  - Questo divieto si applica in tutte le circostanze, con l'unica eccezione di un fedele che si trova in pericolo di morte e desidera confessarsi presso il chierico dimesso (c. 976).
- Il vescovo a cui un chierico dimesso si rivolge ha tre opzioni:
  - Può decidere di non accoglierlo.
  - Può iniziare un periodo di prova e poi, se è soddisfatto, incardinare il chierico.
  - Può semplicemente consentirgli l'esercizio degli ordini sacri, anche senza dare la speranza di un'incardinazione futura.
- Si discute che cosa dire sull'incardinazione di un chierico dimesso e non ancora incardinato da un vescovo.

---

[267] PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Acta et documenta: Congregatio plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Romae 1991, 128-137, 279-291. Il risultato della votazione si trova alla p. 287.

- Affronteremo questa domanda nel prossimo paragrafo; cf. § 24 A, f).
- Se un chierico era comunque incardinato in una diocesi, anche durante il periodo dell'appartenenza all'istituto, non è soggetto al divieto di cui al c. 701.

h) Il ricorso contro la dimissione

- Entro trenta giorni il membro dimesso può ricorrere contro la dimissione (c. 700 [2023]).
  - Secondo la versione originale del c. 700 il membro dimesso aveva solo dieci giorni per ricorrere. Il m. p. *Competentias quasdam* (2022) ha riformato la procedura, ma non ha cambiato il termine per il ricorso. Tuttavia, un anno più tardi, tramite il m. p. *Expedit ut iura* (2023) il termine per il ricorso è stato prolungato a trenta giorni.
  - Il ricorso ha effetto sospensivo.
  - Per poter presentare un ricorso, non c'è bisogno della *remonstratio* previa di cui al c. 1734 §1.
  - Se si tratta di un istituto di diritto pontificio, il destinatario del ricorso è il dicastero competente, cioè normalmente il DIVCSVA.
    - Un'interpretazione autentica del 1986 aveva chiarificato che il ricorso va rivolto al dicastero competente, cioè normalmente al DIVCSVA.[268] Questa interpretazione voleva chiarificare che non esiste la possibilità di rivolgersi direttamente alla Segnare apostolica.
  - Sembra che quest'interpretazione non abbia preso in considerazione il caso di un istituto di diritto diocesano. In effetti, in tale caso si può ricorrere al vescovo diocesano. Ci si può chiedere solo se anche un ricorso diretto alla Santa Sede sia possibile.
    - È chiaro che il *coetus*, per quanto riguarda gli istituti di diritto diocesano, voleva la possibilità del ricorso al vescovo.[269]
    - Nel 2015, quando un membro di un istituto di diritto diocesano ha presentato un ricorso diretto al dicastero, questo l'ha informato che dovesse prima ricorrere al vescovo.[270]
    - Nel 2020 gli Orientamenti *Il dono della fedeltà*, n. 96 hanno confermato la possibilità di ricorrere al vescovo.
    - Secondo PE art. 125 §2, n. 5, il DIVCSVA è competente per "l'esame dei ricorsi contro il decreto di dimissione dei membri". Considerando che questa norma non distingue fra i tipi di istituto, il dicastero potrebbe certamente discostarsi dalla prassi adoperata nel 2015 e ammettere anche un ricorso diretto.
    - In ogni caso, quando il vescovo ha deciso su un ricorso, il membro e l'istituto hanno la possibilità di un ulteriore ricorso al dicastero.
  - Nel caso specifico di una dimissione a causa di un *delictum gravius* di abuso sessuale, la competenza per ricevere un ricorso spetta al Dicastero per la Dottrina della Fede (cf. *PE* art. 76 §1).
  - Secondo la struttura dei canoni, la possibilità del ricorso è previsto per il caso della dimissione obbligatoria – cf. sopra, lettera d) – e per il caso della dimissione facoltativa – cf. sopra, lettera e).
    - Sembra, però, che le norme sul ricorso si debbano applicare anche, *per analogiam*, alla dimissione *ipso facto* – cf. sopra, lettera c) – e alla dichiarazione dell'invalidità dei voti – cf. sotto, sezione F.
- Se il dicastero ha confermato la dimissione e il membro ritiene che il dicastero abbia commesso una violazione *in decernendo o in procedendo*, può invocare la Segnatura apostolica.
  - In effetti, nella giurisprudenza pubblicata della Segnatura si trovano parecchie cause del genere.

---

[268] PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO, Interpretazione autentica, 21 marzo 1986, *AAS* 78 (1986) 1323, *EV* vol. 10, p. 285, n. 445.

[269] Mentre le prime bozze indicavano come destinatario del ricorso solo la Santa Sede (cf. SchemaIVC, c. 85 §1), più tardi le bozze menzionava anche il vescovo, per quanto riguarda gli istituti di diritto diocesano (cf. *Communicationes* 13 [1981] 356, alternative A e B; 358, alternativa B). Al membro di un istituto di diritto diocesano il *coetus* voleva lasciare la scelta se ricorrere prima al vescovo o direttamente alla Santa Sede (cf. *Communicationes* 13 [1981] 350). Lo Schema del 1980 (c. 626) tace completamente sulla possibilità di un ricorso da parte di un istituto di diritto diocesano; ovviamente, però, non c'era la volontà di privare tale membro da qualsiasi possibilità di ricorso. Lo Schema del 1982 parla della possibilità del membro di presentare le sue osservazioni all'autorità competente per la conferma; questo, dunque, includeva chiaramente anche il vescovo.

[270] SSAT, 52455/17 CA, Sententia definitiva, 13.04.2018, Revocationis dimissionis ab Instituto religioso, n. 3.

    - Al rovescio, se il dicastero non ha confermato la dimissione, il supremo moderatore può invocare la Segnatura apostolica per raggiungere la dimissione.
    - Nel caso di un decreto della DDF su un *delictum gravius*, la possibilità di un ricorso alla Segnatura non esiste. In tale caso, infatti, il ricorso può essere rivolto solo allo stesso DDF; cf. Francesco, Rescriptum ex audientia SS.mi / Norme *Congregatio pro Doctrina Fidei*, 11 ottobre 2021, art. 24 §1.
- Il fatto che il ricorso ha effetto sospensivo non esclude la possibilità dell'istituto di iniziare ancora prima della decisione sul ricorso una nuova procedura di dimissione se si verificano nuovi motivi per la dimissione. In alcuni casi tale modo di procedere potrà evitare processi giudiziali presso la Segnatura che si protraggono per anni.

F. L'invalidità dei voti

- Mentre il Codice indica i requisiti per la validità dei voti religiosi (cc. 656; 658), non spiega come affrontare un caso di voti invalidi.
    - Non spiega neanche come affrontare casi di validità di altre forme di incorporazione (non fatta tramite voti).
- Se si scopre l'invalidità dei voti e l'istituto desidera comunque mantenere il membro, è opportuno chiedere alla competente autorità ecclesiastica una sanazione in radice.[271]
- Se l'istituto non desidera mantenere il membro, sorge la domanda chi può emanare una dichiarazione di invalidità.
    - Non è chiaro se tale facoltà sia inclusa nella potestà dei superiori di cui al c. 596 §1.
    - Comunque, non è necessario andare al tribunale. La Segnatura ha già accettato una dichiarazione di invalidità emessa dal Dicastero.[272]
    - Com'è evidente, il membro può fare ricorso contro la dichiarazione d'invalidità.
        - La Segnatura Apostolica ha deciso che tale ricorso, per analogia con il ricorso contro la dimissione, ha effetto sospensivo.[273]

§ 24. Membri diaconi, presbiteri e vescovi

- Il settimo capitolo sugli IR tratta "i religiosi elevati all'episcopato" (cc. 705-707). Cogliamo questa opportunità per trattare in questo paragrafo non solo i membri vescovi, ma tutti i membri chierici.
- Il fenomeno di un membro chierico può nascere in due modi:
    - Qualcuno entra in un istituto, e successivamente riceve il sacramento dell'ordine.
    - Qualcuno che è già diacono o presbitero entra in un istituto.
- Il linguaggio tradizionale distingueva tra "due cleri": il clero secolare e il clero religioso.
    - Questo modo di dire è rimasto nel c. 377 §3.
    - Tuttavia, considerando la varietà odierna di strutture con diritto di incardinazione (in modo particolare le SVA con diritto di incardinazione), la tradizionale bipartizione non funziona più.
- Per la struttura di questo paragrafo, prendiamo come punto di orientamento la struttura dei canoni del Codice che trattano i chierici in genere (cc. 232-293). Trattiamo, dunque, i seguenti temi:
    - la formazione che prepara all'ordinazione (sezione A),
    - ammissione di chierici e incardinazione (sezione B),

---

[271] Come un esempio cf. SCREL, rescritto, 30.10.1985, in X. OCHOA, ed., *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici 1917 editae*, VI, Roma 1987, 9221, n. 5148.
[272] SEGNATURA APOSTOLICA, Decretum Praefecti, 19.09.2016, prot. n. 51354/16.
[273] SEGNATURA APOSTOLICA, Decretum Praefecti, 19.09.2016, prot. n. 51354/16.

- facoltà, diritti e obblighi dei membri chierici (sezione C),
- la separazione dall'istituto (sezione D).

- Infine tratteremo i membri elevati all'episcopato (sezione E).

A. La via che porta all'ordinazione

- In questa sezione parliamo del caso in cui un istituto desideri preparare i suoi membri (o alcuni dei suoi membri) agli ordini sacri.

a) La formazione

(i) Le norme

- Per quanto riguarda la formazione dei membri agli ordini sacri, esiste una notevole differenza fra gli IR e le SVA.
  - In merito agli IR, il c. 659 §3 fa cenno a un "piano degli studi" (*ratio studiorum*) proprio dell'istituto.
  - In merito alle SVA, il c. 736 §2 stabilisce che si seguano le norme previste per i chierici secolari.
    - Non si capisce bene il motivo di questa differenza fra IR e SVA.
      - Negli atti dell'elaborazione del Codice non si trova una spiegazione.
      - La differenza certamente non è una conseguenza necessaria della natura delle due forme.
    - Comunque, la *Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis* del 2016 (RFIS) ignora questa differenza fra IR e SVA. Al n. 1 dice che gli IR e le SVA devono conformare le loro *rationes* alle norme della RFIS, con i dovuti adattamenti. Presuppongono, dunque, che una SVA può avere una *ratio* propria per la formazione agli ordini sacri.
    - In fin dei conti, è certamente legittimo che una SVA possa avere una *ratio* propria, anche in merito alla formazione agli ordini sacri.
- Quando un IR sviluppa un suo piano proprio di studi, sorge la domanda quali siano le norme fondamentali che devono comunque essere osservate anche dall'IR.
  - Ovviamente bisogna applicare la *Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis (RFIS)*, nella versione attuale del 2016.
    - In effetti, la stessa *RFIS* (n. 1) chiede che la *ratio* di ciascun istituto deve essere conformata ad essa.
  - I canoni del Codice sui seminari (cc. 232-264) secondo la loro formulazione si riferiscono ai seminari diocesani. Ciò nonostante, certamente anche un IR che redige la sua *ratio* propria deve prendere in considerazione queste norme, almeno per quanto riguarda i principi sottostanti.
  - Al contrario, un IR non è obbligato a seguire la *ratio nationalis* emanata dalla conferenza episcopale a norma del c. 242 §1.

(ii) I ministeri

- Negli istituti i cui superiori maggiori sono Ordinari, questi possono conferire i ministeri di lettore e accolito.[274]

[274] PAOLO VI, m. p. *Ministeria quaedam*, 15 agosto 1972: AAS 64 (1972) 529-534, n. IX.

(iii) L'ascrizione tra i candidati agli ordini sacri

- Normalmente l'ordinazione al diaconato o al presbitero presuppone l'ascrizione tra i candidati agli ordini sacri, che si svolge in tre momenti:
    - L'aspirante redige di suo pugno una domanda e la firma.
    - L'autorità competente la accetta.
    - L'ascrizione avviene mediante il rito liturgico della *admissio* (c. 1034 §1).
- Tutto questo, però, non è necessario nel caso di un membro che è stato incorporato in un istituto clericale mediante i voti (c. 1034 §2). Si presuppone, dunque, che tali voti siano già garanzia sufficiente di un'appartenenza stabile.
    - L'eccezione, non si applica ai membri degli istituti laicali.
    - Ci si chiede se al §2 il termine "istituti" comprenda anche le SVA e se il termine "voti" comprenda anche altri vincoli sacri o altre forme di incorporazione. La risposta a queste domande è negativa, poiché il §2 costituisce un'eccezione, per cui, secondo il c. 18, ci vuole l'interpretazione stretta.

b) L'ammissione agli ordini sacri

- Negli istituti i cui superiori maggiori sono Ordinari (c. 134 §1), questi hanno la facoltà di giudicare l'ammissione dei membri agli ordini di diaconato e presbiterato (c. 1025 §§1-2; 1029; 1051, 2°) e di concedere loro le rispettive lettere dimissorie (c. 1019 §1).
    - Nel passato, la Santa Sede aveva dato a parecchi IS la facoltà di dare lettere dimissorie, sia tramite privilegi[275] sia tramite il rescritto *Cum admotae* del 1964 che aveva dato questa facoltà a tutti gli IS clericali di diritto pontificio.[276] Tuttavia, tramite il c. 1019 §2 tutti questi privilegi sono stati revocati, a meno che la Santa Sede non le abbia confermato nuovamente, tipicamente tramite una nuova approvazione di costituzioni che le prevedono.
- Gli altri istituti devono rivolgersi al vescovo diocesano per giudicare l'idoneità dei loro candidati agli ordini sacri e per ordinarli (oppure per concedere loro lettere dimissione per l'ordinazione da parte di un altro vescovo; c. 1019 §2).

c) La promessa di celibato

- Secondo la formulazione del c. 1037, chi ha emesso i voti perpetui in un IR non era obbligato a assumere "mediante il rito prescritto, pubblicamente, davanti a Dio e alla Chiesa, l'obbligo del celibato".
    - Ovviamente si voleva evitare che il candidato dovesse assumere lo stesso obbligo due volte: prima tramite il voto, poi tramite una promessa addizionale.
- Tuttavia, questa eccezione per i religiosi è stata abolita nel 1989.[277]
    - L'abolizione si capisce bene. In effetti, se un membro chierico perde l'incorporazione all'istituto, l'obbligo al celibato rimane.

d) La promessa di obbedienza nel rito dell'ordinazione

- Durante il rito dell'ordinazione di un religioso, il vescovo rivolge al candidato la domanda: "Prometti al vescovo diocesano e al tuo legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza?"[278]
- La formula menziona sia il vescovo, sia il superiore, dato che il chierico sarà subordinato a entrambi, nei rispettivi ambiti delle loro competenze.

---

[275] Cf. M.J. MULLANEY, *Incardination and the universal dimension of the priestly ministry: a comparison between* CIC 17 and CIC 83 (Tesi Gregoriana, Serie Diritto Canonico 57), Roma 2002, 168-169 con note 97, 99 e 100.
[276] SEGRETERIA DI STATO, rescritto *Cum admotae*, 6.11.1964, II 2: AAS 59 (1967) 374-378.
[277] CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Decreto *Ritus Ordinationum*, 29 giugno 1989, *AAS* 82 (1990) 826-827. La modifica fu fatta sulla base di un mandato speciale del papa.
[278] *Pontificale Romano, Ordinazione del vescovo, dei presbiteri e dei diaconi*, Città del Vaticano 1992, nn. 222 e 300.

- La promessa di obbedienza al superiore fa riferimento al rispettivo voto.
- La promessa di obbedienza al vescovo non dipende dal voto. Il contenuto di questa promessa dipende dal tipo di istituto, secondo quanto abbiamo esaminato nel § 18 sulle relazioni fra istituti e vescovi.

B. L'ammissione di chierici e l'incardinazione

a) L'ammissione di chierici

- Prima di ammettere un chierico secolare in un IR o una SVA, bisogna consultare il suo Ordinario (cc. 644; 735 §2).
  - Il termino "chierico secolare" abbraccia tutti i chierici incardinati in una diocesi (o Chiesa particolare).
    - Abbraccia, dunque, anche i chierici che sono membri in una SVA o in un IS, ma incardinati in una diocesi. In tali casi si tratta, però, di un passaggio a norma del c. 684 §5.
  - Anche se l'Ordinario si oppone, è comunque lecito ammettere il chierico.
    - Questa norma dimostra l'apprezzamento del legislatore per la vita religiosa (rispettivamente per la vita in una SVA).
  - La norma non si applica all'ammissione in un IS. Questa eccezione si può comprendere, considerando la norma del Codice secondo la quale i membri chierici degli IS normalmente rimangono incardinati nelle loro diocesi. In tale situazione sarebbe inammissibile ammettere un chierico in un IS senza il consenso del suo vescovo.
  - Anche quando un chierico desidera entrare in una SVA, rimanendo incardinato nella diocesi, non è lecito ammetterlo alla SVA (cioè, al periodo della prima prova nella SVA) senza il consenso del vescovo. Il Codice non lo dice. Segue, però, dalla natura dell'incardinazione. È opportuno che le costituzioni della rispettiva SVA lo chiarifichino.

b) La possibilità degli istituti di incardinare chierici

- Nel paragrafo sulla tipologia degli istituti abbiamo già indicato quali istituti possono incardinare chierici; cf. § 10 I, b).

c) Il momento dell'incardinazione

- Presupponendo che un istituto abbia la facoltà di incardinare, sorge la questione del momento dell'incardinazione.
- L'incardinazione in un istituto è possibile solo per membri con incorporazione definitiva (c. 266).
  - La ragione di questa norma si capisce bene. In effetti, un ente che incardina un chierico assume la responsabilità di curarsi di lui per tutta la vita.
- Perciò, nel caso di un membro per il quale si desidera l'ordine sacro, normalmente bisogna prima aspettare l'incorporazione definitiva nell'istituto. Quando il membro successivamente sarà ordinato diacono, verrà incardinato nell'istituto.
  - La soluzione inversa è molto rara, ma non impossibile. Un membro può entrare in un istituto e ricevere l'ordine sacro prima dell'incorporazione definitiva, perché provvisoriamente un vescovo lo incardina nella diocesi fino all'incorporazione definitiva. Il vescovo, però, dovrebbe fare questo solo se è disposto a mantenere il membro nella diocesi per sempre nel caso in cui il chierico non arrivi all'incorporazione definitiva nell'istituto.
- Nel caso di un chierico diocesano che entra in un istituto, il cambio dell'incardinazione avviene nel momento dell'incorporazione definitiva.

d) Il membro chierico non ancora incorporato definitivamente

- Se un chierico diocesano viene ammesso in un istituto, l'istituto assume l'obbligo di provvedere al suo sostentamento, mentre è chierico, e il competente superiore gli assegna il suo lavoro come chierico. Dunque, la relazione fra il chierico e la sua Chiesa particolare rimane quasi "sospesa", cioè non ha conseguenze giuridiche effettive.
- Tuttavia, quando tale chierico che non era ancora incorporato definitivamente perde l'appartenenza al suo istituto (per uscita, scadenza dell'incorporazione temporanea o dimissione), deve ritornare alla sua la Chiesa particolare, e questa è obbligata ad accoglierlo di nuovo.

e) Il membro chierico incorporato definitivamente in un istituto, ma incardinato in una diocesi

(i) IR

- Secondo le norme del Codice non è possibile che un membro chierico incorporato definitivamente in un IR non sia incardinato in esso.

(ii) SVA

- Per quanto riguarda i membri delle SVA con incorporazione definitiva, esistono tre tipi di SVA, a seconda delle costituzioni, come spiegato al § 10 I, b):
    - SVA che incardinano tutti i loro membri chierici con incorporazione definitiva,
    - SVA di cui tutti i loro membri chierici con incorporazione definitiva sono incorporati in una diocesi,
    - SVA che lasciano ai singoli membri la scelta fra le due opzioni.
    - Nel caso delle SVA missionarie, l'incardinazione in una diocesi si fa tipicamente nella diocesi di origine del sacerdote. In questa via, si mantiene un certo contatto fra il sacerdote e la diocesi che così può dare anche un certo sostegno all'impegno missionario.
- In merito ai membri delle SVA incardinati nella diocesi, il c. 738 §3 determina: "Le relazioni tra il membro incardinato nella diocesi e il proprio Vescovo sono definite dalle costituzioni o da particolari convenzioni."
    - In effetti, le rispettive SVA stipulano tali convenzioni con le diocesi per ogni singolo chierico.[279]
        - Se il membro è entrato nella SVA come laico, la convenzione viene conclusa in occasione dell'ordinazione.
        - Se il membro è entrato nella SVA come chierico, la convenzione viene conclusa in occasione dell'incorporazione definitiva.
    - Secondo queste convenzioni, il membro chierico riceve la sua missione e il suo sostentamento dall'istituto, non dalla diocesi.
    - Tipicamente le convenzioni trattano anche il caso in cui un membro vuole uscire dalla SVA e il caso in cui la SVA lo vuole dimettere:
        - In un primo momento, si cercherà una soluzione concordata fra le tre parti.
        - Tuttavia, nel caso in cui un chierico vuole uscire dalla SVA, il vescovo della diocesi di incardinazione non è obbligato ad accettarlo.
            - Ovviamente, però, il chierico può ricevere l'indulto di lasciare la SVA anche se un altro vescovo è disposto ad accettarlo, a norma del c. 693.
        - D'altra parte, anche la SVA può dimettere il chierico solo con il consenso del vescovo.

[279] Cf. C.J. DUSTER, *The canonical status of members of missionary societies of apostolic life of pontifical right*, Roma 1994, 193-231.

- È da notare, però, che tale divieto non può funzionare quando la dimissione è obbligatoria (cf. cc. 695-696).

- Si vede che, tutto sommato, gli effetti giuridici dell'incardinazione della diocesi, secondo queste convenzioni sono pochi.
  - Soprattutto, l'incardinazione non produce gli effetti tipici un'incardinazione (assegnazione di un ministero sacro, obbedienza, sostentamento, cura nella vecchiaia).
  - Le convenzioni si riferiscono piuttosto a qualche dettaglio addizionale come la comunicazione fra le tre parti o un certo sostegno da parte della diocesi.
  - Considerando questo, ci si può chiedere se è veramente adeguato qualificare tale relazione con la diocesi un'incardinazione. Sembra che sarebbe stato più realistico prevedere che tutti i chierici delle SVA sono incardinati nella SVA e che le relazioni fra SVA, chierico e diocesi possono essere concordate in una convenzione.

(iii) IS

- Per i membri degli IS che sono incardinati in una diocesi, una simile convenzione non è prevista. Il c. 715 §1 stabilisce semplicemente che "dipendono dal Vescovo diocesano, salvo quanto riguarda la vita consacrata nel proprio istituto".
  - Quando tali chierici perdono l'appartenenza al IS, di per sé sorgono tutti i diritti e obblighi normali che esistono fra una diocesi e un chierico diocesano.

f) La perdita dell'incardinazione nell'istituto

- Un membro chierico che desidera uscire dal suo istituto per diventare chierico diocesano viene incardinato nella diocesi quando il vescovo lo incardina oppure quando l'incardinazione avviene *ipso iure* dopo cinque anni di prova, a norma del c. 693.
- Un membro chierico che passa da un istituto a un altro cambia l'incardinazione nel momento dell'incorporazione definitiva nel nuovo istituto.
- Quando un membro chierico, per qualsiasi motivo, perde lo stato clericale, perde ovviamente anche l'incardinazione.
- Rimane la questione dell'incardinazione di un membro che diventa vescovo. A questa domanda le norme non danno una risposta. Ma tale dubbio non è specifico per i membri degli istituti. Anche in linea generale il diritto trascura la questione dell'incardinazione dei vescovi; nella prassi si applicano semplicemente le rispettive norme specifiche sui vescovi.

g) La questione dell'incardinazione del chierico dimesso

- Si discute quale sia la situazione di un chierico dimesso dal suo istituto e non (ancora) incardinato altrove.
  - Alcuni dicono: il diritto non ammette i chierici acefali o girovaghi (c. 265), cioè i chierici senza incardinazione. Perciò l'unica risposta alla domanda è dire che il chierico, benché non più membro, rimane incardinato nell'istituto di cui era stato membro.
  - Altri dicono: se il chierico non è più incorporato nell'istituto, non ha senso dire che sia ancora incardinato. Sarebbe una finzione. È vero che la Chiesa non vuole che ci siano chierici senza incardinazione. Ma *de facto* tali casi esistono.

- Sembra che la Santa Sede abbracci piuttosto la prima posizione.[280]

C. Facoltà, diritti e obblighi dei membri chierici

a) La facoltà di ricevere le confessioni

- Tipicamente i membri sacerdoti (e i loro istituti) avranno l'interesse a poter ricevere le confessioni dei fedeli ovunque e per tutti i fedeli. Possiamo dire che avranno interesse di una facoltà illimitata.
- Le possibilità di ricevere tale facoltà illimitata dipendono dall'incardinazione del membro:
    - Se il membro sacerdote è incardinato nel suo istituto, può ricevere tale facoltà solo dall'Ordinario del luogo del suo domicilio (cc. 967 §2; 969 §1).
        - Per i membri degli IR e delle SVA il domicilio dipende dalla casa a cui sono assegnati (c. 103).
            - Perciò, quando il competente superiore trasferisce un membro sacerdote presso una casa in un'altra diocesi, la facoltà per ricevere le confessioni scade (c. 975).
        - Per i membri degli IS, il domicilio si determina come per gli altri fedeli (c. 102 §1). Quando vengono traslocati con la conseguenza di perdere il domicilio nella diocesi, scade anche la facoltà di ricevere le confessioni.
    - Se il membro sacerdote è incardinato in una diocesi, può ricevere una facoltà illimitata dall'Ordinario della diocesi in cui è incardinato. A questo riguardo, eventuali modifiche del domicilio non hanno conseguenze.
        - Se il suo domicilio non si trova nella diocesi di incardinazione, potrebbe ricevere una facoltà illimitata anche dall'Ordinario del luogo competente per il domicilio. Tale facoltà, però, scadrebbe con la perdita del domicilio nella rispettiva diocesi.
- Tutti i membri sacerdoti, dunque, possono ricevere una facoltà illimitata solo dal competente Ordinario del luogo. Gli Ordinari interni agli istituti non possono concedere una facoltà illimitata.
    - L'Ordinario del luogo, prima di concedere la facoltà, deve ascoltare, per quanto possibile, l'Ordinario proprio del sacerdote (c. 971). Nel caso di un istituto i cui superiori sono Ordinari bisogna, dunque, ascoltare l'Ordinario interno del sacerdote.
        - Secondo il principio *ubi eadem est ratio ibi idem est ius*, sembra che bisogni ascoltare il superiore maggiore del membro anche quando l'istituto non ha Ordinari interni.
    - Per facilitare la procedura è raccomandabile che già dall'inizio la richiesta all'Ordinario del luogo venga fatta dal superiore maggiore del sacerdote. Quando l'Ordinario del luogo riceve tale richiesta dal superiore maggiore, la necessità di ascoltarlo è già adempiuta.
- A parte la possibilità di una facoltà illimitata, esiste anche la possibilità di una facoltà limitata a determinati penitenti, cioè ai sudditi di un superiore e ad altri che vivono giorno e notte nella casa di un IR o una SVA (cc. 967 §3; 968 §2; 969 §2). La possibilità di tale facoltà limitata ha, però, poca rilevanza pratica. Perciò qui non studiamo i dettagli.

b) L'abito

- Se un istituto ha un abito proprio, anche i membri chierici devono portare questo, non l'abito dei chierici secolari; ovviamente sempre a norma del diritto proprio (c. 669 §1).

---

[280] A.J. ECHAVE, «Prassi amministrativa per motivi penali del Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica», in: *Diritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana* (Annales 15), Città del Vaticano 2023, 588-589. L'autore è ufficiale del DIVCSVA.

- Se un istituto non ha un abito proprio, i membri chierici devono osservare le norme date per il clero secolare (c. 669 §2).

c) La liturgia delle ore

- I membri chierici sono obbligati a recitare la liturgia delle ore almeno nella stessa misura come i chierici secolari (cc. 276 §2, 3°; 663 §3), anche se i rispettivi obblighi degli altri membri del loro istituto sono minori.
- Tuttavia, per una giusta e ragionevole causa i superiori che sono Ordinari possono dispensare da quest'obbligo, cf. § 15 C, d) (i).

d) L'appartenenza al presbiterio diocesano

- I membri sacerdoti debbono essere considerati parte del presbiterio della diocesi in cui dimorano (*Apostolorum successores*, n. 98).
- Per avere voce attiva e passiva nell'elezione per il consiglio presbiterale si presuppone, a parte la dimora nella diocesi, anche il possesso di un ufficio esercitato in favore della diocesi (c. 498 §1, 2°).
    - La norma non menziona i sacerdoti degli IS, probabilmente presupponendo che sarebbero comunque incardinati nella diocesi. Spesso, però, non è così. Se sono incardinati nel loro IS, ritengo che debbano essere trattati come i membri degli IR e delle SVA, secondo il principio *ubi eadem est ratio ibi idem est ius*.

D. La separazione dall'istituto

a) L'esclaustrazione e l'indulto di vivere fuori di una SVA

- Per poter concedere l'esclaustrazione a un chierico si presuppone il consenso dell'Ordinario del luogo in cui il chierico dovrà dimorare (c. 686 §1 [2022]).
- Lo stesso vale per l'indulto di vivere fuori di una SVA (c. 745).
- Per il caso di un chierico che desidera uscire dal suo istituto per farsi chierico diocesano, la prassi ha sviluppato la figura della *esclaustrazione ad experimentum*; cf. § 22 C, c).

b) L'uscita

- A un chierico incardinato nel suo istituto non si può dare – a parte casi molto eccezionali – l'indulto di uscita finché egli non abbia trovato un vescovo che lo incardini nella diocesi o almeno lo riceva in prova; cf. § 23 C, g).

c) La dimissione

- Se un chierico incardinato nel suo istituto viene dimesso dall'istituto, non potrà esercitare gli ordini sacri fino a quando non abbia trovato un vescovo il quale, dopo un conveniente periodo di prova nella diocesi a norma del c. 693, lo accolga o almeno gli consenta l'esercizio degli ordini sacri (c. 701); cf. sopra, § 23 E, g).
- Gli autori discutono quale sia l'incardinazione di un tale chierico dimesso; cf. sopra, sezione B g).

E. Membri elevati all'episcopato

- Il fenomeno dei religiosi nominati vescovi viene trattato nei cc. 705-707.
    - Non esistono norme paragonabili sui membri delle SVA e degli IS che diventano vescovi. Ovviamente bisogna applicare i cc. 705-707 in modo analogo, prendendo in considerazione le differenze fra le tre forme.
- Il c. 705 comincia con un'affermazione fondamentale: il membro vescovo rimane membro del suo istituto.
    - Questo vale anche se il membro diventa papa.

- Poi si affrontano le conseguenze in merito all'obbedienza, agli altri obblighi, e alla povertà.
    - obbedienza (c. 705)
        - In forza del voto di obbedienza il vescovo religioso è soggetto solamente al Romano Pontefice.
        - In effetti, se si tratta di un religioso, anche prima della nomina a vescovo il papa era il suo supremo superiore (c. 590 §2). Il cambiamento riguarda, dunque, il fatto che il vescovo religioso non è più obbligato a obbedire alcun altro superiore. La soggezione al Romano Pontefice, invece, rimane anche in forza del voto.
    - altri obblighi (c. 705)
        - Spetta allo stesso vescovo religioso decidere nella sua prudenza se altri obblighi che ha come religioso sono incompatibili con la propria condizione.
    - povertà (c. 706)
        - Il c. 706 determina dettagliatamente le conseguenze economiche prodotte dalla nomina a vescovo. Qui non entriamo nei dettagli.
- Secondo un'interpretazione autentica del 1986[281], il vescovo religioso perde il diritto al voto attivo e passivo nelle elezioni del suo istituto.
- Il c. 707 affronta questioni nei confronti del vescovo religioso emerito.
    - Per quanto riguarda la sede in cui abitare, non è obbligato a ritornare a una casa del suo istituto.
        - Tuttavia, la Santa Sede può disporre diversamente.
    - L'obbligo di sostentamento dipende dal tipo di servizio che ha svolto.
        - Se ha servito una diocesi (come vescovo diocesano, ausiliare o coadiutore), ha il diritto di essere trattato come altri vescovi nella stessa situazione.
            - Questo non toglie al suo istituto la possibilità di provvedere volontariamente al suo sostentamento.
        - Se ha svolto un altro servizio (per es., nella Curia romana), spetta alla Santa Sede provvedere al suo sostentamento.

§ 25. Le conferenze dei superiori maggiori

A. Storia e statistica

- L'iniziativa per la fondazione delle conferenze dei superiori maggiori nacque dal *Congressus generalis de statibus perfectionis* del 1950.
- Sin dal 1959 l'*AnnPont* contiene un elenco delle conferenze dei superiori maggiori.
    - Il titolo dell'elenco comincia – fino a oggi – con la parola *Federazioni*. L'uso di questa parola, però, non è adeguato e crea confusione (cf. c. 582).
- Il Concilio Vaticano II (PC 23) ha incoraggiato le conferenze.
- Nell'*AnnPont* 2026 si elencano
    - 9 organismi internazionali:
        - 3 organismi a livello globale
        - 6 organismi a livello continentale

[281] PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO, interpretazione autentica, 29 aprile 1986, *AAS* 78 (1986) 1324, *EV* vol. 10, p. 285, n. 446.

    - circa altri 160 organismi, tipicamente nazionali
- I tre organismi a livello globale sono:
    - Unione dei Superiori Generali (U.S.G.) – per gli IR e SVA maschili,
    - Unione Internazionale delle Superiore Generali (U.I.S.G.) – per gli IR e SVA femminili,
    - Conferenza Mondiale degli Istituti Secolari (C.M.I.S.) – per gli IS maschili e femminili.
- Nella maggior parte dei paesi esiste un'unica conferenza.
    - In alcuni paesi esistono due conferenze separate, una per gli uomini e un'altra per le donne.
    - In alcuni (pochi) paesi esiste una conferenza a sé stante per gli IS.
    - Un caso particolare sono gli istituti femminili negli Stati Uniti di America, perché sono divisi in due conferenze:
        - La più vecchia è la *Leadership Conference of Women Religious (LCWR)*, fondata nel 1959.
        - Il *Council of Major Superiors of Women Religious (CMSWR)* è stato fondato nel 1992, come reazione a un'insoddisfazione di alcuni istituti con la LCWR. Il CMSWR assume solo istituti i cui membri portano l'abito religioso.

B. Normativa

- Le conferenze dei superiori maggiori vengono trattate nell'ottavo capitolo sugli IR (cc. 708-709).
    - Benché questi canoni, secondo la loro posizione, riguardino solo gli IR, possono certamente essere applicati ugualmente alle SVA e agli IS.
- Il c. 708 chiarifica che la fondazione delle conferenze è volontaria ed elenca tre scopi delle conferenze:
    - conseguire più agevolmente il fine proprio dei singoli istituti,
    - trattare affari di comune interesse,
    - instaurare un opportuno coordinamento e cooperazione con le conferenze episcopali ed anche con i singoli vescovi.
- Il c. 709 riserva l'erezione delle conferenze dei superiori maggiori alla Santa Sede, cui è anche riservata l'approvazione degli statuti.
- Sono membri delle conferenze non gli istituti, ma i superiori maggiori, ma non come persone private, bensì in quanto titolari di quest'ufficio.
- Si dice che le conferenze possono anche (*etiam*) essere erette come persone giuridiche.
    - La norma dà, dunque, l'impressione che anche un'erezione senza personalità giuridica sarebbe possibile.
    - Tuttavia, la rispettiva *Nota storica* dell'*AnnPont* afferma semplicemente: "hanno personalità giuridica".
    - Se una conferenza è persona giuridica, si tratta ovviamente di una persona giuridica pubblica.
- Secondo il m. p. sui Legati del Romano Pontefice, il Rappresentante del Romano Pontefice (tipicamente il Nunzio apostolico) partecipa alla seduta iniziale della Conferenza dei superiori maggiori.[282] Bisogna inviargli gli atti delle riunioni.[283]
- Nel 2008 la CIVCSVA ha inviato, con l'approvazione del papa, una lettera ai presidenti delle conferenze dei superiori maggiori in merito alle relazioni fra il dicastero e le conferenze.[284]
- A parte le conferenze dei superiori maggiori, gli istituti possono anche – sulla base del diritto di associarsi (cf. c. 215) – creare altri tipi di organismi congiunti.

---

[282] PAOLO VI, m. p. *Sollicitudo omnium Ecclesiarum*, 24.6.1969, n. IX, 2.
[283] *Ibid.*
[284] Un estratto della versione tedesca è stato pubblicato in: *Münsterischer Kommentar zum CIC*, *ad canonem* 709, n. 3 (febbraio 2009).

- Per es., diversi istituti insieme possono fondare un’associazione o una fondazione per assicurare il finanziamento della cura per i membri anziani.